

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	7
GIUSTIZIA (II)	»	51
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	69
DIFESA (IV)	»	70
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	86
FINANZE (VI)	»	132
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	147
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	155
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	174
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	180
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	194
AFFARI SOCIALI (XII)	»	217
AGRICOLTURA (XIII)	»	223
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	225
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . .	»	239

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Nci-USEI-R-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Azione+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A+ E-RI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	<i>Pag.</i> 240
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	» 385
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	» 386
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IM- MIGRAZIONE	» 387
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	» 389
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	» 390
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	» 392
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 396

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	3
Verifica dei poteri relativa alla elezione suppletiva svoltasi nel collegio uninominale 12-Siena della XII Circoscrizione (Toscana)	4
Verifica dei poteri relativa alla elezione suppletiva svoltasi nel collegio uninominale 11-Roma-Quartiere Primavalle della XV Circoscrizione (Lazio 1)	4
Esame delle cariche ricoperte e delle funzioni svolte da deputati ai fini del giudizio sulle ineleggibilità	4
Deliberazioni in materia di convalida delle elezioni di deputati	4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 dicembre 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 15 dicembre 2021.

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.35 alle 14.40, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte e le funzioni svolte dai deputati ai fini del giudizio sulla ineleggibilità.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 15 dicembre 2021. – Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

La seduta comincia alle 14.40.

Comunicazioni del Presidente.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che in data 30 novembre 2021 è pervenuto un ricorso da parte del candidato Alberto Emilio Becchi avverso l'elezione del deputato Fausto Longo nella ripartizione America meridionale della Circoscrizione Estero.

Il deputato Umberto Del Basso De Caro, quale relatore per la Circoscrizione Estero, è incaricato di svolgere un'istruttoria al riguardo e di riferire quindi alla Giunta.

La Giunta prende atto.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame delle relazioni ai fini della verifica dei poteri per le elezioni suppletive nei collegi uninominali delle circoscrizioni Toscana e Lazio 1.

**Verifica dei poteri relativa alla elezione suppletiva
svoltasi nel collegio uninominale 12-Siena della XII
Circoscrizione (Toscana).**

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione della relatrice Lisa Noja, la approva confermando i valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi a tutti i candidati del collegio.

In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi alla posizione del deputato proclamato nel suddetto collegio uninominale, la Giunta, non essendo contestabile la proclamazione e concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre conseguentemente all'Assemblea la convalida del deputato Enrico LETTA, proclamato eletto nel Collegio uninominale 12.

**Verifica dei poteri relativa alla elezione suppletiva
svoltasi nel collegio uninominale 11-Roma-Quartiere
Primavalle della XV Circoscrizione (Lazio 1).**

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione del relatore Cristian Invernizzi, la approva e apporta le necessarie modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi a tutti i candidati del collegio.

In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi alla posizione del deputato proclamato nel suddetto collegio uninominale, la Giunta, non essendo contestabile la proclamazione e concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre conseguentemente all'Assemblea la convalida del deputato Andrea CASU, proclamato eletto nel Collegio uninominale 11.

**Esame delle cariche ricoperte e delle funzioni svolte
da deputati ai fini del giudizio sulle ineleggibilità.**

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca la verifica della eleggibilità di tre deputati ai fini della proposta di convalida dell'elezione all'As-

semblea. Dà la parola al coordinatore del Comitato competente per i profili concernenti le ineleggibilità, on. Maggioni.

Marco MAGGIONI, *coordinatore del Comitato per i profili attinenti le ineleggibilità*, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regolamento della Giunta, propone che la Giunta, sulla base delle dichiarazioni presentate e della documentazione agli atti, prenda atto dell'eleggibilità dei deputati Andrea Casu, Enrico Letta e Andrea Gentile.

Sulle cariche o funzioni dei predetti deputati il Comitato ha completato l'istruttoria ai fini del giudizio sull'ineleggibilità; per essi non sono pendenti ricorsi che attengano a tale profilo.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, propone che la Giunta prenda atto della proposta del Comitato e dichiari l'eleggibilità dei deputati indicati.

La Giunta prende atto.

**Deliberazioni in materia di convalida delle elezioni di
deputati.**

Roberto GIACHETTI, *presidente*, propone alla Giunta di deliberare per proporre all'Assemblea la convalida dei seguenti deputati:

per la XV Circoscrizione Lazio 1, collegio uninominale 11, Andrea CASU;

per la XII Circoscrizione Toscana, collegio uninominale 12, Enrico LETTA;

per la XXIII Circoscrizione Calabria, collegio plurinominale 01, Andrea GENTILE.

La Giunta approva.

La seduta termina alle 14.50.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Perugia nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (procedimento n. 2089/19 RG NR – n. 311/20 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 20) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
---	---

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 8.30.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Perugia nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (procedimento n. 2089/19 RG NR – n. 311/20 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 20).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 24 novembre scorso.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi pendente presso il tribunale di Perugia (procedimento n. 2089/19 RG NR – n. 311/20 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 20).

Chiede, quindi, alla relatrice di intervenire per formulare una proposta di deliberazione.

Silvia COVOLO (LEGA), *relatrice*, richiama brevemente alcune considerazioni svolte nella seduta del 24 novembre scorso. In particolare, ricorda che l'on. Sgarbi è stato destinatario di una sentenza di non luogo a procedere per l'indagine penale condotta dalla magistrata querelante nelle funzioni di pubblico ministero nel procedimento che riguardava, tra gli altri, l'on. Sgarbi per una vicenda relativa ad opere del pittore Gino De Dominicis.

Nella nota fatta pervenire tramite il suo legale, l'on. Sgarbi ricollega le dichiarazioni contestate alla sua ben nota attività politico-parlamentare sui temi della giustizia. Considerato che la Giunta ha già più volte, in questa legislatura, adottato una interpretazione non strettamente formalistica del concetto di « atto tipico », osserva che le dichiarazioni del deputato Sgarbi – senz'altro critiche di una specifica indagine penale – possono anche essere legittimamente collegate alla sua attività parlamentare in tema di giustizia e di beni culturali, non in base a un generico riferimento a pregresse « battaglie politiche », bensì in rapporto di nesso funzionale con opinioni espresse e voti dati sullo specifico tema della tutela del patrimonio artistico e culturale e delle

indagini condotte in tale ambito, come nel caso della dichiarazione di voto contrario in Aula del 18 ottobre 2018 sulla votazione finale dell'AC 843, recante « disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale ». Ricorda che, in tale circostanza, l'on. Sgarbi svolse considerazioni molto critiche sulle norme di tutela in via di approvazione, tra l'altro commentando negativamente proprio una disposizione relativa all'autenticazione di opere false.

Tanto premesso, formula la proposta nel senso dell'insindacabilità.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi ulteriori interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07262 Fogliani e altri: Iniziative per sopperire alla carenza dell'organico della Polizia di Stato nel territorio del Veneto orientale	8
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	34
5-07263 Magi: Misure per consentire la rapida definizione delle domande di regolarizzazione di lavoratori stranieri ancora in attesa di esame	9
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	35
5-07264 Sarro e Siracusano: Iniziative per il potenziamento dell'organico della Questura di Messina	9
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	36
5-07265 Fornaro: Iniziative per risolvere la situazione di un gruppo di migranti pakistani richiedenti lo <i>status</i> di rifugiato che da tempo stazionano in piazza Mazzini a Vercelli ..	10
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	37
5-07266 Montaruli e altri: Misure volte a fornire supporto e tutela alle migranti oggetto di violenze familiari	10
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	38
5-07267 Elisa Tripodi e altri: Sulle vicende concernenti il decesso del migrante Wissem Abdel Latif	11
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	40
5-07268 Marco Di Maio: Iniziative per incentivare fusioni e aggregazioni tra comuni	11
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	42
Sull'ordine dei lavori	12
SEDE LEGISLATIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	12
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3319 Governo, approvato dal Senato (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	12
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. Emendamenti C. 3208-A e abbinati (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	13
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea. C. 3308 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	14
<i>ALLEGATO 8 (Parere approvato)</i>	44

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021. C. 3318 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	17
ALLEGATO 9 (<i>Parere approvato</i>)	45
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci. C. 3322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
ALLEGATO 10 (<i>Parere approvato</i>)	46
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. Nuovo testo unificato C. 1870 e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	20
ALLEGATO 11 (<i>Parere approvato</i>)	47
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« Legge SalvaMare »). C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	25
ALLEGATO 12 (<i>Parere approvato</i>)	49
SEDE REFERENTE:	
Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego Di Cremnago (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	32
Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità. C. 3353 cost. di iniziativa popolare, approvata, in prima deliberazione, dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 13.30.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare in videoconfe-

renza all'odierna seduta di interrogazioni a risposta immediata.

5-07262 Fogliani e altri: Iniziative per sopperire alla carenza dell'organico della Polizia di Stato nel territorio del Veneto orientale.

Ketty FOGLIANI (LEGA), illustrando la sua interrogazione, rileva come numerosi fatti di cronaca abbiano coinvolto il Veneto orientale, in particolare la comunità portogruarese e quella concordiese, dove sono stati registrati molti furti in abitazione, che hanno indotto uno stato di paura e di incertezza tra i residenti; al riguardo segnala e che nell'ultimo incontro della Conferenza dei sindaci del Veneto orientale, a cui hanno preso parte anche i rappresen-

tanti delle segreterie provinciali interessate dei sindacati di polizia Sap e Siulp, è stata sottolineata la grave situazione che riguarda l'ordine pubblico nell'area.

Sottolinea, inoltre, che i piccoli comuni sono obbligati a sopperire alle carenze di personale delle forze dell'ordine utilizzando le proprie polizie locali, che vengono così distolte dalle attività istituzionali, con grave dispendio di risorse.

In tale contesto l'interrogazione chiede se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative urgenti per sopperire alla carenza di organico che sconta la Polizia di Stato nel territorio del Veneto orientale.

Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Ketty FOGLIANI (LEGA), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta e sottolinea nel contempo le gravi carenze di organico del personale della Polizia di Stato nel Veneto orientale, richiamando al riguardo i dati riportati nelle premesse dell'atto di sindacato ispettivo in titolo.

Auspica quindi che gli incrementi di personale preannunciati vengano utilizzati per colmare tali carenze.

5-07263 Magi: Misure per consentire la rapida definizione delle domande di regolarizzazione di lavoratori stranieri ancora in attesa di esame.

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), illustrando la sua interrogazione, rileva come, dai dati forniti dal Ministero dell'interno all'inizio di novembre 2021, emerge che erano stati rilasciati dalle questure a procedimento ultimato circa 38 mila permessi di soggiorno per regolarizzazione di lavoratori stranieri e come risulti ancora critica la situazione in alcune grandi città: a Milano, delle 25.900 domande ricevute, erano in via di rilascio solo 2.551 permessi di soggiorno; a Roma, su 17.371 domande, solo 1.242.

Rileva quindi come i progressi – ancorché insufficienti – nei tempi di elaborazione delle domande che sono stati registrati negli ultimi mesi siano dovuti all'at-

tività del personale interinale assunto nelle prefetture proprio in vista del carico di lavoro dovuto alla regolarizzazione, secondo quanto previsto dall'articolo 103 del cosiddetto « decreto rilancio » del 2020, segnalando che il 31 dicembre 2021 termina la proroga di tali contratti presso il Ministero dell'interno e che, senza un'ulteriore proroga, si corre il rischio di uno stallo definitivo della regolarizzazione.

In tale contesto l'interrogazione in titolo chiede al Ministro interrogato quali iniziative intenda adottare affinché si giunga in tempi brevi alla definizione delle decine di migliaia di domande in attesa di esame da parte delle prefetture, e in particolare in merito alla proroga del personale aggiuntivo indispensabile affinché si portino a termine i procedimenti avviati.

Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), replicando, ringrazia il Sottosegretario per i dati forniti, rilevando come essi assumano rilievo anche al fine di garantire la trasparenza del lavoro svolto dall'Amministrazione dell'Interno.

Auspica che si ponga rimedio attraverso opportune misure legislative, eventualmente anche nell'ambito della legge di bilancio attualmente all'esame del Senato, alla scadenza dei contratti di lavoro interinale, in modo da assicurare la continuità amministrativa e il rispetto del principio di affidamento.

Rileva infatti come, allo stato, risulti trattata circa la metà delle domande e auspica che il Governo, con il sostegno di tutte le forze politiche, individui le modalità di intervento per porre rimedio a tale situazione.

5-07264 Sarro e Siracusano: Iniziative per il potenziamento dell'organico della Questura di Messina.

Matilde SIRACUSANO (FI), illustrando l'interrogazione, di cui è cofirmataria, richiama l'attenzione sulla situazione della Questura di Messina, il cui organico appare

inadeguato, anche in considerazione dei compiti spettanti alle forze dell'ordine nell'ambito del contrasto dell'epidemia da COVID-19.

Sottolinea come la situazione nella città di Messina rischi di divenire critica, in considerazione delle caratteristiche peculiari di quel territorio, in quanto Messina va considerata una città di frontiera.

In tale contesto l'interrogazione chiede se e quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda adottare al fine di consentire l'effettivo potenziamento dell'organico della questura di Messina, anche mediante lo stanziamento di nuove e maggiori risorse a tale scopo specificatamente destinate.

Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Matilde SIRACUSANO (FI), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita ma rileva come l'intervento preannunciato sia insufficiente. Ricorda infatti come nell'ultimo ventennio il personale in servizio presso la questura di Messina si sia ridotto di circa 300 unità e l'età media del personale medesimo sia passata da circa 35 anni a 51 anni. Sottolinea come un ulteriore elemento di criticità sia costituito dal fatto che sono imminenti oltre 100 pensionamenti e chiede pertanto un intervento più incisivo, anche in considerazione delle caratteristiche peculiari del territorio.

Richiama, quindi, in via generale, l'esigenza di porre maggiore attenzione al benessere psicologico del personale di polizia, il quale vive una situazione di disagio e frustrazione derivante dall'impossibilità di dare risposte ai cittadini, e ricorda come si siano registrati 50 casi di suicidio di appartenenti alle forze di polizia dall'inizio dell'anno.

Confida dunque che il Governo, al quale si rivolge con fiducia, adotti iniziative adeguate in tale ambito.

5-07265 Fornaro: Iniziative per risolvere la situazione di un gruppo di migranti pakistani richiedenti

lo status di rifugiato che da tempo stazionano in piazza Mazzini a Vercelli.

Federico FORNARO (LEU), illustrando la sua interrogazione, rileva come, da tempo, a Vercelli, in piazza Mazzini, stazioni, di giorno, sotto una tenda, un gruppo di giovani pakistani per sollecitare la compilazione del modulo C 3 dalle autorità competenti che consenta loro di essere collocati in un centro di accoglienza e avviare la procedura per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Osserva come tale situazione si protragga da diverse settimane, in quanto viene sistematicamente rinviata la compilazione del modulo che consente di avviare la procedura per la richiesta di asilo.

Rileva, dunque, come l'interrogazione in titolo chieda al Ministro interrogato quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, per trovare una soluzione a una situazione grave e inaccettabile in un Paese civile.

Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Federico FORNARO (LEU), replicando, rileva come lo scopo dell'atto di sindacato ispettivo in titolo non fosse certamente quello di mettere in discussione il comportamento della prefettura, bensì di richiamare l'attenzione su una situazione specifica.

Sottolinea come il tema dell'accoglienza dei profughi sia stato richiamato dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'odierna seduta dell'Assemblea e ritiene pertanto doveroso che siano completate le procedure relative a coloro i quali sono ancora in attesa, al fine di porre rimedio a una situazione inaccettabile in un Paese civile, chiedendo pertanto un'iniziativa del Governo in tal senso.

5-07266 Montaruli e altri: Misure volte a fornire supporto e tutela alle migranti oggetto di violenze familiari.

Augusta MONTARULI (FDI), illustrando la sua interrogazione, rileva come essa tragga

spunto dall'ennesimo caso di tentativo di matrimonio combinato e di violenza su una minore. Sottolinea come nel caso richiamato lo Stato, a seguito della denuncia della minore, sia intervenuto in modo tempestivo ed efficace a tutela della medesima, al contrario di quanto accaduto in altri casi analoghi, ma come l'attenzione su questi temi debba comunque restare alta.

In tale contesto l'interrogazione chiede al Ministro interrogato quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, per fornire maggiore supporto alle persone che versano nelle condizioni descritte, scongiurando che le violenze da queste subite si protraggano per un significativo lasso di tempo, incentivando rapidamente il ricorso alle autorità competenti.

Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Augusta MONTARULI (FDI), replicando, ringrazia il Sottosegretario per l'articolata risposta, ma ritiene sia necessario un impegno maggiore a tutela della libertà religiosa, che comprende il diritto di rifiutare la religione della famiglia di provenienza. Ritiene indispensabile un lavoro di prevenzione, che coinvolga anche ma non soltanto le istituzioni scolastiche, nonché la previsione di interventi più efficaci a tutela delle vittime.

Assicura quindi l'impegno parlamentare di Fratelli d'Italia affinché il Governo mantenga alta l'attenzione su tali temi.

5-07267 Elisa Tripodi e altri: Sulle vicende concernenti il decesso del migrante Wissem Abdel Latif.

Elisa TRIPODI (M5S), illustrando la sua interrogazione, rileva come essa riguardi la tragica vicenda di Wissem Abdel Latif, deceduto mentre si trovava sotto la tutela dello Stato, sulla quale sono in corso un'indagine giudiziaria e un'indagine amministrativa della regione Lazio, quest'ultima relativa alle strutture sanitarie nelle quali il predetto cittadino tunisino è stato ospitato.

Rileva come, stando a notizie di stampa, le condizioni in cui sono trattenuti gli stra-

nieri nei Centri di permanenza per i rimpatri sono inaccettabili.

In tale contesto, l'interrogazione chiede quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare, per quanto di competenza, per chiarire cosa sia avvenuto a Wissem Latif Abdel mentre si trovava sotto la tutela dello Stato, analizzando tutti i passaggi della vicenda, dal Centro di permanenza al reparto psichiatrico del San Camillo

Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Elisa TRIPODI (M5S), replicando, dopo aver ringraziato il Sottosegretario per la risposta fornita, osserva come sia necessaria, alla luce della vicenda, tragica e grave, oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, una profonda riflessione sui Centri di permanenza per i rimpatri.

Sottolinea, richiamandosi a quanto già ricordato dal deputato Fornaro, come il tema dei migranti sia stato affrontato anche dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'odierna seduta dell'Assemblea, e come sia pertanto più che mai necessario accertare che le condizioni in cui vengono trattenuti gli stranieri nei Centri di permanenza per i rimpatri siano tali da garantire il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone, anche in considerazione dei diversi casi di decessi verificatisi in tali strutture.

5-07268 Marco Di Maio: Iniziative per incentivare fusioni e aggregazioni tra comuni.

Marco DI MAIO (IV), illustrando la sua interrogazione, rileva come essa sia volta a chiarire gli intendimenti del Ministero dell'interno per quanto concerne l'aggregazione dei comuni e la rimodulazione delle funzioni delle province, nonché sul tema della riforma complessiva dell'ordinamento degli enti locali.

Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Marco DI MAIO (IV), replicando, ringrazia il Sottosegretario per l'articolata risposta ed esprime soddisfazione per il fatto che il Governo stia intervenendo in materia di aggregazioni di comuni e di funzioni delle province.

Prende inoltre atto con favore della consapevolezza, dimostrata dall'Esecutivo, circa l'esigenza di una riforma complessiva dell'ordinamento degli enti locali e auspica che il Governo assuma quanto prima un'iniziativa legislativa al riguardo, in modo da consentire al Parlamento di affrontare la questione prima della conclusione della legislatura.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di svolgere, prima, la discussione, in sede legislativa, del disegno di legge C. 3319, approvato dal Senato, recante Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, per passare, quindi, alla riunione del Comitato permanente per i pareri, alla seduta in sede referente e, infine, alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione dei provvedimenti in sede legislativa è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispongo pertanto l'attivazione.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 3319 Governo, approvato dal Senato.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione, a partire dalla seduta del 3 novembre 2021, ha già esaminato in sede referente il disegno di legge, sul quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni II, IV, VI, VII, XI e XII, nonché il parere favorevole con un'osservazione della V Commissione. Nella seduta del 2 dicembre 2021 la Commissione ha concluso l'esame in sede referente, conferendo il mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento, nel testo approvato dal Senato.

Rammenta quindi che tutti i gruppi hanno già rinunciato, in quella sede, a fissare un termine per la presentazione di emendamenti.

Resta pertanto inteso che anche in questa sede tutti i gruppi rinuncino alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti.

Rammenta altresì che nella seduta del 2 dicembre 2021 la Commissione ha concluso l'esame in sede referente, conferendo al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul testo.

Successivamente, essendo maturati i presupposti in tal senso, è stato chiesto il trasferimento dell'esame in sede legislativa,

cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta di oggi.

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Si richiama, in qualità di relatore, alla relazione introduttiva svolta all'inizio dell'esame del provvedimento in sede referente.

Dopo aver preso atto che il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire e che nessuno chiede di parlare, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Avverte quindi che, come relatore, rinuncia ad intervenire in sede di replica e che anche il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire in tale sede.

Prende altresì atto che tutti i gruppi hanno rinunciato alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge: pertanto avverte che si passerà ora alla discussione degli articoli.

Non essendovi richieste di intervento, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che si passerà ora alle dichiarazioni di voto finale.

Stefano CECCANTI (PD), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo, saluta con favore l'approvazione di un'intesa con una confessione religiosa, a diversi anni di distanza dalla precedente, sottolineando come si tratti di un'ulteriore tappa nel riconoscimento del pluralismo religioso, nell'ambito del quale tali intese consentono, tra l'altro, ai contribuenti di devolvere alle organizzazioni delle confessioni religiose prescelte l'8 per mille dell'Irpef.

Sottolinea peraltro come la sottoscrizione delle intese non renda affatto meno urgente l'approvazione di una legge sulla libertà religiosa, che superi quella vigente risalente al 1929, destinata ad applicarsi alle confessioni religiose che non abbiano sottoscritto intese con lo Stato italiano.

Emanuele PRISCO (FDI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sul provvedi-

mento in discussione e rileva come la Chiesa d'Inghilterra costituisca una realtà solida, radicata nel nostro Paese e sulla cui lealtà nei confronti dell'ordinamento italiano non sussistono dubbi.

Osserva quindi come l'Intesa in esame si inserisca nell'ambito dell'approccio seguito dallo Stato italiano nei confronti delle confessioni religiose desiderose di instaurare con lo Stato medesimo un rapporto di collaborazione, nel rispetto delle leggi. Sottolinea, inoltre, l'apporto di tali confessioni religiose al dibattito pubblico, come è recentemente accaduto nel corso dell'esame della cosiddetta « legge Zan », di cui sono state messe in rilievo le possibili conseguenze per la libertà religiosa.

Ribadisce il voto favorevole del suo gruppo, sottolineando come il gruppo medesimo abbia dato l'assenso al trasferimento alla sede legislativa, pur essendo un gruppo di opposizione, ritenendo che quello delle intese sia lo strumento idoneo a regolare i rapporti con le confessioni religiose, nel rispetto della trasparenza e delle regole.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dà conto delle sostituzioni comunicate alla Presidenza.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, il disegno di legge C. 3319, approvato dal Senato.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 14.35.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. Emendamenti C. 3208-A e abbinati.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché gli emendamenti 1.200, 9.0200, 11.0200 e 13.200 della Commissione, riferiti al disegno di legge C. 3208-A recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 ».

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, segnala come gli emendamenti trasmessi non presentano profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea.

C. 3308 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3308, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020.

Fausto RACITI (PD), *relatore*, quanto al quadro giuridico in cui si inserisce l'Accordo, segnala, innanzitutto, come un trattato bilaterale per gli investimenti (*Bilateral Investment Treaty* – BIT) sia un accordo

che stabilisce i termini e le condizioni per gli investimenti privati da parte di cittadini e aziende di uno Stato nel territorio di un altro Stato ospite dell'investimento.

Rileva, quindi, che la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza dell'8 settembre 2009, causa C-478/07, *Budejovický Budvar National Corporation/Rudolf Ammersin GmbH*, ha stabilito che le disposizioni di un accordo internazionale concluso tra due Stati membri non possano applicarsi nei rapporti fra questi Stati qualora esse si rivelino in contrasto con i trattati dell'Unione europea.

Inoltre, nella sentenza del 6 marzo 2018, causa C-284/16, *Slowakische Republik contro Achmea BV*, la Corte ha stabilito che le clausole compromissorie per investitori e Stati contenute nei trattati bilaterali di investimento (BIT) tra Stati membri dell'Unione europea (trattati bilaterali di investimento interni all'Unione) sono in contrasto con i trattati dell'Unione e che, per effetto di tale incompatibilità, risultano inapplicabili a decorrere dalla data in cui l'ultima delle parti del trattato bilaterale di investimento interno all'Unione è diventata Stato membro della stessa Unione. Tali clausole non possono, di conseguenza, fungere da base giuridica per i procedimenti arbitrari.

Dal momento che gli Stati membri hanno l'obbligo di conformare i rispettivi ordinamenti giuridici al diritto dell'Unione, alcuni trattati bilaterali di investimento interni all'Unione, compresa la relativa clausola di caducità, sono già stati denunciati bilateralmente, altri lo sono stati unilateralmente ed è scaduto il periodo di vigenza della loro clausola di caducità. In particolare, l'Italia ha denunciato nei tempi stabiliti tutti i suoi trattati bilaterali di investimento, ancorché la maggior parte degli Stati membri non lo abbia fatto.

Sotto il profilo giuridico-internazionale, rileva come l'estinzione di un trattato implichi la cessazione, con efficacia *ex nunc*, dei suoi effetti giuridici. L'estinzione dei trattati, ossia la cessazione degli effetti, può verificarsi sia rispetto a tutte le parti, sia – per i trattati multilaterali – rispetto solo ad alcune parti.

Secondo quanto previsto dagli articoli 54-64 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, ratificata dal nostro Paese ai sensi della legge n. 112 del 1974, sono causa di estinzione di un trattato:

lo spirare del termine finale o il verificarsi di una condizione risolutiva previsti dal trattato;

l'abrogazione espressa (accordo abrogativo) o tacita (stipulazione di un trattato successivo incompatibile);

la denuncia o recesso, manifestazione della volontà di un contraente di porre fine al trattato, ammessa, in certi casi, anche se non prevista nel trattato;

la violazione di norme sostanziali (secondo il principio *inadimplenti non est adimplendum*);

l'impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione;

il mutamento fondamentale delle circostanze esistenti al momento della stipulazione (*rebus sic stantibus*);

la contrarietà a una norma di diritto cogente sopravvenuta.

L'estinzione di un trattato, salva diversa pattuizione delle parti, le libera dall'obbligo di continuare ad applicare il trattato e non pregiudica alcun diritto od obbligo né alcuna situazione giuridica soggettiva delle parti che sia sorta durante il periodo di applicazione del trattato. Se l'estinzione è dovuta alla formazione di una nuova norma di diritto cogente, tuttavia, tali diritti, obblighi o situazioni giuridiche possono permanere solo se non sono in contrasto con la norma imperativa.

Passando ad esaminare sintetizzare il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, segnala come si tratti di un accordo tra Stati, che non vede come parte contraente l'Unione europea, come invece avviene negli accordi misti. La Commis-

sione europea ha fornito il suo pieno supporto e la sua assistenza durante tutti i negoziati, ma non è parte firmataria dell'Accordo. L'*iter* procedurale di firma è, pertanto, quello *standard* dei trattati internazionali, con la preparazione dei pieni poteri ai plenipotenziari, la firma dell'accordo e la successiva ratifica.

L'Accordo intende provvedere a estinguere tutti i residui trattati bilaterali interni all'Unione europea sugli investimenti, comprese le relative clausole compromissorie, che prevedono il procedimento arbitrale, e quelle di caducità, che estendono la protezione per la tutela degli investimenti effettuati prima della data di estinzione di un trattato bilaterale di investimento per un ulteriore periodo di tempo.

L'Accordo prevede, inoltre, misure transitorie afferenti ai procedimenti arbitrari pendenti ed è composto da 4 sezioni suddivise in 18 articoli, introdotti da un preambolo, e ripartite come segue: definizioni (sezione I, un articolo); estinzione dei trattati bilaterali di investimento (sezione 2, 3 articoli); azioni intentate ai sensi dei trattati bilaterali di investimento (sezione 3, 6 articoli); disposizioni finali (sezione 4, 8 articoli).

L'Accordo comprende, altresì, l'allegato A, recante l'elenco dei trattati bilaterali di investimento estinti dall'Accordo e l'allegato B, recante l'elenco dei trattati bilaterali di investimento che sono stati dichiarati estinti e in cui può essere in vigore una clausola di caducità: nel primo dei due allegati non figurano accordi riguardanti l'Italia, mentre nel secondo sono inclusi tre accordi, conclusi dall'Italia con Malta (nel 1967), la Bulgaria (nel 1988) e la Slovenia (nel 2000).

In dettaglio, il preambolo dell'Accordo richiama le premesse giuridiche e di fatto che hanno portato alla necessità di un accordo, comprese le richiamate sentenze della Corte, in particolare quella emessa nella causa C-478/07, *Budejovický Budvar National Corporation/Rudolf Ammersin GmbH*, secondo cui le disposizioni di un accordo internazionale concluso tra due Stati membri non possono applicarsi nei rapporti fra questi Stati qualora esse si

rivelino in contrasto con i trattati dell'Unione europea, e nella causa C-284/16, *Slovakische Republik* contro *Achmea BV*.

L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini usati nell'Accordo, in particolare le definizioni di trattati bilaterali di investimento, di procedimento arbitrale, di clausola compromissoria, di procedimento arbitrale concluso, di procedimento arbitrale pendente, di nuovo procedimento arbitrale e di clausola di caducità.

L'articolo 2 dichiara l'estinzione dei trattati bilaterali di investimento e della clausola di caducità contenuta nei trattati bilaterali di investimento estinti dall'Accordo di cui all'allegato A.

L'articolo 3 dichiara l'estinzione della clausola di caducità contenuta nei trattati bilaterali di investimento che sono stati dichiarati estinti di cui all'allegato B, in alcuni dei quali, alla data in cui sarà concluso l'Accordo, potrà risultare ancora in vigore una clausola di caducità.

L'articolo 4 conferma che le clausole compromissorie dei trattati bilaterali di investimento interni all'Unione europea sono in contrasto con i trattati dell'Unione e sono, pertanto, inapplicabili. Per effetto di tale incompatibilità la clausola compromissoria non può fungere da base giuridica per il procedimento arbitrale.

Lo stesso articolo 4, inoltre, stabilisce che le suddette estinzioni hanno effetto dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.

L'articolo 5 stabilisce che le clausole compromissorie non possono fungere da base giuridica per un nuovo procedimento arbitrale.

L'articolo 6 fa salvi i procedimenti arbitrali conclusi e le composizioni amichevoli di una controversia promosse prima del 6 marzo 2018.

L'articolo 7 obbliga le parti contraenti che siano parti di un trattato bilaterale di investimento a informare i collegi arbitrali di procedimenti arbitrali pendenti o di nuovi procedimenti arbitrali, delle conseguenze giuridiche derivanti dalla citata sentenza *Achmea*, in particolare delle estinzioni di cui all'articolo 4.

Qualora le parti contraenti siano parte di un procedimento giudiziario relativo a

un lodo arbitrale reso in forza di un trattato bilaterale di investimento, esse sono obbligate a chiedere al giudice nazionale competente, anche di un paese terzo, di revocare detto lodo, annullarlo o astenersi dal riconoscerlo e darvi esecuzione, a seconda dei casi.

L'articolo 8 stabilisce che ai procedimenti arbitrali pendenti si applicano le disposizioni transitorie di cui agli articoli 9 e 10, prevedendo che le stesse disposizioni si applicano anche in caso di eventuali domande riconvenzionali. L'articolo consente, inoltre, alle parti contraenti interessate e all'investitore di concordare altre adeguate forme di risoluzione delle controversie, compresa la composizione amichevole.

L'articolo 9 consente all'investitore che sia parte di un procedimento arbitrale pendente di chiedere alla parte interessata l'attivazione del meccanismo di risoluzione delle controversie denominato « dialogo strutturato ».

L'articolo 10 conferisce all'investitore la possibilità di accedere ai mezzi di ricorso giurisdizionale previsti dal diritto interno avverso una misura controversa già oggetto di procedimento arbitrale pendente, anche se sono scaduti i termini previsti dall'ordinamento nazionale per esperire l'azione.

L'articolo 11 prevede che il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario dell'Accordo e ha il compito di effettuare le notifiche relative all'Accordo alle parti contraenti. Lo stesso segretario pubblica, inoltre, l'Accordo nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

L'articolo 12 dichiara che gli allegati costituiscono parte integrante dell'Accordo e che nell'allegato B sono compresi gli accordi estinti per i quali può essere ancora applicata la clausola di caducità per gli investimenti effettuati prima della sua estinzione.

L'articolo 13 statuisce che non sono ammesse riserve all'Accordo.

L'articolo 14 stabilisce che le controversie riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo sono composte, nella misura del possibile, in via amichevole. Se entro novanta giorni non è stato possibile

pervenire a una composizione amichevole, ogni parte contraente può, con una sua richiesta, sottoporre la controversia alla decisione della Corte.

L'articolo 15 stabilisce che l'Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione.

L'articolo 16 stabilisce che l'Accordo entra in vigore decorsi trenta giorni di calendario dalla data in cui il depositario riceve il secondo strumento di ratifica, approvazione o accettazione.

Per ciascuna parte contraente che lo ratifichi, accetti o approvi dopo la sua entrata in vigore, l'Accordo entra in vigore decorsi trenta giorni di calendario dalla data in cui tale parte contraente abbia depositato il suo strumento di ratifica, approvazione o accettazione.

Prima che l'Accordo entri in vigore nei suoi confronti, la parte contraente che sia anche parte di un procedimento arbitrale pendente, se ratifica, approva o accetta l'Accordo, ne informa l'altra parte contraente del procedimento e indica se il trattato bilaterale di investimento di cui trattasi sia estinto per effetto di tale ratifica, approvazione o accettazione o se sia ancora in corso la ratifica, l'approvazione o l'accettazione in capo all'altra parte contraente del trattato.

L'articolo 17 conferisce alle parti contraenti la facoltà di applicare l'Accordo a titolo provvisorio, stabilendo che, qualora entrambe le parti di un trattato bilaterale di investimento abbiano deciso di applicare l'Accordo a titolo provvisorio, questo si applica per tale trattato trenta giorni di calendario a decorrere dalla data dell'ultima decisione relativa all'applicazione provvisoria.

L'articolo 18 stabilisce che l'Accordo è redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, tedesca e ungherese; i testi in ciascuna di queste lingue fanno ugualmente fede.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, il quale si

compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale, al comma 1, dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica dei predetti strumenti internazionali non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai sensi del comma 2, agli eventuali oneri derivanti dai procedimenti di cui agli articoli 8, 9 e 10 dell'Accordo, non coperti dalle risorse finanziarie stanziata a legislazione vigente, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 8*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.

C. 3318 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3308, recante ratifica ed

esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.

Maurizio CATTOI (M5S), *relatore*, illustrando il provvedimento, rileva preliminarmente come l'Istituto forestale europeo (IFE) sia stato creato nel 1993 allo scopo di fornire informazioni e ricerche nel campo delle scienze forestali a livello europeo. Nell'ambito di una strategia volta a sviluppare il suo contributo, l'Istituto è stato trasformato in organizzazione internazionale attraverso la stipula della Convenzione adottata nella città finlandese di Joensuu il 28 agosto 2003. La Convenzione è stata ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la legge n. 219 del 2008. Attualmente fanno parte dell'Istituto, con sede in Finlandia, 29 Stati europei e 128 organizzazioni associate e affiliate appartenenti a 40 Paesi.

La proposta di aprire una sede italiana è stata sostenuta dalla Direzione generale delle foreste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo internazionale dell'Italia in materia di protezione e salvaguardia del patrimonio forestale e boschivo, sui temi legati alla ricerca scientifica e di sostegno alle politiche gestionali di tutela, in complementarità con recenti progetti quali il bosco verticale di Milano e il Congresso mondiale sul verde urbano di Mantova del novembre 2018.

Passando a sintetizzare il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, esso si compone di una premessa, di 19 articoli e di un Allegato, e comprende clausole abitualmente utilizzate per analoghi accordi di sede.

L'articolo I reca le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo, intendendo fra l'altro come « Ufficio » la sede dell'Istituto in Italia.

L'articolo II riguarda la sede, che sarà stabilita a Roma. La disposizione affronta gli aspetti relativi ai costi di manutenzione della struttura, ripartiti in modo che quella ordinaria sia a carico dell'Ufficio IFE e quella straordinaria a carico dello Stato italiano, e stabilisce la possibilità che siano

individuati dall'IFE spazi aggiuntivi, con costi a carico dell'Istituto medesimo e con obbligo di comunicazione al Governo.

L'articolo rinvia, per l'individuazione specifica e la descrizione della sede, all'Allegato.

L'articolo III concerne l'inviolabilità della sede.

L'articolo IV esplicita gli obblighi di protezione della sede da parte delle autorità italiane.

L'articolo V dispone la fornitura di pubblici servizi alla sede da parte del Governo in modo da permetterle l'espletamento delle sue funzioni.

L'articolo VI, sull'Ufficio e i suoi beni, delimita la sfera di immunità dell'Ufficio dalla giurisdizione italiana, salvo il caso di rinuncia nonché le fattispecie specificate nell'articolo stesso.

L'articolo VII prevede il riconoscimento della personalità giuridica internazionale dell'Istituto da parte del Governo italiano.

L'articolo VIII concerne la segretezza delle comunicazioni dell'Ufficio.

L'articolo IX definisce i diritti dell'Ufficio nella detenzione e nel trasferimento di risorse finanziarie.

L'articolo X riguarda la disciplina in materia previdenziale e assicurativa relativa ai dipendenti dell'Ufficio e ai rispettivi familiari.

L'articolo XI prevede facilitazioni per il transito e il soggiorno del personale dell'Ufficio e dei rispettivi familiari e per le persone invitate dall'Ufficio in visita ufficiale.

L'articolo XII riguarda le esenzioni fiscali riconosciute all'Ufficio.

L'articolo XIII concerne i privilegi e le immunità del personale.

L'articolo XIV regola l'accesso al mercato del lavoro per i familiari del personale dell'Ufficio, prevedendo che essi possano svolgere lavoro autonomo o salariato in Italia.

L'articolo XV specifica le finalità dei privilegi e delle immunità e regola la collaborazione con le autorità italiane competenti, ribadendo il dovere dell'Ufficio e del suo personale di rispettare le leggi dello Stato italiano e disciplinando i casi di ri-

nuncia all'immunità per agevolare il corso della giustizia.

L'articolo XVI disciplina il riparto di responsabilità tra l'Ufficio e il Governo sia a livello internazionale sia in ambito civilistico, tra le parti e nei confronti di terzi, specificando che la responsabilità internazionale derivante dalle attività dell'organizzazione o dei suoi dipendenti in Italia ricade sull'Istituto e non sul Paese ospitante e che l'organizzazione indennizza il Governo a fronte di perdite o danni da essa (o dal suo personale) causati.

L'articolo XVII prevede un contributo annuale di 500.000 euro ai costi della struttura da parte del Governo italiano a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.

L'articolo XVIII disciplina la risoluzione delle controversie.

L'articolo XIX reca le disposizioni finali in materia di entrata in vigore, modifica e risoluzione dell'Accordo.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 9*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana

ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci. C. 3322 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3308, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.

Andrea GENTILE (FI), *relatore*, rileva come il Protocollo di cui si propone la ratifica integri l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999 e ratificato e reso esecutivo dall'Italia con la legge n. 16 del 2003.

L'articolo 1 integra le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'Accordo, riguardante il trasporto di merci effettuato da un complesso veicolare di due veicoli (autocarro che traina un rimorchio o trattore stradale che traina un semirimorchio).

L'integrazione prevede che sia possibile usare un'autorizzazione bilaterale per il trasporto internazionale delle merci fra Italia ed Armenia anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare (per il veicolo motore o per il veicolo trainato) a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti.

Tale modifica è stata richiesta dalla Parte italiana durante la riunione della Commissione mista tenutasi a Jerevan il 21 e 22 ottobre 2015, al fine di garantire maggior flessibilità per gli operatori del trasporto stradale delle merci, in particolare italiani, che dispongono di parchi veicolari costi-

tuiti anche da veicoli trainati. Ciò al fine di consentire agli operatori del trasporto che detengono veicoli rimorchiati nei loro parchi veicolari di scegliere in modo maggiormente conveniente, sul piano dei costi e dell'operatività, l'operatore straniero per la trazione lungo il percorso finale in Armenia.

L'articolo 2 sostituisce il secondo comma dell'articolo 25 dell'Accordo, indicando come autorità competenti incaricate dell'attuazione dell'Accordo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la Parte italiana (originariamente era indicato il Ministero dei trasporti e della navigazione – Dipartimento dei trasporti terrestri) ed il Ministero dei trasporti, delle comunicazioni e delle tecnologie informatiche per la Parte armena (originariamente era indicato il Ministero dei trasporti).

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 10*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al

Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

Nuovo testo unificato C. 1870 e abb.

(Parere alla IV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla IV Commissione Finanze, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1870 e abbinate, recante disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice*, illustrando il contenuto del provvedimento, rileva, come l'articolo 1, comma 1, lettera a), proroghi dal 2024 al 2030 alcune disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare – COM) finalizzate a garantire l'attuazione degli obiettivi di riduzione degli organici del personale militare della Difesa, previsti dalla legge n. 244 del 2012 (cosiddetta legge « Di Paola »).

A tale proposito, in estrema sintesi, ricorda che la predetta legge n. 244 del 2012, da inquadrare nell'ambito di una serie di provvedimenti di revisione della spesa pubblica adottati sul finire della XVI legislatura, ha previsto di ridurre, entro l'anno 2024, 30.000 unità delle tre Forze armate (da 190.000 a 150.000) e 10.000 unità di personale civile della Difesa (da 30.000 unità a 20.000), anche al fine di riequilibrare il Bilancio della « Funzione difesa », ripartendolo orientativamente in 50 per cento per il settore del personale, 25 per cento per l'esercizio e 25 per cento per l'investimento. Nello specifico, il richia-

mato differimento del termine riguarda diverse disposizioni del COM, concernenti la disciplina del reclutamento, dei ruoli e degli organici, dello stato giuridico e dell'avanzamento (parte V) del personale militare.

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 sostituisce il riferimento all'anno 2025 con quello al 2031 nei seguenti articoli del Codice dell'ordinamento militare, concernenti anch'essi il personale militare della Difesa:

2206-*bis*, comma 1, lettera *c*), che fissa in 150 mila unità l'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate a decorrere dal 1° gennaio 2025;

2224, comma 1, lettera *b*), sull'ammissione alle rafferme dei volontari di truppa, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 continua ad applicarsi quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 244 del 2012, che prevede la possibilità di prorogare ulteriormente il termine (originariamente previsto alla data del 31 dicembre 2024) per il conseguimento della riduzione delle dotazioni organiche complessive:

del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare a 150.000 unità (articolo 3, commi 1, lettera *a*) della legge n. 244 del 2012);

del personale civile del Ministero della difesa a 20.000 unità (articolo 3, comma 2, lettera *a*), della legge n. 244).

L'articolo 2 prevede un aumento delle dotazioni organiche dei sottoufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.

L'articolo 3 interviene sul reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata, la cui disciplina viene ridefinita attraverso

una serie di novelle al Capo VII del titolo II del Libro IV del Codice dell'ordinamento militare, con particolare riferimento agli articoli 696, 697, 698,700,701,702, 703, 704,705, 706, 707,781, 842, 930 954, 957, 958, 960, 978,988, 1302,1303,1501, 1502, 1504.

Nello specifico, secondo il nuovo articolo 696-*bis* del Codice dell'ordinamento militare, previsto dal comma 1, lettera *a*), n. 1), viene previsto che le ferme siano in numero di due, la prima, di tre anni, denominata «ferma prefissata iniziale», la seconda, sempre di tre anni, definita «ferma prefissata triennale».

Secondo la nuova formulazione dell'articolo articolo 697, prevista dal comma 1, lettera *a*), n. 3), per accedere alla ferma prefissata iniziale occorrerà avere un'età non superiore a ventiquattro anni, il diploma di istruzione secondaria di primo grado e l'idoneità fisio-psico-attitudinale stabilita per la ferma permanente.

Secondo la nuova formulazione dell'articolo 700 prevista dal comma 1, lettera *a*), n. 7), potranno, poi, partecipare ai concorsi in ferma prefissata triennale i volontari che abbiano fatto la ferma iniziale o siano in rafferma annuale – ai quali sono riservati il 70 per cento dei posti – in servizio da almeno 24 mesi o in congedo da non oltre 12 mesi – ai quali è riservato non più del 30 per cento dei posti – che abbiano un'età non superiore ai 28 anni e che abbiano superato con esito positivo il corso básico di formazione iniziale.

Secondo la nuova formulazione dell'articolo 704, prevista dal comma 1, lettera *a*), n. 11), al termine della ferma triennale, i volontari sono immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente.

Secondo la nuova formulazione dell'articolo articolo 954, prevista dal comma 1, lettera *g*), per quanto concerne il meccanismo delle rafferme i volontari in ferma prefissata iniziale possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno. La rafferma di cui al comma 1 potrà essere prolungata, con il consenso degli interessati, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'*iter* concorsuale di co-

loro che hanno presentato domanda per il reclutamento nei volontari in ferma prefissata triennale.

Con riferimento alla disciplina delle riserve di posti per l'accesso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la nuova formulazione dell'articolo 703 del Codice, prevista dal numero 10.1) della lettera a) del comma 1, conferma le attuali percentuali previste dal comma 1 dell'articolo 703, precisando che le medesime riguardano i volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo, di età non superiore ai 25 anni, i quali abbiano completato almeno dodici mesi di servizio in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'accesso alle predette carriere previsti dai rispettivi ordinamenti.

In relazione al comma 3 dell'articolo 703, concernente le procedure di selezione per l'immissione dei volontari nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la nuova formulazione della norma prevista dal n. 10.3) della lettera a) del comma 1, dispone che le medesime siano determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa e si concludano con la formazione delle graduatorie di merito. Si specifica che nella formazione delle graduatorie le amministrazioni dovranno tener conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure viene affidata alla esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.

L'articolo 4 stabilisce il trattamento economico da corrispondere ai volontari in ferma prefissata.

Nello specifico, in base alla nuova formulazione dell'articolo 1791 del Codice dell'ordinamento militare prevista dall'articolo 4, ai volontari in ferma prefissata

iniziale e raffermati, con la qualifica di soldato, comune di 2^a classe e aviere, è corrisposta una paga lorda giornaliera determinata nella misura percentuale dell'81,50 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

In aggiunta al trattamento economico di cui al comma 1, ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.

A sua volta ai volontari in ferma prefissata triennale sono attribuiti:

a) uno stipendio calcolato in misura pari all'80 per cento del parametro stipendiale spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente;

b) gli assegni a carattere fisso e continuativo calcolati in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

L'articolo 5 detta la disciplina transitoria da applicare alle attuali categorie di volontari in ferma prefissata (VFP1, VFP4 e raffermati), fino al loro completo esaurimento.

In particolare, il nuovo articolo 2198-bis del Codice dell'ordinamento militare prevede che i bandi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno possano essere emanati sino al 31 dicembre 2022. Fino al 31 dicembre 2026 i volontari in ferma prefissata di un anno raffermati e in congedo possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale, di cui alla nuova formulazione dell'articolo 700.

L'articolo 6 consente, nelle more dell'adeguamento del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, l'applicazione delle relative disposizioni alle nuove categorie di volontari in ferma prefissata.

L'articolo 7 reca la ridenominazione delle qualifiche dei sergenti, dei gradi e delle

qualifiche dei volontari in servizio permanente.

L'articolo 8 detta disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali, al fine di:

al comma 1, allineare la composizione della commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano con quella prevista per le corrispondenti commissioni ordinarie di avanzamento della Marina militare e dell'Aeronautica militare;

al comma 2, ripristinare – introducendo l'articolo 1094-*bis* del COM – la possibilità di conseguire il grado vertice per i Capi dei corpi sanitari e tecnico-logistici delle Forze armate, nonché per gli ufficiali più anziani dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito e delle Armi dell'Aeronautica militare, così superando una evidente disparità di trattamento fra Corpi e ruoli delle Forze armate e, in particolare, rispetto al Corpo delle capitanerie di porto.

L'articolo 9, al comma 1, delega il Governo a rivedere lo strumento militare nazionale di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi e sulla base della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2030, ferme restando le dotazioni organiche complessive fissate a 150.000 unità dall'articolo 798, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare;

b) revisione delle misure volte a conseguire, entro l'anno 2030, il progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare,

escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 798, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare;

c) previsione di un contingente aggiuntivo in soprannumero, non superiore a cinquemila unità, di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, da impiegare anche con compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza;

d) istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato non superiore a diecimila unità di personale volontario, ripartito in nuclei operativi di livello regionale posti alle dipendenze delle autorità militari individuate con decreto del Ministro della difesa, impiegabile nei casi di cui all'articolo 887, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare (ovvero, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale), e di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale), ovvero, in forma complementare, in attività in campo logistico e di cooperazione civile-militare, disciplinandone la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento, nonché lo stato giuridico militare, le modalità di reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e richiamo in servizio del relativo personale;

e) previsione della possibilità per il personale delle Forze armate di cui all'articolo 930 del Codice dell'ordinamento militare, di transitare, a domanda, anche in altra pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo, n. 165 del 2001, ovvero di essere collocato in un ruolo complementare da istituire in soprannumero agli organici delle Forze armate;

f) previsione della possibilità per i volontari in ferma prefissata di partecipare

ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate, ovvero introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi;

g) previsione di iniziative per disciplinare la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, associando all'addestramento militare di base e specialistico, incluso quello relativo a operazioni cibernetiche, attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonché mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa;

h) implementazione delle misure di agevolazione per il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, prevedendo, mediante misure agevolative, anche di carattere fiscale, contributivo o di altra natura, che ne favoriscano l'assunzione da parte delle imprese private;

i) aumento delle percentuali di riserva dei posti in favore del personale delle Forze armate di cui all'articolo 1014 del Codice dell'ordinamento militare (ovvero i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente), nei concorsi per le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche ivi previste, con particolare riferimento alle assunzioni nei corpi di polizia locale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997;

l) revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare;

m) istituzione di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di una qualsiasi Forza armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta validità in ri-

ferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra Forza armata, per un arco temporale prestabilito e senza alcuna esplicita richiesta da parte dell'interessato.

I commi da 2 a 6 dell'articolo 9 atengono al procedimento di adozione dei decreti legislativi delegati. In particolare, al riguardo, al comma 2, si prevede che i medesimi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di competenza, con il Ministro della salute, dell'istruzione e del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata e acquisizione e del parere del Consiglio di Stato.

Gli schemi dei decreti legislativi dovranno essere trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali dovranno esprimere il proprio parere entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti potranno essere adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 (dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge) o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

Ai sensi del comma 3 entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

Si specifica, inoltre, al comma 4, che nel caso di onerosità dei decreti legislativi i medesimi potranno essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Per quanto attiene alla tecnica legislativa, il comma 5 prevede che gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi abbiano luogo attraverso novelle al codice dell'ordinamento militare,

di cui al già citato decreto legislativo n. 66 del 2010.

Ai sensi del comma 6, il Governo è, altresì, autorizzato ad apportare al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi della delega.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia « difesa e Forze armate », di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.

Con riferimento al principio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), concernente l'aumento delle percentuali di riserva dei posti in favore del personale delle Forze armate nei concorsi delle assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle assunzioni nei corpi di polizia locale, assumono rilievo anche la materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, e la materia organizzazione amministrativa delle regioni, attribuita alla competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, nonché l'autonomia regolamentare di province, comuni e città metropolitane in ordine alla loro organizzazione e alle loro funzioni, riconosciuta ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione.

Per quanto concerne specificamente la polizia locale, ricorda che la sentenza n. 167 del 2010 della Corte costituzionale ha distinto tra i compiti di coordinamento tra Stato e regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza (tali sono ad esempio quelli concernenti il controllo del territorio), affidati esclusivamente alla legge statale dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, e gli aspetti affidati alla competenza residuale regionale in materia di

polizia amministrativa locale, tra i quali rientrano l'organizzazione e il funzionamento della polizia locale (con riguardo, tra le altre cose, al contingente degli addetti in servizio e allo stato giuridico del personale).

Su tale ultimo aspetto incide però anche la competenza legislativa esclusiva statale in materia di funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

Con riferimento al principio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera l), concernente la riorganizzazione della sanità militare, assume anche rilievo la materia « tutela della salute », di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

A fronte di questo concorso di competenze segnala come il provvedimento preveda, in via generale, all'articolo 9, comma 2, l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi emanati ai sensi della delega conferita dal medesimo articolo. Il riferimento alla « previa intesa in sede di Conferenza unificata » è presente anche nel principio direttivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i): al riguardo, rileva l'opportunità di sopprimere in tale lettera il riferimento alla previa intesa, poiché, come appena rilevato, l'acquisizione della medesima intesa è prevista in via generale per l'adozione di tutti i decreti legislativi attuativi della delega recata dall'articolo.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 11*).

Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« Legge SalvaMare »).

C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici, il disegno di legge C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« Legge SalvaMare »).

Sabrina DE CARLO (M5S), *relatrice*, illustrando il disegno di legge, ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame è stato approvato in prima lettura dalla Camera il 24 ottobre 2019 e, quindi, il 9 novembre 2021, dal Senato, il quale ha apportato alcune modifiche al provvedimento.

Dato che il provvedimento è in discussione alla Camera in seconda lettura, ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, del Regolamento, l'esame ha ora ad oggetto soltanto le modificazioni apportate dal Senato e gli eventuali emendamenti ad esse conseguenti.

Segnala quindi come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esprimere il parere esclusivamente sulle parti del testo modificate dal Senato.

Rammenta quindi che la I Commissione, nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, nella seduta del 10 ottobre 2019, espresse sul provvedimento un parere favorevole con alcune osservazioni, poi recepite dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente.

Passando ad illustrare il contenuto del provvedimento – che si compone ora di 17 articoli, suddivisi in 44 commi – soprattutto per quanto concerne le modifiche apportate dal Senato, rileva come l'articolo 1, modificato dal Senato, al comma 1, enunci le finalità perseguite dal disegno di legge, quali contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione

di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione degli stessi.

Il comma 2, oltre a richiamare l'applicabilità delle definizioni previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente), dal decreto legislativo n. 182 del 2003 (di recepimento della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico) e dal decreto legislativo n. 4 del 2012 (recante « Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura »), introduce una serie di nuove definizioni, in particolare quelle di « rifiuti accidentalmente pescati » (RAP) e « rifiuti volontariamente raccolti » (RVR).

In tale ambito l'unica modifica apportata dal Senato consiste in una integrazione – al comma 2, lettera *b*) – della definizione di « rifiuti volontariamente raccolti », al fine di precisare che tali rifiuti devono essere raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici.

In breve sintesi, l'articolo 2 – ai commi da 1 a 7 – disciplina la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare, prevedendo che gli stessi siano equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi e che, per il comandante della nave che approda in un porto, v'è l'obbligo di conferimento dei RAP all'impianto portuale di raccolta; il conferimento dei RAP all'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente e si configura come deposito temporaneo; i RAP vengono inclusi tra i rifiuti urbani e i costi di gestione sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti.

In dettaglio, il comma 1 dell'articolo 2 equipara i rifiuti accidentalmente pescati ai rifiuti delle navi.

Durante l'esame al Senato è stato precisato che tale equiparazione avviene ai sensi dell'articolo 2, primo comma, punto 3), della direttiva (UE) 2019/883. Il testo del comma è stato altresì integrato, durante l'esame al Senato, al fine di precisare che i

RAP sono conferiti separatamente ai fini del successivo comma 5 del medesimo articolo 2.

Il comma 2, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che per le attività previste dall'articolo non è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, previsto all'articolo 212 del Codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il comma 3 dispone, per il comandante della nave che approda in un porto, l'obbligo di conferimento dei RAP all'impianto portuale di raccolta di cui all'articolo 4 del già richiamato decreto legislativo n. 182 del 2003. Tale disposizione è stata integrata durante l'esame al Senato al fine di estendere l'applicabilità del suddetto obbligo anche al conducente del natante. Il comma disciplina altresì il caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale. Tale parte della disposizione non è tuttavia stata modificata durante l'esame al Senato.

Il comma 4 prevede che il comandante della nave che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i RAP agli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale. Anche tale disposizione è stata integrata, durante l'esame al Senato, al fine di estenderne l'applicabilità anche al conducente del natante.

In base al comma 5, il conferimento dei RAP all'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del citato decreto legislativo n. 182 del 2003 e si configura come deposito temporaneo, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo n. 152 del 2006 alle condizioni ivi previste, nonché alle condizioni dell'articolo 185-bis del medesimo Codice dell'ambiente (tale riferimento normativo è stato introdotto durante l'esame al Senato), in materia di deposito temporaneo prima della raccolta. Il comma 5 è stato inoltre integrato, durante l'esame al Senato, al fine di precisare che il conferimento gratuito in

questione avviene previa pesatura dei RAP all'atto del conferimento.

Il comma 6 è stato modificato durante l'esame al Senato. Il nuovo testo del comma integra la definizione di rifiuti urbani recata dall'articolo 183 comma 1, lettera b-ter), del Codice ambiente, aggiungendovi un nuovo punto 6-bis, in base al quale ricadono in tale definizione anche i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e, secondo una precisazione aggiunta dal Senato, anche in mare.

Il comma 7, che non è stato modificato durante l'esame al Senato, dispone che i costi di gestione dei RAP sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti. La finalità di tale disposizione è quella di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui all'articolo.

Il comma 8 demanda all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente):

la disciplina dei criteri e delle modalità per la definizione della componente specifica destinata alla copertura dei costi di gestione dei RAP e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento separatamente rispetto alle altre voci;

l'individuazione dei soggetti e degli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della componente medesima;

la definizione dei termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti.

Il comma è stato integrato durante l'esame al Senato, al fine di stabilire che l'ARERA svolge attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria aggiuntiva istituita per far fronte agli oneri derivanti dall'equiparazione, pure stabilita dall'articolo, dei rifiuti accidentalmente pescati a rifiuti urbani.

Il comma 9 demanda ad un apposito decreto ministeriale – emanato dal Mini-

stro delle politiche agricole alimentari, e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica – l'individuazione di misure premiali nei confronti dei comandanti dei pescherecci soggetti al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dall'articolo. La norma prevede altresì l'emanazione del suddetto decreto ministeriale entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Si specifica che le misure premiali non debbano pregiudicare la tutela dell'ecosistema marino e il rispetto delle norme sulla sicurezza. Con una modifica approvata dal Senato, è stato specificato, con riferimento alle misure premiali menzionate, che queste sono ad esclusione di provvidenze economiche.

L'articolo 3, modificato dal Senato, detta disposizioni finalizzate a disciplinare lo svolgimento di campagne di pulizia finalizzate alla raccolta volontaria di rifiuti.

Il comma 1, in particolare, dispone che tali campagne di pulizia possono essere organizzate:

su iniziativa dell'autorità competente (vale a dire del comune, in virtù della definizione recata dalla lettera *e*) dell'articolo 1);

su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna. In base a quanto previsto, con una modifica approvata dal Senato, i rifiuti volontariamente raccolti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), possono inoltre essere raccolti anche attraverso sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici.

Lo stesso comma 1 prevede l'emanazione di un decreto ministeriale, adottato dal Ministro della transizione ecologica (MITE), di concerto con il Ministro delle politiche agricole a cui viene demandata l'individuazione delle modalità per l'effettuazione delle campagne di pulizia. La norma precisa che tale decreto ministeriale dovrà essere adottato: entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge; dopo aver acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni.

In base al comma 2, non modificato durante l'esame al Senato, nelle more dell'adozione del decreto attuativo in questione, la campagna di pulizia può essere iniziata trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatta salva, per l'autorità competente, la possibilità di adottare motivati provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne, le aree interessate dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.

Il comma 3 individua i soggetti promotori delle campagne di pulizia. Nel corso dell'esame al Senato il comma è stato integrato al fine di aggiungere tra i soggetti promotori anche le associazioni di categoria.

L'articolo 4 – nell'ottica della promozione dell'economia circolare indicata in rubrica – prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica, volto a stabilire criteri e modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e quelli volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti. Tale regolamento dovrà essere emanato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo non è stato oggetto di modifiche durante l'esame al Senato, ad eccezione dell'aggiornamento della denominazione del Ministero dell'ambiente in Ministero della transizione ecologica.

L'articolo 5 reca norme per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate, al fine della loro reimmissione nell'ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica.

L'articolo non è stato oggetto di modifiche durante l'esame al Senato.

L'articolo 6, introdotto durante l'esame al Senato, stabilisce – al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi – che le Autorità di Distretto introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti. La norma affida al MITE l'avvio,

entro il 31 marzo 2022, di un Programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi, autorizzando la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Il comma 1 stabilisce – al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi – che le Autorità di Distretto introducano, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi, alla cui attuazione si provvede anche mediante il programma di cui al comma 2.

Il comma 2 affida infatti al MITE l'avvio di un Programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, anche mediante la messa in opera di strumenti galleggianti. Tale avvio, originariamente previsto entro il 31 dicembre 2021, è stato modificato stabilendo il termine del 31 marzo 2022.

Il comma 3 autorizza, per le attività inerenti al predetto programma, la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino, demandando a specifiche linee guida del Ministro della transizione ecologica – di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto –, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di stabilire il quadro cui si conformano le

attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali.

L'articolo non è stato oggetto di modifiche durante l'esame al Senato (ad eccezione dell'aggiornamento delle denominazioni del Ministero dell'ambiente in Ministero della transizione ecologica e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili).

L'articolo 8, comma 1, prevede che possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della legge e delle strategie per l'ambiente marino di cui al D.P.C.M. 10 ottobre 2017 e degli obiettivi della Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Il comma 2, introdotto dal Senato, prevede che, al fine di dare adeguata informazione agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, siano previste adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura dell'Autorità di sistema portuale o a cura dei Comuni territorialmente competenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per tali forme di pubblicità, si prevede il ricorso anche a protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore. La disposizione reca una clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le amministrazioni interessate vi provvedano con le sole risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 9 prevede la promozione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di attività sull'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, coordinando tali attività con quanto previsto dalla legge n. 92 del 2019. Nelle scuole sono inoltre promosse le pratiche di conferimento dei rifiuti e sul recupero e riuso dei beni.

L'articolo non è stato oggetto di modifiche durante l'esame al Senato (ad eccezione dell'aggiornamento della denominazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in Ministero dell'istruzione).

L'articolo 10, mediante una modifica all'articolo 52, comma 3, del decreto legislativo n. 171 del 2005, prevede che, in occasione della celebrazione presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della « Giornata del mare », le iniziative promosse per la conoscenza del mare facciano riferimento anche alle misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare.

L'articolo non è stato oggetto di modifiche durante l'esame al Senato.

L'articolo 11 disciplina l'attribuzione di un riconoscimento ambientale a imprenditori ittici, nonché a possessori di imbarcazioni non esercenti attività professionale.

L'articolo non è stato oggetto di modifiche durante l'esame al Senato (ad eccezione dell'aggiornamento della denominazione del Ministero dell'ambiente in Ministero della transizione ecologica).

L'articolo 12, introdotto durante l'esame al Senato, reca disposizioni in materia di prodotti che rilasciano microfibre.

Il comma 1 dispone che, ai fini della disposizione, si intende per « microfibra » la particella sintetica di forma fibrosa, delle dimensioni inferiori a cinque millimetri di lunghezza, che viene rilasciata in acqua attraverso il regolare lavaggio di tessuti in materiale sintetico.

In base al comma 2, a decorrere dal 30 giugno 2022 – in base a quanto previsto con una modifica apportata al testo, mentre la originaria previsione prevedeva la decorrenza dal 30 giugno 2021 – qualsiasi prodotto tessile o abbigliamento, che rilasci microfibre al lavaggio, è fabbricato, importato, distribuito, venduto o offerto in vendita in Italia a condizione che riporti nella etichetta di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1007/2011, a seconda dei casi, le seguenti indicazioni:

a) per il prodotto o abbigliamento per il quale è consigliato il lavaggio a mano, va indicata la seguente dicitura: « Questo pro-

dotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare. Si consiglia il lavaggio a mano per ridurre il rilascio »;

b) per il prodotto o abbigliamento per il quale è consigliato il lavaggio a secco: « Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare. Solo lavaggio a secco »;

c) per il prodotto o abbigliamento che non rientri nella descrizione di cui alle lettere *a)* o *b)*, va indicata la seguente dicitura: « Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare ».

L'articolo 13 reca criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione e stabilisce che, al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del Codice dell'ambiente. La norma novella l'allegato II alla parte seconda del Codice, relativo ai progetti di competenza statale, inserendovi gli impianti di desalinizzazione. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione sono autorizzati in conformità alla disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del Codice. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono definiti, per gli scarichi di tali impianti, criteri specifici ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte terza del Codice dell'ambiente.

L'unica modifica di carattere sostanziale operata dal Senato riguarda la delimitazione dell'ambito di applicazione della norma. Mentre il testo approvato dalla Camera sottoponeva a preventiva valutazione di impatto ambientale « tutti gli impianti di desalinizzazione maggiormente impattanti », nel testo ora in esame scompare la precisazione « maggiormente impattanti » e quindi la norma si applica a tutti gli impianti di desalinizzazione.

L'articolo 14, introdotto durante l'esame al Senato, reca disposizioni in materia di termine per l'emanazione del decreto

previsto all'articolo 111 del già citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'ambiente – di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano – sono individuati i criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura.

In tale ambito la disposizione prevede che il suddetto decreto sia emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 15, modificato dal Senato, istituisce, presso il Ministero della transizione ecologica, il Tavolo interministeriale di consultazione permanente, con la finalità di:

coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche;

ottimizzare l'azione dei pescatori per le finalità della legge;

monitorare l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione della legge, garantendo la diffusione dei dati e dei contributi.

Il predetto Tavolo interministeriale si riunisce almeno due volte l'anno, ed è presieduto dal Ministro della transizione ecologica o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, da un suo delegato.

Prescindendo dalle modifiche di carattere formale relative all'aggiornamento della denominazione del Ministero dell'ambiente in Ministero della transizione ecologica, le modifiche operate dal Senato riguardano la composizione del Tavolo, che risulta composto da:

tre rappresentanti del Ministero della transizione ecologica;

un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

cinque rappresentanti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) – di cui due rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) – e un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) (il testo approvato dalla Camera prevedeva invece un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, tre rappresentanti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche);

un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in base a quanto aggiunto con una modifica approvata dal Senato;

due rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

cinque rappresentanti degli enti gestori delle aree marine protette;

tre rappresentanti delle regioni;

tre rappresentanti delle cooperative di pesca, due rappresentanti delle imprese di pesca e due rappresentanti delle imprese di acquacoltura;

un rappresentante della Conferenza Nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale, in base a quanto aggiunto con una modifica approvata dal Senato.

L'articolo 16 prevede che il Ministro della transizione ecologica trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della legge.

L'articolo non è stato oggetto di modifiche durante l'esame al Senato (ad eccezione dell'aggiornamento della denominazione del Ministero dell'ambiente in Ministero della transizione ecologica).

L'articolo 17 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Sotto il profilo della coerenza ordinamentale segnala come l'articolo 1, comma 2, e l'articolo 2, ai commi 3 e 5, rechino richiami normativi al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, che risultano oggetto di doppia deliberazione conforme. Il citato decreto legislativo n. 182, successivamente all'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea del Senato, è stato tuttavia abrogato, a far data dal 15 dicembre 2021, dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, recante « Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 2021.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia principalmente riconducibile alla materia « tutela dell'ambiente », di esclusiva competenza legislativa statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Assume però anche rilievo, con riferimento a specifiche disposizioni, quali quelle di cui agli articoli 3 e 8, la materia « valorizzazione dei beni culturali e ambientali », attribuita alla competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117.

Rilevano altresì, con riferimento all'articolo 2, le materie « porti e aeroporti civili » — che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ricomprende nel novero delle materie di competenza concorrente tra Stato e regioni — e « sistema tributario e contabile dello Stato », di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nonché, con riferimento agli articoli 9 e 10, la materia « norme generali sull'istruzione », anch'essa di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 12*).

Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 14.50.

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° dicembre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che è stato presentato ricorso avverso il giudizio di ammissibilità pronunciato sull'articolo aggiuntivo 11.02 Invernizzi, recante norme circa il finanziamento degli enti e delle associazioni religiose.

Al riguardo, pur avendo approfondito ulteriormente il contenuto della proposta emendativa, considerando altresì anche le argomentazioni addotte nel ricorso, la Presidenza ritiene di dover confermare tale giudizio di inammissibilità, in quanto l'articolo aggiuntivo reca una previsione concernente la disciplina del finanziamento di enti, associazioni e comunità di confessioni religiose con cui non si sia raggiunta l'intesa di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, che intendano realizzare edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi: si tratta dunque di una previsione, applicabile a una pluralità di enti e confessioni religiose, che riguarda una materia diversa, quella appunto del finanzia-

mento delle confessioni religiose, e che non risulta in quanto tale connessa con le finalità di contrasto alla radicalizzazione e all'estremismo violento di matrice jihadista perseguite dal provvedimento. La proposta risulta dunque affatto estranea alla materia affrontata dall'intervento legislativo.

Rileva quindi come il relatore, Fiano, abbia chiesto di rinviare il seguito dell'esame, al fine di definire i pareri sulle proposte emendative.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità. C. 3353 cost. di iniziativa popolare, approvata, in prima deliberazione, dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 dicembre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la V Commissione non ha ancora espresso il proprio parere sul provvedimento, pur avendone avviato l'esame in sede consultiva.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 dicembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO 1

5-07262 Fogliani e altri: Iniziative per sopperire alla carenza dell'organico della Polizia di Stato nel territorio del Veneto orientale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

gli Onorevoli interroganti richiamano l'attenzione sullo stato degli organici della Polizia di Stato nel Veneto orientale e si soffermano su alcuni episodi di furti in abitazione registrati nel portogruarese.

Al riguardo, la Prefettura di Venezia ha riferito che, nello scorso mese di novembre, anche il Presidente della Conferenza dei sindaci del Veneto Orientale ha rappresentato la problematica, chiedendo un incontro sul tema del controllo del territorio. Sebbene il monitoraggio dei dati statistici relativi ai furti in abitazione non indichi un andamento preoccupante, la Prefettura di Venezia ha sollecitato le Forze dell'ordine a incrementare la propria presenza sul territorio, con un aumento dei turni e delle unità impiegate, al fine di rendere visibile l'intervento dello Stato e anche di incidere sulla percezione di sicurezza dei cittadini.

Segnalo inoltre che, nel mese di ottobre scorso, la Squadra Mobile di Venezia ha condotto un'operazione di polizia giudiziaria che ha portato all'arresto di una banda costituita da quattro cittadini albanesi, tuttora ristretti in carcere. La predetta banda aveva commesso oltre 100 furti in tutto il territorio della provincia, di cui la maggior parte nel portogruarese.

Per quanto concerne la situazione delle dotazioni di personale degli Uffici della Polizia di Stato nell'area del Veneto Orientale, faccio presente che il Commissariato di P.S. di Portogruaro conta oggi su 29 unità di personale, grazie alle quali vengono messe in campo, in media, 45 pattuglie mensili. A queste si aggiungono le 7 unità del Posto di Polizia Ferroviaria e le 5 unità del Distaccamento della Polizia Stradale dislocati in quel comune.

Il Commissariato PS di Iesolo dispone, invece, di 41 unità, grazie alle quali, in media, vengono effettuate circa 85 pattuglie mensili.

Complessivamente, nella provincia di Venezia, gli Uffici della Polizia di Stato operano attualmente con 1.316 unità di personale, 641 delle quali appartengono alla Questura del capoluogo.

Tale dispositivo sarà rafforzato con l'assegnazione di ulteriori aliquote. Il piano messo a punto prevede che nel febbraio 2022 saranno assegnate alle diverse articolazioni presenti in quella provincia 16 ulteriori unità della Polizia di Stato; ad essi si aggiungeranno altre 29 unità appartenenti alla Polizia di Stato nel successivo mese di giugno.

ALLEGATO 2

5-07263 Magi: Misure per consentire la rapida definizione delle domande di regolarizzazione di lavoratori stranieri ancora in attesa di esame.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

l'Onorevole interrogante, facendo riferimento ai procedimenti di regolarizzazione dei lavoratori stranieri presenti in Italia, chiede notizie circa la eventuale proroga dei rapporti di lavoro del personale interinale impiegato dal Ministero dell'interno per la conclusione dei procedimenti in esame.

Al riguardo ricollegandomi agli elementi già forniti in questa Commissione mi limiterò a ripercorrere in via di massima sintesi gli aspetti procedurali delle domande di regolarizzazione, per soffermarmi maggiormente sugli esiti finora conseguiti.

Le procedure di emersione hanno incontrato, specie nella fase iniziale, varie difficoltà aggravate dalla pandemia, che ha costretto gli uffici a ridurre gli appuntamenti con gli utenti. Tali criticità hanno generato un sovraccarico di lavoro e di arretrato nello svolgimento delle istanze, che si sta riassorbendo anche grazie al contributo dei lavoratori interinali.

Riguardo ai due distinti procedimenti amministrativi, previsti dalla normativa in questione, il quadro su base nazionale è il seguente.

In relazione al procedimento gestito dagli sportelli unici presso le Prefetture, le domande presentate sono state complessivamente 207.870.

Con riferimento alle istanze pervenute l'85 per cento ha riguardato il lavoro do-

mestico e di assistenza alla persona mentre il 15 per cento l'emersione di rapporti di lavoro subordinato negli altri settori.

Alla data del 13 dicembre scorso risultano definite positivamente 86.889 pratiche con la richiesta dei permessi di soggiorno alle Questure da parte degli Sportelli Unici delle Prefetture; i provvedimenti di rigetto sono stati 16.176, mentre 2.554 sono state le rinunce.

Il totale delle pratiche lavorate è di 105.619, pari al 50,81 per cento del totale delle istanze inserite sul sistema informatico.

Alla data odierna segnalo come dato di rilievo, non esaustivo, che sono 47 le Prefetture che hanno lavorato oltre l'80 per cento delle pratiche; 32 quelle che hanno lavorato un numero di pratiche compreso tra il 60 e l'80 per cento del totale e 10 prefetture tra il 50 e il 60 per cento.

In relazione alla procedura seguita dalle questure, informo che alla data di ieri sono state definite 10.221 pratiche pari al 91,5 per cento del totale.

In merito ai lavoratori interinali evidenzio che attualmente presso gli Sportelli Unici sono impiegati 683 unità i cui contratti, prolungati per lo stato di emergenza pandemica, sono in scadenza al 31 dicembre 2021.

Al momento sono in corso valutazioni circa la possibilità di un ulteriore impiego dei lavoratori interinali.

ALLEGATO 3

5-07264 Sarro e Siracusano: Iniziative per il potenziamento dell'organico della Questura di Messina.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

gli Onorevoli interroganti chiedono iniziative per potenziare l'organico della Questura di Messina.

Al riguardo, faccio preliminarmente presente che uno degli obiettivi prioritari del Ministero dell'interno è garantire che il sistema dei presidi territoriali della sicurezza sia efficiente e performante rispetto ai propri compiti istituzionali, ivi compreso quello del controllo delle misure anti-Covid.

Tale priorità si è concretata, tra l'altro, in una complessiva revisione delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, teso al duplice obiettivo di uniformarne la struttura e di ottimizzare l'impiego delle dotazioni organiche a ciascuna di esse assegnate.

Agli aspetti organizzativi appena accennati si aggiunge, sul piano operativo, un ulteriore essenziale strumento di razionalizzazione, costituito dal coordinamento sul

territorio delle Forze di polizia, che trova la sua sede istituzionale nei Comitati Provinciali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che consentono una modulazione efficace dei dispositivi di sicurezza e un'allocazione efficiente delle risorse disponibili.

Per quanto, in particolare, riguarda la provincia di Messina, rappresento che la Polizia di Stato è presente con 952 unità. La Questura ha un organico di 431 effettivi, che saranno incrementati nei prossimi mesi di febbraio e giugno rispettivamente di 11 e 19 unità.

Tale incremento per l'anno 2022 consente un aumento – compatibile sotto il profilo complessivo – delle unità destinate alla Questura di Messina rispetto a quelle assegnate nell'anno in corso, a riprova della necessaria attenzione riservata a tale Ufficio nella predisposizione del citato piano dei potenziamenti previsto per il 2022.

ALLEGATO 4

5-07265 Fornaro: Iniziative per risolvere la situazione di un gruppo di migranti pakistani richiedenti lo *status* di rifugiato che da tempo stazionano in piazza Mazzini a Vercelli.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

con riferimento all'interrogazione all'ordine del giorno, rappresento che dallo scorso agosto sono giunti nella provincia di Vercelli 112 cittadini di origine pakistana, di cui 5 minori, che hanno formalizzato l'istanza di protezione internazionale mediante la compilazione del modello C3 presso l'Ufficio Immigrazione della locale Questura.

La procedura prevede che il migrante, dopo aver manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale con la redazione del « foglio notizie SGA », venga inviato all'Istituto di Salute degli Immigrati presso l'ASL Vercelli per gli accertamenti sanitari del caso, ivi compresa la sottoposizione a tampone rapido.

La Prefettura, una volta verificata la disponibilità di posti presso i centri di accoglienza straordinaria (CAS) presenti nella provincia, dispone il collocamento dei richiedenti in tali strutture.

Solo successivamente a tali preliminari operazioni, ivi compreso il foto-segnalamento, viene redatto il cosiddetto modello C3.

Allo stato attuale 17 pakistani, tra quanti hanno presentato istanza di protezione, vengono temporaneamente ospitati presso due strutture alloggiative gestite dalla CARITAS e dal comune nelle more del perfezionamento della procedura.

Queste strutture alloggiative comunque registrano una presenza inferiore alla capienza.

Si aggiunge che nei giardini di piazza Mazzini, attigua all'ingresso dell'Ufficio Immigrazione della Questura, sono attualmente presenti due tende che vengono utilizzate dai migranti solamente come deposito dei propri effetti personali.

In ogni caso l'utilizzazione di altre strutture fuori dall'ambito provinciale è già avvenuta nei mesi di agosto e settembre 2021, durante i quali circa 20 richiedenti asilo sono stati collocati in strutture presenti nelle provincie di Torino e Cuneo, a causa della saturazione dei posti presso i CAS della provincia.

Per completezza d'informazione, si evidenzia che nella costante attività di supporto agli Uffici periferici svolta dalla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Ministero dell'interno sono state individuate – mediante una recente circolare – modalità per la diffusione della modulistica che consenta un miglioramento della qualità delle procedure di registrazione delle domande di protezione internazionale.

Sotto il profilo dei posti per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale giunti sul territorio, preciso che la Prefettura di Vercelli ha in corso il bando di gara per il nuovo appalto relativo al servizio di accoglienza per un numero complessivo di 330 posti, con previsione di conclusione delle relative attività nelle prossime settimane.

La Prefettura, inoltre, ha avviato interlocuzioni con l'Arcidiocesi, il comune di Vercelli, la Croce Rossa Italiana, la Caritas Diocesana e l'Associazione Migrantes, che si sono attivate con opere di assistenza e solidarietà nei confronti dei cittadini stranieri non inseriti nei Centri e nelle more della definizione delle procedure finalizzate alla formalizzazione della domanda di asilo. In base alle intese raggiunte, la Caritas assicura la sistemazione alloggiativa nelle ore notturne come prima forma di accoglienza in due strutture, una delle quali gestita per conto del comune di Vercelli.

ALLEGATO 5

5-07266 Montaruli e altri: Misure volte a fornire supporto e tutela alle migranti oggetto di violenze familiari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

gli Onorevoli interroganti, traendo spunto da un recente fatto di cronaca assai rilevante, nel quale la vittima, una giovane straniera, ha subito violenza ad opera dei propri familiari per il suo rifiuto di professare la religione musulmana, chiedono con quali iniziative il Governo intenda combattere il fenomeno.

L'atto di sindacato ispettivo in esame tocca due temi rilevanti: quello del contrasto alla violenza di genere e quello dei rapporti con la comunità musulmana.

Lo Stato italiano favorisce, anche mediante l'attivazione di istanze strutturate di dialogo come il tavolo per le relazioni con l'Islam italiano, l'integrazione della comunità musulmana nella società italiana e la comunità musulmana si impegna ad aderire ai principi di fondo del nostro ordinamento, a partire dal rispetto del principio di autodeterminazione dei soggetti e di uguaglianza di genere.

Va anche rilevato che l'Italia, nel corso degli anni, ha compiuto notevoli passi in avanti nel dotarsi di un'adeguata cornice normativa per rafforzare la tutela dei diritti della donna. In questo senso, è da ricordare, sul piano internazionale, la ratifica nel 2013, da parte del nostro Paese, della Convenzione di Istanbul del 2011 contro la violenza di genere, mentre, a livello interno, abbiamo posto in essere una serie di misure normative orientate alla promozione attiva della parità di genere e alla repressione della violenza sulle donne. Uno dei più recenti interventi è rappresentato dal cosiddetto « Codice rosso », che ha ampliato le tutele per le vittime, introducendo nuove fattispecie criminose, tra le quali l'articolo 558-*bis* del codice penale, che punisce la costrizione e l'induzione al ma-

trimonio circondando tale condotta da una rete di circostanze aggravanti.

Inoltre il Governo sta seguendo la proposta di legge attualmente all'esame della Commissione I della Camera [A.C. 3200 (Ascari ed altri – M5S)] concernente la modifica dell'articolo 18-*bis* del testo unico delle leggi sull'immigrazione (permesso di soggiorno speciale) inserendo il reato di costrizione o induzione al matrimonio nell'elenco delle fattispecie di reato previste dallo stesso articolo 18-*bis* in materia di permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica.

Sul piano operativo, ricordo l'impegno delle forze di polizia in diverse campagne di sensibilizzazione e informazione destinate anche al mondo della scuola, perché è essenziale che la cultura del rispetto diventi parte del processo di crescita e maturazione civica dei giovani. Ricordo anche che le forze di polizia utilizzano avanzate prassi operative, in virtù delle quali grande attenzione è posta nella valutazione delle situazioni di particolare vulnerabilità delle vittime, originate in contesti familiari, condizionati da difficoltà di ordine economico e sociale o da retaggi culturali. Sotto quest'ultimo profilo, in nessun modo le differenze culturali possono esimere da una piena adesione ai principi di fondo sui quali si basa la nostra società, come l'uguaglianza di genere e il rispetto della dignità umana che permea di sé il quadro dei valori costituzionali.

Il Governo è al lavoro su interventi volti a migliorare la sicurezza delle donne e a condividere, in seno al tavolo per le relazioni con l'Islam italiano, i necessari percorsi per una maggiore integrazione.

Soggiungo, non da ultimo, che lo scorso 3 dicembre il Consiglio dei ministri ha varato un disegno di legge per il contrasto

della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. Il testo contiene un complesso di misure di prevenzione contro le forme di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica, intervenendo con modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale, al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) e ad alcune leggi speciali. Il disegno di legge pone, inoltre, una particolare attenzione ai casi in cui tale fenomeno si manifesta in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza, alla particolare vulnerabilità delle vittime, e agli specifici rischi di reiterazione e multilesività. In particolare, in chiave preventiva, è prevista l'estensione delle misure di prevenzione personali applicabili dall'Autorità giudiziaria (tra le quali, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza), ai soggetti indiziati dei delitti di violenza sessuale, di omicidio, di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché ai soggetti che, già ammoniti dal Questore, sono indiziati di percosse, lesioni, violenza privata, minaccia grave o aggravata, violazione di domicilio, danneggiamento, commessi in ambito di « violenza

domestica ». Altra rilevante novità è la comunicazione al Prefetto da parte dell'organo di polizia, che procede per i reati di omicidio, violenza domestica, maltrattamenti contro familiari, qualora sussista un pericolo concreto di reiterazione della condotta, al fine di adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa.

Di particolare rilievo è, inoltre, l'introduzione di una forma di ristoro anticipato cosiddetto provvisorio, a favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto, da prevedere nella liquidazione definitiva dell'indennizzo.

Il provvedimento documenta in modo eloquente l'impegno del Governo ad affermare con misure concrete e strutturali il principio della uguaglianza di genere ed incrementare il livello di sicurezza delle donne e si inserisce, a sua volta, nel più ampio insieme delle politiche volte a promuovere la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona.

Si tratta ovviamente di un disegno di legge, che in quanto tale è evidentemente aperto alle idee e proposte emendative che il Parlamento intenderà fare.

ALLEGATO 6

5-07267 Elisa Tripodi e altri: Sulle vicende concernenti il decesso del migrante Wissem Abdel Latif.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

gli interroganti richiamano l'attenzione sul decesso del giovane cittadino straniero Wissem Latif Abdel, avvenuta a Roma lo scorso 28 novembre.

Il cittadino tunisino risulta essere entrato in Italia il 2 ottobre 2021, nell'ambito di uno sbarco a Lampedusa. A seguito delle procedure di identificazione presso il locale *hotspot*, lo stesso veniva fotosegnalato nel sistema « Eurodac » e successivamente collocato in « isolamento COVID-19 » sulla nave quarantena Atlas. All'esito del periodo di quarantena, il 13 ottobre, l'uomo veniva raggiunto da un decreto di respingimento del Questore di Siracusa e dal contestuale ordine di trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Roma – Ponte Galeria, ove giungeva munito di refertazione medica, dell'ASL n. 8 di Siracusa, datata 12 ottobre 2021, attestante l'esito diagnostico di laboratorio per Sars-CoV-2 (« negativo ») e del certificato di idoneità alla vita in comunità ristretta, emesso in data 13 ottobre 2021 dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria dell'Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera. In data 15 ottobre 2021, il Giudice di Pace competente convalidava il trattenimento presso il suindicato C.P.R. In quella sede, lo straniero manifestava la volontà di chiedere protezione internazionale in Italia. Il successivo 18 ottobre, il Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia di immigrazione, convalidava nuovamente il trattenimento dell'uomo presso il C.P.R. In data 25 ottobre 2021, personale del locale Ufficio Immigrazione presso il suddetto C.P.R. veniva informato, per le vie brevi, che la psicologa del Servizio Psico-Sociale della Soc. Coop.a.r.l. « Albatros 1973 » aveva segnalato, con apposita

relazione, la necessità di sottoporre lo straniero ad una visita psichiatrica e di assegnargli una terapia farmacologica.

Giova evidenziare che, prima di allora, non era pervenuta al personale dell'Ufficio Immigrazione alcuna segnalazione di simile tenore relativa al quadro clinico dello straniero, il quale veniva successivamente sottoposto alla visita psichiatrica richiesta, in seguito alla quale gli veniva assegnato il piano terapeutico da seguire.

Il 19 novembre, la citata psicologa segnalava, con un'altra relazione, la necessità di sottoporre lo straniero ad una visita di controllo, finalizzata ad un maggior approfondimento del relativo quadro psicopatologico. Il giovane veniva quindi sottoposto, il successivo 23 novembre, a tale visita psichiatrica, all'esito della quale veniva disposto il suo ricovero.

Nella stessa giornata, il medesimo veniva accompagnato per « stato di necessità » presso il presidio ospedaliero G.B. Grassi, per essere poi trasferito presso il reparto « Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura » dell'Ospedale San Camillo in data 25 novembre.

Infine, alle ore 9.20 del 28 novembre scorso, personale del dispositivo di vigilanza del C.P.R. « Ponte Galeria » veniva informato, per le vie brevi, dal Primario del Reparto Psichiatrico dell'Ospedale Grassi e San Camillo, che lo straniero era deceduto per arresto cardiaco alle ore 4.20 di quella mattinata.

Segnalo inoltre che il Ministero della giustizia, interpellato sulla questione, ha comunicato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha avviato un procedimento penale che pende ancora nella fase delle indagini preliminari. Nell'ambito di siffatto procedimento penale sono stati disposti tutti gli accerta-

menti del caso, allo stato coperti dal segreto investigativo.

Mi preme anche evidenziare che la Prefettura di Roma, in ottemperanza a quanto previsto dal relativo capitolato d'appalto, svolge un'attività di monitoraggio attraverso specifici sopralluoghi effettuati mensilmente presso il CPR di Ponte Galeria da parte della commissione tecnico economica per verificare la regolarità dei servizi effettivamente erogati dal soggetto gestore del centro. L'ultimo di tali sopralluoghi è stato eseguito l'11 novembre scorso senza che fossero rilevate anomalie.

Considerata la gravità dei fatti verificatisi, si è ritenuto comunque di disporre un ulteriore approfondimento, incaricando formalmente un dirigente in servizio presso la Prefettura di acquisire informazioni sulle attività ed i servizi offerti dal soggetto gestore e su quelli concretamente fruiti dal cittadino tunisino in parola durante la sua permanenza nel centro.

Al di là del tragico episodio citato, rappresento che, al fine di migliorare le condizioni di trattenimento all'interno dei Centri di permanenza per i rimpatri, con il nuovo schema di capitolato approvato con decreto ministeriale del 29 gennaio 2021 sono state rimodulate le prestazioni.

In particolare, è stato introdotto il servizio di assistenza psicologica, con previsione della corrispondente figura professionale. Il servizio è volto a garantire, attra-

verso l'impiego di personale qualificato, l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze della persona. Nel caso di beneficiari con particolari necessità di presa in carico, è garantita l'attivazione di interventi psico-socio-sanitari finalizzati all'adozione ed attuazione di misure di assistenza e di supporto.

Nell'ambito del servizio di assistenza sociale, è stata specificamente prevista la segnalazione dei casi vulnerabili alle autorità di valutazione competenti. Inoltre, nell'ambito del servizio di orientamento legale, è stata introdotta l'informativa sulla normativa riguardante l'accesso ai servizi sociali e sanitari e i relativi diritti in base alla condizione giuridica dello straniero.

Sempre in un'ottica di potenziamento dei servizi, è stata aumentata la dotazione minima di personale, attraverso l'incremento degli operatori diurni e notturni sia per i centri da 51 fino a 150 posti che per le strutture da 151 a 300 posti ed è altresì stato incrementato il monte ore settimanale del presidio medico.

La questione del miglioramento delle condizioni di trattenimento sotto il profilo sociale e psicologico è comunque sotto la costante attenzione ed ha formato oggetto anche di una recente circolare per ulteriori iniziative nell'ottica di migliorare le condizioni della permanenza nei centri nel pieno rispetto dei diritti delle persone trattenute.

ALLEGATO 7

5-07268 Marco Di Maio: Iniziative per incentivare fusioni e aggregazioni tra comuni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

l'Onorevole interrogante, facendo riferimento alle difficoltà gestionali incontrate dagli enti locali, chiede di conoscere quali iniziative si intendano avviare per favorire le aggregazioni inter-comunali, ponendo altresì l'attenzione sulla tematica delle funzioni esercitate dalle province.

Al riguardo, fornisco i seguenti elementi di conoscenza, per quanto di diretta competenza del Ministero dell'interno.

È ormai oggetto di ampia condivisione che, a oltre vent'anni dal decreto legislativo n. 267 di approvazione del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, sussista la necessità di una sua revisione sistematica che, attraverso lo strumento di una delega legislativa, consenta al Governo di ridefinire il complessivo assetto della materia, armonizzando le disposizioni originarie con i numerosi interventi di settore che si sono succeduti negli anni.

In considerazione dell'ampia e tecnicamente assai complessa tematica sottesa al nuovo regime degli enti locali, all'esito dei lavori di un gruppo di studio voluto dal Ministro dell'interno, insediatosi il 6 luglio 2020, è stata elaborata una bozza di disegno di legge delega per la revisione dell'ordinamento di tali enti, sulla quale sono in corso interlocuzioni con le rappresentanze degli enti locali e delle regioni.

In tale contesto è prevista la facoltà, e non più l'obbligo da parte dei comuni, di esercitare le funzioni fondamentali in via associata.

Tale proposta di intervento normativo tiene conto dell'indirizzo della Corte costituzionale (sentenza 4 marzo 2019, n. 33) – richiamato dall'interrogante – secondo il quale la previsione generalizzata dell'obbligo di gestione associata per tutte le fun-

zioni fondamentali sconta un'eccessiva rigidità al punto che non consente di considerare tutte quelle situazioni in cui, per motivi di collocazione geografica, per caratteristiche demografiche e socio-ambientali, la convenzione o l'unione dei comuni non sono idonee a realizzare quei risparmi di spesa che la norma richiama come finalità dell'intera disciplina. Si supera, pertanto, il principio dell'obbligatorietà della gestione associata delle funzioni fondamentali che diventano dunque facoltative.

Per quanto concerne i processi di fusione dei comuni, nell'ambito del citato disegno di legge di revisione del TUOEL sono previsti, tra gli altri, principi e criteri direttivi al fine di garantire l'adeguatezza degli enti e l'effettività dell'esercizio.

La nuova delega, quindi, intende intervenire sulla disciplina in materia di fusioni di comuni, nell'ottica di consolidare ulteriormente gli attuali meccanismi volti ad assicurare l'integrazione, anche identitaria, delle comunità e a favorire i suddetti processi di aggregazione anche nell'ambito dei piccoli comuni. Infatti, si è tenuto conto del fatto che, comunque, in questi anni, i processi di fusione hanno avuto una realizzazione solo parziale e frammentata, dando origine a comunità non abbastanza solide; per tale motivo si prevedono sedi di concertazione istituzionale per la definizione, mediante accordo, di principi e criteri comuni per la definizione del procedimento di fusione, volti a privilegiare la nascita di nuove realtà comunali di dimensione e capacità adeguata affinché ciò si traduca in un effettivo miglioramento della capacità di gestione delle funzioni.

Si rammenta, inoltre, che anche sotto il profilo economico-finanziario sono previsti appositi contributi al fine di favorire la fusione dei comuni. La relativa dotazione

finanziaria è stata nel tempo incrementata, da ultimo con il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che ha previsto, a decorrere dall'anno in corso, un ulteriore incremento di 6,5 milioni di euro del fondo da destinare al contributo straordinario in favore dei comuni risultanti dalla fusione di cui al richiamato comma 3 dell'articolo 15 del TUOEL.

In relazione al termine per l'attuazione dell'obbligo associativo dei comuni di cui all'articolo 18-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, si rammenta che da ultimo è stato prorogato al 31 dicembre 2021 con il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183. Tale termine risulta pertanto di imminente scadenza ed il mancato differimento determinerebbe l'attivazione, previa diffida dei Prefetti, della procedura sostitutiva del Governo prevista dall'articolo 8, legge 5 giugno 2003, n. 131.

Al riguardo, si fa presente che, in vista della predisposizione del cosiddetto « Mille proroghe » per l'anno 2022, il Ministero dell'interno ha elaborato una proposta normativa di proroga, al 31 dicembre 2022, del

termine *de quo*, ritenuta necessaria anche in considerazione della circostanza che presso il Ministero dell'interno è in corso la definizione un disegno di legge delega per la riforma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL).

Quanto alle province, all'esito della consultazione referendaria del 2016 che non ha dato seguito alla modifica costituzionale, è emersa la necessità di ridefinire più precisamente la disciplina normativa. In considerazione della complessità di un'operazione di rilettura del decreto legislativo n. 267 del 2000 per adeguare le disposizioni in esso contenute alla natura di ente di secondo grado di tali enti, nella bozza di legge delega sono previste specifiche norme volte a migliorarne l'operatività e a superare le attuali carenze normative.

L'obiettivo è quello di mettere in condizione le province di esercitare efficacemente le proprie funzioni, attualmente previste dalla legge, di « casa dei comuni », enti intermedi erogatori di servizi alle comunità territoriali.

ALLEGATO 8

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea (C. 3308 Governo).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3308, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020;

evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica abbia l'obiettivo di provvedere a estinguere tutti i trattati bilaterali di investimento interni all'Unione europea residui, comprese le relative clausole compromissorie, che prevedono il procedimento arbitrale, e quelle di caducità, che estendono la protezione per la tutela degli investimenti effettuati prima della data di estinzione di un trattato bilaterale di investimento per un ulteriore periodo di tempo, prevedendo, inoltre, misure transitorie afferenti ai procedimenti arbitrali pendenti;

segnalato infatti come la Corte di giustizia dell'Unione europea abbia stabilito che le clausole compromissorie per inve-

stitori e Stati contenute nei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea (trattati bilaterali di investimento interni all'Unione) sono in contrasto con i trattati dell'Unione e che, per effetto di tale incompatibilità, risultano inapplicabili a decorrere dalla data in cui l'ultima delle parti del trattato bilaterale di investimento interno all'Unione è diventata Stato membro della stessa Unione, non potendo, pertanto, fungere da base giuridica per i procedimenti arbitrali;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 9

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021 (C. 3318 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3318, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021 »;

evidenziato come l'Accordo in esame regoli l'apertura di una sede in Italia dell'Istituto forestale europeo, istituito con la Convenzione di Joensuu del 28 agosto 2003, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la legge 30 dicembre 2008, n. 219;

sottolineato come la proposta di aprire una sede italiana dell'Istituto intenda raf-

forzare il ruolo internazionale dell'Italia in materia di protezione e salvaguardia del patrimonio forestale e boschivo, sui temi legati alla ricerca scientifica e di sostegno alle politiche gestionali di tutela;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 10

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci (C. 3322 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3322, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018 »;

evidenziato come l'Accordo in esame integri l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci firmato il 7 agosto 1999, ratificato e reso esecutivo dall'Italia con la legge 15 gennaio 2003, n. 16;

segnalato come l'integrazione, richiesta dalla Parte italiana, consenta, in particolare, di usare un'autorizzazione bilaterale per il trasporto internazionale delle

merci fra Italia ed Armenia anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare (per il veicolo motore o per il veicolo trainato), a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti, al fine di garantire maggior flessibilità per gli operatori del trasporto stradale delle merci, soprattutto italiani, che dispongono di parchi veicolari costituiti anche da veicoli trainati;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 11

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale (Nuovo testo unificato C. 1870 e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1870 e abb. – non modificato nel corso dell'esame in sede referente – recante « Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale », come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia prevalentemente riconducibile alla materia « difesa e Forze armate », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione;

segnalato, con riferimento al principio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *i*), concernente l'aumento delle percentuali di riserva dei posti in favore del personale delle Forze armate nei concorsi delle assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle assunzioni nei corpi di polizia locale, come assumano rilievo anche la materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117,

secondo comma, lettera *g*), della Costituzione, e la materia « organizzazione amministrativa delle regioni », attribuita alla competenza residuale regionale dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, nonché l'autonomia regolamentare di province, comuni e città metropolitane in ordine alla loro organizzazione e alle loro funzioni, riconosciuta dall'articolo 117, sesto comma, della Costituzione;

ricordato, per quanto concerne specificamente la polizia locale, come la sentenza n. 167 del 2010 della Corte costituzionale abbia distinto tra i compiti di coordinamento tra Stato e regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza (tali sono ad esempio quelli concernenti il controllo del territorio), affidati esclusivamente alla legge statale dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, e gli aspetti affidati alla competenza residuale regionale in materia di polizia amministrativa locale, tra i quali rientrano l'organizzazione e il funzionamento della polizia locale – con riguardo, tra le altre cose, al contingente degli addetti in servizio e allo stato giuridico del personale – aspetto quest'ultimo su cui incide però anche la competenza legislativa esclusiva statale in materia di funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione;

preso atto che l'articolo 9, comma 1, conferisce una delega al Governo a rivedere lo strumento militare nazionale di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, individuando diversi principi e criteri direttivi;

rilevato, con riferimento al principio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *l*), concernente la riorganizzazione della sanità militare, come assuma rilievo anche la materia « tutela della salute » assegnata alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

osservato come, a fronte del sopra richiamato concorso di competenze, il provvedimento preveda, in via generale, all'articolo 9, comma 2, l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi adottati ai sensi della delega;

segnalato come il riferimento alla « previa intesa in sede di Conferenza unificata »

sia presente anche nel principio direttivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *i*),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera *i*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il riferimento alla « previa intesa in sede di Conferenza unificata », alla luce della disposizione di carattere generale – che prevede l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi emanati ai sensi della delega conferita dall'articolo – contenuta al comma 2 del medesimo articolo 9.

ALLEGATO 12

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« Legge SalvaMare ») (C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1939-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (“Legge SalvaMare”) »;

rilevato come, ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, del Regolamento, l'esame in questa fase da parte della Camera abbia ad oggetto soltanto le modificazioni apportate dal Senato al provvedimento e gli eventuali emendamenti ad esse conseguenti;

condivisi gli importanti obiettivi sottesi all'intervento legislativo, il quale si pone la finalità di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta gestione degli stessi;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il disegno di legge sia principalmente riconducibile alla materia « tutela dell'ambiente », di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

osservato come assumano anche rilievo, con riferimento a specifiche disposizioni – quali quelle di cui agli articoli 3 e 8 – la materia « valorizzazione dei beni culturali e ambientali », di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117;

segnalato come rilevino altresì, con riferimento all'articolo 2, le materie « porti e aeroporti civili » – che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ricomprende nel novero delle materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni – e « sistema tributario e contabile dello Stato », di esclusiva competenza legislativa statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nonché, con riferimento agli articoli 9 e 10, la materia « norme generali sull'istruzione », anch'essa di esclusiva competenza legislativa statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;

segnalato, sotto il profilo della coerenza ordinamentale, come l'articolo 1, comma 2, e l'articolo 2, commi 3 e 5, rechino richiami normativi al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, che risultano oggetto di doppia deliberazione conforme;

ricordato che il citato decreto legislativo n. 182 del 2003, successivamente all'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea del Senato, è stato tuttavia abrogato, a far data dal 15 dicembre 2021, dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, recante « Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 2021;

richiamato il parere espresso, durante l'esame in prima lettura alla Camera, nella seduta del 10 ottobre 2019, dalla I Commissione, recante alcune osservazioni poi

recepite dalla Commissione di merito in sede referente;

preso atto del coinvolgimento del sistema delle autonomie locali previsto all'articolo 3, comma 1, del provvedimento – ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto per la disciplina delle modalità di effettuazione di specifiche campagne di pulizia – nonché all'articolo 15, comma 2, nell'ambito del Tavolo interministeriale di consultazione permanente ivi previsto, al fine di coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 2, alinea, e all'articolo 2, commi 3 e 5, valuti la Commissione di merito, sotto il profilo della coerenza ordinamentale, l'opportunità di correggere i richiami normativi – ivi contenuti e oggetto di doppia deliberazione conforme – al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, che è stato abrogato, a far data dal 15 dicembre 2021, dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	52
Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	68
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. Nuovo testo unificato C. 1870 e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017. C. 3326, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	56
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020. C. 3308 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	59
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021. C. 3318 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	61

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin e C. 2691 Costa (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	63
Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense. C. 2334 Di Sarno e C. 2687 Miceli (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2846 e C. 3096</i>)	67

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. —

Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 14.05.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che nelle sedute odierne in sede consultiva e in sede referente ove non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere già nella seduta odierna.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione avvia oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere, l'esame del testo unificato delle abbinare proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, recante disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente.

Sottolinea che il testo in esame è composto da 12 articoli, il primo dei quali individua l'oggetto dell'intervento legislativo. Si tratta della disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, qualificata come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse (comma 1). Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, i principi che ispirano la disciplina introdotta sono quelli di pubblicità, partecipazione democratica, trasparenza e conoscibilità dei processi decisio-

nali. La disciplina introdotta dal testo in esame persegue inoltre le seguenti finalità: a) garantire la trasparenza dei processi decisionali; b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali; c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte; d) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi; e) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli. Mentre gli articoli 2 e 3 intervengono rispettivamente in materia di definizioni e di esclusioni dall'applicazione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 4 è istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, tenuto in forma digitale e articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici; il rappresentante di interessi indica le sezioni per le quali chiede di essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione. Il comma 6 dell'articolo 4 prevede che non possano iscriversi al registro, tra l'altro, coloro che hanno subito condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, la personalità dello Stato e l'amministrazione della giustizia, nonché coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 4, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del registro e alla sua pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del comitato di sorveglianza (istituito dal successivo articolo 7), secondo le modalità stabilite da un regolamento dell'Autorità medesima da adottare, sentito il Garante della protezione per i dati personali, previa informazione alle Commissioni parlamentari competenti.

Segnala che l'articolo 5 del testo al nostro esame interviene in materia di agenda degli incontri tra rappresentanti di interessi e decisori pubblici, mentre l'articolo 6

prevede l'adozione di un codice deontologico dei rappresentanti di interessi da parte del richiamato comitato di sorveglianza istituito in seno all'Antitrust. All'atto dell'iscrizione nel registro, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

Rammenta che l'articolo 7 prevede, al comma 1, l'istituzione presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato del comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici. Secondo quanto stabilito dal comma 2, il comitato di sorveglianza è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ed è composto: a) da un magistrato della Corte di cassazione, designato dal Primo Presidente della medesima; b) da un magistrato della Corte dei conti, designato dal Presidente della medesima; c) da un membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro designato dal Presidente del medesimo, che svolge le funzioni di presidente. Ai sensi del comma 3, il comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici, tra l'altro vigilando e raccogliendo segnalazioni sull'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irrogando le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio. Il comitato inoltre redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 7, il comitato di sorveglianza, con proprio regolamento, disciplina modalità e termini per garantire alle parti interessate il diritto al contraddittorio.

Sottolinea che mentre l'articolo 8 stabilisce i diritti degli iscritti al registro, il successivo articolo 9 interviene in materia di obblighi nonché di cause di esclusione e incompatibilità. In particolare, ai sensi del

comma 1, i rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre utilità economicamente rilevanti ai decisori pubblici. Inoltre, ai sensi del comma 2, ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel registro, trasmette al comitato di sorveglianza per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente, i cui contenuti sono dettagliati al comma 3 dell'articolo 9. Ai sensi del comma 5, il comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel registro, ove lo ritenga necessario, con richiesta adeguatamente motivata e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione. Come stabilito dal comma 6 dell'articolo 9, entro il 30 giugno di ogni anno, il comitato di sorveglianza redige la relazione annuale (di cui all'articolo 7, comma 3), nella quale può segnalare eventuali criticità rilevate e formulare proposte per la loro soluzione. L'articolo 10 disciplina la procedura di pubblica consultazione che ciascun decisore pubblico può indire, quando intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale, e definisce le modalità per la partecipazione da parte dei portatori di interessi.

Evidenzia che l'articolo 11 interviene in materia di sanzioni, stabilendo al comma 1 che al rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla sopracitata consultazione si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni: ammonizione; censura; sospensione dall'iscrizione nel registro per una durata non superiore a un anno; cancellazione dal registro. Ai sensi del comma 2, per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico si applicano le seguenti sanzioni: la censura; la sospensione dall'iscrizione nel registro per una durata non superiore a un anno; nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal registro. Al

rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, all'atto dell'iscrizione nel registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del comitato di sorveglianza, si applica, ai sensi del comma 3, la sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000. Come previsto dal comma 4, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dal comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il medesimo comma 4 stabilisce che il comitato di sorveglianza adotti, con proprio regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio. Ai sensi del comma 5, il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 o le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 è pubblicato nel sito internet istituzionale del comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione. Esso è inoltre pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile della violazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il comma 6 stabilisce che, in caso di cancellazione dal registro, il rappresentante di interessi non possa chiedere una nuova iscrizione prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione. Ai sensi del comma 7, le controversie relative all'applicazione dell'articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Fa presente, infine, che l'articolo 12 reca infine le disposizioni finali.

Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in discussione (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

Nuovo testo unificato C. 1870 e abb.

(Parere alla IV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere già nella seduta odierna.

Roberto CATALDI (M5S), *relatore*, rileva come la Commissione avvii oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Difesa, del nuovo testo unificato, come risultante dall'esame delle proposte emendative, delle proposte di legge Ferrari C. 1870, Deidda C. 1934, Giovanni Russo C. 2045, Del Monaco C. 2051 e C. 2802 e Ferrari C. 2993, recante « Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale ».

Nell'illustrare il contenuto del nuovo testo unificato in esame, che si compone di 9 articoli, fa presente che in questa sede si soffermerà principalmente sui profili di interesse della Commissione Giustizia.

In particolare, rammenta che l'articolo 1 prevede la proroga del termine per la riduzione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, mentre l'articolo 2 rimodula le dotazioni organiche dei

sottufficiali e dei volontari delle medesime Forze armate.

Sottolinea che l'articolo 3, denominato « Reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego dei volontari in ferma prefissata », reca diverse modifiche al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Giustizia, fa presente che l'articolo 3 in esame, al numero 11) della lettera a) del comma 1, sostituisce l'articolo 704 del citato codice dell'ordinamento militare relativo alla modalità di reclutamento dei volontari in servizio permanente. In particolare, il nuovo articolo 704, al comma 1, dispone che siano immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente, salvo rinuncia espressa, i volontari in ferma prefissata triennale al termine della ferma, che, oltre a possedere gli specifici requisiti indicati dal medesimo comma 1, non siano sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato. Il medesimo articolo 704, inoltre, al comma 4, prevede che i volontari in ferma prefissata triennale, che non possono essere ammessi al transito in servizio permanente perché imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, anche se sospesi dal servizio, possono chiedere di permanere nella ferma prefissata sino alla data di definizione del procedimento. Il successivo comma 5 dispone altresì che i medesimi volontari in ferma prefissata triennale, entro sessanta giorni dalla notifica del relativo provvedimento, possono presentare domanda di ammissione al transito in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo al termine della ferma triennale se è stata disposta l'archiviazione ovvero se il procedimento penale si è concluso con sentenza irrevocabile che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, ovvero se il procedimento disciplinare si è concluso senza applicazione di una sanzione di stato.

Ricorda che l'articolo 4 del nuovo testo unificato in esame introduce modifiche al

citato codice dell'ordinamento militare relativamente al trattamento economico dei volontari in ferma prefissata mentre l'articolo 5 prevede alcune disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e trattamento economico dei volontari in ferma prefissata. In particolare, l'articolo 5, nel modificare il codice dell'ordinamento militare, introduce, tra gli altri, l'articolo 2198-ter che, relativamente al reclutamento e allo stato giuridico dei volontari in ferma prefissata quadriennale o in rafferma, prevede, al comma 12, che i volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale o annuale, che sono stati esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente in quanto sottoposti ad un procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, possono presentare domanda riammissione a tali procedure entro centoottanta giorni dalla data in cui provvedimento è divenuto irrevocabile, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio. L'articolo 6 del nuovo testo unificato in esame reca disposizioni di coordinamento e finale in materia di revisione del modello di Forze armate interamente professionali e gli articoli 7 e 8 prevedono, rispettivamente, la ridenominazione delle qualifiche dei sergenti, dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente (articolo 7) e in materia di avanzamento degli ufficiali (articolo 8).

Fa presente, infine, che l'articolo 9 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale disciplinato dal codice dell'ordinamento militare.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

Gianluca VINCI (FDI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla pro-

posta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017.

C. 3326, approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Saitta, impossibilitato a partecipare alla presente seduta, rileva come la Commissione avvii oggi l'esame del disegno di legge C. 3326, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali.

Rammenta che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali ha l'obiettivo di contrastare il traffico illecito di beni culturali che coinvolge in prima linea Stati come l'Italia e la Grecia, e ha un notevole impatto sia dal punto di vista del danno che tali beni subiscono, sia dal punto di vista economico. La Convenzione sostituirà la precedente Convenzione di Delfi sullo stesso tema, aperta alla firma nel giugno 1985, ma mai entrata in vigore per il mancato raggiungimento del numero di ratifiche necessarie. La nuova Convenzione, frutto di un lavoro preparatorio svolto in seno al Consiglio d'Europa ma con la collaborazione di numerose organizzazioni internazionali quali l'Unione europea, l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), l'UNESCO e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNOD), è volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali nel quadro dell'azione dell'organizzazione per la lotta

contro il terrorismo e la criminalità organizzata. La Convenzione è altresì finalizzata a promuovere la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro i reati riguardanti i beni culturali, stabilendo diverse infrazioni penali, tra cui il furto, gli scavi illegali, l'importazione e l'esportazione illegali, nonché l'acquisizione e la commercializzazione dei beni così ottenuti. Il testo convenzionale riconosce, inoltre, come reati la falsificazione di documenti e la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei beni culturali.

Nel passare ad esaminare il contenuto della Convenzione di cui il provvedimento in esame propone la ratifica, nel far presente che la stessa è costituita un preambolo e da 32 articoli, sottolinea che l'articolo 1 prevede come scopo della Convenzione sia la prevenzione sia la lotta alla distruzione, al danneggiamento e alla tratta dei beni culturali, il rafforzamento dell'attività di prevenzione e la risposta del sistema di giustizia penale a tutti i reati di natura culturale e la promozione della cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro i reati riguardanti i beni culturali. L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della Convenzione circoscrivendolo alla prevenzione, all'indagine e al perseguimento dei reati relativi a beni culturali tangibili, mobili o immobili, che rientrano nella definizione di beni culturali dettata dalla stessa Convenzione, anche sulla base delle Convenzioni UNESCO in materia. L'articolo 3 prevede l'obbligo per gli Stati di assicurare l'applicabilità delle disposizioni nazionali che sanzionano il furto e le altre forme di appropriazione indebita alle condotte riguardanti beni culturali mobili.

Rammenta che l'articolo 4 obbliga le Parti a riconoscere come reato lo scavo illecito commesso al fine di ricercare e rimuovere beni culturali in violazione delle leggi del Paese ove esso è effettuato; l'illecita rimozione e detenzione dei beni illegittimamente « scavati »; la detenzione illegale dei beni medesimi qualora lo scavo sia condotto in conformità alle leggi nazionali. Per tali condotte è prevista la possibilità per gli Stati firmatari di riservarsi il diritto

di prevedere per tali comportamenti sanzioni di natura non penale anziché sanzioni penali. L'articolo 5 riguarda l'importazione illegale e prevede l'obbligo delle parti di rendere reato – se realizzato intenzionalmente – l'importazione di beni culturali rubati in un altro Stato, ottenuti a seguito di scavi o trattenuti nelle circostanze dell'articolo 4, oppure esportati in violazione della legge dello Stato che li ha classificati o definiti come bene culturale. Viene anche in questo caso prevista la possibilità per gli Stati di non prevedere sanzioni penali a condizione che siano previste sanzioni di natura non penale efficaci, proporzionate e dissuasive.

Precisa che l'articolo 6 determina l'obbligo per le Parti di rendere reato l'esportazione illegale di beni culturali mobili quando l'esportazione è vietata o svolta senza le autorizzazioni necessarie ed è commessa intenzionalmente. L'articolo 7 obbliga le Parti a rendere reato l'acquisizione di beni culturali rubati ai sensi dell'articolo 3 oppure ottenuti a seguito di scavi o di attività di importazione o di esportazione in circostanze che costituiscono un reato secondo gli articoli 4, 5 o 6. Per poter applicare l'articolo 7 è necessario che il trasgressore sia a conoscenza della provenienza illegale del bene culturale. L'articolo, tuttavia, invita gli Stati a prevedere sanzioni penali anche per l'acquirente che « avrebbe dovuto conoscere ». L'articolo 8 obbliga gli Stati parti alla Convenzione a rendere reato l'immissione sul mercato di beni culturali rubati a norma dell'articolo 3 o ottenuti a seguito di scavi o di attività di importazione o di esportazione in circostanze che costituiscono un reato conformemente agli articoli 4, 5 o 6. Analogamente all'articolo 7, è necessario che il trasgressore conosca la provenienza illegittima dell'oggetto. Gli Stati sono invitati ad adottare misure anche nei confronti di coloro che, pur non essendo a conoscenza dell'illegalità della provenienza, avrebbero potuto esserlo se avessero esercitato la giusta cura e attenzione.

Segnala che l'articolo 9 prevede l'obbligo di rendere reato la riproduzione di documenti falsi e la alterazione di docu-

menti relativi ai beni culturali mobili, qualora tali azioni abbiano come scopo quello di nascondere la provenienza illecita del bene. L'articolo 10 detta l'obbligo per gli Stati di rendere reati la distruzione o il danneggiamento illegale di beni culturali mobili o immobili e la rimozione illegale, in tutto o in parte, di singoli elementi di beni culturali al fine di importare, esportare o immettere sul mercato tali elementi nelle circostanze descritte negli articoli 5, 6 e 8 della Convenzione. È prevista la possibilità per gli Stati di non applicare tale regola nel caso in cui il bene culturale sia stato distrutto o danneggiato dal suo proprietario o con il consenso dello stesso. L'articolo 11 dispone che le Parti provvedano affinché il concorso nella commissione di un reato previsto dalla Convenzione costituisca anche esso un reato ai sensi del diritto interno. Le Parti devono altresì provvedere affinché il tentativo, posto in essere con intenzionalità, di commettere uno dei reati previsti dalla Convenzione – ad eccezione del reato di scavo in terreni o sott'acqua con il fine di trovare e rimuovere beni culturali senza l'autorizzazione richiesta dalla legge dello Stato in cui lo scavo si è svolto e del reato di immissione sul mercato – costituisca anch'esso un reato secondo la legge nazionale.

Rammenta che disposizioni di carattere generale concernono inoltre il tema di giurisdizione (articolo 12). Viene altresì estesa la responsabilità alle persone giuridiche (articolo 13), quando uno degli illeciti previsti dalla Convenzione sia stato commesso a loro vantaggio da persone fisiche, ovvero coloro che hanno un potere di rappresentanza della persona giuridica, l'autorità di prendere decisioni a nome della persona giuridica e l'autorità di esercitare un controllo all'interno della persona giuridica.

Evidenzia che l'articolo 14 relativo a sanzioni e misure prevede che i reati, commessi da persone fisiche, siano punibili con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della gravità del reato e che comprendano, con specifiche eccezioni, anche sanzioni che comportano la privazione della libertà e che possono dar luogo a estradizione. Per quanto ri-

guarda le persone giuridiche sono previste sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere anche altre misure quali l'esclusione temporanea o permanente dall'esercizio dell'attività commerciale, l'esclusione dal diritto a benefici o aiuti pubblici, la messa sotto controllo giudiziario o un ordine giudiziario di liquidazione. L'articolo prevede inoltre che ciascuna Parte prende le misure legislative e di altro tipo necessarie, conformemente alla legislazione nazionale, per consentire il sequestro e la confisca di strumenti utilizzati per commettere i reati previsti dalla Convenzione nonché dei proventi derivanti da tali reati o beni in cui valore corrisponde a tali proventi. Ciascuna Parte, inoltre, quando il bene culturale è stato sequestrato nel corso di un procedimento penale, ma lo stesso non è più necessario ai fini del procedimento, si impegna ad applicare, a seconda dei casi, il diritto penale nazionale o altra legge nazionale o i trattati internazionali applicabili quando decide di consegnare tale bene allo Stato che lo aveva designato, classificato o definito come bene culturale in conformità a quanto disposto dalla Convenzione. L'articolo 15 invita ciascuna Parte a considerare, ai fini della determinazione della pena, alcune circostanze come aggravanti, in particolare: se il reato è stato commesso da persone che abusano della fiducia di cui godono in qualità di professionisti; se è stato commesso da un funzionario pubblico incaricato della conservazione o della protezione del bene culturale che si è intenzionalmente astenuto dallo svolgere correttamente le proprie funzioni con il fine di ottenere un vantaggio o una prospettiva indebita; se il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale; oppure se l'autore è stato precedentemente condannato per uno dei reati di cui alla Convenzione. L'articolo 16 invita a considerare come precedenti anche le sentenze definitive adottate da un'altra Parte nella definizione delle sanzioni.

Ricorda che gli articoli 17, 18 e 19 disciplinano gli aspetti relativi ai procedimenti e alle indagini e prevedono rispettivamente: che ogni Parte adotti le misure

necessarie ad assicurare che il perseguimento dei reati non sia subordinato a una denuncia (articolo 17); che il personale incaricato delle indagini abbia un'adeguata specializzazione nel campo della lotta contro la tratta di beni culturali (articolo 18); che sia assicurata la cooperazione internazionale nello svolgimento delle indagini e dei procedimenti relativi ai reati previsti dalla Convenzione inclusi il sequestro e la confisca (articolo 19). L'articolo 19 dispone, inoltre, che se una Parte per cui l'extradizione o la mutua assistenza legale in materia penale è subordinata all'esistenza di un Trattato riceve una richiesta di estradizione o di assistenza legale in materia penale da un'altra Parte con la quale non ha stipulato tale Trattato, la Parte possa considerare la Convenzione come base giuridica per l'extradizione o l'assistenza penale in materia penale in relazione ai reati di cui alla Convenzione stessa e possa applicare, a tal fine, *mutatis mutandis*, gli articoli 16 (extradizione) e 18 (assistenza giudiziaria reciproca) della Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità transnazionale. L'articolo 20, relativo a misure di prevenzione a livello nazionale, invita le Parti ad adottare misure legislative e di altro tipo al fine di conseguire gli scopi della Convenzione, in particolare misure di tipo preventivo.

Segnala che l'articolo 21, relativo a misure a livello internazionale, stabilisce l'obbligo per ciascuna Parte di collaborare con le altre al fine di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danneggiamento e la tratta di beni culturali. Gli articoli da 22 a 24 prevedono un apposito Comitato delle Parti, composto da rappresentanti di tutti gli Stati parte, dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, del Comitato europeo per i problemi della criminalità e del Comitato direttivo per la cultura, il patrimonio e il paesaggio, convocato dal Segretario generale del Consiglio d'Europa o su richiesta di un terzo delle Parti. Il Comitato delle Parti è preposto a vigilare sulla corretta attuazione della Convenzione e ad agevolare a tale scopo la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni e di

buone pratiche in materia tra gli Stati parte.

Ricorda inoltre che l'articolo 25 dispone in materia di rapporti con altri strumenti internazionali, mentre l'articolo 26 disciplina le procedure per le modifiche della Convenzione. L'articolo 27 concerne la firma ed entrata in vigore e l'articolo 28 disciplina la procedura per le adesioni. L'articolo 29 consente a ciascuna Parte di limitare l'ambito territoriale di applicazione della Convenzione. Gli articoli 30 e 31 disciplinano, rispettivamente, la facoltà delle Parti di apporre riserve e le modalità di denuncia della Convenzione, mentre l'articolo 32 concerne le notifiche.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, il quale si compone di 4 articoli, fa presente che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame per l'espressione del parere ad altra seduta, già prevista per la giornata di domani.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020.

C. 3308 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, del disegno di legge C. 3308, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati mem-

bri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020 ».

Rammenta che l'Accordo oggetto di ratifica è volto a estinguere tutti i trattati bilaterali di investimento interni all'Unione europea residui, comprese le relative clausole compromissorie, che prevedono il procedimento arbitrale, e quelle di caducità, che estendono la protezione per la tutela degli investimenti effettuati prima della data di estinzione di un trattato bilaterale di investimento per un ulteriore periodo di tempo. L'Accordo prevede, inoltre, misure transitorie afferenti ai procedimenti arbitrali pendenti.

Evidenzia che la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza dell'8 settembre 2009, causa C-478/07, ha stabilito che le disposizioni di un accordo internazionale concluso tra due Stati membri non possano applicarsi nei rapporti fra questi Stati qualora esse si rivelino in contrasto con i trattati dell'Unione europea. Nella successiva sentenza del 6 marzo 2018, causa C-284/16 (cosiddetta sentenza Achmea), la Corte ha stabilito che le clausole compromissorie per investitori e Stati contenute nei trattati bilaterali di investimento (BIT) tra Stati membri dell'Unione europea sono in contrasto con i trattati dell'Unione e che, per effetto di tale incompatibilità, risultano inapplicabili. Tali clausole non possono, di conseguenza, fungere da base giuridica per i procedimenti arbitrali.

Ricorda, inoltre, che gli Stati membri hanno l'obbligo di conformare i rispettivi ordinamenti giuridici al diritto dell'Unione. Alcuni trattati bilaterali di investimento interni all'Unione sono già stati denunciati bilateralmente, altri lo sono stati unilateralmente ed è scaduto il periodo di vigenza della loro clausola di caducità, che estende per un ulteriore periodo di tempo successivo all'estinzione del trattato la protezione agli investimenti effettuati prima della suddetta data di estinzione. In particolare, l'Italia ha denunciato nei tempi stabiliti tutti i suoi trattati bilaterali di investimento.

Precisa che l'Accordo in esame è un accordo tra gli Stati membri dell'UE, che

non vede come parte contraente l'Unione europea.

Nel passare ad esaminare il contenuto dell'Accordo in esame, fa presente che lo stesso è composto da 4 sezioni suddivise in 18 articoli, introdotti da un preambolo. L'Accordo comprende, inoltre, l'allegato A, recante l'elenco dei trattati bilaterali di investimento estinti dall'Accordo e l'allegato B, recante l'elenco dei trattati bilaterali di investimento che sono stati dichiarati estinti e in cui può essere in vigore una clausola di caducità: nel primo dei due allegati non figurano accordi riguardanti l'Italia, mentre nel secondo sono inclusi tre accordi, conclusi dall'Italia con Malta (1967), la Bulgaria (1988) e la Slovenia (2000).

Rammenta che il preambolo richiama le premesse giuridiche e di fatto che hanno portato alla necessità di un accordo, comprese le sentenze della Corte, in particolare quella emessa nella causa C-478/07, secondo cui le disposizioni di un accordo internazionale concluso tra due Stati membri non possono applicarsi nei rapporti fra questi Stati qualora esse si rivelino in contrasto con i trattati dell'Unione europea, e nella causa C. 284/16. L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo. L'articolo 2 dichiara l'estinzione dei trattati bilaterali di investimento e della clausola di caducità contenuta nei trattati estinti dall'Accordo, di cui all'allegato A. L'articolo 3 dichiara l'estinzione della clausola di caducità contenuta nei trattati bilaterali di investimento che sono già stati dichiarati estinti, di cui all'allegato B. L'articolo 4 conferma che le clausole compromissorie dei trattati bilaterali di investimento interni all'Unione europea sono in contrasto con i trattati dell'Unione e sono, pertanto, inapplicabili. Per effetto di tale incompatibilità la clausola compromissoria non può fungere da base giuridica per il procedimento arbitrale. Lo stesso articolo 4, inoltre, stabilisce che le suddette estinzioni hanno effetto dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.

Sottolinea che gli articoli da 5 a 10 dettano la disciplina transitoria relativa alle clausole compromissorie contenute nei trattati oggetto del provvedimento. In par-

ticolare si prevede che le clausole compromissorie non possono fungere da base giuridica per un nuovo procedimento arbitrale (articolo 5); sono fatti salvi i procedimenti arbitrali conclusi e le composizioni amichevoli promosse prima del 6 marzo 2018 (articolo 6). L'articolo 7 obbliga le parti contraenti che siano parti di un trattato bilaterale di investimento a informare i collegi arbitrali di procedimenti arbitrali pendenti o di nuovi procedimenti arbitrali, delle conseguenze giuridiche derivanti dalla citata sentenza Achmea, in particolare delle estinzioni di cui all'articolo 4. Qualora le parti contraenti siano parte di un procedimento giudiziario relativo a un lodo arbitrale reso in forza di un trattato bilaterale di investimento, esse sono obbligate a chiedere al giudice nazionale competente, anche di un paese terzo, di revocare detto lodo, annullarlo o astenersi dal riconoscerlo e darvi esecuzione a seconda di casi. L'articolo 8 dispone che qualora l'investitore sia parte di un procedimento arbitrale pendente e non abbia impugnato la misura oggetto della controversia dinnanzi ad un giudice nazionale competente, si applicano le misure transitorie previste ai successivi articoli 9 e 10, prevedendo che le stesse disposizioni si applicano anche in caso di eventuali domande riconvenzionali. Tali misure transitorie non trovano applicazione quando, prima dell'entrata in vigore dell'accordo, sia reso un lodo definitivo che accerti che la misura controversa non rientra nell'ambito di applicazione del trattato bilaterale di investimento o non viola tale trattato. L'articolo consente, inoltre, alle parti contraenti interessate e all'investitore di concordare altre adeguate forme di risoluzione delle controversie, compresa la composizione amichevole. L'articolo 9 consente all'investitore che sia parte di un procedimento arbitrale pendente di chiedere alla parte interessata l'attivazione del meccanismo di risoluzione delle controversie denominato « dialogo strutturato ». Si tratta di una procedura di risoluzione della controversia volta a ottenere una composizione extragiudiziale ed extra-arbitrale amichevole, lecita ed equa, sotto la sorveglianza di un facilitatore imparziale. L'ar-

articolo 10 conferisce all'investitore la possibilità di accedere ai mezzi di ricorso giurisdizionale previsti dal diritto interno, anche se sono scaduti i termini previsti dall'ordinamento nazionale per esperire l'azione. I termini per accedere sono quelli previsti dall'ordinamento nazionale per accedere ai giudici nazionali e si considerano a decorrere dalla data in cui l'investitore rinuncia al procedimento arbitrale pendente ovvero, a seconda dei casi, all'esecuzione di un lodo già reso, ma a cui ancora non sia stata data esecuzione o applicazione definitiva e in cui si impegna ad astenersi dal proporre un nuovo procedimento arbitrale, e hanno la durata prescritta dal diritto nazionale applicabile. Per usufruire di questo, l'investitore deve rinunciare al procedimento arbitrale pendente e a tutti i diritti e tutte le pretese ai sensi del pertinente trattato bilaterale di investimento ovvero all'esecuzione di un lodo già reso ma a cui ancora non sia stata data esecuzione o applicazione definitiva e si deve impegnare ad astenersi dal proporre un nuovo procedimento arbitrale nei sei mesi successivi all'estinzione del pertinente trattato bilaterale di investimento o al fallimento del dialogo strutturato. L'accesso al giudice nazionale deve servire per far valere una pretesa in forza del diritto nazionale o dell'Unione europea e, se del caso, non deve essere stato concluso nessun accordo transattivo in esito al dialogo strutturato. I giudici nazionali tengono conto degli eventuali risarcimenti già corrisposti nel procedimento arbitrale pendente al fine di evitare il doppio risarcimento.

Rileva che gli articoli da 11 a 18 recano le disposizioni finali, per le quali rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Con riferimento al contenuto del disegno di legge di ratifica dell'Accordo, segnala che questo si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3, comma 1, reca una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai sensi del successivo

comma 2, agli eventuali oneri derivanti dai procedimenti di cui agli articoli 8, 9 e 10 dell'Accordo, non coperti dalle risorse finanziarie stanziata a legislazione vigente, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 infine, prevede, in fine, che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame, per l'espressione del parere, alla seduta già prevista per la giornata di domani.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.

C. 3318 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Valentina D'ORSO (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, del disegno di legge C. 3318, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.

Rammenta che l'Accordo in esame disciplina l'apertura in Italia di un ufficio dell'Istituto forestale europeo – EFI, prevedendo in particolare la messa a disposizione di una sede nella città di Roma e definendo i privilegi e le immunità riconosciute all'EFI per consentirgli di svolgere efficacemente i suoi compiti. La proposta di aprire una sede italiana dell'EFI è stata sostenuta dalla Direzione generale delle foreste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo internazionale dell'Italia

in materia di protezione e salvaguardia del patrimonio forestale e boschivo, sui temi legati alla ricerca scientifica e di sostegno alle politiche gestionali di tutela. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA, ha espresso la propria disponibilità a concedere in comodato d'uso gratuito alcuni locali della sua sede di via Manziana 30, a Roma. L'EFI è stato creato nel 1993 allo scopo di fornire informazioni e ricerche nel campo delle scienze forestali a livello europeo. Nell'ambito di una strategia volta a sviluppare il suo contributo, l'Istituto è stato trasformato in organizzazione internazionale attraverso la stipula della Convenzione adottata nella città finlandese di Joensuu il 28 agosto 2003, alla quale ha aderito anche l'Italia. La Convenzione è stata ratificata in Italia con la legge 30 dicembre 2008, n. 219. Attualmente fanno parte dell'Istituto, con sede in Finlandia, 29 Stati europei e 128 organizzazioni associate e affiliate, appartenenti a 40 Paesi. Tra le attività di IFE, ci sono quelle di facilitare e stimolare la creazione di reti collegate alle foreste, promuovere la diffusione di informazioni imparziali e pertinenti alle politiche relative alle foreste e alla silvicoltura e sostenere la ricerca forestale e l'uso di informazioni scientificamente valide come base per le politiche forestali.

Nel passare ad esaminare il testo dell'Accordo oggetto di ratifica, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per una più attenta disamina dei suoi contenuti, fa presente che lo stesso si compone di diciannove articoli e una breve premessa, che comprendono clausole abitualmente utilizzate per analoghi accordi di sede.

In particolare, evidenzia che l'articolo I contiene le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo e l'articolo II disciplina la messa a disposizione dell'EFI di una sede in Roma da parte del Governo italiano, specificando che le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile sono a carico dell'EFI e quelle di manutenzione straordinaria sono a carico del Governo italiano.

L'articolo III dispone l'inviolabilità della sede. L'articolo IV esplicita gli obblighi di protezione della sede da parte delle autorità italiane. L'articolo V dispone la fornitura di pubblici servizi alla sede da parte del Governo.

In relazione alle competenze della Commissione Giustizia, segnala che l'articolo VI, sull'Ufficio e sui suoi beni, dispone che l'Ufficio gode dell'immunità da ogni forma di procedimento giudiziario relativo ad atti di natura pubblica o privata, salvo i casi di rinuncia da parte del Direttore. Sono inoltre previsti dei casi specifici nei quali l'Ufficio non gode dell'immunità giurisdizionale ed esecutiva. Tali casi specifici, indicati al paragrafo 2 dell'articolo VI, sono i seguenti: le controversie derivanti da contratti senza clausola compromissoria di cui l'Organizzazione è parte; le domande riconvenzionali o le istanze direttamente connesse a un procedimento giudiziario avviato dall'Ufficio; le cause civili di terzi per danno derivante da un sinistro causato da un veicolo di proprietà dell'Ufficio, o utilizzato per conto dell'Ufficio o in relazione a una violazione del codice della strada in cui il suddetto veicolo è coinvolto. Il paragrafo 3 dell'articolo VI prevede infine, che i beni dell'Ufficio e i suoi archivi, ovunque si trovino, sono immuni da perquisizioni, sequestro, requisizione, confisca, espropriazione e ogni altra forma di ingerenza.

Ricorda che l'articolo VII contiene il riconoscimento della personalità giuridica internazionale dell'Istituto da parte del Governo italiano. L'articolo VIII regola il diritto alla segretezza delle comunicazioni interne ed esterne, non sottoponibili a censura, intercettazione o interferenza. L'articolo IX riconosce all'Ufficio in Italia dell'Istituto una serie di agevolazioni finanziarie mentre l'articolo X disciplina i regimi di previdenza sociale relativamente al personale dell'Ufficio e ai loro familiari. L'articolo XI prevede una serie di facilitazioni nei visti e nei permessi all'accesso, transito e soggiorno in Italia per il personale dell'Ufficio e per altri soggetti menzionati nell'Accordo e l'articolo XII riconosce all'Ufficio esenzioni dalle tasse.

Segnala che l'articolo XIII, che investe profili di interesse della Commissione Giustizia, prevede, al paragrafo 1, nell'ambito dei privilegi e delle immunità riconosciute al personale dell'Organizzazione, il godimento, all'interno e nei confronti della Repubblica italiana, tra gli altri: dell'immunità da procedimenti giudiziari per quanto riguarda le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da esso compiuti in veste ufficiale, fermo restando che tale immunità continua anche nei casi in cui le persone interessate abbiano cessato di essere personale dell'Organizzazione o abbiano altrimenti cessato la loro funzione ufficiale presso di essa; dell'immunità dall'ispezione e dal sequestro dei bagagli ufficiali. Il paragrafo 2 del medesimo articolo XIII dispone che il personale dell'Ufficio stabilito in Italia, oltre a quanto previsto dal comma 1, gode nell'ambito e nei confronti della Repubblica italiana, tra gli altri privilegi e immunità, dell'immunità da ogni forma di detenzione preventiva, salvo il caso di flagranza, o di un reato commesso in Italia per il quale la legge italiana prevede la reclusione non inferiore a tre anni, nel qual caso le competenti autorità italiane ne daranno immediata comunicazione al direttore dell'Ufficio di tale arresto.

Rammenta che l'articolo XIV disciplina l'accesso al mercato del lavoro per i familiari del personale dell'Ufficio.

Fa presente che l'articolo XV, reca profili di interesse della Commissione Giustizia, specificando, in particolare, che i privilegi e le immunità sono conferiti nell'interesse dell'Organizzazione e non a vantaggio personale dei singoli. Il Comitato direttivo nei confronti del Direttore e il Direttore nei confronti degli altri membri del personale dell'organizzazione e dell'Organizzazione stessa hanno il diritto e il dovere di revocare l'immunità ogniqualvolta ciò ostacoli il corso della giustizia. Tale revoca dell'immunità non pregiudica gli interessi dell'Organizzazione. Il paragrafo 3 dispone, inoltre che l'Organizzazione, l'Ufficio e il personale dell'Ufficio collaborano con le Autorità italiane per facilitare la corretta amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza delle norme di polizia e pre-

venire il verificarsi di abusi in relazione ai privilegi e alle immunità previsti dal presente Accordo.

Evidenzia che l'articolo XVI disciplina il riparto di responsabilità tra l'Ufficio e il Governo. L'articolo XVII riconosce un contributo annuale di 500.000 euro quale fondo per le spese dell'Ufficio a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo. L'articolo XVIII disciplina la risoluzione delle controversie sull'interpretazione o attuazione dell'Accordo. L'articolo XIX disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo. L'allegato infine contiene la descrizione dell'immobile messo a disposizione dell'Istituto forestale europeo.

Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, sottolinea che esso si compone di 4 articoli e che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'articolo XVII dell'Accordo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. L'articolo 4, infine, dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame, per l'espressione del parere, alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 14.15.

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di

costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin e C. 2691 Costa.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, come convenuto nella precedente seduta, la Commissione prosegue oggi l'esame del provvedimento con la discussione generale sul complesso delle circa 400 proposte emendative, allegate al resoconto del 9 giugno scorso.

Pierantonio ZANETTIN (FI), pur ritenendo di aver nella precedente seduta illustrato esaustivamente la propria posizione, sottolinea la necessità di intervenire nuovamente essendo nel frattempo sopraggiunto un importante elemento di novità. Rammenta infatti che nel suo precedente intervento aveva criticato la proposta dell'Esecutivo di fare ricorso al sistema del voto singolo trasferibile per la nuova legge elettorale per il Consiglio superiore della magistratura ma, evidenziando come nelle ultime due settimane la posizione del Governo su tale questione sia mutata, sottolinea che anche la nuova soluzione non è sufficientemente adeguata. Rileva infatti che l'Esecutivo intenda proporre per la legge elettorale per il Consiglio superiore della magistratura un sistema con sette collegi binominali. A suo avviso, se tale soluzione venisse accolta, la nuova legge elettorale finirebbe con il favorire il bipolarismo, quindi si verrebbero di fatto a delineare un « centrodestra e un centrosinistra giudiziario ». A suo giudizio il sistema maggioritario è utile a garantire maggioranze stabili nei sistemi politici e non si confà invece alla magistratura che è composta da magistrati che devono essere autonomi e indipendenti. Fa presente che le critiche da lui mosse a caldo a tale ipotesi hanno

trovato grande riscontro nel mondo della magistratura e annota anche delle sorprendenti prese di posizione a favore della ipotesi sul sorteggio temperato da lui formulata. Fa presente che su tale posizione si è proprio ieri esposto anche l'attuale Procuratore nazionale antimafia e che anche il professor Benedetti – consigliere laico del CSM ed espressione di un'area culturale nella quale anche il Movimento cinque stelle si riconosce – ha sposato la tesi da lui sostenuta. Desidera quindi segnalare ai relatori come il sorteggio temperato potrebbe rappresentare una soluzione praticabile e ritiene che all'interno della Commissione possa esserci una maggioranza politica in grado di sostenere tale posizione.

Mario PERANTONI (M5S) fa presente che sarà sicuramente possibile approfondire la questione nel momento in cui saranno presentate le proposte emendative del Governo.

Walter VERINI (PD), *relatore*, ritiene che la Commissione, così come già avvenuto per l'esame dei disegni di legge di riforma del processo civile e del processo penale, si trovi di fronte a un provvedimento di estrema importanza, rappresentando la riforma dell'ordinamento giudiziario un'ulteriore tappa fondamentale per provare a disegnare una giustizia italiana più moderna, più europea e maggiormente rispondente ai dettami della Costituzione e ai diritti e doveri dei cittadini. Rammenta che, come già avvenuto per le riforme del processo civile e del processo penale, la Ministra della giustizia si è impegnata a presentare emendamenti al provvedimento in esame che saranno oggetto di esame da parte del Parlamento. Evidenzia che alcuni di questi emendamenti riguarderanno anche la questione relativa ai meccanismi di elezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura. A suo avviso non esistono ricette per individuare con certezza un sistema elettorale in grado di garantire, da un lato, l'obiettivo che la riforma si è posta di rafforzare quale la credibilità della magistratura e la definizione del tema della separazione tra i po-

teri dello Stato e, dall'altro, il percorso di rigenerazione della magistratura dalle storture che il correntismo esasperato ha prodotto. Ritiene che le osservazioni del collega Zanettin, così come tutte le altre proposte che verranno avanzate, siano laicamente meritevoli di attenzione ma a suo avviso sarà utile concentrarsi sul dibattito soltanto dopo aver esaminato gli emendamenti del Governo senza che vi siano prima di tale momento maggioranze precostituite.

Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI) fa presente che la sua componente politica ha presentato numerosi emendamenti su diversi temi che non trovano necessariamente un aggancio nel testo base, ma comunque attinenti alle attività del Consiglio superiore della magistratura. In particolare sottolinea che la proposta di legge a sua firma in materia di legge elettorale del Consiglio superiore della magistratura è stata ripresentata sotto forma di emendamento al provvedimento in esame. Fa presente, inoltre, di aver presentato un emendamento relativo alla responsabilità civile dei magistrati sebbene tale tema non sia esplicitamente trattato dal provvedimento. Chiede quindi di poter conoscere se il perimetro dell'intervento che si intende adottare afferisca anche ai temi nevralgici che riguardano la vita quotidiana della magistratura o se invece vi sia un limite. Un altro tema che desidera sottoporre all'attenzione della Commissione è quello relativo alla responsabilità disciplinare dei magistrati, sul quale evidenzia quanto già rappresentato alla Ministra della Giustizia: a fronte di circa 1600 segnalazioni disciplinari al Procuratore generale presso la Cassazione, questi ne ha archiviate più di mille. Sottolinea che chi ha fatto la segnalazione non può accedere agli atti relativi a tali archiviazioni essendo ciò consentito soltanto al Ministro della Giustizia che è l'unico a avere la facoltà di opporsi all'archiviazione. Ritiene che la questione debba essere valutata dalla Commissione e suggerisce che sia il primo Presidente di Cassazione a dover effettuare il vaglio di tali segnalazioni. Fa notare come, secondo il Procuratore generale presso la Cassazione, il numero di archiviazioni così elevato di-

pende dal fatto che la legge, di fronte anche a fatti gravi, non indica fattispecie disciplinari adeguate. A suo avviso per eliminare il correntismo è necessario trovare le modalità per far emergere i migliori e per mettere in evidenza chi sbaglia. Ritiene quindi che i punti fondamentali da affrontare siano tre. In primo luogo occorre intervenire sulla responsabilità disciplinare: in proposito sottolinea che soltanto l'1,5 per cento dei casi segnalati si conclude con un procedimento. In secondo luogo, evidenzia la necessità di intervenire sulla responsabilità civile dei magistrati. Da ultimo, sottolinea l'importanza di un intervento sul sistema di valutazione professionale evidenziando come attualmente il 99 per cento dei magistrati ottenga una valutazione positiva. A suo avviso, i dati sopra rilevati dimostrano che attualmente il sistema non è in grado di individuare i migliori e pertanto l'unico sistema a cui ricorrere per individuare i soggetti a cui attribuire degli incarichi, rimane quello del correntismo. Sottolinea come, sebbene sia necessario intervenire sul sistema elettorale dei membri del Consiglio superiore della magistratura, questo intervento appaia secondario rispetto alla riforma dei meccanismi interni al Consiglio stesso. Manifestando la propria disponibilità a valutare con favore anche il sistema del sorteggio temperato, ribadisce che la legge elettorale non rappresenta tuttavia la priorità essendo più stringente l'esigenza di riformare il sistema di valutazione anche considerato che i consigli giudiziari non hanno gli elementi necessari per effettuare le valutazioni in quanto, non disponendo del fascicolo del magistrato, devono basare il proprio giudizio sull'autorelazione del magistrato stesso. Ritiene necessario introdurre nel provvedimento una disposizione relativa alla nascita del fascicolo informatico delle *performance* del magistrato. Ritiene quindi che la Commissione non dovrà limitarsi a esaminare le proposte emendative che il Governo presenterà e che sarà necessario dare spazio anche ad una ampia attività subemendativa di tali proposte. Sottolinea infatti come su determinati temi, come ad esempio quello relativo ai fuori ruolo, non ci si possa affidare a delle mi-

sure previste proprio da magistrati fuori ruolo collocati presso gli uffici legislativi del Ministero.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), nel condividere l'obiettivo di rivedere le norme in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura al fine di evitare le degenerazioni del correntismo, dichiara tuttavia di essere favorevole alle correnti all'interno della magistratura, ritenendo che esse rappresentino spazi di confronto e di circolazione delle opinioni. Precisa inoltre che a suo avviso nessuna delle soluzioni fin qui avanzate sarà in grado di eliminare completamente gli effetti negativi dell'uso distorto delle correnti, se non si modifica anche la mentalità dei magistrati che, in quanto esseri umani, condividono le debolezze di tale condizione.

Con riguardo all'intervento del collega Costa, sottolinea l'inutilità di modificare le misure in materia di valutazione dei magistrati, ritenendo al contrario che occorra mettere mano alla riforma dei consigli giudiziari. Precisa a tale proposito che, diversamente da quanto affermato dal collega, i consigli giudiziari gestiscono il fascicolo del magistrato, in cui confluiscono le informazioni relative ai provvedimenti sorteggiati a campione dalle cancellerie e relativi all'arco di tempo di volta in volta indicato dal Consiglio superiore della magistratura. Nell'ammettere che il fascicolo contiene anche la relazione redatta dallo stesso magistrato sul proprio operato, rammenta tuttavia l'obbligo degli organi semidirettivi di predisporre elementi di valutazione alla luce di oltre venti criteri. Evidenziando dunque come non vi sia alcuna necessità di intervenire sui criteri di valutazione, che esistono già e sono in numero sufficiente, ritiene che il problema risieda piuttosto nel fatto che il consiglio giudiziario non fa il lavoro per cui è deputato. Invoca quindi la massima prudenza nell'intervenire sul sistema di valutazione dei magistrati, auspicando invece che si metta mano alle responsabilità degli organi direttivi e semidirettivi, anche attraverso l'introduzione di parametri stringenti per il loro operato nonché di misure volte a garantire un reale

rinnovo dei loro componenti. Propone, in alternativa al modello attuale, l'istituzione presso ogni tribunale della figura del « supermanager » al quale affidare, da posizione esterna, la valutazione dei magistrati. Da ultimo ribadisce la necessità di intervenire non sulle norme, che sono scritte bene, ma sugli uomini che sono chiamati ad attuarle.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, nel ritenere esaustivo l'intervento appena svolto dal relatore Verini, in conclusione tiene ad evidenziare la trasversalità delle critiche avanzate all'attuale condizione dell'ordinamento giudiziario. Ritiene che in tempi brevi verranno presentate le proposte emendative del Governo al testo base adottato dalla Commissione per il prosieguo dell'esame, che è rappresentato dal disegno di legge dell'allora Ministro della giustizia Alfonso Bonafede. Nel sottolineare come la presidenza della Commissione non si sia mai sottratta alle esigenze di un'istruttoria completa, ritiene che saranno sicuramente assicurati ai colleghi tempi adeguati per la valutazione delle proposte emendative del Governo e per la presentazione dei relativi subemendamenti. Rammentando la questione contingente, rappresentata dal rinnovo della componente togata del Consiglio superiore della magistratura previsto per il prossimo luglio, rileva l'esigenza che la Commissione svolga un lavoro compiuto in tempi adeguati. Da ultimo preannuncia la volontà dei relatori di consentire il maggior confronto possibile, anche con il contributo delle opposizioni, rilevando come tanti appaiano i punti in comune tra le proposte emendative delle varie forze politiche.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sul complesso delle proposte emendative parlamentari in attesa di quelle del Governo su cui ritiene che ci potrà essere sicuramente un ricco confronto.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense.

C. 2334 Di Sarno e C. 2687 Miceli.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2846 e C. 3096).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, con riferimento alle proposte di legge C. 2846 Colletti, recante « Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di specializzazione e di accesso alla professione forense, nonché delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di difesa tecnica affidata a professionisti diversi dagli avvocati » e C. 3096 Zanettin, recante « Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense », assegnate alla Commissione Giustizia, fa presente che la presidenza, dopo un'attenta valutazione, ritiene che tali proposte amplino il perimetro dell'intervento normativo recato dai provvedimenti già in esame e pertanto l'abbinamento potrà essere disposto solo su deliberazione della Commissione.

La Commissione delibera l'abbinamento della proposta di legge C. 2846 Colletti, recante modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di specializzazione e di accesso alla professione forense, nonché delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di difesa tecnica affi-

data a professionisti diversi dagli avvocati. Delibera altresì l'abbinamento della proposta di legge C. 3096 Zanettin, recante modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense.

Valentina D'ORSO (M5S), *relatrice*, nel rammentare di aver già presentato, anche sulla scorta dei contributi forniti dalle diverse forze politiche, una proposta di testo unificato che è stato oggetto di dibattito in sede di comitato ristretto, si riserva di valutare i contenuti delle due proposte di legge di cui è stato appena disposto l'abbinamento. Considerato che il mandato affidatole in qualità di relatrice è quello di addivenire a un lavoro di sintesi dei contenuti di tutte le proposte di legge in materia di accesso alla professione forense, preannuncia che per la prossima seduta utile predisporrà una nuova proposta di testo unificato, con l'obiettivo di raggiungere la più larga condivisione possibile. Rileva da ultimo la delicatezza del tema, afferente al futuro della professione forense che tra l'altro molti dei componenti della Commissione esercitano o hanno esercitato in passato, auspicando che si possa dare una risposta alle aspirazioni dei giovani avvocati, rendendo la professione più aderente alle attuali istanze del mondo dell'avvocatura.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 e abb.**PARERE APPROVATO**

La II Commissione Giustizia,

esaminato il testo unificato delle abbinatae proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, recante disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito;

considerato che:

il provvedimento reca la disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, qualificata come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse;

in particolare, l'articolo 11 interviene in materia di sanzioni, individuando il regime sanzionatorio per il rappresentante di interessi che non osservi le moda-

lità di partecipazione alla consultazione pubblica indetta dal decisore pubblico, quello per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico, nonché il regime sanzionatorio per il rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto all'atto dell'iscrizione nel registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza;

le sanzioni previste sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania, Viktor Elbling, sulle linee di politica estera ed europea contenute nell'accordo di coalizione del nuovo Governo tedesco 69

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 dicembre 2021.

Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania, Viktor Elbling, sulle linee di poli-

tica estera ed europea contenute nell'accordo di coalizione del nuovo Governo tedesco.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	70
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021, relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un « Sistema di sistemi » di combattimento aereo di sesta generazione – <i>Future Combat Air System (FCAS)</i> . Atto n. 327 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	70
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	79
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2021, finalizzato alla progressiva implementazione di <i>suite</i> operative « multi-missione multisensore » su piattaforma condivisa <i>Gulfstream G-550</i> . Atto n. 332 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	71
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 33/2021, concernente l'acquisizione di un'area addestrativa galleggiante per il Gruppo operativo incursori (GOI). Atto n. 338 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	72
RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	72
7-00746 Rizzo: Sulla costituzione di un polo nazionale della subacquea (<i>Seguito discussione e conclusione – Approvazione risoluzione n. 8-00147</i>)	72
ALLEGATO 2 (<i>Testo approvato dalla Commissione</i>)	81
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	76
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018. C. 3325 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	77
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Roger DE MENECH. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 13.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roger DE MENECH, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021,

relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un « Sistema di sistemi » di combattimento aereo di sesta generazione – *Future Combat Air System (FCAS)*.

Atto n. 327.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 30 novembre 2021.

Roger DE MENECH, *presidente*, ricordo che sullo schema di decreto ministeriale si sono svolte, congiuntamente con l'omologa Commissione del Senato, le audizioni informali del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica e del Direttore *Future Combat Air System* di Leonardo, rispettivamente nelle sedute del 23 novembre e del 14 dicembre 2021.

Ricorda, altresì, che nella seduta del 30 novembre il relatore, onorevole Aresta, si era riservato di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame, dopo aver ricevuto i chiarimenti richiesti dal rappresentante del Governo.

Comunica, quindi, che la Commissione Bilancio, nella seduta dello scorso 30 novembre, si è espressa favorevolmente sull'Atto in esame.

Giovanni Luca ARESTA, *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2021, finalizzato alla progressiva implementazione di suite operative « multi-missione multisensore » su piattaforma condivisa Gulfstream G-550.

Atto n. 332.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2021.

Roger DE MENECH, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Frusone, illustrando i contenuti del provvedimento in esame ha ritenuto utile chiedere alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo che si è riservato di fornirli nel prosieguo dell'iter d'esame.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ conferma che, in linea con le previsioni del Documento Programmatico Pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023, si sottopone ad approvazione l'intero programma, precisando che le *tranche* successive saranno subordinate al reperimento delle necessarie risorse.

Luca FRUSONE (M5S), *relatore*, si ricollega al parere espresso in occasione dell'esame dello schema di decreto SMD n. 3/2020 (Atto del Governo n. 223), di cui il programma in esame ne costituisce l'implementazione, e ricorda che era stata apposta una condizione volta a chiedere al Governo di svolgere ogni attività utile per valorizzare la partecipazione dell'industria nazionale all'allestimento, al funzionamento e al supporto delle piattaforme in oggetto e dei loro sistemi operativi, con particolare attenzione anche alle imprese che sviluppano tecnologie per la sicurezza, la riservatezza e la segretezza delle comunicazioni. Domanda, quindi, al rappresentante del Governo di assicurare la Commissione riguardo alla possibilità di negoziare con il Governo Israeliano un accordo G2G per estendere lo spettro di coinvolgimento delle industrie nazionali della Difesa in ulteriori attività di *procurement*, da parte del Ministero della difesa Israeliano, fino a compensare il valore del nuovo impegno nazionale.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ conferma che è intenzione del Governo operare contemplando nella maniera più estensiva possibile il concetto di ritorno industriale secondo le linee guida già consolidate per la prima fase del programma, che prevedono sia la stipula di un *Memorandum of Understanding* (MoU) tra le aziende straniere coinvolte e le industrie di riferi-

mento nazionale, sia accordi del tipo G2G con il Governo israeliano. Manifesta, inoltre, la disponibilità a fornire ulteriori chiarimenti qualora necessario.

Roger DE MENECH, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 33/2021, concernente l'acquisizione di un'area addestrativa galleggiante per il Gruppo operativo incursori (GOI). Atto n. 338.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2021.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ, replicando alle osservazioni formulate dal deputato Deidda, precisa che i 13,5 milioni di euro destinati alla realizzazione dell'area addestrativa galleggiante devono intendersi come risorse aggiuntive rispetto ai 30 milioni stanziati per l'ammodernamento delle infrastrutture dei reparti delle Forze speciali e che soltanto dopo la contrattualizzazione delle varie produzioni potrà essere disponibile un elenco dettagliato delle aziende coinvolte dal programma.

Salvatore DEIDDA (FDI) ringrazia il Sottosegretario Mulè per l'attenzione mostrata nei confronti dei reparti speciali delle Forze armate ed esprime soddisfazione per il fatto che il finanziamento del programma avvenga con risorse aggiuntive rispetto a quelle del fondo destinato all'ammodernamento delle relative strutture. Evidenzia, quindi, come gli incursori del Comsubin siano impegnati a 360 gradi in attività sia militari che civili e rimarca la necessità di assicurare le risorse finanziarie per ammodernare le loro dotazioni.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) sottolinea come anche l'area addestrativa galleggiante possa essere considerata come un'infrastruttura a disposizione delle forze

speciali. Ribadisce, quindi, che il gruppo della Lega sosterrà convintamente il programma ritenuto di fondamentale importanza e al quale plaudono.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) ricorda come l'attenzione verso i reparti delle forze speciali sia stata più volte manifestata dalla Commissione e dal Governo, anche attraverso l'approvazione di atti di indirizzo e di sindacato ispettivo e rimarca la fondamentale importanza del compendio del Varignano a La Spezia. Auspica, quindi, che il programma sia un segnale dell'intenzione di assicurare ulteriori risorse finanziarie ai reparti delle nostre forze speciali.

Roger DE MENECH, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

7-00746 Rizzo: Sulla costituzione di un polo nazionale della subacquea.

(Seguito discussione e conclusione – Approvazione risoluzione n. 8-00147).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 10 dicembre 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricordo che nella seduta del 30 novembre l'onorevole Tofalo, in qualità di cofirmatario, ha illustrato i contenuti della risoluzione e che nella successiva seduta del 10 dicembre il rappresentante del Governo ha prospettato l'esigenza di riformulare il testo dell'atto di indirizzo in discussione.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ osserva che la risoluzione in discussione, come anticipato nella precedente seduta, è riferita ad un progetto di centro di eccellenza della Marina militare, che si inserisce in un percorso che farà da apripista ad analoghe iniziative di ricerca e sviluppo in altri domini, nel più ampio contesto interforze, sotto l'egida della Forza armata di riferimento. Rileva, quindi, che tale progetto dovrà essere coerente con gli indirizzi di programmazione dello stato maggiore della Difesa, nonché condotto di concerto con il Segretariato generale della difesa/Direzione nazionale degli armamenti (SEGREDIFESA/DNA).

Evidenzia, poi, che il settore dell'*Underwater*, considerata la connotazione geografica e la vocazione marittima del nostro Paese, rappresenta, per densità tecnologica e potenzialità di crescita, un aspetto di assoluto interesse per la Difesa. In tale contesto, l'istituzione di un Polo nazionale della subacquea, con inquadramento e compiti normativamente definiti, favorirebbe un virtuoso processo di valorizzazione delle potenzialità dell'ambiente subacqueo, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile del Paese e della sua competitività. Inoltre, l'iniziativa permetterebbe di razionalizzare un settore di interesse nazionale ancora frammentato in termini di iniziative e progettualità, che vede la presenza di attori, statuali e non, riferibili anche al comparto industriale estero.

Sottolinea che per quanto riguarda, in particolare, il diretto coinvolgimento della Difesa nel progetto in questione, non si può non tenere in considerazione il variegato spettro di capacità che la Marina militare è in grado di fornire attraverso le sue molteplici componenti. Si riferisce a quella sommersibile, alla componente Contromisure Mine (CMM) – in grado di espri-

mere capacità di sorveglianza sottomarina sia attraverso le Unità, sia tramite i mezzi a guida remota – alla componente Forze Speciali, costituita dal Comando Raggruppamento Subacquei ed Incursori (COMSUBIN) e alla componente costituita da Unità di superficie altamente specializzate, della quale fanno parte la *Special & Diving Operation Submarine Rescue Ship* (SDOSuRS) con il relativo Simulatore Iperbarico, l'Unità per la Bonifica Subacquea (UBOS) e la nuova Unità Idro-Oceanografica (NIOM) in corso di contrattualizzazione, la cui attività è strettamente collegata all'Istituto idrografico della Marina militare di Genova. Fa presente, infatti, che tali unità, con i sensori e con le apparecchiature imbarcate, possono contribuire significativamente alle attività di sorveglianza delle infrastrutture critiche posizionate sui fondali marini.

Per tali ragioni, ritiene condivisibile sia il primo impegno chiesto al Governo, volto alla costituzione del citato Polo, quale catalizzatore delle competenze e del potenziale proprio delle realtà istituzionali, accademiche ed industriali del nostro Paese, sia il secondo impegno inerente all'istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento interministeriale permanente allo scopo di concludere un accordo quadro per il settore *Underwater*. Peraltro, in tale contesto, ritiene opportuno che la Difesa rivesta il ruolo di Dicastero-pilota, in considerazione delle molteplici attività di settore nelle quali il Ministero occupa, per ragioni discendenti dai compiti d'Istituto, un ruolo primario. Segnala, infatti, che l'iniziativa – che, ad una prima interlocuzione, risulta condivisibile anche dai principali aventi causa – appare opportuna per garantire un adeguato coordinamento trasversale tra gli attori coinvolti, finalizzato sia allo sviluppo di una *policy* comune, sia ad una valorizzazione delle importanti ricadute economiche e sociali – anche con risvolti a livello internazionale – che scaturirebbero dai progressi tecnologici e scientifici conseguiti dall'istituendo Polo nazionale della subacquea.

Per quanto attiene, invece, all'individuazione della sede della costituenda struttura, anche in questo caso ritiene che possa

essere accolto l'impegno relativo all'individuazione della stessa nel Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina militare (CSSN) situato nella città di La Spezia. Evidenzia, infatti, che tale scelta esprimerebbe contiguità territoriale con altri Enti operanti nel medesimo dominio, quali il Comando delle Forze di Contromisure Mine (MARICODRAG) e, in ambito NATO, il *Centre for Maritime Research and Experimentation* (CMRE), nonché la possibilità di interazione con il Comando Raggruppamento Subacquei ed Incursori (COMSUBIN), situato nel comprensorio del Varignano. In particolare, la formalizzazione di un collegamento del polo della subacquea con COMSUBIN determinerebbe importanti risvolti legati anche al progresso tecnologico-scientifico della medicina subacquea ed iperbarica, discipline nelle quali la Marina militare è attiva anche attraverso tipologie di trattamenti specifici in favore della popolazione civile, per il tramite di accordi *ad hoc* con il Servizio Sanitario Nazionale. La designazione della sede di La Spezia risulta, inoltre, coerente con la politica a supporto del mantenimento delle aree di demanio nella disponibilità della Difesa permettendo, tra l'altro, di valorizzare lo specifico *know how* acquisito negli anni. Evidenzia, inoltre, che proprio a La Spezia ha luogo, come menzionato dagli stessi proponenti, la manifestazione *Seafuture*, contesto ideale per valorizzare l'impegno ed il fondamentale ruolo delle piccole e medie imprese (PMI) che gravitano attorno al *cluster* marittimo nazionale.

Passando al quarto impegno, relativo al reperimento delle risorse economiche necessarie alla realizzazione dei progetti in parola, nel condividere la necessità di attribuire al futuro Polo nazionale della subacquea l'accesso ai necessari finanziamenti per una sua implementazione, si riserva di valutare le opportune azioni da intraprendere in ambito Dicastero e presso il collaterale Ministero dello Sviluppo economico per individuare le risorse adeguate, da reperire all'interno delle disponibilità programmatiche ovvero, qualora possibile, nell'ambito di finanziamenti *ad hoc*, anche nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa

e Resilienza (PNRR). Al riguardo sottolinea come nel settore dei programmi ad alta valenza tecnologica i Ministeri della difesa e dello sviluppo economico abbiano, nel tempo, consolidato forme di collaborazione istituzionale che, nelle rispettive competenze, hanno consentito lo sviluppo di conoscenze tecnologiche avanzate e di capacità produttive di rilievo internazionale nei settori industriali afferenti ai sistemi ad alto contenuto tecnologico. In particolare, nell'ambito del dominio subacqueo va menzionato il programma di acquisizione dei sommergibili U212-NFS, finanziato per un totale di 1.350 milioni di euro e nato dalla necessità di preservare le indispensabili capacità di sorveglianza degli spazi sottomarini. Tale programma prevede il coinvolgimento di un ramificato complesso di filiere tecnologiche – tra le quali FINCANTIERI – che presenta ampie prospettive di crescita di produttività e di aperture commerciali sia per realtà industriali nazionali quali la Ditta CALZONI di Bologna, l'AVIO di Torino, la Divisione livornese di LEONARDO (ex WASS), ELT, Acciai Speciali Terni, sia per un vasto indotto di piccole e medie imprese (PMI) distribuite sull'intero territorio nazionale.

Quanto all'impegno per l'applicazione della direttiva per la politica industriale della Difesa, ritiene che anche questo possa essere certamente accolto nella considerazione del fatto che tra gli obiettivi del citato documento sono annoverati l'espressione del pieno potenziale dell'industria nazionale, il perseguimento del vantaggio strategico nella ricerca scientifica e nell'innovazione tecnologica, la valorizzazione e la protezione delle competenze tecnologiche e industriali strategiche lungo tutta la filiera produttiva e l'integrazione dell'intera filiera delle PMI nei programmi di sviluppo di capacità militari innovative.

Infine, ritiene che si possa accogliere anche l'ultimo impegno per il coinvolgimento delle strutture di supporto e delle infrastrutture collegate agli arsenali militari marittimi, includendo l'Arsenale della Spezia collocato in prossimità del costituendo polo nazionale. Ciò in quanto coerente con la missione della Marina militare

nel settore *Underwater* e con le attività multilaterali ed internazionali già in corso, nonché utile per incentivare gli scambi con le Marine militari estere ed alleate, aspetto quest'ultimo già recepito in particolare nei programmi di cooperazione bilaterali e nella partecipazione alla *NATO Maritime Unmanned System Initiative*.

Alla luce di queste considerazioni, propone di inserire, nelle premesse, dopo il secondo capoverso, il seguente: accanto alla citata componente vanno altresì menzionate altre componenti di rilievo della Marina militare. In particolare, nella sede di La Spezia sono presenti la componente « Contromisure Mine », dotata di capacità di sorveglianza sotto la superficie, anche in alti fondali, esercitata sia con le Unità navali che con mezzi a guida remota/autonoma (per la quale è in corso il programma di ammodernamento Cacciamine di Nuova Generazione) e la componente Forze Speciali costituita dal Comando Raggruppamento Subacquei ed Incursori (COMSUBIN). Inoltre, va menzionata la componente Unità di superficie altamente specializzate, della quale fanno parte la *Special & Diving Operation Submarine Rescue Ship* (SDOSuRS) con il relativo Simulatore Iperbarico, l'Unità per la Bonifica Subacquea (UBOS) e la nuova Unità Idro-Oceanografica (NIOM) in corso di contrattualizzazione, la cui attività è strettamente collegata all'Istituto idrografico della Marina Militare di Genova.

Propone, altresì, di inserire nelle premesse, quale ultimo capoverso, il seguente: tale progetto è riferito ad un centro di eccellenza della Marina militare che si inserisce in un percorso che farà da apripista ad analoghe iniziative di ricerca e sviluppo in altri domini, nel più ampio contesto interforze, sotto l'egida della Forza armata di riferimento e dovrà essere coerente con gli indirizzi di programmazione dello stato maggiore della Difesa nonché condotto di concerto con il Segretariato generale della difesa/Direzione nazionale degli armamenti (SEGREDIFESA/DNA).

Quanto, invece, alla parte dispositiva, propone di riformulare il secondo impegno nel seguente tenore: a istituire un tavolo

tecnico di coordinamento interministeriale permanente, a guida Ministero della difesa, con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'università e della ricerca, nonché la Federazione delle Aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza (Aiad), con particolare attenzione alle piccole e medie imprese (PMI), allo scopo di concludere un accordo quadro volto a favorire l'attività di ricerca e sviluppo, il supporto operativo alla difesa, la creazione di un modello economico di sviluppo del settore, la creazione e il consolidamento di una rete permanente di collaborazione tra le realtà coinvolte.

Il quarto impegno, invece, andrebbe riformulato nel senso di impegnare il Governo a considerare di assumere iniziative volte a individuare idonee risorse economiche, anche nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), necessarie alla realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo tecnologico e industriale attinenti al *cluster Underwater*, definiti nell'ambito del suddetto tavolo di coordinamento interministeriale, al fine di dare concreta applicazione agli obiettivi perseguiti dal costituendo polo nazionale della subacquea.

Propone quindi la riformulazione del quinto impegno nel seguente tenore: a proseguire con le iniziative volte all'applicazione della direttiva per la politica industriale della difesa, allo scopo di valorizzare il potenziale politico, tecnologico ed economico, nonché garantire alti livelli di competitività delle realtà industriali del settore, con particolare attenzione alla filiera delle PMI, da coinvolgere direttamente nei programmi di sviluppo di capacità militari innovative.

Infine, il sesto impegno andrebbe riformulato prevedendo di favorire la collaborazione e l'integrazione tra le strutture di supporto e le infrastrutture collegate agli Arsenali della Marina Militare con il costituendo polo, al fine di garantire lo sviluppo coordinato del *cluster underwater*, nonché incentivare gli scambi con le Marine militari alleate e amiche.

Gianluca RIZZO, *presidente*, condividendo le valutazioni del rappresentante del

Governo riformula nel senso indicato la risoluzione a sua prima firma, proponendo, al contempo, di aggiungere all'inizio due premesse. La prima del seguente tenore: la consolidata visione del cosiddetto *Blue Century* (Secolo blu) ha ampliato nei suoi concetti la portata strategica dell'azione delle Marine militari, anche in ragione di una diversa declinazione dello strumento navale che tiene in considerazione le esigenze dettate dall'espansione delle connessioni globali. La seconda, recita, invece: per un Paese come l'Italia, il cui benessere e la cui sicurezza sono indissolubilmente legati al mare, il *Blue Century* che stiamo vivendo, caratterizza e pervade, sempre di più, ogni aspetto della società: dalla storia alla cultura, dall'economia alla ricerca, fino a influenzare lo stesso concetto di potere marittimo. Il *Blue Century*, infatti, ne amplia le possibili declinazioni, con carattere di inclusività e condivisione di obiettivi diversificati, ben oltre la dimensione della Difesa.

Propone, poi, in relazione alla parte dispositiva, di aggiungere, al quarto impegno, nella riformulazione chiesta dal Governo, dopo le parole: «realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico e industriale» le seguenti: « , principalmente individuati nel Piano nazionale della ricerca militare (PNRM) e dopo la parola: concreta » la seguente: « e tempestiva », mentre al quinto impegno, propone di sostituire le parole « a proseguire con le iniziative » con le seguenti: « ad incrementare gli sforzi verso le iniziative ».

Il sottosegretario Giorgio MULÈ concorda.

Salvatore DEIDDA (FDI) ringrazia il presentatore per avere condiviso con la Commissione la sua iniziativa e manifesta la propria soddisfazione per l'attenzione mostrata verso un settore della Difesa che considera fondamentale.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) si dichiara soddisfatto della riformulazione dell'atto di indirizzo che ha fornito una visione più ampia e completa delle questioni

legate all'*underwater* e si unisce ai ringraziamenti al presidente per avere condiviso la risoluzione.

Maria TRIPODI (FI) si dichiara molto soddisfatta del lavoro svolto dalla Commissione e soprattutto dallo spirito unitario con il quale ci si è mossi.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) ritiene che la Commissione oggi abbia scritto un'altra bella pagina dei propri lavori e sottolinea l'adesione concorde di tutto il gruppo del M5S all'atto di indirizzo.

Roger DE MENECH (PD) domanda di potere sottoscrivere, anche a nome di tutto il gruppo del Partito democratico, la risoluzione.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia per l'adesione trasversale alla sua risoluzione manifestando apprezzamento per lo spirito unitario con cui la Commissione ha lavorato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, il testo della risoluzione in titolo, così come riformulato nel corso della discussione (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018.

C. 3325 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola CARÈ (PD), *relatore*, riferisce sul disegno di legge di ratifica osservando che l'Unione europea ed il Giappone hanno una lunga tradizione di cooperazione politica, economica e settoriale, che è stata istituzionalizzata in un primo accordo di partenariato strategico venuto a scadenza nel 2011.

Rileva, quindi, che il nuovo accordo – sottoscritto dalle Parti in occasione del XXV Summit bilaterale fra UE e Giappone, svoltosi a Tokyo il 17 luglio 2018 – intende rafforzare e intensificare il dialogo su varie e numerose questioni di comune interesse. Il nuovo accordo, infatti, rafforza la cooperazione politica, economica e settoriale in un'ampia gamma di settori strategici quali i cambiamenti climatici, la ricerca e l'innovazione, gli affari marittimi, l'istruzione, la cultura, la migrazione e la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e informatica. Inoltre l'accordo ribadisce l'impegno delle Parti a salvaguardare la pace e la sicurezza internazionali, attraverso la prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'adozione di misure volte a fronteggiare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro.

Passando al contenuto dell'Intesa, composta di 51 articoli, sottolinea che lo strumento pattizio, dopo aver definito le finalità e i principi generali che lo regolano (articolo 1) e aver richiamato i valori che lo informano in tema di democrazia, promozione della pace, gestione delle crisi, terrorismo, armi e multilateralismo (articoli 2-10), prevede che si realizzi un costante scambio di informazioni fra le Parti mediante dialoghi regolari (articolo 11), un'azione coordinata in materia di gestione delle cata-

strofi umanitarie (articolo 12), un impegno condiviso per la crescita sostenibile (articolo 13), nonché una intensificazione della cooperazione bilaterale nei settori scientifico e tecnologico, dei trasporti e industriale ed in ambito doganale (articoli da 14 a 18). Ulteriori disposizioni riguardano la cooperazione in diversi ambiti settoriali, dalla materia fiscale al turismo, dal settore delle tecnologie dell'informazione a quello della tutela dei consumatori, fino alle politiche ambientali (articoli 19-25), nonché l'impegno delle Parti a intensificare la cooperazione in materia di energia, agricoltura, pesca, affari sociali, sanità e giustizia (articoli 26-32) e nei settori della lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata, al finanziamento del terrorismo e alle droghe illecite (articoli 33-34). È previsto, inoltre, il rafforzamento della cooperazione nel settore della circolazione delle informazioni all'interno del cyberspazio, potenziando al contempo la cyber-sicurezza e contrastando la criminalità informatica (articolo 36), nonché della promozione del dialogo sulle politiche in materia di migrazione (articolo 38), della protezione dei dati personali (articolo 39), della cooperazione in materia di istruzione, giovani e sport (articolo 40) e degli scambi in ambito culturale (articolo 41). Le funzioni di coordinamento del partenariato globale sono affidate ad un apposito Comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti, cui è attribuito anche il compito di decidere in ordine a settori aggiuntivi di cooperazione, di offrire garanzia sul funzionamento e l'attuazione dell'accordo e di adoperarsi a risolvere eventuali controversie interpretative o attuative (articolo 42). Infine, gli articoli da 44 a 51 stabiliscono le disposizioni finali, definendo i tempi e procedure per l'entrata in vigore, l'estensione del regime di applicazione provvisoria in attesa dell'entrata in vigore definitiva, le modalità di notifica e di denuncia, il regime di adattamento in vista di future adesioni all'Unione europea e il regime di applicazione territoriale.

Con specifico riguardo ai profili di competenza della Commissione difesa richiama, in particolare, l'articolo 3 che stabilisce l'impegno delle Parti a promuovere la pace

e la sicurezza a livello internazionale e regionale, attraverso la risoluzione pacifica delle controversie, e l'articolo 4 in base al quale l'UE e il Giappone sono chiamati ad agire congiuntamente sulle questioni di comune interesse connesse alla gestione delle crisi e alla costruzione della pace, collaborando nei consessi e nelle organizzazioni internazionali e sostenendo le iniziative nazionali dei Paesi che escono da situazioni di conflitto. Gli articoli 5 e 6 sanciscono, inoltre, l'impegno delle Parti a garantire e promuovere il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) e dei relativi vettori, cooperando per la prevenzione della loro proliferazione e assicurando il pieno rispetto e l'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito di accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché ad assicurare un coordinamento in materia di controllo dei trasferimenti di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso. L'articolo 8 prevede che, nel rispetto del diritto internazionale applicabile e dei principi della Carta delle Nazioni

Unite, sia intensificata la collaborazione in materia di prevenzione e lotta al terrorismo, ritenuta una priorità condivisa dalle Parti, mentre in base all'articolo 9 le Parti si impegnano a cooperare per migliorare le capacità proprie e dei Paesi terzi in materia di mitigazione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari. Segnala, infine, anche l'articolo 36 che disciplina la cooperazione delle Parti in materia di cybersicurezza e di contrasto alla cyber-criminalità.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021, relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un « Sistema di sistemi » di combattimento aereo di sesta generazione – *Future Combat Air System* (FCAS) (Atto n. 327)

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021, relativo allo sviluppo di un'architettura complessa e interoperabile basata su un sistema di sistemi di combattimento aereo di sesta generazione – *Future Combat Air System* FCAS (Atto del Governo n. 327);

premessi che:

il programma in esame prevede la partecipazione italiana all'iniziativa trilaterale denominata Tempest, consistente nello studio, nello sviluppo, nella sperimentazione, nella qualifica e nell'entrata in servizio dei primi esemplari di un sistema di aerei da combattimento di sesta generazione – *Future Combat Air System* (FCAS) –, integrato con velivoli a pilotaggio remoto, satelliti e altri assetti militari;

i nuovi velivoli di sesta generazione sono destinati a sostituire, a partire dal 2035, la flotta Eurofighter e il progetto prevede, inoltre, che tutti gli elementi del sistema siano collegati da una rete intelligente;

come sottolineato nella nota tecnica allegata allo schema di decreto in esame, il programma ha avuto origine dal *Memorandum of Understanding* (MoU) sottoscritto nel dicembre 2020 dall'Italia, il Regno Unito e la Svezia, al fine di ridurre il gap tecnologico che contraddistingue le singole realtà europee rispetto ai leader mondiali nel settore aerospaziale;

le tre nazioni partecipanti sono, inoltre, le uniche nazioni europee che cono-

scono, producono e già utilizzano tecnologie aeronautiche di quinta generazione, base necessaria per la costruzione dei futuri velivoli, e l'avvio del progetto consentirà di valorizzare l'industria nazionale, garantendo l'accrescimento del *know-how* nel settore delle tecnologie abilitanti ai velivoli di sesta generazione;

rilevato che:

l'avvio del programma è previsto nel 2021 e la sua conclusione nel 2050, attraverso il susseguirsi di quattro distinte fasi: in particolare, la prima fase riguarda la valutazione, l'analisi e la progettazione preliminare; la seconda fase lo sviluppo avanzato; nella terza fase verrà, invece, avviata la produzione iniziale e, nella quarta fase, la produzione avanzata;

il costo stimato per l'Italia a supporto dello sviluppo del programma, ovvero relativo alle fasi 1 e 2, è al momento quantificato in circa 6 miliardi di euro, a condizioni economiche 2021, di cui 2 miliardi per la fase 1, finanziati con le risorse a valere sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario della Difesa, e 4 miliardi per la fase 2, che sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse finanziarie;

considerato che:

le fasi successive saranno oggetto di separati e specifici decreti approvativi, ai sensi dell'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare e verranno contrattualizzate subordinatamente al raggiungimento del desiderato livello di maturazione tecnologica, nonché alla disponibilità di utili

risorse a valere sui prossimi strumenti finanziari previsti nelle leggi di bilancio ovvero in specifici provvedimenti *ad hoc*;

è previsto il coinvolgimento sia delle grandi imprese per la difesa e l'aerospazio ubicate nel territorio nazionale, in particolare nelle regioni Piemonte, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Veneto, Sardegna, Sicilia e Lazio, sia delle piccole e medie imprese (PMI) e start-up nei settori dell'avionica, della sensoristica, delle comunicazioni, dell'intelligenza artificiale, della propulsione, dei materiali, della simulazione, dell'armamento e dei velivoli autonomi;

preso atto:

degli ulteriori elementi informativi acquisiti nelle audizioni informali del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, Generale di squadra aerea Luca Goretti, e del Direttore *Future Combat Air System* di Leonardo S.p.A., Guglielmo Maviglia, svoltisi rispettivamente il 17 novembre e il 14 dicembre 2021;

della valutazione favorevole espressa dalla Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario, nella seduta del 30 novembre 2021, dalla quale si evince che le risorse destinate alla copertura della prima fase del programma risultano effettivamente sussistenti per tutte le annualità di attuazione del programma e che l'utilizzo delle risorse stesse non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di

ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente;

ritenuto particolarmente rilevante che le imprese affidatarie del contratto valutino di realizzare la commessa, anche in riferimento alla manutenzione, attraverso gli strumenti tecnologici e di personale a loro disposizione, in modo da evitare, per quanto possibile, la creazione di ulteriori *supply chain* che, nel tempo, potrebbero portare a disperdere il patrimonio di conoscenze tecnologiche dell'industria nazionale operante nell'ambito della Difesa;

ritenuto, altresì, importante che nel coinvolgimento delle realtà imprenditoriali di cui sopra si tenga conto delle certificazioni in materia di qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale dalle stesse possedute, nonché della loro capacità di promuovere stabilità occupazionale del personale impiegato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di sollecitare l'industria di riferimento a rivedere, ove possibile, situazioni di regime contrattuale di monocommittenza, soprattutto laddove siano disponibili competenze e le richiamate situazioni possano avere riflessi negativi per la sussistenza di forti criticità sul piano socio-economico ed occupazionale.

ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00746 Rizzo: Sulla costituzione di un polo nazionale della subacquea.**TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione,

premessi che:

la consolidata visione del cosiddetto *Blue Century* (Secolo blu) ha ampliato nei suoi concetti la portata strategica dell'azione delle Marine militari, anche in ragione di una diversa declinazione dello strumento navale che tiene in considerazione le esigenze dettate dall'espansione delle connessioni globali;

per un Paese come l'Italia, il cui benessere e la cui sicurezza sono indissolubilmente legati al mare, il *Blue Century* che stiamo vivendo, caratterizza e pervade, sempre di più, ogni aspetto della società: dalla storia alla cultura, dall'economia alla ricerca, fino a influenzare lo stesso concetto di potere marittimo. Il *Blue Century*, infatti, ne amplia le possibili declinazioni, con carattere di inclusività e condivisione di obiettivi diversificati, ben oltre la dimensione della Difesa;

la rilevanza del dominio marittimo negli equilibri geopolitici globali nel *Blue Century*, considerata dal punto di vista degli interessi nazionali e del futuro marittimo dell'Italia, concentra l'attenzione sull'importanza che ricopre la dimensione *Underwater* per la presenza delle infrastrutture critiche subacquee civili, in cui convivono la componente sommergibilistica, con scopi di deterrenza dal punto di vista militare, e i corridoi strategici legati all'approvvigionamento energetico, alla connettività, alla presenza di gasdotti e di dorsali sottomarini per la trasmissione del traffico dati e che come tali devono essere sorvegliati e protetti;

la Marina militare italiana concorre nella protezione delle vie di comunicazione

e delle infrastrutture sottomarine, il cui sviluppo avviene nei fondali marini, attraverso la componente sommergibilistica che si caratterizza per peculiarità esplorative e tecnologia spinta, dimostrando di essere un capitale strategico di fondamentale importanza per lo sviluppo dell'*high-tech* e dell'indotto industriale di settore;

accanto alla citata componente vanno, altresì, menzionate altre componenti di rilievo della Marina militare. In particolare, nella sede di La Spezia sono presenti la componente « Contromisure Mine », dotata di capacità di sorveglianza sotto la superficie, anche in alti fondali, esercitata sia con le Unità navali che con mezzi a guida remota/autonoma – per la quale è in corso il programma di ammodernamento Cacciamine di Nuova Generazione – e la componente Forze Speciali, costituita dal Comando Raggruppamento Subacquei ed Incursori (COMSUBIN). Inoltre, va menzionata la componente Unità di superficie altamente specializzata, della quale fanno parte la *Special & Diving Operation Submarine Rescue Ship* (SDOSuRS), con il relativo Simulatore Iperbarico, l'Unità per la Bonifica Subacquea (UBOS) e la nuova Unità Idro-Oceanografica (NIOM), in corso di contrattualizzazione, la cui attività è strettamente collegata all'Istituto idrografico della Marina Militare di Genova;

la filiera nazionale della ricerca e della tecnologia *Underwater* ha vissuto negli ultimi due decenni un continuo processo evolutivo, che ha visto le realtà italiane affermarsi in campo internazionale con importanti investimenti e successi del comparto industriale della difesa, nonché la fattiva collaborazione con università e centri di ricerca. Esiste, inoltre, la prospet-

tiva di un significativo moltiplicatore industriale grazie alle potenziali applicazioni nel campo dell'utilizzo duale, dal settore energia, all'ecosostenibilità ambientale declinata sia nel campo dello sfruttamento delle risorse marine che nel campo della individuazione e della lotta all'inquinamento dei mari;

il Ministro della difesa, in data 29 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2021-2023;

la parte seconda del predetto documento è dedicata all'analisi dei principali compiti istituzionali assegnati alle Forze armate, alle singole componenti che costituiscono lo strumento militare, alle rispettive esigenze operative e alle connesse future linee di sviluppo capacitivo. In particolare, viene dato conto dei principali programmi d'investimento della difesa, attraverso i quali si esprime la piena operatività dello strumento militare, tra cui i programmi di ricerca scientifica e tecnologica, l'attività relativa ai programmi di ricerca scientifica e tecnologica che comprende un'iniziativa nazionale, ossia il Piano nazionale della Ricerca Militare (PNRM), e i programmi internazionali sviluppati in ambito Ue, Nato e bilaterale;

il Piano nazionale della ricerca militare include la ricerca tecnologica di interesse militare svolta sia nelle grandi industrie sia nelle piccole e medie imprese, università ed enti di ricerca, al fine di garantire il mantenimento e, al contempo, potenziare i livelli di eccellenza di specifici settori tecnologici;

i progetti nazionali vengono selezionati in base a criteri stabiliti dal Capo di stato maggiore della Difesa, privilegiando le proposte di progetto attinenti a *cluster* applicativi e tecnologici;

la IV Commissione difesa della Camera dei deputati, con deliberazione del 6 novembre 2018, ha avviato un'indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di

difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa;

nel corso dello svolgimento dell'indagine conoscitiva succitata, durante le audizioni dei dirigenti della Federazione delle aziende italiane per l'Aerospazio, la difesa e la Sicurezza (Aiad) e, tra gli altri, delle società C.A.B.I. Cattaneo S.p.A. e Drass Group, è stato confermato l'assoluto valore a livello mondiale della piccola e media impresa nazionale nel settore della subacquea;

il 30 settembre 2019 si è tenuto a Roma il 1° seminario sulle capacità delle aziende della subacquea in campo nazionale, promosso dal Segretariato generale della difesa e organizzato dalla Direzione degli armamenti navali (Navarm), con il coordinamento della Federazione delle aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza (Aiad). Accanto al mondo industriale, era presente quello accademico e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico (Enea). Il seminario ha permesso di riunire ad un unico tavolo le principali eccellenze nazionali del settore provenienti dal mondo civile, militare e industriale per favorire una cooperazione strutturata nel settore subacqueo e far emergere e valorizzare prodotti tecnologicamente all'avanguardia e sostenere la competizione nei mercati internazionali;

il 14 ottobre 2020, nell'ambito della manifestazione annuale *Seafuture* tenutasi a La Spezia, si è svolto, online, il *Webinar Underwater* sulle tematiche relative all'*Underwater*, a cui hanno partecipato, oltre ai rappresentanti delle istituzioni, le più importanti aziende del settore, le piccole e medie imprese, i centri di ricerca e le università;

le risultanze dell'iniziativa sopra citata hanno confermato che sinergia, integrazione e cooperazione internazionale rappresentano la chiave per la realizzazione di una strategia condivisa per l'innovazione tecnologica e la crescita economica;

nel corso della *Seafuture 2021*, il Capo di stato maggiore della Marina militare, Ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone, ha rilasciato un'intervista, ripresa dal quotidiano il Secolo XIX, nella quale dichiara che la Marina militare sta portando avanti l'impegno a protezione delle vie di comunicazione e delle infrastrutture sottomarine nazionali nei fondali e che in quest'ottica si sta procedendo all'ammodernamento della componente sommergibilistica;

a luglio 2021, il Ministro della difesa ha emanato la direttiva per la politica industriale della difesa, volta a delineare « gli obiettivi che il Dicastero deve perseguire per fungere da indirizzo e propulsore di questa risorsa essenziale per l'Italia, e per valorizzarne appieno il potenziale politico, tecnologico ed economico », indicando, tra gli altri, i seguenti criteri: « valorizzare gli investimenti della Difesa per garantire le esigenze di difesa nazionale, esprimendo, al contempo, il pieno potenziale dell'industria nazionale; perseguire il vantaggio strategico nella ricerca scientifica e nell'innovazione tecnologica; valorizzare e preservare le competenze tecnologiche e industriali strategiche lungo tutta la filiera produttiva; integrare l'intera filiera delle piccole e medie imprese nei programmi di sviluppo di capacità militari innovative, rafforzando il loro posizionamento strategico. »;

la IV Commissione Difesa della Camera dei deputati, il 23 ottobre 2019, ha espresso parere favorevole all'atto del Governo n. 108 « Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2019, relativo allo sviluppo, all'acquisizione ed al sostegno tecnico-logistico decennale dei primi due sommergibili U212, derivanti dalla classe Todaro » rilevando che: « Il programma si presenta come fattore catalizzatore di positive ricadute in molteplici ambiti attinenti la competitività industriale, la ricerca e lo sviluppo di altissima tecnologia ». Infatti, in questo specifico contesto sono state fortemente coinvolte le grandi aziende del settore della difesa per assicurare importanti prospettive di ritorno in termini di occupazione, nonché di salvaguardia e valoriz-

zazione delle competenze sovrane di un settore specialistico ad alta valenza strategica;

il Centro di supporto e sperimentazione navale (CSSN) della Marina militare ha sede a La Spezia, gestisce i processi di ingegneria del supporto logistico per lo strumento navale ed è, inoltre, centro per la sperimentazione e lo sviluppo dei programmi scientifici e tecnologici della citata Forza armata;

il Centro summenzionato, grazie alle professionalità e alle apparecchiature a disposizione, rappresenta un polo d'eccellenza, sia in ambito militare che civile, con capacità e competenze in alcuni casi uniche nel panorama nazionale. Nei propri balipedi e poligoni, infatti, hanno luogo test, verifiche e valutazioni in campo balistico, missilistico e siluristico, finalizzati al collaudo, sviluppo e qualifica di sistemi d'arma, nonché misurazioni di elettroacustica ed elettromagnetismo per la determinazione della segnatura acustica e magnetica delle unità navali;

il Centro di supporto sperimentazione navale svolge anche attività finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione di tecnologie atte alla salvaguardia dell'ambiente marino, in forza dell'accordo di cooperazione siglato con il Centro di ricerca e sperimentazione marittima (CMRE) della NATO, anche quest'ultimo con sede a La Spezia;

il Centro di ricerca e sperimentazione marittima ha una struttura di ricerca e sperimentazione scientifica affermata e di livello mondiale, che organizza e conduce ricerca e sviluppo tecnologico, incentrato sul settore marittimo, per rispondere alle esigenze di difesa e sicurezza dell'Alleanza atlantica, Peraltro, la struttura ha in dotazione strumenti e sensori per attività di ricerca in mare di primaria importanza a livello scientifico e conduce ricerche scientifiche rilevanti e all'avanguardia in scienze oceaniche, modellazione e simulazione, acustica e altre discipline;

a Sud, gli arsenali di Taranto e Augusta sono particolarmente significativi

per la posizione geostrategica nazionale. A Taranto ha sede il Comando flottiglia sommergibili: la base assicura addestramento avanzato, supporto logistico e ricovero per attività manutentive della componente. Augusta, particolarmente rilevante per la presenza del « pontile Nato », considerata come *forward logistic base* è proiettata nel cosiddetto « Mediterraneo allargato » e può ormeggiare fino a due battelli di linea con relativo supporto logistico;

appare, dunque, fondamentale, vista l'eccellenza rappresentata dalle realtà succitate, creare un polo nazionale della subacquea, per lo sviluppo coordinato di un *Cluster underwater* che metta a disposizione della collettività efficacia operativa, innovazione tecnologica e sviluppo economico;

tale progetto è riferito ad un centro di eccellenza della Marina militare che si inserisce in un percorso che farà da apripista ad analoghe iniziative di ricerca e sviluppo in altri domini, nel più ampio contesto interforze, sotto l'egida della Forza armata di riferimento e dovrà essere coerente con gli indirizzi di programmazione dello stato maggiore della Difesa, nonché condotto di concerto con il Segretariato generale della difesa/Direzione nazionale degli armamenti (SEGREDIFESA/DNA),

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, di concerto tra il Ministro della difesa e il Ministro dello sviluppo economico, volte alla costituzione di un polo nazionale della subacquea, allo scopo di valorizzare, implementare e promuovere le potenzialità e la competitività del nostro Paese nel campo dell'*Underwater*;

a istituire un tavolo tecnico di coordinamento interministeriale permanente a guida del Ministero della difesa che veda coinvolti il Ministero dello sviluppo economico, Il Ministero dell'università e della ricerca, nonché la Federazione delle Aziende italiane per l'Aerospazio, la Di-

fesa e la sicurezza (Aiad), con particolare attenzione alle piccole e medie imprese (PMI), allo scopo di concludere un accordo quadro volto a favorire l'attività di ricerca e sviluppo, il supporto operativo alla Difesa, la creazione di un modello economico di sviluppo del settore, la creazione e il consolidamento di una rete permanente di collaborazione tra le realtà coinvolte;

a individuare nel Centro di supporto e sperimentazione di La Spezia, la sede dove ubicare il succitato polo, sia per le attività attualmente svolte dallo stesso Centro sia per la vicinanza ad altre strutture e infrastrutture con interessi affini agli obiettivi prefissati;

a considerare di assumere iniziative volte a individuare idonee risorse economiche, anche nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), necessarie alla realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo tecnologico e industriale principalmente individuati nel Piano nazionale della ricerca militare (PNRM) attinenti al *cluster underwater*, definiti nell'ambito del suddetto tavolo di coordinamento interministeriale, al fine di dare concreta e tempestiva applicazione agli obiettivi perseguiti dal costituendo polo nazionale della subacquea;

ad incrementare gli sforzi verso le iniziative volte all'applicazione della direttiva per la politica industriale della difesa, allo scopo di valorizzare il potenziale politico, tecnologico ed economico, nonché garantire alti livelli di competitività delle realtà industriali del settore, con particolare attenzione alla filiera delle PMI, da coinvolgere direttamente nei programmi di sviluppo di capacità militari innovative;

a favorire la collaborazione e l'integrazione tra le strutture di supporto e le infrastrutture collegate agli Arsenali della Marina militare con il costituendo polo, al fine di garantire lo sviluppo coordinato del *cluster underwater*, nonché incentivare gli scambi con le Marine militari alleate e amiche.

(8-00147) « Rizzo, Aresta, Enrico Borghi, Boniardi, Carè, Castiello,

Deidda, Del Monaco, De Menech, Di Sarno, D'Uva, Fantuz, Fascina, Ferrari, Gregorio Fontana, Frailis, Lorenzo Fontana, Frusone, Gagliardi, Galantino, Gobbato, Gubitosa, Iovino, Losacco, Lotti, Occhio-

nero, Pagani, Perego Di Cremonago, Piccolo, Portas, Pretto, Ripani, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Scoma, Silli, Tofalo, Maria Tripodi, Vito, Viviani, Zicchieri ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	111

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	93
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	99
ALLEGATO 2 (<i>Correzioni di forma approvate</i>)	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109
ERRATA CORRIGE	109

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 dicembre 2021. – Presidenza del presidente Fabio MELILLI, indi del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

C. 3354 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 dicembre 2021.

Fabio MELILLI, *presidente*, fa presente che nella seduta di ieri i deputati Torto e Pettarin hanno ritenuto preferibile aggiungere la loro firma all'emendamento Trancassini 27.22, come riformulato, anziché accogliere la proposta di riformulazione dei rispettivi emendamenti 27.10 e 27.13, che sono stati conseguentemente assorbiti dal medesimo emendamento 27.22 per effetto dell'approvazione di quest'ultimo.

Gian Pietro DAL MORO (PD), *relatore*, anche a nome del relatore Pella, avverte che nel testo pubblicato in allegato al re-

soconto della seduta di lunedì 13 dicembre degli identici articoli aggiuntivi Frassini 19.03 e Fassina 19.010, approvati nella stessa giornata di lunedì nel testo riformulato, per un mero refuso, al comma 1, lettera *b*), capoverso 4-*bis*, appaiono le parole: « 1° gennaio 2022 » anziché: « 1° gennaio 2023 ». Fa presente infatti che la riformulazione era proprio volta a disporre, tra l'altro, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal citato capoverso 4-*bis* dal 1° gennaio 2023 anziché dal 1° gennaio 2022, come invece nel testo iniziale delle proposte emendative.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Pezzopane 9.4 e Patassini 9.14 sono da intendersi assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Baldelli 43.013, che ha avuto luogo nella seduta di ieri.

Gian Pietro DAL MORO (PD), *relatore*, anche a nome del relatore Pella, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Davide Crippa 16.05, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE esprime parere conforme a quello dei relatori.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) chiede ai relatori o al presentatore dell'articolo aggiuntivo Davide Crippa 16.05 di illustrare il contenuto della riformulazione proposta dai relatori.

Davide CRIPPA (M5S), nell'accettare la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 16.05 a sua firma, evidenzia che esso interviene in materia di contratti di fornitura di energia elettrica con l'obiettivo di garantire un percorso graduale di uscita dal regime di maggior tutela. In particolare, la proposta emendativa in esame intende tutelare i clienti più vulnerabili, al fine di evitare speculazioni di mercato nei loro confronti.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), nel ringraziare l'onorevole Davide Crippa per l'il-

lustrazione dell'articolo aggiuntivo 16.05 a sua firma, sottoscrive la medesima proposta emendativa. Annuncia, quindi, il proprio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Davide Crippa 16.05, poiché è volto a tutelare i cittadini più disagiati.

Michele SODANO (MISTO), nel concordare con le considerazioni svolte dall'onorevole Raduzzi, auspica che l'esempio dell'onorevole Davide Crippa possa spingere altri deputati della maggioranza ad illustrare le loro proposte emendative.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Davide Crippa 16.05, come riformulato, è stato sottoscritto da tutti i gruppi della V Commissione.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Davide Crippa 16.05, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Gian Pietro DAL MORO (PD), *relatore*, anche a nome del relatore Pella, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Rixi 30.6, Paolo Russo 30.9, Silvestroni 30.1 e Gariglio 30.2, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE esprime parere conforme a quello dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione degli identici emendamenti Rixi 30.6, Paolo Russo 30.9, Silvestroni 30.1 e Gariglio 30.2.

La Commissione approva gli identici emendamenti Rixi 30.6, Paolo Russo 30.9, Silvestroni 30.1 e Gariglio 30.2, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Gian Pietro DAL MORO (PD), *relatore*, anche a nome del relatore Pella, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Prestigiacomo 30.01.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Prestigiacomò 30.01 (*vedi allegato 1*).

Gian Pietro DAL MORO (PD), *relatore*, anche a nome del relatore Pella, formula un invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Cannizzaro 33.01.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con l'invito al ritiro formulato dai relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, segnala che i presentatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo Cannizzaro 33.01.

Gian Pietro DAL MORO (PD), *relatore*, anche a nome del relatore Pella, formula un invito al ritiro degli identici emendamenti Di Muro 37.1, Trancassini 37.3, D'Attis 37.4 e De Menech 37.2.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con l'invito al ritiro formulato dai relatori

Fabio MELILLI, *presidente*, segnala che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Di Muro 37.1, D'Attis 37.4 e De Menech 37.2.

La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 37.3.

Gian Pietro DAL MORO (PD), *relatore*, anche a nome del relatore Pella, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Patassini 43.04 e Pezzopane 20.04, a condizione che siano riformulati in un identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE esprime parere conforme a quello dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione in un identico testo degli articoli aggiuntivi Patassini 43.04 e Pezzopane 20.04.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) chiede che i relatori o i presentatori degli articoli aggiuntivi Patassini 43.04 e Pezzopane 20.04 illustrino il contenuto della riformulazione proposta.

Tullio PATASSINI (LEGA), illustrando la riformulazione in un identico testo degli articoli aggiuntivi Patassini 43.04 e Pezzopane 20.04, evidenzia che essa è volta a consentire che il credito di imposta previsto dal comma 1 dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge n. 8 del 2017 sia ricompreso nel *temporary framework* relativo al COVID-19 piuttosto che nel *temporary framework* relativo al sisma, in modo da accelerare l'applicazione della misura.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Patassini 43.04 e Pezzopane 20.04, come riformulati in un identico testo, sono stati sottoscritti da tutti i componenti della V Commissione.

La Commissione approva gli articoli aggiuntivi Patassini 43.04 e Pezzopane 20.04, come riformulati in un identico testo (*vedi allegato 1*).

Gian Pietro DAL MORO (PD), *relatore*, anche a nome del relatore Pella, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Cannizzaro 43.011, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE esprime parere conforme a quello dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Cannizzaro 43.011.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Cannizzaro 43.011, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Gian Pietro DAL MORO (PD), *relatore*, anche a nome del collega Pella, con riferimento all'emendamento 7.12 dei relatori, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sui subemendamenti Raduzzi 0.7.12.9, 0.7.12.8, 0.7.12.6, 0.7.12.5, 0.7.12.4, 0.7.12.3, 0.7.12.1, 0.7.12.2, Trano 0.7.12.12, 0.7.12.10, 0.7.12.11. Esprime parere favorevole sul subemendamento Ubaldo Pagano 0.7.12.13 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 7.12 dei relatori.

Con riferimento all'articolo aggiuntivo 31.010 dei relatori, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici subemendamenti Viscomi 0.31.010.29, Comaroli 0.31.010.23 e Trancassini 0.31.010.1, sui subemendamenti Raduzzi 0.31.010.18, 0.31.010.19, 0.31.010.20 e 0.31.010.21. Propone l'accantonamento del subemendamento Fassina 0.31.010.47. Quindi formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sui subemendamenti Raduzzi 0.31.010.5, 0.31.010.4, 0.31.010.3 e 0.31.010.2. Ricorda quindi che i subemendamenti Del Barba 0.31.010.36 e 0.31.010.38 sono stati ritirati dal presentatore. Esprime quindi parere favorevole sul subemendamento Del Barba 0.31.010.37. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sui subemendamenti Raduzzi 0.31.010.10 e 0.31.010.9. Propone l'accantonamento del subemendamento Raduzzi 0.31.010.8. Formula quindi un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sui subemendamenti Raduzzi 0.31.010.7 e 0.31.010.6. Ricorda quindi che il subemendamento Buratti 0.31.010.35 è stato ritirato dal presentatore. Esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Paolo Russo 0.31.010.27, Mancini 0.31.010.34 e Fassina 0.31.010.46 e sul subemendamento Del Barba 0.31.010.39. Formula quindi un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sui subemendamenti Raduzzi 0.31.010.17, 0.31.010.16, 0.31.010.15, 0.31.010.11, 0.31.010.12 e 0.31.010.13. Esprime parere favorevole sul

subemendamento Baldini 0.31.010.42, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Propone l'accantonamento degli identici subemendamenti Mancini 0.31.010.31, Paolo Russo 0.31.010.24, Fassina 0.31.010.43, degli identici subemendamenti Mancini 0.31.010.3, Paolo Russo 0.31.010.25, Fassina 0.31.010.44, nonché degli identici subemendamenti Mancini 0.31.010.33, Paolo Russo 0.31.010.26, Fassina 0.31.010.45. Ricorda che il subemendamento Fassina 0.31.010.30 è stato ritirato dal presentatore. Propone l'accantonamento del subemendamento Saccani Jotti 0.31.010.28. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sul subemendamento Vanessa Cattoi 0.31.010.22. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 31.010 dei relatori.

Con riferimento all'emendamento 35.4 dei relatori, esprime parere contrario sui subemendamenti Trancassini 0.35.4.3, 0.35.4.2, 0.35.4.1 e 0.35.4.4. Esprime quindi parere favorevole sul subemendamento D'Attis 0.35.4.5 a condizione che sia riformulato nel testo pubblicato in allegato (*vedi allegato 1*). Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 35.4 dei relatori.

Con riferimento all'articolo aggiuntivo 35.04 dei relatori, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sui subemendamenti Raduzzi 0.35.04.1, 0.35.04.2, sugli identici subemendamenti Raduzzi 0.35.04.3 e Sarti 0.35.04.8, ed esprime parere contrario sul subemendamento Sarti 0.35.04.9. Raccomanda quindi l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 35.04 dei relatori.

Con riferimento all'articolo aggiuntivo 35.05 dei relatori, esprime parere contrario sui subemendamenti Raduzzi 0.35.05.16, 0.35.05.15, 0.35.05.17, 0.35.05.18, 0.35.05.3, 0.35.05.2, 0.35.05.1, 0.35.05.5, 0.35.05.6, 0.35.05.4, 0.35.05.7, 0.35.05.12, 0.35.05.11, 0.35.05.10, 0.35.05.9, 0.35.05.8, 0.35.05.14 e 0.35.05.13. Raccomanda infine l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 35.05 dei relatori.

Con riferimento all'articolo aggiuntivo 40.06 dei relatori, propone quindi l'accantonamento dei subemendamenti Torto

0.40.06.6, 0.40.06.7, Bellachioma 0.40.06.4, Trancassini 0.40.06.8, Bitonci 0.40.06.2, Frassinini 0.40.06.3, Raduzzi 0.40.06.1, Trancassini 0.40.06.13, 0.40.06.12, 0.40.06.11, 0.40.06.10, 0.40.06.9 e Torto 0.40.06.5. Propone quindi l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 40.06 dei relatori.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che devono intendersi accantonati le proposte emendative e subemendative su cui è stata avanzata una proposta in tal senso dai relatori.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) chiede al presidente come intende organizzare i tempi per l'esame delle restanti proposte emendative.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, comunica che i lavori proseguiranno fino alle ore 16, quando inizieranno i lavori dell'Assemblea, e poi eventualmente, se sarà necessario, la Commissione riprenderà al termine dei lavori dell'Assemblea.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel rilevare che la maggioranza e il Governo non riusciranno a rispettare i termini che avevano previsto per l'esame del provvedimento, evidenzia che il numero delle proposte emendative accantonate, incluse quelle presentate dai relatori, è ancora molto alto, pertanto ritiene che si sia ancora ben lontani da accordi definitivi all'interno della maggioranza.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), illustrando il suo subemendamento 0.7.12.9, sottolinea che è volto a modificare l'emendamento 7.12 dei relatori che prevede un finanziamento a favore dell'Agenzia industrie difesa per 11,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7,1 milioni di euro per l'anno 2023. Nel rendere noto che il direttore generale dell'Agenzia è attualmente il professor Latorre, che è stato deputato del Partito Democratico per quattro legisla-

ture, afferma che la destinazione di tale contributo è incoerente con l'articolo 7, riguardante il Polo strategico nazionale, e con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Nel ricordare che gli ultimi provvedimenti del Governo riguardanti la super certificazione verde e l'obbligo del tampone per chi entra in Italia colpiscono pesantemente il settore turistico a vantaggio del quale lui stesso aveva presentato diverse proposte emendative che miglioravano le misure già contenute nel decreto, sottolinea che, invece, la maggioranza continua a reperire risorse per assunzioni al Ministero dell'economia e delle finanze, per favorire le fondazioni bancarie e ora anche per finanziare l'Agenzia industrie difesa. Conclude affermando che i subemendamenti da lui presentati sono volti alla riduzione degli stanziamenti previsti dall'emendamento 7.12 dei relatori per destinare tali risorse ad altre finalità, in particolare alle imprese turistiche.

Michele SODANO (MISTO), condividendo le considerazioni dell'onorevole Raduzzi, invita la maggioranza, oltre che a scrivere in un modo più adeguato i testi normativi, a destinare in modo più produttivo le risorse del PNRR. Quindi si rivolge al gruppo della Lega, che si è spesso contrapposta al Partito Democratico, affinché vigili su proposte emendative di questo genere.

La Commissione respinge il subemendamento Raduzzi 0.7.12.9.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), illustrando il suo subemendamento 0.7.12.8, chiede per quale ragione nessuno dei componenti della maggioranza intervenga per spiegare le ragioni del finanziamento in favore dell'Agenzia industrie difesa.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, fa presente che i subemendamenti presentati dal gruppo Misto sono a scalare e quindi, poiché l'onorevole Raduzzi è già intervenuto sul primo, concede un minuto per intervenire su ciascuno dei restanti.

Beatrice LORENZIN (PD) afferma che il deputato Raduzzi sta facendo una diretta *facebook* mentre fa illazioni non fondate sulla maggioranza.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), dopo aver chiesto al presidente di impedire all'onorevole Lorenzin di rivolgersi direttamente a lui, afferma di aver già assicurato al presidente Melilli che avrebbe parlato meno dei dieci minuti previsti dal Regolamento sul primo subemendamento, per riservarsi poi di intervenire anche sui successivi.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, concede all'onorevole Raduzzi di intervenire per cinque minuti su ogni subemendamento da lui presentato.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), nell'illustrare il suo subemendamento 0.7.12.8, spiega che è volto a ridurre il contributo in favore dell'Agenzia industrie difesa, per l'anno 2022, da 11,3 milioni a 2,5 milioni e, per l'anno 2023, da 7,1 milioni a 3 milioni.

Michele SODANO (MISTO) contesta al presidente Lovecchio di aver tentato di contingentare gli interventi dell'onorevole Raduzzi basandosi sul contenuto analogo degli stessi. Precisa che nessuno sta facendo una diretta *facebook* come affermato dall'onorevole Lorenzin.

La Commissione respinge il subemendamento Raduzzi 0.7.12.8.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), illustrando il suo subemendamento 0.7.12.6, nel ricordare che le disposizioni a favore del credito d'imposta e del contributo a fondo perduto in favore delle aziende del settore turistico sono giustificate dalla gravi perdite subite da esse in seguito alla crisi pandemica, sostiene che in questo caso non vi è alcun ragionevole motivo per attribuire fondi all'Agenzia industrie difesa « per la realizzazione di interventi di ammodernamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti » che non sembrano avere alcuna attinenza con le finalità di digitalizzazione, innovazione e sicurezza

nella pubblica amministrazione previste dal PNRR. Il subemendamento in esame propone di ridurre di 7 milioni il contributo all'Agenzia industrie difesa affinché possa essere destinato più utilmente.

Michele SODANO (MISTO), nel rivolgersi ai relatori che vede occupati in altre incombenze, chiede loro di spiegare quali siano le attività dell'Agenzia industrie difesa e la connessione di esse con il PNRR. Afferma che si tratta di domande legittime.

La Commissione respinge il subemendamento Raduzzi 0.7.12.6.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), illustrando il suo subemendamento 07.12.5, nel far presente che le previsioni di una crescita al 6 per cento per l'anno in corso dovranno probabilmente essere riviste in seguito all'acquisizione dei dati forniti dal settore turistico, dei dati sul lavoro e sui trasporti, afferma che si stima un crollo dei consumi del 20-25 per cento per le prossime festività. Ritiene che, se Draghi aveva affermato che era il momento di spendere per rilanciare l'economia, il Governo ha ritenuto tuttavia che si debba spendere per soggetti ad esso particolarmente vicini, come il professor Latorre, ex deputato del Partito Democratico. Nel far presente che la missione 1 del PNRR, riguardante la digitalizzazione, non sembra pertinente rispetto al contributo previsto, chiede ai relatori di precisare cosa significhi « interventi di ammodernamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza » e quale urgenza ci sia nel realizzarli. Nel chiedere di abbassare lo stanziamento previsto, ribadisce ai relatori la richiesta di intervenire per chiarire per quali motivi lo ritengano necessario.

Michele SODANO (MISTO) insiste per acquisire dai relatori informazioni di dettaglio in merito agli interventi cui saranno destinate le risorse assegnate quale contributo in favore dell'Agenzia industrie difesa, secondo quanto previsto dall'emendamento 7.12 dei relatori.

La Commissione respinge il subemendamento Raduzzi 0.7.12.5.

Fabio MELILLI, *presidente*, invita gli onorevoli Raduzzi e Sodano a contenere il numero e l'ampiezza degli interventi sui singoli subemendamenti, tenuto conto della necessità di concludere l'esame del provvedimento in tempi compatibili con la programmata calendarizzazione della discussione sulle linee generali dello stesso fissata in Assemblea per la giornata di venerdì prossimo, trovandosi altrimenti costretto ad adottare misure di contingentamento del numero e dei tempi degli interventi medesimi.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), nel precisare che gli interventi sinora svolti sono stati esclusivamente finalizzati ad ottenere chiarimenti da parte dei relatori e del Governo circa l'effettiva natura e portata delle misure contenute nell'emendamento 7.12 dei relatori, che a suo avviso rappresenta un non ottimale utilizzo di risorse pubbliche, illustra le finalità del subemendamento a sua prima firma 0.7.12.4, sottolineando come da parte sua non vi sia alcun intento ostruzionistico.

La Commissione respinge il subemendamento Raduzzi 0.7.12.4.

Michele SODANO (MISTO), illustrando il subemendamento Raduzzi 0.7.12.3, ribadisce la necessità di acquisire dai relatori informazioni in merito agli interventi cui saranno effettivamente destinate le risorse del contributo assegnato a favore dell'Agenzia industrie difesa dall'emendamento 7.12 dei relatori, osservando come quest'ultimo sia un ente di diritto pubblico il cui direttore generale, Nicola Latorre, in passato è stato, come noto, un esponente appartenente ad un partito politico presente in Parlamento.

La Commissione respinge il subemendamento Raduzzi 0.7.12.3.

Paolo TRANCASSINI (FDI), preso atto dell'andamento dei lavori, ritiene che una

eventuale risposta dei relatori rispetto ai quesiti legittimamente posti dagli onorevoli Raduzzi e Sodano nel corso dei rispettivi interventi potrebbe costituire un utile punto di mediazione e favorire la prosecuzione dell'esame del provvedimento in un clima maggiormente collaborativo.

Gian Pietro DAL MORO (PD), *relatore*, premettendo che la citata questione relativa all'attuale direttore generale dell'Agenzia industrie difesa, per come esposta dagli onorevoli Raduzzi e Sodano, appare del tutto pretestuosa ed estranea al merito delle misure contenute nell'emendamento 7.12, presentato a firma anche del correlatore Pella, precisa anzitutto che al momento non è dato disporre di un elenco puntuale e dettagliato degli interventi cui saranno destinate le risorse del contributo assegnato in favore del predetto ente, fermo restando che dette risorse rientrano comunque già nella disponibilità degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa.

Ciò premesso, avverte che, coerentemente con gli obiettivi di transizione digitale della pubblica amministrazione e di supporto nella migrazione al *cloud* previsti dal PNRR, il citato emendamento 7.12 intende realizzare interventi di ammodernamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti delle unità produttive dell'Agenzia industrie difesa, cui è affidato un complesso processo di dematerializzazione degli archivi dell'amministrazione della difesa e di altre amministrazioni. Osserva che tali interventi consentiranno, altresì, di potenziare i sistemi di controllo della qualità dei processi produttivi, promuovendo, al contempo, sinergie produttive con le realtà locali, tutelando i livelli occupazionali e potenziando la capacità industriale delle unità in gestione all'Agenzia, localizzate nel Centro e nel Sud del Paese. Osserva, infine, che l'assegnazione, direttamente all'Agenzia, delle risorse già dedicate dal Dicastero della difesa a tali scopi costituisce una misura di semplificazione che permetterà di realizzare più efficacemente e celermente interventi urgenti di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza che consentano la ria-

pertura di impianti e linee produttive, nonché uno sviluppo ulteriore delle capacità produttive dell’Agenzia stessa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Raduzzi 0.7.12.1, 0.7.12.2 e Trano 0.7.12.12.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), illustrando il subemendamento Trano 0.7.12.10, di cui è cofirmatario, che reca finalità analoghe a quelle del successivo subemendamento Trano 0.7.12.11, di cui è ugualmente cofirmatario, ringrazia il relatore Dal Moro per le informazioni fornite a proposito dell’emendamento 7.12 dei relatori, sebbene non ritenga comunque condivisibile l’intervento dallo stesso prospettato.

Michele SODANO (MISTO) si associa al ringraziamento indirizzato dal collega Raduzzi al relatore Dal Moro per gli elementi informativi testé forniti, che ritiene consentiranno al dibattito in atto di procedere con maggiore speditezza e serenità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Trano 0.7.12.10 e 0.7.12.11 e approva il subemendamento Ubaldo Pagano 0.7.12.13 (*vedi allegato 1*).

Raphael RADUZZI (MISTO-A) preannunzia il voto contrario sull’emendamento 7.12 dei relatori.

La Commissione approva l’emendamento 7.12 dei relatori, come subemendato (*vedi allegato 1*).

Gian Pietro DAL MORO (PD), *relatore*, a rettifica dei pareri in precedenza formulati, anticipa che sull’emendamento Raduzzi 0.31.010.2, sul quale aveva prima formulato un invito al ritiro, il parere è da intendersi ora favorevole.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere favorevole sull’emendamento Raduzzi 0.31.010.2, testé anticipata dal relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, stante l’imminenza della ripresa dei lavori in Aula, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta, che avrà luogo al termine delle votazioni odierne in Assemblea.

La seduta termina alle 15.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta comincia alle 19.15.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-A.

(Parere all’Assemblea).

(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° dicembre 2021.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI, replicando alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta precedente, fa presente che dall’articolo 14, che introduce un nuovo principio e criterio direttivo specifico da applicare per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/1151 relativa alle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, volto a prorogare l’utilizzo del metodo di misurazione sinora applicato, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda le modificazioni all’articolo 11, comma 2, lettera a), introdotte in sede referente, volte a prevedere, in sede di adeguamento al regolamento (UE) 2019/6 (medicinali veterinari), evidenzia che l’adeguamento e la riorganizzazione delle attività delle autorità compe-

tenti, la riorganizzazione delle attività che dovranno essere svolte dal Ministero della salute al fine di adeguare il sistema interno alle prescrizioni del predetto regolamento UE comporterebbe interventi volti a garantire l'adeguamento e il coordinamento dei sistemi informatici nazionali ai sistemi informatici istituiti con il citato regolamento, che sono gestiti dall'Agenzia Europea per i medicinali (EMA) per le finalità previste dalla stessa normativa europea.

Sottolinea che tali disposizioni comporterebbero inoltre la necessità di incrementare il numero del personale tecnico adibito all'esame della documentazione e del personale amministrativo deputato a verificare la legittimità dell'azione amministrativa.

Ritiene pertanto necessario ripristinare il testo iniziale dell'articolo 11, comma 2, lettera *a*), al fine di evitare che si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3208-A Governo, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 2;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 14, che introduce un nuovo principio e criterio direttivo specifico da applicare per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151 relativa alle accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche, volto a prorogare l'utilizzo del metodo di misurazione sinora applicato, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

per quanto riguarda le modificazioni all'articolo 11, comma 2, lettera *a*),

introdotte in sede referente, volte a prevedere, in sede di adeguamento al regolamento (UE) 2019/6 (medicinali veterinari), l'adeguamento e la riorganizzazione delle attività delle autorità competenti, la riorganizzazione delle attività che dovranno essere svolte dal Ministero della salute al fine di adeguare il sistema interno alle prescrizioni del predetto regolamento UE comporterebbe interventi volti a garantire l'adeguamento e il coordinamento dei sistemi informatici nazionali ai sistemi informatici istituiti con il citato regolamento, che sono gestiti dall'Agenzia Europea per i medicinali (EMA) per le finalità previste dalla stessa normativa europea;

tali disposizioni comporterebbero inoltre la necessità di incrementare il numero del personale tecnico adibito all'esame della documentazione e del personale amministrativo deputato a verificare la legittimità dell'azione amministrativa;

appare pertanto necessario ripristinare il testo iniziale dell'articolo 11, comma 2, lettera *a*), al fine di evitare che si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 11, comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e gli organi da esse individuati nonché le parole: nonché adeguare e riorganizzare le attività sotto il profilo delle risorse finanziarie, delle dotazioni strumentali e di personale ».

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In merito alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Mollicone 4.12, che prevede, tra l'altro, che il massimo edittale delle sanzioni irrogabili per violazione della normativa posta a tutela dei consumatori sia pari – in caso di infrazione diffusa o di infrazione diffusa avente una dimensione unionale – al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati, e all'1 per cento, in caso di fattispecie di esclusivo rilievo nazionale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla compatibilità della proposta emendativa con il corretto adempimento della disciplina comunitaria, al fine di escludere il verificarsi di oneri connessi all'eventuale avvio di una procedura di infrazione;

Mollicone 4.11, che è volta tra l'altro a limitare – con riferimento alla direttiva 93/13/CEE, relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – l'applicazione della previsione secondo cui il massimo edittale delle sanzioni irrogabili sia almeno pari al 4 per cento del fatturato alle sole ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla compatibilità della proposta emendativa con il corretto adempimento della disciplina comunitaria, al fine di escludere il verificarsi di oneri connessi all'eventuale avvio di una procedura di infrazione;

Mantovani 4.13, che è volta ad integrare il principio e criterio direttivo di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 4, relativo all'adeguamento dell'apparato sanzionatorio nazionale posto a tutela del consumatore, prevedendo che, qualora la violazione sia commessa da microimprese, la

sanzione amministrativa sia ridotta a un terzo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla compatibilità della proposta emendativa con il corretto adempimento della disciplina comunitaria, al fine di escludere il verificarsi di oneri connessi all'eventuale avvio di una procedura di infrazione;

Mantovani 4.14, che è volta ad escludere dall'ambito di applicazione del principio e criterio direttivo di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 4 – che prevede una soglia minima del massimo edittale delle sanzioni irrogabili per violazioni della disciplina a tutela del consumatore – diverse disposizioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, aventi ad oggetto, tra l'altro, le pratiche commerciali scorrette o ingannevoli e le clausole vessatorie. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla compatibilità della proposta emendativa con il corretto adempimento della disciplina comunitaria, al fine di escludere il verificarsi di oneri connessi all'eventuale avvio di una procedura di infrazione;

Berti 5.0100, che reca, tra l'altro, una delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, finalizzato a salvaguardare la stabilità del sistema finanziario. In particolare, tra i principi e criteri direttivi fissati per l'esercizio della delega è prevista l'istituzione, quale autorità indipendente, del Comitato per le politiche macroprudenziali, del quale vengono disciplinate la composizione e le attribuzioni. L'emendamento prevede che al Comitato partecipino la Banca d'Italia, che lo presiede, la Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Il comma 5 prevede una clausola di neutralità finanziaria in base alla quale dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempi-

menti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento, ai sensi del quale alla copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe si provvederà mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea e, qualora la dotazione di quest'ultimo si rivelasse insufficiente, attraverso il meccanismo previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

Scerra 5.0101, che reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica di alcuni regolamenti. In particolare, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, è prevista la designazione della Banca d'Italia quale unica autorità di risoluzione nazionale e del Ministero dell'economia e delle finanze quale Ministero incaricato dell'esercizio delle funzioni previste dal regolamento medesimo, con potere di approvazione di alcune decisioni dell'Autorità di risoluzione. Il comma 3 prevede una clausola di neutralità finanziaria in base alla quale dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento, ai sensi del quale alla copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe si provvederà mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea e, qualora la dotazione di

quest'ultimo si rivelasse insufficiente, attraverso il meccanismo previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

Berti 5.0102, che reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/557 che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19. Tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, è previsto che la Banca d'Italia, l'IVASS, la CONSOB e la COVIP siano individuate quali autorità competenti, secondo le relative attribuzioni, con poteri regolamentari nell'ambito e per le finalità previste dal regolamento medesimo. Il comma 3 prevede una clausola di neutralità finanziaria in base alla quale dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento, ai sensi del quale alla copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe si provvederà mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea e, qualora la dotazione di quest'ultimo si rivelasse insufficiente, attraverso il meccanismo previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

Mantovani 6.1, che è volta a sopprimere l'articolo 6 del provvedimento in esame, recante delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO). Al riguardo, fermo restando

che il decreto legislativo n. 9 del 2021 ha già provveduto a introdurre nel nostro ordinamento le norme di adattamento al citato regolamento unionale, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla compatibilità della proposta emendativa con il corretto adempimento della disciplina comunitaria, al fine di escludere il verificarsi di oneri connessi all'eventuale avvio di una procedura di infrazione;

Mantovani 11.6, che è volta a prevedere, tra i criteri di delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6 relativo ai medicinali veterinari, l'implementazione di misure volte a limitare la possibilità di contraffazione della cosiddetta ricetta veterinaria elettronica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento, ai sensi del quale alla copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe si provvederà mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea e, qualora la dotazione di quest'ultimo si rivelasse insufficiente, attraverso il meccanismo previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

Gemmato 11.10, che è volta a prevedere, tra i criteri di delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6 relativo ai medicinali veterinari, che la consegna dei farmaci della propria scorta da parte del veterinario all'allevatore o al proprietario degli animali debba essere effettuata, esclusivamente per la prima somministrazione, a titolo gratuito e soltanto per consentire l'inizio della terapia. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento, ai sensi del quale alla copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle dele-

ghe si provvederà mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea e, qualora la dotazione di quest'ultimo si rivelasse insufficiente, attraverso il meccanismo previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

Gemmato 11.11, che è volta a prevedere, tra i criteri di delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6 relativo ai medicinali veterinari, la ridefinizione del sistema di farmaco vigilanza e il relativo sistema sanzionatorio al fine di garantire la completa tracciabilità dei farmaci consegnati dal veterinario ai proprietari degli animali anche da compagnia. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento, ai sensi del quale alla copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe si provvederà mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea e, qualora la dotazione di quest'ultimo si rivelasse insufficiente, attraverso il meccanismo previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, nel presupposto – sul quale appare tuttavia necessario acquisire una conferma da parte del Governo – che alla loro attuazione possa provvedersi nel rispetto della clausola di copertura di cui all'articolo 1, comma 3, che in ogni caso prevede, in ipotesi di eventuale insufficienza del Fondo per il recepimento della normativa europea, il ricorso alla disciplina dettata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, secondo cui i decreti legislativi dai quali dovessero derivare nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

Paolo TRANCASSINI (FDI) interviene sull'ordine dei lavori per sottolineare come non sia possibile lavorare in questo modo, pur comprendendo la stanchezza di tutti e in particolare degli uffici. Pertanto, al fine di non rovinare il clima instauratosi, suggerisce al presidente di rinviare ad altro momento la sede consultiva, consentendo che si possa procedere all'esame in sede referente di un provvedimento tanto importante quale è il decreto-legge n. 152 del 2021. In caso contrario, si vedrebbe costretto a chiedere una formale sospensione dei lavori della Commissione, al fine di poter compiutamente valutare le osservazioni avanzate dal presidente con riguardo alle proposte emendative riferite al disegno di legge di delegazione europea 2021.

Fabio MELILLI, *presidente*, si scusa per la situazione, sottolineando che la questione è stata seguita dalla sottosegretaria Sartore, presente ai lavori della Commissione Bilancio nella mattinata odierna, e che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per domani mattina.

Paolo TRANCASSINI (FDI) ritiene che l'esame del disegno di legge di delegazione europea 2021 possa essere concluso stasera, al termine dei lavori della sede referente o in alternativa nelle prime ore della mattinata di domani. Manifesta sin d'ora la disponibilità del suo gruppo.

Fabio MELILLI, *presidente*, fa presente che il suo intento era quello di assicurare la conclusione dell'esame del disegno di legge di delegazione europea 2021, evitando la fuga dei colleghi a conclusione della sede referente. Ciò premesso, in attesa delle valutazioni del Governo, in assenza di obiezioni, propone di passare all'esame del decreto-legge n. 152 del 2021, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, per concludere successivamente l'esame del disegno di legge di delegazione europea 2021.

Sospende quindi la seduta, che riprenderà al termine della sede referente.

La seduta, sospesa alle 19.25, riprende alle 22.50.

Fabio MELILLI, *presidente* chiede alla rappresentante del Governo di esprimere il parere sulle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, ad eccezione dell'emendamento Mantovani 4.14, degli articoli aggiuntivi Berti 5.0100, Scerra 5.0101 e Berti 5.0102 e dell'emendamento Mantovani 6.1, su cui esprime invece nulla osta, in quanto privi di effetti finanziari. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 4.11, 4.12, 4.13, 11.6, 11.10 e 11.11, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 22.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI, indi del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta comincia alle 19.25.

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

C. 3354 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta pomeridiana.

Fabio MELILLI, *presidente*, comunica che l'onorevole Furgiuele sottoscrive la proposta emendativa Cannizzaro 43.011.

Avverte quindi che l'esame riprende dagli identici subemendamenti Viscomi 0.31.010.29, Comaroli 0.31.010.23 e Trancassini 0.31.010.1.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) chiede che il subemendamento a sua prima firma 0.31.010.23, unitamente ai subemendamenti Viscomi 0.31.010.29 e Trancassini 0.31.010.1, sia accantonato in attesa che arrivi in seduta la sottosegretaria Sartore, con la quale erano in corso interlocuzioni ai fini di un eventuale accoglimento. Nel precisare che con la sua richiesta non ha inteso mancare di rispetto alla rappresentante del Governo attualmente presente in seduta, ritiene più opportuno attendere l'esito delle valutazioni della sottosegretaria Sartore.

Fabio MELILLI, *presidente*, acquisito il consenso dei relatori, dispone l'accantonamento degli identici subemendamenti Viscomi 0.31.010.29, Comaroli 0.31.010.23 e Trancassini 0.31.010.1.

Ubaldo PAGANO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di sapere quali siano gli orientamenti con riguardo all'orario di conclusione della seduta.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel ribadire che i tempi sono quelli concordati, vale a dire che entro le ore 21 si dovrebbe pervenire al conferimento del mandato ai relatori, precisa comunque che si riserva di dare uno spazio adeguato al confronto su

alcuni specifici temi politicamente rilevanti.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) fa presente che il subemendamento a sua prima firma 0.31.010.18, analogamente ai due successivi, è volto ad incrementare il limite di spesa consentito ai comuni per le assunzioni a tempo determinato previste dall'articolo aggiuntivo dei relatori, aumentando il numero dei rendiconti approvati cui tale limite è riferito. Nel ritenere che tali subemendamenti forniscano una rappresentazione più coerente della situazione degli enti locali, auspica che almeno uno di loro possa trovare accoglimento presso i relatori ed il Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Raduzzi 0.31.010.18, 0.31.010.19 e 0.31.010.20.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) fa presente che il subemendamento a sua prima firma 0.31.010.21 è volto a rafforzare il sistema di verifica sul rispetto dell'equilibrio di bilancio dei comuni, introducendo anche il parere dell'Organismo di controllo delle *performance*. Ritiene pertanto che si tratti di una proposta emendativa sensata.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Raduzzi 0.31.010.21, 0.31.010.5, 0.31.010.4 e 0.31.010.3.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che i relatori ed il Governo hanno espresso parere favorevole sul subemendamento Raduzzi 0.31.010.2.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) ringrazia relatori e Governo per il parere favorevole espresso.

La Commissione, con distinte votazioni, approva i subemendamenti Raduzzi 0.31.010.2 e Del Barba 0.31.010.37 (*vedi allegato 1*); con distinte votazioni, respinge quindi i subemendamenti Raduzzi 0.31.010.10 e 0.31.010.9.

Fabio MELILLI, *presidente*, chiede ai relatori di esprimere il parere sul subemendamento Raduzzi 0.31.010.8, precedentemente accantonato.

Gian Pietro DAL MORO (PD), *relatore*, anche a nome del collega Pella, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, del subemendamento Raduzzi 0.31.010.8.

La sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Raduzzi 0.31.010.8, 0.31.010.7 e 0.31.010.6.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che gli identici subemendamenti Paolo Russo 0.31.010.27, Mancini 0.31.010.34 e Fassina 0.31.010.46 sono sottoscritti dal Movimento 5 Stelle.

La Commissione approva gli identici subemendamenti Paolo Russo 0.31.010.27, Mancini 0.31.010.34 e Fassina 0.31.010.46 (*vedi allegato 1*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che Coraggio Italia sottoscrive il subemendamento Del Barba 0.31.010.39.

La Commissione approva il subemendamento Del Barba 0.31.010.39 (*vedi allegato 1*).

Raphael RADUZZI (MISTO-A) fa presente che il subemendamento a sua prima firma 0.31.010.17, analogamente ai cinque successivi, è volto a dare più tempo all'Agenzia per la coesione territoriale ai fini dell'individuazione degli enti cui destinare il personale assunto con contratti di collaborazione, previsto dall'articolo aggiuntivo dei relatori. Alla luce di tale motivazione, ritiene che tali subemendamenti siano sensati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Raduzzi

0.31.010.17, 0.31.010.16, 0.31.010.15, 0.31.010.11, 0.31.010.12 e 0.31.010.13.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che la riformulazione del subemendamento Baldini 0.31.010.42 è stata accettata dal presentatore e che tale proposta emendativa è stata sottoscritta dall'onorevole Raduzzi e dai componenti della V Commissione del Movimento 5 Stelle.

La Commissione approva il subemendamento Baldini 0.31.010.42, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Gian Pietro DAL MORO (PD), *relatore*, anche a nome del relatore Pella, formula un invito al ritiro degli identici subemendamenti Mancini 0.31.010.31, Paolo Russo 0.31.010.24 e Fassina 0.31.010.43.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI concorda con l'invito al ritiro formulato dai relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che gli identici subemendamenti Mancini 0.31.010.31, Paolo Russo 0.31.010.24 e Fassina 0.31.010.43 sono stati ritirati dai presentatori.

Gian Pietro DAL MORO (PD), *relatore*, anche a nome del relatore Pella, esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Mancini 0.31.010.32, Paolo Russo 0.31.010.25 e Fassina 0.31.010.44 a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) chiede che gli identici subemendamenti Mancini 0.31.010.32, Paolo Russo 0.31.010.25 e Fassina 0.31.010.44 siano accantonati per permettere ai deputati di prendere visione della riformulazione proposta.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento

degli identici subemendamenti Mancini 0.31.010.32, Paolo Russo 0.31.010.25 e Fassina 0.31.010.44.

Gian Pietro DAL MORO (PD), *relatore*, anche a nome del relatore Pella, formula un invito al ritiro degli identici subemendamenti Mancini 0.31.010.33, Paolo Russo 0.31.010.26 e Fassina 0.31.010.45.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI concorda con l'invito al ritiro formulato dai relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che gli identici subemendamenti Mancini 0.31.010.33, Paolo Russo 0.31.010.26 e Fassina 0.31.010.45 sono stati ritirati dai presentatori. Avverte, inoltre, che il subemendamento Sacconi Jotti 0.31.010.28 rimane accantonato e che il subemendamento Vanessa Cattoi 0.31.010.22 è stato ritirato dalla presentatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Trancassini 0.35.4.3, 0.35.4.2, 0.35.4.1 e 0.35.4.4.

Gian Pietro DAL MORO (PD), *relatore*, anche a nome del relatore Pella, esprime parere favorevole sul subemendamento D'Attis 0.35.4.5 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) chiede che il subemendamento D'Attis 0.35.4.5 sia accantonato per permettere a tutti i componenti della Commissione di prendere visione della riformulazione proposta, auspicando che i presentatori vogliano spiegare l'urgenza di istituire un apposito ufficio di livello dirigenziale presso il Ministero della giustizia.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento del subemendamento D'Attis 0.35.4.5.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Raduzzi 0.35.04.1 e 0.35.04.2.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), illustrando il subemendamento 0.35.04.3 a sua prima firma, evidenzia che un identico subemendamento è stato presentato dai componenti della Commissione giustizia del gruppo MoVimento 5 Stelle. Auspica pertanto il voto favorevole sugli identici subemendamenti 0.35.04.3 a sua prima firma e Sarti 0.35.04.8.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato il subemendamento Sarti 0.35.04.8.

La Commissione respinge il subemendamento Raduzzi 0.35.04.3.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), illustrando il subemendamento Sarti 0.35.04.9 che ha sottoscritto, auspica un supplemento di riflessione dei componenti della maggioranza su tale proposta emendativa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Sarti 0.35.04.9, approva l'articolo aggiuntivo 35.04 dei relatori (*vedi allegato 1*) e respinge i subemendamenti Raduzzi 0.35.05.16, 0.35.05.15, 0.35.05.17, 0.35.05.18, 0.35.05.3, 0.35.05.2, 0.35.05.1, 0.35.05.5, 0.35.05.6, 0.35.05.4, 0.35.05.7, 0.35.05.12 e 0.35.05.11.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) ringrazia i relatori ed il Governo per il parere favorevole al subemendamento 0.35.05.10 a sua prima firma.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Raduzzi 0.35.05.10 (*vedi allegato 1*), respinge i subemendamenti Raduzzi 0.35.05.9, 0.35.05.8, 0.35.05.14 e 0.35.05.13 e approva l'articolo aggiuntivo 35.05 dei relatori, come subemendato (*vedi allegato 1*).

Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI), intervenendo per dichiarazione di voto sul subemendamento D'Attis 0.35.4.5, come ri-

formulato, evidenzia come esso sia particolarmente specifico arrivando a prevedere che la dotazione organica dei dirigenti di II fascia della carriera amministrativa del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di una unità. Auspica che su questo aspetto vi sia un chiarimento da parte del Governo, non comprendendo il motivo per cui una disposizione così specifica viene inserita in un provvedimento come quello in esame.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), concordando con le considerazioni svolte dall'onorevole Costa in merito alla particolare specificità del tenore del subemendamento in esame, auspica una maggiore riflessione sul tema, anche alla luce delle numerose assunzioni inutili presso i Ministeri previste dal provvedimento in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento D'Attis 0.35.4.5, come riformulato (*vedi allegato 1*) e l'emendamento 35.4 dei relatori, come subemendato (*vedi allegato 1*).

Raphael RADUZZI (MISTO-A), intervenendo per dichiarazione di voto sugli identici subemendamenti Mancini 0.31.010.32, Paolo Russo 0.31.010.25 e Fassina 0.31.010.44, come riformulati, ritiene che le risorse finanziarie degli enti locali andrebbero utilizzate in modo più efficiente rispetto all'assunzione di collaboratori con contratto a tempo determinato per le esigenze degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori.

La Commissione approva gli identici subemendamenti Mancini 0.31.010.32, Paolo Russo 0.31.010.25 e Fassina 0.31.010.44, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Mauro D'ATTIS (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, richiama l'attenzione della presidenza sulle affermazioni svolte da taluni colleghi nell'ambito della discussione in precedenza svolta sul subemendamento a sua firma 0.35.4.5, approvato in un testo riformulato, che ritiene gravemente lesive della sua onorabilità e credi-

bilità, invitando pertanto coloro che le hanno proferite ad assumersene pubblicamente la responsabilità.

Fabio MELILLI, *presidente*, fa presente che il contenuto degli interventi svolti nella discussione sull'emendamento D'Attis 0.35.4.5, approvato dalla Commissione in un testo riformulato, risulterà naturalmente dal resoconto sommario della seduta, che sarà pubblicato nell'apposito Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari. Avverte quindi che, in riferimento al fascicolo degli emendamenti segnalati, sono rimasti accantonati l'articolo aggiuntivo Viscomi 10.01, gli identici emendamenti Ubaldo Pagano 22.6, Bitonci 22.10 e Bagnasco 22.11, gli identici emendamenti Pastorino 22.4, Gagliardi 22.7 e Bagnasco 22.9, nonché l'emendamento Magi 27.21. In attesa della presentazione da parte dei relatori di eventuali riformulazioni delle predette proposte emendative, nonché di quelle relative ai subemendamenti rimasti ancora accantonati, ritiene opportuno che la Commissione sia posta nelle condizioni di proseguire nei suoi lavori solo una volta acquisito il quadro completo delle possibili riformulazioni. Non essendovi obiezioni, sospende pertanto la seduta e dispone l'immediata convocazione di un Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della V Commissione, al fine di stabilire le modalità di prosecuzione dei lavori odierni.

La seduta, sospesa alle 20.10, riprende alle 21.

Fabio MELILLI, *presidente*, comunica che l'esame delle proposte emendative riprenderà dai subemendamenti agli emendamenti dei relatori e dai relativi emendamenti.

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente una rassicurazione sul fatto che tutte le proposte emendative presentate saranno votate prima di votare il mandato al relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, convoca immediatamente l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per organizzare il prosieguo dei lavori.

La seduta, sospesa alle 21.05, riprende alle 21.10.

Fabio MELILLI, *presidente*, comunica che l'esame delle proposte emendative riprenderà dagli identici subemendamenti Viscomi 0.31.010.29, Comaroli 0.31.010.23 e Trancassini 0.31.010.1.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel premettere che ritira il subemendamento 0.31.010.23 a sua prima firma, ricorda che era stata indicato come obiettivo fondamentale la necessità che gli interventi finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fossero ultimati entro il 2026 per non perdere il diritto ai finanziamenti. Ricorda, inoltre che tutti i soggetti auditi avevano convenuto sulla necessità di disporre di personale qualificato da parte delle amministrazioni, soprattutto delle regioni e degli enti locali, in grado di seguire l'attuazione dei progetti. Conclude chiedendo al Governo che si esprima sulla questione e dichiara che intende trasfondere il contenuto del subemendamento 0.31.010.23 a sua prima firma in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI, nel ringraziare la deputata Comaroli per aver sollevato una questione sentita anche dal Governo, si impegna affinché il tema delle assunzioni da parte delle regioni sia affrontato all'interno della Conferenza unificata, luogo proprio di confronto tra Governo, regioni ed enti locali.

Paolo TRANCASSINI (FDI) ritira il subemendamento 0.31.010.1 a sua prima firma e dichiara che intende trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che il presentatore ritira il subemendamento Viscomi 0.31.010.29.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), intervenendo sul subemendamento Fassina 0.31.010.47, dichiara il suo voto contrario perché tale proposta emendativa ancora una volta prevede nuove assunzioni presso il Ministero economia e finanze, che non solo non appaiono giustificate ma aggravano la situazione debitoria del Paese.

Raffaele TRANO (MISTO-A), intervenendo sul subemendamento Fassina 0.31.010.47, sottolinea che è identico ad una proposta emendativa che era stata presentata al decreto cosiddetto Sostegni-bis. Afferma che è difficile comprendere in quale modo i deputati che presentano proposte emendative concernenti autorizzazioni ad assumere possano conoscere meglio del Governo quali siano le esigenze di personale dei Ministeri.

Michele SODANO (MISTO), nel dichiarare il voto contrario della componente Alternativa del gruppo Misto sul subemendamento Fassina 0.31.010.47, afferma che è possibile concludere che le risorse del PNRR vengono spese in buona parte per finanziare nuove assunzioni nei ministeri, ossia reiterando una delle peggiori pratiche della politica italiana.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel dichiarare il voto contrario di Fratelli d'Italia sul subemendamento Fassina 0.31.010.47, afferma che gli pare difficile coniugare le finalità di rilancio contenute nel PNRR con generiche assunzioni presso la pubblica amministrazione. Conclude che tale approccio non è all'altezza di un programma che si propone di colmare difficoltà strutturali dell'economia italiana.

Stefano FASSINA (LEU), in replica agli interventi di critica del contenuto del suo subemendamento 0.31.010.47, segnala che le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche attuano un accordo tra Governo e ANCI, avente come scopo di reintegrare il personale dei comuni, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, per sopperire alle carenze dovute al blocco del ricambio generazionale protrattosi per molti anni. Nell'eviden-

ziare che in questo momento tali amministrazioni dovranno far fronte ad un aumento dell'attività che non era possibile prevedere, ricorda che le riforme strutturali vengono attuate anche grazie a persone qualificate che siano capaci di attuarle in concreto.

La Commissione approva il subemendamento Fassina 0.31.010.47 (*vedi allegato 1*).

Roberto PELLA (FI), *relatore*, anche a nome del relatore Dal Moro, esprime parere favorevole sul subemendamento Saccani Jotti 0.31.010.28, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

La Sottosegretaria Deborah Bergamini esprime parere conforme a quello dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione del subemendamento Saccani Jotti 0.31.010.28.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), intervenendo sul subemendamento Saccani Jotti 0.31.010.28, come riformulato, osserva ironicamente che, a giudicare dal contenuto delle proposte emendative presentate dalla maggioranza, potrebbe sembrare che il problema del nostro Paese siano i Ministeri.

Fabio MELILLI, in replica all'onorevole Raduzzi, precisa che il subemendamento Saccani Jotti 0.31.010.28 non prevede assunzioni ma piuttosto è volto a porre rimedio alla errata attribuzione dei premi di risultato che ha fatto seguito alla separazione del Ministero dell'istruzione da quello dell'università e della ricerca.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Saccani Jotti 0.31.010.28, nel testo riformulato e, quindi, l'articolo aggiuntivo 31.010 dei relatori, nel testo subemendato (*vedi allegato 1*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'articolo ag-

giuntivo 31.010 dei Relatori, risultano assorbiti gli identici emendamenti Invernizzi 31.5, Marco Di Maio 31.20, Pastorino 31.26, Trancassini 31.30, Gagliardi 31.33, Paolo Russo 31.36, De Menech 31.10, Prestigiacomo 31.45, nonché gli identici emendamenti Boccia 31.28 e Musella 31.52.

Roberto PELLA (FI), *relatore*, anche a nome del relatore Dal Moro, esprime parere favorevole sui subemendamenti Torto 0.40.06.6, Torto 0.40.06.7, Bellachioma 0.40.06.4, Bitonci 0.40.06.2, Frassini 0.40.06.3, Raduzzi 0.40.06.1, a condizione che siano riformulati in un identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che la riformulazione in un identico testo dei subemendamenti Torto 0.40.06.6, Torto 0.40.06.7, Bellachioma 0.40.06.4, Bitonci 0.40.06.2, Frassini 0.40.06.3, Raduzzi 0.40.06.1 assorbirebbe il subemendamento Torto 0.40.06.5, mentre tutti i restanti subemendamenti all'articolo aggiuntivo 40.06 dei relatori sono stati ritirati dai presentatori.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), nel dichiarare che non accetta la riformulazione del suo subemendamento 0.40.06.1 e insiste per la votazione, preannunzia che si asterrà nella votazione dei subemendamenti all'articolo aggiuntivo 40.06 dei relatori, come riformulati in un identico testo. Evidenzia che, infatti, in essi si tratta del reddito di cittadinanza che ha rappresentato un rilevante ammortizzatore sociale nel periodo della pandemia per difendere il quale il gruppo del MoVimento 5 Stelle ha addirittura dichiarato di far parte dell'attuale Governo. Evidenzia che, invece, proprio con il Governo Draghi sono state approvate disposizioni che depotenziano tale strumento restringendo i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza, che riconoscono incentivi anche ai datori di lavoro che assumono a tempo determinato o vantaggi a favore delle agenzie per il lavoro che promuovono la precarietà. Sottolinea che, con il testo proposto dai relatori, i contratti

dei cosiddetti *navigator*, personale giovane specializzato nelle politiche attive del lavoro, viene prorogato soltanto fino al prossimo 30 aprile, mentre con il suo subemendamento veniva prevista una proroga di almeno sei mesi, senza il limite riguardante le risorse finanziarie delle regioni.

Daniela TORTO (M5S), nel ricordare che il MoVimento 5 Stelle si è sempre battuto a favore della misura del reddito di cittadinanza e del personale che svolge le attività di assistenza tecnica volte al funzionamento di tale misura, esprime apprezzamento per lo sforzo del Governo, in particolare del Ministro D'Incà e della sottosegretaria Bergamini, e delle altre forze di maggioranza volto a trovare una soluzione condivisa. In tal senso, esprime apprezzamento anche per il prezioso contributo dato dai colleghi della XI Commissione. Auspica che in futuro vi sia un impegno della maggioranza a istituire un tavolo permanente con lo scopo di rivedere e migliorare le prospettive di lavoro di tale personale.

Michele SODANO (MISTO), non concordando con l'intervento dell'onorevole Torto, evidenzia che, poiché nei contratti stipulati dall'ANPAL con il contingente di personale che svolge le attività di assistenza tecnica volte al funzionamento del reddito di cittadinanza subentreranno le regioni, vi saranno differenze di trattamento tra una regione e l'altra. A suo avviso, la soluzione individuata dalla maggioranza rappresenta un fallimento, come dimostra lo scontento del citato personale.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nell'esprimere stupore rispetto al fatto che, considerato che il decreto-legge in esame riguarda l'attuazione del PNRR, proposte emendative riguardanti la misura del reddito di cittadinanza siano ritenute ammissibili, ritiene che coloro che hanno promosso l'inserimento di tale argomento nel provvedimento in esame avrebbero dovuto rappresentare tale esigenza ai soggetti intervenuti durante le audizioni sul presente decreto-legge, i quali, invece, hanno con-

dannato unanimemente la misura del reddito di cittadinanza. A suo avviso, l'emendamento 40.06 dei relatori è stato presentato solo per cercare di risolvere qualche criticità interna alla maggioranza, con il risultato, però, di scontentare tutti. Tutto ciò premesso, annuncia il voto contrario sui subemendamenti Torto 0.40.06.6 e 0.40.06.7, Bellachioma 0.40.06.4, Bitonci 0.40.06.2, Frassini 0.40.06.3, come riformulati in un identico testo, nonché sull'articolo aggiuntivo 40.06 dei relatori.

Stefano FASSINA (LEU) evidenzia che i centri per l'impiego manifestavano già da molto tempo una forte carenza di personale e che nel 2019 sono state stanziati ingenti risorse finanziarie affinché le regioni provvedessero ad assumere personale nei centri per l'impiego. Segnala, però, che tali assunzioni non sono state ancora effettuate e, a suo avviso, non saranno effettuate nei quattro mesi in cui la proposta emendativa in esame prevede la proroga dei contratti dei cosiddetti *navigator*. Pertanto fa presente che le citate risorse saranno utilizzate dalle regioni per retribuire tali lavoratori.

Raffaele TRANO (MISTO-A), nel considerare che il decreto-legge in esame prevede assunzioni presso i Ministeri senza lo svolgimento dei relativi concorsi e la proliferazione di enti inutili, esprime dispiacere nel constatare che la maggioranza e, in particolare, il MoVimento 5 Stelle ha abbandonato i lavoratori assunti per svolgere le attività di assistenza tecnica relative al funzionamento del reddito di cittadinanza.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) ribadisce di non accettare la riformulazione del subemendamento 0.40.06.1 a sua firma e chiede che sia posto in votazione prima dei subemendamenti Torto 0.40.06.6 e 0.40.06.7, Bellachioma 0.40.06.4, Bitonci 0.40.06.2 e Frassini 0.40.06.3, come riformulati in un identico testo.

Paolo TRANCASSINI (FDI) annuncia il voto contrario del gruppo Fratelli d'Italia sul subemendamento Raduzzi 0.40.06.1.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che i rispettivi presentatori dei subemendamenti Torto 0.40.06.6 e 0.40.06.7, Bellachioma 0.40.06.4, Bitonci 0.40.06.2 e Frassini 0.40.06.3 accolgono la riformulazione proposta e che i predetti subemendamenti, come riformulati in un identico testo, sono stati sottoscritti dai componenti della V Commissione del gruppo MoVimento 5 Stelle e dall'onorevole Fassina.

La Commissione respinge il subemendamento Raduzzi 0.40.06.1 e, quindi, approva i subemendamenti Torto 0.40.06.6 e 0.40.06.7, Bellachioma 0.40.06.4, Bitonci 0.40.06.2 e Frassini 0.40.06.3, come riformulati in un identico testo (*vedi allegato 1*) e l'articolo aggiuntivo 40.06 dei relatori, come subemendato (*vedi allegato 1*).

Gian Pietro DAL MORO (PD), *relatore*, anche a nome del relatore Pella, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Viscomi 10.01, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che il presentatore ha accettato la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Viscomi 10.01.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Viscomi 10.01, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Gian Pietro DAL MORO (PD), *relatore*, anche a nome del relatore Pella, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Ubaldo Pagano 22.6, Bitonci 22.10 e Bagnasco 22.11 e sugli identici emendamenti Pastorino 22.4, Gagliardi 22.7 e Bagnasco 22.9, a condizione che siano riformulati in un identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che i rispettivi presentatori accettano la riformulazione in un identico testo degli identici emendamenti Ubaldo Pagano 22.6, Bitonci 22.10 e Bagnasco 22.11 e degli identici emendamenti Pastorino 22.4, Gagliardi 22.7 e Bagnasco 22.9.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), intervenendo per dichiarazione di voto sugli identici emendamenti Ubaldo Pagano 22.6, Bitonci 22.10 e Bagnasco 22.11 e sugli identici emendamenti Pastorino 22.4, Gagliardi 22.7 e Bagnasco 22.9, come riformulati in un identico testo, annuncia il voto contrario della sua componente politica. In proposito, infatti, evidenzia che la riformulazione proposta prevede che entro il 1° luglio 2022 i comuni devono lasciare la gestione della risorsa idrica che potrà essere assunta anche da società per azioni. A suo avviso, le clausole di salvaguardia previste non sono sufficienti in quanto non risultano applicabili a tutti i comuni.

Raffaele TRANO (MISTO-A), nel concordare con le considerazioni svolte dall'onorevole Raduzzi, ritiene che quella in discussione è una norma pericolosa poiché le società per azioni perseguono l'obiettivo del profitto e non del benessere di tutti i cittadini.

La Commissione approva gli identici emendamenti Ubaldo Pagano 22.6, Bitonci 22.10 e Bagnasco 22.11 e gli identici emendamenti Pastorino 22.4, Gagliardi 22.7 e Bagnasco 22.9, come riformulati in un identico testo (*vedi allegato 1*).

Paolo TRANCASSINI (FDI), constatato che rimane da votare l'emendamento Magi 27.21, evidenzia che esso riguarda un argomento, quello della raccolta digitale delle firme, non attinente al contenuto del decreto-legge in discussione. Ritiene si tratti di un argomento complesso che non può essere liquidato con una semplice proposta emendativa, ma esaminato puntualmente dalla competente Commissione permanente. Reputa, quindi, intollerabile cercare di inserirlo nella discussione in corso. A suo

avviso, infatti, l'emendamento Magi 27.21 andrebbe ritirato dai presentatori per essere discusso in una sede più opportuna. Se così non fosse, una tale forzatura, a suo parere, rappresenterebbe il peggior viatico per il prosieguo della sessione di bilancio.

Salvatore DEIDDA (FDI) esprime stupore per l'ammissibilità dell'emendamento Magi 27.21, le cui disposizioni risultano palesemente estranee rispetto al contenuto proprio del decreto-legge in esame, finalizzato all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) esprime il proprio rammarico per il fatto che la discussione dell'emendamento Magi 27.21, il cui contenuto appare indubbiamente divisivo tra i diversi gruppi politici, abbia luogo al termine di un esame, assai complesso e approfondito, di un provvedimento molto articolato. Pur apprezzando l'impegno profuso dall'onorevole Magi nella materia in argomento, rileva come la contrarietà del gruppo di Forza Italia non sia tanto sul merito delle disposizioni contenute nell'emendamento a sua firma 27.21, quanto sull'opportunità che la materia elettorale sia trattata nelle competenti sedi parlamentari, in particolare la I Commissione affari costituzionali, con i dovuti approfondimenti richiesti dalla complessità della questione. Pur manifestando una disponibilità di principio da parte del suo gruppo ad un'eventuale riformulazione del testo che avesse espunto il riferimento alla raccolta digitale elettronica delle firme elettorali, osserva tuttavia come tale disponibilità era naturalmente condizionata al verificarsi di un consenso unanime sul punto da parte di tutte le forze politiche, circostanza quest'ultima che, invece, non si è realizzata. Alla luce di ciò, onde evitare una forzatura che determinerebbe inevitabilmente una grave frattura in seno alla presente Commissione, invita il deputato Magi a ritirare l'emendamento a sua firma 27.21, al fine di consentirne la trattazione nelle competenti sedi parlamentari.

Mauro DEL BARBA (IV), pur avendo avuto modo di esprimere anche in via in-

formale il proprio orientamento favorevole sul contenuto dell'emendamento Magi 27.21, ritiene che sarebbe tuttavia un grave errore politico insistere ora per la sua votazione, tenuto conto della contrarietà manifestata da alcuni gruppi parlamentari, ricordando come egli stesso abbia proceduto al ritiro di proprie proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

Claudio BORGHI (LEGA) si domanda sulla base di quali criteri la presidenza abbia potuto giudicare ammissibile l'emendamento Magi 27.21.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che l'emendamento Magi 27.21 afferisce alla materia dei servizi digitali, di cui agli articoli da 27 a 30 del presente decreto-legge.

Claudio BORGHI (LEGA), pur comprendendo le possibilità offerte da una interpretazione estremamente ampia della nozione di digitalizzazione, ritiene che nello specifico l'emendamento Magi 27.21 sia naturalmente estraneo, oltre ogni ragionevole dubbio, al contenuto proprio del decreto-legge in esame, dal momento che la materia elettorale esula chiaramente dal suo ambito di intervento. A suo giudizio, tale emendamento è inoltre suscettibile di alterare profondamente il corretto funzionamento della nostra democrazia rappresentativa, costituendo evidentemente un arretramento del concetto di politica, che nella sua accezione più autentica dovrebbe piuttosto significare militanza attiva e partecipazione diretta sul territorio e tra la gente. In particolare, esprime sorpresa per il sostegno del Partito Democratico all'emendamento in discussione, a suo avviso suscettibile invece di favorire il proliferare delle cosiddette liste civetta. Nel ribadire che la materia elettorale dovrebbe essere trattata più pertinentemente presso il competente organo parlamentare, vale a dire la I Commissione affari costituzionali, invita tutti i colleghi ad una attenta riflessione al fine di scongiurare una scelta che avrebbe effetti deleteri sul piano del corretto funzionamento della politica italiana.

Daniela TORTO (M5S) condivide le finalità dell'emendamento Magi 27.21, che sottoscrive a nome dei componenti della Commissione bilancio appartenenti al gruppo del MoVimento 5 Stelle, osservando come la materia da esso trattata si inserisca pienamente nell'ambito dei servizi digitali, di cui agli articoli da 27 a 30 del presente decreto-legge.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), nel sottolineare come dopo una settimana di dibattito pressoché assente in Commissione sull'emendamento Magi 27.21 si sia invece aperta una discussione molto partecipata, osserva come la raccolta digitale delle firme elettorali non inficia minimamente le garanzie previste dalle procedure vigenti in materia. Evidenzia, altresì, come la sua approvazione potrebbe piuttosto favorire, a differenza di quanto sostenuto dal deputato Claudio Borghi, il formarsi di nuovi spazi democratici o la nascita di nuovi movimenti o partiti politici da parte di cittadini che non si sentono oramai più rappresentati dall'attuale Governo. Preannunzia pertanto il voto convintamente favorevole sull'emendamento Magi 27.21.

Michele SODANO (MISTO), associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Raduzzi, osserva come il centrodestra si dimostra in questa come in altre occasioni poco propenso all'innovazione, considerato che oramai il *web* costituisce uno strumento fondamentale anche nell'organizzazione e nel funzionamento delle istituzioni politiche. Nel ricordare come la raccolta digitale delle firme abbia, ad esempio, di recente consentito la presentazione del referendum sulla cannabis, preannunzia anch'egli il voto convintamente favorevole sull'emendamento Magi 27.21.

Raffaele TRANO (MISTO-A) interviene esclusivamente per chiosare gli interventi dei colleghi che lo hanno preceduto, con i quali si dichiara completamente d'accordo. Con riguardo al dibattito relativo all'inammissibilità di talune proposte emendative, fa presente che l'emendamento 7.12 dei relatori è a suo parere assolutamente inam-

missibile dal momento che l'Agenzia industria e difesa è assolutamente estranea al contenuto del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel sottolineare che il provvedimento in esame è evidentemente diventato un decreto *omnibus* come tanti in passato, ritiene di aver comunque sgombrato il campo sulla presunta inammissibilità dell'emendamento 27.21 del collega Magi, che dichiara di voler sottoscrivere. Nel ritenere che tale emendamento costituisca una innovazione in termini di processo e di metodo, fa presente che non bisogna avere paura dei cittadini e della possibilità che essi esprimano liberamente la propria opinione. Rammentando inoltre i molti miliardi di euro destinati dal PNRR alla digitalizzazione, sottolinea come l'introduzione della firma digitale rappresenti un vantaggio per l'intero Paese, che figura nella parte bassa della classifica europea. Non comprende pertanto perché si voglia votare contro un emendamento che consente ai cittadini di partecipare alla vita politica del paese. Ritiene dunque che il provvedimento in esame costituisca la sede più adatta per l'approvazione dell'emendamento Magi 27.21, ribadendo come al contrario sia proprio l'Agenzia Industria e difesa a non avere nulla a che fare con i contenuti del decreto-legge.

Simona BORDONALI (LEGA) fa presente preliminarmente di essere in prestito alla Commissione Bilancio e di aver immaginato di venire in questa sede per apprendere le linee di intervento del PNRR e per ascoltare proposte relative alla crescita e allo sviluppo del Paese. Ritiene che l'emendamento del collega Magi avrebbe dovuto più opportunamente essere discusso in sede di Commissione Affari costituzionali, dove è previsto subito dopo l'elezione del nuovo Capo dello Stato l'esame di una proposta di legge in materia elettorale, che sarebbe la sede ideale per discutere la tematica della firma digitale. Si dichiara dunque esterrefatta, sottolineando che l'esame dell'emendamento 27.21 da parte della Commissione Bilancio rappresenta in sostanza una mancanza di rispetto verso l'intera Commissione Affari costituzionali, di cui lei stessa fa parte. Richiamando gli interventi dei

colleghi circa la necessità di promuovere un cambio della politica, ricorda che quando quest'ultima si è fatta digitale, i risultati non si sono rivelati dei migliori. Ritiene infatti che in tal modo si rischi di spogliare la politica del rapporto diretto con la cittadinanza, sottolineando di far orgogliosamente parte di un partito che mette al centro i problemi delle persone, guardandole negli occhi. Nell'esprimere infine il proprio stupore per il fatto che l'emendamento Magi 27.21 sia stato ritenuto ammissibile rispetto ai contenuti del PNNR, invita il presidente e tutti i colleghi a riconsiderare la questione, sottolineando che la Commissione Bilancio non ha a suo avviso né la competenza né il titolo per approvarlo.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, ricordando che il Governo si è espresso in senso contrario sull'emendamento Magi 27.21, chiede ai due relatori di confermare il proprio parere, che sa essere contrastato.

Roberto PELLA (FI), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Magi 27.21.

Gian Pietro DAL MORO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Magi 27.21.

Roberto PELLA (FI), *relatore*, ribadisce convintamente il proprio parere contrario.

Fabio MELILLI, *presidente*, osserva come per la prima volta si assista ad un parere difforme da parte di due relatori di maggioranza.

Prende quindi atto che la Commissione respinge l'emendamento in discussione.

Luigi GALLO (M5S) chiede al presidente di verificare se tutti coloro che hanno partecipato alla votazione fossero effettivamente titolati a farlo.

Fabio MELILLI, *presidente*, accogliendo la richiesta del collega Gallo, al fine di appurare con certezza l'esito del voto, pro-

cede alla controprova mediante appello nominale.

Dà quindi conto dell'esito del voto, avvertendo che la Commissione, essendo stati espressi 19 voti favorevoli e 19 voti contrari, respinge l'emendamento Magi 27.21.

Essendo concluso l'esame delle proposte emendative avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Avverte inoltre che i relatori hanno presentato una proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma dei relatori (*vedi allegato 2*).

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato ai relatori, onorevoli Pella e Dal Moro, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 22.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.10 alle 20.20 e dalle 21.05 alle 21.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 712 del 13 dicembre 2021:

a pagina 104, prima colonna, ventitreesima riga, sostituire le parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2022 » con le seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2023 »;

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 713 del 14 dicembre 2021:

a pagina 27, prima colonna, della ventiduesima riga, sostituire le parole da: « anche i presentatori » fino a « Pettarin 27.13 nel testo riformulato (*vedi allegato*) » con le seguenti: « i componenti del gruppo MoVimento 5 Stelle, Partito Democratico e Gruppo Misto in Commissione sottoscrivono l'emendamento Trancassini 27.22 come riformulato.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere favorevole sull'emendamento Trancassini 27.22, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Trancassini 27.22 nel testo riformulato (*vedi allegato*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Torto 27.10 e Pettarin 27.13 sono assorbiti dall'emendamento Trancassini 27.22 come riformulato »;

a pagina 39, seconda colonna, dalla trentasettesima alla trentanovesima riga, sopprimere le parole: « *27.10. (*Nuova formulazione*) Torto, Martinciglio. *27.13. (*Nuova formulazione*) Pettarin ».

ALLEGATO 1

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 7.

All'emendamento 7.12 dei Relatori, al comma 4-bis, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 11.300.000 euro per l'anno 2022 e a 7.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

0.7.12.13. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. In coerenza con gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza connessi con la missione 1 – componente 1 « Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA », allo scopo di favorire la transizione digitale del Ministero della difesa e potenziare le capacità dei processi di conservazione digitale degli archivi e dei sistemi di controllo di qualità delle unità produttive in gestione all'Agenzia industrie difesa, nonché per la realizzazione di interventi di ammodernamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti, è autorizzato a favore della predetta Agenzia un contributo di 11.300.000

euro per l'anno 2022 e di 7.100.000 euro per l'anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo previsto dall'articolo 615 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

7.12. I Relatori.

ART. 10.

Nel capo IV del titolo I, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Potenziamento degli interventi in materia di nuove competenze dei lavoratori previsti nell'ambito del programma React EU e del Piano nazionale di ripresa e resilienza e disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

1. Le risorse del Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il limite delle minori entrate contributive di cui all'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rideterminato in 108,8 milioni di euro per l'anno 2021 in 54,4 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, e alle minori entrate derivanti dal comma 2, va-

lutate in 3,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 2 per il medesimo anno 2021;

b) quanto a 3,3 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.01. *(Nuova formulazione)* Viscomi, Mura, Carla Cantone.

ART. 16.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici)

1. A decorrere dalla data prevista dall'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per la cessazione del servizio di maggior tutela per i clienti domestici, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di vendita a tutele gradualmente, i clienti domestici continuano a essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica.

2. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio a tutele gradualmente per i clienti domestici, mediante procedure competitive da concludersi entro il 10 gennaio 2024, garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica.

3. Qualora alla suddetta data di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, non siano state adottate le misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, nei confronti dei clienti vulnerabili e in povertà energetica continua ad applicarsi il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con il decreto del Ministro della transizione ecologica di cui al comma 1 del presente articolo.

4. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: « che ne facciano richiesta » sono soppresse.

5. Ai fini dell'individuazione dei clienti vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati sensibili e di trasmissione delle informazioni da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente unico Spa.

16.05. *(Nuova formulazione)* Davide Crippa, Raduzzi, Sodano, Torto, Ubaldo Pagano, Trancassini, Comaroli, Pettarin, Prestigiacomo, Del Barba, Fassina.

ART. 22.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il decreto tiene conto, inoltre, della classificazione dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il decreto di cui al comma 1 può essere rimodulato, con le modalità previste dal medesimo comma 1, entro il 31 dicem-

bre 2023, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025. Le rimodulazioni possono essere elaborate integrando i criteri di riparto stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016 con ulteriori criteri, anche riferiti alla *performance* operativa dei soggetti attuatori degli interventi.

1-ter. La ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, relative a interventi già individuati nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, finalizzate all'attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, entro il limite di 400 milioni di euro, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento e le regioni e le province autonome entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, può essere rimodulata entro il 31 dicembre 2023 con appositi decreti dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, anche nella qualità di Commissari delegati titolari di contabilità speciali per l'attuazione di ordinanze di protezione civile, previa intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025.

1-quater. Il comma 3 dell'articolo 74-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.

1-quinquies. Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

« *2-ter.* Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-*bis*, lettera *b*), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-*bis* ».

* **22.6.** (Nuova formulazione) Ubaldo Paganò, De Luca, Boccia.

* **22.10.** (Nuova formulazione) Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

* **22.11.** (Nuova formulazione) Bagnasco, Musella, Prestigiacomo.

* **22.4.** (Nuova formulazione) Pastorino, Fassina.

* **22.7.** (Nuova formulazione) Gagliardi.

* **22.9.** (Nuova formulazione) Bagnasco, Prestigiacomo, D'Attis.

ART. 30.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3:*

1) *all'alinea, le parole:* entro novanta giorni sono sostituite dalle seguenti: entro centoventi giorni;

2) *alla lettera b), dopo le parole:* in favore del precedente soggetto attuatore dei soli costi dallo stesso sostenuti e documentati *inserire le seguenti:* , derivanti da obbligazioni giuridicamente vincolanti;

b) *al comma 6 dopo le parole:* con comprovata competenza *inserire la seguente:* multidisciplinare;

c) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6-bis. Ai fini dell'autorizzazione delle opere concernenti la realizzazione di centri intermodali ferroviari in aree adiacenti ai porti, le medesime aree sono equiparate alle zone territoriali omogenee B previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ai fini dell'applicabilità della disciplina stabilita dall'articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

* **30.6.** *(Nuova formulazione)* Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furguele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

* **30.9.** *(Nuova formulazione)* Paolo Russo.

* **30.1.** *(Nuova formulazione)* Silvestroni, Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

* **30.2.** *(Nuova formulazione)* Gariglio, Andrea Romano, Casu, Pizzetti, Bruno Bosso, Cantini, Del Basso De Caro.

Nel capo IV del titolo II, dopo l'articolo 30, aggiungere i seguenti:

Art. 30-bis.

(Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati)

1. La piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, è collegata alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e alle banche di dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'agente della riscossione.

2. L'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 24 ago-

sto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, accede alle banche di dati di cui al comma 1, previo consenso prestato dall'imprenditore ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed estrae la documentazione e le informazioni necessari per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate.

3. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma telematica di cui al comma 1 non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del citato regolamento (UE) 2016/679 spettanti al soggetto gestore della piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.

Art. 30-ter.

(Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori)

1. I creditori accedono alla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 30-bis, comma 1, e inseriscono al suo interno le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall'esperto di cui al medesimo articolo 30-bis, comma 2. Essi accedono ai documenti e alle informazioni inseriti nella piattaforma dall'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente o nel corso delle trattative. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato, dall'imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 30-*quater*.

(Istituzione di un programma informatico per la sostenibilità del debito e l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici nell'ambito della composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa)

1. Sulla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 30-bis, comma 1, è reso disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consente all'imprenditore di condurre il *test* pratico di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

2. Se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non supera l'importo di 30.000 euro e, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma di cui al comma 1, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. L'imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati dalla stessa avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato e sarà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati. Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali. Restano altresì ferme le responsabilità per l'inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri.

3. Le informazioni e i dati da inserire nel programma informatico, le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati sono definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 30-*quinquies*.

(Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati)

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:

a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;

2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;

b) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all'importo di euro 5.000;

c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:

a) dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-

bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.

3. La segnalazione di cui al comma 1 contiene l'invito a richiedere la composizione negoziata di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, se ne ricorrono i presupposti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022;

b) per l'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell'anno 2022;

c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.

Conseguentemente, alla rubrica del capo IV del titolo II, dopo le parole: Servizi digitali sono aggiunte le seguenti: e disposizioni in materia di crisi d'impresa.

30.01. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.

ART. 31.

All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. In relazione alle esigenze di cui al comma 1 con specifico riferimento alle relative attività di supporto riferite ai progetti ivi indicati nonché per le finalità di cui all'articolo 9, comma 10, del presente decreto, presso il Dipartimento della Ragio-

neria Generale dello Stato sono istituiti un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza studio e ricerca e un posto di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca e presso il Dipartimento del tesoro è istituito un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza studio e ricerca e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 598.858 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

0.31.010.47. Fassina.

All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 2 sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: trenta giorni.

0.31.010.2. Raduzzi, Trano.

All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 3 sostituire le parole: si applicano con le seguenti: i comuni possono applicare.

0.31.010.37. Del Barba.

All'emendamento 31.010 dei Relatori, al comma 6 sostituire le parole: a supporto dei comuni del Mezzogiorno con le seguenti: a supporto degli enti locali del Mezzogiorno.

*** 0.31.010.27.** Paolo Russo, Prestigiacomo.

* **0.31.010.34.** Mancini.

* **0.31.010.46.** Fassina, Torto.

All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I contratti di cui al presente comma non danno in alcun caso luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Agenzia.

0.31.010.39. Del Barba, Pettarin.

All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 8 dopo le parole: ai bandi attuativi del PNRR, *aggiungere le seguenti:* inclusi i bandi che prevedono iniziative per la valorizzazione della cultura e della tradizione dei comuni italiani

0.31.010.42. (Nuova formulazione) Baldini, Buompane, Raduzzi, Manzo, Torto.

All'emendamento 31.010 dei relatori, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, con oneri a carico dei propri bilanci, all'assunzione di collaboratori con contratto a tempo determinato per le esigenze degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori di cui all'articolo 90 del predetto testo unico, nei limiti dell'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'ultimo rendiconto precedente alla deliberazione della citata procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

* **0.31.010.32.** (Nuova formulazione) Mancini.

* **0.31.010.25.** (Nuova formulazione) Paolo Russo, Prestigiacomo.

* **0.31.010.44.** (Nuova formulazione) Fassina.

Dopo l'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, aggiungere il seguente:

Art. 31-ter

(Potenziamento amministrativo del Ministero dell'università)

1. All'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter.1 è inserito il seguente:

« 6-ter.2 Per effetto del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, al fine di consentire una maggiore flessibilità gestionale e una più efficace realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, a decorrere dall'anno 2022, i limiti di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In ragione del processo di riorganizzazione di cui al primo periodo è rideeterminata, altresì, la consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e di risultato del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca. Agli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, pari a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. All'articolo 1, comma 1050, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "non dirigenziale" sono soppresse. ».

2. Per le medesime finalità di cui al comma 6-ter.1 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e in ragione del processo di rior-

ganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, per la progettazione e la gestione dell'ANIS, di cui all'articolo 62-*quinquies* del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il predetto Ministero si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione anche di durata pluriennale. Con la convenzione di cui al primo periodo è altresì disciplinato l'avvalimento della citata società anche ai fini della digitalizzazione dei servizi e dei processi organizzativi e amministrativi interni, nonché per la gestione giuridica ed economica del personale.

Conseguentemente all'articolo 7, sostituire il comma 5, con il seguente:

5. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eroga servizi in qualità di infrastruttura nazionale *cloud* a favore delle amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti *in house* e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), nonché delle altre amministrazioni centrali che si avvalgono della predetta società ai sensi dell'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal presente articolo.

0.31.010.28. *(Nuova formulazione)* Sacconi Jotti, Aprea, Mandelli.

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

Art. 31-bis.

(Potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno)

1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli inter-

venti previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di « scavalco condiviso » previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico, come ridenominata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

dicembre 2012, n. 213, da effettuare entro venti giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati.

3. Alle assunzioni a tempo determinato previste dai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 1, comma 3, 3-*bis* e 3-*ter* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

4. Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 2, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di accelerare la

definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia per la coesione territoriale può stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto dei comuni del Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al PON «Governance e capacità istituzionale 2014-2020», di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 2 settembre 2020.

7. Il personale di cui al comma 6 è selezionato dall'Agenzia per la coesione territoriale con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. L'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della procedura concorsuale di cui all'articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, individua, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 20 febbraio 2022, gli enti cui destinare il personale di cui al comma 6 del presente articolo e provvede alla relativa contrattualizzazione e assegnazione entro i successivi sessanta giorni.

8. Il personale di cui ai commi 6 e 7 presta assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti di assegnazione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni: supporto all'elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica nonché degli ulteriori livelli progettuali; analisi e predispo-

sizione delle attività necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, dei programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali, nonché degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; verifica, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di finanziamento.

Conseguentemente, dopo l'allegato 1 aggiungere la seguente tabella

Tabella 1
(Articolo 31-bis, comma 1)

Fascia demografica	Percentuale
1.500.000 abitanti e oltre	0,25
250.000-1.499.999 abitanti	0,3
60.000-249.999 abitanti	0,5
10.000-59.999 abitanti	1
5.000-9.999 abitanti	1,6
3.000-4.999 abitanti	1,8
2.000-2.999 abitanti	2,4
1.000-1.999 abitanti	2,9
Meno di 1.000 abitanti	3,5

31.010. I Relatori.

ART. 35.

All'emendamento 35.4, al comma 4-bis, sostituire le parole da: è istituita fino alla fine del comma con le seguenti: è istituito presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia un ufficio di livello dirigenziale non generale di II fascia del Comparto funzioni centrali, per la gestione dell'area contrattuale, per l'acquisizione di beni, di servizi e di lavori, con funzioni di programmazione e di coordinamento. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di II fascia della carriera amministrativa del medesimo Dipartimento per la giustizia

minorile e di comunità è aumentata di un'unità.

0.35.4.5. *(Nuova formulazione)* D'Attis.

Apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Per il potenziamento funzionale delle attribuzioni demandate all'amministrazione della giustizia minorile e di comunità, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2022, è istituita una apposita struttura di livello dirigenziale non generale di II fascia del Comparto funzioni centrali, per la gestione dell'area contrattuale per l'acquisizione di beni, di servizi e di lavori, con funzioni di programmazione e di coordinamento, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di II fascia della carriera amministrativa del medesimo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di una unità.

al comma 5, sostituire le parole: e 4 con le seguenti: , 4 e 4-bis;

sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.351.521 per l'anno 2022, di euro 1.674.739 per l'anno 2023, di euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, cui si provvede, quanto a euro 1.351.521 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, quanto a euro 1.674.739 per l'anno 2023, a euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a euro

1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, a euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e a euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

35.4. I Relatori.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Disposizioni per l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari)

1. In relazione all'adozione dei migliori modelli organizzativi per l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari, secondo gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo la parola: « sentiti, », sono inserite le seguenti: « per il settore penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e, in ogni caso, » e dopo la parola: « civili » è inserita la seguente: « penali, »;

b) dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) per il settore penale, i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, sulla base delle disposizioni di legge e delle linee guida elaborate dal Consiglio superiore della magistratura ».

35.04. I Relatori.

All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, comma 4 sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: otto anni.

0.35.05.10. Raduzzi, Trano.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Rafforzamento degli obblighi di formazione e aggiornamento dei giudici delegati alle procedure concorsuali e incentivi in caso di trasferimento ad altro ufficio per assicurare gli impegni assunti con il PNRR in relazione alla specializzazione dei magistrati che svolgono funzioni in materia concorsuale)

1. Il magistrato che svolge, anche in misura non prevalente, le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali da non più di otto anni assicura la propria formazione e il proprio aggiornamento professionale e, a tale fine, è tenuto a frequentare, in ciascun anno decorrente dalla data di assunzione di tali funzioni, almeno due corsi di formazione e aggiornamento banditi dalla Scuola superiore della magistratura nella materia concorsuale.

2. L'assolvimento agli obblighi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 1 costituisce specifico indicatore della capacità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, da inserire nei rapporti informativi redatti ai fini dei pareri per il conseguimento delle valutazioni di professionalità.

3. In caso di trasferimento ad altro ufficio, la formazione e l'aggiornamento in conformità a quanto previsto dal comma 1 e la positiva esperienza maturata per non meno di tre anni nella materia concorsuale costituiscono criteri di prevalenza nell'assegnazione di posti che comportano la trattazione di procedimenti nella medesima materia.

4. Al magistrato che ha svolto in misura prevalente le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali per almeno cinque anni presso lo stesso ufficio giudiziario è assegnato un punteggio aggiuntivo in caso di partecipazione a bandi di concorso ordinari per il trasferimento ad altro ufficio.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura adotta i necessari provvedimenti attuativi.

35.05. I Relatori.

ART. 40.

All'emendamento 40.6 dei relatori, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Al fine di consentire fino a: al completamento, con le seguenti: Nelle more;

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: decreto-legge n. 4 del 2019 aggiungere le seguenti: , al fine di consentire la continuità delle attività di assistenza tecnica per garantire l'avvio e il funzionamento del reddito di cittadinanza nelle fasi iniziali del programma ai sensi dell'articolo 12, comma 3, quinto, sesto e settimo periodo, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, ANPAL Servizi Spa è autorizzata a prorogare i contratti stipulati con il personale che opera presso le sedi territoriali delle regioni medesime per svolgere le predette attività di assistenza tecnica fino al 30 aprile 2022.

al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La proroga di cui al primo periodo avviene nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, e non ancora utilizzate per le assunzioni ivi previste.

* **0.40.06.6.** *(Nuova formulazione)* Torto, Invidia.

* **0.40.06.7.** *(Nuova formulazione)* Torto, Invidia.

* **0.40.06.4.** *(Nuova formulazione)* Bellachioma, Frassini, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

* **0.40.06.2.** *(Nuova formulazione)* Bitonci, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

* **0.40.06.3.** *(Nuova formulazione)* Frassini, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

Nel capo V del titolo II, dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

(Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza)

1. Al fine di consentire la continuità delle attività di assistenza tecnica per garantire l'avvio e il funzionamento del programma del reddito di cittadinanza nelle sue fasi iniziali ai sensi dell'articolo 12, comma 3, quinto periodo e seguenti, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le regioni e le province autonome sono autorizzate a subentrare nei contratti stipulati dalla società ANPAL Servizi Spa con il contingente di personale che opera presso le sedi territoriali delle regioni e province autonome medesime per svolgere le attività di assistenza tecnica e a prorogarli, per non più di sei mesi, fino al completamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019. Il subentro e la proroga di cui al primo periodo avvengono nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi del citato articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, e non ancora utilizzate per le assunzioni ivi previste.

40.06. I Relatori.

ART. 43.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

(Modifica all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, in materia di credito d'imposta per investimenti nelle re-

gioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017)

1. Al comma 3 dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta di cui al comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" ».

* **43.04.** (Nuova formulazione) Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Raduzzi, Sodano, Torto, Ubaldo Pagano, Trancasini, Pettarin, Prestigiacomo, Del Barba, Fassina.

* **20.04.** (Nuova formulazione) Pezzopane, Melilli, Morani, Morgoni, Verini.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-*bis*.

(Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario della regione Calabria)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020,

n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: « , nel termine di trenta giorni » fino a: « sessanta giorni, » sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, compresi gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della Salute, sono attuati dal Commissario *ad acta* anche avvalendosi allo scopo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, previo parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Ove necessario in relazione alla complessità degli interventi, il Commissario *ad acta* può nominare esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità, nel rispetto delle previsioni del quadro economico generale degli interventi ».

43.011. (Nuova formulazione) Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, Prestigiacomo, D'Attis, Paolo Russo, Furgiuele.

ALLEGATO 2

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo.**CORREZIONI DI FORMA APPROVATE**

Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, propongo le seguenti correzioni di forma riferite agli articoli del decreto-legge:

All'articolo 1:

al comma 2:

all'alinea, le parole: « Per i soggetti » sono sostituite dalle seguenti: « Ai soggetti » e dopo le parole: « 100.000 euro » sono inserite le seguenti: « per ciascun beneficiario »;

alla lettera b), le parole: « qualora l'impresa o la società abbia i requisiti previsti dall'articolo 53 decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l'imprenditoria femminile » sono sostituite dalle seguenti: « per le imprese o le società aventi i requisiti previsti per l'imprenditoria femminile dall'articolo 53 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 », le parole: « le società di capitali » sono sostituite dalle seguenti: « per le società di capitali », le parole: « e le imprese individuali » sono sostituite dalle seguenti: « e per le imprese individuali » e le parole: « tra i 18 anni » sono sostituite dalle seguenti: « tra 18 anni compiuti »;

alla lettera c), dopo le parole: « le imprese » sono inserite le seguenti: « o le società »;

al comma 4, le parole: « alle strutture che svolgono » sono sostituite dalle seguenti: « alle imprese che esercitano » e le parole: « alle strutture ricettive » sono sostituite dalle seguenti: « alle imprese che gestiscono strutture ricettive »;

al comma 5:

all'alinea, le parole: « ivi incluso » sono sostituite dalla seguente: « compreso »;

alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente comma »;

alla lettera d), la parola: « relativi » è sostituita dalla seguente: « relativamente »;

alla lettera e), le parole: « spese per la digitalizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « interventi di digitalizzazione, con riferimento alle spese »;

al comma 6, le parole: « regolamento UE n. 2020/852 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 »;

al comma 7, le parole: « di tali costi » sono sostituite dalle seguenti: « di tali spese »;

al comma 8:

al primo periodo, dopo le parole: « Il credito d'imposta » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1 del presente articolo »;

al quarto periodo, le parole: « preventivamente alla » sono sostituite dalle seguenti: « prima della », le parole: « alle imprese beneficiarie » sono sostituite dalle seguenti: « ai soggetti beneficiari » e dopo le parole: « d'intesa » sono inserite le seguenti: « tra il Ministero del turismo e l'Agenzia delle entrate »;

al sesto periodo, la parola: « comprese » è sostituita dalla seguente: « compresi »;

al comma 9, le parole: « Ministero del turismo, pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero del turismo pubblica » e le parole: « ivi inclusa » sono sostituite dalla seguente: « compresa »;

al comma 10, secondo periodo, le parole: « sul sito istituzionale » sono sostituite

dalle seguenti: « nel sito internet istituzionale »;

al comma 11, le parole: « comma 1, si applicano » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 si applicano » e le parole: « conclusi, alla » sono sostituite dalle seguenti: « conclusi alla »;

al comma 12, le parole: « dell'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « della data di entrata in vigore »;

al comma 13, le parole: « è ulteriormente autorizzata la » sono sostituite dalle seguenti: « è autorizzata l'ulteriore »;

al comma 14:

al secondo periodo, le parole: « commi 1 e 2, sono » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1 e 2 sono » e le parole: « regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 »;

al terzo periodo, le parole: « registro nazionale aiuti di Stato » sono sostituite dalle seguenti: « Registro nazionale degli aiuti di Stato »;

al comma 16, le parole: « e 5, » sono sostituite dalle seguenti: « e 5 »;

al comma 17, secondo periodo, le parole: « L'attuazione dell'intervento garantisce » sono sostituite dalle seguenti: « Nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è garantito » e dopo le parole: « comma 6-bis, » sono inserite le seguenti: « secondo periodo, »;

alla rubrica, dopo la parola: « Contributi » sono inserite le seguenti: « a fondo perduto ».

All'articolo 2:

al comma 1, primo periodo, la parola: « PMI ») è sostituita dalla seguente: « PMI ») e dopo le parole: « articolo 1, comma 4, » sono inserite le seguenti: « del presente decreto »;

al comma 2, le parole: « comma 1, sono rilasciate » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 sono rilasciate »;

al comma 3, alinea, le parole: « comma 1, si applicano » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 si applicano »;

al comma 3-bis introdotto dall'emendamento 2.32 e identici, al primo e al secondo periodo, le parole: « turistico-ricettive » sono sostituite dalla seguente: « turistiche » e al secondo periodo sono premesse le seguenti parole: « Ai fini di cui al presente articolo, »;

al comma 5, le parole: « d), ed e) » sono sostituite dalle seguenti: « d) ed e), ».

All'articolo 3:

al comma 4, le parole: « Comitato Interministeriale della » sono sostituite dalle seguenti: « Comitato interministeriale per la »;

al comma 6:

al primo periodo, le parole: « del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al presente articolo »;

al comma 8, le parole: « da SACE S.p.a. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla società SACE S.p.a. ».

All'articolo 4:

al comma 2, terzo periodo, la parola: « comprese » è sostituita dalla seguente: « compresi »;

al comma 3, secondo periodo, le parole: « registro nazionale aiuti di Stato » sono sostituite dalle seguenti: « Registro nazionale degli aiuti di Stato ».

Alla rubrica del capo II del titolo I sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e opere pubbliche ».

All'articolo 5:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1), capoverso 7, secondo periodo, le parole: « alla rete Sistema » sono sostituite dalle seguenti: « alla

rete del Sistema », le parole: « ed e alla accessibilità » sono sostituite dalle seguenti: « e all'accessibilità » e le parole: « performances del gestore » sono sostituite dalle seguenti: « prestazioni rese dal gestore »;

alla lettera b), numero 2), capoverso 2:

al primo periodo, le parole: « , di seguito CIPESS » sono sostituite dalla seguente: « (CIPESS) »

al quinto periodo, le parole: « delle infrastrutture e della mobilità sostenibile » sono sostituite dalle seguenti: « delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ».

All'articolo 6:

al comma 1, capoverso Art. 53-bis:

al comma 2, le parole: « comitato tecnico amministrativo » sono sostituite dalle seguenti: « comitato tecnico-amministrativo »;

al comma 3, secondo periodo, le parole: « articolo 4, del decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 4 del decreto-legge » e dopo le parole: « dall'articolo 44, comma 3, » sono inserite le seguenti: « del presente decreto »;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 ».

All'articolo 7:

al comma 2, lettera b), capoverso 3-bis:

al secondo periodo, le parole: « Difesa servizi S.p.A.. » sono sostituite dalle seguenti: « Difesa servizi S.p.A. »;

al terzo periodo, le parole: « dell'incarico, rapporto » sono sostituite dalle seguenti: « dell'incarico o del rapporto »;

al quarto periodo, le parole: « a Difesa servizi S.p.A » sono sostituite dalle seguenti: « alla società Difesa servizi S.p.A. »;

al comma 3, lettera b), le parole: « “e 4-ter” sono soppresse » sono sostituite dalle seguenti: « : “ai commi 1 e 4-ter” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1” ».

All'articolo 8:

al comma 1, primo periodo, le parole: « , del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 »;

al comma 3, dopo la parola: « (DNSH) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « » »;

al comma 5, secondo periodo, la parola: « rinvenienti » è sostituita dalla seguente: « rivenienti ».

All'articolo 9:

al comma 1, la parola: « 2025 » è sostituita dalla seguente: « 2025. »;

al comma 2:

alla lettera a), le parole: « sono inserite le seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « è aggiunto il seguente periodo »;

alla lettera c), le parole: « comma 861, » sono sostituite dalle seguenti: « comma 861 »;

al comma 11, terzo periodo, le parole: « A tal fine » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'attuazione del presente comma » e dopo le parole: « euro 600.000 » è inserita la seguente: « annui »;

al comma 15, terzo periodo, le parole: « degli anni 2022 al 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « degli anni dal 2022 al 2026 »;

al comma 16, le parole: « gli standard » sono sostituite dalle seguenti: « agli standard ».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: « con modificazioni nella legge » sono sostituite dalle seguenti: « , con modificazioni, dalla legge »;

al comma 2, le parole: « agricole, alimentari » sono sostituite dalle seguenti: « agricole alimentari ».

All'articolo 11:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1), capoverso a-ter), le parole: « sul proprio sito istituzio-

nale » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet istituzionale » e le parole: « e, a tal fine, gli enti titolari dei SUAP si raccordano con il Commissario » sono sostituite dalle seguenti: « , che le trasmette al Commissario con le modalità determinate mediante accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP »;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: « dopo le parole “in applicazione dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241” sono inserite le seguenti: “e seguenti” » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: “dell’articolo 14-bis” sono sostituite dalle seguenti: “degli articoli 14-bis e seguenti” »;

al numero 2), ultimo periodo, la parola: « abbiamo » è sostituita dalla seguente: « abbiano ».

All’articolo 13:

al comma 1, capoverso 6-ter.1, primo periodo, le parole: « di Consip » sono sostituite dalle seguenti: « della società Consip Spa ».

All’articolo 14:

al comma 1, le parole: « l’interdisciplinarietà » sono sostituite dalle seguenti: « l’interdisciplinarietà »;

al comma 2, le parole: « di interdisciplinarietà » sono sostituite dalle seguenti: « di interdisciplinarietà ».

All’articolo 16:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « e del Ministro delle politiche agricole, alimentari » sono sostituite dalle seguenti: « e con il Ministro delle politiche agricole alimentari » e le parole: « principio « chi inquina paga » sono sostituite dalle seguenti: « principio « chi inquina paga », »;

alla lettera b), le parole: « sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) » sono sostituite dalle seguenti: « Sistema Informativo Nazionale per la Ge-

stione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) »;

al comma 2, lettera a), le parole: « corredati dai » sono sostituite dalle seguenti: « corredati dei »;

al comma 3, le parole: « idrogeologico » sono » sono sostituite dalle seguenti: « idrologico. » sono » e le parole: « dalle seguenti: « dei piani » sono sostituite dalle seguenti: « dalle seguenti: « , dei piani »;

al comma 4, le parole: « dal seguente » sono sostituite dalle seguenti: « dai seguenti »;

al comma 5, lettera b), dopo le parole: « a 1.500 » è inserita la seguente: « euro ».

All’articolo 17:

al comma 1, le parole: « d’intesa con la » sono sostituite dalle seguenti: « previa intesa in sede di ».

All’articolo 18:

al comma 1, lettera c):

all’alinea, le parole: « articolo 15; » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 15: »;

al numero 1), le parole: « della consultazione »: » sono sostituite dalle seguenti: « della consultazione »; »;

alla rubrica, le parole: « Proposta di riduzione » sono sostituite dalla seguente: « Riduzione ».

All’articolo 20:

al comma 1, lettera b), capoverso 31-ter, le parole: « sistema di monitoraggio. » sono sostituite dalle seguenti: « sistema di monitoraggio »; »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « delle milestone e dei target collegati » sono sostituite dalle seguenti: « dei collegati obiettivi intermedi (milestone) e finali (target) ».

All’articolo 21:

al comma 4, dopo le parole: « Intervento 2.2 b) » è inserito il seguente segno d’interpunzione: « » », le parole: « BEI, CEB, » sono sostituite dalle seguenti: « la Banca

europea degli investimenti (BEI), la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), la » e le parole: « e sistema » sono sostituite dalle seguenti: « e il sistema »;

al comma 7:

alla lettera c), le parole: « oggetto riuso » sono sostituite dalle seguenti: « oggetto di riuso »;

alla lettera e), le parole: « previsto dall'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « previsto dall'articolo »;

alla lettera f), le parole: « metri quadri area » sono sostituite dalle seguenti: « metri quadrati dell'area »;

al comma 10:

al primo periodo, la parola: « siglato » è sostituita dalla seguente: « sottoscritto » e la parola: « indirizzi » è sostituita dalle seguenti: « gli indirizzi »;

al secondo periodo, le parole: « rispetto DNSH » sono sostituite dalle seguenti: « rispetto del principio DNSH »;

al comma 11, primo periodo, le parole: « inerenti le procedure » sono sostituite dalle seguenti: « inerenti alle procedure » e le parole: « dei milestone e target collegati » sono sostituite dalle seguenti: « dei collegati obiettivi intermedi (milestone) e finali (target) ».

All'articolo 22:

al comma 1, primo periodo, le parole: « in Conferenza » sono sostituite dalle seguenti: « in sede di Conferenza ».

All'articolo 23:

alla rubrica, le parole: « Utilizzo risorse del Fondo Sviluppo e Coesione » sono sostituite dalle seguenti: « Utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ».

All'articolo 24:

al comma 2:

al quinto periodo, le parole: « ed è affidata » sono sostituite dalle seguenti: « e sono affidate »;

al sesto periodo, le parole: « le tempistiche del » sono sostituite dalle seguenti: « i tempi previsti dal »;

al comma 4, le parole: « per il sud » sono sostituite dalle seguenti: « per il Sud »;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: « nelle more del regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « nelle more dell'adozione del regolamento »;

al secondo periodo, le parole: « non derivano » sono sostituite dalle seguenti: « non devono derivare ».

All'articolo 25:

al comma 1, la parola: « Researce » è sostituita dalla seguente: « Research ».

All'articolo 26:

al comma 1:

alla lettera a), la parola: « CUN » è sostituita dalle seguenti: « Consiglio universitario nazionale »;

alla lettera b), dopo le parole: « chiara fama » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 2, lettera a), capoverso 5-bis:

al primo periodo, la parola: « bilanci, » è sostituita dalla seguente: « bilancio » e la parola: « CUN » è sostituita dalle seguenti: « Consiglio universitario nazionale »;

al terzo periodo, le parole: « sul proprio sito » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet istituzionale »;

alla lettera b), la parola: « ovvero » è sostituita dalla seguente: « , ovvero » e le parole: « comma 5-bis. » sono sostituite dalle seguenti: « comma 5-bis ».

All'articolo 27:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « di ripresa e di resilienza » sono sostituite dalle seguenti: « di ripresa e resilienza »;

alla lettera a), le parole: « dall'ANPR » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) »;

alla lettera c), le parole: « in ANPR » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ANPR » e le parole: « finanza pubblica. » sono sostituite dalle seguenti: « finanza pubblica »;

alla lettera e), numeri 1) e 2), le parole: « in ANPR » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ANPR ».

All'articolo 28:

al comma 1, dopo le parole: « Camere di commercio » sono inserite le seguenti: « , industria, artigianato e agricoltura »;

al comma 2:

al primo periodo, la parola: « sentita » è sostituita dalla seguente: « sentite »;

al terzo periodo, le parole: « risorse degli interventi » sono sostituite dalle seguenti: « risorse destinate agli interventi ».

All'articolo 29:

al comma 2, la parola: « migliorando » è sostituita dalle seguenti: « allo scopo di migliorare »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « sono definite, le modalità » sono sostituite dalle seguenti: « sono definite le modalità »;

al comma 4:

al primo periodo, la parola: « definite » è sostituita dalla seguente: « definiti »;

al quinto periodo, le parole: « non derivano » sono sostituite dalle seguenti: « non devono derivare »;

al comma 5, primo periodo, le parole: « Agli enti » sono sostituite dalle seguenti: « Alle fondazioni ».

All'articolo 30:

al comma 2, le parole: « legge del 3 agosto 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 3 agosto 2017 » e le parole: « comma 583, legge » sono sostituite dalle seguenti: « comma 583, della legge »;

al comma 3, lettera b), le parole: « afferenti le attività » sono sostituite dalle seguenti: « afferenti alle attività »;

al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: « 1.426.000 euro » è inserita la seguente: « annui ».

All'articolo 31:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 7-quater, primo periodo, le parole: « comma 7-bis.1, » sono sostituite dalle seguenti: « comma 7-ter » e le parole: « all'iscrizione della cassa previdenziale » sono sostituite dalle seguenti: « dell'iscrizione alla cassa previdenziale »;

alla lettera b), la parola: « regioni » è sostituita dalla seguente: « regioni, »;

alla lettera c), le parole: « , nel numero massimo » sono sostituite dalle seguenti: « nel numero massimo ».

All'articolo 33:

al comma 1, le parole: « tra Amministrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « tra le amministrazioni »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « 30 marzo, 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo 2001 » e dopo le parole: « delle istituzioni scolastiche e » sono inserite le seguenti: « del personale »;

al comma 5, le parole: « i fuori ruolo » sono sostituite dalle seguenti: « i collocazioni fuori ruolo ».

All'articolo 34:

al comma 1, le parole: « competenza, almeno triennale, » sono sostituite dalla seguente: « competenza »;

al comma 2, le parole: « e almeno un colloquio » sono sostituite dalle seguenti: « e mediante almeno un colloquio »;

al comma 4, le parole: « per euro 4,3 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « per 4,3 milioni di euro ».

All'articolo 35:

al comma 1, le parole: « il secondo periodo, è sostituito » sono sostituite dalle seguenti: « il secondo periodo è sostituito »;

al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso d-bis), la parola: « implementazione » è sostituita dalla seguente: « attuazione »;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: « della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;

al secondo periodo, le parole: « Sugli stessi decreti » sono sostituite dalle seguenti: « Sullo stesso regolamento »;

All'articolo 36:

al comma 1, lettera d), le parole: « e della semplificazione normativa e » sono sostituite dalle seguenti: « e della semplificazione normativa, ».

All'articolo 39:

al comma 1, lettera a), le parole: « dal seguente: « L'inviato » sono sostituite dalle seguenti: « dal seguente: « 3. L'inviato ».

All'articolo 40:

al comma 1, lettera a, numero 2), la parola: « soppressa » è sostituita dalla seguente: « abrogata ».

All'articolo 41:

al comma 1:

alla lettera b), capoverso 10-bis, primo periodo, la parola: « relativa » è sostituita dalla seguente: « relativamente » e le parole: « il Commissario straordinario, propone » sono sostituite dalle seguenti: « il Commissario straordinario propone »;

alla lettera c), capoverso 11-bis, terzo periodo, le parole: « e amministrativo e tecnico e ausiliario » sono sostituite dalle seguenti: « , amministrativo, tecnico e ausiliario »;

alla lettera d), le parole: « , delle infrastrutture e dei trasporti » sono sostituite dalle seguenti: « , delle infrastrutture e della mobilità sostenibili »;

alle lettere e) e f), capoverso 13-bis.2, primo periodo, le parole: « sia messo a rischio, il conseguimento » sono sostituite dalle seguenti: « sia messo a rischio il conseguimento ».

All'articolo 42:

al comma 1, lettera b), le parole: « e amministrativo » sono sostituite dalla seguente: « , amministrativo ».

All'articolo 43:

al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis, primo periodo, le parole: « può avvalersi fino a un massimo di tre subcommissari » sono sostituite dalle seguenti: « può avvalersi di subcommissari, fino al numero massimo di tre »;

al comma 2, la parola: « fondi », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « Fondi ».

All'articolo 44:

alla rubrica, le parole: « in materia di Alitalia » sono sostituite dalle seguenti: « concernenti la società Alitalia in amministrazione straordinaria ».

All'articolo 46:

al comma 1, primo periodo, le parole: « la ripartenza » sono sostituite dalle seguenti: « la ripresa » e le parole: « in favore di » sono sostituite dalle seguenti: « in favore della società ».

All'articolo 47:

al comma 1:

alla lettera a), la parola: « art. » è sostituita dalla seguente: « articolo », la parola: « Tribunale » è sostituita dalla seguente: « tribunale » e le parole: « lett. b),). » sono sostituite dalle seguenti: « , lettera b) »;

alla lettera c), capoverso 7, secondo periodo, le parole: « al prefetto dove ha sede » sono sostituite dalle seguenti: « al prefetto della provincia in cui ha sede ».

All'articolo 48:

al comma 1:

alla lettera a), numero 2), capoverso 2-quater, le parole: « mafiosa, possono » sono sostituite dalle seguenti: « mafiosa possono »;

alla lettera b), capoverso 7, dopo le parole: « dell'informazione » è inserita la seguente: « antimafia » e le parole: « sono suscettibili » sono sostituite dalle seguenti: « siano suscettibili ».

All'articolo 49:

al comma 1, capoverso Art. 94-bis:

al comma 1:

alla lettera b), le parole: « o del patrimonio e del volume di affari » sono sostituite dalle seguenti: « o al patrimonio e al volume di affari »;

alla lettera c), le parole: « eventuali forme di finanziamento » sono sostituite dalle seguenti: « i finanziamenti, in qualsiasi forma, eventualmente erogati »;

al comma 2, secondo periodo, la parola: « quantificato » è sostituita dalla seguente: « determinato »;

al comma 5, la parola: « Tribunale » è sostituita dalla seguente: « tribunale »;

al comma 2, le parole: « Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni dell'articolo 94-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ».

All'articolo 50:

al comma 1, le parole: « 29 settembre, 1973 » sono sostituite dalle seguenti: « 29 settembre 1973 » e la parola: « c.p.c. » è sostituita dalle seguenti: « del codice di procedura civile ».

All'articolo 51:

al comma 1, le parole: « Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto » sono soppresse.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. Nuovo testo unificato C. 1870 e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	132
--	-----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	135
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

Nuovo testo unificato C. 1870 e abb.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carlo GIACOMETTO (FI), *relatore*, evidenzia che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere alla IV Commissione Difesa – del testo unificato delle proposte di legge C. 1870 e abbinate, recante Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

L'articolo 1 del Testo unificato, al comma 1, lettera *a*), proroga dal 2024 al 2030 alcune disposizioni del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) finalizzate a garantire gli obiettivi di riduzione degli organici del personale militare della Difesa. Al comma 1, lettera

b), viene sostituito il riferimento all'anno 2025 con quello all'anno 2031 nelle disposizioni del Codice dell'ordinamento militare che fissano in 150 mila unità l'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate a decorrere dall'anno 2025 e in quelle relative all'ammissione alle rafferme dei volontari di truppa.

Il comma 2 conferma la possibilità di prorogare ulteriormente il termine per la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale civile e militare della Difesa.

Ricorda in proposito che la legge n. 244 del 2012, da inquadrare all'interno di una serie di provvedimenti di revisione della spesa pubblica adottati sul finire della XVI legislatura, ha previsto di ridurre, entro l'anno 2024, 30.000 unità delle tre Forze armate (da 190.000 a 150.000) e 10.000 unità di personale civile della Difesa (da 30.000 unità a 20.000), anche al fine di riequilibrare il bilancio della « Funzione difesa », ripartendolo orientativamente in 50 per cento per il settore del personale, 25 per cento per l'esercizio e 25 per cento per l'investimento.

L'articolo 2, di nuova introduzione, prevede un aumento delle dotazioni organiche dei sottoufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano e della Marina militare, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.

L'articolo 3 riprende l'impianto normativo delle proposte di legge presentate, introducendo delle modifiche al decreto legislativo n. 66 del 2010 in merito al reclutamento, allo stato giuridico, all'avanzamento e all'impiego dei volontari in ferma prefissata.

Ricorda che, allo stato, per accedere, tramite concorso, nei ruoli del servizio permanente, occorre avere svolto servizio dapprima quale volontario nella Ferma annuale, della durata di un anno, e successivamente, previo superamento di apposito concorso, nella ferma quadriennale (VFP 4) delle Forze Armate. I Volontari risultati idonei, ma non vincitori del concorso per VFP 4 potranno essere ammessi a domanda e nel limite dei posti disponibili, a

due successivi periodi di rafferma della durata di un anno ciascuno. A loro volta i volontari in ferma quadriennale, esaurita la ferma quadriennale, ovvero la rafferma biennale (che in totale possono essere due) e giudicati idonei, sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente, con conseguente mutamento dallo status di volontario a quella di graduato.

Con il provvedimento in esame si stabilisce invece che le ferme siano in numero di due, entrambe triennali: la prima denominata « ferma prefissata iniziale », la seconda definita « ferma prefissata triennale ».

Per accedere alla ferma prefissata iniziale occorrerà avere un'età non superiore a ventiquattro anni, il diploma di istruzione secondaria di primo grado e l'idoneità fisio-psico-attitudinale stabilita per la ferma permanente.

Potranno, poi, partecipare ai concorsi in ferma prefissata triennale i volontari che abbiano fatto la ferma iniziale o siano in rafferma annuale – ai quali sono riservati il 70 per cento dei posti – in servizio da almeno 24 mesi o in congedo da non oltre 12 mesi – ai quali è riservato non più del 30 per cento dei posti – che abbiano un'età non superiore ai 28 anni e che abbiano superato con esito positivo il corso base di formazione iniziale. Al termine della ferma triennale, i volontari sono immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente.

Con riferimento alle competenze della Commissione Finanze, segnala poi il comma 1, lettera a), n. 10), dell'articolo 3, che reca alcune modifiche all'articolo 703 del citato Codice dell'ordinamento militare, il quale disciplina la riserva di posti per l'accesso, tra gli altri, nella carriera iniziale della Guardia di Finanza. Confermando la percentuale di riserva nel 70 per cento dei posti, si specifica che i soggetti in favore dei quali opera la riserva sono i volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo, di età non superiore ai 25 anni, i quali abbiano completato almeno dodici mesi di servizio in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale e siano in possesso degli

ulteriori requisiti per l'accesso alle predette carriere previsti dai rispettivi ordinamenti.

Sono inoltre modificate le modalità di definizione delle procedure di selezione per l'accesso, tra gli altri, alla carriera iniziale della Guardia di Finanza: si stabilisce che queste, anziché essere definite con decreto interministeriale del Ministro della difesa e dei Ministri interessati, siano determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente (ovvero, per la Guardia di finanza, dal Ministro dell'economia e delle finanze), di concerto con il Ministro della difesa e si concludano con la formazione delle graduatorie di merito. Si specifica che nella formazione delle graduatorie le amministrazioni dovranno tener conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso, nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure viene affidata alla esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.

L'articolo 4 stabilisce il trattamento economico dei volontari in ferma prefissata, l'articolo 5 detta disposizioni transitorie da applicare alle attuali categorie di volontari in ferma prefissata, fino al loro completo esaurimento, mentre l'articolo 6 reca disposizioni di coordinamento e finali relative alla riforma del reclutamento.

L'articolo 7 reca la ridenominazione delle qualifiche dei sergenti, dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente, mentre l'articolo 8 detta disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali.

Infine, l'articolo 9 prevede che il Governo sia delegato a rivedere lo strumento militare nazionale di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

ridefinizione della ripartizione delle dotazioni organiche tra i diversi Corpi della Forze Armate e modifica delle misure volte a conseguire entro il 2030 il progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche,

ferme restando le dotazioni organiche complessive fissate a 150.000 unità;

previsione di un contingente aggiuntivo in soprannumero, non superiore a cinquemila unità, di personale militare ad alta specializzazione, appartenente alle categorie di medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari;

istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato, non superiore a diecimila unità, di personale volontario richiamabile in tempo di guerra o in caso di grave crisi internazionale, in caso di deliberazione dello stato di emergenza nazionale, o, in forma complementare, per esigenze di carattere logistico e di cooperazione civile-militare;

previsione della possibilità per il personale delle Forze Armate di transitare, a domanda, in altre pubbliche amministrazioni, o di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze Armate;

revisione degli strumenti di formazione e di addestramento, prevedendo attività di studio e di qualificazione professionale;

incentivazione di forme di reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari congedati senza demerito, prevedendo misure agevolative anche di carattere fiscale, che ne favoriscano l'assunzione da parte delle imprese private;

revisione della struttura organizzativa del Servizio sanitario militare, prevedendo, tra l'altro, la costituzione di un contingente in soprannumero di 450 unità di ufficiali medici in servizio permanente e 675 ulteriori unità da destinare alle professioni sanitarie ripartito nei rispettivi Corpi;

possibilità per i medici militari e per il personale militare delle professioni sanitarie di esercitare l'attività libero professionale intramuraria;

istituzione di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati con validità, per un arco temporale prestabilito, per tutte le procedure concorsuali indette da una qualsiasi Forza Armata.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.05.

Delega al Governo per la riforma fiscale.

C. 3343 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 dicembre scorso.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) evidenzia come l'articolo 6, relativo alla revisione del catasto, sia stato inserito dal Governo nel disegno di legge senza tenere in considerazione il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, approvato a larghissima maggioranza, nel quale la Commissione aveva volutamente deciso di non inserire la riforma del catasto. Il Governo

pertanto, nonostante le dichiarazioni del Presidente Draghi, non ha rispettato il lavoro svolto dalla Commissione.

Esamina poi i singoli principi e criteri direttivi dell'articolo 6. Si prevede innanzitutto di individuare gli immobili non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la destinazione d'uso o la categoria catastale e gli immobili abusivi. Al riguardo osserva come gli strumenti per individuare gli immobili non censiti o censiti in maniera errata esistano già attualmente e pertanto queste previsioni potrebbero essere stralciate.

Con riferimento al corretto classamento dei terreni edificabili accatastati come agricoli osserva inoltre come sia stato impiegato un termine improprio, in quanto non esistono terreni accatastati come edificabili, trattandosi di una definizione relativa all'ambito urbanistico e non fiscale. Anche tale previsione andrebbe quindi stralciata. Per quanto riguarda poi la condivisione di dati tra l'Agenzia delle entrate e i comuni osserva che anche questa modalità operativa è già disponibile. Pertanto ritiene che il comma 1 dell'articolo 6 potrebbe essere soppresso senza conseguenze, in quanto si limita a ripetere quanto già previsto dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda poi il comma 2, osserva che esistono strumenti per correggere l'accatastamento degli immobili. Se in alcune città ci dovessero essere sperequazioni, queste si possono risolvere con gli strumenti esistenti e comunque in molti comuni si è già intervenuti grazie alla revisione del classamento per microzone.

Chiarisce quindi come il proprio gruppo sia contrario all'integrazione delle informazioni presenti nel catasto, come previsto dal comma 2, in quanto ritiene che l'affermazione relativa all'assenza di effetti fiscali non possa essere assolutamente veritiera. Non si comprenderebbe altrimenti per quale motivo si inserisca in una delega fiscale una revisione del catasto che non abbia effetti ai fini dell'applicazione delle imposte.

Sottolinea quindi come una riforma del catasto comporterebbe maggiori imposte per tutti i proprietari di immobili. Tale

conclusione è confermata anche da articoli di stampa e cita al riguardo un articolo apparso sul quotidiano *la Repubblica* dell'8 ottobre scorso in cui si evidenzia come una riforma del catasto comporterebbe un aumento del valore degli immobili in tutte le zone, sia quelle centrali, sia quelle periferiche. Osserva inoltre che qualora veramente questa norma non dovesse avere alcun effetto ai fini fiscali dovrebbe essere stralciata, perché estranea alla materia del disegno di legge.

Evidenzia quindi come l'attuale sistema catastale funzioni dando certezza in merito al valore catastale degli immobili, in modo tale che chi acquista un appartamento sa già qual è la rendita catastale dell'immobile acquistato. Tale certezza non sarebbe invece assicurata da un sistema fondato sul valore commerciale, che dovrebbe essere costantemente revisionato in relazione alle oscillazioni del mercato. Teme inoltre che possano essere esercitate pressioni per ottenere valutazioni più favorevoli. Si passerebbe pertanto da un sistema che funziona, oggettivo e scevro da possibili interventi personalistici a un sistema opposto: meno funzionale, soggettivo e passibile di interventi arbitrari.

Chiede quindi se il Parlamento davvero desideri approvare una simile riforma. Dichiarando come il gruppo Lega sia contrario e ricorda in proposito come i Ministri del proprio gruppo siano usciti quando il Consiglio dei Ministri esaminava l'articolo 6 del presente provvedimento. Invita i colleghi a valutare bene il contenuto dell'articolo 6, senza pregiudizi politici, e conclude sottolineando come l'approvazione di una simile norma comporterà esclusivamente problemi e aumenti di imposte.

Massimo UNGARO (IV) ritiene che l'articolo 8, relativo alla riscossione, sia stato in parte superato da quanto previsto nel disegno di legge di bilancio per il 2022, il quale ha ripreso molti punti della risoluzione della Commissione sul meccanismo di controllo e di scarico dei crediti non riscossi. Si tratta del superamento dell'attuale divisione tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, del superamento dell'aggio e dell'introduzione di

un meccanismo automatico per il scarico dei debiti tributari non riscossi, soprattutto se riferiti a soggetti deceduti o falliti, allo scopo di alleggerire il magazzino fiscale e concentrare l'attività sui crediti veramente aggredibili.

Raccomanda quindi l'approvazione di una misura di definizione agevolata – una rottamazione-*quater* – che, senza costituire un condono, comporti una diminuzione degli interessi legali e delle sanzioni. Evidenzia inoltre la necessità di un aggiornamento in tempo reale delle banche dati, in particolare dell'Anagrafe dei rapporti finanziari, con possibilità di accesso massivo.

Con riferimento all'articolo 9, relativo alla codificazione, sottolinea come l'esistenza di un eccessivo numero di disposizioni tributarie rappresenti un ostacolo all'afflusso nel nostro Paese di investimenti stranieri. In proposito segnala come diversi contributi invitino a non attendere l'esercizio della delega per la redazione dei testi unici. Invita inoltre a inserire meccanismi di pulizia automatica delle norme non vigenti, come avviene in Paesi stranieri, per evitare che una volta compiuta la codificazione si crei un nuovo accumulo di disposizioni fiscali superate.

Con riferimento all'articolo 3, segnala l'opportunità di introdurre una detassazione degli utili reinvestiti per contrastare la sottopatrimonializzazione delle imprese, che costituisce un ostacolo alla loro crescita dimensionale.

Infine interviene in merito alla copertura degli interventi previsti dal provvedimento, tema che ha più volte segnalato nel corso dell'indagine conoscitiva, ma che non ha trovato spazio nel documento conclusivo, minandone la credibilità. Al riguardo segnala la necessità di reperire risorse per ridurre la pressione fiscale, che nel 2018 ha sfiorato il 43 per cento del PIL, ponendo l'Italia al quarto posto nell'OCSE, dopo 3 Paesi – Svezia, Finlandia e Austria – che offrono più ampie prestazioni sociali ai loro cittadini. Ritiene che le risorse potrebbero essere reperite, tra l'altro, attraverso una più efficace lotta all'evasione e all'elusione fiscale e una revisione delle *tax ex-*

penditures. Con riferimento all'IVA auspica che una revisione delle aliquote possa comportare un ampliamento della categoria dei beni esenti, nella quale dovrebbero rientrare i beni di prima necessità.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, segnala che la disciplina dell'IVA è in via di ridefinizione a livello europeo; si tratta di un tema meritevole di approfondimento, sebbene le modifiche in ambito europeo potranno rendere più complessi interventi a livello nazionale.

Silvia COVOLO (Lega), ribadendo quanto segnalato dal collega Gusmeroli, sottolinea come la revisione del catasto sia stata inserita nel disegno di legge senza che fosse contemplata dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, nel corso della quale era stato anzi convenuto di non trattare quel tema.

Evidenzia che quanto previsto dall'articolo 6 riecheggia le raccomandazioni della Commissione europea relative alla traslazione della tassazione dalle persone alle cose, andando a colpire il patrimonio immobiliare degli italiani. Rammenta che anche Confedilizia, nella propria memoria, metta in guardia sulle possibili conseguenze di un aumento della tassazione sul settore immobiliare, che si sta appena risolvendo dopo la pandemia, anche grazie a misure agevolative come il *Superbonus*. Ricorda inoltre un altro intervento della Commissione europea che potrebbe avere effetti negativi sul patrimonio immobiliare italiano: il divieto, dal 2033, di vendere o locare immobili appartenenti a una classe energetica inferiore a un determinato livello. Segnala quindi l'intenzione del proprio gruppo di difendere i proprietari immobiliari italiani.

Ritiene poi generiche le previsioni dell'articolo 6 e pertanto passibili di interpretazioni discrezionali. In particolare segnala come la rendita catastale abbia natura diversa dal valore patrimoniale. La prima si riferisce infatti al reddito ricavabile da terreni e immobili, mentre il secondo al valore commerciale di tali beni. Contesta inoltre che i valori delle rendite catastali risalgano

al 1989, in quanto sono state rivalutate del 5 per cento nel 2005. Ricorda che l'ANCI ha criticato il mancato coinvolgimento dei comuni nell'attività di individuazione e corretto classamento degli immobili prevista dal comma 1 dell'articolo 6.

Dichiara che il proprio gruppo è assolutamente contrario a una revisione degli estimi catastali finalizzata all'aumento dell'IMU e proporrà la soppressione dell'articolo 6, che si pone in contrasto con l'articolo 47 della Costituzione, il quale favorisce l'accesso alla proprietà dell'abitazione. Ritiene inoltre meritevole di tutela anche la piccola proprietà immobiliare, che garantisce un'integrazione del reddito dei risparmiatori.

Con riferimento all'articolo 8 ritiene necessario sottolineare l'importanza di un adeguato sistema di riscossione per gli enti locali, che devono essere posti in grado di effettuare annualmente il riaccertamento dei residui attivi ai fini del bilancio e del rendiconto. Osserva in proposito come un'eventuale distinzione tra i soggetti incaricati della riscossione delle entrate locali rispetto a quelli che operano la riscossione dei crediti erariali potrebbe generare disparità.

Critica infine l'assenza di previsioni di delega relative alla riforma delle Commissioni tributarie, evidenziando che si tratta di una riforma inserita nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, che non può essere rinviata.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ricorda che il Partito Democratico ha più volte sottolineato l'esistenza di un annoso problema di disparità di trattamento catastale degli immobili. Sottolinea che l'iniquinà delle rendite catastali relative a beni aventi le stesse caratteristiche rappresenta un problema anche a livello di concorrenza tra imprese e invita quindi a tenere in considerazione anche questo aspetto.

Osserva che sino al 2025 non è previsto alcun incremento del gettito e che entro tale data si procederà a redigere a una mappa dei valori reali degli immobili italiani, da realizzare attraverso le disposizioni attuative dell'articolo 6. Il lavoro sarà sicuramente lungo e complesso ed è un

bene che sino alla sua conclusione non si producano effetti ai fini fiscali. Una volta che la mappatura sarà stata realizzata, spetterà al futuro legislatore valutare a quali fini questa potrà essere utilizzata. Quindi, con specifico riferimento alle conseguenze della revisione catastale sull'indice ISEE, concorda con quanto evidenziato da altri colleghi in relazione all'opportunità di prevedere in maniera più esplicita che non si debba produrre alcun effetto.

Riprendendo quanto segnalato dall'onorevole Gusmeroli in relazione alla maggiore certezza offerta dall'attuale catasto rispetto a uno basato sui valori di mercato, osserva come non sia possibile conoscere l'esatto valore dei terreni inclusi negli strumenti di pianificazione urbanistica solo sulla base delle rendite attribuite in catasto. Infatti un terreno inserito in tali strumenti acquista maggior valore, anche se su di esso non verrà realizzata alcuna costruzione ma sarà destinato ad area verde o a parcheggio. Si tratta di un'importante intervento di semplificazione e trasparenza a tutela dei cittadini che non hanno specifiche competenze nella complessa materia urbanistica.

Dichiara quindi di condividere la decisione del Governo di non far conseguire dalle misure in discussione aumenti di gettito nei prossimi 4 o 5 anni. Inoltre precisa che a parità di gettito potranno comunque essere effettuati degli interventi di riequilibrio tra chi versa più del dovuto e chi meno. La necessità di superare le sperequazioni impositive non deve essere considerata una problematica limitata alle abitazioni e alle seconde case dei cittadini, ma deve essere vista anche come un serio problema per le imprese. In proposito cita il comparto fieristico, che utilizza gli immobili solo per alcuni periodi dell'anno, e quello alberghiero, che risente fortemente delle caratteristiche turistiche della località in cui è sito l'immobile.

Conclude sottolineando come i decreti attuativi dell'articolo 6 saranno uno strumento giusto e corretto da consegnare al futuro legislatore.

Alberto RIBOLLA (Lega) osserva che per l'articolo 6, a differenza di altre disposizioni del provvedimento, la fase emenda-

tiva non si potrà limitare a qualche intervento correttivo, in quanto si tratta di un articolo basato su principi non condivisibili.

Quindi, richiamando la propria esperienza in materia urbanistica nella veste di consigliere comunale, afferma di non condividere le preoccupazioni espresse dal collega Fragomeli in merito alla scarsa trasparenza degli strumenti urbanistici, che, a suo parere, consentono a chiunque di verificare la situazione di ciascuna particella catastale.

Considera poi giustificata la revisione della rendita catastale degli immobili in seguito alla realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia.

Manifesta quindi preoccupazione per il possibile incremento dell'imposizione immobiliare che potrebbe essere attuato dopo il 2025, con un aumento generalizzato nei confronti di tutti i possessori di immobili e un maggior gettito complessivo. Osserva in proposito che la revisione delle rendite catastali non tiene conto del fatto che gli immobili in Italia sono già tassati e sono acquistati con risparmi, a loro volta tassati alla fonte. Inoltre spesso gli immobili non adibiti ad abitazione principale costituiscono un'ulteriore fonte di reddito per le famiglie.

Conclude sottolineando che l'articolo 6 deve essere soppresso, visto che non si può escludere che dopo il 2025 saranno realizzati interventi che potrebbero comportare un aumento del gettito.

Galeazzo BIGNAMI (FdI) si dichiara contrario all'articolo 6 e preannuncia la presentazione di un emendamento soppressivo. Evidenzia inoltre come l'articolo 6 sia scritto male e costituisca un esempio di come non debba essere scritta una disposizione normativa. Osserva infatti come sia privo di qualsiasi significato preciso il riferimento ai valori « normali » espressi dal mercato, di cui alla lettera *b*) del comma 2.

Inoltre, l'estensore dell'articolo 6 non sembra aver compreso il rapporto tra strumenti urbanistici e catasto. Appare infatti necessario chiarire il significato dell'espressione edificabile, caratteristica che farebbe acquisire maggior valore al terreno. In pro-

posito osserva che l'edificabilità di un terreno può comportare un effettivo aumento di valore solo nel caso in cui sia certo il momento in cui verrà realizzata la costruzione. In caso contrario attribuire un maggior valore al terreno sarebbe del tutto ingiustificato e impedirebbe di fatto la vendita dell'immobile, che viene tassato come edificabile senza avere effettivamente questa caratteristica.

Ritiene inoltre che la revisione del catasto potrebbe avere effetti anche in termini di riduzione degli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli edifici, da quali dipende molto dell'attuale aumento – o meglio, rimbalzo – del PIL. Quindi l'articolo 6 potrebbe anche avere effetti negativi sul volano per la ripresa economica costituito dal settore delle costruzioni.

Evidenzia che, in alternativa a questa poco chiara espressione di valore « normale », si sarebbe potuto utilizzare il concetto di valore medio di comparto, impiegato in relazione ai beni oggetto di espropriazione. La certezza del valore, ritenuta necessaria dall'onorevole Fragomeli, si sarebbe quindi potuta ottenere ricorrendo a tale più corretta espressione.

Precisa infine che il tema del catasto è stato affrontato nel corso dell'indagine conoscitiva e che si è espressamente deciso di non inserirlo nel documento finale. Anche per questo il proprio gruppo si dichiara decisamente contrario all'articolo 6, la cui presenza nel provvedimento rappresenta una vera e propria mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento.

Claudia PORCHIETTO (FI) si richiama a quanto evidenziato dai colleghi Gusmeroli e Bignami, che hanno già sollevato alcune delle obiezioni relative all'articolo 6, condivise dal gruppo Forza Italia.

Rivendica poi il ruolo di protagonista del Parlamento rispetto all'Agenzia delle entrate, che dovrebbe limitarsi a una funzione strumentale e di attuazione delle indicazioni del Parlamento.

Osserva che gli onorevoli Fragomeli e Gusmeroli hanno fornito due visioni che vanno valutate sinergicamente. Il tema di rimente comunque è rappresentato dalla

possibilità che viene riconosciuta al futuro legislatore di decidere in merito a un eventuale aumento della tassazione degli immobili. A suo parere invece l'imposizione fiscale sugli immobili è già presente nel nostro ordinamento e dovrebbe semmai essere riordinata e razionalizzata. Richiama quindi il Governo a rispettare maggiormente lo spirito del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva.

In relazione all'accertamento, di cui all'articolo 8, rileva l'assenza di qualsiasi intervento volto all'armonizzazione delle procedure e al rafforzamento delle garanzie nei confronti del contribuente. Manca qualsiasi finalizzazione alla parità del rapporto tra soggetto accertatore e soggetto accertato, né si affronta la questione della revisione delle sanzioni penali. In proposito ricorda che il mancato versamento, entro il 31 dicembre 2021, dell'IVA relativa all'anno 2019 comporta sanzioni penali in caso di importi superiori a 250.000 euro, anche se il mancato pagamento fosse dovuto alla pandemia. Ritiene che si sarebbe dovuta prevedere una sospensione dell'applicazione di queste sanzioni.

Prosegue segnalando altri temi che avrebbero dovuto essere affrontati dal provvedimento e che invece non sono in alcun modo considerati, come la revisione delle imposte sui redditi di lavoro autonomo, che rappresenta un importante pilastro dell'economia italiana, o la copertura del gettito dell'IRAP che verrà a mancare per effetto del superamento di questa imposta, previsto all'articolo 5.

Non si sofferma sull'articolo 9, relativo alla codificazione, per mancanza di tempo.

Queste considerazioni, che hanno mero valore indicativo, dimostrano la lacunosità della delega e il mancato rispetto delle conclusioni raggiunte, anche faticosamente, nell'ambito dell'indagine conoscitiva. Invita quindi il presidente a trasmettere al Governo i motivi di insoddisfazione evidenziati.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, oltre che sensibilizzare il Governo, occorrerà che la Commissione faccia la propria parte, anche mediante l'attività emendativa, al fine di migliorare il testo del prov-

vedimento. Auspica che si possa in tal senso pervenire ad una condivisione delle proposte, sebbene si tratti di un percorso certamente non facile a giudicare dalla distanza delle posizioni politiche sinora espresse.

Nunzio ANGIOLA (MISTO-A-+E-RI) rileva come vi sia in capo alla Commissione Finanze una grande opportunità, che auspica possa essere effettivamente colta.

Dichiara quindi di condividere pienamente quanto detto dall'onorevole Frangomeli, ritenendo invece che le considerazioni di carattere tecnico svolte dai colleghi Bignami e Gusmeroli, sebbene assai qualificate, non possano essere riferite all'oggetto della discussione in corso, ma riguardino la successiva fase attuativa del provvedimento. In questo momento il Parlamento è invece chiamato a definire le modalità più generali di riforma del sistema del catasto, affinché divenga uno strumento in grado di rappresentare la realtà dei fatti.

In tal senso, i richiami dell'onorevole Bignami all'entità delle imposte che i proprietari di terreni considerati agricoli rischieranno di dover pagare affrontano questioni di dettaglio che dovranno essere affrontate in sede di emanazione dei decreti di attuazione della delega.

Come ha già avuto modo di sottolineare negli scorsi giorni, in sede di esame preliminare del provvedimento, manifesta a nome del gruppo di Azione preoccupazione rispetto alla possibilità che dalle misure recate dall'articolo 6 possa discendere un aggravio di pressione tributaria sui cittadini e sulle imprese. Ritiene tuttavia pienamente affidabili le rassicurazioni del Governo circa il fatto che le misure introdotte, come peraltro esplicitamente riportato al comma 2, lettera a), non avranno effetti di natura fiscale. La revisione dei valori catastali è certamente un processo molto lungo, che necessiterà di diversi anni per essere messo a punto.

Con riguardo ad ulteriori temi richiamati dal collega Frangomeli, evidenzia come sovente abbia sentito parlare, con riferimento alle transazioni che riguardano locali commerciali o appartamenti, di versa-

menti fatti in nero al fine di evadere le imposte. Stigmatizza questo tipo di comportamenti, dai quali scaturisce una profonda delusione, e che generano un numero enorme di accertamenti da parte dell'Agenzia delle entrate, che ingolfano le Commissioni tributarie.

Anche per questi motivi occorre che la Commissione Finanze accetti la sfida e si impegni – con competenza e responsabilità – per una riforma del sistema catastale, da affrontare con le dovute garanzie, ma che non può più essere rimandata se si vuole un Paese maggiormente equo e moderno.

Marco OSNATO (FDI), soffermandosi a sua volta sull'articolo 6 del provvedimento, si interroga sulla necessità che una simile disposizione debba trovare spazio in un disegno di legge di delega fiscale, i cui obiettivi dichiarati, come espressi nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, sono lo stimolo alla crescita economica attraverso una maggiore efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui fattori di produzione; la razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario, anche attraverso la riduzione degli adempimenti, l'eliminazione dei micro-tributi; il mantenimento della progressività del sistema, seguendo i dettami della Costituzione; il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.

Ritiene che una simile impostazione implichi la necessità di interventi che abbiano diretta attinenza con la tassazione e non può quindi che giudicare ipocrita l'impostazione data dal Governo all'articolo 6, la cui finalità dichiarata è quella, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, di « modificare la disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale al fine di modernizzare gli strumenti di indicazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati ».

Altrettanto ipocrita giudica il tentativo di alcuni colleghi di nascondere mediante argomenti tecnici frutto della propria esperienza personale l'evidenza del fatto che una simile disposizione non ha alcun tipo di giustificazione all'interno del provvedimento in discussione.

Invita quindi la Commissione a dimostrare il proprio senso di responsabilità, anche ricordando che il tema della riforma del catasto è emerso in più occasioni, già a partire dal dibattito svolto in sede di indagine conoscitiva, successivamente anche in sede di discussione di un *question time*, cui rispose la vice ministro Castelli, e ancora in un dibattito in Assemblea.

Si chiede quindi, come ha già fatto prima di lui l'onorevole Bignami, se coloro che hanno redatto il testo della disposizione si siano distratti quando si è trattato di predisporre l'analisi tecnico-normativa del provvedimento, nella quale si afferma che l'articolo 6 è coerente con le Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea, che chiedono all'Italia di compensare la riduzione della pressione fiscale sul lavoro con una riforma dei valori catastali non aggiornati. Una simile ulteriore dimostrazione di ipocrisia deve far ritenere che qualcuno probabilmente pensa che il Parlamento italiano sia composto da persone che non sono in grado di comprendere le norme che vengono loro sottoposte, o che gli italiani siano sudditi ottusi, che accettano senza discutere le decisioni che lo Stato impone loro.

Emerge dunque con evidenza, come peraltro dimostrato anche dall'incisivo intervento del collega Gusmeroli, che il tema della riforma catastale, di cui all'articolo 6, sollevi fortissime perplessità. Si tratta infatti, lo ribadisce, di una disposizione del tutto disorganica rispetto al provvedimento in esame, disomogenea nei principi che la ispirano e ingannevole nella mancata esplicazione delle conseguenze che essa necessariamente implica.

Basti ricordare, a titolo di esempio, quanto già richiamato dal deputato Bignami circa le implicazioni che una rivalutazione catastale degli immobili potrebbe avere sulle agevolazioni legate all'ISEE, colpendo quindi proprio le famiglie più bisognose.

Per tali motivi preannuncia sin d'ora che il gruppo di Fratelli d'Italia in Commissione depositerà un emendamento soppressivo dell'articolo 6.

Invita sul punto il collega Gusmeroli, che ha fatto riferimento all'abbandono del Consiglio dei ministri da parte dei componenti della Lega in occasione dell'inserimento della riforma del catasto nel disegno di legge di delega, a tenere ferma la propria posizione contraria e a non disertare, all'ultimo momento, la battaglia per una vera equità fiscale, che il suo gruppo in ogni caso condurrà sino in fondo.

Parimenti, rivolgendosi all'onorevole Frangomeli lo invita alla coerenza e ad evitare che, come in altri casi, non si facciano tardive retromarcie, così come è avvenuto nel caso delle norme in materia di applicazione dell'IVA alle ONLUS, che la maggioranza ha dovuto rinnegare.

Invita la Commissione, in conclusione, ad una riflessione seria e responsabile circa le possibili ricadute di carattere fiscale e tributario dell'articolo 6, che rischiano di essere peggiorative rispetto alla situazione attuale; richiama a tal fine le risultanze dell'indagine conoscitiva svolta, dalle cui conclusioni il tema della riforma catastale era stato espunto.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) intende innanzitutto rammentare che il gruppo della Lega ha sempre affermato che avrebbe senz'altro votato un provvedimento di delega al Governo, purché si trattasse dell'esatta trasposizione delle conclusioni dell'indagine conoscitiva approvate lo scorso 30 giugno. Il disegno di legge di delega invece – a parte l'estrema genericità, che tuttavia può essere corretta – introduce misure di riforma del catasto, del tutto assenti dal documento citato. Anche il gruppo della Lega presenterà quindi un emendamento soppressivo dell'articolo 6.

Con riferimento a quanto affermato dall'onorevole Angiola, invita il collega a riflettere sul fatto che la Commissione Finanze sarà chiamata, con i propri voti sulla delega fiscale, a decidere il destino degli immobili dei cittadini italiani, che – come è noto a tutti – hanno un attaccamento alla proprietà immobiliare che non ha paragoni al mondo. Ribadisce quindi che il prezzo di mercato, assunto quale valore delle unità immobiliari, trasformerà la rendita catastale da criterio oggettivo a criterio sogget-

tivo, con tutte le storture e le disegualianze che una simile trasformazione implicherà.

Ritiene inoltre sbagliato quanto sostenuto dall'onorevole Angiola circa il fatto che le questioni da lui richiamate, come anche dal collega Bignami, sarebbero aspetti di dettaglio da affrontare in sede di discussione dei decreti attuativi, e ora prematuri. I margini di intervento sulle norme di attuazione saranno infatti decisi sin d'ora, con la definizione dei criteri e principi direttivi cui gli schemi di decreto dovranno attenersi. A meno che non si renda vincolante il parere del Parlamento su tali atti, proposta della quale il suo gruppo si farà portatore, non vi sarà nella fase successiva alcuna discussione da parte del Parlamento.

Fa quindi riferimento ai richiami fatti dal deputato Fragonelli ai bisogni dei cittadini, rammentando che, attualmente, per i cittadini quello del catasto è un sistema semplicissimo, che consente, sulla base di una semplice misura, di calcolare facilmente la rendita, moltiplicando il numero dei vani per un moltiplicatore. Con la riforma prospettata, invece, si avrà un prezzo di mercato soggettivo, che genererà un enorme contenzioso, anche in fase di compravendita dei beni immobiliari, mettendo l'intero sistema nella più totale incertezza. Inoltre si determinerà, come già altri colleghi hanno ricordato, un grave problema per le famiglie che godono oggi di alcune agevolazioni in quanto il loro reddito ISEE – sul quale la casa di proprietà influisce – è al di sotto di una certa soglia.

Ricondurre il valore catastale al prezzo di mercato significa quindi aumentare le spese per le famiglie e soprattutto per le famiglie in difficoltà che, intende ricordarlo, in Italia sono molte, se si considera che circa il 75 per cento degli italiani dichiara meno di 28 mila euro lordi.

Per questi motivi invita i colleghi, al di là dell'appartenenza politica, a riflettere con attenzione sul voto che saranno chiamati ad esprimere sull'articolo 6 del provvedimento, le cui conseguenze potrebbero essere pesantissime. Auspica che, per il

bene dei cittadini, la riforma del catasto così come è scritta non venga realizzata.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, precisa che sono 32,7 milioni su 41,5 i contribuenti che rientrano nel secondo scaglione di reddito, ciò che corrisponde al 78,81 per cento dei contribuenti.

Gian Mario FRAGONELLI (PD) prende atto con rammarico del fatto che il collega Osnato giudichi le sue posizioni frutto di una forzatura, dettate da mere esigenze di difesa del dettato normativo presentato dal Governo sulla riforma fiscale, e non ha avuto alcuna intenzione di utilizzare la propria esperienza amministrativa precedente per giustificare posizioni incongrue. Ha semplicemente inteso arricchire il dibattito con quanto da lui personalmente vissuto, ma non contesta il diritto di ciascuno di giudicare come meglio ritiene le affermazioni dei colleghi.

Si dichiara tuttavia sorpreso che le critiche ad una riforma del catasto arrivino proprio dal gruppo di Fratelli d'Italia, che tanto si riconosce nel principio costituzionale dell'Italia unica e indivisibile. La riforma in discussione riguarda infatti uno strumento altamente moderno, un catasto digitalizzato che consenta a chiunque, da Canicattì a Trento, di poter conoscere il valore di una eventuale particella che si intende acquistare.

Con riferimento a quanto sostenuto dall'onorevole Gusmeroli, si chiede per quale motivo non si debba essere lungimiranti come legislatori, immaginando quello che accadrà fra cinque o sei anni, e costruendo le migliori condizioni per coloro che dovranno assumere decisioni politiche in futuro, lasciando a loro disposizione una fotografia più fedele della realtà. Evidenzia infatti che il motivo per il quale oggi si deve applicare un moltiplicatore ai valori catastali è perché le rendite non sono realistiche, non sono veritiere; si tratta tuttavia di un sistema di calcolo privo di equità, poiché utilizza una formula che non tiene conto delle variazioni di valore dei beni cui si applica. La riforma prospettata consentirà invece ai futuri *policy maker* di di-

sporre di un valore catastale aggiornato e nulla vieterà loro, a quel punto, di usare un deflatore anziché un moltiplicatore, in considerazione della particolare situazione socio economica di un'area o di un comune.

Con riferimento quindi alla questione relativa all'ISEE posta dai colleghi, evidenzia che i comuni possono decidere liberamente che determinati servizi vengano erogati sotto o sopra una certa soglia ISEE. Non vi è dunque alcun tetto prefissato per poter beneficiare di servizi a domanda individuale; il comune potrà valutare a quali categorie concederli, sulla base della morfologia sociale del proprio territorio.

Sottolinea quindi di non aver alcun timore nell'offrire ai decisori politici un quadro aggiornato della situazione catastale del Paese, poiché non si consegna altro che la possibilità di scegliere. Coloro che sono attuatori delle politiche concrete, come sindaci e amministratori locali, potranno conoscere il quadro del patrimonio immobiliare del loro territorio e decidere di applicare moltiplicatori o deflatori, a seconda della situazione.

È questo il punto che il Partito Democratico intende sostenere, difendendo una mappatura che non avrà valore cogente, che non verrà utilizzata a breve, ma che sarà uno strumento, non vincolante, per gli anni a venire, utilizzabile in una logica di equità, valore che il suo gruppo rivendica.

Osserva, infine, di non riuscire a comprendere i motivi di una vera e propria guerra alla modernizzazione, che a volte emerge dagli interventi dei colleghi del centrodestra. Un simile atteggiamento era già comparso, ad esempio, in sede di discussione sulla fatturazione elettronica, o con riferimento alla trasmissione telematica dei corrispettivi, o ancora con riferimento ad altre analoghe questioni.

Nel frattempo, si assiste invece a progressi importanti da questo punto di vista. Si pensi che nel decreto-legge fiscale, di recente trasmesso dal Senato, è stata introdotta una disposizione – già oggetto di risoluzioni presentate dal Partito Democratico e dalla collega Porchietto di Forza Italia – che obbliga gli istituti bancari italiani a trasmettere all'Agenzia delle entrate

il flusso di tutti i pagamenti effettuati con moneta elettronica, ciò che consentirà l'applicazione automatica del credito d'imposta sul cassetto fiscale degli esercenti italiani, che non dovranno più rivolgersi al commercialista e fare i conti per sapere quanto gli deve essere restituito sulle commissioni bancarie pagate.

Si tratta di un passo in avanti nel percorso – che il Partito Democratico ha sempre sostenuto – per la modernizzazione, anche fiscale, del Paese e che rappresenta una grande opportunità.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, prende atto dei contenuti del dibattito in atto, di particolare interesse e utilità, rilevando come le obiezioni avanzate da coloro che propendono per una soppressione dell'articolo 6 in materia di revisione del catasto siano essenzialmente due.

Il primo argomento è quello che afferma che una ricognizione statistica dei valori catastali sia l'anticamera formale o informale dell'utilizzo dei nuovi dati a fini fiscali. Rileva in proposito, senza fare ipotesi su chi governerà nel 2026, che qualsiasi uso dei dati acquisiti per finalità fiscali dovrà essere introdotto nell'ordinamento mediante una norma di legge di rango primario.

La seconda obiezione avanzata è che le norme proposte corrispondano ad un aumento della pressione fiscale. Osserva, a titolo di esempio che nel caso in cui raddoppiasse la base imponibile complessiva degli immobili, il legislatore potrebbe facilmente decidere di ridurre corrispondentemente della metà l'aliquota ad essa applicabile, mantenendo invariata la pressione fiscale. In tale caso non tutti pagherebbero esattamente lo stesso importo che pagano attualmente.

Coloro che hanno raddoppiato la propria base imponibile, pagherebbero esattamente quanto in precedenza, visto il dimezzamento dell'aliquota loro applicata; coloro per i quali è aumentato il valore della proprietà, ma meno che raddoppiato, avrebbero una riduzione di imposte poiché l'effetto del dimezzamento dell'aliquota sarebbe superiore all'effetto di aumento del valore immobiliare; coloro che si trovas-

sero in una situazione nella quale il valore immobiliare di mercato è inferiore alle rendite, godrebbero di una notevole riduzione di imposte, perché si dimezzerebbe l'aliquota e nello stesso tempo si ridurrebbe anche la base imponibile. Coloro che avrebbero uno svantaggio sarebbero solo coloro i quali – nell'esempio fatto – subirebbero un incremento della base imponibile superiore al doppio del suo valore. Ma si tratta evidentemente di persone che detenevano un immobile estremamente sottovalutato.

Osserva quindi che l'unico modo per conoscere con precisione quanti siano i possessori di immobili che avrebbero vantaggi da un simile sistema, e quanti ne ricaverebbero invece una perdita, è svolgere una ricognizione dei fabbricati, così come disposto dall'articolo 6.

Quanto infine al problema relativo all'ISEE, da più parti sollevato, ritiene che occorra verificarne la fondatezza; ciò anche ai fini – ove la questione necessiti effettivamente un chiarimento normativo – della presentazione di una proposta emendativa che in tal caso auspica possa essere ampiamente condivisa.

Nunzio ANGIOLA (MISTO-A++E-RI) precisa, anche con riferimento a quanto dichiarato dall'onorevole Gusmeroli, di non attribuire affatto una scarsa considerazione al ruolo che la Commissione potrà svolgere in sede di espressione del parere sugli schemi di decreti legislativi che il Governo presenterà al Parlamento. Non crede infatti che la maggioranza che sostiene il Governo non possa instaurare un rapporto dialettico con l'Esecutivo e ritiene ingeneroso sminuire il ruolo del Parlamento rispetto al parere che sarà chiamato ad esprimere sui provvedimenti attuativi della delega fiscale.

Ribadisce quindi, a nome del suo gruppo la necessità della riforma del catasto, che dovrà essere portata avanti con tutte le garanzie del caso, al fine di evitare che ci sia un aggravio di pressione fiscale a carico dei cittadini. Si tratta di una riforma doverosa, che la visione d'insieme del Governo saprà assicurare, e che non può

essere rinviata, in quanto il catasto deve riflettere nel migliore dei modi la realtà.

Massimo UNGARO (IV) intende precisare, con riferimento a quanto detto dal collega Gusmeroli, che lo strumento della rendita catastale è in realtà uno strumento statico e non dinamico, che si inserisce in una situazione del Paese nella quale, con il passare del tempo, sono cresciute le disparità, e non solamente tra Nord e Sud ma anche tra cittadini di una stessa città.

Rileva quindi che ciò che è in discussione non è affatto un aumento di tassazione ma un aggiornamento dei dati, senza il quale la politica è del tutto impotente. Occorre perciò abbandonare i tabù sul catasto e argomentazioni smentite da decine di studi accademici e diversi interventi della Commissione europea.

Quanto alla semplicità del calcolo, non può essere negata. Si tratta tuttavia di valori sbagliati, fittizi, che non corrispondono alla realtà.

Occorre perciò sgombrare il campo da resistenze immotivate, che ricordano quelle che il centrodestra avanzava rispetto alla fatturazione elettronica, uno strumento che, a distanza di sei anni, ha conseguito un abbattimento dell'evasione fiscale di 10 miliardi di euro.

Con riferimento poi al tema sollevato dal gruppo di Fratelli d'Italia riguardante l'ISEE, si dichiara senz'altro disponibile, nel caso in cui effettivamente si rischiasse di provocare un peggioramento delle condizioni delle classi sociali più deboli, a lavorare con i colleghi ad una modifica sul punto.

La riforma proposta, in conclusione, non è affatto connessa ad un aumento della tassazione; è piuttosto un'operazione di equità e di giustizia per i cittadini.

Marco OSNATO (FDI) si sofferma innanzitutto sulla propensione alla proprietà immobiliare degli italiani, più volte citata dai colleghi, in alcuni casi quasi con fastidio: si tratta invece a suo avviso di una caratteristica molto positiva. Intende sottolineare tale aspetto anche rispetto all'atteggiamento della burocrazia europea, che

appare sempre pronta ad attaccare l'Italia. La grande ricchezza privata degli italiani, in gran parte dovuta alla proprietà immobiliare, ha invece consentito al Paese di resistere in tante situazioni di difficoltà.

Quanto alle osservazioni del Presidente Marattin in ordine al fatto che sino al 2026 non accadrà nulla e che, in ogni caso, occorrerà approvare una norma di rango primario per legare effetti fiscali alla ricognizione effettuata, osserva di non sentirsi affatto rassicurato da una possibile dilazione degli effetti delle misure in discussione. Riterrebbe preferibile, nell'incertezza, non predisporre alcuno strumento che consenta di fare ciò che non ritiene opportuno fare, né ora né in futuro. Teme infatti che poi improvvisamente, come spesso avviene in Italia, adducendo una serie di motivazioni apparentemente urgenti – la richiesta in sede europea, esigenze di bilancio, altre emergenze – si potranno con estrema rapidità introdurre effetti fiscali, sulla base di uno strumento già messo a punto.

Inoltre, ritiene che il tema del catasto non riguardi la delega fiscale e dovrebbe essere affrontato in una legge organica, che affronti in modo più ampio e strutturato la materia delle proprietà immobiliari. Non vi è alcun bisogno di inserire la riforma del catasto nella legge di delega fiscale, quasi furtivamente, dopo che le Commissioni Finanze di Camera e Senato avevano dichiarato di non volersene occupare in questa sede. L'Agenzia delle Entrate, il Governo, l'Istat, possono sin d'ora, con i dati a disposizione, svolgere le simulazioni che il Presidente richiama, per poi sottoporre al Parlamento una eventuale proposta di riforma.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) ricorda che la riforma del catasto era già allo studio nel 2014, ma il presidente del Consiglio allora in carica, Matteo Renzi, decise di non affrontarla, perché era onerosa per i cittadini.

Con riferimento quindi alle questioni sollevate dal collega Fragomeli, non comprende l'iniquità connessa all'aumento di valore di un immobile in caso di ristrutturazione.

Ritornando sul tema dei decreti attuativi, evidenzia il carattere meramente consultivo attribuito dal provvedimento ai pareri delle Commissioni parlamentari, ed invita quindi i colleghi ad adoperarsi ai fini dell'attribuzione di un parere vincolante alle Commissioni. Sul punto il suo gruppo si riserva di presentare una proposta di modifica.

Quanto all'articolo 6, conferma l'intenzione del gruppo della Lega di proporre la soppressione, anche in considerazione del fatto che già oggi è possibile svolgere tutta una serie di accertamenti e rilevazioni, senza bisogno di intervenire nell'ambito della delega fiscale. Se si tratta solo di svolgere uno studio, non si comprende l'utilità di prevedere una simile misura in questo contesto.

Invita quindi i colleghi a rammentare l'importanza della proprietà immobiliare e del risparmio privato in Italia, che debbono essere tutelati e garantiti, e non penalizzati attraverso un aumento della tassazione.

Con riferimento infine agli esempi fatti dal Presidente Marattin, osserva come la parità di gettito appaia impossibile in una situazione complessa e diversificata come quella italiana.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, intende precisare, con riguardo a quanto detto in precedenza, che il suo esempio era riferito all'aliquota standard nazionale dell'IMU e sottolinea come l'invarianza di gettito non sia affatto impossibile.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) si riferisce innanzitutto all'interpretazione data dal collega Gusmeroli alle sue parole ed intende fornire alcune precisazioni. Le sue osservazioni riguardavano interventi edilizi che possono aumentare il valore dell'immobile e quindi modificare la rendita. È il caso ad esempio di immobili industriali che eseguono lavori anche di portata ridotta ma che subiscono un aumento della rendita catastale, anche nel caso in cui il valore dell'immobile non sia effettivamente aumentato in modo significativo. Si assiste quindi ad una sperequazione nel sistema delle imprese, che deve essere corretta.

Prende atto dell'intenzione del collega Osnato di volere che il sistema rimanga fermo al secolo scorso, evidenziando come il suo gruppo sia invece di orientamento opposto, ritenendo indispensabile una innovazione del fisco italiano.

Ritiene peraltro che non si possa affermare che una riforma a parità di gettito possa comportare un aumento delle tasse per tutti. Si tratta di argomentazioni che fomentano il malcontento e che sono finalizzate a creare consenso spaventando i cittadini con la minaccia di aggravii di imposte.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, preso atto dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 16.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Audizione del Primo ballerino *étoile* della Scala di Milano, Roberto Bolle (*Svolgimento e conclusione*) 147

SEDE CONSULTIVA:

Riforma del sistema di reclutamento delle Forze Armate e revisione della legge in materia di riduzione delle dotazioni organiche degli appartenenti alla Difesa. Nuovo testo unificato C. 1870 Ferrari ed abb. (Parere alla IV Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 148

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 149

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021. C. 3318 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 151

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 154

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sulle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Audizione del Primo ballerino *étoile* della Scala di Milano, Roberto Bolle.

(Svolgimento e conclusione).

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante la trasmissione in diretta sulla

web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Roberto BOLLE, *Primo ballerino étoile della Scala di Milano*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Vittoria CASA, *presidente*, Michele NITTI (PD), Rosa Maria DI GIORGI (PD), Emilio CARELLI (CI), Valentina APREA (FI), Michele ANZALDI (IV), Marianna IORIO (M5S), Alessandra CARBONARO (M5S), Cristina PATELLI (LEGA).

Roberto BOLLE, *Primo ballerino étoile della Scala di Milano*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Vittoria CASA, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 15.

Riforma del sistema di reclutamento delle Forze Armate e revisione della legge in materia di riduzione delle dotazioni organiche degli appartenenti alla Difesa. Nuovo testo unificato C. 1870 Ferrari ed abb.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente*, comunica che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla IV Commissione (Difesa), il nuovo testo unificato C. 1870 Ferrario e abb. recante: Riforma del sistema di reclutamento delle Forze Armate e revisione della legge in materia di riduzione delle dotazioni organiche degli appartenenti alla Difesa. Dà quindi la parola alla relatrice, on. Iorio, per la relazione introduttiva e – se è già pronta – per la proposta di parere.

Marianna IORIO (M5S), *relatrice*, riferisce che il testo sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere è quello risultante dall'approvazione degli emendamenti nel corso dell'esame in sede referente da parte della IV Commissione recante modifiche al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66 e una delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, l'articolo 1 pro-

roga dal 2024 al 2030 alcune disposizioni del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) finalizzate a garantire l'attuazione degli obiettivi di riduzione degli organici del personale militare della Difesa, previsti dalla legge n. 244 del 2012 (cosiddetta legge « Di Paola »).

Gli articoli da 2 a 8 intervengono in materia di revisione delle dotazioni organiche, reclutamento, ruoli, stato giuridico e avanzamento del personale militare e civile della Difesa. Essi dispongono anche in merito alla ferma prefissata, sia iniziale che triennale, e trattamento economico dei volontari.

L'articolo 3 interviene sul reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata la cui disciplina viene ridefinita attraverso una serie di novelle al Codice dell'ordinamento militare.

L'articolo 4 stabilisce il trattamento economico da corrispondere ai volontari in ferma prefissata.

L'articolo 5 detta la disciplina transitoria da applicare alle attuali categorie di volontari in ferma prefissata (VFP1, VFP4 e raffermati), fino al loro completo esaurimento.

L'articolo 6 consente, nelle more dell'adeguamento del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010), l'applicazione delle relative disposizioni alle nuove categorie di volontari in ferma prefissata.

L'articolo 7 reca la ridenominazione delle qualifiche dei sergenti, dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente.

L'articolo 8 detta disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali.

L'articolo 9 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale disciplinato dal codice dell'ordinamento militare secondo specifici principi e criteri direttivi. Tra questi – per quanto di competenza della VII Commissione – il comma 1, lettera g) stabilisce che siano previste iniziative per disciplinare la formazione dei volontari in ferma prefissata

triennale, associando all'addestramento militare di base e specialistico, incluso quello relativo a operazioni cibernetiche, attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonché mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa. Il comma 2 dell'articolo 9, stabilisce che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, il Ministro dell'istruzione e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole.

Felice MARIANI (LEGA), dopo aver sottolineato che il provvedimento propone una revisione del modello di Forze armate per rendere la loro attività istituzionale più snella, operativa e adeguata ai tempi, evidenzia che, a causa della pandemia, le Forze armate sono state chiamate a svolgere un ruolo sempre più preponderante, pur in carenza di organico. In particolare, le modifiche proposte dal gruppo della Lega con il contributo delle altre forze politiche sono volte a ridurre il precariato e a rendere più appetibile la carriera militare riqualificando la remunerazione, rimodulando la progressione di carriera e ampliando gli organici. La finalità è anche quella di effettuare una diversa distribuzione delle risorse umane e delle specifiche professionalità, evitando la stagnazione in compiti inutili e improduttivi per affinarne le competenze. Al personale è data la possibilità di transitare, a domanda, in altre pubbliche amministrazioni o di partecipare a concorsi per il reclutamento in altre categorie delle Forze armate. Anche l'attività di formazione e di addestramento viene concepita in tale ottica. Si tratta, a suo avviso di una riforma necessaria che deve essere approvata al più presto.

Coglie l'occasione per sottolineare che nel corso dell'indagine conoscitiva sui gruppi militari, svolta congiuntamente dalla VII e dalla IV Commissione, è stata rilevata un'anomalia che merita di essere analizzata e sanata. Si riferisce al fatto che alcuni atleti formati in un'arma o in un Corpo delle Forze armate, sono poi transitati a gareggiare per i colori di altre componenti: comportamento che contrasta con lo spirito sportivo e con il principio di lealtà e di appartenenza.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.
Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, ai fini del parere alla I Commissione (Affari costituzionali), il testo unificato delle proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, in materia di Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente. Dà quindi la parola alla relatrice, on. Carbonaro, per la relazione introduttiva e – se è già pronta – per la proposta di parere.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatrice*, riferisce che il testo in esame è quello risultante dall'approvazione delle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente.

Nel riassumere il contenuto del provvedimento rileva come il testo sia composto da 12 articoli, il primo dei quali individua l'oggetto dell'intervento legislativo. Si tratta della disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi,

qualificata come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse (comma 1). Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, i principi che ispirano la disciplina introdotta sono quelli di pubblicità, partecipazione democratica, trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali. La disciplina introdotta dal testo in esame persegue inoltre le seguenti finalità: *a)* garantire la trasparenza dei processi decisionali; *b)* assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali; *c)* agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte; *d)* favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi; *e)* consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

Mentre gli articoli 2 e 3 intervengono rispettivamente in materia di definizioni e di esclusioni dall'applicazione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 4 istituisce, presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, tenuto in forma digitale e articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Non possono iscriversi al registro coloro che hanno subito condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, la personalità dello Stato e l'amministrazione della giustizia, nonché coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del registro e alla sua pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del comitato di sorveglianza (istituito dal successivo articolo 7), secondo le modalità stabilite da un regolamento dell'Autorità medesima da adottare, sentito il Garante della protezione per i dati personali, previa informazione alle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 5 interviene in materia di agenda degli incontri tra rappresentanti di interessi e decisori pubblici, mentre l'articolo 6 prevede l'adozione di un codice deontologico dei rappresentanti di interessi da parte del richiamato comitato di sorveglianza istituito in seno all'Antitrust. All'atto dell'iscrizione nel registro, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

L'articolo 7 prevede, al comma 1, l'istituzione presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato del comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici. Secondo quanto stabilito dal comma 2, il comitato di sorveglianza è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ed è composto: *a)* da un magistrato della Corte di cassazione, designato dal Primo Presidente della medesima; *b)* da un magistrato della Corte dei conti, designato dal Presidente della medesima; *c)* da un membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro designato dal Presidente del medesimo, che svolge le funzioni di presidente.

Il comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici, tra l'altro vigilando e raccogliendo segnalazioni sull'osservanza delle disposizioni della legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irrogando le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio. Il comitato inoltre redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere. Il comitato di sorveglianza, con proprio regolamento, disciplina inoltre modalità e termini per garantire alle parti interessate il diritto al contraddittorio.

L'articolo 8 stabilisce i diritti degli iscritti al registro, il successivo articolo 9 interviene in materia di obblighi nonché di

cause di esclusione e incompatibilità. In particolare, ai sensi del comma 1, i rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre utilità economicamente rilevanti ai decisori pubblici. Inoltre, ai sensi del comma 2, ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel registro, trasmette al comitato di sorveglianza per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente, i cui contenuti sono dettagliati al comma 3 dell'articolo 9. Ai sensi del comma 5, il comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel registro, ove lo ritenga necessario, con richiesta adeguatamente motivata e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione.

L'articolo 10 disciplina la procedura di pubblica consultazione che ciascun decisore pubblico può indire, quando intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale, e definisce le modalità per la partecipazione da parte dei portatori di interessi.

L'articolo 11 interviene in materia di sanzioni, stabilendo che al rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla citata consultazione si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni: ammonizione; censura; sospensione dall'iscrizione nel registro per una durata non superiore a un anno; cancellazione dal registro. Analoghe sanzioni sono previste per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico. Al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, all'atto dell'iscrizione nel registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del comitato di sorve-

glianza, si applica, ai sensi del comma 3, la sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000. Le sanzioni sono irrogate dal comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. In caso di cancellazione dal registro, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione. Le controversie in materia sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

L'articolo 12 reca infine le disposizioni finali.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, segnala l'articolo 3, recante la disciplina delle esclusioni, in base al quale le disposizioni della legge non si applicano, tra l'altro, ai giornalisti, ai giornalisti per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione, nonché alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione. Di conseguenza, in base all'articolo 4, comma 5, i giornalisti iscritti all'ordine non possono iscriversi nel Registro dei rappresentanti di interessi di cui il progetto di legge prevede l'istituzione. In altre parole, l'attività del giornalista in quanto tale non è assimilabile all'attività di rappresentanza di interessi.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.

C. 3318 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione (Affari esteri), il testo del disegno di legge C. 3318 Governo recante: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.

Dà la parola al relatore, on. Carelli per la relazione introduttiva e – se è già pronto – per la proposta di parere.

Emilio CARELLI (CI), *relatore*, riferisce che l'Istituto forestale europeo (IFE), creato nel 1993 allo scopo di fornire informazioni e ricerche nel campo delle scienze forestali a livello europeo, è stato trasformato in organizzazione internazionale attraverso la stipula della Convenzione che l'Italia ha ratificato con legge nel 2008. Attualmente fanno parte dell'Istituto, la cui sede è in Finlandia, 29 stati europei e 128 organizzazioni associate e affiliate appartenenti a 40 paesi. Tra le attività di IFE, ci sono quelle di facilitare e stimolare la creazione di reti collegate alle foreste, promuovere la diffusione di informazioni imparziali e pertinenti alle politiche relative alle foreste e alla silvicoltura e sostenere la ricerca forestale e l'uso di informazioni scientificamente valide come base per le politiche forestali. L'Istituto è finanziato principalmente attraverso progetti europei, come il programma per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020 della Commissione europea, o mediante contributi concessi da ministeri nazionali e altre istituzioni. La Finlandia è il maggior contributore, in quanto Paese ospitante la sede centrale dell'Istituto. L'Italia ha contribuito in passato con fondi del Corpo forestale dello Stato, fino al suo assorbimento nell'Arma dei carabinieri.

La strategia dell'Istituto forestale europeo per gli anni 2017-2021 prevede il tema prioritario della «resilienza», con un programma di ricerche sulla capacità delle foreste di fare fronte ai cambiamenti climatici. L'attività della sede dell'Istituto in Italia si concentrerà sul tema delle foreste

urbane e intende essere complementare alle attività delle altre organizzazioni internazionali aventi sede a Roma che operano nel campo della gestione sostenibile delle risorse naturali.

La struttura dell'Istituto è formata da tre organi di governo: il Consiglio, composto da rappresentanti dei Paesi membri, che si riunisce in sessione ordinaria ogni tre anni, elegge i membri del Comitato direttivo e fornisce un contributo al quadro politico strategico delle attività dell'Istituto; il Comitato direttivo, composto da otto membri (l'Italia è rappresentata dal Professor Marco Marchetti, dell'Università del Molise), stabilisce e aggiorna il quadro generale di ricerca e la strategia dell'Istituto e sovrintende alle attività del segretariato; il Comitato consultivo scientifico (SAB), presieduto dalla Professoressa Elena Paoletti dell'Istituto per la protezione sostenibile delle piante del Consiglio nazionale delle ricerche di Firenze, contribuisce alle attività di ricerca e di supporto alle politiche dell'Istituto, riferendo al Comitato direttivo.

La proposta di aprire una sede italiana è stata sostenuta dalla Direzione generale delle foreste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), con l'obiettivo di rafforzare il ruolo internazionale dell'Italia in materia di protezione e salvaguardia del patrimonio forestale e boschivo, sui temi legati alla ricerca scientifica e di sostegno alle politiche gestionali di tutela. Il Mipaaf, d'intesa con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), ha espresso la propria disponibilità a concedere in comodato d'uso gratuito alcuni locali della sua sede di via Manziana, a Roma. Il 16 luglio scorso, è stato firmato ad Helsinki l'accordo che istituisce l'apertura a Roma di un ufficio dell'IFE.

L'Accordo si compone di diciannove articoli, una breve premessa e un Allegato, e comprende clausole abitualmente utilizzate per analoghi accordi di sede.

L'articolo I reca le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo, intendendo fra l'altro come «Ufficio» la sede dell'Istituto in Italia.

L'articolo II riguarda la sede, che sarà stabilita a Roma. La disposizione affronta gli aspetti relativi ai costi di manutenzione della struttura, ripartiti in modo che quella ordinaria sia a carico dell'Ufficio IFE e quella straordinaria a carico dello Stato italiano, e stabilisce la possibilità che siano individuati dall'IFE spazi aggiuntivi, con costi a carico dell'Istituto medesimo e con obbligo di comunicazione al Governo. L'articolo rinvia, per l'individuazione specifica e la descrizione della sede, all'Allegato.

L'articolo III concerne l'inviolabilità della sede.

L'articolo IV esplicita gli obblighi di protezione della sede da parte delle autorità italiane.

L'articolo V dispone la fornitura di pubblici servizi alla sede da parte del Governo in modo da permetterle l'espletamento delle sue funzioni.

L'articolo VI, sull'Ufficio e i suoi beni, delimita la sfera di immunità dell'Ufficio dalla giurisdizione italiana, salvo il caso di rinuncia nonché le fattispecie specificate nell'articolo stesso.

L'articolo VII prevede il riconoscimento della personalità giuridica internazionale dell'Istituto da parte del Governo italiano.

L'articolo VIII concerne la segretezza delle comunicazioni dell'Ufficio.

L'articolo IX definisce i diritti dell'Ufficio nella detenzione e nel trasferimento di risorse finanziarie.

L'articolo X riguarda la disciplina in materia previdenziale e assicurativa relativa ai dipendenti dell'Ufficio e ai rispettivi familiari.

L'articolo XI prevede facilitazioni per il transito e il soggiorno del personale dell'Ufficio e dei rispettivi familiari e per le persone invitate dall'Ufficio in visita ufficiale.

L'articolo XII riguarda le esenzioni fiscali riconosciute all'Ufficio.

L'articolo XIII concerne i privilegi e le immunità del personale.

L'articolo XIV regola l'accesso al mercato del lavoro per i familiari del personale dell'Ufficio, prevedendo che essi possano svolgere lavoro autonomo o salariato in Italia.

L'articolo XV specifica le finalità dei privilegi e delle immunità e regola la collaborazione con le autorità italiane competenti, ribadendo il dovere dell'Ufficio e del suo personale di rispettare le leggi dello Stato italiano e disciplinando i casi di rinuncia all'immunità per agevolare il corso della giustizia.

L'articolo XVI disciplina il riparto di responsabilità tra l'Ufficio e il Governo sia a livello internazionale sia in ambito civilistico, tra le parti e nei confronti di terzi, specificando che la responsabilità internazionale derivante dalle attività dell'organizzazione o dei suoi dipendenti in Italia ricade sull'Istituto e non sul Paese ospitante e che l'organizzazione indennizza il Governo a fronte di perdite o danni da essa (o dal suo personale) causati.

L'articolo XVII prevede un contributo annuale di 500.000 euro ai costi della struttura da parte del Governo italiano a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.

L'articolo XVIII disciplina la risoluzione delle controversie.

L'articolo XIX reca le disposizioni finali in materia di entrata in vigore, modifica e risoluzione dell'Accordo.

Il disegno di legge di ratifica si compone dei consueti quattro articoli. I primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione; l'articolo 3 riguarda le disposizioni finanziarie e stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo XVII dell'Accordo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, quale contributo annuale di 500.000 euro ai costi della struttura da parte del Governo italiano, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno suc-

cessivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 dicembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di piano per la transizione ecologica. Atto n. 297 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	155
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	164
Proposta di nomina del dottor Luigi Spadone a presidente dell’Ente parco nazionale della Val Grande. Nomina n. 102 (<i>Esame e rinvio</i>)	158
SEDE REFERENTE:	
Modifica all’articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell’uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1059-A Foti (<i>Esame e rinvio</i>) ..	161
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163
AVVERTENZA	163

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 dicembre 2021. – Presidenza della presidente Alessia ROTTA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica, Vannia Gava.

La seduta comincia alle 14.30.

Proposta di piano per la transizione ecologica. Atto n. 297.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l’esame della proposta rinviato nella seduta del 9 dicembre scorso.

Alessia ROTTA, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta la Commissione ha deliberato di non procedere alla votazione della proposta depositata dalla relatrice,

onorevole Pezzopane, essendo emersa nel corso del dibattito l’opportunità di disporre di tempo aggiuntivo per approfondire gli elementi che hanno determinato la pronuncia in senso contrario della Conferenza Unificata sul testo.

Fa presente che, in ogni caso, il parere dell’omologo organismo del Senato è stato già reso, e che, con la rappresentante del Governo, è stato concordato di rendere il parere nella seduta odierna.

Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*) che, rispetto alla precedente, contiene alcune piccole modifiche che illustra. In particolare, nell’osservazione di cui al punto 25, è stato precisato che si chiede al Governo di «regolamentare» la rimozione dalla spiaggia delle *banquette* di Posidonia oceanica.

È stata quindi espunta l’osservazione – mutuata dalla proposta concordata con l’o-

mologa Commissione del Senato – con la quale si chiedeva di prevedere, per il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione del settore petrolifero, anche incentivi per soluzioni tecnologiche che consentissero il riciclo di CO₂ nei cicli produttivi, ritenuta in questa sede ultronea. È stata quindi inserita, in fine, un’osservazione, con la quale si chiede al Governo di valutare l’opportunità che vengano assunte iniziative necessarie a superare le ragioni che hanno indotto la Conferenza unificata ad esprimere parere contrario sulla proposta di piano per la transizione ecologica, adottando, nei futuri aggiornamenti del testo, modalità procedurali che garantiscano un maggior coinvolgimento delle autonomie territoriali e un’attenta valutazione delle loro proposte.

Ribadisce il ringraziamento a tutte le forze politiche per il prezioso lavoro svolto e per i numerosi suggerimenti che rendono la proposta di parere completa e, a suo giudizio, ben argomentata.

Vincenza LABRIOLA (FI), nel ringraziare la relatrice per il lavoro di sintesi, sottopone alla sua valutazione l’opportunità di inserire, nella proposta di parere, un riferimento ad Acciaierie d’Italia. Osserva, infatti, che, nel corso dell’esame del PNRR, la Commissione preferì non inserire nella proposta di parere precisi riferimenti territoriali. In questa sede invece ritiene opportuno inserirli, anche per superare l’incertezza denunciata in un recente articolo di Repubblica, nell’uso delle risorse del PNRR, a causa dell’assenza nel testo di un riferimento preciso ad Acciaierie d’Italia: le risorse ci sarebbero, ma mancano indicazioni su dove e come allocarle.

Scusandosi per il ritardo con il quale avanza tale richiesta, auspica che essa possa essere tenuta in considerazione, stante l’importanza del tema trattato.

Generoso MARAIA (M5S) ringrazia la relatrice per lo sforzo di sintesi di posizioni diametralmente opposte e per aver rispettato, nella proposta di parere, gli obiettivi fondamentali del piano per la transizione ecologica.

Ribadisce che, laddove nell’osservazione di cui al punto 41, si fa riferimento al maggior sfruttamento delle risorse naturali, dovrebbe essere chiaro che si tratta delle sole risorse naturali rinnovabili, non potendosi certo estendere tale auspicio anche al petrolio, anch’esso annoverabile tra le risorse naturali.

Dichiara, quindi, il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Alessia ROTTA, *presidente*, nel lasciare alla valutazione della relatrice, che ringrazia per l’enorme lavoro svolto, quanto chiesto dall’onorevole Maraia, si interroga se la sostituzione della locuzione « maggior sfruttamento » con « miglior sfruttamento » possa costituire un punto di caduta accettabile.

Alessio BUTTI (FDI) nel sottolineare come, all’interno della maggioranza, continuo a pervenire richieste di modifica del testo, chiede alla relatrice se la proposta di inserimento avanzata dalla collega Labriola possa essere ritenuta meritevole di attenzione.

Silvia FREGOLENT (IV) sottolinea l’opportunità di non apporre ulteriori modifiche ad un testo che è stato già ampiamente discusso e quindi finalmente condiviso tra le forze di maggioranza e che, a suo giudizio, rappresenta un ottimo punto di equilibrio tra le posizioni dei vari gruppi auspicando che si possa essere votato nella giornata odierna. Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo.

Alessia ROTTA, *presidente*, fa presente che la Commissione ha potuto disporre di tempi congrui per tutti i necessari approfondimenti, per la valutazione delle richieste di modifica avanzate dai gruppi, e che ulteriore tempo è stato concesso in ragione dell’esigenza di approfondire le ragioni della contrarietà espressa dalla Conferenza unificata. Ribadisce l’intenzione della Presidenza di pervenire alla votazione della proposta di parere nella giornata odierna.

Vincenza LABRIOLA (FI) osserva che la richiesta di una limitata modifica da parte

sua non pregiudica la votazione del parere nella giornata odierna. Sottolinea con forza che non si riesce ad avere un confronto con il Governo sulla questione Ilva di Taranto né sono chiare le sue intenzioni al riguardo. Precisa inoltre che la richiesta da lei avanzata di introdurre un preciso riferimento alle acciaierie d'Italia è stata evidenziata solo oggi in quanto rilanciata da uno dei principali quotidiani nazionali.

La Sottosegretaria di Stato Vannia GAVA, non intendendo esprimere alcuna valutazione con riguardo all'inserimento dell'osservazione richiesta dall'onorevole Labriola, fa presente che sulla questione da lei posta il Governo sta ponendo la massima attenzione nell'ambito dei tavoli istituiti presso il Ministero sulla decarbonizzazione e, in particolare, sul nuovo corso di Acciaierie d'Italia. Rifiuta l'idea di valutare il piano della transizione ecologica e piano di decarbonizzazione alla luce di un articolo di stampa, rimarcando come non si tratti certamente di un sito abbandonato e di cui il Governo non si sta occupando.

Stefania PEZZOPANE (PD) fa presente che la proposta di parere presentata in data odierna è il frutto dell'ascolto di tutte le forze politiche. Il breve ritardo registrato è dovuto alla contrarietà espressa dalla Conferenza unificata, che ha indotto lo stesso ministro Cingolani a riflettere sull'ipotesi di un tempestivo aggiornamento del testo.

Rassicura, infine, il collega Maraia che l'osservazione di cui al punto 41, relativa allo sfruttamento delle risorse naturali, va nella direzione da lui indicata.

Alessio BUTTI (FDI), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, richiama il suo precedente intervento nel quale erano state avanzate una serie di proposte e di osservazioni carattere politico che la relatrice non ha ritenuto di accogliere. Guarda anche con stupore all'atteggiamento di alcuni colleghi che insistono per la modifica di un parere a suo giudizio irrilevante, dal momento che l'unico decisore in materia è

il CITE, rivestendo il Parlamento un ruolo del tutto ancillare.

I compiti del CIPE sono infatti stati declinati in modo chiaro dall'articolo 4 del decreto-legge n. 22 del 2021, che gli ha attribuito decisioni sui gas climalteranti, sulla mobilità sostenibile, sul dissesto idrogeologico, affidandogli un ruolo politico di assoluto primo piano nelle scelte relative alle modalità di finanziamento e al cronoprogramma da seguire.

Quanto al metodo seguito nell'esame di tale provvedimento, auspica che nelle prossime occasioni la maggioranza, seppur variegata e composita, riesca a decidere preventivamente il testo di una proposta di parere condivisa.

Nel ribadire che non si è ritenuto di accogliere nulla di quanto proposto dal proprio il modo assolutamente non polemico costruttivo, dichiara il voto contrario del proprio gruppo.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI) evidenzia la differenza tra la richiesta avanzata dal collega Maraia rispetto a quella avanzata dalla collega Labriola, sulla quale chiede se vi è una specifica contrarietà del Governo.

La Sottosegretaria di Stato Vannia GAVA, nel massimo rispetto del Parlamento e del lavoro della Commissione, libera di inserire le osservazioni che ritiene nella proposta di parere, ribadisce che la posizione del Governo è quella precedentemente rappresentata e invita la Commissione a valutare la transizione ecologica e l'operato del Governo sui fatti piuttosto che sulle notizie di stampa.

Alessia ROTTA, *presidente*, prende atto che le richieste avanzate dai colleghi Maraia Labriola sono di natura diversa ma ritiene, in questa fase, che sia necessario l'accordo di tutti i gruppi sul loro accoglimento ovvero respingimento. Ricorda alla collega Labriola di aver chiesto ai gruppi, nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza, le rispettive priorità in ordine ai lavori della Commissione e la conforta che si procederà il prima possibile ad organiz-

zare l'audizione del Ministro avente ad oggetto l'ex Ilva di Taranto, ricordando come il Ministro Cingolani è stato già audito diverse volte in Commissione sui temi ritenuti di volta in volta prioritari. Concorda sull'importanza del tema dell'Ilva e sulla necessità di dedicare a questo un adeguato spazio di approfondimento, compatibilmente con le altre tematiche ritenute prioritarie dai gruppi.

Vincenza LABRIOLA (FI), nel sottolineare di non aver mai affermato che il Governo non si stia occupando della questione di Taranto, ritiene opportuno che la Commissione sia a conoscenza di eventuali criticità che vengano sollevate sul tema, quando anche da un articolo di stampa. Ricorda alla presidente di aver fatto presente l'esigenza di un confronto della Commissione con il Ministro Cingolani sulla questione Ilva, confronto peraltro oggetto di una specifica norma di legge introdotta a seguito dell'approvazione di un proprio emendamento che prevedeva una relazione semestrale della gestione commissariale al Parlamento. Ribadisce pertanto la richiesta di inserire nella proposta di parere una osservazione che abbia ad oggetto Acciaierie d'Italia, sulla quale non vi è alcuna posizione ostativa del Governo, ma solo una generica contrarietà della relatrice che dovrà assumersi la responsabilità di tale mancanza. Dichiaro pertanto di astenersi dalla votazione, in dissenso dal gruppo, qualora tale osservazione non venga inserita.

Tommaso FOTI (FDI) ritiene anomali, dal punto di vista regolamentare, interventi di questo tipo, essendo la Commissione in fase di dichiarazione di voto.

Alessia ROTTA, *presidente*, fa presente al collega Foti che la collega Labriola è intervenuta in sede di dichiarazioni di voto, dichiarando la propria astensione in dissenso dal suo gruppo. Pone quindi in votazione la proposta di parere presentata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere presentata dalla relatrice (*vedi allegato*).

Proposta di nomina del dottor Luigi Spadone a presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande. Nomina n. 102.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in titolo.

Alessia ROTTA, *presidente*, nel comunicare che la Commissione è chiamata a rendere il parere entro il 20 dicembre prossimo, ricorda che lo scorso 6 luglio 2021 la Commissione aveva avviato l'esame della proposta di nomina n. 92, avente il medesimo oggetto. Si era quindi svolta anche l'audizione del dottor Spadone. In data 16 luglio il Ministro per la transizione ecologica aveva comunicato il ritiro della proposta, motivato dal parere contrario espresso dalla competente Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato nella seduta del 13 luglio scorso.

Mario MORGONI (PD), *relatore*, come ricordato dalla presidente, ha già avuto modo – sia pure su un atto formalmente diverso – di introdurre la candidatura in esame del dottor Spadone a presidente dell'Ente parco nazionale di Val Grande.

La proposta è stata poi ritirata dal Ministro e non può non richiamare le critiche espresse in quell'occasione, legate ad alcune anomalie che avevano caratterizzato l'iter di questo procedimento di nomina.

In particolare, ricorda di aver evidenziato come il presidente uscente, Massimo Bocci – che a suo avviso aveva svolto un egregio lavoro, riconosciuto dai territori con una presa di posizione pubblica nei confronti del Ministro – in un primo momento, alla scadenza del suo mandato, era stato inserito nella terna dei soggetti designati all'incarico di presidente, ma poi il suo nome è stato invece espunto dalla terna in modo inspiegabile. Ricorda che nel suo ruolo di presidente, Massimo Bocci ha altresì portato a compimento il difficile e complesso *iter* per l'ampliamento del parco, essendo poi anche stato scelto come commissario nelle more della nomina del presidente.

Rappresenta di aver altresì criticato la scelta di comporre la terna di soli uomini, ritenendola poco rispettosa delle esigenze di parità di genere e reputato poco condivisibile la decisione di non avvalersi della facoltà di proroga dell'incarico almeno fino al termine della durata dello stato di emergenza. Ricorda che la procedura prevede adesso, a seguito delle modifiche introdotte alla legge 394 del 1991 dal cosiddetto « decreto semplificazioni », che – in caso di mancata intesa con la Regione – il Ministro, sentite le Commissioni parlamentari, provveda alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna a suo tempo sottoposta al Presidente di regione.

Al riguardo, rileva come a prima vista il testo della proposta di nomina all'esame non evidenzia alcuna novità rispetto alla precedente e quindi – prima di formulare una proposta di parere su di essa – chiede alla rappresentante del Governo se intenda illustrare le ragioni della riproposizione della candidatura che era stata ritirata a suo tempo.

La Sottosegretaria Vannia GAVA fa presente che è stato inserito nella terna il presidente uscente, come richiesto dal relatore, ed è stata introdotta anche una donna, proprio nel rispetto della parità di genere richiesta. Rispetto a tale nuova terna, il presidente della regione ha convenuto di indicare nuovamente il nominativo del dottor Spadone. Con riguardo alla modifica normativa citata dal relatore, fa presente che, qualora non si raggiunga l'intesa, il Governo può procedere alla nomina sentite le Commissioni parlamentari, ma in questo caso non si configura tale ipotesi, essendo stata raggiunta l'intesa con la regione Piemonte. Il maggior elemento di novità, quindi, a suo avviso è rappresentato dal fatto che il presidente della regione Piemonte ha dato l'intesa sulla base di una terna di nominativi diversa dalla precedente.

Alessandro Manuel BENVENUTO (LEGA), avendo seguito nel mese di luglio l'iter della proposta di nomina, osserva che, al di là delle criticità evidenziate dal collega

Morgoni, la vera difficoltà della candidatura in esame è la mancata convergenza politica sul nominativo. Nella consapevolezza che il centrodestra non è in grado di sostenere tale candidato, invita la Commissione ad un atteggiamento maggiormente pragmatico, appoggiando tale nominativo in ragione della intesa su di esso raggiunta con la regione.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI) concorda con le considerazioni del collega Benvenuto. Di fronte alla conferma da parte della regione del candidato citato, al di là delle considerazioni politiche di ciascuno, ritiene opportuno rispettare le indicazioni dei territori, in questo caso rappresentate autorevolmente dal presidente della regione.

Silvia FREGOLENT (IV) fa presente che non è la prima volta che una proposta di nomina ministeriale non sia pienamente condivisa dalla maggioranza di Governo, suscitando perplessità e cita al riguardo anche recenti proposte di nomina di presidenti di Autorità portuali. Ritiene che occorra prendere atto di tale circostanza e richiama il caso del presidente del Parco del Cilento, Tommaso Pellegrino, che non è stato inserito nella terna dei candidati non essendoci il gradimento del presidente della regione Campania. Osserva che il Governo può nominare un candidato della terna qualora non si pervenga ad una intesa con la regione, che non è il caso di specie, dal momento che l'intesa è stata raggiunta. Dichiarò pertanto che il proprio gruppo voterà a favore del candidato proposto dal Governo, dovendosi prendere atto della volontà convergente dell'Esecutivo e del presidente della regione, cui unicamente spetta tale scelta.

Tommaso FOTI (FDI) osserva che nell'espressione del parere la Commissione dovrebbe esclusivamente valutare le qualità professionali, e non già farsi condizionare da logiche di schieramento. Ravvisa infatti una certa pericolosità nel far passare il principio dell'appartenenza politica in questo tipo di scelte, per le quali il parere parlamentare si configura proprio a

garanzia della bontà della nomina. Pertanto, se non ci sono elementi fondati di contrarietà, stante l'intesa della regione, suggerisce alla Commissione di accogliere la proposta del Governo, malgrado la contrarietà in precedenza manifestata dal Senato, per non ridurre tutto ad una battaglia di schieramento. Fa osservare, infine, che il Governo potrà perfezionare il procedimento di nomina del candidato prescelto, anche in presenza dei pareri contrari delle Commissioni parlamentari.

Alessia ROTTA, *presidente*, ricorda che il relatore aveva già espresso le valutazioni di merito sul candidato nel corso dell'esame della precedente proposta di nomina. Allora il Senato si esprime in maniera contraria e alla Camera non si passò nemmeno alla votazione in conseguenza della mancanza del numero legale su una diversa proposta di nomina precedentemente posta in votazione. Conseguentemente il ministro Cingolani ha ritenuto di ritirare la proposta di nomina in oggetto, con l'intesa di convocare i gruppi di maggioranza per un chiarimento, cosa che ancora non le risulta avvenuta.

Le complessità politiche non devono in alcun modo ostacolare i lavori parlamentari, come dimostra la convocazione della Commissione sul punto in oggetto.

Le corre l'obbligo infine di comunicare ai colleghi che la medesima proposta di nomina è stata testé respinta dalla omologa Commissione del Senato, con 12 voti contrari, 10 a favore e 1 astenuto.

Mario MORGONI (PD), *relatore*, dopo aver ascoltato le valutazioni dei colleghi, vuole assicurare che il suo punto di vista non è viziato da un posizionamento di parte. Aveva già in precedenza avuto modo di sollevare alcune criticità, tra cui la principale è rappresentata dall'esclusione del presidente uscente dalla terna di nominativi sottoposta al presidente della regione. Non ritiene che la decisione relativa alla scelta del presidente di un parco di valenza nazionale possa essere consegnata totalmente al volere dei territori e chiede pertanto di rinviare l'esame e la votazione

della proposta di nomina per un tempo congruo a svolgere un chiarimento politico necessario da cui dipende anche la sua scelta eventuale di rimettere il mandato di relatore.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI) non comprende l'utilità dell'intervento della presidente in questo contesto, che si configura come un « pistolotto » che nulla aggiunge al dibattito, e che anzi lo orienta politicamente, con la comunicazione di quanto avvenuto al Senato.

Alessia ROTTA, *presidente*, ritiene del tutto corretto e imparziale l'intervento da lei svolto in risposta al collega Foti, avendo semplicemente dato conto di quanto avvenuto nel corso dell'esame della precedente proposta di nomina e della decisione della presidenza di inserire questo punto all'ordine del giorno della Commissione, nel solco della sua assoluta neutralità, che rivendica. Invita inoltre il collega Cortelazzo ad utilizzare termini congrui e rispettosi della Presidenza nonché della sede in cui si trova.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI) fa presente alla presidente Rotta che ella rappresenta tutta la Commissione e non solo il centro-sinistra. Si scusa per aver utilizzato termini inadeguati, ma ribadisce che l'intervento da lei svolto non era affatto equidistante e che non è assolutamente necessario in questo momento precisare che il Senato ha ribadito il suo voto contrario. Chiede quindi che si proceda celermente alla votazione della proposta di nomina, adottando il medesimo comportamento di rispetto della volontà dei territori tenuto dal centrodestra in altre occasioni a questo sgradite.

Alessia ROTTA, *presidente*, nel rivendicare la legittimità di poter esprimere la propria opinione, ribadisce la assoluta neutralità della presidenza.

Tommaso FOTI (FDI) osserva che la mancata riunione di maggioranza cui faceva riferimento la presidente testimonia le difficoltà di un chiarimento politico in-

terno. Quanto alle considerazioni del relatore, ribadisce la necessità di valutare il *curriculum* dei candidati, ma non comprende le ragioni addotte relative alla esclusione dalla terna del presidente uscente, dal momento che la scelta su chi inserirvi non rientra tra le competenze parlamentari. La Commissione deve infatti valutare ciò che le viene proposto, non, invece, il candidato che avrebbe voluto avere. Ritiene opportuno, pertanto, che si proceda con la votazione della proposta di parere, in esito alla quale il Governo deciderà come crede rispetto alla nomina del candidato proposto.

Stefania PEZZOPANE (PD) giudica il dibattito fin qui svolto esauriente e propone pertanto di aggiornare i lavori ad un'altra seduta. Tiene a precisare che la presidente non ha mai dato segni di parzialità e nel caso specifico ha solo riferito di una proposta avanzata dal Ministro di incontrare gli esponenti della maggioranza per discutere le questioni relative alla *governance* dei parchi, trattandosi di un tema sul quale è importante un confronto tra Parlamento e Governo.

Rossella MURONI (M-MAIE-PSI-FE), nel condividere le considerazioni della collega Pezzopane e sottolineando l'ineccepibile comportamento istituzionale della presidente, osserva che il collega Foti ha formalmente ragione quando declina le competenze della Commissione. Osserva tuttavia che esiste un problema a monte, essendosi la scorsa legislatura chiusa senza che fosse approvata la riforma della legge sui parchi. Per tale ragione è necessario un confronto serio e tempestivo con il Governo, e tra questo e le regioni, anche per evitare che i parchi diventino oggetto di polemica politica.

Alessia ROTTA, *presidente*, ricorda che la Commissione ha approvato il calendario dei lavori per i mesi di dicembre, gennaio e febbraio, nel quale figura il tema dei parchi, sia in ragione delle numerose istanze pervenute dai gruppi, ma anche per affrontare la questione dei cosiddetti « parchi di

carta » ovvero di quei parchi che sono stati formalmente istituiti ma che ancora non hanno visto la luce. Potrebbe essere quella la sede per approfondire le questioni relative alla *governance* dei parchi.

Generoso MARAIA (M5S) condivide le considerazioni della collega Pezzopane in ordine ad un adeguato coinvolgimento della Commissione sulla questione dei parchi, rispetto alla quale vi è l'impegno del Ministro per una interlocuzione volta a pervenire alla soluzione delle criticità oggi presenti.

Alessia ROTTA, *presidente*, nessuna altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta, demandando all'odierno Ufficio di presidenza le deliberazioni sul prosieguo dell'esame.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA.

La seduta comincia alle 15.40.

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività.

C. 1059-A Foti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessia ROTTA, *presidente*, ricorda che il provvedimento in esame è stato rinviato in Commissione con deliberazione dell'Assemblea del 12 ottobre 2021.

Paola DEIANA (M5S), *relatrice*, ricorda che il provvedimento in esame è stato oggetto di rinvio in Commissione lo scorso 12 ottobre su sua proposta, previamente condivisa in sede di Comitato dei nove, che

aveva avanzato in quanto era stato presentato in Assemblea un emendamento da parte del gruppo della Lega che ha riaperto, di fatto, la discussione del provvedimento, che si era conclusa in Commissione con l'approvazione del suo emendamento suppressivo e il conseguente mandato a riferire in senso contrario sul testo.

Nell'avanzare all'Assemblea la proposta di rinvio del testo in Commissione ha anche ricordato che l'approvazione dell'emendamento interamente suppressivo ha precluso anche la possibilità alle altre Commissioni di esprimersi in fase consultiva.

Ricorda sinteticamente che esso reca una modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale. La modifica che la norma in esame intende apportare è volta a escludere l'applicazione per le sole associazioni di promozione sociale (APS) che svolgono, anche occasionalmente, attività di culto l'applicazione del regime di favore, previsto dal medesimo articolo, in merito alla destinazione d'uso di sedi e locali in cui si svolgono le attività istituzionali dei predetti enti. L'articolo 71 del Codice, infatti, nel disporre che le sedi degli enti del terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso non omogenee previste dal decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, deroga alla disciplina ordinaria del testo unico dell'edilizia, che considera il mutamento di destinazione d'uso fra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee urbanisticamente rilevante e soggetto a titolo abitativo edilizio.

Rileva, al riguardo, che la citata disposizione del Codice, nel disciplinare il principio della indifferenza funzionale delle destinazioni d'uso di sedi e di locali in cui si svolgono le attività degli enti del terzo settore, si differenzia in termini più restrittivi rispetto alla disposizione contenuta nella legge n. 383 del 2000, all'articolo 32, comma 4, recante la disciplina delle APS, in quanto

fa espresso riferimento alle attività istituzionali degli enti, ossia quelle attività, indicate nello Statuto, attraverso le quali ciascun ente persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che lo caratterizzano come ente di terzo settore ed identificabili nelle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice che, solo in quanto tali, godono del particolare favore del legislatore, con esclusione implicita di attività diverse, ivi comprese quelle secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del Codice.

Sottolinea, inoltre, che la compatibilità urbanistica preconstituita *ex lege* ai sensi dell'articolo 71, non possa in ogni caso prescindere dal rispetto delle vigenti norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e dei requisiti di agibilità dello stesso immobile.

In conclusione, considerando che il Consiglio di Stato ha già avuto modo di precisare che non è ipotizzabile un'interpretazione estensiva di attività di promozione sociale che comprenda l'esercizio del culto, ho avuto modo di evidenziare – anche durante la discussione generale in assemblea che, a nostro avviso, la proposta in questione introduce una precisazione priva di elementi innovativi e di utilità interpretativa.

Ricorda infine che in Assemblea è stato presentato l'emendamento a prima firma della collega Lucchini, che mirava ad aggiungere al testo la locuzione « di confessioni religiose che non hanno stipulato intese ai sensi del terzo comma dell'articolo 8 della Costituzione ». Si tratta in sostanza di escludere dall'applicazione della norma le attività di culto riferite alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese, le Assemblee di Dio in Italia, l'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, la Chiesa Apostolica in Italia, l'Unione Buddhista Italiana, l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, l'Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai (IBISG).

Conclusivamente, ribadisce quanto già evidenziato in sede di dibattito in Assemblea, in ordine alla necessità di acquisire i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva sul testo in esame, senza aprire la fase emendativa su un testo che, in assenza di contributi delle altre commissioni, presumibilmente sarebbe priva di effetti.

In tal senso dichiara di aver preventivamente interloquuto con il collega Foti condividendo questo percorso procedurale.

Alessia ROTTA, *presidente*, nel riservarsi di sottoporre all'ufficio di presidenza convocato al termine della seduta odierna ogni opportuna determinazione sul prosieguo dell'esame del provvedimento, ritiene comunque opportuno l'orientamento del collega Foti. Resta inteso che la Commissione è infatti libera di valutare se definire fin d'ora un termine per la presentazione degli emendamenti oppure se – aderendo alle indicazioni della relatrice – ritenere il testo già sufficientemente maturo per essere trasmesso alla commissione in sede consultiva.

Tommaso FOTI (FDI), confermando quanto già anticipato dalla collega Deiana, dichiara di aver condiviso la proposta di superare la fase emendativa, essendosi già sostanzialmente svolta, e di trasmettere direttamente il testo alle Commissioni I, V e XII, oltre alla Commissione bicamerale per le questioni regionali, il cui contributo sarà determinante per completare l'istruttoria del provvedimento.

Alessia ROTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 dicembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-04804 Zolezzi: Aggiornamenti sull'iter della Convenzione tra Anas e Rfi in merito alla realizzazione sul Po ad Ostiglia e Revere di un nuovo impalcato stradale in sostituzione di quelli esistenti, ferroviario e stradale.

5-05817 Paita: Manutenzione del cavalcavia che attraversa l'autostrada A12 Livorno/Genova presso l'abitato di Ceparana.

5-06171 Colletti: Valutazione delle decisioni assunte da Anas per garantire la sicurezza della SS80 del Gran Sasso, con particolare riguardo alla mancata tutela del paesaggio e dell'ambiente.

5-06797 Paolo Russo: Interventi di rifacimento della pavimentazione stradale della tratta compresa tra Nola e Villa Literno della strada statale 7/Bis « Terra di lavoro ».

ALLEGATO

Proposta di piano per la transizione ecologica. Atto n. 297.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminata la Proposta di piano per la transizione ecologica (atto n. 297);

ricordato che l'atto in esame risulta previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 22 del 2021, che ne affida la redazione all'apposito Comitato interministeriale (CITE), al fine di coordinare le politiche in materia di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, mobilità sostenibile, contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, risorse idriche e relative infrastrutture, qualità dell'aria, economia circolare, bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile;

premesso che il documento in esame indica come macro-obiettivi 8 aree di intervento: 1) decarbonizzazione; 2) mobilità sostenibile, 3) miglioramento della qualità dell'aria; 4) contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico; 5) risorse idriche e relative infrastrutture; 6) biodiversità; 7) tutela del mare; 8) promozione dell'economia circolare così declinati:

decarbonizzazione: il PTE ricorda che le tappe della decarbonizzazione italiana sono scandite dagli impegni europei (« net zero » al 2050 e riduzione del 55 per cento al 2030 delle emissioni di CO₂ rispetto al 1990) e che la quota di elettrificazione del sistema dovrà progressivamente tendere e superare quota 50 per cento. L'apporto delle energie rinnovabili alla generazione elettrica dovrà raggiungere almeno il 72 per cento al 2030 e coprire al 2050 quote prossime al 100 per cento del mix energetico primario complessivo;

mobilità sostenibile: il PTE ricorda l'obiettivo « net zero » per trasporto navale

ed aereo e la spinta su alta velocità e traffico merci su rotaia; nel periodo successivo al 2030, almeno il 50 per cento delle motorizzazioni dovrà essere elettrico;

miglioramento della qualità dell'aria: il PTE sottolinea che molte misure previste dal PNRR avranno effetti positivi sulla qualità dell'aria entro il 2026 e che il PTE stesso predispone una serie di misure per rispettare gli obiettivi europei di riduzione degli inquinanti al 2030 e le ambizioni poste dal Piano *Toward Zero Pollution* della Commissione europea;

contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico: il piano indica l'obiettivo di arrivare a un consumo zero netto entro il 2030, sia minimizzando gli interventi di artificializzazione, sia aumentando il ripristino naturale delle aree più compromesse, quali gli ambiti urbani e le coste. Il Piano prevede altresì di mettere in sicurezza il territorio rafforzando la *governance* e un sistema di monitoraggio avanzato che diano coerenza a un programma nazionale di prevenzione e contrasto;

risorse idriche e relative infrastrutture: il PTE sottolinea che gli interventi previsti dal PNRR entro il 2026, per un ammontare pari a 4,3 miliardi di euro, intendono potenziare infrastrutture di approvvigionamento idrico primario, reti di distribuzione, fognature e depuratori, soprattutto nel Meridione, nonché digitalizzare e distrettualizzare le reti di distribuzione, ridurre del 15 per cento le dispersioni di rete e ottimizzare i sistemi di irrigazione nel 12 per cento delle aree agricole;

Biodiversità: in linea con la strategia europea, il PTE prevede un consistente potenziamento delle aree protette (dal 10 al 30 per cento), l'adozione di « soluzioni ba-

sate sulla natura» per il ripristino degli ecosistemi degradati e una forte spinta nel monitoraggio a fini scientifici su habitat e specie a rischio. I parchi nazionali e le aree marine protette verranno digitalizzati entro il 2026 per monitorare pressioni e stato delle specie, semplificare le procedure amministrative e migliorare i servizi ai visitatori. Il PTE prevede inoltre il rafforzamento della biodiversità nelle 14 aree metropolitane attraverso un programma di forestazione urbana (con la piantagione di 6,6 milioni di alberi) e di ripristino degli habitat degradati. Anche i fiumi verranno interessati da massicci interventi di rinaturalizzazione, a partire dal Po recuperando lunghi tratti, per garantire la loro funzione essenziale di corridoi ecologici. Per il Po l'azione comprende il restauro ecologico di 37 aree nel tratto medio-padano, più altre 7 nel delta, con rinaturalizzazione di lanche e rami abbandonati;

Tutela del mare: tale obiettivo è declinato nel PTE partendo da quanto previsto, in termini di investimenti, nel PNRR nelle attività di ricerca e osservazione dei fondali e degli habitat marini, anche attraverso il potenziamento di una flotta dedicata; l'obiettivo è avere il 90 per cento dei sistemi marini e costieri mappati e monitorati, e il 20 per cento restaurati. Gli obiettivi di conservazione prevedono di portare al 30 per cento l'estensione delle aree marine protette, di cui il 10 per cento con forme rigorose di protezione entro il 2030. Altre misure al 2030 riguardano il contrasto della pesca illegale, azioni coordinate con altri Paesi per la minimizzazione dei rifiuti marini e la promozione del turismo sostenibile.

Promozione dell'economia circolare: il PTE sottolinea che verrà pubblicata entro il 2022 la nuova «Strategia nazionale per l'economia circolare» con l'obiettivo di promuovere una economia circolare avanzata e di conseguenza una prevenzione spinta della produzione di scarti e rifiuti (-50 per cento) entro il 2040, nonché al potenziamento della bioeconomia circolare;

acquisiti i rilievi deliberati in data 23 novembre 2021 dalla Commissione Agricoltura;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a) con le seguenti osservazioni di carattere generale valuti il Governo l'esigenza che:

1. il Piano per la transizione ecologica rappresenti un sostegno a processi, prodotti e servizi realmente e oggettivamente sostenibili (ambientalmente, economicamente e socialmente), applicando il principio della neutralità tecnologica nel definire le politiche e nel promuovere lo sviluppo delle diverse tecnologie che costituiranno l'insieme di soluzioni per il raggiungimento dei target climatici al 2030 e al 2050, e che rappresenti un reale impulso al processo di transizione ecologica, anche come strumento di coordinamento e integrazione con i processi di digitalizzazione e di transizione energetica nel nostro Paese, in un'ottica globale e locale;

2. siano individuati, nell'ambito del Piano, meccanismi di interlocuzione e di coordinamento che non potranno prescindere dal coinvolgimento dei territori, della società civile e delle imprese, nel rispetto delle competenze e delle autonomie locali;

3. rappresentando il Piano un'occasione unica per il raggiungimento degli obiettivi dettati dall'Unione europea, finalizzati ad accelerare la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra nei prossimi decenni, con interventi mirati in diversi settori, si vigili affinché ciò non comporti una penalizzazione ulteriore dell'economia nazionale, ma ne consenta la ripartenza e il rilancio della competitività nel contesto europeo e mondiale;

4. vi siano interventi normativi volti alla riduzione delle aliquote IVA per i prodotti realizzati con materiale riciclato e riciclabile, all'incentivazione di tutte le soluzioni tecnologiche per la riduzione della CO₂ e per la diminuzione degli impatti ambientali e per la riduzione della produzione di rifiuti, delle emissioni (sia per quanto concerne i gas climalteranti che le emissioni in atmosfera e in acqua), nonché

per il recupero delle materie prime non rinnovabili, anche sinergici e cumulativi;

5. si operi un riordino del sistema degli incentivi destinati allo sviluppo delle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, tenendo conto dell'indice di ritorno energetico, del contesto ambientale nel quale si inseriscono gli impianti incentivati, della sostenibilità ambientale della filiera di approvvigionamento e del consumo idrico, al fine di superarne la frammentazione e le complessità procedurali, ridurre o eliminare i sussidi ambientalmente dannosi, massimizzarne l'efficacia e meglio definirne l'ambito, dando certezza e chiarezza ai beneficiari;

6. il Piano, con riferimento al pacchetto sulla finanza sostenibile, consideri il ruolo di accompagnamento del gas naturale nella transizione ecologica ed energetica per garantire – per un periodo limitato nel tempo e nelle more della costituzione di una rete di accumulatori che in prospettiva supereranno l'esigenza di ricorrere alle centrali a turbo gas – stabilità, sicurezza e resilienza del sistema energetico; nonché ai fini del contenimento dei costi dell'energia, sia pure nella consapevolezza che l'Italia produce da sé meno del 10 per cento del suo fabbisogno;

7. nella promozione, sviluppo ed impiego delle diverse tecnologie per l'attuazione della politica strategica UE per la decarbonizzazione venga effettuata un'attenta e compiuta analisi degli impatti ambientali, economici, sociali e – soprattutto – geopolitici in ordine a disponibilità, costi, approvvigionamento e dipendenza estera dei metalli, dei minerali critici e delle terre rare, necessari nella transizione basata sull'elettrificazione spinta dei consumi, anche nella mobilità, e sull'impiego di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali fotovoltaico ed eolico, con particolare attenzione alle problematiche concernenti l'approvvigionamento delle materie prime critiche necessarie a garantire la continuità del processo di transizione ecologica. La medesima analisi andrebbe altresì compiuta con riguardo al gas e alle altre « fossili » importate;

8. siano definite con maggiore precisione la relazione con gli obiettivi enunciati dal PTE con altri connessi piani e politiche di settore, tra tutti ad esempio la Politica Agricola Comune, il PNIEC o i Fondi Strutturali Europei e in particolare con la revisione in corso della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile;

9. rispetto al cronoprogramma di implementazione del PTE nel quadro delle misure del PNRR, prevedere sistemi di monitoraggio di ogni singola misura proposta, promuovendo una metodologia ed un sistema integrato di monitoraggio e controllo degli indicatori chiave della transizione ecologica, in grado di assicurare una visione d'insieme dell'avanzamento rispetto agli obiettivi del piano, per mezzo di correlazione tra dati relativi ai diversi ambiti di interesse, quali ad esempio indicatori ambientali, climatici, tecnologici, demografici, idro-geologici, socioeconomici;

10. un maggiore coinvolgimento di ISPRA sia nella definizione puntuale delle azioni sia nel loro monitoraggio, soprattutto nelle attività di definizione e di elaborazione di indicatori per il monitoraggio del Piano, oltre alle attività in corso, tra le altre, le valutazioni e autorizzazioni ambientali;

11. rafforzare le azioni a sostegno del sistema dei parchi e delle aree naturali protette in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la Biodiversità, realizzando l'obiettivo del 30 per cento delle aree nazionale ricomprese nel sistema delle aree protette, portando a compimento l'istituzione dei Parchi nazionali in via di costituzione e rafforzando gli strumenti che consentano un pieno sviluppo delle potenzialità di sviluppo territoriale sostenibile;

b) con le seguenti osservazioni di carattere particolare:

si valuti quindi l'esigenza:

1. ai fini del contenimento del « caro energia » e avvalendosi del GSE, di prevedere un opportuno monitoraggio del fabbisogno di incentivazione e delle compo-

nenti tariffarie degli oneri di sistema, nonché l'elaborazione di scenari di medio e lungo termine degli stessi mettendoli a disposizione degli attori istituzionali coinvolti nella *governance*;

2. per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di mobilità sostenibile e occorrendo uniformare la contabilizzazione delle emissioni nell'ambito del settore dei trasporti, di far sì che il Piano tenga in debita considerazione l'adozione dei principi del *Life Cycle Assessment* (LCA) per la valutazione degli impatti energetico e ambientale dei veicoli adibiti al trasporto su strada, al fine di valutare i reali impatti emissivi associati al consumo dei singoli carburanti, inclusi i processi di fabbricazione e di « fine vita » (*end of life*) del veicolo;

3. di emanare norme attuative per favorire – in un'ottica di riduzione progressiva ed eliminazione entro il 2050 – il contributo dei carburanti *low carbon*, liquidi e gassosi, che rispettano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, come quota finale in tutti i settori di trasporto, con un approccio tecnologicamente neutro considerando l'intero ciclo di vita dei vettori energetici, anche in relazione ai rifiuti prodotti da « bioliquidi » (liquidi e digestati solidi), anche alla luce dello stato di sviluppo tecnologico;

4. con riferimento al tema della « Mobilità sostenibile », di valutare l'opportunità di prevedere un riferimento alla formazione culturale e tecnica dei conducenti, quale risposta alla necessità di mobilità *green*, con particolare riguardo alla formazione nel mondo dell'autotrasporto e per la conduzione e la conoscenza dei veicoli innovativi, nonché alla creazione di consapevolezza negli utenti della strada nei confronti di un nuovo modo di concepire gli spostamenti urbani ed extraurbani e i mezzi da utilizzare, affidando compiti formativi e informativi – in particolare verso i giovani – alle autoscuole, nonché accompagnando gli incentivi per la sostituzione del parco auto con mezzi ecologici con adeguate campagne di sensibilizzazione;

5. di inserire anche il settore della « carta » tra i settori industriali di acciaio, vetro, ceramica, cemento, chimica, di cui è previsto il traguardo ambizioso della decarbonizzazione, tenuto conto che, ad oggi, tutto il comparto cartario, in Italia e in Europa è alimentato in cogenerazione da fonti fossili;

6. che la promozione dell'idrogeno nel mix energetico contempli l'utilizzo di idrogeno c.d. verde da fonti rinnovabili, e nei settori *hard to abate*, dove il vettore elettrico risulta di non facile applicazione: gli investimenti in questo ambito, inoltre, per una maggiore efficacia dell'obiettivo auspicato, dovrebbero considerare anche una semplificazione amministrativa per la costruzione e l'esercizio degli elettrolizzatori;

7. per mettere in condizione gli operatori di supportare gli obiettivi di transizione energetica del Paese in maniera efficace, efficiente e secondo principi di competitività del mercato dello sviluppo, nonché per salvaguardare lo sviluppo già in corso, di far sì che l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza essenziale al raggiungimento degli obiettivi fissati al 2030 a livello nazionale ed alla conseguente declinazione a livello regionale, sia coerente con le esigenze di tutela del suolo, delle aree agricole e forestali e del patrimonio culturale e paesaggistico, valutando eventuali infrazioni ambientali preesistenti, in conformità ai principi di minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio; occorre peraltro tenere in considerazione che i probabili *upgrade* tecnologici porteranno ad avere – soprattutto per la tecnologia eolica – strutture con potenze unitarie sempre maggiori (coerentemente con quanto sta avvenendo in molti Paesi del mondo) a parità di superficie occupata escludendo quindi la possibilità di individuare oggi una massima densità di potenza per unità di superficie. Rispetto alla ripartizione della potenza a livello regionale sarebbe necessario prevedere l'esercizio di poteri sostitutivi che vadano oltre la prevista possibilità dei trasferimenti statistici e soprattutto prevedere meccanismi premiali rispetto al raggiungimento dei *target*;

8. di includere tra le strategie del Piano quella di promuovere e sostenere appieno il ruolo dei *prosumers*, anche mediante la semplificazione delle procedure di connessione alla rete dell'energia auto-prodotta e della creazione di nuove reti di distribuzione energetica indipendenti per lo scambio di energia prodotta all'interno di comunità energetiche;

9. di impegnare l'investimento statale del *superbonus* sugli incentivi fiscali del 110 per cento per un grande piano statale di efficientamento energetico finalizzato direttamente al patrimonio immobiliare più degradato, case popolari, periferie, quartieri degradati; assicurando l'estensione della platea dei beneficiari e dell'arco temporale;

10. di prevedere per gli allevamenti intensivi misure di contenimento e gestioni opportune, attraverso la previsione di misure specifiche a sostegno dello sviluppo di sistemi di digestione anaerobica per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni atmosferiche inquinanti;

11. di specificare gli obiettivi di riduzione delle perdite della rete idrica di almeno il 25 per cento al 2026 ed indicare le risorse necessarie per completare i sistemi fognari e depurativi e in quale data si intende chiudere l'attuale procedura d'infrazione comunitaria in cui è stato condannato il nostro Paese;

12. di attribuire un ruolo rilevante, quali misure per il ripristino e la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, agli interventi di forestazione ed imboschimento, di superfici agricole e non agricole, per la creazione di aree boscate, nonché al sostegno alla manutenzione delle stesse, in funzione del miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale anche attraverso il sostegno ad enti del terzo settore finalizzati alla tutela ambientale;

13. di realizzare le seguenti azioni:

a) migliorare lo stato di conservazione per almeno il 30 per cento degli *habitat* e delle specie il cui stato non è soddisfacente, si tratta in sostanza di dare effettiva appli-

cazione ai Piani d'azione, ai Piani di gestione e alle Linee guida già predisposti da parte di ISPRA, con il contributo di numerosi specialisti;

b) arrestare e invertire il declino degli uccelli e degli insetti presenti sui terreni agricoli, in particolare gli impollinatori, attraverso la realizzazione di siepi ed aree d'interesse ecologico;

c) ridurre l'uso e i rischi derivanti dai pesticidi in particolare di quelli chimici in genere, riducendo del 50 per cento l'uso dei pesticidi più pericolosi;

d) adibire almeno il 25 per cento dei terreni agricoli all'agricoltura biologica e migliorare in modo significativo la diffusione delle pratiche agro-ecologiche e di minimo impatto, come indicato dalla strategia « Farm to Fork » del Green Deal europeo che ha fissato l'obiettivo di destinare almeno il 25 per cento dei terreni agricoli dell'UE all'agricoltura biologica e di aumentare in modo significativo l'acquacoltura biologica entro il 2030;

e) ridurre le perdite dei nutrienti contenuti nei fertilizzanti di almeno il 50 per cento e l'uso di fertilizzanti chimici di almeno il 20 per cento;

f) proteggere le foreste primarie e antiche ancora esistenti;

g) piantare 6 milioni di alberi in progetti di forestazione urbana e di ricucitura dei corridoi ecologici in contesti fortemente antropizzati in cui i valori della biodiversità vanno riattivati a beneficio dell'ambiente e della salute della popolazione;

h) elaborare, previa valutazione d'impatto, una proposta relativa a un nuovo quadro giuridico per il ripristino, con obiettivi vincolanti, degli ecosistemi danneggiati, compresi quelli più ricchi di carbonio;

14. si ritiene necessario, per quanto riguarda gli agro-ecosistemi planiziali, interessati dallo sviluppo dell'agricoltura moderna, dall'antropizzazione diffusa e da un inarrestabile consumo di suolo, prevedere una serie di azioni « basate sulla natura »

(*nature-based solutions*) sinergiche con la Strategia UE al 2030, a vantaggio:

1. della qualità e della salubrità delle produzioni agro-alimentari italiane;

2. della redditività delle imprese agricole maggiormente impegnate nel miglioramento delle condizioni ecologiche;

3. della qualità della vita nelle aree maggiormente antropizzate del territorio nazionale;

15. di predisporre un programma nazionale di rinaturalizzazione e manutenzione di fiumi, laghi, lagune e zone umide, da attuarsi nel quinquennio 2021-2026, avente come finalità la corretta applicazione della direttiva « Quadro sulle acque », della direttiva « Alluvioni », della direttiva « Habitat », e della direttiva « Uccelli, attraverso la promozione del ricorso alle infrastrutture verdi e il ripristino, la tutela e il mantenimento di boschi ripariali »;

16. di investire nei prossimi anni e decenni in sistemi avanzati di monitoraggio e digitalizzazione di *habitat* e specie per meglio orientare ricerca, interventi scientificamente fondati e una fruizione più consapevole della natura;

17. di promuovere una seria verifica con dati tecnici aggiornati sullo stato di attuazione della stessa legge n. 394 del 1991 (aree protette) e della complementare legge n. 157 del 1992 (protezione della fauna e prelievo venatorio), verifica indispensabile per programmare eventuali nuove iniziative e per una corretta gestione della fauna su tutto il territorio nazionale, completando il percorso attuativo delle citate disposizioni di legge, con norme sub-prioritarie;

18. di verificare ed indicare la corretta percentuale dell'attuale superficie del territorio protetto;

19. di prevedere specifici fondi per l'attuazione delle misure necessarie al raggiungimento dello stato buono in tutti i corpi idrici compresa la fitodepurazione, della direttiva 2000/60/CE e coerentemente con la pianificazione di bacino, con parti-

colare riferimento alle misure di rinaturalizzazione e di riduzione dell'alterazione idromorfologica, fondamentali per il raggiungimento di tali obiettivi;

20. nell'ambito dell'applicazione della direttiva « Quadro sulle acque », di considerare le criticità per l'Italia dell'applicazione del Deflusso Ecologico i cui effetti stimati mostrano risultati devastanti per l'agricoltura, la produzione di energia idroelettrica e la fruibilità turistica dei territori;

21. di prevedere specifici investimenti e misure volte a favorire la realizzazione di « interventi integrati » che garantiscano contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico e la riduzione dei livelli di inquinamento chimico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità;

22. di valutare l'ipotesi di definire con norma di legge un divieto di produzione di beni che prevedano la obsolescenza programmata diretta o indiretta del bene predeterminando un ciclo di vita più breve;

23. di prevedere in modo puntuale nel PTE tutte le misure che il Governo intende adottare al fine di salvaguardare gli ecosistemi costieri;

24. di chiarire come si intende perseguire l'obiettivo di azzerare il consumo del suolo e di assumere ogni iniziativa utile alla conclusione dell'iter parlamentare dei disegni di legge sul consumo di suolo entro il 31 dicembre 2021;

25. di precisare se, nell'ambito delle soluzioni basate sulla natura a tutela degli ecosistemi costieri, il Governo ha valutato il mantenimento *in loco* delle *banquette* di Posidonia oceanica, e di regolamentare la rimozione dalla spiaggia delle stesse e della sabbia, anche alla luce degli impegni assunti dall'Italia nel G20 in tema di biodiversità;

26. di valutare soluzioni innovative di adattamento ai cambiamenti climatici emergenti a livello internazionale, quali il

riallagamento controllato di porzioni di aree costiere (*managed realignment*), depresse rispetto al livello del mare, al fine di creare zone tampone con il duplice effetto sia di miglioramento della conservazione degli *habitat* e sia di protezione dagli effetti marini legati ai cambiamenti climatici;

27. di precisare se le azioni indicate nel Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici del 2018 (PNACC 2018) sono ancora adeguate, ed entro quanto sarà approvato il nuovo piano;

28. di riportare nel PTE l'elenco dei piani connessi allo stesso, nonché lo stato delle relative procedure, e, *in primis* quello della procedura inerente alla pianificazione dello spazio marittimo;

29. di integrare la Proposta di piano per la transizione ecologica dando conto di tutte le iniziative in corso o che si intendono avviare in merito alla finanza climatica e sostenibile, e di considerare che il principio « non arrecare un danno significativo », insieme al contributo al conseguimento di uno o più obiettivi ambientali di cui al regolamento Tassonomia, rappresenta il criterio fondamentale per indirizzare i flussi di capitali verso attività eco-sostenibili;

30. di prestare particolare attenzione, in sede di riforma dei SAD, al generale impatto redistributivo che le politiche di transizione energetica avranno su famiglie e aziende;

31. di indicare nel PTE le misure ad oggi adottate per la chiusura della procedura di infrazione 2018/2249 e di quelle che si intendono adottare con lo scopo di tutelare le acque e il suolo dall'inquinamento da nitrati, anche alla luce delle indicazioni di cui alla Risoluzione formulata dalle Commissioni 9^a e 13^a del Senato (Doc. XXIV, n. 12) a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla normativa sui nitrati di origine agricola, nonché con riferimento alla situazione in Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017;

32. di sottolineare la priorità di trattamento della frazione organica da rifiuti

urbani di cui sopra nel paragrafo dedicato alla « bioeconomia circolare », compatibilmente con la gerarchia di cui all'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con idonee misure che favoriscano la prevenzione dei rifiuti, che ne favoriscano il recupero limitandone il conferimento in discarica;

33. di evidenziare, in merito a quanto riportato nel PTE « circa gli obiettivi europei al 2030-40 per imballaggi, plastica, tessuti, carta, alluminio, rifiuti da demolizione, rifiuti elettrici ed elettronici e per ridurre lo spreco di acqua e alimenti », che gli obiettivi individuati nel « Pacchetto economia circolare » fanno riferimento alle annualità 2025, 2030 e 2035: sarebbe, dunque, fondamentale porre in essere strumenti utili a intercettare e valorizzare la frazione plastica non imballaggio prodotta dalle utenze domestiche, con particolare riguardo alla riduzione delle impurità nei rifiuti e alla loro selezione. Tra gli strumenti identificabili si possono considerare incentivi di natura economica, anche fiscale e sistemi EPR;

34. di proporre azioni di protezione e recupero del suolo anche per il degrado derivante dalla sua gestione non sostenibile, inclusi la frammentazione degli *habitat*, i cambiamenti di uso che ne minacciano le componenti biologiche e le funzioni ambientali, con perdita della biodiversità e di carbonio organico, che contribuiscono a mantenere fertili i terreni, a mitigare il cambiamento climatico anche attraverso lo stoccaggio e la riduzione delle emissioni di CO₂, a immagazzinare e depurare l'acqua e a prevenire l'erosione, causando considerevoli danni anche economici;

35. di promuovere la necessaria conoscenza digitalizzata del territorio, con particolare riguardo alle caratteristiche geologico-strutturali, geomorfologiche, idrogeologiche, geofisiche e sismogenetiche del sottosuolo, anche in ambito marino, attraverso la realizzazione di una moderna cartografia geologica e geo-tematica alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati, considerando la necessità dell'utilizzo del dato

cartografato nella pianificazione e gestione territoriale, finalizzata ai piani di mitigazione del rischio idrogeologico;

36. che il PTE, in tema di prevenzione dei rischi naturali, sia supportato dall'uso delle moderne tecnologie da satellite, al fine di sviluppare i necessari studi di suscettibilità e di analisi della pericolosità territoriale;

37. che il Piano preveda il monitoraggio di tutte quelle aree sottoposte a pericolosità geologica e deve puntare alla realizzazione delle mappature della suscettibilità, pericolosità e del rischio territoriale; ISPRA potrebbe collaborare alla definizione di tali aree, alla mappatura della suscettibilità e della pericolosità territoriale nei differenti ambiti, alla tutela delle geo-risorse del territorio e dunque alla prevenzione e al rispetto di tutti gli ambienti. Il Piano dovrebbe tutelare l'ambiente geo-paleontologico e i siti geologici di pregio che sono distribuiti sul nostro territorio (geositi). L'ambiente geologico deve essere salvaguardato per la tutela della geodiversità del nostro territorio;

38. al fine della tutela dell'insularità della popolazione e delle attività che sono servite dai collegamenti marittimi nazionali e di salvaguardare i grandi investimenti infrastrutturali nella portualità italiana – previsti nel PNRR – di valutare il potenziale impatto che le norme del programma *Fit for 55* avranno sulle politiche afferenti il settore del trasporto via mare e valutare che esse siano coerenti con l'attualità tecnologica industriale ed infrastrutturale Europea e del Paese, affinché non vi siano ripercussioni sull'utenza finale, sul livello occupazionale e sugli investimenti che si intendono operare nel settore;

39. di inserire nel Piano la previsione di valori limite per alcune sostanze particolarmente inquinanti, come idrogeno solforato e idrocarburi non metanici, ai fini di una maggiore tutela della qualità dell'aria, dell'ambiente di vita e della salute dei cittadini residenti nei territori dei SIN nei quali insistono gli stabilimenti responsabili delle emissioni inquinanti. Pertanto si ri-

tiene necessario aggiornare la normativa, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155;

40. di riconsiderare anche il periodo di mediazione per il benzene, cancerogeno per l'uomo, classificato in gruppo 1 dalla Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, le cui emissioni sono attualmente valutate su media di concentrazione annuale, pari a 5 microgrammi/metrocubo, valore calcolato in prevalente riferimento all'inquinamento urbano prodotto da traffico, ma che non può considerarsi significativo per il controllo delle aree industriali nelle quali, di frequente, i sistemi di monitoraggio registrano picchi orari di centinaia di microgrammi con le conseguenti ricadute negative sulla salute dei cittadini residenti; pertanto si propone un periodo di mediazione oraria per lo stesso valore limite di protezione per la salute umana e nel contempo si ritiene necessario aggiornare la normativa di cui all'allegato XI del su citato decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155, modificando il periodo di mediazione relativo alla voce « benzene »;

41. si ritiene necessario che il PTE preveda azioni volte a ridurre l'elevata dipendenza energetica del nostro Paese, anche mediante un maggior sfruttamento delle nostre risorse naturali e investimenti per diversificare le fonti di approvvigionamento;

42. si ritiene necessario infine prevedere di inserire all'interno delle aziende e delle attività produttive la figura di un « esperto referente per la tutela ambientale e la sostenibilità » che potrebbe formarsi all'interno dei nuovi percorsi di formazione ITS;

43. in relazione al *Global Methane Pledge*, varato nell'ambito della COP26 il 2 novembre, a Glasgow, che reca un impegno formale di molti Paesi, tra cui l'Italia, per una riduzione delle emissioni globali di metano di almeno il 30 per cento al 2030 rispetto ai livelli del 2020; nei settori energetico, rifiuti e agricoltura, di mitigare le emissioni di metano, ad iniziare dal settore energetico;

44. a pagina 5, al secondo capoverso, di inserire, dopo il riferimento alle « leve economiche e politiche per renderla possibile », il seguente periodo « a partire dalla priorità, ribadita nel PNRR, del Green Public Procurement e dall'estensione del campo di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi a tutte le procedure di acquisto di beni e servizi e nei lavori pubblici » (Legambiente);

45. a pagina 28, in calce al paragrafo 2.5 « Spingere verso un mercato sostenibile » si valuti l'opportunità di inserire il seguente concetto dopo le parole « alle quali l'Italia darà un fondamentale contributo »: « anche grazie alle innovazioni legislative che la vedono leader in Europa nell'impegno per l'adozione del Green Public Procurement, attraverso l'obbligatorietà dei Criteri Ambientali Minimi negli appalti pubblici »;

46. al paragrafo 3, 2, dopo il riferimento al Decreto Transizione Ecologica 8 (pagina 34) si valuti l'opportunità di esplicitare l'impegno del MITE, con l'inserimento delle seguenti lettere: « f) rafforzare la capacità istituzionale, degli Enti Locali e dei responsabili di acquisto e delle Stazioni Appaltanti per diffondere il Green Public Procurement e garantire l'adozione dei CAM; g) sviluppare, come previsto dalla normativa vigente, l'attività di monitoraggio sull'applicazione dei CAM; h) incentivare l'utilizzo dei CAM prevedendo priorità nell'accesso agli investimenti previsti dal PNRR alle amministrazioni pubbliche che li applicano sempre nelle gare d'appalto »;

47. nella sezione « 4. Governance e monitoraggio » nel paragrafo « Legalità », dopo le parole « episodi di infiltrazione della criminalità » (pag. 52), si valuti l'opportunità di inserire il seguente testo: « È forte la preoccupazione per i risultati di numerose inchieste relative ai traffici illeciti di rifiuti, anche di dimensione internazionale, anche con la presenza di affiliati alle organizzazioni mafiose, che rappresentano un'autentica minaccia allo sviluppo virtuoso dell'economia circolare »;

48. ancora, nella medesima sezione (sempre a pagina 52), al termine del stesso

paragrafo, si valuti l'opportunità di inserire in seguente testo: « Una consapevolezza che dovrà essere accompagnata da un rafforzamento, anche con adeguate risorse, delle attività di controllo, in particolare per le materie di competenza del Sistema nazionale di protezione ambientale, e da procedure trasparenti e accessibili nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse, tali da favorire l'indispensabile contributo offerto dalle attività di monitoraggio civico »;

49. al paragrafo 6 di indicare l'esigenza di operare per giungere nei tempi più rapidi alla eliminazione su tutto il territorio delle centrali a carbone coerentemente con il programma di Enel impegnata nella attivazione di poderosi investimenti in questa direzione, con particolare riferimento alle realtà di La Spezia, Civitavecchia e Brindisi;

50. di rafforzare gli strumenti di governance e di operatività delle regioni e dei comuni sul dissesto idrogeologico introdotti dal decreto-legge n. 77 del 2021, aumentando le risorse disponibili, le dotazioni tecniche e professionali degli enti locali ed il coordinamento con le autorità di bacino;

51. di favorire con misure legislative e di opportuna fiscalità urbana la traduzione operativa degli interventi di « ristrutturazione urbanistica » così come definiti all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001 (Testo unico per l'edilizia) al fine di favorire un ordinario sviluppo su scala nazionale di una azione di rigenerazione urbana che intervenga anche nelle zone di minor pregio ma di maggiore degrado urbano, favorendo azioni trasformazione urbana senza consumi di suolo, di riconversione energetica, di aumento e qualificazione dei servizi collettivi, al fine di spingere il mercato e l'impresa immobiliare a individuare le giuste convenienze nel recupero e nella ristrutturazione del patrimonio esistente piuttosto che nella espansione degli attuali parimenti urbani;

52. di provvedere alla fissazione da parte del Ministero della transizione ecologica di limiti per le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle matrici ambientali;

53. infine, valuti il Governo l'opportunità di assumere ogni iniziativa necessaria a superare le ragioni che hanno indotto la Conferenza Unificata nella riunione del 2 dicembre 2021 ad esprimere un parere contrario, in particolare adottando modalità procedurali che garantiscano, nella ste-

sura aggiornata del testo e nei suoi aggiornamenti periodici un accentuato coinvolgimento delle Regioni e delle autonomie locali nella definizione della *governance* del Piano e una più attenta valutazione delle proposte e dei contributi avanzati in quella sede.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00268 Pentangelo: Sulla realizzazione della linea tramviaria leggera tra Gragnano e Castellammare di Stabia (*Discussione e rinvio*) 174

SEDE REFERENTE:

Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio (*Seguito dell'esame e rinvio*) 175

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »). C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 175

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018. C. 3322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 176

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019. C. 3324 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 177

SEDE REFERENTE:

Continuità territoriale con la Sardegna. C. 535 Romina Mura, C. 576 Cappellacci e C. 1525 Marino (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 179

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 179

AVVERTENZA 179

RISOLUZIONI

Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 14.

7-00268 Pentangelo: Sulla realizzazione della linea tramviaria leggera tra Gragnano e Castellammare di Stabia.

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Antonio PENTANGELO (FI) fa presente che il tratto ferroviario oggetto della risoluzione collega la città di Gragnano, centro di eccellenza internazionalmente riconosciuto per la produzione della pasta, con Castellammare di Stabia, e si interseca con la Circumvesuviana Sorrento-

Napoli. Si tratta di zone di importanza strategica da un punto di vista culturale ma anche turistico, visto che ricomprendono il sito archeologico di Pompei.

La tratta ferroviaria risulta da vent'anni in abbandono: sebbene sia stata considerata strategica in tutti i documenti a partire dal 2002 in poi, non si è mai provveduto alla sua riqualificazione. Essa percorre anche numerose zone urbane e, come già detto, si collega con la Circumvesuviana Napoli-Sorrento: la sua riqualificazione e trasformazione in linea tramviaria leggera ne permetterebbe l'utilizzo da parte di circa 200.000 cittadini.

Sottolinea che tale riqualificazione non sarebbe da un punto di vista tecnico di particolare difficoltà e richiede, su questo, un'interlocuzione con i vertici di RFI. Osserva che forti ricavi potrebbero provenire, oltre che dalla bigliettazione, da un contratto di servizio con la principale società che gestisce il trasporto pubblico locale nella regione Campania. Ricorda che il 7 e 8 dicembre sono stati stanziati dei fondi alle città metropolitane, tra l'altro proprio allo scopo di favorire il collegamento di Napoli con il suo *hinterland*; ciò consentirebbe un alleggerimento del traffico automobilistico e una riduzione dell'utilizzo delle vetture private, con la conseguente riduzione di emissioni, oltre ad avere un positivo impatto in termini occupazionali.

Conclude sottolineando l'entità della cifra stanziata, 50 milioni di euro, e l'assoluta necessità di cogliere tale importante opportunità. Rinnova infine la richiesta di audire a breve RFI su questa tematica.

Raffaella PAITA, *presidente*, conviene sulla necessità di svolgere delle audizioni per approfondire la tematica oggetto dalla risoluzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 14.05.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.

Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2021.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che è in corso un'interlocuzione tra il relatore e il Governo ai fini della eventuale presentazione di ulteriori emendamenti; si rende dunque necessario un nuovo rinvio per consentire tale approfondimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »).

C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Angela RAFFA (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla Commissione Ambiente sul disegno di legge C. 1939-B, di iniziativa governativa, recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'e-

conomia circolare (« legge SalvaMare »), approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Si tratta di un esame in seconda lettura: il provvedimento è stato approvato dalla Camera dei deputati in data 24 ottobre 2019 e trasmesso al Senato, che l'ha a sua volta approvato, con modificazioni, lo scorso 9 novembre.

Ricorda che, in particolare, la Commissione aveva esaminato il provvedimento in prima lettura, sempre in sede consultiva, nel corso della seduta del 9 ottobre 2019, esprimendo parere favorevole. Rinvia alla relazione tenuta in quell'occasione per un inquadramento generale del provvedimento.

Ricorda altresì che, a norma dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, in seconda lettura sono oggetto di esame solo le parti modificate dal Senato. In quest'ottica, segnala alla Commissione gli elementi di novità che rientrano nell'ambito delle sue competenze.

L'articolo 8, comma 2, introdotto dal Senato, prevede che, al fine di dare adeguata informazione agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, siano previste adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura, oltre che dei comuni territorialmente competenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, dell'Autorità di sistema portuale. Per tali forme di pubblicità si prevede il ricorso anche a protocolli tecnici, che assicurino la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore. È inoltre prevista una clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 15 istituisce, presso il Ministero della transizione ecologica, il Tavolo interministeriale di consultazione permanente, con la finalità di: coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche; ottimizzare l'azione dei pescatori per le finalità della legge in esame; e monitorare l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione della presente legge, garantendo la diffusione dei dati e dei contributi. Il Tavolo interministeriale si riunisce almeno

due volte l'anno, ed è presieduto dal Ministro della transizione ecologica o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, da un suo delegato.

Il Senato è intervenuto sull'articolo 15 modificando la composizione del Tavolo, che risulta formato anche, fra gli altri, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e da un rappresentante della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale.

Propone in conclusione di esprimere sul provvedimento un parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.

C. 3322 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Bernardo MARINO (M5S), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3322, di iniziativa governativa, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018, già approvato dal Senato.

Tale Accordo integra l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999 e ratificato dal nostro Paese ai sensi della legge 15 gennaio 2003, n. 16, nei confronti del quale rappresenta un Protocollo emendativo.

L'intesa si compone di 4 articoli. In particolare, l'articolo 1 integra le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'Accordo del

2009, riguardante il trasporto di merci effettuato da un complesso veicolare di due veicoli (autocarro che traina un rimorchio o trattore stradale che traina un semirimorchio). L'integrazione prevede che sia possibile usare un'autorizzazione bilaterale per il trasporto internazionale delle merci fra Italia ed Armenia anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare (per il veicolo motore o per il veicolo trainato), a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti.

Viene altresì precisato che nel viaggio di ritorno è possibile sostituire il rimorchio (o il semirimorchio) indicando il suo numero di targa sull'autorizzazione accanto al numero di targa del rimorchio (o del semirimorchio) usato nel viaggio di andata. Tale modifica è stata richiesta dalla Parte italiana.

L'articolo 2 sostituisce il secondo comma dell'articolo 25 dell'Accordo, indicando come autorità competenti incaricate dell'attuazione dell'Accordo il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per la Parte italiana, ed il Ministero dei trasporti, delle comunicazioni e delle tecnologie informatiche per la Parte armena.

Il disegno di legge si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo emendativo. L'articolo 3 riporta la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Propone in conclusione di esprimere un parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019.

C. 3324 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Luciano NOBILI (IV), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3324, di iniziativa governativa, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019, approvato dal Senato.

L'Accordo ha l'obiettivo di regolare la presenza sul territorio nazionale del Centro di controllo Galileo (GCC) del Fucino. Il Centro, che opera in parallelo con il centro gemello di Darmstadt, in Germania, è preposto alla trasmissione dei segnali di navigazione e al controllo in orbita dei satelliti che compongono la « galassia » Galileo che, insieme ad una vasta infrastruttura di terra, costituiscono il primo sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per uso civile al mondo, oltre a essere attualmente il sistema di navigazione satellitare più preciso, che offre una precisione su scala metrica a oltre due miliardi di utenti in tutto il mondo.

L'Italia ha sostenuto fin dall'inizio il programma Galileo, grazie al quale l'Unione europea potrà raggiungere la piena indipendenza rispetto ai sistemi satellitari attualmente operativi, a partire dallo statunitense GPS, e si è offerta di ospitare uno dei due GCC, individuando a tal fine il Centro spaziale Pietro Fanti, di proprietà di Telespazio S.p.A., collocato nel territorio del comune di Ortucchio (AQ). La regione Abruzzo, attraverso il Consorzio per lo sviluppo industriale di Avezzano e in *partnership* con Telespazio S.p.A., ha quindi finanziato e curato l'adeguamento di tale Centro agli scopi del GCC.

L'intesa è composta da un preambolo, venti articoli e due allegati.

Il preambolo richiama gli atti normativi dell'Unione europea base giuridica dell'Accordo.

L'articolo 1 definisce la terminologia utilizzata nel testo, l'articolo 2 l'oggetto dell'Accordo, mentre l'articolo 3 precisa la sede del GCC, ospitato all'interno del Centro spaziale Pietro Fanti, rinviando all'Al-

legato 2 per l'esatta individuazione degli spazi.

L'articolo 4 definisce gli obblighi delle Parti: l'Italia mette a disposizione della Commissione, senza oneri, la sede del GCC e ne garantisce la manutenzione, obblighi che saranno comunque in concreto espletati da Telespazio S.p.A. La Commissione europea ha la responsabilità generale della gestione del Programma Galileo.

L'articolo 5 precisa che la responsabilità dell'Unione europea e dell'Agenzia è regolata rispettivamente dall'articolo 340 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 19 del Regolamento (UE) 912/2010. L'Italia non può essere considerata responsabile, né sul piano interno né su quello internazionale, per le attività svolte all'interno del GCC, salvo nel caso in cui eventuali danni siano attribuibili alle autorità nazionali o a Telespazio S.p.A.

L'articolo 6 chiarisce che la regione Abruzzo è proprietaria della struttura al cui interno è situato il GCC; l'Unione europea è invece proprietaria delle apparecchiature e della strumentazione del GCC. L'articolo 7 in materia di uso e accesso, riconoscendo che la Commissione ha diritto all'uso esclusivo della sede del GCC, impegna l'Italia a fornirle adeguata protezione, mettendo in campo misure almeno equivalenti a quelle previste per le infrastrutture critiche europee.

L'articolo 8 prevede la possibilità di concludere accordi addizionali tra le Parti per il distaccamento di personale, l'articolo 9 precisa che, in linea con quanto previsto dal Protocollo per i locali e gli edifici dell'Unione europea, anche la sede del GCC e i suoi archivi sono inviolabili, ma che essi non possono essere utilizzati come rifugio da persone intenzionate a sottrarsi all'arresto o ricercate dalle autorità di pubblica sicurezza. L'articolo 10 impegna l'Italia a consentire e proteggere le comunicazioni connesse con il funzionamento del GCC.

L'articolo 12 dispone in ordine al trattamento fiscale e doganale, mentre l'articolo 13 riconosce le immunità funzionali ai rappresentanti degli Stati membri che prendano parte ai lavori del GCC.

Gli articoli 14 e 15 impegnano l'Italia a fare il possibile perché il GCC sia fornito dei servizi pubblici necessari al suo funzionamento e a collaborare con la Commissione e l'Agenzia del GNSS europeo per facilitare l'applicazione dell'Accordo stesso.

L'articolo 16 elenca gli allegati all'Accordo.

Gli articoli 17 e 18 disciplinano le modalità di comunicazione tra Italia e Commissione, richiamando il diritto europeo, integrato dalla legge italiana, laddove non vi siano apposite disposizioni dell'Unione europea, mentre l'articolo 19 riguarda le modalità di soluzione delle eventuali controversie tra le Parti. L'articolo 20 contiene, in ultimo, le disposizioni finali.

Il disegno di legge A.C. 3324, approvato dal Senato in prima lettura il 13 ottobre 2021, è composto da 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 riguardano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 regola la responsabilità dell'Ente ospitante, rimandando ad un'apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l'Ente ospitante. A eventuali oneri derivanti da responsabilità attribuibili all'Italia ai sensi dell'Accordo si provvederà con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Propone in conclusione di esprimere un parere favorevole.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 14.20.

Continuità territoriale con la Sardegna.**C. 535 Romina Mura, C. 576 Cappellacci e C. 1525 Marino.***(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 novembre 2021.

Raffaella PAITA (IV), *presidente*, ricorda che nella seduta del 18 novembre si è concluso l'esame preliminare.

Ricorda altresì che l'ufficio di presidenza ha convenuto sull'opportunità di nominare un Comitato ristretto per la formulazione di un testo unificato delle proposte di legge in esame da sottoporre alla Commissione in sede plenaria per l'adozione come testo base.

La Commissione delibera la nomina di un Comitato ristretto.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato ristretto sulla base

delle indicazioni dei rappresentanti dei Gruppi.

Rinvia dunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI***Mercoledì 15 dicembre 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00619 Silvestroni: Iniziative per il mantenimento della proprietà italiana delle infrastrutture portuali nazionali, per la semplificazione delle zone economiche speciali (ZES) e delle zone logistiche speciali (ZLS) e per il completamento delle infrastrutture di collegamento nell'ambito della rete TEN-T.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	180
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	188
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« Legge SalvaMare ») fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	183
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	189
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	185
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-07165 Vianello: Posizione dell'Italia in merito al possibile inserimento del gas e dell'energia nucleare nella cosiddetta « tassonomia verde » europea.	
5-07260 Sut: Posizione dell'Italia in merito al possibile inserimento del gas e dell'energia nucleare nella cosiddetta « tassonomia verde » europea	186
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta congiunta)</i>	190
5-07166 Benamati: Sulla riduzione dei prezzi dell'energia anche mediante l'accelerazione delle installazioni di produzione di energia da fonti rinnovabili	187
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	191
5-07261 Squeri: Ulteriori interventi strutturali e lotta alla speculazione per contrastare l'aumento dei prezzi dell'energia	187
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	192
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la promozione delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione (seguito esame – Rel. Mor)	187

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Giorgia ANDREUZZA.

La seduta comincia alle 13.30.

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.

Testo Unificato C. 196 Fregolent e abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, espone in sintesi i contenuti del testo unificato delle proposte di legge C. 196 e abbinata, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente (composto di dodici articoli), ricordando che esso è volto a disciplinare l'attività di relazione per la rappresentanza di interessi intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche svolta nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni, assicurando la conoscibilità dei soggetti che influenzano i processi decisionali, agevolando l'individuazione delle responsabilità delle decisioni e favorendo la partecipazione ai processi decisionali sia dei cittadini, sia dei rappresentanti di interessi particolari. Sottolineando che la disciplina è ispirata a principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione democratica e di conoscibilità dei processi decisionali, fa presente che l'articolo 1 indica l'oggetto e le finalità della proposta mentre l'articolo 2 reca le definizioni di: *a)* «attività di rappresentanza di interessi»; *b)* «rappresentanti di interessi»; *c)* «portatori di interessi»; *d)* «decisori pubblici»; *e)* «processi decisionali pubblici». Per attività di rappresentanza di interessi, fa presente che si intende quella finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito dei processi decisionali pubblici e svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi attraverso la presentazione di domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti nonché diretta a contribuire alla formazione delle decisioni pubbliche, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti.

Quanto ai rappresentanti di interessi, segnala che essi sono i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici interessi di rilevanza anche non generale e anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di contribuire ai processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono, previo mandato, per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo

di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi. Portatori di interessi sono coloro che, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza di interessi particolari, incaricano rappresentanti di interessi conferendo loro uno o più incarichi professionali.

Evidenzia che i decisori pubblici sono: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni capoluogo di regione, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni capoluogo di regione; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i titolari degli incarichi di vertice degli enti territoriali e degli enti pubblici. Sono equiparati ai decisori pubblici, anche i responsabili degli uffici di diretta collaborazione degli organi predetti. Infine, relativamente alle definizioni, ricorda che si intende come processo decisionale pubblico ogni procedimento di formazione degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi generali.

Passando all'articolo 3, fa presente che questo elenca le figure, o le attività, cui non si applicano le disposizioni della proposta di legge. Tra le prime segnala, ad esempio, i rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri nonché i giornalisti e i funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione. Tra le attività ricorda, ad esempio, quella svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione ovvero le comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali. Evidenzia, inoltre, che le predette disposizioni non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da

associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

Segnala poi che l'articolo 4 istituisce presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi articolato in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi devono iscriversi nel registro, che è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. L'articolo indica quali dati devono essere ivi inseriti, dispone in merito all'aggiornamento degli stessi e prevede chi non possa iscriversi.

Rileva quindi che l'articolo 5 dispone che ciascun rappresentante di interessi inserisce nel registro e aggiorna l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici. Le informazioni contenute nell'agenda sono inserite, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro ad accesso pubblico entro venti giorni dal predetto inserimento da parte del rappresentante di interessi. Questi aggiorna con cadenza settimanale l'elenco degli incontri svolti nella settimana precedente, con l'indicazione del decisore pubblico incontrato, del luogo in cui si è svolto l'incontro e dell'argomento trattato. Per ciascun incontro il rappresentante di interessi fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro. Per ciascun incontro, il rappresentante di interessi fornisce altresì la documentazione contenente proposte, ricerche e analisi eventualmente trasmessa in occasione dell'incontro o successivamente ad esso; la documentazione è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato comunica ai decisori pubblici l'inserimento da parte dei rappresentanti di interessi delle informazioni sugli incontri che li riguardano entro cinque

giorni. I decisori pubblici possono presentare al Comitato di sorveglianza di cui al successivo articolo 7 un'istanza di opposizione all'inserimento nella parte del Registro ad accesso pubblico delle informazioni che ritengono integralmente o parzialmente non veritiere; possono anche presentare istanza di rimozione delle informazioni che li riguardino perché integralmente o parzialmente non veritiere.

Segnala altresì che l'articolo 6 prevede l'adozione di un codice deontologico da parte del comitato di sorveglianza, a sua volta istituito dall'articolo 7, e che all'atto dell'iscrizione nel registro il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il predetto codice deontologico.

Riprendendo quanto ha appena anticipato, evidenzia che l'articolo 7 istituisce presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici, ne disciplina le funzioni e la composizione e stabilisce che venga nominato con decreto del Presidente della Repubblica. Sottolinea che con riferimento all'attività parlamentare, le funzioni del Comitato di sorveglianza sono svolte da una Commissione bicamerale composta da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro trenta giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

Fa poi presente che l'articolo 8 stabilisce i diritti degli iscritti nel registro. Il rappresentante di interessi può: presentare ai decisori pubblici domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti e può svolgere ogni altra attività diretta a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale e concorrere alla formazione della decisione pubblica, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti; accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici e acquisire documenti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso ai documenti amministrativi, e del

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di accesso civico e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche soggette alla normativa all'esame, entro novanta giorni dall'entrata in vigore, definiscono con propri provvedimenti le forme e le modalità di esercizio delle predette facoltà, secondo principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento. Gli organi costituzionali adeguano il proprio ordinamento alle previsioni della legge in esame, ciascuno nell'ambito della propria autonomia.

Sottolinea che l'articolo 9 dispone circa gli obblighi degli iscritti nel registro e le cause di esclusione e incompatibilità. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre utilità economicamente rilevanti ai decisori pubblici. Inoltre ciascun rappresentante di interessi trasmette al Comitato di sorveglianza, annualmente, una relazione sintetica concernente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente nella quale, tra le altre comunicazioni, elenca le attività di rappresentanza di interessi particolari svolte nonché i decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività; detta relazione è pubblicata nella parte del registro aperta alla pubblica consultazione.

Osserva che l'articolo 10 disciplina la procedura di consultazione. Ciascun decisore pubblico che intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale può indire una procedura di consultazione pubblicandone notizia nella parte del registro aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo registro. I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del registro. Il decisore pubblico, al fine di integrare gli esiti della consultazione, può ascoltare i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura e dà conto dei risultati della consul-

tazione, mediante la pubblicazione, nella parte del registro aperta alla pubblica consultazione.

Evidenzia poi che l'articolo 11 dispone circa il sistema sanzionatorio nei confronti del rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione e per le violazioni degli obblighi previsti dal codice deontologico: nei casi di particolare gravità si commina la cancellazione dal registro. Per false informazioni od omissione di informazioni dovute, ovvero per non ottemperanza alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza (che irroga le sanzioni), si applica la sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000. Le eventuali controversie in materia sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Ricorda, infine, che l'articolo 12 reca le disposizioni finali. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della legge in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'Istituto nazionale di statistica provvede a integrare la classificazione delle attività economiche ATECO prevedendo un codice specifico per l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« Legge SalvaMare ») fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carlo PIASTRA (LEGA), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo ricordando che si tratta di un testo già esaminato in prima lettura dalla Camera – senza che la X Commissione fosse chiamata a rendere parere – e quindi approvato con modificazioni dal Senato. Fa presente che il testo inviato per il parere è quello approvato dal Senato e segnala che la VIII Commissione ambiente ha segnalato l'esigenza di ricevere tempestivamente i pareri così da attivare le procedure per il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa.

Prima di dare brevemente conto dei contenuti del provvedimento ricorda che, in attuazione della Strategia europea per la plastica nell'economia circolare, l'Unione europea ha adottato la direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e la direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che perseguono l'obiettivo di prevenire la produzione di rifiuti di plastica e contrastare la dispersione degli stessi nell'ambiente marino. Rammenta che lo schema di decreto legislativo di recepimento della prima delle suddette direttive è stato esaminato anche dalla X Commissione ed il testo definitivo dovrebbe essere in corso di pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

Quanto ai contenuti del provvedimento fa innanzitutto presente che l'articolo 1 individua le finalità e introduce alcune definizioni. Gli obiettivi esplicitati al comma 1 riguardano il risanamento dell'ecosistema marino, la promozione dell'economia circolare, la sensibilizzazione della collettività per incentivare comportamenti virtuosi volti a prevenire l'abbandono di rifiuti, nonché la corretta gestione dei rifiuti.

Rileva che l'articolo 2 disciplina le modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (RAP) ed è stato modificato in più punti durante l'esame al Senato. La disposizione persegue lo scopo di consentire a chi recupera questi rifiuti di portarli a terra non solo senza il rischio di incorrere in sanzioni, ma facilitandone il conferimento. Segnala che il comma 7, che non

è stato modificato durante l'esame al Senato, dispone che i costi di gestione dei RAP sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti. La finalità di tale disposizione è quella di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo. L'attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria di cui al predetto comma 7 è svolta, ai sensi del comma 8 modificato al Senato, da ARERA.

Ricorda che l'articolo 3, modificato dal Senato, detta disposizioni finalizzate a disciplinare lo svolgimento di campagne di pulizia finalizzate alla raccolta volontaria di rifiuti mentre l'articolo 4 – nell'ottica della promozione dell'economia circolare indicata in rubrica – prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica, volto a stabilire criteri e modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e quelli volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti. Tale regolamento dovrà essere emanato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Segnala poi che l'articolo 5 reca norme per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate al fine della loro reimmissione nell'ambiente naturale, anche mediante il ri-affondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica. Inoltre, l'articolo 6, introdotto durante l'esame al Senato, stabilisce – al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi – che le Autorità di Distretto introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti. Si affida al Ministero della transizione ecologica (MITE) l'avvio, entro il 31 marzo 2022, di un Programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi, autorizzando la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Segnala altresì che l'articolo 7 si occupa delle attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino, demandando a specifiche linee guida interministeriali da emanare entro tre mesi, di

stabilire il quadro cui si conformano le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali.

Evidenzia poi che l'articolo 8 prevede che possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione, che l'articolo 9 reca disposizioni in tema di educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente e che l'articolo 10 prevede che, in occasione della celebrazione presso gli istituti scolastici della « Giornata del mare », le iniziative promosse per la conoscenza del mare facciano riferimento anche alle misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare.

Evidenzia, inoltre, che l'articolo 11 prevede un riconoscimento ambientale in favore degli imprenditori ittici che utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano alle campagne di pulizia e conferiscono i rifiuti.

Segnala, in particolare, quanto recato all'articolo 12, introdotto al Senato, in materia di prodotti che rilasciano microfibre, del quale sottolinea l'importanza per l'ambiente ma anche per i profili di interesse della Commissione. Ricorda infatti che l'inquinamento non riguarda soltanto elementi di plastica visibili, ma anche invisibili, come le particelle di plastica che vengono rilasciate durante il lavaggio di indumenti in microfibra, in particolar modo in *pile*. In particolare, il comma 1 definisce come « microfibra » la particella sintetica di forma fibrosa, delle dimensioni inferiori a cinque millimetri di lunghezza, che viene rilasciata in acqua attraverso il regolare lavaggio di tessuti in materiale sintetico. Il comma 2, inoltre, dispone che, a decorrere dal 30 giugno 2022, qualsiasi prodotto tessile o di abbigliamento, che rilasci microfibre al lavaggio, potrà essere fabbricato, importato, distribuito, venduto o offerto in vendita in Italia solo a condizione che riporti nella etichetta di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1007/2011 alcune specifiche indicazioni che ne evidenzino il negativo impatto ambientale sull'inquinamento da plastiche del mare.

Fa quindi presente che l'articolo 13 reca criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione e stabilisce che, al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del Codice dell'ambiente. Si novella con la norma in esame l'allegato II alla parte seconda del Codice, relativo ai progetti di competenza statale, inserendovi gli impianti di desalinizzazione. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione sono autorizzati in conformità alla disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del Codice.

Rileva che l'articolo 14, introdotto al Senato, fissa il termine di sei mesi per l'adozione del decreto per la definizione dei criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura previsto dall'articolo 111 del codice dell'ambiente, non ancora emanato a quindici anni dall'entrata in vigore del codice.

Avviandosi a concludere la sua relazione, ricorda che l'articolo 15 istituisce, presso il Ministero della transizione ecologica, il tavolo interministeriale di consultazione permanente con funzioni di contrasto dell'inquinamento marino, ottimizzazione dell'azione dei pescatori e monitoraggio dell'andamento del recupero dei rifiuti, che l'articolo 16 prevede che il Ministro della transizione ecologica presenti una relazione annuale circa l'attuazione della « legge SalvaMare » e, infine, che l'articolo 17 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 dicembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Giorgia ANDREUZZA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 14.

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati

5-07165 Vianello: Posizione dell'Italia in merito al possibile inserimento del gas e dell'energia nucleare nella cosiddetta « tassonomia verde » europea.

5-07260 Sut: Posizione dell'Italia in merito al possibile inserimento del gas e dell'energia nucleare nella cosiddetta « tassonomia verde » europea.

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Giovanni VIANELLO (MISTO) illustra l'interrogazione in titolo evidenziando che al momento i Paesi che hanno assunto una posizione netta di dissenso sulla possibilità che il nucleare possa essere incluso nella cosiddetta « tassonomia verde » europea, e quindi tra le attività economiche ambientalmente sostenibili, sono sette, con la conseguenza che se l'Italia fosse l'ottavo Paese la sua posizione sarebbe decisiva per escludere tale predetta eventualità.

Luca SUT (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando che la risposta è tanto più attesa in considerazione delle recenti dichiarazioni del Ministro Cingolani rese pubbliche sugli organi di stampa ed evidenziando inoltre, in particolare, la necessità di fare chiarezza circa l'esistenza

di un preteso accordo tra Francia ed Italia volto a consentire al nucleare di essere considerato un investimento sostenibile, argomento caro oltralpe, in cambio dell'inserimento del gas nella tassonomia verde, cosa che interesserebbe invece il nostro Paese.

La sottosegretaria Vannia GAVA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni VIANELLO (MISTO), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta del Governo. Osserva, anzi, che a fronte di un quesito molto chiaro, cioè quale fosse la posizione italiana in merito al possibile inserimento del gas e dell'energia nucleare nella tassonomia verde europea, la risposta non è stata, di fatto, data. Ricordando le recenti dichiarazioni del Ministro Cingolani, che sembrano favorevoli al nucleare, osserva che ciò è doppiamente grave considerando, da una parte, che non gli è noto che al Ministro sia stato conferito uno specifico mandato parlamentare in materia e, dall'altra e soprattutto, gli esiti dei referendum italiani sul nucleare. Osserva altresì che sarebbe assai grave che l'Italia, anche solo per una sua mancata presa di posizione, fosse costretta a subire politiche decise da altri Paesi soprattutto se queste fossero palesemente in contrasto con la volontà popolare così come espressa nei referendum.

Luca SUT (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta ricevuta. Ricordando le recenti prese di posizione del Ministro Cingolani sul nucleare e sul gas, evidenzia che il fatto che non si riesca ad ottenere una risposta in una seduta di interrogazioni a risposta immediata in Commissione lascia ancora più perplessi. Auspica tuttavia che il Ministro voglia accettare il confronto e chiarirsi in sede parlamentare. Più in particolare, oltre a sottolineare il proprio dissenso circa l'opportunità di considerare il nucleare un'energia sostenibile, sottolinea che l'utilizzo del gas non sembra coerente con le finalità proprie della transizione ecologica: riconosce che vi

sono necessità attuali e realistiche che spingono a non rinunciare immediatamente al gas ma ribadisce che la prospettiva deve essere quella di abbandonarlo e ritiene che l'eventuale adozione del gas tra le attività sostenibili incluse nella tassonomia verde europea certamente rallenterà la transizione verde.

5-07166 Benamati: Sulla riduzione dei prezzi dell'energia anche mediante l'accelerazione delle installazioni di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Diego ZARDINI (PD), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Diego ZARDINI (PD), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo per la risposta e, soprattutto, auspica che le misure messe in campo siano efficaci nonché che si rafforzi sempre più la consapevolezza politica che accelerare le procedure necessarie per l'installazione di nuovi impianti a fonte rinnovabile è assolutamente essenziale. Invita quindi a continuare in tal senso annunciando che il Partito democratico non cesserà di monitorare con continuità quanto si sta effettivamente facendo.

5-07261 Squeri: Ulteriori interventi strutturali e lotta alla speculazione per contrastare l'aumento dei prezzi dell'energia.

Alessandro SORTE (FI), in qualità di cofirmatario, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Alessandro SORTE (FI), ringrazia la rappresentante del Governo e prende atto della risposta ricevuta.

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno

La seduta termina alle 14.25.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 15 dicembre 2021.

Disposizioni per la promozione delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione (seguito esame – Rel. Mor).

Esame C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.25 alle 14.40.

ALLEGATO 1

**Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo Unificato
C. 196 Fregolent e abb.**

PARERE APPROVATO

La X Commissione,
esaminato, per le parti di competenza,
il testo unificato delle proposte di legge
C. 196 Fregolent e abb. recante « Disciplina
dell'attività di rappresentanza di interessi »,
quale risultante dagli emendamenti appro-

vati in Commissione Affari costituzionali
nel corso dell'esame in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« Legge SalvaMare ») fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 1939-B
Governmento, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare ») (C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato);

preso atto che l'articolo 11 prevede un riconoscimento ambientale in favore degli imprenditori ittici che utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano alle campagne di pulizia e conferiscono i rifiuti;

preso altresì atto che l'articolo 12, comma 2, dispone che, a decorrere dal 30 giugno 2022, qualsiasi prodotto tessile o di abbigliamento, che rilasci microfibre al lavaggio, potrà essere fabbricato, importato, distribuito, venduto o offerto in vendita in Italia solo a condizione che riporti nella etichetta di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1007/2011 alcune specifiche indicazioni che ne evidenzino il negativo impatto ambientale sull'inquinamento da plastiche del mare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

5-07165 Vianello: Posizione dell'Italia in merito al possibile inserimento del gas e dell'energia nucleare nella cosiddetta « tassonomia verde » europea.

5-07260 Sut: Posizione dell'Italia in merito al possibile inserimento del gas e dell'energia nucleare nella cosiddetta « tassonomia verde » europea.

TESTO DELLA RISPOSTA CONGIUNTA

Innanzitutto, si premette che con il *Green Deal*, e successivamente con il pacchetto « *Fit for 55%* », la Commissione europea, attraverso un insieme di iniziative politiche, si è posta l'obiettivo generale di rendere l'Europa climaticamente neutra entro il 2050.

A tale proposito, sono state adottate importati iniziative per creare un ecosistema finanziario sostenibile, in particolare con il Regolamento n. 852 del 2020 cosiddetto Tassonomia entrato in vigore il 12 luglio 2020 e relativo all'istituzione di un quadro che favorisca gli investimenti sostenibili.

Pertanto, a norma di tale regolamento, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno conferito alla Commissione europea il mandato di fornire, mediante atti delegati, i criteri di vaglio tecnico per determinare se un'attività economica contribuisce in modo sostanziale agli obiettivi ambientali.

Tali criteri aiuteranno le imprese, gli investitori e i partecipanti ai mercati finanziari a stabilire adeguatamente quali attività possono essere considerate ecosostenibili.

In merito, la Commissione ha adottato il 21 aprile scorso l'atto delegato sulla tassonomia per la finanza sostenibile e la relativa Comunicazione.

L'atto fissa una serie di criteri per la valutazione di attività che contribuiscano in modo sostanziale a due degli obiettivi ambientali previsti dal Regolamento « tas-

sonomia », ovvero la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

In tale atto delegato non sono inclusi i settori del nucleare e del gas naturale (e delle tecnologie correlate) come attività di transizione, su cui permanevano posizioni discordanti tra gli Stati membri e all'interno dello stesso Collegio dei Commissari.

A tale proposito, la Commissione aveva annunciato che avrebbe adottato successivamente un atto delegato complementare riguardante le attività non ancora contemplate nell'atto delegato principale.

Con riferimento al gas naturale, in tale atto delegato complementare saranno stabilite delle soglie emissive basate sulle migliori tecnologie disponibili che consentiranno di inquadrare tale settore nel contesto degli obiettivi ambientali, riconoscendone il ruolo nella transizione energetica.

Infine, per quanto attiene all'energia nucleare, nella Comunicazione della Commissione n. 188/2021, viene illustrato che il processo di riesame è basato sulla relazione tecnico-scientifica indipendente pubblicata nel marzo 2021 dal Centro Comune di Ricerca (JRC), il servizio della Commissione europea per la scienza e la conoscenza.

L'atto delegato complementare, a cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti, non è ancora stato pubblicato; purtuttavia in recenti incontri istituzionali i vertici della Commissione europea hanno espresso l'impegno all'adozione nel brevissimo tempo.

ALLEGATO 4

5-07166 Benamati: Sulla riduzione dei prezzi dell'energia anche mediante l'accelerazione delle installazioni di produzione di energia da fonti rinnovabili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Anzitutto, è bene precisare che la disciplina della Commissione tecnica PNRR-PNIEC è stata oggetto di più interventi normativi.

La Commissione VIA PNIEC è stata dapprima prevista dal decreto-legge n. 76 del 2020. In sede di conversione di tale decreto-legge (avvenuta con legge n. 120 del 2020) si è prevista l'introduzione di un nuovo comma (2-bis) all'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Successivamente, con il decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, le competenze della Commissione VIA PNIEC sono state estese anche alla VIA per i progetti compresi nel PNRR.

Inoltre, in sede di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, è stato inserito il comma 2-*quater* all'articolo 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, volto a prevedere che il Ministro della transizione ecologica ha facoltà di attribuire al presidente di una delle due Commissioni, anche la presidenza dell'altra.

È stato, inoltre, introdotto il comma 2-*ter* che, al fine di garantire univocità di indirizzo nell'operatività delle due Commissioni, ha previsto che i presidenti (o il presidente) delle Commissioni stesse provvedano all'elaborazione di criteri tecnici e procedurali per un'attuazione omogenea dei principi alla base delle procedure di valutazione ambientale.

Con decreto del 10 novembre 2021, n. 457 a firma del Ministro della transi-

zione ecologica, è stata nominato un primo contingente di componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, costituito da esperti degli Enti di ricerca nazionali, ENEA, ISPRA, CNR, ISS e Sistema agenziale nazionale. Il citato decreto ministeriale è stato registrato il 22 novembre dalla Corte dei conti.

Nel frattempo, si sta provvedendo anche alla nomina di componenti provenienti dalle Istituzioni Universitarie, con un contingente complessivo di 6 unità, che assicureranno un ulteriore rafforzamento quantitativo e qualitativo del contingente già nominato.

Tanto premesso, si stima che l'insediamento potrà avvenire in tempi celeri. Si rappresenta, inoltre, che è già in corso di definizione la nomina del Presidente.

La presenza di esperti a tempo pieno, con alta specializzazione e professionalità, potranno assicurare il rispetto delle tempistiche procedurali e le esigenze connesse all'attuazione del PNRR e del PNIEC, dei quali gli obiettivi di promozione delle rinnovabili e di contenimento dell'effetto serra costituiscono nodi centrali e imprescindibili.

Questo Ministero conferma che la piena operatività della Commissione PNRR-PNIEC consentirà un più veloce raggiungimento dei *target* nazionali di ricorso all'energia elettrica da fonti rinnovabili entro l'orizzonte temporale del 2030.

ALLEGATO 5

5-07261 Squeri: Ulteriori interventi strutturali e lotta alla speculazione per contrastare l'aumento dei prezzi dell'energia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle questioni poste dagli onorevoli interroganti, concernenti gli interventi per calmierare i prezzi dell'energia, si rappresenta quanto segue.

Come noto, i mercati energetici sono interessati da mesi da dinamiche rialziste delle quotazioni delle materie prime, incluso il gas, e dei permessi di emissione di CO₂ che stanno determinando per i consumatori finali aumenti di prezzo del tutto inusuali sia del gas naturale, sia dell'energia elettrica.

Si tratta di una crisi energetica le cui cause sono riferibili a questioni geopolitiche e che interessa, con impatti diversi, tutti i Paesi, non solo europei; le analisi finora disponibili lasciano intendere che non si tornerà in tempi brevi ai valori pre-crisi.

Per quanto riguarda il nostro Paese, si rileva la rilevanza del mix energetico per cui, pur a fronte di una penetrazione crescente delle fonti rinnovabili, il ruolo del gas è tuttora significativo, anche nella generazione di energia elettrica.

Si condivide quindi la preoccupazione che un impatto prolungato dell'aumento dei prezzi dell'energia pesi in modo eccessivo sul bilancio delle famiglie, in particolare quelle più economicamente disagiate, e incida negativamente sulle imprese e sulla fase di ripresa economica.

In tale contesto, l'Italia si sta muovendo nell'ambito del confronto a livello europeo e, nel corso del Consiglio dei ministri dell'energia dello scorso 2 dicembre, ha avanzato, insieme ad altri Paesi, alcune richieste per fronteggiare la crisi, quali la possibilità di regolare i prezzi dell'energia e rafforzare la protezione dei consumatori finali, la promozione con strumenti regolatori di contratti di lungo periodo, gli acquisti comuni volontari per la costituzione di stoccaggi di

gas congiunti, le opzioni di forniture aggiuntive di gas e l'eventuale introduzione di una riserva strategica.

È opportuno evidenziare che il problema della crisi dei prezzi energetici e della sostenibilità delle politiche per la transizione debba essere affrontato in un quadro strutturale di regole definite a livello europeo.

Riguardo le azioni in ambito nazionale, come noto, il Governo ed il Parlamento hanno adottato una serie di interventi immediati per ridurre l'impatto sociale ed economico sin dal manifestarsi dell'aumento del prezzo dell'energia.

Ci si riferisce in particolare al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e al successivo decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, con cui sono stati ridotti gli oneri della componente regolata della bolletta per la seconda metà del 2021, con uno stanziamento di circa 5 miliardi di euro, utilizzando sia risorse di bilancio, sia i proventi delle aste dei permessi di emissione di CO₂ per il 2021.

Nel disegno di legge di bilancio per il 2022, sono previsti ulteriori duemila (2.000) milioni di euro per la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore elettrico e del gas nel primo trimestre 2022.

In questi giorni, fra l'altro, è in discussione la possibilità di aumentare le disponibilità dello stanziamento indicato.

Inoltre, sono in fase finale di adozione misure per salvaguardare i livelli di competitività delle imprese ad alto consumo di energia attraverso la riduzione delle componenti degli oneri generali di sistema che gravano sul consumo del gas e la compensazione dei costi indiretti ETS.

Unitamente a questi interventi di natura contingente sono state adottate azioni strut-

turali, e ulteriori misure sono tuttora in fase di analisi, per rendere il sistema di approvvigionamento energetico più resiliente alle fluttuazioni dei prezzi, incidendo sul mix energetico in chiave sostenibile.

Si rappresenta altresì che sono state adottate una serie di misure per favorire la semplificazione delle procedure per l'installazione delle fonti rinnovabili sul territorio e saranno messi in campo i nuovi meccanismi di incentivazione tramite aste per le fonti rinnovabili, nonché una specifica piattaforma per la diffusione di contratti a termine con impianti a fonti rinnovabili.

Saranno predisposti, inoltre, strumenti per sostenere l'accumulo sia diffuso, abbinato agli impianti di produzione da fonti rinnovabili, sia centralizzato.

Per quanto concerne il gas, oltre alle azioni in discussione in ambito UE, si sta operando per aumentare la quota di produzione nazionale a parità di consumo di gas riducendo l'importazione.

Allo stesso tempo, si stanno valutando azioni per rafforzare la protezione dei consumatori più deboli. Difatti, in materia di contrasto alla povertà energetica, in linea

con quanto previsto nel PNIEC e in attuazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sarà presto istituito l'Osservatorio nazionale per la povertà energetica che ha il compito di offrire un supporto al Governo per il coordinamento delle politiche europee, nazionali, regionali e locali volte a favore delle categorie fragili, secondo un approccio sistemico e integrato.

Inoltre, nel quadro delle disposizioni adottate con lo stesso decreto legislativo n. 210 del 2021, nel corso del processo di liberalizzazione dei mercati energetici finali, è posta alla tutela dei clienti vulnerabili, individuando per essi un prezzo efficiente che i fornitori sono obbligati a praticare.

Il Governo continuerà a monitorare la situazione e ad operare sia sul fronte europeo, per l'individuazione di un insieme di azioni da introdurre in modo congiunto con gli altri Paesi dell'Unione, sia a livello nazionale per gestire la situazione attraverso eventuali altre azioni di natura contingente nonché per il perfezionamento di interventi di medio lungo termine.

XI COMMISSIONE PERMANENTE**(Lavoro pubblico e privato)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

Variazione nella composizione della Commissione	195
Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 Fregolent e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	195
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	205
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018. C. 3325 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	197
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	206
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. Nuovo testo unificato C. 1870 Ferrari e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	199
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	207

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di obbligo contributivo dei liberi professionisti appartenenti a categorie dotate di una propria cassa di previdenza. C. 1823 Serracchiani (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	201
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07255 Frate: Interventi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro	202
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	209
5-07256 Viscomi: Tutela dei livelli occupazionali dello stabilimento della società Speedline di Tabina di Santa Maria di Sala.	
5-07259 D'Alessandro: Tutela dei livelli occupazionali dello stabilimento della società Speedline di Tabina di Santa Maria di Sala	202
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	211
5-07257 Invidia: Attuazione del Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro	203
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	213
5-07258 Rizzetto: Provvedimenti per fronteggiare gli effetti del Reddito di cittadinanza sul settore agricolo	203
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	215
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	204

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 14.**Variazione nella composizione della Commissione.**

Renata POLVERINI, *presidente*, comunica che è entrato a fare parte della Commissione il deputato Claudio Pedrazzini, al quale rivolge, a nome della Commissione, un cordiale augurio di buon lavoro.

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 Fregolent e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Renata POLVERINI, *presidente*, segnala che nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di propria competenza. Dà, quindi, la parola alla relatrice perché svolga il suo intervento introduttivo e formuli, conseguentemente, la propria proposta di parere.

Tiziana CIPRINI (M5S), *relatrice*, nel ricordare che nel corso della XVII legislatura, il Senato aveva elaborato un testo base sul tema, l'Atto Senato n. 1522, il cui esame, tuttavia, non si era concluso nell'ambito della legislatura, rileva che, ai sensi dell'articolo 1, che enuncia l'oggetto e le finalità del provvedimento, il testo unificato è volto a regolamentare l'attività di rappresentanza di interessi intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse. In particolare, il provvedimento è volto a garantire la trasparenza dei processi decisionali; assicurare la co-

noscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali; agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte; favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi; consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

L'articolo 2 elenca le definizioni ricorrenti nel testo. Tra queste segnala, in particolare, la definizione di rappresentanti di interessi e quella di portatori di interessi. La prima indica i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici interessi di rilevanza anche non generale e anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di contribuire ai processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono, previo mandato, per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi. La seconda definizione riguarda i portatori di interessi, ovvero persone, enti, società o associazioni che, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza di interessi particolari, incaricano rappresentanti di interessi; i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento della citata attività.

Fa presente che l'articolo 3 delimita l'applicazione del provvedimento escludendo determinate categorie di soggetti (giornalisti e funzionari pubblici, per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione; persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione; rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri e rappresentanti delle confessioni religiose riconosciute) e di attività. Sono comunque escluse le attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti

pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, nonché le attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, a cui sono tenuti ad iscriversi coloro che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi. Il Registro, in forma digitale, è articolato in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. La norma, inoltre, detta disposizioni in ordine alle procedure di accesso al Registro, alla tipologia dei dati inseriti, alla tipologia di soggetti a cui è preclusa l'iscrizione. Per quanto riguarda questi ultimi, si segnalano, in particolare: i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni per il periodo di durata dell'incarico; i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, per il periodo di durata dell'incarico; gli iscritti all'Ordine dei giornalisti; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale conferiti da pubbliche amministrazioni, per la durata del loro incarico; coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, la personalità dello Stato e l'amministrazione della giustizia; i dirigenti dei partiti o movimenti politici per la durata del loro incarico; coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici; coloro che esercitano funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici economici, società partecipate o enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici.

Sulla base dell'articolo 5, ciascun rappresentante di interessi inserisce nel Regi-

stro e aggiorna l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici e per ciascun incontro fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro.

Segnala che l'articolo 6 prevede l'adozione di un codice deontologico da parte del Comitato di sorveglianza, istituito dal successivo articolo 7, che svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. Il Comitato di sorveglianza, nominato dal Presidente della Repubblica e composto da un magistrato della Corte di cassazione, da un magistrato della Corte dei conti e da un membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con funzioni di presidente, si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Segnala che la norma prevede anche l'istituzione di una Commissione bicamerale, composta da cinque deputati e cinque senatori, per lo svolgimento delle funzioni del Comitato di sorveglianza con riferimento all'attività parlamentare.

Segnala, poi, che l'articolo 8 dispone in ordine ai diritti dei rappresentanti di interessi iscritti al Registro, mentre l'articolo 9 ne disciplina gli obblighi, le cause di esclusione e le incompatibilità.

Osserva che l'articolo 10 prevede la possibilità per il decisore pubblico che intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale di indire una procedura di consultazione, pubblicandone notizia nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto nella parte ad accesso riservato. La norma, quindi, disciplina la conseguente procedura. Il mancato rispetto di tale procedura da parte dei rappresentanti di interessi è sanzionato ai sensi dell'articolo 11. Tale articolo reca disposizioni sanzionatorie anche per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico nonché per l'omissione o la fornitura di informazioni false all'atto dell'iscrizione al Registro e dei successivi aggiornamenti. Infine, la norma dispone la possibilità di nuova iscrizione al

Registro solo dopo la decorrenza di due anni dalla cancellazione, nonché la devoluzione al giudice amministrativo delle controversie relative all'applicazione delle disposizioni recata dall'articolo in esame.

Da ultimo ricorda che l'articolo 12 reca le disposizioni finali, tra le quali segnala la previsione da parte dell'ISTAT, nell'ambito della classificazione delle attività economiche (ATECO), di un codice specifico per l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

Renata POLVERINI, *presidente*, evidenzia che la presidenza del Comitato di sorveglianza, istituito dall'articolo 7 del testo unificato, è attribuita al componente che rappresenta il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Nel ricordare di aver sempre valorizzato il ruolo esercitato da tale organo costituzionale, si dichiara sorpresa che la proposta di attribuire la presidenza del Comitato di sorveglianza a un membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro venga da forze politiche che ne hanno, a più riprese, proposto la soppressione.

Tiziana CIPRINI (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018.

C. 3325 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di propria competenza. Dà, quindi, la parola alla relatrice perché

svolga il suo intervento introduttivo e formuli, conseguentemente, la propria proposta di parere.

Flora FRATE (MISTO), *relatrice*, rileva che, come si legge nella relazione introduttiva del disegno di legge, l'Accordo di cui si chiede l'autorizzazione alla ratifica costituisce il rinnovo dell'Accordo tra l'Unione europea e il Giappone scaduto nel 2011 e i cui negoziati, iniziati nell'aprile 2013, si sono conclusi nell'aprile 2018.

Gli obiettivi principali dell'Accordo, che è composto da cinquantuno articoli, sono il rafforzamento e l'intensificazione del dialogo su varie e numerose questioni bilaterali, regionali e multilaterali di comune interesse per le Parti. Esso, in particolare, è volto a rafforzare la cooperazione politica, economica e settoriale in un'ampia gamma di settori strategici, quali i cambiamenti climatici, la ricerca e l'innovazione, gli affari marittimi, l'istruzione, la cultura, la migrazione e la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla criminalità informatica. L'Accordo ribadisce inoltre l'impegno delle Parti a salvaguardare la pace e la sicurezza internazionali attraverso la prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'adozione di misure volte a fronteggiare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro.

Venendo al merito, rilevo che l'articolo 1 reca le finalità e i principi generali dell'Accordo, mentre, sulla base dell'articolo 2, le parti si impegnano a sostenere i valori della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali. L'articolo 3 impegna le parti a collaborare per la promozione della pace e della sicurezza a livello internazionale e regionale.

Segnala che l'articolo 4 dispone in ordine alla gestione delle crisi, mentre, sulla base degli articoli 5 e 6, le parti si impegnano a collaborare, rispettivamente, per impedire la proliferazione delle armi di distruzione di massa e per controllare i trasferimenti delle armi convenzionali.

Come recita l'articolo 7, le parti collaborano per promuovere le indagini e le azioni penali relativi ai crimini gravi di rilevanza internazionale attraverso la Corte penale internazionale. Ricorda, poi, che

l'articolo 8 impegna le parti a collaborare nella lotta al terrorismo, mentre ai sensi dell'articolo 9, le parti si impegnano a intensificare la cooperazione in materia di prevenzione, riduzione e controllo dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari. Inoltre, sulla base dell'articolo 10, esse si impegnano a favore del multilateralismo e, come previsto dall'articolo 11, collaborano nelle politiche di sviluppo, anche coordinando le loro politiche specifiche in materia di sviluppo sostenibile ed eliminazione della povertà a livello mondiale.

Ricorda poi che l'articolo 12 dispone in ordine alle modalità di gestione delle catastrofi e delle azioni umanitarie, mentre l'articolo 13 prevede l'intensificazione degli scambi e della collaborazione tra le parti in materia di politica economica e finanziaria, a sostegno degli obiettivi di crescita sostenibile ed equilibrata. Analogamente, l'articolo 14 impegna le parti a intensificare la cooperazione in materia di scienza, tecnologia e innovazione, sulla base dell'Accordo tra la Comunità europea e il Giappone firmato il 30 novembre 2009.

Fa presente che i successivi articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20 impegnano le parti a intensificare la cooperazione in materia, rispettivamente, di trasporti, di attività nel settore spaziale, di politica industriale, in materia doganale, in materia fiscale e nel settore del turismo.

In base ai successivi articoli 21, 22 e 23, le parti sono tenute a scambiare opinioni e a promuovere il dialogo nei settori, rispettivamente, dell'informazione e della comunicazione, della tutela dei consumatori e dell'ambiente.

L'articolo 24 impegna le parti ad assumere un ruolo guida nella lotta ai cambiamenti climatici, mentre, sulla base degli articoli 25, 26, 27 e 28, le parti intensificano la cooperazione in materia, rispettivamente, di politica urbana, di energia, di agricoltura e di pesca. L'articolo 29 prevede la promozione del dialogo sugli affari marittimi.

Si sofferma, poi, sull'articolo 30, che prevede che le parti intensifichino la cooperazione in materia di occupazione, affari sociali e lavoro dignitoso, ad esempio per

quanto riguarda le politiche occupazionali e i temi previdenziali, attraverso scambi di opinioni ed esperienze e, ove opportuno, attività di cooperazione sulle questioni di reciproco interesse. Le parti, inoltre, si impegnano a rispettare, promuovere e applicare le norme sociali e del lavoro riconosciute a livello internazionale e a promuovere il lavoro dignitoso in base ai rispettivi impegni assunti nel quadro degli strumenti internazionali, quali la dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottata il 18 giugno 1998, e la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, adottata il 10 giugno 2008.

Ricorda quindi che i successivi articoli 31, 32, 33, 34 e 35 impegnano le parti ad intensificare gli scambi nei settori, rispettivamente, della sanità, della giustizia civile e commerciale, della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e della lotta contro le droghe illecite.

Sulla base dell'articolo 36, inoltre, le parti si impegnano a intensificare lo scambio di opinioni e di informazioni nel settore del ciber spazio, mentre l'articolo 37 prevede l'impegno all'utilizzo degli strumenti disponibili per prevenire gli atti di terrorismo e i reati gravi, nel rispetto del diritto alla riservatezza e della tutela dei dati personali.

Fa presente che l'articolo 38 impegna le parti a promuovere il dialogo in materia di migrazione e gestione delle frontiere, mentre, sulla base degli articoli 39, 40 e 41 le parti intensificano la cooperazione nei settori, rispettivamente, della protezione dei dati personali, dell'istruzione, dei giovani e dello sport, nonché nel settore della cultura.

Segnala che l'articolo 42 prevede l'istituzione di un comitato misto con compiti di coordinamento del partenariato e di decisione in merito a eventuali ulteriori settori di cooperazione, mentre l'articolo 43 dispone in ordine alla procedura di risoluzione delle controversie e l'articolo 44

prevede che l'accordo sia attuato in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti.

Gli articoli 45, 46, 47 dispongono in ordine, rispettivamente, alla definizione delle parti, alla divulgazione di informazioni nel caso essa sia contraria ad interessi nazionali di sicurezza, all'entrata in vigore dell'Accordo.

Ricorda che l'articolo 48 disciplina la procedura di denuncia dell'Accordo, mentre, al contrario, l'articolo 49 disciplina i casi di ulteriori future adesioni ad esso, mentre gli articoli 50 e 51 riguardano l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo e le sottoscrizioni dei testi.

Da ultimo segnala che il disegno di legge di ratifica consta di quattro articoli e, in particolare, che gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Alla luce della ricostruzione dei contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 2*).

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

Nuovo testo unificato C. 1870 Ferrari e abb.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di propria competenza. Dà, quindi, la parola al relatore perché

svolga il suo intervento introduttivo e formuli, conseguentemente, la propria proposta di parere.

Gualtiero CAFFARATTO (LEGA), *relatore*, rileva che, come si legge nella documentazione predisposta dagli uffici, il provvedimento è volto a modificare l'attuale normativa che disciplina il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate, al fine di delineare un nuovo modello maggiormente attrattivo, sia con riferimento alle prospettive di carriera nel comparto della Difesa, sia in relazione alle possibilità di ricollocamento nel mondo del lavoro al termine del periodo della ferma volontaria. A tale fine, si introducono una nuova figura di volontario in ferma prefissata triennale, in luogo delle esistenti figure di volontario in ferma prefissata di un anno e quadriennale, e la previsione di una sola rafferma triennale in sostituzione delle vigenti rafferme annuali e biennali. Inoltre, il provvedimento reca misure volte a rendere più agevole l'accesso ai ruoli del servizio permanente da parte di coloro che abbiano positivamente concluso il periodo della ferma triennale e a valorizzare da un punto di vista professionale e di studio il periodo della ferma volontaria, anche ai fini di una più facile ricollocazione nel mondo del lavoro al termine della ferma.

Venendo, quindi, al merito del nuovo testo unificato, segnala che esso consta di otto articoli, che novellano il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e da un ulteriore articolo che reca una delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

L'articolo 1, con riferimento all'Esercito italiano, alla Marina militare, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, e all'Aeronautica militare dispone: la proroga al 2030 delle modalità transitorie di reclutamento per tali corpi, nonché per i Carabinieri, anche del ruolo forestale, della ripartizione transitoria delle dotazioni organiche, di rafferma dei volontari, di collocamento in ausiliaria, di avanzamento degli ufficiali (comma 1, lettera a); la proroga al 2031 delle disposizioni transitorie in materia di riduzione delle dotazioni organiche

complessive dei medesimi corpi (comma 1, lettera *b*).

Fa presente, poi, che l'articolo 2 dispone la rimodulazione delle dotazioni organiche dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.

Segnala, quindi, che l'articolo 3 introduce nel codice dell'ordinamento militare la figura del volontario in ferma prefissata, iniziale e triennale. In particolare, con riferimento alla ferma prefissata iniziale, che sostituisce la ferma di un anno, la norma prevede l'accesso tramite procedure selettive di giovani fino a ventiquattro anni in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado e di idoneità psicoattitudinale. Alla ferma prefissata triennale, che sostituisce la ferma quadriennale, possono accedere, tramite concorso, i volontari in ferma prefissata iniziale o in rafferma annuale, in possesso dei requisiti indicati dalla norma, tra cui il superamento del corso base di formazione iniziale. Segnala che la norma prevede che, nella formazione delle graduatorie, le amministrazioni tengano conto anche del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui si è fatta domanda di accesso, nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata. L'articolo in esame, inoltre, modifica la disciplina della rafferma dei volontari in ferma prefissata iniziale, delle modalità di avanzamento al grado di graduato, dei permessi e delle licenze, di corresponsione dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Osserva che l'articolo 4 introduce disposizioni volte ad aumentare, rispetto alla disciplina vigente, il trattamento economico dei volontari in ferma prefissata. In particolare, la norma, con riferimento ai volontari in ferma prefissata iniziale e rafferma, prevede l'aumento della paga netta giornaliera, nonché nuove modalità per il calcolo dello stipendio e degli assegni e la corresponsione di un'indennità forfettaria di 100 euro mensili a compensazione dell'impiego oltre le normali attività gior-

nalieri. Con riferimento ai volontari in ferma prefissata triennale, la norma prevede nuove modalità di calcolo dello stipendio e degli assegni di carattere fisso e continuativo e il compenso relativo al lavoro straordinario per la retribuzione delle eventuali ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale, con possibilità di recupero di quelle non retribuite. La norma prevede, inoltre, l'erogazione ad ambedue le tipologie di volontari delle indennità di impiego operativo e dell'indennità di rischio.

Evidenzia che l'articolo 5 introduce disposizioni transitorie per il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento e il trattamento economico dei volontari in ferma prefissata. Tra queste, segnala la possibilità, per i volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma annuale ovvero biennale, di usufruire di congedi per la formazione, di cui all'articolo 5 della legge n. 53 del 2000, essendo posti in licenza straordinaria senza assegni, non utile ai fini dell'avanzamento, della maturazione della licenza ordinaria e della determinazione della posizione previdenziale. La lettera *f*) del comma 1 reca, poi, disposizioni transitorie relative al trattamento economico dei volontari, prevedendo due regimi differenziati.

Ricordato che l'articolo 6 reca norme di coordinamento e finali in materia di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, riferite in particolare ai volontari in ferma prefissata, fa presente che l'articolo 7 dispone la ridenominazione delle qualifiche dei sergenti, dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente.

Fa presente che l'articolo 8 prevede il conferimento del grado di tenente generale o grado corrispondente all'ufficiale più anziano appartenente ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo di commissariato militare marittimo della Marina militare, delle Armi dell'Aeronautica militare, del Corpo di Commissariato aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare, che ha ma-

turato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o grado corrispondente. Il conferimento è effettuato anche in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche e non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o grado corrispondente.

Da ultimo, rileva che l'articolo 9 delega il Governo alla revisione dello strumento militare nazionale. Tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, segnala, in particolare che il comma 1, lettera e), prevede la possibilità per il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio — che, a normativa vigente, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa — di transitare, a domanda, anche in altra pubblica amministrazione ovvero di essere collocato in un ruolo complementare da istituire in soprannumero agli organici delle Forze armate. La successiva lettera g) prevede inoltre iniziative per la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, associando all'addestramento militare di base e specialistico, attività di studio e qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonché mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa. La lettera h) reca invece un criterio di delega relativo all'implementazione di misure volte ad agevolare il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, attraverso la previsione di misure di carattere fiscale, contributivo o di altra natura, che ne favoriscano l'assunzione da parte delle imprese private. La lettera i), infine, prevede l'aumento delle percentuali di riserva dei posti in favore del personale delle Forze armate, volontari in ferma breve e ferma prefissata congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente, nei concorsi per l'assunzione di personale nelle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'assunzione nei corpi della Polizia locale.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di obbligo contributivo dei liberi professionisti appartenenti a categorie dotate di una propria cassa di previdenza. C. 1823 Serracchiani.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° dicembre 2021.

Renata POLVERINI, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 1° dicembre, il relatore aveva rappresentato la necessità di ulteriori approfondimenti sul testo, allo scopo di individuare una soluzione normativa che, ferma restando l'esigenza di assicurare l'equilibrio dei bilanci dell'Istituto di previdenza, assicuri un'efficace tutela degli interessi dei professionisti interessati. Chiede, quindi, al relatore, di formulare una proposta in ordine alla prosecuzione dell'esame del provvedimento, segnalando in ogni caso che il provvedimento non risulta più iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo 20 dicembre.

Antonio VISCOMI (PD), *relatore*, fa presente che, suo malgrado, deve richiedere un

ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, non essendo ancora stati acquisiti gli esiti degli approfondimenti svolti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'INPS in ordine ai profili finanziari della proposta di legge.

Renata POLVERINI, *presidente*, prendendo atto della richiesta del relatore, rinvia il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Tiziana Nisini.

La seduta comincia alle 14.45.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati.

5-07255 Frate: Interventi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Flora FRATE (MISTO) illustra la sua interrogazione, con la quale chiede di sapere dal Governo quali misure intenda adottare per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, alla luce dei numerosi incendi di capannoni e stabilimenti che si sono susseguiti negli ultimi tempi nel territorio campano.

La Sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Flora FRATE (MISTO), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara soddisfatta della risposta, che dimostra l'attenzione del Governo alle richieste sempre più pressanti dei cittadini, che invocano maggiore sicu-

rezza non solo sul lavoro, ma anche in altri ambiti, come, ad esempio, nelle questioni ambientali e del contrasto all'inquinamento. Apprende, inoltre, con particolare piacere dell'impegno del Governo a garantire un miglior coordinamento delle amministrazioni competenti in materia di prevenzione e a inasprire le sanzioni per chi viola la disciplina vigente. Si dichiara, infine, particolarmente soddisfatta del preannunciato rafforzamento della formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, in quanto ritiene che, nel difficile momento storico che il Paese sta vivendo, sia necessario preparare adeguatamente sia i lavoratori sia le imprese ad affrontare i cambiamenti del mercato del lavoro.

5-07256 Viscomi: Tutela dei livelli occupazionali dello stabilimento della società Speedline di Tabina di Santa Maria di Sala.

5-07259 D'Alessandro: Tutela dei livelli occupazionali dello stabilimento della società Speedline di Tabina di Santa Maria di Sala.

Nicola PELLICANI (PD), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione n. 5-07256, ne illustra il contenuto, riguardante la decisione della società Speedline, facente capo alla multinazionale Ronal, di chiudere entro il 2022 lo stabilimento di Tabina di Santa Maria di Sala per delocalizzare la produzione in Polonia. Tale decisione, assunta esclusivamente per motivi speculativi e non per risolvere una situazione di crisi, mette a repentaglio i posti di lavoro non solo degli oltre seicento dipendenti dello stabilimento, ma anche dei lavoratori dell'indotto e rappresenta l'ennesimo caso di un'azienda che, in assenza di qualsiasi ostacolo normativo, sceglie di spostare la produzione in Paesi dell'Unione europea che garantiscono una maggiore convenienza economica.

Sara MORETTO (IV), in qualità di cofirmataria dell'interrogazione n. 5-07259, ne illustra il contenuto, analogo a quello dell'interrogazione del collega Pellicani, richiamandosi al testo depositato.

La Sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Nicola PELLICANI (PD), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara soddisfatto della risposta perché considera decisiva la convocazione del tavolo di confronto, da cui si aspetta notizie positive per i lavoratori sia dello stabilimento di Tabina di Santa Maria di Sala sia dell'indotto. Esprime il suo apprezzamento anche sulla misura allo studio del Governo per contrastare, in maniera articolata e strutturale, il fenomeno delle delocalizzazioni. Tuttavia, per arginare processi che, oltre a mettere a repentaglio i livelli occupazionali, impoveriscono il tessuto produttivo italiano, il Governo deve agire tempestivamente, nel rispetto del principio della libertà dell'attività di impresa e con l'ulteriore obiettivo di promuovere la responsabilità sociale delle imprese medesime, allo scopo di scongiurare il ripetersi di vicende come quella da lui segnalata o come quella, meno recente, della GKN, i cui lavoratori, addirittura, hanno ricevuto l'avviso di licenziamento attraverso i *social media*. Desidera, infine, assicurare al Governo l'appoggio della sua parte politica, perché le decisioni anticipate dalla sottosegretaria vanno nella direzione giusta, pienamente condivisa dal Partito Democratico.

Sara MORETTO (IV), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara soddisfatta della risposta, ritenendo che la convocazione il prossimo 17 dicembre, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un tavolo di crisi sarà decisiva, anche perché dimostra l'impegno del Governo a comprendere le motivazioni alla base della decisione di chiudere lo stabilimento della Speedline di Tabina di Santa Maria di Sala. Tale decisione, infatti, è stata assunta dal gruppo proprietario dell'azienda senza alcun confronto né con le associazioni sindacali né con le istituzioni locali, con le quali, al contrario, aveva avuto contatti nei mesi scorsi per discutere di un possibile ampliamento del sito produttivo. La vicenda della Speedline riporta l'attenzione sul più gene-

rale problema delle delocalizzazioni, da contrastare non tanto con provvedimenti sanzionatori ma con misure che incentivino le imprese a mantenere la produzione in Italia. In conclusione, si augura che, all'esito dell'incontro di venerdì prossimo, il Governo decida di adottare misure anche di carattere straordinario, vista l'eccezionalità della situazione.

5-07257 Invidia: Attuazione del Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro.

Niccolò INVIDIA (M5S) illustra la sua interrogazione, con la quale chiede al Governo quale sia lo stato di attuazione del Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali per il contrasto e il contenimento del contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro.

La Sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Niccolò INVIDIA (M5S) ringrazia la sottosegretaria per la risposta e si augura che siano presto disponibili i dati disaggregati sul numero dei lavoratori vaccinati, utili non solo a fini statistici, ma soprattutto per aiutare il legislatore a predisporre misure calibrate e, per questo, di sicura efficacia.

5- 07258 Rizzetto: Provvedimenti per fronteggiare gli effetti del Reddito di cittadinanza sul settore agricolo.

Carmela BUCALO (FDI), in qualità di cofirmataria dell'interrogazione n. 5-07258, ne illustra il contenuto, riguardante gli effetti distorsivi del Reddito di cittadinanza sull'economia italiana e, in particolare, sul settore agricolo, dove, come denunciato recentemente dal presidente di Confagricoltura, gli imprenditori faticano a trovare manodopera specializzata e adeguatamente formata.

La Sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Carmela BUCALO (FDI), pur ringraziando la sottosegretaria, non può dichiararsi soddisfatta della risposta anche se questa ha dato conto delle modifiche introdotte alla disciplina del Reddito di cittadinanza. Infatti, a giudizio di Fratelli d'Italia, sarebbe necessario abolire tale istituto, perché si tratta di una misura sbagliata, che ha creato e continua a creare distorsioni nel mercato del lavoro e si presta ad abusi e illeciti. La sua parte politica propone, quindi, di sostenere le famiglie con uno strumento diverso, quale l'assegno di solidarietà, che non allontana dal mercato del lavoro e non crea discriminazioni. Infine, con riferimento al settore agricolo, sottolinea che la scarsa propensione al lavoro non è dovuta a livelli salariali insuf-

ficienti, in quanto è previsto un reddito minimo di ingresso per chi intende occuparsi in agricoltura, volto a garantire un'adeguata formazione e un preciso percorso professionalizzante, consentendo di accedere a occupazioni stabili e ben remunerate.

Renata POLVERINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 dicembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

ALLEGATO 1

**Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato
C. 196 Fregolent e abb.****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 196 e abbinate, recante disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi;

apprezzate le finalità del provvedimento che intende regolamentare l'attività di rappresentanza di interessi, intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse;

preso atto che, ai sensi dell'articolo 3, le disposizioni del provvedimento non si applicano a giornalisti e funzionari pubblici, per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione, a coloro che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione, ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri, nonché ai rappresentanti delle confessioni religiose riconosciute;

osservato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, le disposizioni del provvedimento non si applicano, tra l'altro, all'attività di rappresentanza di interessi parti-

colari svolta da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali;

rilevato che l'articolo 4 prevede l'istituzione, presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, a cui sono tenuti ad iscriversi coloro che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, individuando i soggetti a cui è preclusa l'iscrizione al Registro;

considerato che l'articolo 7 dispone l'istituzione del Comitato di sorveglianza, che svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici, nonché di una Commissione bicamerale per lo svolgimento delle funzioni del Comitato di sorveglianza con riferimento all'attività parlamentare;

segnalato che l'articolo 12 stabilisce che l'ISTAT, nell'ambito della classificazione delle attività economiche (ATECO), individui un codice specifico per l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018. C. 3325 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3325, approvato dal Senato della Repubblica, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018;

preso atto che l'Accordo costituisce il rinnovo dell'Accordo tra l'Unione europea e il Giappone scaduto nel 2011 e i cui negoziati, iniziati nell'aprile 2013, si sono conclusi nell'aprile 2018;

rilevato che l'articolo 30 dell'Accordo prevede che le Parti intensifichino la cooperazione in materia di occupazione, affari sociali e lavoro dignitoso, ad esempio per quanto riguarda le politiche occupazionali e i temi previdenziali, attraverso scambi di

opinioni ed esperienze e, ove opportuno, attività di cooperazione sulle questioni di reciproco interesse;

considerato che, sulla base del medesimo articolo 30, le Parti si impegnano a rispettare, promuovere e applicare le norme sociali e del lavoro riconosciute a livello internazionale e a promuovere il lavoro dignitoso in base ai rispettivi impegni assunti nel quadro degli strumenti internazionali, quali la dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottata il 18 giugno 1998, e la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, adottata il 10 giugno 2008,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. Nuovo testo unificato C. 1870 Ferrari e abb.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato per quanto di competenza il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1870 e abbinate, recante « Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale », come risultante dall'esame svolto in sede referente dalla IV Commissione;

considerato che il provvedimento è volto a modificare l'attuale normativa che disciplina il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate, al fine di delineare un nuovo modello maggiormente attrattivo, sia con riferimento alle prospettive di carriera nel comparto della Difesa, sia in relazione alle possibilità di ricollocamento nel mondo del lavoro al termine del periodo della ferma volontaria;

preso atto che il nuovo testo unificato reca misure volte a rendere più agevole l'accesso ai ruoli del servizio permanente da parte di coloro che abbiano positivamente concluso il periodo della ferma triennale e a valorizzare da un punto di vista professionale e di studio il periodo della ferma volontaria, anche ai fini di una più facile ricollocazione dei volontari nel mondo del lavoro al termine della ferma;

osservato che l'articolo 9 delega il Governo alla revisione dello strumento militare nazionale;

segnalato che, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, il medesimo articolo 9, al comma 1, lettera *e*), prevede la possibilità per il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, che, a normativa vigente, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, di transitare, a domanda, anche in altra pubblica amministrazione ovvero di essere collocato in un ruolo complementare da istituire in soprannumero agli organici delle Forze armate;

rilevato che l'articolo 9, comma 1, lettera *g*), reca un ulteriore principio di delega relativo a iniziative per la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, associando all'addestramento militare di base e specialistico, attività di studio e qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonché mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa;

considerato che l'articolo 9, comma 1, lettera *h*), stabilisce che, nell'esercizio della delega, il Governo preveda l'implementazione di misure volte ad agevolare il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, attraverso la previsione di misure di carattere fiscale, contributivo o di altra natura, che ne favoriscano l'assunzione da parte delle imprese private;

osservato che l'articolo 9, comma 1, lettera *i*), reca un criterio direttivo relativo all'aumento delle percentuali di riserva dei

posti in favore del personale delle Forze armate, dei volontari in ferma breve e ferma prefissata congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, nei concorsi per l'assunzione di personale

nelle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'assunzione nei corpi della Polizia locale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

5-07255 Frate: Interventi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, riportando notizie di incendi in capannoni e stabilimenti siti in Campania.

Il Ministero dell'interno, sentito sul caso, ha rappresentato che i Vigili del fuoco sono stati chiamati a domare incendi, anche molto gravi, in vari siti campani.

In particolare, un incendio in Arzano (Napoli) del 15 novembre scorso nei locali adibiti a deposito di articoli vari ha poi interessato anche un deposito di materie plastiche, richiedendo ben 6 giorni di attività per essere spento.

Il 9 novembre scorso in Gricignano di Aversa (CE) un incendio ha colpito un sito di una ditta di surgelati e le attività di spegnimento sono durate circa 1 mese.

Nel comune di Montefredane (AV) il 17 ottobre un incendio ha interessato ben 12 autotreni che stazionavano nel piazzale interno al sito di una ditta di autotrasporti.

Con riferimento, infine, all'incendio occorso il 13 ottobre nella zona industriale di Airola (BN) è stata coinvolta una ditta che produce lavorati in plastica.

Il Ministero dell'interno ha riferito che l'accertamento delle cause dei predetti incendi è tutt'ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Ciò premesso, rammentato che la competenza prevalente in materia di « prevenzione incendi » sui luoghi di lavoro è del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, faccio presente che di recente è stato adottato il decreto interministeriale del 3 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 2021, che reca « Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. ».

Le disposizioni si applicano alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro, come definiti dall'articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili.

La prevenzione degli infortuni e il rafforzamento della sicurezza nei luoghi di lavoro è una priorità dell'azione di Governo, che ha rafforzato la strategia nazionale per la salute e la protezione sul lavoro.

A tal fine, nel decreto-legge n. 146 del 2021, in fase di esame alla Camera dei deputati per la conversione, è stato predisposto un pacchetto di misure che intervengono sulla disciplina di settore e che sono ispirate ad una logica unitaria ed organica, con l'obiettivo di incentivare e semplificare l'attività di vigilanza e il coordinamento dei soggetti che devono presidiare il rispetto delle norme di prevenzione.

Sono, infatti, previste disposizioni che ampliano le competenze dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), i cui organici vengono rinforzati (1.024 unità aggiuntive oltre 90 unità in soprannumero del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri) e la cui attività è coordinata con le ASL, a livello provinciale, e che rafforzano il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza.

È previsto altresì un inasprimento delle sanzioni in caso di violazione delle norme sulla sicurezza e disposizioni più incisive in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale per il contrasto del lavoro irregolare.

lare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Queste misure dovranno essere integrate con il rafforzamento delle politiche pubbliche a favore della prevenzione, sia attraverso il rafforzamento della formazione mirata per lavoratori e datori di

lavoro, sia attraverso un sistema di qualificazione delle imprese, in modo da valorizzare le aziende che investono su comportamenti virtuosi e responsabili, sotto il profilo dell'occupazione regolare e per quanto attiene alle misure di salute e sicurezza.

ALLEGATO 5

5-07256 Viscomi: Tutela dei livelli occupazionali dello stabilimento della società Speedline di Tabina di Santa Maria di Sala.**5-07259 D'Alessandro: Tutela dei livelli occupazionali dello stabilimento della società Speedline di Tabina di Santa Maria di Sala.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli onorevoli interroganti per aver opportunamente richiamato l'attenzione del Governo sulla vicenda della Speedline Srl.

Gli atti di sindacato ispettivo trattano il medesimo tema e pertanto fornirò una risposta congiunta.

Speedline Srl ha sede in Tabina di Santa Maria di Sala (VE) dove attualmente occupa circa 600 dipendenti.

Come sottolineato dagli onorevoli interroganti, si tratta di una società attiva nel *design*, sviluppo, costruzione, produzione e vendita di ruote in lega leggera di alta qualità per il primo equipaggiamento di automobili e per il mercato degli accessori, che rappresenta certamente una realtà produttiva di eccellenza nel panorama nazionale e internazionale.

La società fa parte del gruppo Ronal, la cui capogruppo ha sede in Svizzera e che è ricompreso tra i produttori *leader* sul mercato mondiale nel settore delle ruote in lega leggera.

Secondo quanto riferito dalla Regione Veneto, dall'insorgere della crisi pandemica, Speedline Srl e il suo gruppo di riferimento hanno rappresentato una situazione di difficoltà economica dovuta, inizialmente, ad una riduzione del fatturato connessa alla contrazione della domanda per il settore dell'*automotive* su scala globale e, più recentemente, anche all'incremento vertiginoso dei costi delle materie prime.

La Regione Veneto ha comunicato che il gruppo ha avviato un percorso di ristrutturazione e che vi è l'intenzione da parte della società di chiudere entro il 2022 lo

stabilimento Speedline di Tabina di Santa Maria di Sala (VE), con l'obiettivo di delocalizzare la produzione in Polonia.

È stato quindi convocato un incontro in sede regionale il 9 dicembre scorso, alla presenza delle parti sociali e delle istituzioni locali, ma i vertici societari hanno ritenuto di presenziare con il solo responsabile delle risorse umane.

La Regione Veneto, in considerazione della delicatezza della situazione e del prospettato rischio di licenziamento collettivo, ha richiesto l'intervento del Governo.

Segnalo che è stato convocato presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di crisi per il 17 dicembre prossimo, e assicuro che il Ministero del lavoro lavorerà d'intesa con il Mise per sostenere il confronto tra la società e le parti sociali e per supportare soluzioni concrete e positive che consentano di mantenere l'attività produttiva del sito e di salvaguardare i livelli occupazionali esistenti.

Tale vicenda, purtroppo, si aggiunge al novero delle recenti procedure di licenziamento annunciate da varie multinazionali, che incidono pesantemente sul destino di centinaia di lavoratori e che rischiano di produrre fenomeni di desertificazione industriale.

Come noto, in alcuni casi le chiusure sono state condotte senza un necessario preliminare confronto con le parti sociali e con le istituzioni per la ricerca di soluzioni costruttive che evitino le ricadute occupazionali, economiche e sociali di queste scelte.

Con riferimento al più generale tema della delocalizzazione, la volontà del Governo è senza dubbio quella di intervenire

con misure di carattere strutturale, volte a contrastare i processi di disinvestimento nel nostro Paese e di abbandono di siti produttivi, soprattutto quando non siano giustificati da ragioni di crisi industriale o finanziaria.

Faccio presente che il Ministero del lavoro, attraverso serrate interlocuzioni tecniche e politiche con il Ministero dello sviluppo economico, ha elaborato ad un'articolata proposta di carattere normativo, che mira a intervenire con misure di carattere strutturale, volte a contemperare – in una soluzione equilibrata – l'esigenza di contrastare efficacemente e disincentivare comportamenti opportunistici da parte di società multinazionali, e l'esigenza di promuovere percorsi virtuosi di mitigazione dell'impatto occupazionale, sociale ed economico connesso alle chiusure dei siti produttivi.

L'obiettivo della proposta è quello di promuovere azioni condivise di responsabilità sociale e di prevedere misure di ca-

rattere incentivante volte a impegnare le imprese, le parti sociali e le istituzioni nella ricerca di soluzioni efficaci per la gestione non traumatica dei possibili esuberanti e per la tutela del tessuto occupazionale e produttivo del territorio interessato.

Inoltre, sono previste misure per gestire con maggiore efficacia le crisi di impresa, prevedendo clausole di preferenza per le aziende che si siano impegnate all'assunzione dei lavoratori che subiscono i processi di licenziamento collettivo connessi a decisioni di disinvestimento.

L'esame della proposta è stato sospeso in concomitanza con il varo della manovra di bilancio, ma il Ministro del lavoro è impegnato a riprendere la discussione sul tema con i Ministri competenti, al fine di individuare il veicolo normativo più opportuno e di giungere in tempi brevi ad una soluzione efficace che assicuri il contrasto del fenomeno e allo stesso tempo condizioni più attrattive del nostro Paese per investimenti esteri strategici e duraturi.

ALLEGATO 6

5-07257 Invidia: Attuazione del Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'onorevole interrogante, perché richiama una questione di grande rilevanza, come quella della vaccinazione contro il COVID-19, con particolare riferimento ai lavoratori.

In merito alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Governo ha promosso il confronto con le parti sociali, all'esito del quale è stato sottoscritto il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro.

L'accordo si pone in continuità, sia per quanto riguarda il metodo che per quanto riguarda la finalità perseguita, con il Protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, siglato lo scorso anno, all'inizio della pandemia, e aggiornato contestualmente al Protocollo sulla vaccinazione in azienda.

Questo complesso di misure, varate grazie allo stretto raccordo tra Governo e parti sociali, ha introdotto regole comuni in tutti i luoghi di lavoro e ha consentito di garantire – congiuntamente alle altre misure straordinarie adottate nel corso dell'emergenza – la prosecuzione delle attività produttive in presenza di condizioni che assicurino prioritariamente alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

Per quanto riguarda, in particolare, il Protocollo sulle vaccinazioni nei luoghi di lavoro, esso prevede che i piani aziendali siano proposti dai datori di lavoro, anche per il tramite delle rispettive organizzazioni di rappresentanza, all'Azienda sanitaria di riferimento, nel pieno rispetto delle indicazioni *ad interim* e delle eventuali indicazioni specifiche emanate dalle Regioni

e dalle Province autonome per i territori di rispettiva competenza.

Consultati al riguardo il Ministero della salute, la Struttura commissariale e l'INAIL, non sono risultano al momento disponibili dati riguardanti la percentuale di lavoratori vaccinati. Nel corpo del Protocollo e nell'allegato documento delle « Indicazioni *ad interim* per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro », è stato convenuto che i piani sindacali di vaccinazione venissero proposti dai datori di lavoro all'Azienda sanitaria di riferimento, secondo modalità da disciplinare a livello della Regione o Provincia autonoma, che sono pertanto in grado di dare riscontro in merito allo stato di attuazione del Protocollo in questione.

In merito alla percentuale di lavoratori vaccinati, il dato non è direttamente disponibile, in quanto gli unici dati che vengono trattati come macro-aggregati riguardano prioritariamente l'intera popolazione suddivisa per fasce d'età, in relazione al monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi e delle priorità fissati nel Piano nazionale di vaccinazione.

Faccio presente che l'INAIL, che affianca e integra le attività del Sistema sanitario nazionale, è stato individuato come Ente del quale possono avvalersi, per le vaccinazioni, tutti « i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente ovvero non possano fare ricorso a strutture sanitarie private ».

Nel pianificare la partecipazione dell'Istituto alla campagna vaccinale anti-COVID-19/SARS-CoV-2, sono state previste tre diverse modalità: l'attivazione di centri vaccinali ambulatoriali presso le sedi INAIL,

l'attività del nucleo vaccinale INAIL presso i siti aziendali a supporto dei servizi vaccinali delle imprese; l'attività del nucleo vaccinale INAIL presso gli *hub* vaccinali delle ASL, integrando, quindi, le strutture già attive. Tale ultima ipotesi è risultata la soluzione più facilmente attuabile nella maggior parte dei territori.

Non possiamo non sottolineare che, anche grazie all'azione congiunta di tutte que-

ste misure, la campagna di vaccinazione sta proseguendo con efficacia.

Sarà cura di questo Ministero continuare a garantire la massima attenzione sul rispetto dei Protocolli e sulla prosecuzione della campagna vaccinale per i lavoratori, eventualmente mettendo a disposizione, qualora disponibili in forma disaggregata, dati più specifici sui lavoratori.

ALLEGATO 7

5-07258 Rizzetto: Provvedimenti per fronteggiare gli effetti del Reddito di cittadinanza sul settore agricolo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'onorevole interrogante per aver evidenziato le criticità inerenti il fabbisogno di manodopera specializzata nel settore agricolo, dove si sconta ancor di più, l'abbassamento di qualificazione del lavoro.

Si tratta di un problema rilevante e di portata generale, che riguarda anche altri settori produttivi. Non a caso il PNRR ha previsto un investimento importante, circa 5 miliardi, finalizzato a promuovere il rafforzamento della formazione e della riqualificazione professionale, anche in direzione delle nuove competenze richieste dal sistema produttivo, al fine di ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro e sostenere i nostri lavoratori nelle transizioni occupazionali.

Per quanto riguarda la promozione del lavoro agricolo, con particolare riferimento ai fabbisogni rilevati nel corso della pandemia, il legislatore ha cercato di incentivare l'utilizzazione di lavoratori in condizioni di inoccupazione o disoccupazione.

A tal fine, l'articolo 94 del decreto-legge n. 34 del 2020, le cui disposizioni sono state prorogate fino al 31 dicembre 2021 dall'articolo 68, comma 15-*septies*, del decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto decreto *Sostegni-bis*), ha previsto, in relazione all'emergenza epidemiologica, che i percettori di ammortizzatori sociali nonché i percettori di Reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, entro la soglia del limite di 2.000 euro per l'anno 2020.

Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, non vi è dubbio che esso non si è rivelato efficace come strumento di politica

attiva. Si è infatti verificato un disequilibrio tra l'erogazione del beneficio e le iniziative per la ricerca di un'occupazione da parte dei percettori di reddito.

Il Governo ha inteso agire proprio su tutti questi aspetti. Con l'intervento inserito nel disegno di legge di bilancio il Governo ha riformato alcuni dei meccanismi di funzionamento del reddito, al fine innanzitutto di prevenire frodi, abusi e comportamenti scorretti, ma anche di incentivare, accompagnare e sostenere più efficacemente il beneficiario nella ricerca del lavoro. Sono stati introdotti dei correttivi per rafforzare il sistema dei controlli preventivi, per una migliore interoperabilità tra le banche dati esistenti e per una più efficace collaborazione tra tutti i soggetti competenti.

Sul fronte dell'attivazione per il lavoro, è stato previsto la ricerca del lavoro da parte del percettore di reddito sia verificata presso il centro per l'impiego in presenza, con una frequenza almeno mensile, pena - senza giustificato motivo per l'assenza - la decadenza del beneficio. Per i percettori occupabili, il *décalage* del beneficio mensile scatterà dopo il primo rifiuto, mentre la revoca è prevista dopo il secondo rifiuto di un'offerta congrua di lavoro.

Sempre ai fini di una maggiore incentivazione all'occupazione, sono stati rafforzati gli incentivi ai datori di lavoro che assumano i percettori del Reddito di cittadinanza anche con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato anche parziale.

Un ruolo importante è assegnato anche ai privati. Per favorire la mediazione tra domanda e offerta di lavoro, la piattaforma ANPAL prevede parità di accesso ai Centri per l'impiego e alle Agenzie del lavoro, in cooperazione con il portale del Diparti-

mento della funzione pubblica. Alle Agenzie per il lavoro accreditate è quindi riconosciuto il 20 per cento per ogni assunzione.

Detto ciò, il grido d'allarme lanciato, non solo dal mondo agricolo ma anche dal settore turistico (ricettivo, ristorazione), non può rimanere inascoltato.

Terminata la fase emergenziale andrà necessariamente aperta una profonda riflessione sul sistema dei sussidi attualmente attivi nel nostro Paese.

Forme di sussidi dovranno essere garantiti solo a quelle fasce di popolazione

che per effettivi e necessari motivi non riusciranno mai ad inserirsi nel mercato del lavoro.

Dopo il varo da parte del Parlamento della legge di bilancio, occorrerà certamente valutare gli effetti di tali misure che mirano a incentivare l'occupazione dei percettori del Reddito di cittadinanza e che vanno valutate anche in connessione con il varo del programma GOL, previsto dal PNRR, volto a rafforzare i percorsi di formazione per i soggetti particolarmente fragili e distanti dal mercato del lavoro.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	217
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. Nuovo testo unificato C. 1870 Ferrari e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	217
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	222

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico (Atto n. 333)	219
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico. Atto n. 333 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	219
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 13.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che il deputato Claudio Pedrazzini ha cessato di far parte della Commissione.

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano,

della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

Nuovo testo unificato C. 1870 Ferrari e abb.
(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marialucia LOREFICE, *presidente e relatrice*, fa presente che il nuovo testo unificato sul quale la XII Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla Commissione Difesa è stato adottato dalla Commissione medesima lo scorso 25

novembre, senza che ad esso siano state apportate ulteriori modifiche.

Procede, quindi, a illustrarne sinteticamente il contenuto. L'articolo 1, al comma 1, proroga – sostituendo il riferimento all'anno 2024 con quello al 2030 – alcune disposizioni introdotte dal decreto delegato di revisione delle dotazioni organiche del personale militare e civile e dal successivo decreto integrativo, relativamente alla parte riferita al reclutamento, ai ruoli, agli organici, allo stato giuridico e all'avanzamento del personale militare e civile della Difesa. Al comma 2 viene sostituito il riferimento all'anno 2025 con quello all'anno 2031 relativamente alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare che fissano in 150 mila unità l'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e dispongono, altresì, sull'ammissione alle rafferme dei volontari di truppa.

L'articolo 2 prevede un aumento delle dotazioni organiche dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare. L'articolo 3 introduce alcune modifiche al decreto legislativo n. 66 del 2010 in merito al reclutamento, allo stato giuridico, all'avanzamento e all'impiego dei volontari in ferma prefissata.

L'articolo 4 stabilisce il trattamento economico dei volontari in ferma prefissata, l'articolo 5 detta disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e trattamento economico dei volontari in ferma prefissata, mentre l'articolo 6 reca disposizioni di coordinamento e finali relative alla riforma del reclutamento.

L'articolo 7 reca la ridenominazione delle qualifiche dei sergenti, dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente, mentre l'articolo 8 detta disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali.

L'articolo 9 prevede, poi, che il Governo sia delegato a rivedere lo strumento militare nazionale di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, sulla base di una serie di principi e criteri direttivi. Evidenzia come esso rappresenti l'unica disposizione che

investe le competenze della XII Commissione. Infatti, alla lettera *c*) del comma 1 si ricomprende tra tali principi e criteri direttivi la previsione di un contingente aggiuntivo in soprannumero, non superiore a cinquemila unità, di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, compresi medici, personale delle professioni sanitarie e tecnici di laboratorio, da impiegare anche con compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza.

La successiva lettera *l*) prevede la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare secondo criteri interforze e di specializzazione, attraverso: l'adeguamento di strutture e risorse strumentali anche per l'utilizzazione a supporto del Servizio sanitario nazionale; la costituzione di un contingente aggiuntivo in soprannumero, complessivamente pari a 450 unità di ufficiali medici in servizio permanente e a 675 unità di marescialli, graduati e appuntati e carabinieri in servizio permanente da destinare alle professioni sanitarie, ripartito nei rispettivi corpi e ruoli dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri; la possibilità, per i medici militari e il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attività libero professionale intramuraria sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni.

Fa presente, poi, che alla lettera *m*) si prevede l'istituzione di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di una qualsiasi Forza armata, stabilendo che ad essi sia riconosciuta validità in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra Forza armata, per un arco temporale prestabilito e senza alcuna esplicita richiesta da parte dell'interessato.

Si prevede altresì che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per

la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, il Ministro dell'istruzione e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Non essendoci richieste di intervento, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 dicembre 2021.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico (Atto n. 333).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico. Atto n. 333.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che è stato trasmesso il parere espresso dalla Conferenza unificata su tale schema di decreto legislativo in oggetto.

Ricorda che nella seduta del 10 dicembre scorso il relatore, deputato Lepri, ha svolto la relazione e che nelle sedute di ieri, martedì 14 dicembre, e di oggi, si è svolto un breve ciclo di audizioni informali. Avverte che nella seduta odierna sarà avviata la discussione, al termine della quale il relatore presenterà una proposta di parere sull'Atto del Governo in esame.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) rileva l'utilità delle audizioni svolte, che hanno consentito di comprendere molti aspetti del testo in esame e di conoscere i diversi punti di vista dei soggetti coinvolti. Osserva che rispetto a un provvedimento certamente atteso, in quanto esso effettua un riordino delle misure esistenti e amplia la platea di beneficiari, le audizioni hanno confermato alcune criticità che erano già state segnalate nel corso dell'esame della legge di delega e che avrebbero potuto trovare soluzione con il provvedimento attuativo.

In primo luogo, pone in rilievo l'utilizzo integrale dell'ISEE per stabilire l'ammontare dell'assegno unico, ricordando che la norma di delega aveva previsto la possibilità di utilizzare anche solo alcune componenti di tale indicatore, al fine di assicurare una maggiore equità degli interventi. Sottolinea che anche l'Ufficio parlamentare di bilancio nella sua audizione ha evidenziato il forte impatto della componente immobiliare, anche per la prima casa e per abitazioni di valore ridotto, sulla determinazione dell'importo dell'assegno. Rileva che in tal modo si viola il principio costituzionale della tutela del risparmio, segnalando che sarebbe stato opportuno prevedere, quantomeno, franchigie più alte relative agli immobili o un minor peso degli stessi sull'indicatore. Invita, pertanto, a inserire all'interno del parere che la Commissione dovrà esprimere una segnalazione in tal senso.

Richiama, quindi, le problematiche connesse alla cosiddetta clausola di salvaguardia rispetto alle prestazioni attualmente erogate, che è parziale, limitata nel tempo e prevista solo per i livelli di reddito bassi. Ritiene inaccettabile questa impostazione, rilevando che, alla luce del continuo e drammatico calo della natalità dovrebbe

essere assicurato a tutti almeno il livello di supporto attualmente ricevuto. Ribadisce in proposito che il sostegno alle nascite rappresenta un elemento essenziale per contrastare un declino demografico che altrimenti appare irreversibile, segnalando che l'immigrazione non può essere considerata una soluzione a tale problema.

Pone in evidenza il dato – confermato nel corso delle audizioni svolte, seppure con valutazioni diverse – per cui una quota non irrilevante di famiglie, pari ad almeno 10 per cento circa, riceverà un sostegno inferiore a quello previsto dalla legislazione vigente. Ricorda, inoltre, che, diversamente da quanto accade per gli attuali assegni familiari, è necessaria la presentazione di una domanda per accedere al beneficio. Richiama, in proposito, le difficoltà che si sono verificate, da lei tempestivamente segnalate, rispetto all'assegno temporaneo che è stato erogato a partire da luglio, ricordando che il numero di richieste è stato nettamente inferiore a quello atteso.

Trova, poi, irragionevole la previsione di una riduzione dell'assegno per i figli da 18 a 21 anni, di oltre la metà rispetto a quello ordinario, rilevando che in tale fascia di età le spese sono casomai destinata a salire. Segnala, pertanto, l'esigenza di prevedere una riduzione meno penalizzante. Invita anche a una riflessione rispetto ai criteri utilizzati per la determinazione dell'assegno nel caso di famiglie in cui sono presenti figli con disabilità.

In conclusione, richiama l'attenzione sulle problematiche connesse alle famiglie con un solo figlio, che peraltro rappresentano la maggioranza nel Paese, che risulterebbero penalizzate, in proporzione, rispetto a quelle più numerose. Si riserva, in conclusione, di intervenire in sede di discussione della proposta di parere che sarà predisposta dal relatore.

Celeste D'ARRANDO (M5S), intervenendo da remoto, dichiara di condividere buona parte delle considerazioni svolte dalla collega Bellucci.

Segnala quindi l'opportunità, riprendendo una proposta avanzata nel corso delle audizioni dal relatore, deputato Lepri, di mettere a disposizione delle famiglie

un'applicazione che consenta loro di valutare con precisione l'ammontare dell'assegno in ragione delle diverse situazioni specifiche.

Rileva come l'audizione dell'Ufficio parlamentare di bilancio abbia evidenziato la necessità di svolgere una riflessione sulla cosiddetta clausola di salvaguardia, osservando che il limite previsto di un reddito ISEE pari a 25.000 euro annui, seppure comprensibile, rischia di escludere famiglie che si trovano oggettivamente in una situazione di difficoltà.

Nel ricordare che occorre tenere nella dovuta considerazione il fatto che l'assegno unico prevede una più ampia platea di destinatari rispetto alla normativa vigente, invita ad effettuare un approfondimento, al fine di un eventuale inserimento nel parere di un rilievo in tal senso, sul sostegno alle famiglie con figli disabili di età superiore 21 anni.

Elena CARNEVALI (PD) ritiene utile svolgere alcune considerazioni, alla luce del fatto che con l'espressione del parere la XII Commissione concluderà il suo compito rispetto all'adozione dell'assegno unico. Prima di procedere all'esame di alcuni aspetti problematici, ritiene doveroso sottolineare l'importanza di avere introdotto una misura di carattere universalistico che riguarda oltre 7 milioni di nuclei familiari, con 11 milioni di figli, e avvicina finalmente l'Italia, a livello di aiuti alle famiglie, alla gran parte dei Paesi europei. Ricorda, inoltre, che l'assegno unico è destinato anche a figure precedentemente escluse quali i lavoratori autonomi, i disoccupati e i coltivatori diretti e che esso viene erogato fino a 21 anni. Rileva, richiamando i recentissimi dati forniti dall'Istat sull'ulteriore contrazione delle nascite, che occorre valutare le numerose e positive innovazioni previste con la legge di delega e con il decreto attuativo all'esame della Commissione anziché concentrarsi esclusivamente su singole criticità.

Fatte queste premesse, invita a una riflessione sul meccanismo previsto dall'articolo 5 per salvaguardare i livelli di sostegno vigenti, al fine di valutare eventualmente la relativa stabilizzazione del tempo.

Sottolinea, quindi, la delicatezza del passaggio ad un meccanismo « a domanda » per la percezione dell'assegno, ponendo in rilievo la necessità di campagne informative capillari e di una semplificazione delle procedure.

Segnala, inoltre, l'opportunità di un approfondimento in relazione alle considerazioni emerse nel corso delle audizioni delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità.

In merito alle considerazioni svolte dalla collega Bellucci nella fase conclusiva del suo intervento, osserva che il meccanismo di calcolo dell'assegno unico e universale non produce effetti distorsivi ai danni delle famiglie con un solo figlio ma prevede esclusivamente un aumento del beneficio per le famiglie più numerose, a partire da quelle con tre figli. Segnala, tuttavia, l'esigenza di porre la dovuta attenzione rispetto all'esigenza di tutelare le famiglie monogenitoriali.

In conclusione ribadisce, anche sulla base dei dati forniti dall'Ufficio parlamentare di bilancio nell'audizione appena conclusa, che occorre tenere nella dovuta considerazione le numerose ricadute positive legate all'introduzione dell'assegno unico che, ampliando la platea di beneficiari,

rappresenta una misura di equità e giustizia.

Stefano LEPRI (PD), *relatore*, dichiara di avere preso nota di tutte le considerazioni svolte dai colleghi intervenuti, ai fini della predisposizione di una proposta di parere. In generale osserva che, pur in presenza di un aumento delle risorse in favore delle famiglie in misura pari a circa il 50 per cento, è inevitabile che vi possa essere un'insoddisfazione rispetto ad alcune misure specifiche.

In merito alle preoccupazioni manifestate dalla collega Bellucci al termine del suo intervento, precisa che lo schema di decreto legislativo in esame prevede un analogo importo dell'assegno per tutti i figli e una maggiorazione dello stesso a partire dal terzo figlio, rilevando come tale forma di sostegno non possa essere considerata una discriminazione ma esclusivamente una misura di favore per situazioni maggiormente meritevoli di un intervento pubblico.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. Nuovo testo unificato C. 1870 Ferrari e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1870 Ferrari e abb., recante « Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale »;

rilevato che le sole disposizioni che riguardano le competenze della XII Commissione sono ricomprese tra i principi e criteri direttivi della delega di cui all'arti-

colo 9, tra cui la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare, anche ai fini dell'utilizzazione a supporto del Servizio sanitario nazionale;

segnalato, inoltre, che tra i principi e criteri direttivi figura la previsione di un contingente aggiuntivo in soprannumero, non superiore a cinquemila unità, di personale militare ad alta specializzazione, inclusi medici, personale delle professioni sanitarie e tecnici di laboratorio, da impiegare anche con compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****RISOLUZIONI:**

Sulla pubblicità dei lavori	223
7-00739 Gallinella: Sugli obiettivi del Piano Strategico Nazionale nel quadro della nuova PAC (Seguito della discussione e rinvio)	223

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica. C. 174 Paolo Russo, C. 1842 D'Alessandro, C. 2138 Caretta, C. 2647 Caretta e C. 2673 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia	224
--	-----

RISOLUZIONI

Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 13.30.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00739 Gallinella: Sugli obiettivi del Piano Strategico Nazionale nel quadro della nuova PAC.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 3 novembre scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 3 novembre

scorso, in qualità di presentatore, ha illustrato la risoluzione in titolo.

Ricorda altresì che nelle sedute del 2 e del 14 dicembre scorsi è stata svolta l'audizione del Ministro Patuanelli, che ha fornito ulteriori elementi di riflessione, rendendo pertanto necessario un supplemento di istruttoria sui contenuti della risoluzione all'esame della Commissione.

In particolare, alla luce degli aggiornamenti forniti dal Ministro nella seduta di ieri, nonché delle sollecitazioni provenienti dai rappresentanti dei gruppi, ritiene opportuno sottoporre ai colleghi alcune possibili modifiche dell'atto di indirizzo, sia nella parte premessiva che in quella dispositiva.

Ritiene opportuno segnalare, in particolare, l'opportunità di introdurre modifiche concernenti la fissazione del tetto massimo ai titoli, prevedendo una convergenza progressiva degli stessi fino all'85 per cento per fine programmazione. Nell'ambito delle misure di sostegno degli eco-schemi, ritiene opportuno introdurre misure anche per la tutela di api e insetti impollinatori, prevedendo la coltivazione, fino al completo ciclo di fioritura della pianta, di almeno una

coltura di interesse nettario o pollinifero individuata in un apposito elenco, unitamente alla riduzione significativa dell'uso di prodotti fitosanitari dannosi per gli insetti impollinatori. A suo avviso, l'atto di indirizzo dovrebbe contenere, inoltre, un nuovo impegno volto a prevedere una strategia per le proteine vegetali.

Segnala quindi la necessità adottare un sistema redistributivo verso le aziende di dimensione inferiore alla media nazionale nonché di assicurare un adeguato sostegno al ricambio generazionale, anche destinando ai giovani agricoltori il 4 per cento della dotazione annuale dei pagamenti diretti. Nell'ambito dei bandi per il sostegno allo sviluppo rurale, evidenzia l'opportunità di prevedere specifiche premialità anche per apicoltori e imprenditori agricoli che praticano il nomadismo in determinate aree o territori, mentre, con riferimento ai criteri per la definizione della figura di « agricoltore attivo », ritiene che debba essere incrementata la soglia minima dei pagamenti per le aree non svantaggiate.

Relativamente al tema dei pagamenti accoppiati, segnala l'importanza di includere anche i settori caratteristici dell'agricoltura di montagna, come la zootecnia estensiva o la transumanza, al fine del ripopolamento delle aree marginali, quelli dove si riscontra un deficit produttivo significativo nonché quelli dove si riscontra una sensibile riduzione del sostegno per i nuovi criteri introdotti dalla PAC.

Tanto ritiene di evidenziare, auspicando che prosegua un confronto costruttivo con il Governo su tali delicate questioni in vista dell'adozione del nuovo piano strategico attuativo della PAC.

Marzio LIUNI (LEGA) ritiene opportuno evidenziare la necessità che la Commissione possa disporre di maggiori elementi di conoscenza relativi all'impatto delle nuove regole sui diversi settori produttivi del comparto agricolo, anche al fine di poter meglio comprendere il ruolo che saranno chiamate a svolgere le regioni, che certamente dovranno intervenire a sostegno dei settori eventualmente danneggiati dall'applicazione delle nuove regole. Sul punto chiede alla presidenza di farsi carico presso gli uffici del ministero per poter disporre di simulazioni aggiornate e consentire alla Commissione di deliberare con maggior cognizione di causa.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, conferma la disponibilità della presidenza a mettere a disposizione dei commissari i dati che il Ministero vorrà condividere in tema di simulazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 15 dicembre 2021.

Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica.

C. 174 Paolo Russo, C. 1842 D'Alessandro, C. 2138 Caretta, C. 2647 Caretta e C. 2673 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Nuovo testo C. 196 Fregolent e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	225
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »). C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	229
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972. C. 3307 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione</i>)	231
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	236
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020. C. 3308 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione</i>)	233
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	237
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019. C. 3324 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione</i>)	234
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	238

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 13.

Sergio BATTELLI, *presidente*, comunica che il deputato Francesco Berti è il nuovo capogruppo del Movimento 5 stelle.

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Nuovo testo C. 196 Fregolent e abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BERTI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione sul testo unificato, come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente, delle proposte di legge che disciplinano l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

In via preliminare ricorda che nell'ordinamento italiano la disciplina della cosiddetta attività di *lobbying* è oggetto, da anni, di iniziative legislative il cui esame, più volte avviato, non è giunto a compimento. Peraltro, va ricordato che nel 2016

è stato approvato dalla Giunta per il regolamento della Camera uno specifico provvedimento di regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati. A livello di amministrazione centrale, presso alcuni Dicasteri risultano istituiti elenchi pubblici dei rappresentanti di interessi. Anche alcune regioni hanno emanato leggi per regolamentare l'attività di rappresentanza di interessi presso le istituzioni regionali.

Ricorda, inoltre, che a livello europeo la materia è stata da ultimo oggetto di una specifica proposta della Commissione che si è poi tradotta in accordo tra le principali istituzioni europee. In particolare, la Commissione europea ha presentato il 28 settembre 2016 una proposta di accordo interistituzionale tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo in merito ad un registro per la trasparenza obbligatorio che contenga, in un codice di condotta, le regole e i principi applicabili ai rappresentanti di interesse che agiscono nell'ambito delle istituzioni dell'UE. L'accordo, che sostituisce l'accordo interistituzionale tra Commissione europea e Parlamento europeo in merito al registro sulla trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea, da ultimo modificato il 16 aprile 2014, si è perfezionato, dopo un lungo iter di negoziazione, il 20 maggio 2021. Esso istituisce un quadro comune e definisce i principi operativi per un approccio coordinato da parte delle tre istituzioni firmatarie in relazione a una rappresentanza di interessi trasparente ed etica.

Chiarisce che, mediante decisioni individuali adottate in forza dei loro poteri di organizzazione interna, le istituzioni europee firmatarie hanno convenuto di attuare tale approccio coordinato in relazione alle attività contemplate dal medesimo accordo e di stabilire quelle che decidono di subordinare alla registrazione. L'accordo ha dunque l'obiettivo di subordinare certi tipi di interazione da parte di rappresentanti di interesse con la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo alla previa iscrizione in un apposito registro da parte dei

rappresentanti di interesse che diviene così una condizione preliminare e necessaria per lo svolgimento di determinate attività di rappresentanza di interessi. Il consiglio di amministrazione del citato registro è composto dai segretari generali delle istituzioni firmatarie, che lo presiedono a rotazione per un periodo di un anno. Al fine di rafforzare ulteriormente il quadro comune e di basarsi sui progressi compiuti nell'instaurare una cultura comune della trasparenza, si prevede che le istituzioni firmatarie dell'Accordo pubblichino sul sito web del registro le misure di condizionalità e le misure complementari di trasparenza da esse introdotte per incoraggiare la registrazione, quali *mailing list* specifiche, la raccomandazione che alcuni decisori incontrino solo rappresentanti d'interessi registrati, o la pubblicazione di informazioni sulle riunioni tra alcuni decisori e rappresentanti di interessi. Ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo gli Stati membri possono notificare al predetto consiglio di amministrazione le misure adottate in conformità del diritto nazionale mediante le quali decidono di subordinare alla registrazione talune attività rivolte alle loro rappresentanze permanenti, o qualsiasi misura complementare di trasparenza adottata e le misure notificate sono pubblicate sul sito web del registro.

In questo contesto, ricorda che l'articolo 1 del testo in esame individua l'oggetto dell'intervento legislativo nella disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse.

I principi che ispirano tale disciplina sono quelli di trasparenza, pubblicità, partecipazione democratica e di conoscibilità dei processi decisionali. Tra le finalità esplicitate dalla proposta di legge segnala quelle di: a) garantire la trasparenza dei processi decisionali; b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali; c) agevolare l'indivi-

duazione delle responsabilità delle decisioni assunte; d) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi; e) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

L'articolo 2 del testo reca le definizioni, qualificando come « attività di rappresentanza di interessi » ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito dei processi decisionali pubblici (ossia ogni procedimento di formazione degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi generali) e svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi attraverso la presentazione di domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti, nonché lo svolgimento di ogni altra attività diretta a concorrere alla formazione delle decisioni pubbliche, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti.

I « rappresentanti di interessi » sono definiti come i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici interessi di rilevanza anche non generale ed anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di contribuire ai processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono, previo mandato, per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi. A loro volta « portatori di interessi » sono le persone, enti, società o associazioni che, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza di interessi particolari, incaricano rappresentanti di interessi; i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento della citata attività.

Infine, vengono qualificati come « decisori pubblici »: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropo-

litane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni capoluogo di regione, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni capoluogo di regione; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i titolari degli incarichi di vertice degli enti territoriali e degli enti pubblici; ai fini della legge, sono equiparati ai decisori pubblici, anche i responsabili degli uffici di diretta collaborazione degli organi sopra richiamati.

Evidenzia che dall'ambito di applicazione del provvedimento testé descritto sono escluse, ai sensi dell'articolo 3, alcune categorie, tra cui i giornalisti e i funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione; le persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione; i rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri, oltre che l'attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione. È altresì esclusa l'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente e l'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione. Le disposizioni della legge non si applicano, infine, all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

L'articolo 4 del testo unificato disciplina l'istituzione di un Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi. Tale registro è istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto in forma digitale ed articolato distintamente in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per

via telematica. Il Registro sostituisce ogni altro registro per l'iscrizione di rappresentanti di interessi già istituito alla data di entrata in vigore della legge e di dispone l'obbligo, per i soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, di iscriversi nel Registro.

Segnala quindi che si prevede il divieto di iscriversi nel Registro per una serie di categorie, tra cui: i decisori pubblici, come sopra definiti, durante il loro mandato e per un anno dalla sua cessazione se svolgono incarichi di Governo nazionale e regionale, e per la sola durata del loro mandato in tutti gli altri casi; gli iscritti all'Ordine dei giornalisti; coloro che hanno subito condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, la personalità dello Stato e l'amministrazione della giustizia, i dirigenti dei partiti o movimenti politici, per la durata del loro incarico, nonché sempre per la durata dell'incarico, coloro che esercitano funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici economici, società partecipate o enti privati di cui all'articolo 2-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (ossia associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni).

Rammenta poi che l'articolo 5 disciplina l'obbligo per ciascun rappresentante di interessi di inserire nel Registro e aggiornare l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici e le relative informazioni da indicare per ciascun incontro, mentre l'articolo 6 detta la disciplina del codice deontologico che il rappresentante di interessi è tenuto a rispettare, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali. Il codice è adottato da un Comi-

tato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici, di cui l'articolo 7 prevede l'istituzione presso l'Autorità garante della concorrenza. Tale Comitato, che svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ed è composto: da un magistrato della Corte di cassazione, designato dal Primo Presidente della medesima, da un magistrato della Corte dei conti, designato dal Presidente della medesima e da un membro del CNEL designato dal Presidente della medesima, che svolge le funzioni di presidente. I componenti del Comitato rimangono in carica per cinque anni e l'incarico non è immediatamente rinnovabile.

Segnala inoltre che, con riferimento all'attività parlamentare, le funzioni del Comitato di sorveglianza sono svolte da una Commissione bicamerale composta da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro trenta giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

Rammenta poi che l'articolo 8 disciplina i diritti degli iscritti nel Registro – tra cui presentare ai decisori pubblici domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti e accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici secondo le disposizioni interne di ciascuna amministrazione interessata – mentre l'articolo 9 ne regola obblighi, cause di esclusione e incompatibilità. In particolare, quest'ultimo articolo prevede che i rappresentanti di interessi non possano corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre utilità economicamente rilevanti ai decisori pubblici e debbano rendicontare ogni anno al Comitato di sorveglianza l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.

L'articolo 10 disciplina una procedura di consultazione che ciascun decisore pubblico che intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale ha facoltà di indire pubblicandone notizia nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione o inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro. Il decisore pubblico, al fine di integrare gli esiti della consultazione, può ascoltare i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura e dà conto dei risultati della consultazione mediante la pubblicazione nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.

Infine, l'articolo 11 regola il sistema sanzionatorio, prevedendo, tra l'altro, sanzioni per il rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla citata consultazione o che violi gli obblighi previsti dal codice deontologico (che possono arrivare nei casi più gravi alla cancellazione dal Registro). Al rappresentante di interessi che invece fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, si applica la sanzione pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro. Le sanzioni sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti.

Rammenta, da ultimo, che l'articolo 12, dedicato alle disposizioni finali, prevede, tra l'altro, che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge l'Istituto nazionale di statistica provveda a integrare la classificazione delle attività economiche ATECO prevedendo un codice specifico per l'attività di rappresentante di interessi. Anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti

alle norme fondamentali contenute nella proposta di legge in esame.

In conclusione, nel sottolineare l'importanza di addivenire per la prima volta in modo organico ad una disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, inquadrando tale attività in un sistema di regole trasparenti, in grado di migliorare i processi decisionali in ambito legislativo, constatando inoltre l'assenza di profili di criticità con riguardo alla compatibilità con la normativa comunitaria, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »).

C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla VIII Commissione, il disegno di legge recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« Legge SalvaMare »), nel testo esaminato in prima lettura dalla Camera e indi approvato con modificazioni dal Senato.

Ricorda preliminarmente che il tema della salvaguardia dell'ambiente marino è stato recentemente oggetto di specifiche linee di intervento in sede comunitaria. Si riferisce in particolare a due direttive, la direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e la direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, i cui decreti legislativi di recepimento

– sul primo dei quali si è espressa anche la nostra Commissione – sono stati recentemente emanati dal Governo (vedi rispettivamente i decreti legislativi nn. 196 e 197, entrambi dell'8 novembre 2021). Segnala in proposito che alcuni riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge in esame necessitano conseguentemente di essere aggiornati, in considerazione delle abrogazioni disposte dai citati decreti legislativi.

Passando a illustrare il contenuto del provvedimento, preannuncia che si limiterà a indicare le modifiche apportate al Senato, che costituiscono l'oggetto esclusivo all'esame della Camera dei deputati in terza lettura.

Nell'ambito dell'articolo 1, che individua le finalità del provvedimento e introduce alcune definizioni, il Senato ha in particolare specificato che i rifiuti volontariamente raccolti (RVR) includono, oltre a quelli raccolti mediante campagne di pulizia, anche i rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura fissi, che devono essere opportunamente posizionati in modo da non interferire con le funzioni ecosistemiche dei corpi idrici.

Nell'ambito dell'articolo 2, che si occupa delle modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (RAP), il Senato – oltre ad eliminare il riferimento ai rifiuti marini, dal momento che l'ambito applicativo delle norme comprende tutti i corpi idrici – ha specificato che i rifiuti in questione sono equiparati a quelli delle navi, chiarendo che per la loro gestione non è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali. Per il conferimento gratuito dei rifiuti in questione agli impianti di raccolta, la norma menziona ora, oltre al comandante, anche il conducente del natante, specificando inoltre l'obbligo di previa pesatura dei rifiuti stessi e le condizioni per il loro deposito temporaneo prima della raccolta. Sono inoltre attribuiti all'ARERA compiti di vigilanza sul corretto utilizzo della componente della tassa o tariffa sui rifiuti destinata a coprire i costi di gestione dei rifiuti in questione. Infine il Senato ha specificato che le misure premiali nei confronti dei comandanti dei pescherecci sog-

getti al rispetto degli obblighi di conferimento includono provvidenze economiche.

Ricorda in proposito che il Parlamento europeo, in una risoluzione del 16 settembre 2021, ha evidenziato l'importanza del ruolo dei pescatori, i quali « sono sempre più coinvolti nella raccolta di tutti i rifiuti marini, comprese tra l'altro le attrezzature da pesca perdute o abbandonate, e che il loro contributo ecologico in tal senso dovrebbe essere riconosciuto, incoraggiato e debitamente ricompensato ».

Il Senato ha quindi introdotto l'articolo 6, che prevede misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi, anche ai fini di ridurre il significativo impatto ai fini dell'inquinamento marino. La norma in commento stabilisce che le Autorità di Distretto introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti, sempre in un regime di compatibilità con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi. La norma affida altresì al MITE l'avvio, entro il 31 marzo 2022, di un Programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi, anche con la messa in opera di strumenti galleggianti, autorizzando la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Nell'ambito dell'articolo 8, in materia di campagne di sensibilizzazione, il Senato ha aggiunto il comma 2 con lo scopo di assicurare un'adeguata informazione ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti. Al riguardo, la norma prevede che le Autorità del sistema portuale e i Comuni, a valere sui propri bilanci, garantiscano adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione, anche mediante il ricorso a protocolli tecnici per la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta.

Il Senato ha inoltre introdotto l'articolo 12, recante disposizioni in materia di prodotti che rilasciano microfibre, di cui viene fornita la definizione, prevedendo che, a decorrere dal 30 giugno 2022, qualsiasi prodotto tessile o di abbigliamento che rilasci microfibre al lavaggio (problematica che riguarda principalmente i capi in *pile*), potrà essere fabbricato, importato, distri-

buito, venduto o offerto in vendita in Italia solo a condizione che riporti nella etichetta, di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1007/2011, alcune specifiche indicazioni che ne evidenzino l'impatto sull'inquinamento da plastiche del mare, al fine di accrescere la consapevolezza dei consumatori sui danni che possono essere arrecati all'ambiente.

A tale ultimo riguardo segnala che la normativa comunitaria in materia di obblighi di etichettatura dei prodotti tessili, di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1007/2011, non sembra impedire in modo assoluto agli Stati membri di aggiungere obblighi informativi ulteriori rispetto a quelli richiesti dallo stesso Regolamento; tuttavia, rileva che occorre considerare come direttiva (UE) 2015/1535 preveda una specifica procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche – a cui l'etichettatura in oggetto pare assimilabile – in base alla quale gli Stati membri, ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, devono comunicare alla Commissione europea i loro progetti normativi nel settore delle regolamentazioni tecniche, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, e tutti gli Stati membri devono essere informati delle regolamentazioni tecniche progettate da uno di essi (articolo 5 della direttiva); ai sensi dell'articolo 6 della medesima direttiva, gli Stati membri interessati sono tenuti a rinviare l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la predetta comunicazione.

Alla luce di tale disciplina sottolinea quindi che andrebbe valutato il rischio che, pur nell'apprezzabile finalità di sensibilizzazione dei consumatori sull'impatto inquinante dei prodotti tessili acquistati, la previsione di obblighi di etichettatura ulteriori rispetto a quelli previsti nel citato Regolamento (UE) n. 1007/2011, contenuta nell'articolo 12 del provvedimento in esame, possa pregiudicare il corretto funzionamento del mercato interno e non risultare conforme a quanto disposto dalla citata direttiva (UE) 2015/1535. Sul punto si riserva pertanto un approfondimento di cui

potrà dare conto in sede di formulazione della proposta di parere.

Proseguendo nell'esame dell'articolato, ricorda che nell'ambito dell'articolo 13, in materia di impianti di desalinizzazione, il Senato ha eliminato la precedente limitazione che circoscriveva la preventiva valutazione di impatto ambientale ai soli impianti di desalinizzazione « maggiormente impattanti ». Tale valutazione si applica quindi, secondo il testo attuale, a tutti gli impianti di desalinizzazione.

L'articolo 14, introdotto al Senato, fissa il termine di sei mesi per l'emanazione del decreto per la definizione dei criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura, previsto dall'articolo 111 del codice dell'ambiente, su cui si registra un gravissimo ritardo, visto che sono passati quindici anni dall'entrata in vigore del codice.

Infine, nell'ambito dell'articolo 15, il Senato ha modificato la composizione del tavolo interministeriale di consultazione permanente di cui è prevista l'istituzione presso il Ministero della transizione ecologica.

In conclusione, nell'evidenziare l'importanza del provvedimento in esame, che appare in linea con gli obiettivi di tutela dell'ambiente marino definiti anche nelle strategie europee – obiettivi il cui raggiungimento richiede peraltro il coinvolgimento di tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo –, si riserva di formulare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.

C. 3307 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Matteo COLANINNO (IV), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione, l'atto di adesione del nostro Paese alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con i relativi Allegati. La Convenzione in esame costituisce un trattato internazionale tra gli Stati contraenti, firmato il 15 novembre 1972 a Vienna dai rappresentanti della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia, della Repubblica del Portogallo, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, del Regno di Svezia e della Confederazione svizzera. Hanno successivamente aderito all'accordo altri 12 Stati europei ed Israele.

In merito all'*iter* di adesione dell'Italia, gravato da un ritardo quasi cinquantennale, fa presente che la relazione illustrativa rileva che soltanto nel luglio 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha formalizzato l'intenzione del nostro Paese di aderire alla Convenzione, preso atto del *nulla osta* espresso nel marzo precedente dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Successivamente, nel settembre 2012, in base dell'articolo 12 della Convenzione, a seguito dell'esito positivo della visita ispettiva del Gruppo di ispezione presso i laboratori nazionali, il Comitato permanente della Convenzione ha dato mandato al Segretariato di richiedere al Depositario dell'intesa (il Ministero degli affari esteri del Regno di Svezia) di consultare gli Stati membri della Convenzione per invitare l'Italia ad aderirvi. L'invito ad accedere alla Convenzione è stato formalizzato il 10 ottobre 2018, a seguito di una lunga e impegnativa trattativa diplomatica sul veto posto dalla Repubblica Ceca per questioni tecniche, superate solo nel giugno 2017. L'adesione diverrà effettiva tre mesi dopo il deposito del presente atto di adesione presso il Depositario, che dovrà darne notifica a tutti gli Stati contraenti.

Per quanto attiene ai contenuti della Convenzione, che si compone di 15 articoli, un breve preambolo e due allegati tecnici, sottolinea che il suo ambito è strettamente

limitato al controllo del contenuto di metallo prezioso di cui si compongono gli oggetti e non si estende a valutazioni sulla salubrità, la sicurezza o su altri aspetti degli oggetti stessi. A tale scopo, il testo prevede l'introduzione del primo marchio di garanzia internazionale – il marchio comune di controllo (*Common Control Mark*) – che indica il metallo prezioso e la sua finezza. Gli Stati che fanno parte della Convenzione consentono che le merci contrassegnate con il marchio comune di controllo circolino nel proprio territorio senza ulteriori prove di controllo e marcature.

Evidenzia che il marchio comune di controllo, la cui apposizione presuppone le opportune verifiche, secondo i metodi di prova previsti nella Convenzione, è il primo marchio di garanzia internazionale ed è accettato non solo negli Stati contraenti della Convenzione ma anche in altri Paesi, dove è riconosciuto come simbolo di qualità degli articoli in platino, oro, palladio e argento.

Sulla base dell'articolo 3, gli oggetti in metalli preziosi, per godere dei benefici derivanti dalla Convenzione, devono essere presentati ad un ufficio del saggio autorizzato – di cui l'articolo 5 definisce i requisiti –, soddisfare i requisiti tecnici, sottostare ai controlli previsti dalla Convenzione e recare i marchi prescritti, che non devono recare alterazioni o cancellazioni.

L'articolo 8 prevede che gli Stati contraenti si dotino di una normativa nazionale che tuteli il marchio della Convenzione da qualsiasi contraffazione o uso improprio, e si impegnino a perseguire eventuali contraffazioni.

L'Allegato I fornisce le definizioni dei termini utilizzati e precisa i requisiti tecnici che gli oggetti devono soddisfare per godere dei benefici della Convenzione. L'Allegato II disciplina l'attività di controllo svolta dagli uffici del saggio riconosciuti dagli Stati contraenti.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione all'adesione, fa presente che esso si compone di sei articoli. I primi due autorizzano il Presidente della Repubblica ad aderire all'Accordo e ne dispongono la piena esecuzione, mentre l'articolo 3 dispone che

il marchio comune di controllo sia apposto dagli uffici del saggio del sistema camerale, designati ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione. Tali uffici apporranno il marchio comune di controllo congiuntamente al marchio « Italia Turrata » disciplinato dall'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, che li identifica in modo univoco, come richiesto dalla Convenzione. Infine, gli articoli 4 e 5, di carattere finanziario, valutano in 10.680 annui a decorrere dall'anno 2021 gli oneri del provvedimento e ne indicano la copertura finanziaria, mentre l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Per quanto riguarda la normativa nazionale in materia, ricorda che i metalli preziosi e le loro leghe sono regolati dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, che reca la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, e dal connesso regolamento attuativo (il citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150) e dai relativi aggiornamenti (decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2015, n. 168). Tale disciplina detta i presupposti per la lecita circolazione dei metalli preziosi e stabilisce le condizioni per lo svolgimento dell'attività di coloro che operano con questa particolare materia prima, rappresentando una garanzia, a livello nazionale, sia per gli operatori economici sia per i consumatori.

In conclusione, sottolinea che l'adesione alla Convenzione di Vienna non implica profili di incoerenza e contraddizione con il quadro normativo nazionale, risultando anzi pienamente coerente con esso, ma ha lo scopo condivisibile di facilitare il commercio internazionale degli oggetti in metalli preziosi, garantendo, nel contempo, un'adeguata tutela dei consumatori. L'atto di adesione in esame rappresenta pertanto un'importante azione di sostegno e tutela degli interessi delle imprese italiane del settore orafa, che rappresentano una filiera di eccellenza, le quali potranno avvalersi del marchio comune di controllo istituito nell'ambito della Convenzione e commercializzare, conseguentemente, gli oggetti in metalli preziosi nel territorio della Conven-

zione senza ulteriori prove di controllo e marcature, con auspicabili ripercussioni positive sull'*export*.

Propone pertanto di esprimere, già nella seduta odierna, un parere favorevole, che, concorde la Commissione, procede a illustrare (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020.

C. 3308 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Devis DORI (LEU), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da esprimere alla III Commissione, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020.

Ricorda che la Corte di giustizia dell'Unione europea, in una sentenza dell'8 settembre 2009 (causa C-478/07) ha stabilito che le disposizioni di un Accordo internazionale concluso tra due Stati membri non possano applicarsi nei rapporti fra questi Stati qualora esse si rivelino in contrasto con i Trattati dell'Unione.

La medesima Corte, in una sentenza del 6 marzo 2018 (causa C-284/16), ha inoltre stabilito che le clausole compromissorie per investitori e Stati contenute nei trattati bilaterali di investimento (BIT) tra Stati membri dell'Unione europea sono in contrasto con i Trattati dell'Unione e che, pertanto, risultano inapplicabili a decorrere dalla data in cui l'ultima delle parti del BIT è diventata Stato membro della stessa Unione. Tali clausole non possono, di conseguenza, fungere da base giuridica per i

procedimenti arbitrari. Parimenti risultano inapplicabili le clausole di caducità eventualmente previste nei BIT, volte a estendere la protezione per la tutela degli investimenti effettuati prima della data di estinzione di un BIT per un ulteriore periodo di tempo.

La Commissione europea ha quindi fornito il suo supporto e la sua assistenza ai fini della sottoscrizione di un Accordo tra gli Stati membri – accordo di cui la Commissione stessa non è parte firmataria – finalizzato a estinguere tutti i BIT interni all’Unione europea residui, comprese le relative clausole compromissorie e di caducità, fatte salve misure transitorie afferenti ai procedimenti arbitrari pendenti.

Prima di procedere a una sintetica descrizione dell’accordo, evidenzia che, nel corso dell’esame in sede referente, la rappresentante del Governo ha fatto presente che l’Italia ha già provveduto a denunciare tutti gli accordi bilaterali di investimento all’interno dell’Unione Europea, conformandosi così da tempo al diritto dell’Unione in materia. Al momento, rimane solamente in vigore la clausola di caducità prevista dall’Accordo con la Bulgaria del 1988, che si estinguerà con la ratifica del presente Accordo. La rappresentante del Governo ha inoltre sottolineato l’importanza di procedere celermente alla ratifica dell’Accordo – a cui hanno già provveduto diciotto Stati dei ventitré che lo hanno sottoscritto –, anche alla luce del sollecito ricevuto dall’Italia nello scorso luglio da parte della Commissione europea e in considerazione del rischio che, in assenza di progressi concreti nel corso dei prossimi mesi, la Commissione possa intraprendere ulteriori azioni, che potrebbero anche sfociare in una procedura di infrazione.

Venendo al contenuto dell’Accordo, fa presente che esso si compone di 4 sezioni, suddivise in 18 articoli, introdotti dal preambolo, secondo la seguente articolazione: definizioni (sezione I, un articolo), estinzione dei trattati bilaterali di investimento (sezione 2, 3 articoli), azioni intentate ai sensi dei trattati bilaterali di investimento (sezione 3, 6 articoli), disposizioni finali (sezione 4, 8 articoli). L’Accordo com-

prende, inoltre, l’allegato A, recante l’elenco dei trattati bilaterali di investimento estinti dall’Accordo e l’allegato B, recante l’elenco dei trattati bilaterali di investimento che sono stati dichiarati estinti e in cui può essere in vigore una clausola di caducità: nel primo dei due allegati non figurano accordi riguardanti l’Italia, mentre nel secondo sono inclusi tre accordi, conclusi dall’Italia con Malta (1967), la Bulgaria (1988) e la Slovenia (2000).

In conclusione, nell’evidenziare l’urgenza, per i motivi sopra menzionati, della ratifica in esame, propone di esprimere già nella seduta odierna un parere favorevole che, concorde la Commissione, procede a illustrare (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019.

C. 3324 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione*).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione, il disegno di legge di ratifica dell’Accordo tra la Commissione europea ed il nostro Paese che disciplina la presenza sul territorio nazionale del Centro di controllo Galileo (GCC), ospitato presso il Centro Spaziale «Pietro Fanti», in Abruzzo, gestito da Telespazio s.p.a..

Fa presente che, assieme ad un’analogha struttura con sede in Germania, il Centro è preposto alla trasmissione dei segnali di navigazione ed al controllo in orbita dei satelliti che compongono la «galassia» Galileo, i quali, insieme a una vasta infra-

struttura di terra, costituiscono il primo sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per uso civile al mondo, la cui realizzazione costituisce una priorità strategica per l'Unione europea.

L'Accordo, volto ad adattare alle specifiche caratteristiche del Centro di controllo abruzzese le previsioni più generali del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, si compone di venti articoli e di due allegati. Gli articoli da 1 a 3 forniscono il quadro delle definizioni e delle terminologie utilizzate nell'Accordo, ne definiscono l'oggetto e dispongono che la sede del GCC si collochi all'interno del Centro spaziale «Pietro Fanti», rinviando all'Allegato 2 per l'individuazione dei relativi spazi.

Gli articoli da 4 a 9 definiscono le responsabilità e gli obblighi delle Parti, stabilendo per l'Italia l'impegno a mettere a disposizione della Commissione, senza oneri, l'uso esclusivo e inviolabile della sede del GCC, a garantirne la manutenzione e a fornirle adeguata protezione.

L'articolo 12 disciplina gli aspetti fiscali, esentando dalla tassazione diretta gli averi e i beni dell'Unione europea utilizzati per il funzionamento del GCC, ed esentando altresì dalle accise e dall'IVA gli acquisti di beni e servizi di valore superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali accreditate in Italia. Analoga esenzione è prevista per le imposte doganali e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

Gli articoli da 13 a 16 disciplinano le immunità funzionali riconosciute ai rappresentanti degli Stati membri che prendano parte ai lavori del GCC, i servizi pubblici che l'Italia si impegna ad assicurare al GCC per garantirne il funzionamento, gli obblighi di cooperazione dello Stato ospitante con la Commissione, rinviando ai due allegati in relazione ai requisiti tecnici e alle planimetrie della sede del GCC.

Sono infine disciplinate, agli articoli 17-20, le modalità di comunicazione tra Italia e Commissione, il diritto applicabile, le modalità di soluzione delle eventuali controversie e le disposizioni finali.

In conclusione, nel sottolineare come l'accordo oggetto di ratifica, che formalizza la collocazione in Italia della sede del GCC, costituisca un riconoscimento degli elevati standard che il nostro Paese è in grado di assicurare nei settori strategici delle telecomunicazioni e dell'ingegneria spaziale, e auspicando altresì un ritorno favorevole in termini di opportunità occupazionali altamente qualificate, propone di esprimere già nella seduta odierna un parere favorevole che, concorde la Commissione, procede a illustrare (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO 1

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972 (C. 3307 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 3307 Governo recante: « Adesione dell'Italia alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972 »;

ricordato che la Convenzione, cui l'Italia aderisce con un ritardo quasi cinquantennale, costituisce un trattato internazionale tra gli Stati contraenti, firmato il 15 novembre 1972 a Vienna dai rappresentanti della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia, della Repubblica del Portogallo, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, del Regno di Svezia e della Confederazione svizzera, cui hanno successivamente aderito altri 12 Stati europei e lo Stato di Israele;

rilevato che la Convenzione, composta di 15 articoli, un preambolo e due allegati tecnici, prevede l'introduzione del primo marchio di garanzia internazionale – il marchio comune di controllo (*Common Control Mark*) che indica il metallo prezioso e la sua finezza – e impegna gli Stati aderenti a consentire la circolazione delle merci contrassegnate con il marchio comune senza ulteriori prove di controllo e marcature;

rilevato inoltre che il disegno di legge di autorizzazione all'adesione, che si com-

pone di sei articoli, prevede, tra l'altro, l'apposizione del marchio comune di controllo congiuntamente al marchio « Italia Turrita » disciplinato dall'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150;

considerato che il marchio comune di controllo, la cui apposizione presuppone le opportune verifiche, secondo i metodi di prova previsti nella Convenzione, è il primo marchio di garanzia internazionale ed è accettato non solo negli Stati contraenti della Convenzione ma anche in altri Paesi, dove è riconosciuto come simbolo di qualità degli articoli in platino, oro, palladio e argento;

rilevato pertanto che l'atto di adesione rappresenta un'importante azione di sostegno e tutela degli interessi delle imprese italiane nella filiera di eccellenza del settore orafa, le quali potranno avvalersi del marchio comune di controllo istituito nell'ambito della Convenzione e commercializzare, conseguentemente, gli oggetti in metalli preziosi nel territorio della Convenzione senza ulteriori prove di controllo e marcature, con auspicabili ripercussioni positive sull'*export*, garantendo, nel contempo, un'adeguata tutela dei consumatori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020 (C. 3308 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 3308 Governo recante: « Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020 »;

ricordato che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito, con sentenza dell'8 settembre 2009 (causa C-478/07), che le disposizioni di un Accordo internazionale concluso tra due Stati membri non possano applicarsi nei rapporti fra questi Stati qualora esse si rivelino in contrasto con i Trattati dell'Unione; con sentenza del 6 marzo 2018 (causa C-284/16), la medesima Corte ha inoltre statuito che le clausole compromissorie contenute nei trattati bilaterali di investimento (BIT) tra investitori e Stati membri dell'Unione europea sono in contrasto con i Trattati dell'Unione e che, pertanto, risultano inapplicabili a decorrere dalla data in cui l'ultima delle parti del BIT è diventata Stato membro della stessa Unione e non possono quindi fungere da base giuridica per i procedimenti arbitrari: parimenti risultano inapplicabili le clausole di caducità eventual-

mente previste nei BIT, volte a estendere per un ulteriore periodo di tempo la protezione per gli investimenti effettuati prima della data di estinzione di un BIT;

ricordato inoltre il supporto fornito dalla Commissione europea ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra gli Stati membri – di cui la Commissione stessa non è parte firmataria – finalizzato a estinguere i BIT residui interni all'Unione europea, comprese le relative clausole compromissorie e di caducità, fatte salve misure transitorie afferenti ai procedimenti arbitrari pendenti;

sottolineata l'importanza di procedere celermente alla ratifica dell'Accordo – a cui hanno già provveduto diciotto Stati dei ventitré che lo hanno sottoscritto –, anche alla luce del sollecito ricevuto dall'Italia nello scorso mese di luglio da parte della Commissione europea e in considerazione del rischio che, in assenza di progressi concreti, la Commissione possa intraprendere ulteriori azioni, che potrebbero anche sfociare in una procedura di infrazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019 (C. 3324 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 3324 Governo, approvato dal Senato, recante: « Accordo con la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019 »;

tenuto conto che l'Accordo prevede che il Centro di controllo Galileo (GCC) sia ospitato presso il Centro Spaziale «Pietro Fanti», in Abruzzo, gestito da Telespazio S.p.a., e sia preposto alla trasmissione dei segnali di navigazione ed al controllo in orbita dei satelliti che compongono la « galassia » Galileo, i quali, insieme a una vasta infrastruttura di terra, costituiscono il primo sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per uso civile al mondo, la cui realizzazione costituisce una priorità strategica per l'Unione europea;

rilevato che l'Accordo, che si compone di venti articoli e di due allegati, disciplina

in particolare gli obblighi delle parti, gli aspetti fiscali, le immunità funzionali riconosciute ai rappresentanti degli Stati membri che prendano parte ai lavori del GCC, i servizi pubblici che l'Italia si impegna ad assicurare, gli obblighi di cooperazione con la Commissione e le relative modalità di comunicazione, il diritto applicabile, le modalità di soluzione delle eventuali controversie, nonché, negli appositi Allegati, i requisiti tecnici e le planimetrie della sede del GCC;

sottolineato come l'Accordo, che formalizza la collocazione in Italia della sede del GCC, costituisca un riconoscimento degli elevati standard che il nostro Paese è in grado di assicurare nei settori strategici delle telecomunicazioni e dell'ingegneria spaziale e come esso possa determinare un ritorno favorevole in termini di opportunità occupazionali altamente qualificate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del coordinatore del Tavolo tecnico scientifico nazionale per l'attuazione della strategia per la montagna, Luca Masneri, sulla situazione dei territori montani 239

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 dicembre 2021.

Audizione informale del coordinatore del Tavolo tecnico scientifico nazionale per l'attuazione della strategia per la montagna, Luca Masneri, sulla situazione dei territori montani.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 8.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

Relazione semestrale di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (<i>Esame e approvazione</i>)	240
ALLEGATO (<i>Relazione semestrale sull'attuazione della legge delega 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale</i>)	242

Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI.

La seduta comincia alle 8.20.

Relazione semestrale di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

(Esame e approvazione).

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, ricorda che la Commissione, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 5, comma 7, del proprio Regolamento, è chiamata a verificare lo stato di attuazione di quanto previsto dalla legge delega e a riferirne ogni sei mesi alle Camere.

A questo riguardo, comunica che è stato predisposto dalla Presidenza della Commissione uno schema di Relazione semestrale - sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, del 2 dicembre scorso - il cui testo è stato già trasmesso, in formato elettronico, a tutti i componenti della Commissione nella giornata di venerdì 10 dicembre 2021. Avverte che tale testo è in distribuzione, nella seduta odierna, anche in formato cartaceo.

Nello specificare che si tratta della seconda Relazione della Commissione nella

XVIII legislatura dopo quella approvata il 24 ottobre 2019, fa presente che lo schema sottoposto all'esame della Commissione, come riportato nel paragrafo introduttivo, descrive lo stato di attuazione di quanto previsto dalla legge delega in rapporto all'obiettivo di un'effettiva traduzione nell'ordinamento dei principi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione. Il documento fornisce un quadro riepilogativo della situazione del federalismo fiscale alla data dell'11 novembre 2021 - data in cui si sono concluse le audizioni programmate dalla Commissione - evidenziando i traguardi raggiunti, le criticità riscontrate e le prospettive di ulteriore avanzamento verso la compiuta realizzazione dell'impianto delineato dalla legge n. 42 del 2009.

Precisa, poi, che l'analisi tiene conto, oltre che dell'attività consultiva della Commissione nel periodo considerato, anche delle diverse posizioni emerse e dei numerosi contributi acquisiti nell'ambito dell'esteso ciclo di audizioni svolto sull'argomento, al quale hanno partecipato rappresentanti del Governo, associazioni rappresentative degli enti territoriali, organismi tecnici e soggetti istituzionali con specifiche competenze nel settore, nonché studiosi, esperti ed esponenti del mondo accademico.

Sottolinea, quindi, che il testo elaborato affronta i numerosi e delicati aspetti della materia, a partire da quelli che attengono al progressivo superamento della finanza derivata e del criterio della spesa storica nel finanziamento di regioni ed enti locali, alla determinazione di fabbisogni standard e capacità fiscali, alla predisposizione di idonei meccanismi di perequazione, alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, a un efficace coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, al recupero del divario infrastrutturale, fino alle dinamiche connesse al « regionalismo differenziato ». Costituiscono oggetto di specifica disamina anche gli elementi di novità che potranno investire la finanza territoriale alla luce dei contenuti del disegno di legge A.C. 3343, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale ».

Illustra, inoltre, che il documento, nell'approfondire le questioni ancora aperte e i fattori di discontinuità e di incertezza, focalizza l'attenzione anche sulle possibili linee evolutive del percorso volto a coniugare l'autonomia finanziaria di cui all'articolo 119 della Costituzione con la massima responsabilizzazione degli amministratori nelle decisioni di entrata e di spesa e con il rispetto dei principi di solidarietà

e coesione sociale. Il punto di approdo è un'articolata ricognizione dell'assetto delle relazioni finanziarie tra i livelli di governo nel contesto segnato dalla crisi pandemica, che, contemporaneamente, si propone di mettere in luce le opportunità di rilancio del processo di riforma avviato con la legge n. 42 del 2009 nella cornice delle iniziative e degli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Esprime, da ultimo, il proprio personale apprezzamento per il clima costruttivo e propositivo che ha caratterizzato l'intensa attività svolta dalla Commissione e che ha consentito di pervenire – con il fattivo contributo delle diverse forze politiche e attraverso un confronto concreto e sereno - alla stesura di un documento frutto di ampia condivisione su temi complessi, in relazione ai quali è stato condotto un importante lavoro di approfondimento. Ringrazia, pertanto, in modo non formale, tutti i componenti della Commissione per il loro prezioso apporto.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la Relazione semestrale nel testo posto in distribuzione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 8.30.

ALLEGATO

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'ATTUAZIONE
DEL FEDERALISMO FISCALE**

**RELAZIONE SEMESTRALE SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE
DELEGA 5 MAGGIO 2009, N. 42, SUL FEDERALISMO FISCALE**

(articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42)

15 dicembre 2021

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
2. L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 42 DEL 2009: UNO SGUARDO DI SINTESI.....	5
3. L'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	8
4. I FABBISOGNI STANDARD, LE CAPACITÀ FISCALI E I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI	11
4.1 I FABBISOGNI STANDARD	11
4.2 LE CAPACITÀ FISCALI	18
4.3 I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI	22
5. LO STATO DELLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI	29
5.1. RAPPORTI FINANZIARI TRA STATO E REGIONI	29
5.1.1 Le regioni a statuto ordinario	29
5.1.1.1 <i>Le entrate delle regioni</i>	29
5.1.1.2 <i>Il concorso alla finanza pubblica e il pareggio di bilancio</i>	33
5.1.2 Il finanziamento del settore sanitario	35
5.1.3 Il finanziamento del trasporto pubblico locale	41
5.1.4 Le regioni a statuto speciale	42
5.2 IL QUADRO FINANZIARIO DELLE PROVINCE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE	44
5.3 LA FINANZA DEI COMUNI.....	51
5.3.1 La fiscalità comunale.....	53
5.3.1.1 <i>L'Imu e il canone unico: novità legislative</i>	54
5.3.1.2 <i>La Tari</i>	56
5.3.1.3 <i>La riscossione</i>	57
5.3.2 Il Fondo di solidarietà comunale e la perequazione	58
5.3.3 La gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni	72
5.3.3.1 <i>Gli incentivi in tema di unioni e fusioni di comuni</i>	73
5.3.4 Roma Capitale	74
5.4 LA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI NEL QUADRO DEL DISEGNO DI LEGGE DELEGA PER LA REVISIONE DEL SISTEMA FISCALE	79
5.5 LA PEREQUAZIONE INFRASTRUTTURALE	84
5.6 IL FEDERALISMO DEMANIALE	93

6. IL SOSTEGNO AGLI ENTI TERRITORIALI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA PANDEMICA	95
6.1 IL SOSTEGNO ALLA FINANZA REGIONALE	95
6.1.1 La compensazione della perdita di entrate tributarie.....	96
6.1.2 Interventi relativi al pagamento delle quote capitale.....	98
6.1.3 Ampliamento della capacità di spesa e semplificazioni contabili	98
6.1.4 I contributi alle regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie colpite dalle restrizioni	99
6.2 IL SOSTEGNO ALLA FINANZA LOCALE	100
6.2.1 La compensazione della perdita di entrate locali	100
6.2.2 Ulteriori ristori per le perdite di gettito, agevolazioni e sostegni.....	103
6.2.2.1 <i>Imposta municipale propria</i>	103
6.2.2.2 <i>Imposta di soggiorno e contributo di sbarco</i>	105
6.2.2.3 <i>Ex Tosap e Cosap e canoni patrimoniali</i>	106
6.2.2.4 <i>Tassa sui rifiuti</i>	106
6.2.2.5 <i>Sostegno al trasporto pubblico locale</i>	107
6.2.2.6 <i>Sostegno al debito</i>	107
6.2.2.7 <i>Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali</i>	108
6.2.2.8 <i>A agevolazioni contabili</i>	108
6.2.2.9 <i>Sostegno agli enti in difficoltà finanziaria</i>	109
6.2.2.10 <i>Altri finanziamenti a favore di comuni e province</i>	112
7. IL REGIONALISMO DIFFERENZIATO	114
8. CONCLUSIONI	120
8.1 L'EVOLUZIONE DEL PROCESSO DI RIFORMA TRACCIATO DALLA LEGGE N. 42 DEL 2009	120
8.2 I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI	121
8.3 LO STATO DI ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE NEI DIVERSI COMPARTI TERRITORIALI	124
8.3.1 Le regioni	124
8.3.2 Le province e le città metropolitane	130
8.3.3 I comuni.....	133
8.4 IL PERCORSO DELLA PEREQUAZIONE INFRASTRUTTURALE.....	138
8.5 LE OPPORTUNITÀ OFFERTE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	140

1. INTRODUZIONE

La legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”, ha istituito la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, disciplinandone ruolo e funzioni.

Nel quadro delle competenze ad essa assegnate, la Commissione è chiamata a verificare – ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 42 del 2009, nonché dell’articolo 5, comma 7, del proprio Regolamento interno – lo stato di attuazione della legge delega e a riferirne ogni sei mesi alle Camere.

La presente Relazione descrive, quindi, lo stato di attuazione di quanto previsto dalla suddetta legge delega in rapporto all’obiettivo di un’effettiva traduzione nell’ordinamento dei principi sanciti dall’articolo 119 della Costituzione.

Nel corso della XVIII legislatura la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale ha approvato la sua prima Relazione nella seduta del 24 ottobre 2019.

Nelle pagine seguenti si fornisce un quadro riepilogativo dello stato di attuazione del federalismo fiscale alla data dell’11 novembre 2021¹, evidenziando i traguardi raggiunti, le criticità riscontrate e le prospettive di ulteriore avanzamento verso la compiuta realizzazione dell’impianto delineato dalla legge n. 42 del 2009.

L’analisi tiene conto, oltre che dell’attività consultiva svolta dalla Commissione, anche delle diverse posizioni emerse e dei numerosi contributi acquisiti nell’ambito dell’esteso ciclo di audizioni condotto sull’argomento, al quale hanno partecipato rappresentanti del Governo, associazioni rappresentative degli enti territoriali, organismi tecnici e soggetti istituzionali con specifiche competenze nel settore, nonché studiosi, esperti ed esponenti del mondo accademico.

La Relazione affronta i numerosi e delicati aspetti della materia, a partire da quelli che attengono al progressivo superamento della finanza derivata e del criterio della spesa storica nel finanziamento di regioni ed enti locali, alla determinazione di fabbisogni standard e capacità fiscali, alla predisposizione di idonei meccanismi di perequazione, alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, a un efficace coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, al recupero del divario infrastrutturale, fino alle dinamiche connesse al “regionalismo differenziato” di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

¹ In tale data si è tenuta l’ultima audizione programmata dalla Commissione. A questo riguardo, si precisa che la Relazione non prende in considerazione i contenuti del disegno di legge di bilancio 2022 presentato al Senato della Repubblica l’11 novembre 2021 (A.S. 2448).

Nell'approfondire le questioni ancora aperte e i fattori di discontinuità e di incertezza, si focalizza l'attenzione anche sulle possibili linee evolutive del percorso volto a coniugare l'autonomia finanziaria di cui all'articolo 119 della Costituzione con la massima responsabilizzazione degli amministratori nelle decisioni di entrata e di spesa e con il rispetto dei principi di solidarietà e coesione sociale.

Il punto di approdo del documento è un'articolata ricognizione dell'assetto delle relazioni finanziarie tra i livelli di governo nel contesto segnato dalla crisi pandemica, che, contemporaneamente, si propone di mettere in luce le opportunità di rilancio del processo di riforma avviato con la legge n. 42 del 2009 nella cornice delle iniziative e degli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

2. L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 42 DEL 2009: UNO SGUARDO DI SINTESI

La legge 5 maggio 2009, n. 42, come già esposto, reca i criteri e principi direttivi per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, conferendo apposita delega legislativa al Governo.

In attuazione della delega sono stati emanati i seguenti decreti legislativi:

- decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale;
- decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* di Comuni, Città metropolitane e Province;
- decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* del settore sanitario;
- decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009;
- decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale;
- decreto legislativo 26 aprile 2013, n. 51, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni

di attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale;

- decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale si è espressa con parere sui diversi schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con i quali sono stati adottati la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni standard e il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, nonché sugli schemi di decreto ministeriale con i quali sono stati adottati la nota metodologica relativa alle procedure di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge n. 133 del 2014.

Tracciando un preliminare quadro di sintesi, si può asserire – sia pure con molte semplificazioni – che l'attuazione della legge delega è avvenuta solo in parte e che il processo volto alla compiuta affermazione dei principi del federalismo fiscale è stato sinora caratterizzato da ritardi, incertezze, soluzioni parziali e reiterati differimenti: in particolare, la fiscalizzazione dei trasferimenti, diretta a superare il meccanismo della finanza derivata, è stata concretamente realizzata solo per il comparto comunale; la perequazione delle risorse basata sui fabbisogni e sulle capacità fiscali è stata avviata esclusivamente per i comuni delle regioni a statuto ordinario; la perequazione infrastrutturale e il percorso di convergenza ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) fanno registrare perduranti inadempienze². Più completa

² Cfr., in particolare, quanto riportato nel documento depositato dalla Viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli, nel corso dell'audizione del 9 giugno 2021 (allegato al resoconto stenografico della relativa seduta). Un'analoga disamina è stata svolta dai rappresentanti della Corte dei conti, i quali hanno puntualizzato che la legge delega sul federalismo fiscale “è rimasta in parte inattuata, principalmente per la sua coincidenza temporale con la grande crisi finanziaria del 2008” (cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione del 27 ottobre 2021, in cui sono intervenuti il Presidente di Sezione della Corte dei conti preposto alla funzione di referto della Sezione delle autonomie, Francesco Petronio, e il consigliere della medesima Sezione, Rinieri Ferone). Le suesposte considerazioni trovano riscontro anche nell'analisi degli studiosi ed esperti che sono stati auditi dalla Commissione. Tra gli altri, il professor Paolo Liberati, ordinario di scienza delle finanze presso l'Università degli Studi Roma Tre, ha rilevato che “Il processo di attuazione del federalismo fiscale, avviato con la L. 42/2009, ha subito un forte rallentamento e una serie di rinvii, con carattere asimmetrico tra diversi livelli di governo” (cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione del 10 novembre 2021). Analogamente, la professoressa Floriana Margherita Cerniglia, ordinaria di economia politica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha rimarcato che, anche per effetto “dei vincoli esterni e degli interventi di consolidamento della finanza pubblica che si sono frapposti dopo la crisi del 2008-

attuazione ha avuto, invece, la legge n. 42 del 2009 con riferimento alla riforma della contabilità nell'ambito del processo di armonizzazione dei bilanci pubblici (decreto legislativo n. 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014).

2009, la legge delega rimane ancora incompiuta” (cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell’audizione del 10 novembre 2021). Il professor Michele Belletti, ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università di Bologna *Alma Mater Studiorum*, ha fatto riferimento a una fase di stallo innescata dalla crisi dei debiti sovrani, che ha aperto la strada a un “pervasivo coordinamento finanziario” da parte del legislatore (cfr. l’audizione dell’11 novembre 2021).

3. L'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

Nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2019 (data in cui è stata approvata la precedente Relazione) e l'11 novembre 2021 (data alla quale fa riferimento il quadro ricognitivo della presente Relazione) la Commissione ha esaminato due schemi di atti del Governo indicati nella seguente tabella:

NUMERO ATTO	TITOLO	DATA SEDUTE
Atto n. 199	Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti. Il provvedimento è stato emanato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2020.	11/11/2020 <i>(Parere favorevole)</i>
Atto n. 250	Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni dei comuni per il 2021 e il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. Il provvedimento è stato emanato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2021.	21/04/2021 <i>(Parere favorevole)</i>

La Commissione ha poi condotto una significativa attività conoscitiva e di approfondimento sui temi di competenza. Nella tabella che segue sono elencate, in ordine cronologico, le audizioni svolte nell'intervallo temporale sopra richiamato:

AUDIZIONI	DATA
Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione	13/11/2019
Audizione del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Luciano Calogero Provenzano, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione	11/12/2019

Audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione	26/02/2020
Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia	20/05/2020 28/05/2020
Audizione del professor Giampaolo Arachi, Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS)	25/06/2020
Audizione di rappresentanti della Sose (Soluzioni per il Sistema Economico S.p.a.)	22/07/2020
Audizione della Ministra per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza	26/05/2021
Audizione della Viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza	9/06/2021 15/07/2021
Audizione, in videoconferenza, della Ministra per il Sud e la coesione territoriale, Maria Rosaria Carfagna, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza	16/06/2021
Audizione del Ministro della salute, Roberto Speranza, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza	7/07/2021
Audizione della Ministra dell'interno, Luciana Lamorgese, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza	21/07/2021
Audizione, in videoconferenza, del Presidente dell'Unione delle Province d'Italia (Upi), Michele de Pascale, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza	15/09/2021
Audizione, in videoconferenza, del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza	22/09/2021
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci) sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza	23/09/2021
Audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), professor Giampaolo Arachi, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza	06/10/2021

Audizione, in videoconferenza, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza	13/10/2021
Audizione di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza	20/10/2021
Audizione di rappresentanti della società Sose - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza	21/10/2021
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Corte dei conti sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza	27/10/2021
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza	28/10/2021
Audizione del professor Andrea Giovanardi, ordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi di Trento, e del professor Francesco Porcelli, associato di economia politica presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza	03/11/2021
Audizione della professoressa Floriana Margherita Cerniglia, ordinaria di economia politica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e del professor Paolo Liberati, ordinario di scienza delle finanze presso l'Università degli Studi Roma Tre, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza	10/11/2021
Audizione, in videoconferenza, del professor Michele Belletti, ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Bologna "Alma Mater Studiorum", e del professor Dario Stevanato, ordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi di Trieste, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza	11/11/2021

4. I FABBISOGNI STANDARD, LE CAPACITÀ FISCALI E I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI

4.1 I fabbisogni standard

I fabbisogni standard, introdotti con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, costituiscono i parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. Essi, inoltre, congiuntamente alle capacità fiscali, costituiscono i parametri sulla base dei quali è ripartita una crescente quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale (inizialmente (nel 2015) il 20 per cento, poi un ammontare via via maggiore fino al 100 per cento dal 2030).

Nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale la componente "tradizionale" destinata al riequilibrio delle risorse storiche è stata ripartita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario per il 40 per cento nell'anno 2017 e per il 45 per cento negli anni 2018 e 2019, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n. 208 del 2015) entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La predetta quota è incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030 (articolo 1, comma 449, lettera c), della legge n. 232 del 2016, come modificata, da ultimo, dall'articolo 57, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019).

In particolare, il menzionato articolo 57 del decreto-legge n. 124 del 2019 ha ridotto dal 60 al 45 per cento la percentuale delle risorse del Fondo di solidarietà comunale da redistribuire nell'anno 2019 tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, e ha allungato fino al 2030 il periodo di transizione per il raggiungimento del 100 per cento della perequazione.

La metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce un'operazione tecnicamente complessa. La normativa definisce una serie di parametri da utilizzare, affidando l'onere delle relative elaborazioni alla società Sose - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.

Dal 2016 le metodologie predisposte ai fini dell'individuazione dei fabbisogni possono essere sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard anche separatamente dalle elaborazioni relative ai fabbisogni medesimi. Il parere parlamentare è necessario nel caso in cui siano apportate modifiche alla nota metodologica, mentre non è più richiesto nel caso di mero aggiornamento dei fabbisogni standard.

Negli ultimi due anni, come si illustrerà anche più avanti, importanti novità hanno caratterizzato la disciplina dei fabbisogni standard, in particolare nel comparto dei comuni: in primo luogo, si prevede il completo superamento della spesa storica come criterio di riparto delle risorse comunali; inoltre, è stato avviato un processo di revisione dei fabbisogni con l'obiettivo di commisurarli a livelli di servizio standardizzati da garantire sul tutto il territorio nazionale. Più nel dettaglio:

- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, ha previsto un percorso di transizione alla fine del quale, nel 2030, la componente del Fondo di solidarietà comunale perequabile sarà integralmente ripartita sulla base della differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscali; in tal modo, sarà eliminato il vincolo alla perequazione basato sulle risorse storiche;
- per la funzione Servizi sociali e gli Asili nido la revisione della metodologia di determinazione dei fabbisogni standard si è posta l'obiettivo di passare dal riferimento ai livelli quantitativi storicamente forniti dai singoli enti (in alcuni casi gravemente insufficienti) a quello di un livello di servizio standardizzato;
- per gli stessi Servizi sociali e per gli Asili nido la legge di bilancio per il 2021 ha stanziato risorse aggiuntive vincolate al raggiungimento di "obiettivi di servizio", prevedendo un monitoraggio volto a garantire che le risorse siano effettivamente destinate al rafforzamento dei servizi.

Per i comuni delle regioni a statuto ordinario, il decreto legislativo n. 216 del 2010 prevede che i fabbisogni standard sono calcolati relativamente alle seguenti funzioni fondamentali: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; funzioni di polizia locale; funzioni di istruzione pubblica; funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente; funzioni nel settore sociale.

Nel corso dell'ultimo biennio, in materia di fabbisogni standard sono stati adottati tre provvedimenti.

In primo luogo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 marzo 2020 ha aggiornato i fabbisogni standard utilizzati per calcolare i coefficienti di riparto del Fondo di solidarietà comunale per il 2020, senza modificare la metodologia di calcolo, che era stata rivista nel 2016. A fronte delle otto funzioni che compongono il fabbisogno standard complessivo di ogni ente, l'aggiornamento ha riguardato soltanto il servizio degli Asili nido e la funzione del Trasporto pubblico locale.

Per il servizio degli Asili nido, a partire dal modello di funzione di costo vigente, sono state introdotte due innovazioni concernenti, da un lato, la definizione di un "costo standard minimo del servizio" e, dall'altro, la normalizzazione della percentuale di copertura del servizio misurata dal numero di "bambini serviti" rispetto alla popolazione residente in età 0 - 2

anni, prevedendo un livello minimo di servizio e rivedendo, parallelamente, la percentuale di copertura massima del 33 per cento introdotta nel 2018.

Per la funzione Trasporto pubblico locale il fabbisogno standard è stato riconosciuto a tutti i comuni capoluoghi di provincia e a tutte le città metropolitane, indipendentemente dalla valorizzazione della spesa storica, mantenendo inalterate tutte le altre regole di calcolo del fabbisogno.

Per le rimanenti funzioni fondamentali non è stata apportata nessuna variazione né alle regole di calcolo del fabbisogno standard né alla base dati riferita all'annualità 2016.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2020 è stata aggiornata, poi, la metodologia di calcolo dei fabbisogni standard relativi al servizio di smaltimento rifiuti dei comuni delle regioni a statuto ordinario. Essendo stata modificata la metodologia, lo schema di decreto è stato sottoposto al parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni V (Bilancio) della Camera dei deputati e 5^a (Bilancio) del Senato della Repubblica (atto del Governo n. 199).

Il servizio di smaltimento dei rifiuti è considerato attività autonoma del comune ed è escluso da interventi perequativi, dato che il suo finanziamento è interamente coperto da tariffe. In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge n. 232 del 2016, modificato dall'articolo 57, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019, i fabbisogni standard del Servizio rifiuti, di fatto, non producono effetti perequativi ai fini del riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, in quanto – fermo restando il criterio perequativo di ripartizione del Fondo individuato nella differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard – la capacità fiscale Tari di ogni comune è posta pari al valore del fabbisogno, in virtù del principio di copertura integrale del costo del servizio da parte dei cittadini residenti.

Pur essendo neutrali ai fini perequativi, i fabbisogni standard per il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti assumono importanza per l'individuazione della “tariffazione Tari” nell'ambito della predisposizione dei piani economico-finanziari comunali. La legge n. 147 del 2013, all'articolo 1, comma 653, dispone, infatti, che nella determinazione dei costi di tale servizio “il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”.

L'utilizzo dei nuovi fabbisogni standard per il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti è previsto anche dal nuovo metodo tariffario dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera)³, che stabilisce l'utilizzo dei fabbisogni standard come *benchmark* di riferimento

³ Cfr. la delibera 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif., recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”.

per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013.

La revisione della metodologia dei fabbisogni standard per il servizio di smaltimento rifiuti è stata realizzata dalla Sose S.p.A. nel novembre 2019 in continuità con la metodologia precedente, che prevedeva la definizione dei rispettivi fabbisogni attraverso la stima statistica della funzione di costo. Il modello di funzione di costo ha come principale indicatore di *output* le tonnellate di rifiuti urbani totali prodotti e come determinanti del costo standard per tonnellata un insieme di variabili relative alle seguenti caratteristiche del servizio offerto: la percentuale di raccolta differenziata; la tipologia e la distanza dagli impianti; le modalità di gestione (associata o diretta); il contesto comunale (demografia, morfologia e reddito), le modalità di raccolta; l'appartenenza del comune a uno specifico *cluster*. Gli elementi innovativi rispetto alla metodologia approvata nel 2016 riguardano essenzialmente la struttura delle determinanti del costo.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2021, infine, ha aggiornato i fabbisogni standard utilizzati per calcolare i coefficienti di riparto del Fondo di solidarietà comunale per il 2021, provvedendo alla revisione della metodologia di calcolo relativamente alle due funzioni Viabilità e territorio e Settore sociale, al netto dei servizi per asili nido. Lo schema di decreto è stato sottoposto al parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni V (Bilancio) della Camera dei deputati e 5^a (Bilancio) del Senato della Repubblica (atto del Governo n. 250).

In primo luogo, il provvedimento ha aggiornato i coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni di Istruzione pubblica, Gestione del territorio e dell'ambiente (servizio smaltimento rifiuti), Settore sociale (asili nido), Generali di amministrazione, di gestione e di controllo, Polizia locale e Trasporto pubblico locale. In secondo luogo, il decreto ha disposto la revisione dell'impianto metodologico per la valorizzazione della spesa e dei fabbisogni standard relativi alle due funzioni Viabilità e Territorio e Settore sociale, al netto dei servizi per asili nido. A seguito dell'aggiornamento metodologico il peso della funzione Viabilità e territorio nella composizione del fabbisogno standard complessivo è passato dal 13,54 per cento all'11,93 per cento, con una diminuzione di circa il 12 per cento. Si evidenzia, invece, un aumento del peso della funzione Servizi sociali (+3,7 per cento) nella composizione del fabbisogno standard complessivo, salito al 14,22 per cento, e del servizio di asili nido (circa +3 per cento) rispetto al precedente aggiornamento dei fabbisogni standard per il 2019.

Per la funzione Viabilità e territorio sono intervenute le seguenti modifiche: anzitutto, si registra il cambio del *client* di riferimento (l'entità più rappresentativa della spesa per la funzione); il nuovo riferimento è costituito dalle unità immobiliari complessive (somma delle abitazioni, delle pertinenze e degli immobili non residenziali) e non più dalla popolazione, la quale si affianca, comunque, al nuovo *client* per identificare le situazioni di maggiore densità abitativa; inoltre, la funzione di riferimento è passata da una funzione di spesa a una funzione di spesa aumentata, permettendo di misurare i servizi erogati attraverso un'informazione sintetica dei servizi effettivamente svolti sia per il territorio che per la viabilità.

Gli elementi di novità della metodologia di calcolo della funzione relativa ai servizi del Settore sociale al netto del servizio di asili nido riguardano: l'utilizzo di un modello di tipo *panel* a due stadi prendendo in considerazione tre annualità (2015, 2016 e 2017); l'applicazione del modello della funzione di spesa aumentata, che si arricchisce di una misura più precisa circa il numero dei servizi erogati, identificata dal numero di ore di assistenza agli utenti nella macro area "Strutture" e dal numero degli utenti della macro area "Interventi e servizi" e della macro area "Contributi economici"; la sostituzione delle *dummy* regionali con quelle provinciali, in quanto si è ritenuto che queste ultime fossero più idonee a cogliere la differenziazione di spesa specifica della funzione. Nella revisione della metodologia di calcolo dei fabbisogni del sociale è stata così applicata una completa standardizzazione del livello dei servizi che ha preso come riferimento le realtà più virtuose: i nuovi fabbisogni della funzione sociale utilizzano, infatti, come parametro i livelli delle prestazioni dei comuni che erogano la maggiore quantità di servizi, avendo contestualmente una spesa inferiore alla media dei comuni simili. Le scelte operate nella nuova metodologia portano a livelli dei fabbisogni standard più uniformi e non più condizionati dalla spesa storica. Con la nuova metodologia, ai comuni simili per numero di abitanti è stato riconosciuto un fabbisogno più omogeneo rispetto al passato⁴.

Per quanto riguarda i fabbisogni dei comuni delle regioni a statuto speciale, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard ha approvato i fabbisogni dei comuni della Regione siciliana nella seduta del 18 ottobre 2021⁵. La stessa Commissione ha preso l'impegno ad affinare questo strumento negli aggiornamenti successivi sia per renderlo meglio utilizzabile in tale Regione sia per consentire di dare attuazione al comma 807

⁴ Cfr. le audizioni del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Giampaolo Arachi, del 6 ottobre 2021 e dei rappresentanti della società Sose – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. del 21 ottobre 2021 (a quest'ultima audizione hanno preso parte il Presidente della Sose, Vincenzo Carbone, e il Responsabile per i rapporti con i committenti pubblici della stessa società, Marco Stradiotto).

⁵ Cfr. la già citata audizione di rappresentanti della società Sose – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. del 21 ottobre 2021.

dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2021 che prevede che i fabbisogni standard siano rilevati anche per la generalità delle regioni a statuto speciale⁶.

Nel corso dell'audizione di rappresentanti della società Sose S.p.A. del 21 ottobre 2021, il Presidente Vincenzo Carbone ha riferito che nel mese di settembre 2021 sono stati approvati i fabbisogni standard, relativi alle funzioni fondamentali, che verranno utilizzati per ripartire il Fondo di solidarietà comunale nel 2022. Per il servizio di Asili nido è stata revisionata la metodologia, mentre, per le rimanenti funzioni è stata applicata la metodologia precedente alla banca dati aggiornata.

La metodologia di stima dei fabbisogni standard del servizio di asili nido presenta le seguenti innovazioni:

- un modello di stima che considera più annualità (2013, 2015, 2016, 2017 e 2018);
- la variabile di riferimento è l'utente servito, inteso come bambino frequentante (tempo pieno e/o tempo parziale) o come utente che usufruisce di un contributo economico (utente *voucher*). Nel modello aggiornato è stata meglio caratterizzata la figura dell'utente a tempo parziale, utente che svolge un orario ridotto e non usufruisce del servizio di refezione;
- sono stati utilizzati sia i metri quadrati delle superfici interne sia quelli degli spazi esterni diversamente dalla precedente versione metodologica che considerava solamente le superfici interne.

Il costo standard del servizio varia in base a: tipologia di servizio offerto (lattante, parziale e refezione); modalità di gestione (diretto o esternalizzato); caratteristiche del contesto; dimensione demografica del comune.

Si ricorda che, a partire dai fabbisogni approvati nel 2019, per ciò che riguarda il livello minimo del servizio di asili nido non si è più considerato il livello storico ma il livello normalizzato. A tutti i comuni, con popolazione residente 0-2 anni, è stato assegnato un fabbisogno standard almeno sufficiente a erogare il servizio attraverso *voucher*. Il livello del servizio minimo è stato calcolato come media della percentuale di copertura storica per ogni fascia di abitanti.

Per quanto riguarda le regioni, il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 24) ha previsto la predisposizione, da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, delle metodologie per la determinazione dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard delle regioni a statuto ordinario, nelle materie diverse dalla sanità, anche al fine della ripartizione del concorso alla finanza pubblica stabilito dalle disposizioni vigenti a carico delle regioni medesime.

Tuttavia, come riferito dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Giampaolo Arachi, per le regioni a statuto ordinario e le province e città metropolitane non si è ancora completata la raccolta dei dati necessari per sviluppare una metodologia di calcolo dei fabbisogni standard. Nel corso dei lavori della predetta Commissione tecnica per i fabbisogni

⁶ Cfr. la già citata audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Giampaolo Arachi, del 6 ottobre 2021.

standard è emersa, infatti, la difficoltà di individuare l'esatto perimetro delle materie oggetto della stima dei fabbisogni standard sulla base delle norme contenute nel decreto-legge n. 50 del 2017 e nel decreto legislativo n. 68 del 2011. Il decreto-legge n. 50 del 2017 richiede la definizione dei fabbisogni standard genericamente per tutte le materie trattate dalle regioni a statuto ordinario, esclusa la sanità. Lo stesso decreto, tuttavia, richiama i criteri dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011, relativo alla ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni effettivamente erogate nelle regioni a statuto ordinario nelle sole materie dell'istruzione, del sociale (con riferimento alla spesa corrente) e del trasporto pubblico locale (limitatamente alla spesa in conto capitale)⁷.

Per quanto riguarda le province e le città metropolitane con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 sono state adottate la nota metodologica per la determinazione dei fabbisogni standard e i coefficienti di riparto dei fabbisogni per ciascuna provincia e città metropolitana per le funzioni fondamentali, anche sulla base anche di quanto stabilito dalla legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio), che ha modificato il ruolo e l'organizzazione delle province.

Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri considera le seguenti funzioni: istruzione (programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale e gestione dell'edilizia scolastica); territorio (costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente); ambiente (pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e la valorizzazione dell'ambiente); trasporti (pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale); funzioni generali parte fondamentale (raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali).

I fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario sono stati successivamente aggiornati, a metodologia invariata, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2018.

In una logica evolutiva, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard ha avviato il procedimento per l'aggiornamento dei fabbisogni standard per le province e le città metropolitane (unitamente, al lavoro per la definizione delle capacità fiscali standard). Tale attività è funzionale anche al riparto dei Fondi istituiti dalla legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, commi 783-785),

⁷ L'esigenza di un chiarimento del quadro normativo su questi aspetti è stata espressa dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Giampaolo Arachi, nelle audizioni del 25 giugno 2020 e del 6 ottobre 2021.

nei quali dovranno confluire tutti i contributi e i fondi di parte corrente delle province e delle città metropolitane. La stima dei fabbisogni standard sarà utilizzata non solo per determinare i coefficienti di riparto ma anche per individuare l'ammontare monetario di risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni fondamentali. Per le città metropolitane e le province montane, è stato necessario individuare dei metodi innovativi per la stima del fabbisogno delle ulteriori funzioni fondamentali che questi enti sono chiamati a svolgere in aggiunta alle funzioni delle province ordinarie⁸.

Va poi segnalato che, nel corso dell'audizione del 26 maggio 2021, la Ministra per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, ha annunciato di avere istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie un gruppo di lavoro sul tema dei costi e dei fabbisogni standard e dei livelli essenziali di prestazione, in un'ottica di collaborazione con gli organismi già esistenti.

Per quanto concerne le tappe future, si ricorda che il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede il completamento del federalismo fiscale entro il primo semestre del 2026 con riferimento alle regioni, alle province e alle città metropolitane, in modo che la distribuzione delle risorse avvenga sulla base dei fabbisogni standard e della capacità fiscale (Missione 1, Componente 1, Riforma 1.14 – Riforma del quadro fiscale subnazionale).

4.2 Le capacità fiscali

Nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali, la legge delega n. 42 del 2009 prevede che per le funzioni degli enti locali diverse da quelle fondamentali le necessità di spesa devono essere finanziate secondo un modello di perequazione delle capacità fiscali, che dovrebbe concretizzarsi in un tendenziale avvicinamento delle risorse a disposizione dei diversi territori, senza tuttavia alterare l'ordine delle rispettive capacità fiscali.

La legge delega evidenzia altresì che deve essere garantita la “trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale” (articolo 17, comma 1, lettera a)). La capacità fiscale, in sintesi, rappresenta il gettito potenziale da entrate proprie di un territorio, una volta determinate la base imponibile e l'aliquota legale.

⁸ Cfr. la citata audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Giampaolo Arachi, del 6 ottobre 2021.

L'individuazione delle capacità fiscali dei comuni, delle province e delle città metropolitane è demandata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da trasmettere alle Camere per il parere sia della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale che delle Commissioni competenti per materia. Le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali, definite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, devono essere sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, per la loro approvazione (articolo 57-*quinquies* del decreto-legge n. 124 del 2019).

La ricongiunzione in capo alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard dei compiti di determinazione e approvazione delle capacità fiscali standard dei comuni con quelli concernenti i fabbisogni standard consente un più adeguato coordinamento tra i due elementi costitutivi del sistema perequativo a livello municipale⁹.

Per quanto riguarda i comuni, le componenti della capacità fiscale si riferiscono a due principali tipologie di entrata. Nella prima categoria (imposte e tasse) rientrano l'imposta municipale propria (Imu) – nella quale è recentemente confluito il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) – l'addizionale comunale all'Irpef nonché imposte e tasse minori. Nella seconda categoria rientrano le tariffe diverse da quella del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. La capacità fiscale standard comprende anche la componente relativa alle entrate per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; tuttavia, si ricorda che, ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale, la componente rifiuti è neutralizzata, con l'inclusione della relativa voce sia nei fabbisogni standard sia nella capacità fiscale con il medesimo peso.

L'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale (cosiddetto *target* perequativo) dei comuni delle regioni a statuto ordinario è fissato al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare fino al 2019. Con il decreto-legge n. 124 del 2019 (articolo 57, comma 1) è stato stabilito che la quota della capacità fiscale perequabile è incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. Al termine del periodo di transizione, pertanto, il Fondo di solidarietà comunale sarà basato integralmente sulla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscali standard, eliminando così il tetto della capacità fiscale perequabile (il cosiddetto *target* perequativo) e abbandonando ogni riferimento al criterio storico.

⁹ Cfr. le audizioni del consigliere dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Alberto Zanardi, del 20 ottobre 2021, e del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Giampaolo Arachi, del 6 ottobre 2021.

A partire dal 2015 con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono state adottate la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario. L'attuale metodologia di calcolo della capacità fiscale risale al 2017 (decreto ministeriale 16 novembre 2017).

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2020 è stata adottata la stima della capacità fiscale 2021 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario. La capacità fiscale per i comuni considerati risulta pari a circa 25,6 miliardi di euro (Imu: circa 12 miliardi di euro; *tax gap* dell'Imu: circa 317 milioni di euro; addizionale comunale all'Irpef: circa 2,6 miliardi di euro; tassazione rifiuti: circa 6,6 miliardi di euro; capacità fiscale residuale: circa 4 miliardi di euro). L'aggiornamento, a metodologia invariata, è stato effettuato per tener conto dell'adeguamento della base dati all'anno 2017 e per neutralizzare la componente del servizio di smaltimento rifiuti. Al netto della componente rifiuti, la capacità fiscale utilizzata (parzialmente) in perequazione risulta pari a 19 miliardi di euro.

La capacità fiscale *pro capite* per il totale dei comuni delle regioni a statuto ordinario risulta pari a 500 euro. Nel documento depositato dalla Viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli, in occasione dell'audizione del 9 giugno 2021 è riportata la seguente tabella recante la distribuzione *pro capite* della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario:

Capacità fiscale comuni delle regioni a statuto ordinario – valori <i>pro capite</i> in euro		
Regione	CF Totale (senza rifiuti)	CF Totale
ABRUZZO	322,06	452,36
BASILICATA	212,28	297,93
CALABRIA	196,05	310,87
CAMPANIA	223,49	352,65
EMILIA ROMAGNA	438,00	590,65
LAZIO	440,56	600,66
LIGURIA	538,36	729,41
LOMBARDIA	409,51	513,59
MARCHE	327,69	466,25
MOLISE	276,86	377,61
PIEMONTE	406,13	526,40
PUGLIA	263,49	389,24
TOSCANA	427,75	589,73
UMBRIA	335,90	476,39
VENETO	384,07	503,70
Totale RSO	370,09	500,18

Ai fini di una corretta misurazione della capacità fiscale, nel corso delle audizioni è emersa l'opportunità di affiancare agli affinamenti metodologici una rivalutazione in ordine ad alcuni elementi strutturali del Fondo di solidarietà comunale. In particolare, è stata rappresentata l'opportunità di ricondurre nel perimetro della capacità fiscale standard, per essere assoggettate a perequazione, alcune risorse assegnate ai comuni, quali i ristori per le riduzioni di gettito determinate da interventi statali sulla tassazione immobiliare, *in primis* l'esenzione della Tasi per le abitazioni principali di cui alla legge di stabilità per il 2016, per circa 3,5 miliardi di euro, o altre riduzioni, rettifiche e accantonamenti, per circa 1,7 miliardi di euro, che sono oggi attribuite su base storica¹⁰. Secondo il Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, professor Giampaolo Arachi, ove “i ristori fossero considerati risorse proprie comunali, al pari della perdita di gettito che hanno sostituito, dovrebbero essere inseriti nella capacità fiscale, per la parte di gettito riferita alla quota standard, e partecipare alla componente perequativa del FSC”, mentre, ove “fossero considerati come alimentazione verticale del FSC, dovrebbero essere ripartiti anche (e a regime integralmente) secondo la componente perequativa”¹¹.

Per quanto concerne le province e le città metropolitane, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, secondo quanto riferito in audizione, ha intrapreso, con l'ausilio del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, l'analisi del sistema delle entrate per giungere alla definizione delle capacità fiscali standard, anche nella prospettiva di permettere l'avvio dei nuovi Fondi previsti dal legislatore a partire dal 2022¹². La necessità della definizione – unitamente ai fabbisogni standard – della capacità fiscale delle province è stata segnalata, nell'audizione del 15 settembre 2021, anche dal Presidente dell'Unione delle Province d'Italia, Michele de Pascale, il quale ha sottolineato come, sul fronte delle entrate tributarie provinciali, per questo livello di governo non si sia mai elaborato alcun percorso normativo finalizzato all'individuazione del gettito standardizzato né della capacità fiscale.

Per le regioni a statuto ordinario, l'articolo 24 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha previsto la predisposizione, da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, delle metodologie per la determinazione delle capacità fiscali standard – oltre che dei fabbisogni – delle regioni a statuto ordinario nelle materie diverse dalla sanità. È stato altresì stabilito che i fabbisogni e le capacità fiscali standard (elaborate dal Dipartimento delle finanze) possono

¹⁰ Cfr. le audizioni del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Giampaolo Arachi, del 25 giugno 2020 e del 6 ottobre 2021, nonché del consigliere dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Alberto Zanardi, del 21 ottobre 2021.

¹¹ Cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione del 6 ottobre 2021.

¹² Cfr. la summenzionata audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Giampaolo Arachi, del 6 ottobre 2021.

essere utilizzati per la ripartizione del concorso alla finanza pubblica a carico delle regioni medesime¹³.

4.3 I livelli essenziali delle prestazioni

La Costituzione assegna alla legislazione esclusiva statale il compito di definire la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera *m*). Parimenti, lo Stato ha legislazione esclusiva nella definizione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane (articolo 117, secondo comma, lettera *p*)).

Nel definire i principi che informano il sistema di finanziamento delle autonomie territoriali, la legge n. 42 del 2009 distingue, da un lato, le spese che investono i diritti basilari di cittadinanza (quali sanità, assistenza, istruzione) e quelle inerenti alle funzioni fondamentali degli enti locali, per le quali va assicurata l'integrale copertura dei fabbisogni finanziari, e, dall'altro, le spese che vengono affidate in misura maggiore al finanziamento con gli strumenti propri della autonomia tributaria, per le quali si prevede una perequazione delle capacità fiscali, ossia un finanziamento delle funzioni che tiene conto dei livelli di ricchezza differenziati dei territori.

¹³ Il decreto-legge sopra menzionato ha introdotto i commi 534-*bis* e 534-*ter* all'articolo 1 della legge n. 232 del 2016. In particolare, il comma 534-*bis* sancisce quanto segue: "Previo aggiornamento da parte della Conferenza Unificata, segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, del rapporto sulla determinazione della effettiva entità e della ripartizione delle misure di consolidamento disposte dalle manovre di finanza pubblica fra i diversi livelli di governo fino all'annualità 2016 e con la proiezione dell'entità a legislazione vigente per il 2017 - 2019, a decorrere dall'anno 2017, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, – sulla base delle elaborazioni e ricognizioni effettuate dalla Società Soluzioni per il sistema economico - Sose S.p.A, attraverso l'eventuale predisposizione di appositi questionari, in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni – provvede all'approvazione di metodologie per la determinazioni di fabbisogni standard e capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nelle materie diverse dalla sanità". Il successivo comma 534-*ter* interviene sulle modalità di ripartizione del concorso alla finanza pubblica delle regioni e province autonome stabilito dall'articolo 46, comma 6, del decreto-legge n.66 del 2014, nonché di quello stabilito dall'articolo 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015. La nuova disciplina stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dal 2018, in caso di mancata intesa, il concorso annuale previsto dalle suddette disposizioni è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo anche conto dei fabbisogni standard come approvati ai sensi del precedente comma 534-*bis* nonché delle capacità fiscali standard elaborate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia (in caso di mancata approvazione dei fabbisogni e delle capacità fiscali medesimi, il concorso alla finanza pubblica è ripartito tenendo anche conto della popolazione residente e del prodotto interno lordo).

Per le funzioni concernenti i diritti civili e sociali, spetta dunque allo Stato definire i livelli essenziali delle prestazioni, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale in condizione di efficienza e di appropriatezza; ad essi sono associati i fabbisogni standard necessari ad assicurare tali prestazioni. Le altre funzioni o tipologie di spese sono invece finanziate secondo un modello di perequazione delle capacità fiscali, che dovrebbe concretizzarsi in un tendenziale avvicinamento delle risorse a disposizione dei diversi territori, senza tuttavia alterare l'ordine delle rispettive capacità fiscali.

Uno dei principali fattori di criticità riscontrabili nel percorso attuativo della legge n. 42 del 2009 è costituito dall'assenza di una precisa individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle funzioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Sul punto, il Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Giampaolo Arachi, ha sottolineato che “la determinazione dei LEP richiede un’assunzione di responsabilità politica, che non compete alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, per gli effetti che i LEP producono sugli equilibri di bilancio e sulla composizione dell’intervento pubblico”¹⁴, aggiungendo altresì che – come indica la giurisprudenza costituzionale – la determinazione dei livelli essenziali offrirebbe allo Stato e alle regioni un significativo criterio di orientamento nell’individuazione degli obiettivi e degli ambiti di riduzione delle risorse impiegate.

In sintonia con quanto è stato appena evidenziato, la Ministra per il Sud e la coesione territoriale, Maria Rosaria Carfagna, nell’audizione del 16 giugno 2021, ha ribadito l’importanza di dare piena attuazione al dettato costituzionale, che “impone di garantire e riconoscere a tutti i cittadini le principali prerogative connesse al diritto di cittadinanza, come il diritto a ricevere un’istruzione e un’educazione sin dalla prima infanzia, il diritto a ricevere cure, assistenze sociali per le persone fragili o il diritto alla mobilità”. Il mancato intervento del legislatore in tema di livelli essenziali delle prestazioni, infatti, “ha indebolito il principio di uguaglianza e ha anche vanificato le potenzialità virtuose di un processo di federalismo fiscale”. In questo scenario, la Ministra ha sottolineato come i fabbisogni standard non possano essere ricavati dalla mera ricognizione dei livelli delle prestazioni già garantiti dagli enti territoriali, in quanto l’effetto sarebbe quello di cristallizzare le differenze territoriali esistenti, considerato che “chi ha di più continuerà ad avere di più, chi non ha speso apparirà incredibilmente privo di fabbisogno”.

Dalle audizioni effettuate dalla Commissione è emerso, quindi, che i fabbisogni standard sono stati utilizzati come indicatori per il riparto di

¹⁴ Cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell’audizione del 25 giugno 2020.

risorse date e non anche come strumento per valutare la coerenza fra le risorse assegnate e la spesa necessaria per assicurare le funzioni fondamentali e i livelli essenziali delle prestazioni in condizioni di efficienza. In particolare, secondo quanto riportato dalla Viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli, la mancata o incompleta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni “ha privato il sistema di un riferimento cruciale per la definizione dei fabbisogni standard, soprattutto nell'ambito di quelle funzioni comunali come l'Istruzione pubblica, gli Asili nido e il servizio di Raccolta e smaltimento di rifiuti, per cui è stato possibile stimare il costo unitario standardizzato dei servizi”, posto che, in questi casi, “il calcolo del fabbisogno richiede di moltiplicare il costo unitario per la quantità di servizi di riferimento”¹⁵.

A questo proposito, appare utile segnalare che, secondo quanto suggerito dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Giampaolo Arachi, non per tutte le funzioni si profila la necessità di definire i livelli essenziali delle prestazioni¹⁶. Una gran parte delle funzioni fondamentali dei comuni riguardano, infatti, la fornitura di servizi indivisibili prestati a beneficio della collettività nel suo insieme, come le attività amministrative e contabili, la viabilità, la polizia locale, l'anagrafe, il protocollo, l'urbanistica. Per queste funzioni sono previsti obblighi e vincoli in capo alle amministrazioni che implicitamente già definirebbero un livello essenziale delle prestazioni da garantire ai cittadini. Relativamente alle suddette funzioni, l'analisi dei dati storici potrebbe risultare sufficiente a individuare il fabbisogno standard (facendo riferimento ai livelli medi storici di erogazione dei servizi). Si rivela necessaria, viceversa, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per quelle funzioni fondamentali, solitamente a domanda individuale, per le quali il quadro normativo vigente attribuisce ampi margini di discrezionalità sul piano dell'attivazione e della determinazione del livello di fornitura. Si tratta di prestazioni che afferiscono per la quasi totalità alle materie dell'assistenza, dell'istruzione, del trasporto pubblico locale, cioè a funzioni strettamente correlate ai diritti civili e sociali. In questi ambiti, in assenza dei livelli essenziali delle prestazioni, i fabbisogni standard possono essere definiti solo in via provvisoria, tenuto conto che il livello storico di servizio potrebbe non essere coerente con la tutela dei diritti civili e sociali sia a livello di singolo ente sia a livello aggregato. Sul piano della standardizzazione dei fabbisogni, la fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni, ad avviso del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, si presenta più urgente riguardo all'offerta di posti negli

¹⁵ Cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione del 9 giugno 2021.

¹⁶ Cfr. le audizioni del 25 giugno 2020 e del 6 ottobre 2021. Il tema è stato affrontato anche dal consigliere dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Alberto Zanardi, nell'audizione del 20 ottobre 2021, il quale ha fornito indicazioni sostanzialmente analoghe.

asili nido, ai servizi non obbligatori complementari all'istruzione che possono incidere sui diritti civili e sociali – come il trasporto scolastico, incluso quello delle persone con diversa abilità, la mensa scolastica (che si accompagna all'offerta del tempo prolungato) – e infine ai servizi che rientrano nella funzione del sociale. Nel campo del trasporto pubblico locale si tratta, poi, di stabilire se il livello essenziale delle prestazioni debba fare riferimento alla presenza di una rete di trasporto pubblico urbano, il che significherebbe limitare il medesimo livello essenziale (e quindi il fabbisogno) ai centri urbani di maggiori dimensioni o, più in generale, se occorra garantire un sostegno pubblico alla mobilità urbana in tutti i territori.

Con più specifico riferimento all'assistenza sociale, il quadro normativo vigente contempla un complesso di interventi nazionali, regionali e comunali, che rivestono le forme della prestazione economica e/o del servizio alla persona. A differenza di quanto avviene in campo sanitario – ove i livelli essenziali di assistenza (LEA), definiti da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, indicano nel dettaglio le prestazioni erogate attraverso il Servizio sanitario nazionale – le politiche sociali sono interpretate diversamente a seconda della regione o, perfino, del comune di riferimento, anche perché le risorse di questo settore provengono dal finanziamento plurimo dei vari livelli di governo (Stato, regioni e comuni), secondo dotazioni finanziarie presenti nei rispettivi bilanci.

In proposito, la legge quadro sull'assistenza (legge n. 328 del 2000) ha stabilito che i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) corrispondono all'insieme degli interventi garantiti, sotto forma di beni o servizi secondo le caratteristiche e i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali. Più precisamente, l'articolo 22 della suddetta legge individua le aree del bisogno (per esempio, povertà, disagio minorile, responsabilità familiare, dipendenze, disabilità) e quindi le prestazioni e gli interventi idonei a soddisfare le diverse esigenze della funzione sociale, senza giungere tuttavia a una definizione puntuale dei servizi. Sotto questo aspetto, la legge n. 328 del 2000 non è stata pienamente attuata, in quanto non si è provveduto né a disegnare una programmazione nazionale dei servizi e degli interventi né a fissare risorse certe e strutturali per i Fondi rivolti alle politiche sociali, tali da rendere possibile il finanziamento dei diritti soggettivi.

Solo con l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà – avviata dalla legge n. 33 del 2016 e successivamente identificata con il reddito di inclusione, come delineato dal decreto legislativo n. 147 del 2017, poi sostituito dal reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4 del 2019 – sono stati definiti i primi livelli essenziali delle prestazioni, non solo per quanto riguarda il beneficio economico associato alle prestazioni sociali di

contrasto alla povertà, ma anche per quanto attiene alle componenti relative all'inclusione sociale e alle politiche attive del lavoro.

Occorre, infine, tener conto che la legge n. 42 del 2009 traccia un percorso graduale di avvicinamento ai livelli essenziali delle prestazioni, con la fissazione di obiettivi intermedi, qualificati "obiettivi di servizio". Quest'approccio ha il vantaggio di attenuare le tensioni sugli equilibri di bilancio inevitabilmente prodotte dalla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, garantendo un assorbimento graduale delle maggiori esigenze di spesa. In questa prospettiva, la legge delega prevede che il processo di convergenza ai livelli essenziali delle prestazioni sia accompagnato da meccanismi di monitoraggio e misure sanzionatorie (articolo 2, comma 2, lettera z)¹⁷.

Con specifico riguardo al comparto comunale, appare particolarmente significativa l'individuazione di obiettivi di servizio, come tappa intermedia verso i livelli essenziali delle prestazioni, in relazione alle funzioni e ai servizi considerati ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale. È bene ricordare, in proposito, che i trasferimenti erogati ai comuni attraverso il Fondo di solidarietà comunale non hanno vincoli di destinazione.

In tal senso, un importante passo avanti è stato compiuto con la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) che, nell'incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà comunale per finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali e il numero di posti disponibili negli asili nido, con peculiare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze, ha integrato i criteri e le modalità di riparto delle quote incrementali del Fondo per servizi sociali e asili nido. Al fine di garantire che le risorse aggiuntive si traducano in un incremento effettivo dei servizi, la legge ha previsto l'attivazione di un meccanismo di monitoraggio basato sull'identificazione di obiettivi di servizio. In tal modo, per la prima volta dall'introduzione dei fabbisogni standard, è stato superato il vincolo della spesa storica complessiva della funzione sociale, stanziando risorse aggiuntive vincolate al raggiungimento degli obiettivi di servizio e compiendo un passo in avanti nel percorso di avvicinamento ai livelli essenziali delle prestazioni¹⁸.

Per quanto concerne gli aspetti evolutivi della materia, la Viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli, nell'audizione del 9 giugno 2021, ha precisato che il completamento del quadro normativo – con

¹⁷ Per gli enti con i maggiori scostamenti dagli obiettivi di servizio la legge delega prevede un procedimento, denominato "Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza", volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello (articolo 18).

¹⁸ Cfr., in tal senso, quanto indicato dai rappresentanti della società Sose – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. nell'audizione del 21 ottobre 2021.

specifico riferimento all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard da garantire per le funzioni fondamentali – è un passaggio fondamentale che occorrerà portare a compimento per giungere a una piena realizzazione dei due principi dell'uniformità dei servizi essenziali sul territorio nazionale e della garanzia del pieno finanziamento del fabbisogno standard relativo alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni.

La rilevanza di questi temi è scaturita anche dall'audizione dei rappresentanti della Corte dei conti tenutasi il 27 ottobre 2021, nell'ambito della quale – in linea con quanto sinora esposto – è stato rimarcato che resta ancora da completare il processo di individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, con l'attivazione di adeguate risorse statali per rendere possibile la perequazione, e che tali azioni sono propedeutiche a una distribuzione delle risorse basata sui fabbisogni standard¹⁹.

Nell'ottica di una maggiore efficacia dell'intero processo, il Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Giampaolo Arachi, ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di potenziare ed estendere il monitoraggio *ex post* dei risultati ottenuti circa le funzioni fondamentali e i livelli essenziali delle prestazioni. Secondo quanto prospettato dallo stesso, per le funzioni in cui le norme individuano dei livelli essenziali delle prestazioni si potrebbe prevedere, in coerenza con l'articolo 120 della Costituzione e in analogia a quanto già sperimentato in campo sanitario, un meccanismo che, oltre ad aiutare gli enti a individuare le criticità e a predisporre una strategia di miglioramento dei servizi, consenta, nei casi di grave e persistente inadempienza, un intervento sostitutivo dello Stato²⁰.

Il processo di monitoraggio prefigurato dal Presidente Arachi potrebbe articolarsi in quattro fasi: a) l'individuazione di un insieme minimo di indicatori e parametri di riferimento, che definiscano gli obiettivi di servizio, che rappresentano gli obiettivi intermedi da raggiungere nella graduale convergenza ai livelli essenziali delle prestazioni; b) la pubblicizzazione periodica dei risultati dell'attività di monitoraggio con l'individuazione degli enti che non rispettano e

¹⁹ Cfr. il documento allegato al resoconto stenografico della seduta del 27 ottobre 2021. La Corte ha osservato, in particolare, che nel contesto sopra richiamato, il criterio *pro capite* utilizzato nella ripartizione delle risorse potrebbe necessitare di correttivi, con particolare riferimento alle aree interne (a causa del processo di spopolamento) e alla quantificazione dei fabbisogni monetari insoddisfatti, come è stato già realizzato per gli asili nido. Inoltre, ad avviso della Corte, è auspicabile il parziale superamento del meccanismo della perequazione orizzontale utilizzato all'interno del comparto comunale per la redistribuzione di quote significative del tributo immobiliare, posto che l'intervento di una perequazione verticale “potrebbe fornire un ulteriore sostegno, in particolare, per le funzioni fondamentali, di cui la riforma prevede l'integrale compensazione, lasciando inalterato il meccanismo di perequazione orizzontale per le funzioni facoltative, dove è prevista la riduzione parziale della differenza della capacità fiscale standard”.

²⁰ Cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Giampaolo Arachi, del 6 ottobre 2021.

non convergono verso gli obiettivi di servizio, anche prevedendo limiti di accettabilità entro intervalli di oscillazione dei valori di riferimento; c) l'attivazione di procedure per accertare le cause degli scostamenti e per concordare con gli enti le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche; d) l'attuazione di misure correttive, anche attraverso un intervento sostitutivo dello Stato, nei casi di grave e perdurante inadempienza.

Quanto alle funzioni fondamentali per le quali non siano previsti dei livelli essenziali delle prestazioni, la soluzione proposta dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard contempla differenti modalità di monitoraggio. In particolare, la convergenza nei livelli quali-quantitativi dei servizi offerti potrebbe essere favorita attraverso l'individuazione di indicatori sintetici che consentano di valutare il livello effettivo, in termini quantitativi e qualitativi, dei servizi erogati da ogni singolo ente, prevedendo forme di pubblicizzazione, affinché diventino veicolo di diffusione delle migliori pratiche e strumento di valutazione dell'azione amministrativa da parte dei cittadini.

5. LO STATO DELLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI

5.1. Rapporti finanziari tra Stato e regioni

5.1.1 Le regioni a statuto ordinario

L'ordinamento finanziario delle regioni a statuto ordinario è caratterizzato, da un lato, da un sistema delle entrate ancora non completamente riformato e fermo sostanzialmente al 2011 e, dall'altro, da un controllo della spesa che deve assicurare l'osservanza delle regole del pareggio di bilancio e soprattutto il contributo alla finanza pubblica stabilito dalle manovre di finanziarie che si sono succedute.

Negli ultimi due anni non ci sono state modifiche dell'ordinamento finanziario dirette all'attuazione del federalismo fiscale. Si segnalano, tuttavia, due iniziative che hanno interessato ambiti strettamente connessi:

- in primo luogo, è stato istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Tavolo tecnico a composizione mista Stato-regioni con il compito di definire le modalità operative per arrivare alla completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario contenuti nel decreto legislativo n. 68 del 2011 (articolo 1, comma 958, della legge n. 145 del 2018);
- in secondo luogo, è stata anticipata al 2020 la facoltà di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio (articolo 1, commi 541 e 542, della legge n. 160 del 2019); la norma si inserisce nella disciplina del pareggio di bilancio e dell'armonizzazione dei sistemi contabili.

5.1.1.1 Le entrate delle regioni

Il sistema di finanziamento delle regioni a statuto ordinario è, di fatto, quello precedente al decreto legislativo n. 68 del 2011 di attuazione della legge n. 42 del 2009. Il nuovo regime delineato per la fiscalità regionale ha avuto seguito solo in parte: la sua attuazione è stata rinviata più volte e, da ultimo, il decreto-legge n. 137 del 2020 (articolo 31-*sexies*) ha fissato la scadenza del 2023.

A decorrere da tale anno le fonti di finanziamento delle regioni per l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie della sanità, dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico locale (per la spesa di parte capitale) dovranno essere costituite da entrate di tipo tributario (opportunamente rimodulate ed eventualmente perequate) ed entrate proprie.

Ciò significa che dovrà essere completamente superato il sistema dei trasferimenti erariali e della perequazione basata sulla spesa storica.

Nell'attuale regime le fonti di finanziamento delle regioni a statuto ordinario sono costituite dai tributi propri, dalla compartecipazione al gettito dell'Iva, dalle entrate proprie (quelle derivanti da beni, attività economiche della regione e rendite patrimoniali), dai trasferimenti perequativi per i territori con minore capacità fiscale per abitante e, infine, dalle entrate da indebitamento, che sono però riservate a spese di investimento (articolo 119 della Costituzione).

Le entrate tributarie delle regioni a statuto ordinario sono assicurate principalmente dall'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), dall'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dalla cosiddetta tassa automobilistica. Gli altri tributi minori, compresa l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, costituiscono una piccola parte dell'intero gettito tributario. Le possibilità di manovra sulla leva fiscale da parte regionale sono limitate. Ciascuna regione può determinare l'aliquota entro una forbice fissata dalla legge dello Stato e – in alcuni casi – differenziare i soggetti passivi (per scaglioni di reddito per l'addizionale Irpef, per categorie economiche per l'Irap). Ogni regione, inoltre, provvede alla disciplina e alla gestione degli aspetti amministrativi, quali riscossione, rimborsi, recupero della tassa e applicazione delle sanzioni, sempre entro limiti e principi fissati dalla legge dello Stato.

Altra entrata importante è costituita dalla compartecipazione regionale al gettito dell'Iva, istituita dal decreto legislativo n. 56 del 2000 e determinata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che entra nel meccanismo di perequazione previsto dallo stesso decreto legislativo, ai fini del finanziamento del servizio sanitario nazionale. Ciascuna regione riceve la quota di compartecipazione all'Iva a seguito delle operazioni di perequazione e, quindi, in aumento o in diminuzione rispetto al conteggio iniziale (effettuato peraltro sulla media triennale dei consumi stimati dall'Istat del rispettivo territorio). Visto che alimenta il Fondo perequativo per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, la compartecipazione all'Iva non può essere considerata propriamente un'entrata tributaria, bensì un trasferimento dello Stato.

La parte più cospicua dei trasferimenti dello Stato alle regioni a statuto ordinario è costituita dalle risorse per il finanziamento della sanità (il Fondo perequativo di cui sopra) e del trasporto pubblico locale. Quest'ultimo è finanziato attraverso il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario (dal 2013 al 2017 alimentato, tra l'altro, dal gettito della compartecipazione all'accisa sulla benzina e sul gasolio per autotrazione attribuita alle regioni, destinata anch'essa al finanziamento della sanità fino al 2012). Gli altri trasferimenti sono stati via via soppressi nell'ambito del contributo alla finanza pubblica richiesto alle regioni.

Nell'ambito dell'audizione della Viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli, del 9 giugno 2021, sono stati evidenziati alcuni aspetti problematici del processo di attuazione del federalismo fiscale per le regioni a statuto ordinario, in particolare riguardo alla trasformazione dei trasferimenti in entrate tributarie e, conseguentemente, alla determinazione delle due principali entrate fiscali (addizione regionale all'Irpef e compartecipazione all'Iva), all'applicazione del principio di territorialità, alla definizione delle modalità di perequazione²¹.

Sull'analisi di questi temi è incentrato il lavoro del Tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per arrivare alla definizione delle procedure necessarie alla realizzazione degli obiettivi del federalismo fiscale, incluse le modifiche normative che si rendano necessarie per superare i profili più critici.

In relazione all'addizione regionale all'Irpef – la quale, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2011, dovrebbe garantire entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi e, al tempo stesso, portare a una riduzione delle aliquote Irpef di competenza statale, al fine di non aggravare il prelievo fiscale richiesto ai cittadini – uno dei principali ostacoli è costituito proprio dall'impossibilità di operare tale riduzione nelle sole regioni a statuto ordinario (le sole destinatarie delle norme del decreto n. 68 del 2011) senza creare disparità di trattamento tra cittadini.

Quanto alla compartecipazione regionale all'Iva, secondo l'articolo 4 del decreto legislativo n. 68 del 2011, essa dovrebbe essere calcolata in modo da assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, superando quindi il meccanismo vigente di determinazione dell'aliquota *a posteriori* sulla base dei costi sostenuti. Anche l'assegnazione alle regioni dovrebbe essere basata non più sulla distribuzione regionale dei consumi rilevati dall'Istat, bensì sulla base del principio di territorialità. In questo ambito, le maggiori difficoltà derivano dalla mancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei settori extra sanitari.

Una quantificazione di massima delle entrate tributarie dei diversi territori è fornita nel documento messo a disposizione della Commissione dalla Viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli, in occasione della sopra richiamata audizione del 9 giugno 2021. In tale documento sono riportati i dati di gettito delle principali entrate su base annua (riferiti alle annualità precedenti al 2020), che per le regioni a statuto ordinario sono le seguenti:

²¹ Cfr., in particolare, il documento allegato al resoconto stenografico della seduta del 9 giugno 2021.

in miliardi di euro

Irap	24,10
Addizionale regionale all'Irpef	12,30
Tasse automobilistiche	6,10
Totale regioni statuto ordinario	42,50

Un altro punto affrontato nel suddetto documento è l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2011, secondo il quale deve essere attribuita alle regioni una quota del gettito riferito all'attività di recupero fiscale in materia di Iva svolta da ciascuna regione. Le maggiori difficoltà incontrate dal Tavolo tecnico, nella predisposizione del relativo decreto ministeriale, riguardano l'esatta individuazione delle modalità di concorso della regione all'attività di recupero fiscale, in quanto non risultano stabilite dalla legge.

In relazione alla fiscalizzazione dei trasferimenti statali, inoltre, il documento ministeriale fornisce il quadro delle entrate previste a legislazione vigente per le regioni a statuto ordinario (anno 2021) che andrebbero "fiscalizzate". Si riporta di seguito un estratto dalla Tabella A dell'appendice del citato documento:

milioni di euro

Quota non sanitaria della compartecipazione Iva	423,6
Interventi nel campo del miglioramento genetico del bestiame e nei settori dell'agricoltura, dell'agroindustria e delle foreste nonché di altre attività trasferite ai sensi del decreto legislativo n. 143 del 1997	19,6
TOTALE NON LEP	443,2
Fondo integrativo per la concessione di borse di studio	206,9
Erogazione gratuita di libri di testo	82,3
Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali	100,0
Fondo per le politiche sociali	333,4
Fondo per le non autosufficienze	491,2
Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare	48,5
Politiche per la famiglia	12,6
TOTALE LEP	1.274,9
Mancato gettito dell'Irap per la riduzione del costo del lavoro	384,7
Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale	4.873,3
TOTALE	6.976,1

Viene evidenziato altresì come le risorse per il trasporto pubblico locale – che costituiscono la maggior parte dei trasferimenti statali – siano riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni per la sola parte in conto capitale e dunque, secondo la normativa vigente, non possano essere interamente "fiscalizzate". Le prime simulazioni dell'applicazione del meccanismo perequativo, svolte nell'ambito del Tavolo tecnico, non hanno condotto a buoni risultati, dato che le regioni a minore capacità fiscale non riuscirebbero a recuperare le risorse trasferite neanche il primo anno.

Nel menzionato documento, infine, sono enunciati gli obiettivi del Governo in relazione al federalismo fiscale per le regioni a statuto ordinario, formulati in coerenza con il traguardo generale di attuazione del federalismo fiscale entro il primo quadrimestre del 2026, indicato nel Piano nazionale di ripresa e resilienza:

- entro dicembre 2022, si prevede di procedere all'aggiornamento della normativa vigente (legge n. 42 del 2009 e decreto legislativo n. 68 del 2011), al fine di superarne i limiti tecnico-giuridici, e all'individuazione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario che saranno fiscalizzati mediante incremento di aliquote di tributi;
- entro dicembre 2024, si prevede di conseguire il risultato della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei fabbisogni standard.

Cionondimeno, viene espressa la preoccupazione di conciliare il raggiungimento delle seguenti tappe con la necessità di addivenire a una intesa tra i diversi livelli istituzionali e di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

5.1.1.2 Il concorso alla finanza pubblica e il pareggio di bilancio

Come gli altri enti del sistema pubblico, le regioni a statuto ordinario sono tenute a contribuire al risanamento dei conti pubblici.

Le manovre di finanza pubblica hanno stabilito, per ciascun anno, la quota di risparmio richiesto alle regioni a statuto ordinario sia in termini di indebitamento netto (vale a dire per contribuire alla riduzione del debito complessivo della pubblica amministrazione) sia in termini di saldo netto da finanziare (riduzione di risorse erogate dallo Stato). La realizzazione del risparmio è stata attuata principalmente attraverso il taglio di trasferimenti statali, la revisione della spesa regionale e la rinuncia ad altri tipi di contributi erogati dallo Stato. Dal 2014 le misure specifiche per la realizzazione del risparmio, l'entità di ciascuna nonché il riparto delle stesse tra le regioni sono concordate in sede di Conferenza Stato-regioni.

La legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), come modificata e integrata dalla legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019), è intervenuta nella determinazione del concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni a statuto ordinario e nella disciplina dell'equilibrio di bilancio.

Le relative disposizioni recepiscono quanto deciso in sede di Conferenza Stato-regioni con l'accordo del 15 ottobre 2018, al fine di stabilire le modalità di realizzazione del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per gli anni 2019 e 2020 e garantire, nello stesso tempo, il rilancio degli investimenti. Le disposizioni, infatti, assegnano alle regioni un contributo finalizzato alla effettuazione di nuovi investimenti, prevedendo altresì le modalità del concorso alla finanza pubblica.

Più nello specifico, al comparto delle regioni a statuto ordinario viene attribuito un contributo finalizzato a nuovi investimenti diretti e indiretti. La legge n. 145 del 2018, all'articolo 1, commi 833-840, stabilisce la scansione temporale del finanziamento nell'arco del quadriennio 2019-2022, individua gli ambiti in cui devono essere realizzati gli investimenti e disciplina, nel dettaglio, i termini entro cui gli impegni devono essere assunti, nonché la certificazione e il monitoraggio degli interventi.

Il concorso alla finanza pubblica del comparto delle regioni a statuto ordinario viene ridotto di 750 milioni di euro per l'anno 2020 in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 2018 (articolo 1, comma 832, della legge n. 145 del 2018). La Corte ha dichiarato illegittima – per inosservanza del canone di transitorietà dei “tagli” di risorse imposti alle regioni – la norma (articolo 1, comma 527, della legge n. 232 del 2016) che ha prorogato per la terza volta il richiesto contributo di 750 milioni di euro, stabilito, inizialmente per il triennio 2015-2017, dall'articolo 46, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.

Il comma 841 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 stabilisce le modalità del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per gli anni 2019 e 2020. In sostanza, le regioni dovranno comunque finanziare gli investimenti per gli importi stabiliti nella legge, ma non riceveranno il trasferimento delle somme dallo Stato.

Per gli esercizi 2019 e 2020 il concorso alla finanza pubblica è quindi realizzato attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo per la realizzazione dei nuovi investimenti, pari a:

- 2.496,2 milioni di euro per il 2019, come stabilito al comma 833 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018;
- 1.746,2 milioni di euro per il 2020, come stabilito al comma 835 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018.

La seguente tabella, tratta dal citato accordo del 15 ottobre 2018 concluso in sede di Conferenza Stato-regioni, riassume gli effetti finanziari della normativa richiamata:

in milioni di euro

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO				
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	2023
Contributo Regioni investimenti 2019 (a)	2.496,20	-	-	800,00	565,40	565,40	565,40	-
Contributo Regioni investimenti 2020 (b)	-	1.746,20		-	343,00	467,80	467,70	467,70
Compensazione effetto sentenza 103 (c)	-	750,00	-	-	750,00	-		-
Totale effetti (d) = (a) + (b) + (c)	2.496,20	2.496,20	-	800,00	1.658,40	1.033,20	1.033,10	467,70
Saldo positivo pareggio (e)	-	-	-	1.696,20	837,80			
TOTALE (f) = (a) + (b) + (c)	2.496,20	1.746,20	-	2.496,20	1.746,20	1.033,20	1.033,10	467,70

La legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 851, della legge n. 178 del 2020), infine, stabilisce l'ammontare del concorso alla finanza pubblica, dovuto da tutto il comparto delle regioni e delle province autonome per gli anni 2023-2025, in 200 milioni di euro annui. La quota di competenza di ciascuna regione dovrà essere stabilita, come di consueto, in sede di Conferenza Stato-regioni (entro il 31 maggio 2022) e formalizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

In relazione al pareggio di bilancio, infine, si rammenta che dall'esercizio 2017 le regioni a statuto ordinario sono tenute al conseguimento del pareggio di bilancio, ovvero al conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, commi 465-466, della legge n. 232 del 2016).

La legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, commi 541 e 542, della legge n. 160 del 2019) anticipa all'anno 2020, per le regioni a statuto ordinario, la facoltà di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio. Per gli enti locali e le regioni a statuto speciale, tale possibilità è stata prevista, già a decorrere dal 2019, dalla legge n. 145 del 2018, in attuazione di specifiche pronunce della Corte costituzionale (sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018).

In questa sede è utile ricordare che l'11 novembre 2020 la VI Commissione della Camera e la 6^a Commissione del Senato hanno deliberato una vasta indagine conoscitiva preordinata alla riforma fiscale, per raccogliere le istanze dei diversi portatori di interessi e approfondire le principali questioni aperte. L'indagine conoscitiva si è articolata nell'arco di sei mesi, tra gennaio e giugno 2021. Il 30 giugno 2021 le Commissioni hanno approvato, ciascuna in un identico testo, il documento conclusivo dell'indagine, che indirizza la riforma fiscale verso obiettivi di crescita dell'economia e semplificazione del sistema tributario. Con riferimento all'Irap, nell'ottica di una razionalizzazione del sistema tributario e all'interno di un complessivo quadro di riforma in cui valutare gli aspetti di redistribuzione del carico fiscale, le Commissioni concordano sulla necessità di una riforma che porti al superamento dell'imposta con un riassorbimento del relativo gettito nei tributi attualmente esistenti, preservando la manovrabilità da parte degli enti territoriali e il livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale, senza caricare di ulteriori oneri i redditi da lavoro dipendente e assimilati.

5.1.2 Il finanziamento del settore sanitario

Il settore sanitario impegna gran parte dei bilanci regionali e il suo costo, in base alle disposizioni del decreto legislativo n. 68 del 2011, deve essere

determinato secondo i fabbisogni standard delle regioni. Questi ultimi definiscono i criteri di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, in base al livello di finanziamento della spesa sanitaria fissata periodicamente in specifici accordi tra Stato ed enti territoriali, detti Patti per la salute. L'ammontare di risorse necessarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017) in condizione di efficienza e appropriatezza, viene definito come “livello di fabbisogno sanitario standard”.

I fabbisogni standard nel settore sanitario sono finalizzati a incentivare comportamenti “virtuosi” per il recupero dell'efficienza e dell'efficacia nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), per garantire un miglioramento strutturale degli equilibri di bilancio e per massimizzare il soddisfacimento dei bisogni sanitari.

Nel procedimento di determinazione dei fabbisogni standard, pertanto, risulta prioritaria la determinazione della quota di risorse da destinare al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, ovvero il fabbisogno sanitario nazionale standard, da definire in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede di Unione europea (in rapporto a ciò sono poi fissati i fabbisogni regionali standard)²².

In particolare, il Servizio sanitario viene finanziato secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 56 del 2000, mediante entrate proprie (*ticket*), i gettiti derivanti dall'Irap e dall'addizionale regionale all'Irpef valutate ad aliquota base e, fino a concorrenza del fabbisogno medesimo, mediante l'attribuzione alle regioni di risorse a titolo di compartecipazione all'Iva.

Le componenti del finanziamento del Servizio sanitario nazionale vincolate per legge a obiettivi specifici (quali gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662 del

²² Con riferimento alle criticità del settore sanitario, il professor Paolo Liberati ha evidenziato che, per un verso, “la determinazione del fabbisogno sanitario segue una procedura che si discosta dal concetto di fabbisogno standard, nonostante per la sanità siano definiti dei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea)”, per l'altro “il finanziamento del fabbisogno sanitario avviene con modalità che presentano elementi di incoerenza”. Più in particolare, il professor Liberati ha sottolineato: “L'attuale procedura, dunque, determina un distacco operativo tra livelli essenziali e fabbisogni standard regionali: i primi sono di fatto determinati sulla base delle risorse disponibili; il calcolo dei secondi, invece, costituisce solo criterio di riparto di quelle risorse. Non c'è dunque certezza, in una prospettiva dinamica, che i Lea in sanità rappresentino adeguatamente il livello essenziale *effettivamente necessario* (come accadrebbe se la logica di determinazione fosse di tipo *bottom up*) e per questa ragione essi non costituiscono un saldo elemento prospettico di ancoraggio per la definizione dei fabbisogni standard regionali, soprattutto in relazione al mutamento delle esigenze sanitarie che dovesse verificarsi in ragione di fattori esogeni. D'altro lato, la procedura *top down* risponde al condizionamento finanziario che sui Lea è esercitato dai vincoli di finanza pubblica e dalla necessaria compatibilità con il quadro macroeconomico” (cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione del 10 novembre 2021).

1996) sono finanziate a valere sul capitolo del bilancio statale denominato Fondo sanitario nazionale. Se i valori del gettito dell'Irap e dell'addizionale regionale dell'Irpef risultano inferiori ai gettiti stimati, il differenziale è assicurato dal fondo di garanzia di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 56 del 2000.

La quantificazione dei singoli fabbisogni standard regionali (cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard) si basa sul calcolo del costo standard sanitario *pro capite* rilevato nelle regioni individuate come “*benchmark*”²³, che esprimono il costo di erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, efficacia e appropriatezza. Il meccanismo assicura che non cambi il livello di finanziamento complessivo della spesa sanitaria nazionale, ma solo il criterio di riparto, secondo un approccio di tipo *top-down*, con garanzia di invarianza dei saldi di finanza pubblica programmati.

La metodologia dei costi standard, utilizzata per definire il *benchmark* e quindi il riparto del finanziamento cui concorre lo Stato, si fonda su indicatori (di qualità, appropriatezza ed efficienza) riferiti ad aggregati di prestazioni (macro-livelli); si tratta, in particolare, di: scostamento dallo standard previsto per l'incidenza della spesa per assistenza collettiva (area della prevenzione) sul totale della spesa (5 per cento); scostamento dallo standard previsto per l'incidenza della spesa per assistenza distrettuale (tra cui, area dei medici di base e dei pediatri di libera scelta e degli enti accreditati con il Servizio sanitario nazionale) sul totale della spesa (51 per cento); scostamento dallo standard previsto per l'incidenza della spesa per assistenza ospedaliera (area delle aziende sanitarie locali e di altri enti del Servizio sanitario nazionale) sul totale della spesa (44 per cento). A questi si aggiungono altri indicatori, tra cui la spesa *pro capite* per assistenza sanitaria di base, la spesa farmaceutica *pro capite*, il costo medio dei ricoveri e la spesa per assistenza specialistica.

Il principale parametro utilizzato per il riparto fra le regioni rimane la popolazione, pesata per classi di età, senza ulteriori indicatori capaci di rappresentare il diverso bisogno di salute²⁴.

²³ Per l'ultimo riparto del Fondo sanitario 2021, le 5 regioni *benchmark* dalle quali poi enucleare le 3 regioni di riferimento dei costi standard sanitari, selezionate sulla base della griglia LEA 2018 e dei risultati di esercizio valutati dal cosiddetto Tavolo di verifica degli adempimenti, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011, sono state Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lombardia e Veneto (cfr. il documento del Ministero della salute del 23 febbraio 2021 che elenca i criteri). Il decreto-legge n. 73 del 2021 (articolo 35) ha stabilito che, per l'anno 2021, ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali, tutte le regioni sopraindicate siano considerate regioni di riferimento.

²⁴ Il professor Francesco Porcelli, associato di economia politica presso l'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, ha sottolineato che “le regioni presentano delle serie criticità nel modello di calcolo del fabbisogno standard sanitario che, essendo basato esclusivamente sulla popolazione, non riesce a legare direttamente il fabbisogno ai LEA e non consente l'individuazione di costi standard efficienti”. In particolare, secondo il professor Porcelli: “Il problema è che la determinazione dei

Già nell'audizione del Ministro della salute *pro tempore*, Giulia Grillo²⁵, era emerso che, mentre le regioni più virtuose sono riuscite a organizzare i propri servizi sanitari in maniera efficiente, rendendo così sostenibile la spesa sanitaria in relazione al livello di finanziamento loro assegnato, quelle meno virtuose hanno assicurato la sostenibilità della spesa sanitaria di fatto pregiudicando in molti casi l'adeguatezza della riorganizzazione delle prestazioni assistenziali e solo in parte attraverso azioni di efficientamento del sistema.

Con riferimento agli ultimi livelli di finanziamento del fabbisogno sanitario standard, si è rilevato fino al 2020, anno in cui si è verificata l'emergenza epidemiologica da Sars-CoV-2, un tendenziale decremento del finanziamento stabilito nelle leggi di bilancio, definito su base triennale.

Il comma 392 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017) aveva fissato tale livello a 113.000 milioni di euro per il 2017, a 114.000 milioni di euro per il 2018 (poi ridotto a 113.936) e a 115.000 milioni di euro per il 2019 (poi ridotto a 114.396), poi rideterminato per l'anno 2019 in 113.404 milioni di euro.

La legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 514-516, della legge n. 145 del 2018) ha nuovamente determinato il livello per il 2019 in 114.439 milioni di euro, incrementandolo di 2.000 milioni per il 2020 e di ulteriori 1.500 milioni per il 2021. L'accesso delle regioni a tale incremento, dal 2020, è stato subordinato al raggiungimento di una intesa in sede di Conferenza

fabbisogni sanitari non dipende dai LEA e rimane fortemente guidata dal peso esercitato della popolazione. Una revisione dei meccanismi di calcolo dei fabbisogni standard nella sanità che consenta di legarli direttamente ai LEA dovrebbe essere ai primi posti di una agenda di riforma" (cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione del 3 novembre 2021). La professoressa Floriana Margherita Cerniglia ha puntualizzato che "sul fronte regionale esistono soltanto i LEA (livelli essenziali di assistenza) che in pratica servono a verificare/misurare l'efficienza dei sistemi sanitari regionali in quanto la determinazione dei fabbisogni sanitari e il riparto delle risorse alle regioni non dipende dai LEA ma da una distribuzione/riparto del FSN che avviene di fatto sulla base della popolazione pesata per età" (cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione del 10 novembre 2021). Con riferimento agli aspetti messi a fuoco dagli auditi sul tema della ripartizione delle risorse, si segnala che nel 2020 il Ministero della salute ha avviato un iter istruttorio (con richiesta di parere al Consiglio di Stato) per il perfezionamento dei criteri di calcolo dei pesi del riparto in base alla popolazione regionale, in modo da tenere conto di ulteriori elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (Nsis). L'ipotesi delineata ha preso in considerazione una eventuale interconnessione di questi flussi informativi con quelli disponibili nelle banche dati di altre amministrazioni, quali l'anagrafe tributaria presso l'Agenzia delle entrate, il registro delle cause di morte presso l'Istat, le anagrafi dei codici di esenzione per patologia presso le regioni, con l'obiettivo di pervenire a un *database* di livello individuale (cfr., sul punto, il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali al Consiglio di Stato "sulle nuove modalità di ripartizione del fondo sanitario tra le regioni proposte dal Ministero della salute e basate sulla stratificazione della popolazione - 5 marzo 2020", alla luce dei risvolti in materia di *privacy*). Circa l'utilizzo dei dati raccolti nei sistemi informativi sanitari, si veda altresì quanto stabilito dall'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2020.

²⁵ Cfr. l'audizione della Ministra della salute *pro tempore*, Giulia Grillo, del 10 aprile 2019.

Stato-regioni relativa al Patto per la salute per il triennio 2019-2021²⁶, che avrebbe dovuto essere stipulata entro il 31 marzo 2019 e che è stata poi siglata il 18 dicembre 2019. L'effettivo riparto per il 2019 è stato successivamente rideterminato in diminuzione con diverse delibere del Cipe a un livello di 113.810 milioni di euro.

L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha causato una rimodulazione del livello di finanziamento complessivo della spesa sanitaria per l'anno 2020 e i successivi.

A tale riguardo, la Ministra per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini²⁷, ha evidenziato che, nell'arco di poche settimane, lo Stato è intervenuto, in risposta all'imprevista crisi sanitaria, per il potenziamento del sistema sanitario, assumendosi la responsabilità di acquistare i beni e i servizi – per il tramite del Commissario straordinario per l'emergenza – che le autonomie territoriali non sarebbero state in grado di finanziare, in ragione dei dati del monitoraggio quotidiano del Ministero della salute sull'andamento della situazione epidemiologica su base territoriale. Inoltre, lo Stato ha rimosso i vincoli connessi alle assunzioni di personale in campo sanitario e all'utilizzo di medici, anche a riposo, e di infermieri. L'obiettivo immediato è stato il rafforzamento delle terapie intensive e sub-intensive, la somministrazione di test di rilevazione del Coronavirus e il potenziamento della capacità del sistema sanitario territoriale di assistere, con la prevenzione, i positivi asintomatici. Tuttavia, come riferito testualmente nella memoria trasmessa dalla Corte dei conti alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale in data 27 ottobre 2021: “il sistema sanitario non è in grado di garantire su tutto il territorio nazionale un'assistenza uniforme, per quantità e qualità”. In particolare, secondo la Corte, la spesa sanitaria corrente *pro capite* riconosciuta al Sud, per l'anno 2020, ammontava ad euro 2.046, a fronte dei 2.165 e i 2.139 euro attribuiti rispettivamente al Centro e al Nord Italia²⁸.

A seguito dell'emergenza pandemica, il riparto delle risorse statali per la sanità nel 2020 è stato effettuato già nel mese di maggio per un ammontare complessivo di 117.407,2 milioni di euro.

Per il medesimo anno 2020, sono stati definiti ulteriori incrementi, in particolare con il decreto-legge n. 104 del 2020 (“decreto Agosto”), mentre con riferimento all'anno 2021 il livello è stato ridefinito a 119.447,2 milioni di euro.

²⁶ Il Patto per la salute, come stabilito dalla legge di bilancio per il 2019, ha inteso definire misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati, nonché di efficientamento dei costi. Tra queste si ricordano la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, la valutazione dei fabbisogni del personale del Servizio sanitario nazionale, l'implementazione di infrastrutture e modelli organizzativi per l'interconnessione dei sistemi informativi, la promozione della ricerca in ambito sanitario, la valutazione del fabbisogno di interventi di ammodernamento tecnologico.

²⁷ Cfr. l'audizione del 20 maggio 2021.

²⁸ Cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione del 27 ottobre 2021.

Per l'anno 2021 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale è stato ulteriormente accresciuto a seguito delle misure approvate con la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) a 121.370,1 milioni di euro.

Il 4 agosto 2021 la Conferenza Stato-regioni ha sancito il riparto del Fondo sanitario nazionale per il 2021. Il livello del fabbisogno sanitario standard per il 2021 è stato determinato dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 403, della legge n. 178 del 2020) in 121.370 milioni di euro, prevedendo peraltro lo stanziamento di quote aggiuntive per specifiche spese sanitarie.

L'incremento del livello di finanziamento è stato programmato pari a 822,87 milioni di euro per l'anno 2022 e a 527,07 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

A decorrere dal 2026, l'incremento programmato è stato fissato, a legislazione vigente, a 417,87 milioni di euro annui, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa prevista a decorrere dall'anno 2023.

Riguardo all'emergenza sanitaria, con particolare riferimento alle risorse stanziare per le campagne di vaccinazione, il Ministro della salute, Roberto Speranza, nell'audizione del 7 luglio 2021, ha sottolineato che è stata l'occasione per "chiudere definitivamente una lunga stagione di tagli e di sotto-finanziamento del Servizio sanitario nazionale e aprire una nuova grande stagione di investimento". Ciò anche grazie alle risorse, aggiuntive rispetto all'ordinario Fondo sanitario nazionale, pari a circa 20,23 miliardi di euro, alla base delle azioni previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tali risorse, infatti, possono consentire un salto di qualità nel rilancio del Servizio sanitario nazionale e nell'attuazione di alcune importanti riforme nei due macroambiti dell'assistenza di prossimità e della telemedicina, da una parte, e della formazione, della ricerca e della innovazione e digitalizzazione dell'assistenza sanitaria, dall'altra.

Secondo quanto riferito dal Ministro Speranza, le risorse aggiuntive provenienti dal Piano saranno perciò destinate, in parte, al rafforzamento dell'assistenza domiciliare – 4 miliardi di euro – per incrementare la copertura di assistenza delle persone sopra ai 65 anni fino al 10 per cento del totale, al finanziamento di 1.350 case di comunità per l'assistenza socio-sanitaria – con risorse complessivamente pari a 2 miliardi di euro – e a una rete di circa 400 ospedali di comunità, al fine di garantire standard equi e uniformi di assistenza su tutto il territorio nazionale. Ulteriori risorse, pari a 1 miliardo di euro, saranno destinate a incrementare la relazione tra il sistema della prevenzione sulla salute, con l'apposita rete di monitoraggio e prevenzione dell'Istituto superiore di sanità (Iss) e il sistema di monitoraggio ambientale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra).

Si prevede anche un investimento di 4 miliardi di euro volti ad ammodernare le attrezzature dei presidi sanitari ad alta complessità con più di 5 anni e ulteriori investimenti, pari a 3 miliardi di euro, in edilizia sanitaria, in particolare per l'adeguamento antisismico degli ospedali.

Come illustrato dal Ministro, è inoltre in programma il potenziamento del fascicolo sanitario elettronico nell'ambito della sanità digitale per la raccolta,

l'elaborazione e l'analisi di dati sanitari, sul quale saranno investiti 1,67 miliardi di euro, oltre a circa mezzo di miliardo di euro investito sugli ecosistemi innovativi della salute riguardanti i cosiddetti *hub life science*, anche in funzione di contrasto della pandemia. Ad esso si affianca una riforma della rete nazionale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs), per il rilancio della ricerca sanitaria. Sulla formazione verranno peraltro investiti 2 miliardi di euro per finanziare, in parte, borse di studio per medici di medicina generale e, in parte, contratti relativi a 4.200 borse di specializzazione medica, oltre che la formazione continua (Ecm) – in particolare sulle competenze manageriali e digitali – e lo studio dell'antimicrobico-resistenza e delle infezioni, per le quali l'Italia ha gli indici peggiori in Europa.

5.1.3 Il finanziamento del trasporto pubblico locale

Il finanziamento per la parte corrente del trasporto pubblico locale, pur rientrando nelle competenze residuali delle regioni, è attualmente assicurato, nelle regioni a statuto ordinario, attraverso il Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, istituito dalla legge n. 228 del 2012 (articolo 1, comma 301, che ha sostituito l'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012).

L'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017 ha rideterminato la consistenza del Fondo fissandola in 4.789,5 milioni di euro per l'anno 2017 e in 4.932,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. La legge di bilancio per il 2018 ha ridotto permanentemente di 58 milioni di euro l'importo del Fondo. Lo stanziamento del Fondo nel bilancio triennale 2021-2023, che non è stato modificato dalla legge di bilancio per il 2021, ammonta quindi a 4.874,554 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

La Corte costituzionale ha riconosciuto che la conformità di questo Fondo (a destinazione vincolata) all'attuale assetto costituzionale si basa anche sulla perdurante inattuazione dell'articolo 119 della Costituzione, a causa della mancata individuazione di fabbisogni e costi standard, e ha rilevato pertanto come, in questa situazione, "l'intervento dello Stato sia ammissibile nei casi in cui, come quello di specie, esso risponda all'esigenza di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti tutelati dalla Costituzione stessa (sentenza n. 232 del 2011)"²⁹.

Nel corso dell'audizione tenutasi il 9 giugno 2021, la Viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli, ha fornito alcuni elementi in merito alla fiscalizzazione delle risorse del Fondo sopra descritto. In tale sede, come si è già accennato, è stato rappresentato che "dalle prime simulazioni dell'applicazione

²⁹ Cfr. la sentenza 273/2013.

del meccanismo perequativo tra le Regioni a statuto ordinario a seguito della fiscalizzazione dei trasferimenti non riconducibili ai LEP, incluso il Fondo per il trasporto pubblico locale, attraverso un incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF, è emerso che lo stesso meccanismo, sebbene debba convergere gradualmente nell'arco di quattro anni verso le capacità fiscali, non consenta neanche il primo anno alle Regioni con minore capacità fiscale di recuperare tutte le risorse derivanti dai trasferimenti³⁰. Ciò ha portato ad aprire una riflessione sull'inclusione del trasporto pubblico locale di parte corrente tra le spese riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, mentre, allo stato attuale, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 42 del 2009 e dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 68 del 2011, i livelli essenziali delle prestazioni includerebbero solo il finanziamento del trasporto pubblico locale di parte capitale.

Nel corso dell'audizione del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, è stata invece segnalata l'opportunità di coordinare la definizione dei costi standard per il trasporto pubblico locale con i lavori del Ministero delle infrastrutture e trasporti che ha già definito gli elementi necessari per procedere al riparto – nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale, secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione – del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale secondo i criteri di cui all'articolo 27 del decreto legge n. 50 del 2017 (costi standard e ricavi da traffico) che, a causa della pandemia, non sono stati applicati per il 2020 e 2021. Secondo quanto riportato nella simulazione predisposta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, le risorse potenzialmente destinate a finanziare il trasporto pubblico locale (spesa corrente) sulla base dell'andamento delle imposte (quindi, attraverso compartecipazioni al gettito di tributi erariali, entrate e tributi propri) sarebbero maggiori rispetto a quelle disponibili sulla base dei trasferimenti statali derivanti dalla ripartizione del Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario³¹.

5.1.4 Le regioni a statuto speciale

Le regioni a statuto speciale e le due province autonome di Trento e di Bolzano sono coinvolte nel processo di federalismo fiscale secondo quanto stabilito dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009.

Nel rispetto delle procedure pattizie che caratterizzano l'ordinamento delle autonomie speciali, esse concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché alle misure di contenimento della spesa pubblica e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario.

³⁰ Cfr. il documento allegato al resoconto stenografico della seduta del 9 giugno 2021.

³¹ Cfr., in particolare, il documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione del 22 settembre 2021, alla quale ha partecipato anche il coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Davide Carlo Caparini.

Altri snodi cruciali delle norme di attuazione degli statuti speciali in relazione ai principi del federalismo fiscale, attengono al coordinamento delle leggi statali e regionali concernenti la finanza pubblica, nonché al coordinamento del sistema tributario in riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti in materia di tributi.

In questi anni, dunque, l'attuazione del federalismo fiscale per le autonomie speciali si è concretizzato, principalmente, nel concorso alla finanza pubblica concordato con ciascun ente attraverso accordi bilaterali e nel portare avanti il processo di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

L'ordinamento finanziario delle autonomie speciali, com'è noto, è disciplinato dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione degli stessi. Questi enti non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato e le entrate principali sono costituite da compartecipazioni ai tributi erariali; funzioni e competenze attribuite dallo statuto devono essere esercitate da ciascun ente con risorse del proprio bilancio. Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, oltre che basarsi sulle misure di contenimento della spesa pubblica imposte a tutti gli enti territoriali, si concretizza perciò in versamenti al bilancio dello Stato.

Gli statuti, nel disciplinare l'ordinamento finanziario e le competenze di ciascuna regione, stabiliscono la procedura per la modifica delle stesse norme statutarie concernenti la finanza regionale. Ad eccezione di quello della Regione siciliana, gli statuti contengono disposizioni specifiche, secondo le quali le modifiche possono essere apportate con legge ordinaria (con procedure che prevedono comunque il coinvolgimento della regione interessata). È l'accordo bilaterale tra lo Stato e ciascuna autonomia lo strumento principale con il quale sono definite le misure e le modalità del concorso di ciascuna regione agli obiettivi di finanza pubblica, l'attribuzione di nuove funzioni, la variazione delle aliquote di compartecipazioni ai tributi erariali, nonché le eventuali misure a sostegno di specifiche criticità.

Il contributo richiesto alle autonomie speciali per il risanamento dei conti pubblici è attuato principalmente attraverso tre azioni:

- accantonamenti effettuati dallo Stato a valere sulle risorse spettanti alla regione come quote di compartecipazioni ai tributi erariali;
- assunzioni da parte regionale di oneri in relazione a funzioni trasferite dallo Stato alla regione;
- applicazione del pareggio di bilancio, previsto a decorrere dal 2018 per tutte le autonomie.

La misura e le modalità di realizzazione del contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto speciale sono fissate, come detto, dalla legge in attuazione di accordi bilaterali. Il contributo è determinato dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, come modificata e integrata dagli articoli 33-ter e 38-quater del decreto-legge n. 34 del 2019) per la Regione

Valle d'Aosta (articolo 1, commi 876-879 e 886-*bis*), la Regione siciliana (articolo 1, commi 880-886-*bis*) e la Regione Friuli Venezia Giulia (articolo 1, commi da 875-*bis* a 875-*septies*). Per questa regione, inoltre, la misura del concorso alla finanza pubblica è stata successivamente inclusa nella norma di attuazione adottata con decreto legislativo n. 154 del 2019.

Per la Regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, invece, il contributo e la disciplina dello stesso sono stabiliti dallo Statuto (decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972) all'articolo 79, modificato da ultimo dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 407, della legge 190 del 2014).

Per la Regione Sardegna, infine, la legge di bilancio per il 2020, in attuazione dell'accordo sottoscritto il 7 novembre 2019, determina il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla regione per gli anni 2018 e 2019 e a regime dal 2020 (articolo 1, commi 868-869, della legge n. 160 del 2019).

Gli ultimi accordi bilaterali sottoscritti e le norme che ne recepiscono i contenuti disciplinano nel dettaglio anche la possibilità per lo Stato di modificare unilateralmente il contributo richiesto alla regione. In sostanza, l'ammontare del contributo alla finanza pubblica dovuto dalla regione può essere modificato dallo Stato unilateralmente, vale a dire senza accordo con la regione, solo se la variazione è limitata nel tempo, è adottata in presenza di "eccezionali esigenze di finanza pubblica" e l'ammontare dell'aumento non supera del 10 per cento l'importo del contributo. Allorchè, per assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, sia necessario un ulteriore incremento, senza l'accordo con la regione, l'aumento complessivo non può comunque superare il 20 per cento del contributo.

A partire dall'esercizio 2020, tuttavia, sono state disposte riduzioni del concorso alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome, al fine di compensare la perdita di entrate tributarie che le stesse hanno subito a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Da ultimo, come già esposto, la legge di bilancio per il 2021 stabilisce (articolo 1, commi 849-852) l'ammontare del concorso alla finanza pubblica dovuto da tutto il comparto delle regioni e delle province autonome per il periodo 2023-2025, in 200 milioni di euro per ciascun anno. La quota del concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è determinata nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

5.2 Il quadro finanziario delle province e delle città metropolitane

La normativa attuativa della delega recata dalla legge n. 42 del 2009 è intervenuta sulla fiscalità provinciale con gli articoli da 16 a 21 del decreto

legislativo n. 68 del 2011, determinando la soppressione dei trasferimenti erariali e regionali – attuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2012 per un importo di 1.039,9 milioni di euro (secondo le risultanze contenute nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012) – e la loro sostituzione, ai fini del finanziamento delle funzioni fondamentali, con entrate proprie e con risorse di carattere perequativo.

Il sistema delle entrate provinciali ricomprende attualmente i seguenti cespiti:

- tributi propri relativi al trasporto su gomma, costituiti in particolare dall’imposta provinciale di trascrizione (Ipt) e dall’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile auto (Rc auto);
- compartecipazione provinciale all’Irpef, che sostituisce i soppressi trasferimenti statali e l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, anch’essa abolita;
- compartecipazione alla tassa automobilistica che sostituisce i trasferimenti regionali soppressi, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 68 del 2011, a partire dall’anno 2013. Al momento, tuttavia (benché il citato articolo 19 prevedesse il termine del 20 novembre 2012 per la fissazione di tale compartecipazione) la stessa non risulta ancora stabilita;
- altri tributi propri derivati, riconosciuti alle province dalla legislazione vigente. Tra questi si ricordano:
 - il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549);
 - il tributo cosiddetto ambientale (articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504);
 - il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (articolo 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019, che sostituisce il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997);
 - la tassa per l’ammissione ai concorsi (articolo 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361);
 - i diritti di segreteria, disciplinati dall’articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

È prevista inoltre la possibilità di istituire con decreto del Presidente della Repubblica un’imposta di scopo provinciale (articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011).

Le entrate da trasferimento derivano dal Fondo sperimentale di riequilibrio, istituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2012 di soppressione dei trasferimenti, nell’importo di 1.039,9 milioni di euro, e alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all’Irpef, la cui aliquota è stata determinata in misura tale da compensare la soppressione dei trasferimenti erariali e il venir meno delle entrate legate all’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, anch’essa soppressa dal 2012. Tale compartecipazione è stata

fissata in misura pari allo 0,60 per cento dell'Irpef (cfr. il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2012).

Tale Fondo, che avrebbe dovuto essere funzionale a realizzare in forma progressiva ed equilibrata l'attuazione dell'autonomia di entrata delle province, in realtà non ha consentito di disancorare i trasferimenti dalle risorse storiche. Esso è annualmente ripartito secondo i criteri recati dal decreto ministeriale 4 maggio 2012:

- il 50 per cento, in proporzione al valore della spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati di ciascuna provincia;
- il 38 per cento, in proporzione al gettito della soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, negli importi quantificati per ciascuna provincia nel documento della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale del 22 febbraio 2012;
- il 5 per cento in relazione alla popolazione residente;
- il 7 per cento in relazione all'estensione del territorio provinciale.

L'attuazione del federalismo fiscale per le province, come delineato dal decreto legislativo n. 68 del 2011, è stato fortemente condizionato dalle manovre di finanza pubblica poste in essere a partire dal 2010 in seguito all'aggravarsi della crisi economica e finanziaria, nonché dalle riforme istituzionali approvate nella scorsa legislatura, che ne prevedevano la soppressione e che hanno portato a circoscrivere ulteriormente le risorse finanziarie garantite a tali enti, in vista del ridimensionamento delle funzioni fondamentali ad esse riconducibili.

Il processo di attuazione si è infatti intrecciato con il nuovo assetto ordinamentale previsto dalla legge n. 56 del 2014, che ha dato luogo a un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo l'istituzione delle città metropolitane e la ridefinizione del sistema e delle funzioni delle province, quali "enti di area vasta". La nuova disciplina avrebbe dovuto avere carattere transitorio, nelle more della riforma costituzionale del Titolo V che prevedeva l'abrogazione delle province. L'esito referendario negativo in ordine alla revisione costituzionale, che ha determinato l'interruzione del processo di riforma avviato con la legge n. 56 del 2014 e il mantenimento dell'ente provincia, ha di fatto cristallizzato una condizione di incertezza sia in merito agli assetti istituzionali che in ordine agli aspetti finanziari.

Nell'audizione del 15 settembre 2021, il Presidente dell'Unione delle Province d'Italia (Upi), Michele de Pascale, ha sollevato alcune questioni che andrebbero affrontate per mettere le province in condizioni di assolvere più efficacemente al proprio ruolo di governo. In particolare, secondo il Presidente de Pascale occorrerebbe: consolidare e ampliare le funzioni fondamentali delle province, "includendovi tutte quelle tipiche di area vasta, a partire dalle funzioni ambientali e da quelle di pianificazione strategica dello sviluppo locale e di governo del territorio"; comprendere, tra le funzioni fondamentali delle province medesime, quelle relative all'assistenza e al supporto ai comuni, "anche con la valorizzazione

e qualificazione delle Stazioni Uniche appaltanti provinciali”, in particolare “coadiuvando l’azione dei piccoli e medi Comuni nelle politiche di investimento locale e nella gestione degli spazi finanziari e dei contributi pubblici, sia regionali, statali ed europei, destinati a tale comparto di spesa”; rivedere la legislazione regionale “in coerenza con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, in particolare rispetto alle funzioni di area vasta accentrate a livello regionale (o a livello di agenzie/enti strumentali)”; consolidare il rapporto tra province e città metropolitane e tra i due enti di area vasta e la regione, “per ripristinare l’equilibrio territoriale tra aree fortemente urbanizzate e aree interne e per superare la frammentazione amministrativa e la sovrapposizione di competenze”; avviare una revisione della disciplina degli organi di governo e del loro sistema di elezione “per restituire alle province il ruolo di enti esponenziali delle comunità territoriali” e rafforzarne l’autorevolezza e la rappresentatività³².

Sotto il profilo finanziario, in particolare, va segnalato che le risorse a disposizione delle amministrazioni provinciali sono state significativamente erose nel corso degli ultimi anni per effetto delle manovre di finanza pubblica poste in essere in relazione all’aggravarsi della crisi economica e finanziaria. Il contributo alla finanza pubblica da parte delle province è stato assicurato sia attraverso misure di riduzione delle risorse ad esse attribuite (riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale), sia con strumenti tesi a inasprire gli obiettivi di bilancio (patto di stabilità interno), sia successivamente alla riforma avviata con la legge n. 56 del 2014, mediante la statuizione di risparmi di spesa corrente (attualmente, dell’importo di 3 miliardi di euro annui, ai sensi dell’articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014³³).

Le consistenti riduzioni del Fondo di riequilibrio provinciale, disposte da diversi provvedimenti normativi di *spending review*, ne hanno, di fatto, inficiato la finalità programmatica e perequativa, fino ad azzerarne la dotazione. La Corte dei conti ha più volte sottolineato, in questi anni, come le risorse da Fondo sperimentale di riequilibrio abbiano rappresentato un’entrata solo nominale. Le decurtazioni hanno determinato, addirittura, il fenomeno dei “trasferimenti negativi”, che si concretizzano in un obbligo forzoso di rimborso a carico degli enti locali. L’applicazione delle norme di contenimento della finanza pubblica ha, cioè, progressivamente invertito il

³² Cfr., in particolare, il documento allegato al resoconto stenografico della relativa audizione.

³³ Si tratta del contributo alla finanza pubblica più cospicuo tra quelli richiesti a province e città metropolitane, insieme a quello disposto dall’articolo 19 del decreto-legge n. 66 del 2014, pari a 69 milioni di euro a decorrere dal 2016, in considerazione dei minori costi della politica derivanti dalla legge n. 56 del 2014 (gratuità delle cariche politiche e venir meno del sistema elettorale provinciale). Si rammenta, in generale, che tali tagli si accompagnavano (articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014) alla consistente riduzione della spesa di personale degli enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario (50 per cento, per le province, e 30 per cento, per le città metropolitane, della spesa 2014), attraverso il trasferimento ad altri enti (in prevalenza amministrazioni dello Stato e regioni) del personale in servizio presso le province e le città metropolitane.

flusso dei trasferimenti dallo Stato verso le province: per la quasi totalità delle province e delle città metropolitane il saldo algebrico si conclude con una posizione debitoria nei confronti Stato che gli enti devono liquidare attraverso versamenti diretti o attraverso prelievi a cura dell’Agenzia delle entrate (si veda, da ultimo, il decreto del Ministro dell’interno 8 marzo 2021 di ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio per l’anno 2021).

Anche a seguito della mancata conferma in sede di consultazione referendaria del testo di riforma costituzionale, è risultata evidente l’insostenibilità finanziaria delle riduzioni di risorse correnti richieste al comparto a titolo di concorso alla finanza pubblica, ai fini del perseguimento degli equilibri finanziari.

Pertanto, negli ultimi anni, sono state attivate misure straordinarie volte, sostanzialmente, a ristorare le forti decurtazioni operate in attuazione del comma 418 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 e a garantire il sostegno finanziario alle province e alle città metropolitane per l’esercizio delle funzioni ad esse attribuite (in primo luogo, edilizia scolastica e rete viaria).

Da ultimo, durante l’emergenza pandemica, l’espletamento delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane è stato sostenuto, sia nel 2020 che nel 2021, mediante la costituzione di un apposito Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali (articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successive integrazioni), che ha assicurato agli enti territoriali le risorse necessarie, attraverso il ristoro delle minori entrate locali connesse all’emergenza da Covid-19 rispetto ai fabbisogni di spesa, per un complesso di risorse pari a 950 milioni di euro per il 2020 e 150 milioni di euro per il 2021.

Tuttavia, il carattere straordinario e non continuativo, che ha caratterizzato le misure finanziarie adottate per far fronte alla crescente difficoltà delle province di adempiere alle proprie funzioni, ha inciso sulla capacità di programmazione degli enti, tanto da indurre lo stesso legislatore a prevedere la facoltà per tali enti di ridurre l’orizzonte di bilancio dal triennio alla singola annualità.

Come sottolineato dalla Corte dei conti nell’ultima Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali del mese di giugno 2021, per effetto di tali interventi sono stati registrati consistenti incrementi delle entrate di parte capitale nell’esercizio 2019, con particolare riferimento ai contributi agli investimenti, cui ha corrisposto un analogo incremento della spesa in conto capitale. Tuttavia – ribadisce la Corte dei conti – “sull’ampliamento delle risorse pesano, ancora in misura significativa, i contributi alla finanza pubblica che gli enti provinciali devono versare allo Stato, attraverso risparmi sulla spesa corrente”, posto che permane “l’impianto precedente, che consente di determinare l’entità delle risorse effettivamente a disposizione delle province e delle Città metropolitane solo a

seguito delle compensazioni fra i fondi da attribuire agli enti ed il contributo che gli stessi devono apportare al perseguimento dell’obiettivo di finanza pubblica”.

Nell’audizione del 9 giugno 2021 della Viceministra dell’economia e delle finanze, Laura Castelli, è stato messo in evidenza che, per il comparto delle province e delle città metropolitane, l’assegnazione delle risorse proprie (Ipt e Rca) si è accompagnata a una contrazione dei trasferimenti e delle disponibilità di tali enti superiore all’autonomia finanziaria ad essi assegnata, con conseguenti squilibri, cui solo da ultimo si è rimediato con contributi a ristoro delle riduzioni. Una quantificazione delle entrate tributarie del comparto è fornita nel documento del Ministero dell’economia e delle finanze allegato al resoconto stenografico della citata audizione della Viceministra Castelli, in cui sono riportati i dati di gettito delle principali entrate su base annua (riferiti alle annualità precedenti al 2020):

Ipt	1,85
Rca	2,14
Totale province e città metropolitane	3,99

Per questi motivi – si afferma nel suddetto documento – “questo appare il livello di governo che più di altri richiede, con immediatezza, una corretta applicazione della legge n. 42/2009, a causa della incerta applicazione dei criteri di riparto, sia delle riduzioni di risorse quali concorso alla finanza pubblica, che dei conseguenti contributi a ristoro”. A questo scopo, è indispensabile avviare una redistribuzione delle risorse, sulla base di livelli essenziali delle prestazioni, fabbisogni e capacità fiscali standard nonché fondi perequativi, rivedendo le attuali forme di finanziamento.

Al fine di garantire un assetto finanziario definitivo per il comparto, la legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, commi 783-785, della legge n. 178 del 2020) ha introdotto disposizioni volte a definire nuove modalità di finanziamento delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 2022. In particolare, si prevede l’istituzione di due fondi unici (uno per le province e uno per le città metropolitane), nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente attualmente attribuiti a tali enti. Si tratta di una operazione finanziariamente neutrale, in quanto attuata fermo restando l’importo complessivo dei fondi attuali.

Relativamente alle modalità di riparto, si introduce un meccanismo di perequazione, che, sulla base dell’istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenga progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, secondo un modello analogo a quello dei comuni, con il progressivo abbandono dei criteri storici di attribuzione delle risorse.

Secondo le indicazioni emerse nell'audizione del 9 giugno 2021 della Viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli, i prossimi impegni del Governo prevedono la definizione delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard entro dicembre 2021 nonché la definizione dei criteri perequativi di assegnazione dei due nuovi fondi entro il primo trimestre 2022³⁴.

Riguardo all'attuazione della riforma del sistema finanziario di province e città metropolitane, nella più recente audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Giampaolo Arachi (6 ottobre 2021), è stato evidenziato che, negli ultimi mesi, con l'ausilio della Ragioneria generale dello Stato e del Ministero dell'interno, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard ha raccolto i dati di tutti i contribuiti e i fondi di parte corrente esistenti e ha guidato l'elaborazione della metodologia per la stima dei fabbisogni standard da parte di Sose S.p.A., con la collaborazione dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (Ifel) e dell'Unione delle Province d'Italia (Upi). Contemporaneamente, come già ricordato, sono stati avviati i lavori per la definizione della capacità fiscale standard. L'obiettivo, è quello di procedere a una stima dei fabbisogni standard che possa essere utilizzata per determinare i coefficienti di riparto del fondo perequativo e che consenta di individuare l'ammontare monetario di risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni fondamentali. A tale riguardo, è stata sottolineata la necessità – visti i margini estremamente ridotti di autonomia finanziaria del comparto – che la perequazione “basata su fabbisogni e capacità fiscali standard sia accompagnata da un percorso di graduale restituzione di adeguati spazi di autonomia finanziaria”³⁵.

Nell'audizione di rappresentanti della Sose S.p.A. del 21 ottobre 2021, è stato precisato che il 31 dicembre 2020 si è conclusa la nuova rilevazione dei dati delle province e delle città metropolitane appartenenti alle regioni a statuto ordinario realizzata tramite il questionario di Sose S.p.A., Unione delle Province d'Italia e Istituto per la finanza e l'economia locale. La rilevazione ha complessivamente interessato 86 enti: 73 province, 3 province montane e 10 città metropolitane. A partire da gennaio 2021, è iniziata l'attività di analisi dei dati, oltre al confronto con gli enti e i referenti istituzionali del comparto rappresentati dall'Unione delle Province d'Italia e dall'Istituto per la finanza e l'economia locale. Nel corso degli ultimi mesi i risultati dell'analisi sono stati portati all'attenzione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Secondo quanto reso noto dalla Sose S.p.A., il lavoro è in corso di ultimazione.

Sulle rilevanti criticità della fiscalità provinciale, si è espresso infine il Presidente dell'Unione delle Province d'Italia, Michele de Pascale, il quale

³⁴ Cfr. il documento allegato al resoconto stenografico della seduta del 9 giugno 2021.

³⁵ Cfr. il documento allegato al resoconto stenografico della seduta del 6 ottobre 2021.

ha rilevato che, tenuto conto della specificità dei tributi spettanti alle province, l'autonomia tributaria delle stesse è rimasta, nei fatti, soltanto nominale. Per i principali tributi ad esse attribuiti (Ipt e imposta Rca, che insieme rappresentano l'80 per cento circa delle entrate proprie) non esisterebbe alcun reale strumento di leva fiscale: da anni le aliquote e le tariffe sono poste al massimo consentito dalla legge, per compensare i gravi tagli finanziari degli anni scorsi, né vi è alcun margine di intervento sulla base imponibile di riferimento. In particolare, l'acquisto di autovetture o altri veicoli a motore circolanti su strada sconta "dinamiche non prevedibili, fortemente connesse al ciclo economico e alle politiche di incentivazione poste in essere dal legislatore"³⁶.

5.3 La finanza dei comuni

Il comparto comunale è l'unico comparto in cui è stato intrapreso in modo più netto il percorso di attuazione del federalismo fiscale, con il superamento del sistema di finanza derivata e l'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, ai sensi del decreto legislativo n. 23 del 2011.

A partire dal 2015, è stato inoltre avviato il sistema di perequazione nella distribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale – sia pure per i soli comuni delle regioni a statuto ordinario – sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali, nell'ottica del progressivo abbandono della spesa storica. Per i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna – nelle quali la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato – il riparto avviene sulla base del solo criterio della compensazione delle risorse storiche.

Va peraltro ricordato che tale percorso è stato sin da subito condizionato dalle crisi finanziarie degli anni 2009 e 2011. I vincoli dettati dall'esigenza di consolidamento dei conti pubblici, che nel corso degli anni ha richiesto un rafforzamento delle misure di coordinamento della finanza pubblica e di controllo delle decisioni di entrata e di spesa degli enti locali, hanno infatti reso precario e incerto il quadro normativo della finanza municipale rispetto a quanto prefigurato dal decreto legislativo n. 23 del 2011, attuativo della legge delega n. 42 del 2009, determinando, a causa di continui interventi sui tributi locali volti a reperire risorse finanziarie, una instabilità del sistema di finanziamento delle funzioni nonché della perequazione fiscale delle risorse.

In particolare, i "tagli" determinati dalle misure di finanza pubblica poste a carico dei comuni hanno inciso profondamente sul funzionamento del Fondo di solidarietà comunale, soprattutto sotto il profilo distributivo delle

³⁶ Cfr. il documento allegato al resoconto stenografico della seduta del 15 settembre 2021.

risorse effettivamente disponibili, annullando, di fatto, l'originaria componente "verticale" del Fondo, quella cioè finanziata dallo Stato e destinata alla perequazione. La dotazione del Fondo – tolta la quota ristorativa destinata alla compensazione delle minori entrate Imu e Tasi, coperta con risorse statali – è via via divenuta del tutto "orizzontale", in quanto alimentata esclusivamente dai comuni attraverso il gettito dell'imposta municipale propria (per una quota del 22,43 per cento, circa 2,8 miliardi di euro) e non anche dalla fiscalità generale, come invece richiesto dalla legge n. 42 del 2009, in riferimento al fondo perequativo per le funzioni fondamentali.

L'incremento di risorse disposto con le ultime due leggi di bilancio, tuttavia, ha reintrodotto nella componente tradizionale del Fondo di solidarietà comunale una quota di risorse di carattere "verticale".

Negli ultimi anni, inoltre, il percorso di attuazione del federalismo fiscale è stato riattivato con numerosi interventi volti a correggere le criticità nella distribuzione del Fondo di solidarietà comunale e a delineare una più graduale applicazione del meccanismo perequativo, con la previsione del raggiungimento del 100 per cento della perequazione nel 2030 (in luogo del 2021) e il sostanziale superamento della spesa storica come criterio di riparto delle risorse comunali.

È stato inoltre avviato un processo di revisione dei fabbisogni standard – per il momento limitato ad alcune funzioni (in particolare, asili nido e settore sociale) – con l'obiettivo di commisurarli a livelli di servizio standard da garantire su tutto il territorio nazionale, mediante la definizione di obiettivi di servizio per ciascun comune, intesi quali tappa intermedia verso i livelli essenziali delle prestazioni, e attività di monitoraggio dell'impiego delle risorse destinate, che consentano di superare il limite finora dimostrato dall'utilizzo del criterio dei fabbisogni standard nella perequazione, in assenza della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Nell'ambito del processo di evoluzione del federalismo fiscale si colloca anche la revisione dell'imposizione locale immobiliare di cui alla legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019), che ha disciplinato l'unificazione di Imu e Tasi e l'istituzione del canone unico patrimoniale. Nella documentazione consegnata alla Commissione in occasione dell'audizione della Viceministra Laura Castelli del 9 giugno 2021, si rileva quindi che "il processo riguardante la tassazione immobiliare può considerarsi ormai definito grazie alla riforma dell'Imu attuata con la legge di bilancio 2020".

Infine, nel contesto dell'incompiuta riforma federalista, i maggiori progressi vanno segnalati sul fronte dell'autonomia di spesa degli enti locali, per via della riduzione significativa di molti vincoli, prima con il superamento del patto di stabilità e poi con la soppressione di alcuni limiti specifici alla spesa per consumi intermedi, disposta dalla legge n. 145 del 2018 (legge di stabilità per il 2019), unitamente agli effetti prodotti dalla

giurisprudenza costituzionale (sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018) in materia di libera disponibilità degli avanzi e delle risorse vincolate.

Tutti questi fattori hanno concretamente determinato un maggiore respiro della discrezionalità programmatica degli enti territoriali che trova conferma nei dati sulla spesa corrente e su quella degli investimenti (cfr., al riguardo, la Relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali – esercizi 2019-2020, i cui risultati sono altresì esposti nel documento allegato al resoconto stenografico dell’audizione del 27 ottobre 2021).

5.3.1 La fiscalità comunale

Il sistema della fiscalità comunale poggia sulle seguenti principali imposte:

- l’imposta municipale propria-Imu (nella quale è confluita la Tasi);
- la tassa sui rifiuti-Tari;
- l’addizionale comunale all’Irpef.

A queste si aggiungono, oltre ai trasferimenti non fiscalizzati e alle entrate a titolo di Fondo di solidarietà comunale, le seguenti ulteriori entrate locali, vale a dire:

- l’imposta di soggiorno (o il contributo di sbarco);
- l’addizionale comunale sui diritti di imbarco;
- l’imposta di scopo - Iscop;
- il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (che ha sostituito la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche-Tosap, il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche-Cosap, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni-IcpDpa, il canone per l’installazione di mezzi pubblicitari-Cimp e il canone di cui all’articolo 27 del codice della strada);
- il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Numerose ragioni hanno indotto a ritenere le imposte immobiliari come le fonti più adatte al finanziamento degli enti locali. Anzitutto, tale considerazione discende dal principio del beneficio (chi paga l’imposta può mettere in relazione l’entità del prelievo con i servizi forniti dal governo locale), nonché dal rischio contenuto di concorrenza fiscale e dalla certezza di gettito. Inoltre, la prossimità della base imponibile al livello di governo municipale comporta specifici vantaggi in termini di accertamento delle imposte e, dunque, di *tax compliance*.

Il sistema delle entrate comunali è stato oggetto di numerosi interventi normativi che hanno modificato la disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo fiscale municipale nonché quella dei tributi locali immobiliari. L'assetto delle entrate è stato dunque contrassegnato da elementi di transitorietà, ulteriormente confermati dalle disposizioni intervenute nel 2020. La tassazione immobiliare locale ha infatti registrato un complessivo riordino. In occasione della manovra 2020 (decreto fiscale 2019 e legge di bilancio 2020) sono state modificate la disciplina di tale forma di prelievo, nonché quella di altri tributi e canoni comunali; inoltre, è stata incentivata la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento e riscossione dei tributi ed è stato riformato il sistema della riscossione delle entrate degli enti locali.

5.3.1.1 L'Imu e il canone unico: novità legislative

La legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 2019) ha riformato l'assetto dell'imposizione reale immobiliare, unificando le due previgenti forme di prelievo (Imu e Tasi), e ha fatto confluire la normativa in un unico testo, relativo all'imposta municipale propria-Imu, recependo alcune proposte già avanzate in sede parlamentare e giunte all'esame delle competenti Commissioni permanenti. Con riferimento alla disciplina dell'imposta, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, sostanzialmente la somma delle precedenti Imu e Tasi, e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni. Sono state introdotte modalità di pagamento telematiche.

Il già richiamato documento del Ministero dell'economia e delle finanze, depositato in occasione dell'audizione della Viceministra Laura Castelli del 9 giugno 2021, ha evidenziato che le ragioni che hanno indotto il legislatore a realizzare la riforma si fondano sulla volontà di perseguire obiettivi quali la sistemazione organica della disciplina dei tributi locali e la semplificazione, non solo per i contribuenti, ma anche per i comuni e per tutti gli operatori del settore. Sin dalla sua introduzione, la Tasi è stata caratterizzata da una sostanziale identità con l'Imu, soprattutto per il fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, è stata eliminata la tassazione gravante sulle abitazioni principali anche per il detentore, ad eccezione, come per l'Imu, delle abitazioni di lusso. Di conseguenza, la Tasi è diventata una duplicazione dell'Imu, non più sorretta da una valida giustificazione. Non sussistevano più, infatti, quei punti di diversificazione che permettevano alla Tasi di conservare il suo carattere di tributo diretto al finanziamento dei servizi indivisibili. La riforma è stata inoltre strutturata a invarianza di gettito e quindi in modo tale da non determinare un aumento della pressione fiscale.

La medesima legge di bilancio per il 2020 ha istituito, a decorrere dal 2021, il cosiddetto canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione

o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari, nonché il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che sostituisce Tosap, Cosap e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche Tari.

Nel sopracitato documento consegnato alla Commissione in occasione dell'audizione della Viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli, si rileva – con riferimento all'unificazione in un solo canone di varie entrate, quali la Tosap, il Cosap, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (IcpDpa), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp) e il canone previsto dal codice della strada – che le forme di prelievo previgenti si concentravano sulla stessa situazione di fatto, ovvero la concessione di spazi pubblici, seppure con finalità diverse. La semplificazione ha avuto l'intento di razionalizzare e rendere più efficiente la riscossione e di semplificare gli adempimenti per i soggetti passivi. La riforma non ha determinato un aumento dell'imposizione sui soggetti obbligati, poiché le tariffe standard previste costituiscono semplicemente una rivalutazione agli indici Istat di quelle minime contenute nei precedenti provvedimenti legislativi. In linea con l'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, gli enti possono comunque intervenire sulle tariffe in modo tale da realizzare in concreto lo stesso gettito percepito attraverso le precedenti entrate che il canone sostituisce.

Il canone patrimoniale introduce anche un particolare regime per l'occupazione nei mercati, stabilendo una tariffa fissa sia nel caso di occupazioni permanenti che temporanee. In quest'ultimo caso, il canone ingloba, non solo, la Tosap o il Cosap, ma anche il relativo prelievo sui rifiuti. In tal modo, la disciplina dell'entrata risponde alla finalità di non aumentare la pressione contribuiva a carico dei soggetti passivi, tant'è vero che il canone è suscettibile di essere azzerato e l'ente può introdurre esenzioni per particolari fattispecie, mentre gli eventuali aumenti sono contenuti in un limite espressamente individuato dal legislatore.

Con riferimento all'Imu, la legge di bilancio per il 2021 ha introdotto una modifica operante a regime che prevede la riduzione a metà dell'imposta dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Per tali immobili la Tari (o l'equivalente tariffa) è applicata nella misura di due terzi (articolo 1, commi 48-49).

5.3.1.2 La Tari

La tassa sui rifiuti (Tari) è il tributo destinato a finanziare – mediante copertura integrale dei costi – il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi. In via transitoria, la superficie delle unità immobiliari assoggettabile alla Tari è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della Tari, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo.

La Tari è stata introdotta dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, per sostituire il precedente tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (Tarsu, Tia1, Tia2). La legge di bilancio per il 2020, nel rivisitare l'imposizione immobiliare locale, ha fatto salva la Tari (con la relativa disciplina).

Per la determinazione della tariffa sono stati applicati i criteri determinati con decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 (cosiddetto metodo normalizzato) ovvero, in via transitoria, è stato consentito ai comuni di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, il consiglio comunale deve approvare le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio.

La legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 527, della legge n. 205 del 2017) ha affidato all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) specifiche funzioni relativamente al settore dei rifiuti, e, in particolare, riguardo al miglioramento del servizio agli utenti, a una maggiore omogeneità tra le aree del Paese, alla valutazione del rapporto costo-qualità e all'adeguamento infrastrutturale.

Con delibera del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif è stato quindi definito il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti. In particolare, l'articolo 2 definisce le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di

- trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché degli oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019.

La determinazione delle componenti tariffarie è effettuata in conformità al predetto metodo tariffario, di cui all'Allegato A della suddetta delibera.

Si prevede un primo periodo di regolazione dal 1° aprile 2020 al 31 dicembre 2023 (in modo sperimentale per tutto il 2020). Per i comuni sotto i 5 mila abitanti il nuovo metodo si applica dal mese di gennaio 2021.

Si ricorda, infine, che la Banca d'Italia ha recentemente analizzato³⁷ le caratteristiche della Tari sia in termini di efficienza che in termini di equità, avvalendosi di una simulazione sui dati dell'indagine sui bilanci delle famiglie della Banca d'Italia. L'Istituto ha rilevato che la Tari non discrimina adeguatamente fra famiglie in base alla produzione di rifiuti e presenta effetti redistributivi peculiari a sfavore dei nuclei con redditi più bassi; una riconfigurazione del prelievo in chiave tariffaria porterebbe quindi benefici non solo in termini di efficienza – per gli incentivi a un utilizzo più responsabile delle risorse pubbliche e di quelle ambientali – ma anche in termini di equità, poiché rimuoverebbe i profili di regressività dell'attuale tariffa.

5.3.1.3 La riscossione

Sostanziali innovazioni hanno riguardato (commi 784 e seguenti dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020) la riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva.

In dettaglio, tali norme hanno previsto, anche per gli enti locali, l'istituto dell'accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali, che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo. Esso opera, a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data.

Il decreto-legge "Proroga termini 2021" (decreto-legge n. 182 del 2020) ha differito al 30 giugno 2021 il termine per l'adeguamento, alla riforma della riscossione delle entrate locali operata dalla legge di bilancio per il 2020, dei contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020 tra gli enti locali e i soggetti concessionari della riscossione delle entrate locali.

³⁷ Cfr. G. Messina, M. Savegnago e A. Sechi, *Il prelievo locale sui rifiuti in Italia: benefit tax o imposta patrimoniale (occulta)?*, in "Questioni di Economia e Finanza", n. 474, dicembre 2018.

Sotto un diverso profilo, in applicazione del principio di sussidiarietà e al fine di rafforzare gli strumenti della lotta all'evasione fiscale, il legislatore ha nel tempo previsto un maggior coinvolgimento degli enti territoriali nell'attività di accertamento e riscossione. Il decreto-legge n. 124 del 2019 ha prorogato al 2021 l'attribuzione ai comuni dell'incentivo previsto per la partecipazione all'attività di accertamento tributario, che è pari al 100 per cento del riscosso a titolo di accertamento nell'anno precedente, a seguito delle segnalazioni qualificate trasmesse da tali enti.

Una quantificazione delle entrate tributarie del comparto dei comuni è fornita nel sopra richiamato documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione della Viceministra Castelli del 9 giugno 2021, in cui sono riportati i dati di gettito delle principali entrate su base annua (riferiti alle annualità precedenti al 2020):

Imu/Tasi ¹	16,00
Addizionale comunale all'Irpef	5,00
Tari/Taric	10,00
Imposta di soggiorno ²	0,55
Tosap/Cosap ³	0,85
Imposta pubblicità ³	0,42
Totale comuni	32,82

¹ Dal 2020 il gettito Tasi è incluso nell'Imu.

² Include anche il gettito del contributo di soggiorno (Roma) e del contributo di sbarco (isole minori).

³ Dal 2021 Tosap/Cosap, imposta di pubblicità e canone di pubblicità sono sostituiti dal canone unico patrimoniale.

5.3.2 Il Fondo di solidarietà comunale e la perequazione

Il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito Imu di spettanza dei comuni stessi.

Il Fondo è stato istituito – in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2011 di attuazione del federalismo municipale – dall'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 (stabilità 2013) in ragione della nuova disciplina dell'Imu introdotta dalla suddetta legge, che ha attribuito ai comuni l'intero gettito Imu, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo destinato allo Stato, nell'ambito di un intervento volto al consolidamento dei conti pubblici nel contesto dell'emergenza finanziaria determinatasi negli ultimi due mesi dell'anno 2011.

Per i comuni, la fiscalizzazione dei trasferimenti erariali è avvenuta nel 2011, nell'importo complessivo di 11,3 miliardi di euro, in applicazione dell'articolo 2,

comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011. L'operazione è stata finanziariamente neutrale per i comuni nel loro insieme, in quanto, a fronte della riduzione dei trasferimenti, sono state attribuite ai comuni risorse da federalismo fiscale municipale di pari importo: nello specifico, 2.889 milioni di euro per compartecipazione Iva e 8.376 milioni di euro con riferimento al Fondo sperimentale di riequilibrio, alimentato con il gettito dei tributi allora attribuiti ai comuni relativi a immobili ubicati nel loro territorio. L'intensificarsi dell'emergenza finanziaria e le numerose modifiche apportate alla disciplina della tassazione immobiliare, allo scopo di reperire risorse finanziarie, hanno portato, nel 2013 a una profonda ridefinizione dell'assetto dei rapporti finanziari tra Stato e comuni rispetto a quanto disegnato dal decreto legislativo n. 23 del 2011, con la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e l'istituzione di un Fondo di solidarietà comunale, alimentato da una quota dell'Imu.

Il sistema di esenzione Imu e Tasi, introdotto con la legge n. 208 del 2015, ha comportato una revisione della disciplina di alimentazione e di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, con un incremento della sua dotazione annuale di una quota cosiddetta "ristorativa" (quantificata in circa 3,8 miliardi di euro), al fine di garantire, nel suo ambito, le risorse necessarie a compensare i comuni delle relative perdite di gettito. Al tempo stesso, è stata ridefinita la quota parte dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni che lo alimenta, ridotta all'attuale importo 2.768,8 milioni di euro (in luogo dei 4.717,9 milioni prima previsti), da versare all'entrata del bilancio dello Stato nei singoli esercizi.

Gli interventi di abolizione della Tasi sull'abitazione principale, nonché di esclusione dalla tassazione locale dei terreni agricoli e altre misure agevolative fiscali, e il contestuale incremento del Fondo di solidarietà comunale a compensazione delle relative perdite di gettito, hanno in sostanza ridefinito un impianto centralistico del sistema di finanziamento dei comuni, che è sembrato via via allontanarsi dal progetto di federalismo fiscale municipale avviato con il decreto legislativo n. 23 del 2011.

Con la legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, commi 446-452 della legge n. 232 del 2016), si è arrivati a una disciplina a regime del Fondo di solidarietà comunale, che fissa la sua dotazione annuale e i criteri di ripartizione delle risorse, distinguendo tra la componente ristorativa e la componente tradizionale del Fondo, da distribuire sulla base di criteri di tipo compensativo, rispetto all'allocazione storica delle risorse, ovvero di tipo perequativo, a partire dal 2015, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard.

La dotazione annuale del Fondo è definita per legge ed è in parte assicurata, come detto, attraverso una quota dell'Imu, di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente. La quota di alimentazione a carico dei comuni è pari al 22 per cento del gettito Imu ad aliquota di base (per un ammontare complessivo di 2,8 miliardi di euro).

Considerata anche la sopraindicata componente ristorativa – pari a 3,8 miliardi di euro, funzionale a ristorare i comuni del minor gettito derivante dall'introduzione delle agevolazioni Imu e Tasi, previste dalla legge n. 208 del 2015, tra cui, in particolare, l'esenzione delle abitazioni principali (non

di lusso) dalla Tasi (circa 3,5 miliardi di euro) – attualmente la dotazione del Fondo, al netto delle riduzioni operate dal legislatore, ammonta a 6,6 miliardi di euro, includendo i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna.

La componente compensativa viene ripartita tra i comuni in misura puntuale (sulla base del gettito effettivo Imu e Tasi relativo all'anno 2015) e non partecipa pertanto al meccanismo perequativo.

Il processo di attuazione del federalismo fiscale nel comparto comunale, come delineato dal decreto legislativo n. 23 del 2011, ha trovato, da subito, un ostacolo attuativo nella crisi finanziaria dello scorso decennio. Gli interventi sulla finanza locale, attuati a seguito della crisi finanziaria del 2009-2011, hanno infatti portato a un assetto caratterizzato da minore autonomia, minore responsabilità e ridotti margini di manovra sui gettiti fiscali.

Sul funzionamento del Fondo di solidarietà comunale, in particolare sotto il profilo distributivo, hanno inciso in maniera determinante le decurtazioni di risorse poste a carico dei comuni, per effetto degli interventi di coordinamento della finanza pubblica. Come si è già osservato, l'ingente concorso alla finanza pubblica richiesto ai comuni a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà comunale – con il venir meno della componente “verticale” finanziata dallo Stato e destinata alla perequazione – ha modificato in maniera sostanziale la struttura del Fondo³⁸. Di conseguenza, l'applicazione dei criteri perequativi nella distribuzione delle risorse, basati sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, ha fatto sì che il Fondo funzionasse come un meccanismo di redistribuzione “orizzontale”, che sottrae risorse ai comuni che hanno elevate basi imponibili e bassi fabbisogni a favore dei comuni con basi imponibili limitate e fabbisogni elevati.

Con l'articolo 1, comma 848, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019), è stato disposto un incremento delle risorse del Fondo di 100 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni di euro per il 2021, di 300 milioni di euro per il 2022, di 330 milioni di euro nel 2023 e di 560 milioni di euro a decorrere dal 2024, per garantire ai comuni il progressivo reintegro delle risorse decurtate a titolo di concorso alla finanza pubblica negli anni 2014-

³⁸ Questi tratti peculiari del sistema di perequazione sono stati messi in risalto dalla Ministra dell'interno, Luciana Lamorgese, secondo la quale “il meccanismo perequativo realizzato con il fondo di solidarietà comunale, tra il 2015 e il 2020, si discosta per diversi aspetti dal modello del fondo perequativo previsto per i Comuni dalla richiamata legge, cioè la 42 del 2009. In particolare, i fattori di allontanamento dal modello riguardano essenzialmente e innanzitutto le fonti di alimentazione, in quanto, mentre il fondo previsto dalla legge n. 42 del 2009 è a carico della fiscalità generale, essendo alimentato con tutte le risorse tributarie, quello effettivamente realizzato, cioè il fondo di solidarietà comunale, è alimentato unicamente dall'IMU comunale” (cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 21 luglio 2021).

2018, ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge n. 66 del 2014 (tale concorso è venuto meno nel 2019).

Nella legge di bilancio per il 2021, il Fondo (cap. 1365/Interno) presenta nel triennio una dotazione pari a 6.868,7 milioni di euro per il 2021, 7.107,7 milioni di euro per il 2022 e 7.231,0 milioni di euro per il 2023.

Tali risorse aggiuntive hanno ricostituito, nell'ambito della componente tradizionale del Fondo di solidarietà comunale, una quota di risorse di carattere "verticale", che sono state destinate a specifiche esigenze di correzione della perequazione ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale.

La quota dell'anno 2020, pari a 100 milioni di euro, è stata ripartita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2020, e destinata: per il 60 per cento a compensare i comuni del taglio subito a suo tempo per effetto del decreto-legge n. 66 del 2014; per il restante 40 per cento a compensare le riduzioni di risorse subite da circa 4.100 enti con la ripresa del percorso perequativo nel 2020, dopo la pausa del 2019. Nell'ambito di questo criterio è stata definita una riserva a vantaggio dei piccoli comuni, con popolazione inferiore a 5mila abitanti, così da attenuare maggiormente la riduzione di risorse subita da tali enti tra il 2019 e il 2020.

Risorse aggiuntive, specificamente destinate alla perequazione, sono state introdotte anche dal decreto-legge n. 124 del 2019 (articolo 57, comma 1-bis), nel limite massimo di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, che presentano, successivamente all'applicazione dei criteri di riparto, un valore negativo del Fondo di solidarietà comunale.

Riguardo alla perequazione, avviata nel 2015 per la ripartizione di quote annualmente crescenti delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, vanno segnalate le difficoltà incontrate nell'applicazione del meccanismo che avrebbe dovuto garantire il graduale superamento della spesa storica in favore di una redistribuzione delle risorse ai comuni sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali.

Dal 2015, infatti, tolta la citata componente "ristorativa", una quota via via crescente delle risorse del Fondo viene ripartita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario mediante criteri di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, non venendo dunque più assicurata l'invarianza delle risorse. Per i comuni con fabbisogni standard superiori alle capacità fiscali si è determinato, dunque, un incremento della quota spettante del Fondo di solidarietà comunale, mentre per i comuni con fabbisogni standard inferiori alle capacità fiscali si è applicata una riduzione della quota del Fondo medesimo.

La percentuale di risorse da distribuire sulla base dei criteri perequativi – applicata nella misura del 20 per cento nel 2015, 30 per cento nel 2016, 40

per cento nel 2017 e del 45 per cento per l'anno 2018 – era prevista crescere progressivamente negli anni fino al raggiungimento del 100 per cento della perequazione del Fondo a decorrere dall'anno 2021 (articolo 1, comma 884, della legge bilancio per il 2018). Tuttavia, il progressivo rafforzamento della componente perequativa ha comportato alcune distorsioni nella redistribuzione delle risorse del Fondo, che hanno di fatto richiesto, a più riprese, l'intervento del legislatore, con la previsione di meccanismi correttivi in grado di contenere il differenziale di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento.

In particolare, il passaggio a una ripartizione del Fondo sulla base del meccanismo perequativo, anziché sulla spesa storica, si ripercuote soprattutto sui comuni di piccolissime dimensioni, mediamente più colpiti da alte percentuali di perequazione negativa.

Per consentire un'applicazione più sostenibile del processo di redistribuzione delle risorse secondo i criteri perequativi, la legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 921, della legge n. 145 del 2018) ha disposto una sospensione dell'incremento della quota percentuale di risorse oggetto di perequazione – che nel 2019 era prevista crescere al 60 per cento rispetto al 45 per cento del 2018 – in accoglimento di uno dei punti dell'Accordo concluso in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 29 novembre 2018, nel quale si sottolineava la necessità di procedere a una valutazione degli effetti del percorso perequativo avviato nel 2015.

Con il successivo decreto-legge n. 124 del 2019 (articolo 57, comma 1), è stato definito un percorso molto più graduale di applicazione del meccanismo perequativo, con il raggiungimento del 100 per cento della perequazione posticipato all'anno 2030 (in luogo dell'anno 2021 prima previsto). Si prevede un incremento del 5 per cento annuo della quota percentuale del Fondo da distribuire tra i comuni su base perequativa, a partire dalla quota del 45 per cento fissata per il 2019 (e quindi, 50 per cento nel 2020, 55 per cento nel 2021, e così via), sino a raggiungere il valore del 100 per cento nel 2030. Al termine della transizione, la componente tradizionale del Fondo di solidarietà comunale sarà integralmente commisurata alla differenza fra fabbisogni standard e capacità fiscale standard.

Contestualmente, è stata introdotta una progressione anche del cosiddetto *target* perequativo, che rappresenta la capacità fiscale perequabile, fino a quel momento limitato al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare, anche al termine della fase di transizione. Il “*target* perequativo”, applicato per l'anno 2019 nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare, è previsto incrementare progressivamente del 5 per cento annuo a decorrere dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dal 2029.

Al momento, dunque, ancora non tutta la capacità fiscale può essere devoluta con finalità perequative. Nel riparto del Fondo di solidarietà

comunale per l'anno 2021 è stata utilizzata a tali fini il 60 per cento della capacità fiscale complessiva; l'incremento progressivo del *target* porterà nel 2029 a utilizzare in perequazione l'intera capacità fiscale.

La percentuale del fondo perequato e del *target* perequativo raggiungeranno il 100 per cento solo nel 2030.

Tuttavia, come si è già rilevato in precedenza, anche dopo quella data, una quota significativa del fondo, quella cosiddetta ristorativa, continuerà a essere distribuita secondo un criterio storico. Dall'audizione del 9 giugno 2021 della Viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli, è emerso che “la scelta di escludere questi flussi dalla perequazione è maturata in un contesto in cui l'applicazione dei principi perequativi appariva ancora incerta” e che le relative motivazioni dovranno essere attentamente rivalutate “ora che gli interventi realizzati negli ultimi anni e quelli previsti dal PNRR hanno aperto una prospettiva di completamento del federalismo comunale”³⁹. Nell'audizione del 6 ottobre 2021, il Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Giampaolo Arachi, ha evidenziato altresì che il mancato inserimento di queste componenti “nei meccanismi ordinari di perequazione del fondo provoca, anche a regime, il permanere di squilibri nella copertura dei fabbisogni che tendono a perpetuare delle sperequazioni a livello territoriale (in generale a favore dei comuni del nord-est) e dimensionale con una penalizzazione dei comuni di piccole dimensioni a favore dei grandi centri urbani”⁴⁰.

Ai fini dell'applicazione dei criteri perequativi, l'articolo 57, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019 ha inoltre richiesto alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di introdurre una metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti nel calcolo della differenza tra le capacità fiscali e il fabbisogno standard; ciò è correlato al fatto che il gettito della Tari per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti risulta a totale copertura del costo e dovrebbe pertanto essere escluso da interventi perequativi.

La metodologia che consente l'esclusione della componente rifiuti dalla perequazione è stata recepita nei decreti di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020 e 2021 (cfr., per il 2021, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2021), sulla base delle decisioni del 15 ottobre 2019 della Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Tra le novità che hanno caratterizzato l'attività di determinazione di costi e fabbisogni standard dei comuni tra il 2020 e il 2021, si segnala la determinazione e l'approvazione dei fabbisogni standard dei comuni della Regione siciliana, la prima regione a statuto speciale che ha aderito alla

³⁹ Cfr. il documento allegato al resoconto stenografico della relativa seduta.

⁴⁰ Cfr. il documento allegato al resoconto stenografico della relativa seduta. Analoghe indicazioni sono state fornite dallo stesso Presidente Arachi nella precedente audizione del 25 giugno 2020.

rilevazione dei dati per la determinazione dei fabbisogni standard dei comuni del proprio territorio. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard ha approvato i fabbisogni della Regione siciliana il 18 ottobre 2021⁴¹.

Relativamente ai criteri posti a base della perequazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, si ricorda che nel corso del 2020 è stato avviato un processo di revisione dei fabbisogni standard, con l'obiettivo di sganciarli dal riferimento ai livelli quantitativi storicamente forniti dai singoli enti e commisurarli a livelli di servizio standard da garantire sul tutto il territorio nazionale, al fine di sopperire al limite costituito dalla mancanza della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Molte delle frizioni che costellano il processo verso la piena realizzazione dell'impianto disegnato dalla legge n. 42 del 2009 derivano, infatti, come già rilevato in precedenza e come sottolineato in più occasioni nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, dalla perdurante assenza di una chiara individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle funzioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Nel documento depositato in occasione dell'audizione della Viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli, del 9 giugno 2021, sono analizzati i fattori che ostacolano l'applicazione dei criteri perequativi ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale, in vista del superamento del criterio della spesa storica. In primo luogo, le difficoltà sono da ascrivere al contesto di forte riduzione delle risorse del Fondo, a seguito del rilevante contributo degli enti territoriali alle manovre di consolidamento della finanza pubblica, che ha fatto prevalere un modello in cui le risorse destinate alla perequazione sono predeterminate e sostanzialmente coincidenti con la capacità fiscale standard. In questo quadro, i fabbisogni standard hanno funzionato come indicatori per il riparto di risorse date e non anche come strumento per valutare la coerenza fra le risorse assegnate e la spesa necessaria per assicurare le funzioni fondamentali e i livelli essenziali delle prestazioni in condizioni di efficienza. Questa impostazione – si legge nel documento – “ha reso più difficile individuare soluzioni condivise sia in sede tecnica (la Commissione fabbisogni standard) che politica (la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e le Commissioni parlamentari competenti) portando a complesse soluzioni di compromesso che hanno rallentato il progressivo superamento della spesa storica”. In secondo luogo, la mancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni ha privato il sistema di un riferimento cruciale per la definizione dei fabbisogni standard, soprattutto nell'ambito delle funzioni comunali di maggiore impatto sociale, nell'ottica di rendere quanto più possibile omogenea tra i territori l'offerta dei servizi e

⁴¹ Cfr. quanto riferito nell'audizione di rappresentanti della società Sose – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. del 21 ottobre 2021.

di ridurre i divari nel livello delle prestazioni tra i diversi territori. Quindi, la mancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni – si conclude nel documento – ha favorito la scelta “di calcolare il fabbisogno sulla base dei servizi storicamente offerti, cristallizzando le differenze territoriali che la legge 42/2009 si proponeva di eliminare anche attraverso meccanismi di monitoraggio dei livelli e della qualità dei servizi offerti”.

Sul punto, si è soffermato anche il Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Giampaolo Arachi, già nell’audizione del 25 giugno 2020, sottolineando come, in assenza di livelli essenziali delle prestazioni, la definizione dei fabbisogni standard si sia basata sostanzialmente sui livelli storici di copertura dei servizi, sebbene, per alcune funzioni, il livello storico possa non essere coerente con la tutela dei diritti civili e sociali. Ad esempio, per le funzioni relative ai servizi asili nido e istruzione, che sono più strettamente legate ai diritti civili e sociali, i fabbisogni standard sono stati commisurati al livello di servizi storicamente offerto, ma riconoscendo nel calcolo del fabbisogno i differenziali di spesa storici osservati a livello regionale (con l’utilizzo delle cosiddette *dummy* regionali).

Nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento degli enti locali, la legge n. 42 del 2009 – si rammenta – ha assegnato un ruolo centrale ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali dei comuni, stabilendo un legame diretto fra questi e il fabbisogno standard. La legge ha prescritto, infatti, che i meccanismi perequativi assicurino per tutti gli enti locali il finanziamento integrale del fabbisogno standard, inteso come il costo necessario per erogare i livelli essenziali delle prestazioni e le funzioni fondamentali dei comuni in condizioni di efficienza.

Il legislatore, oltretutto, prevede, come già esposto in precedenza, un graduale avvicinamento ai livelli essenziali delle prestazioni, con un costante monitoraggio lungo il percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali.

Il principio della standardizzazione dei livelli di servizio, ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, è stato introdotto inizialmente nel 2019 con la revisione dei fabbisogni standard relativi al servizio di asili nido (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 marzo 2020) ed è stato poi esteso alla funzione Servizi sociali nel 2020 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 luglio 2021).

Il percorso di convergenza nei livelli dei servizi è stato peraltro finanziato con risorse aggiuntive, stanziata nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale, e accompagnato da meccanismi di monitoraggio.

La legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 791 e seguenti, della legge n. 178 del 2020) ha previsto, infatti, un incremento della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale destinato a finanziare specifiche funzioni fondamentali comunali e, in particolare:

- lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. Lo stanziamento è pari a circa 216 milioni di euro per l'anno 2021, incrementato annualmente fino a raggiungere l'importo di 651 milioni a regime, a decorrere dal 2030. Tali contributi sono ripartiti in proporzione al rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato sulla base di una metodologia innovata per la funzione Servizi sociali, approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;
- l'incremento di posti disponibili negli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e di Sicilia e Sardegna, con particolare attenzione ai comuni che denotano le maggiori carenze. Il finanziamento è pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per l'anno 2024, 250 milioni di euro per l'anno 2025 e 300 milioni di euro annui a regime a decorrere dal 2026. Tali contributi sono ripartiti, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione Asili nido, con apposito decreto del Ministro dell'interno, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, secondo quanto previsto, da ultimo, dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 41 del 2021 ("decreto Sostegni"). I suddetti contributi sono espressamente finalizzati a incrementare l'ammontare dei posti disponibili negli asili nido, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione con età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai livelli essenziali delle prestazioni. Fino alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, o in assenza di questi, il livello di riferimento del rapporto è dato dalla media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Va sottolineato che, nel caso degli asili nido, l'incremento di risorse coinvolge espressamente anche i comuni della Sicilia e della Sardegna⁴².

⁴² L'effetto di queste disposizioni, tra l'altro, è destinato a sommarsi a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha stanziato ulteriori risorse per finanziare il Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia (Missione 4, Componente 1) per un totale di 4.600 milioni di euro fino al 2026. A questo riguardo, merita di essere richiamata la specifica analisi sulle iniziative per il potenziamento del settore dei servizi per l'infanzia sviluppata dal consigliere dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Alberto Zanardi, nella memoria consegnata in occasione dell'audizione del 20 ottobre 2021, con particolare riferimento ai progetti finanziati dal Fondo asili nido e scuole dell'infanzia, a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020 che ha fissato i relativi criteri di ripartizione e assegnazione delle risorse. Dalla disamina del consigliere Zanardi emergono due indicazioni che possono risultare utili anche nella prospettiva della formulazione dei bandi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza: la prima evidenza che il vincolo territoriale (relativo al 40 per cento delle risorse da destinare al Mezzogiorno) "è stato rispettato anche mediante un meccanismo di suddivisione del territorio in zone svantaggiate e non", mentre la seconda "mostra, invece, come i criteri adottati siano risultati solo parzialmente efficaci nel garantire l'avvicinamento al

Per assicurare che le risorse aggiuntive siano effettivamente destinate al potenziamento dei servizi, le norme prevedono l'attivazione di un monitoraggio in ordine all'utilizzo delle risorse medesime e al raggiungimento di determinati livelli di servizi offerti.

Per i servizi sociali, gli obiettivi di servizio da raggiungere sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, con il supporto di esperti del settore, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Gli obiettivi di servizio di ciascun comune per l'anno 2021 nonché le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse ad essi destinate sono stati indicati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° luglio 2021. Nella nota metodologica allegata al decreto si esplicita che il raggiungimento degli obiettivi di servizio, al fine di usufruire delle citate risorse aggiuntive, contribuirà a potenziare i servizi sociali soprattutto nei comuni che denotano maggiori carenze, coerentemente con il percorso di superamento dei *gap* esistenti, costituendo ciò un passo necessario per determinare i livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale da garantire su tutto il territorio nazionale. Gli obiettivi di servizio per l'anno 2021 sono stati concepiti per incentivare i comuni delle regioni a statuto ordinario che presentano una spesa storica inferiore al fabbisogno standard monetario⁴³ a incrementare la spesa per il settore sociale nello stesso anno, rendicontando le risorse effettive aggiuntive del Fondo di solidarietà comunale. L'impegno delle risorse supplementari può avvenire con riferimento alle seguenti opzioni: assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, qualora l'incidenza del numero di assistenti per comune o

raggiungimento dell'obiettivo nei territori che presentano ancora forti ritardi, favorendo di contro realtà in cui esso è stato già raggiunto". Inoltre, atteso che le aree svantaggiate sono state individuate facendo riferimento all'indice di vulnerabilità sociale e materiale (Ivsm) calcolato dall'Istat, come evidenziato dal consigliere Alberto Zanardi nel corso dell'audizione, "l'indicatore fa riferimento ai valori rilevati nel censimento della popolazione 2011 mostrando una fotografia del territorio non più attuale" (cfr. il documento allegato al resoconto stenografico della relativa seduta).

⁴³ Con riferimento a questo parametro, il professor Francesco Porcelli – nella memoria consegnata alla Commissione in occasione dell'audizione del 3 novembre 2021 – ha evidenziato che, in assenza di livelli essenziali delle prestazioni, "grazie alla definizione del Fabbisogno Standard Monetario sviluppata con gli obiettivi di servizio nel settore sociale, è possibile quantificare dei LEP impliciti, ovvero la spesa standard che ogni comune è potenzialmente in grado di finanziare con la propria capacità fiscale e i trasferimenti perequativi del Fondo di Solidarietà Comunale a regime". Il riferimento ai "LEP impliciti", assieme al concetto di fabbisogno standard monetario, offre la possibilità di evidenziare le aree del Paese che presentano dei *deficit* nell'offerta di servizi (o *output-gap* positivo). Secondo le analisi messe a disposizione dal professor Porcelli, "nei settori del sociale e dell'istruzione, emerge come non sono soltanto i comuni delle regioni del centro-sud a presentare un livello di spesa inferiore al LEP implicito fissato dal Fabbisogno Standard Monetario, la necessità di un potenziamento dei servizi emerge anche in alcuni comuni del nord concentrati principalmente in Piemonte e in alcune aree della Lombardia e del Veneto" (cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione del 3 novembre 2021).

ambito territoriale sociale di appartenenza sia inferiore a 1:6.500 abitanti; assunzione di altre figure professionali specialistiche necessarie per lo svolgimento del servizio; incremento del numero di utenti serviti; significativo miglioramento dei servizi sociali comunali in relazione a un paniere definito di possibili interventi; risorse aggiuntive trasferite all'ambito territoriale sociale di riferimento.

Il monitoraggio si basa su due passaggi. Nel primo, tutti i comuni saranno chiamati a confrontare la propria spesa storica nel sociale con il fabbisogno riconosciuto e a dichiarare la variazione di utenti serviti fra il 2019 e il 2021. Nel secondo, i comuni che dichiareranno una spesa storica inferiore al fabbisogno standard monetario dovranno rendicontare l'utilizzo dei fondi aggiuntivi, evidenziando l'incremento dei servizi offerti. Nella scheda di monitoraggio gli enti "sotto" obiettivo possono indicare l'incremento dei servizi erogati scegliendo tra le diverse opzioni. Fra queste, come detto, è prevista la possibilità di assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato qualora l'incidenza del numero di assistenti per il comune e/o l'ambito territoriale sociale di appartenenza sia inferiore a 1:6.500 abitanti. In questo modo, risultano garantiti il raggiungimento del livello essenziale delle prestazioni fissato dal comma 797 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2021 e la possibilità di accedere ai contributi previsti dallo stesso comma per potenziare ulteriormente il numero di assistenti sociali.

Gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse sono invece definiti nel medesimo decreto del Ministero dell'interno di ripartizione dei contributi stanziati nel Fondo di solidarietà comunale. Le somme che, a seguito del monitoraggio, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio o degli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido sono recuperate a valere sul Fondo di solidarietà comunale.

Nel settore sociale, la legge di bilancio per il 2021, con un intervento di tipo strutturale, ha stanziato altresì risorse puntuali volte all'erogazione di contributi, al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali e rafforzare contestualmente gli interventi e i servizi di contrasto alla povertà, nella prospettiva del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, nonché dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000 (articolo 1, commi 797 e seguenti, della legge n. 178 del 2020). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 giugno 2021 sono state definite le modalità di prenotazione delle somme da attribuire agli ambiti territoriali sociali per un totale di 66.905.066 euro nel 2021, in base ai prospetti relativi alla previsione degli assistenti sociali in servizio nel medesimo anno, definiti per ciascun ambito in base

alla nota direttoriale del 12 febbraio 2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2021 (Nadef), per quanto riguarda i servizi sociali erogati a livello locale dai comuni, afferma che nel disegno di legge di bilancio per il 2022 l'utilizzo del Fondo di solidarietà comunale, già incrementato dalla legge di bilancio per il 2021 e genericamente dedicato al potenziamento dei servizi sociali, sarà orientato verso l'obiettivo di servizio di un assistente sociale ogni 6.500 abitanti. Con riferimento ai servizi relativi agli asili nido, sarà perseguito l'obiettivo di assicurare che almeno il 33 per cento della popolazione di bambini residenti ricompresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi possa usufruire nel 2026 del servizio su base locale.

Nel mese di settembre 2021 sono stati approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard i fabbisogni relativi alle funzioni fondamentali utili per ripartire il Fondo di solidarietà comunale nel 2022. Per il servizio di asili nido è stata revisionata la metodologia, mentre, per le rimanenti funzioni è stata applicata la metodologia precedente alla banca dati aggiornata⁴⁴.

Il processo di standardizzazione dei livelli di servizio, ai fini della ripartizione delle risorse aggiuntive del Fondo di solidarietà comunale, costituisce una tappa intermedia verso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. La definizione degli obiettivi di servizio può essere determinante per il superamento della spesa storica – ai fini del riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale – e per la previsione di fabbisogni standard che rendano quanto più possibile omogenea tra i territori l'offerta dei servizi in campo sociale, in modo da ridurre i divari nel livello delle prestazioni, indipendentemente dal meccanismo perequativo previsto. Nella memoria depositata in occasione dell'audizione di rappresentanti della società Sose S.p.A. del 21 ottobre 2021, sono dettagliatamente illustrate le scelte operate per la determinazione della nuova metodologia, che ha portato a livelli dei fabbisogni standard più omogenei, non più condizionati dalla spesa storica.

Sul punto, il Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Giampaolo Arachi, già nell'audizione del 25 giugno 2020, ha precisato che sinora la standardizzazione dei livelli di servizio, operata in relazione al riparto del Fondo di solidarietà comunale, si è basata, in sostanza, sulla definizione di livelli minimi e massimi delle prestazioni e sull'individuazione di un livello minimo di fabbisogno e di copertura del servizio. Tuttavia, “si è ancora ben lontani dal riconoscimento di un

⁴⁴ Cfr. al riguardo, quanto illustrato nella memoria depositata in occasione dell'audizione di rappresentanti della società Sose – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. del 21 ottobre 2021.

fabbisogno standard compatibile con il livello essenziale delle prestazioni, in quanto quest'ultimo valore non è ancora stato definito dal Parlamento in attuazione dei principi costituzionali di equità riportati nell'articolo 117 della Carta costituzionale” e quindi l'operazione di “normalizzazione dei livelli di servizio all'interno di una soglia massima e minima ha una valenza prevalentemente tecnica rivolta ad una più corretta applicazione dei modelli vigenti di calcolo del fabbisogno che, come principio fondamentale, richiedono che il riconoscimento del fabbisogno per finalità perequativa debba prescindere dalla presenza di un servizio storicamente erogato”⁴⁵. Come riferito nella stessa audizione, questi livelli minimi di copertura hanno comunque avuto l'effetto di ridurre da 3.635 a 50 il numero di comuni per i quali non viene riconosciuto il fabbisogno relativo agli asili nido.

In prospettiva futura, secondo quanto esposto dalla Viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli, nell'audizione del 9 giugno 2021, con più chiari riferimenti per la standardizzazione, sarà possibile estendere il percorso intrapreso con il potenziamento del sociale al resto delle funzioni comunali. La spesa storica non standardizzata può, infatti, produrre sia inefficienza nella gestione dei servizi locali, sia livelli insufficienti di qualità e quantità. Per giungere a definire il fabbisogno standard, è necessario che siano definiti degli indicatori dei livelli di servizio in riferimento ai quali operare la standardizzazione. Solo in questo modo – secondo la ricostruzione fornita dalla Viceministra – i fabbisogni standard potranno essere utilizzati per quantificare correttamente le eventuali risorse aggiuntive necessarie per consentire a tutti i comuni di fornire i servizi essenziali in condizioni di efficienza, in particolare nel campo degli asili nido e dell'istruzione, facendo sì che l'incremento delle risorse sia incluso in un percorso graduale di recupero dei ritardi basato sul monitoraggio del raggiungimento di tappe intermedie. In tale contesto – alla luce degli elementi offerti dalla rappresentante del Governo – potranno anche essere sviluppate soluzioni più confacenti ai piccoli comuni, per i quali vanno individuati con attenzione i bacini ottimali di fornitura dei servizi, favorendo, ove possibile, la gestione associata. Il definitivo allineamento dei fabbisogni con gli standard richiesti dai livelli essenziali delle prestazioni e dalle funzioni fondamentali, contestualmente al riordino dei tributi già avviato, “consentirà di operare le scelte definitive sulla struttura del fondo perequativo, che potrebbe vedere rafforzata la componente verticale al fine di rendere più evidente la tutela statale dei diritti sociali e di cittadinanza e di ridurre le resistenze verso la perequazione di quei comuni che, a causa della sperequazione delle basi imponibili, sono chiamati a cedere parte della propria capacità fiscale per il finanziamento dei comuni meno dotati”⁴⁶.

⁴⁵ Cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione del 25 giugno 2020.

⁴⁶ Cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione del 9 giugno 2021.

In relazione a questi aspetti, il consigliere dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Alberto Zanardi, nell'audizione del 20 ottobre 2021, ha ribadito che le innovazioni recenti hanno contribuito a indirizzare la finanza comunale su un sentiero coerente con uno dei principi fondamentali della riforma del federalismo fiscale, quello di una perequazione che consenta il finanziamento delle funzioni più rilevanti secondo livelli di riferimento standardizzati, cioè tenendo conto delle differenze nei bisogni delle popolazioni servite, nelle condizioni di costo di produzione e nelle capacità fiscali dei singoli enti. Alcuni punti critici – secondo il consigliere Zanardi – restano tuttavia ancora da affrontare: in primo luogo, la necessità di consolidare l'ancoraggio dei fabbisogni standard a una chiara definizione dei livelli essenziali delle prestazioni; in secondo luogo, la necessità di rafforzare la componente “verticale” del fondo perequativo comunale finanziata mediante trasferimenti dal bilancio dello Stato. Il potenziamento della componente “verticale” renderebbe “più riconoscibile il ruolo di garanzia dei diritti sociali e di cittadinanza esercitato dal livello centrale, superando le attuali riluttanze dei Comuni maggiormente dotati in termini finanziari a sostenere, attraverso la perequazione orizzontale, quelli meno dotati”⁴⁷.

In merito a ciò, la Corte dei conti ha auspicato il parziale superamento del meccanismo della perequazione “orizzontale” utilizzato all'interno del comparto comunale per la redistribuzione di quote significative del tributo immobiliare, nella convinzione che “un meccanismo di perequazione verticale con interventi statali potrebbe fornire un ulteriore sostegno, in particolare, per le funzioni fondamentali, di cui la riforma prevede l'integrale compensazione, lasciando inalterato il meccanismo di perequazione orizzontale per le funzioni facoltative, dove è prevista la riduzione parziale della differenza della capacità fiscale standard”⁴⁸.

La necessità di rafforzare la ripresa dell'intervento statale, avviata con l'introduzione nel Fondo di solidarietà comunale di risorse aggiuntive orientate ai servizi sociali e alla gestione degli asili nido, è stata sottolineata anche dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci). Il sostegno ai territori più deboli va collocato, infatti, “nel solco della ripresa di contribuzione *verticale* alla perequazione che l'ANCI considera imprescindibile anche sotto il profilo della coerenza costituzionale del

⁴⁷ Cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione del 20 ottobre 2021.

⁴⁸ Cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione del 27 ottobre 2021. Circa il carattere parzialmente “orizzontale” del Fondo di solidarietà comunale, il professor Francesco Porcelli, ha sottolineato “come sia molto difficile, e forse indesiderabile, rendere la perequazione comunale perfettamente verticale”, posto che quest'operazione richiederebbe una riforma radicale di tutto l'impianto delle entrate proprie dei comuni: per azzerare la componente orizzontale occorrerebbe, infatti, “ridurre l'autonomia impositiva del comparto comunale dell'82%, portando la capacità fiscale da 18,9 miliardi di euro a 3,3 miliardi di euro, con un costo politico probabilmente più alto di quello oggi generato dal carattere misto della perequazione” (cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione del 3 novembre 2021).

sistema di finanziamento”⁴⁹. Grazie anche al consolidamento del nuovo orientamento che punta alla diretta quantificazione dei fabbisogni monetari insoddisfatti con riferimento a livelli di spesa e di servizio considerati come obiettivo, sarà possibile – secondo l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – verificare la realizzazione dei progressi nella perequazione, che devono consistere, da un lato, in un significativo ampliamento della capacità di spesa degli enti attualmente sottodotati di risorse e, dall’altro, in un corrispondente incremento dei servizi locali offerti alle popolazioni.

5.3.3 La gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni

La gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali è finalizzata a superare le difficoltà legate alla frammentazione dei piccoli comuni per la razionalizzazione della spesa e per il conseguimento di una maggiore efficienza dei servizi. Le regioni hanno il compito di individuare i livelli territoriali ottimali di esercizio associato di funzioni comunali, di promuovere e favorire l’associazionismo.

L’ordinamento prevede la possibilità di esercitare in forma associata le funzioni locali attraverso due strumenti:

- la convenzione;
- l’unione di comuni.

Gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni per svolgere in modo coordinato determinati funzioni e servizi. In alternativa, due o più comuni possono costituire un’unione, vero e proprio ente locale dotato di statuto e di organi rappresentativi propri, per l’esercizio stabile di funzioni e servizi.

L’ordinamento prevede due tipologie di esercizio in forma associata tramite l’unione di comuni o la convenzione: quella facoltativa, per l’esercizio associato di determinate funzioni, e quella obbligatoria, per i comuni fino a 5.000 abitanti per l’esercizio delle funzioni fondamentali.

Disposizioni incentivanti sono previste da parte dello Stato nella forma di contributi e agevolazioni, destinati sia ai comuni che stipulano convenzioni o che formano unioni di comuni, sia a quelli che danno vita a fusioni di comuni. La fusione di uno o più comuni, con l’istituzione di un nuovo comune, costituisce la forma più compiuta di semplificazione e razionalizzazione della realtà dei piccoli comuni.

La legge n. 56 del 2014 ha introdotto misure agevolative per la fusione di comuni volte, da un lato, a tutelare la specificità dei comuni che si sono fusi

⁴⁹ Cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell’audizione del 23 settembre 2021, in cui è intervenuto il sindaco di Novara e delegato alla finanza locale dell’Anci, Alessandro Canelli.

e, dall'altro, a mantenere anche nel nuovo comune le eventuali norme di maggior favore e gli incentivi di cui beneficiano i comuni oggetto della fusione. Sono state poi definite alcune disposizioni organizzative di tipo procedurale per regolamentare il passaggio dalla vecchia alla nuova gestione, principalmente per quanto riguarda l'approvazione dei bilanci. È stato infine introdotto un nuovo procedimento di fusione di comuni per incorporazione: si prevede che il comune incorporante mantiene la propria personalità e i propri organi, mentre decadono gli organi del comune incorporato.

Per quel che concerne le unioni di comuni, l'entrata in vigore dell'esercizio obbligatorio in forma associata di tutte le funzioni comunali dei piccoli comuni è stato prorogato più volte, da ultimo al 31 dicembre 2021, da parte del decreto-legge n. 183 del 2020.

Si rammenta, al riguardo, che il decreto-legge n. 91 del 2018 ha disposto l'istituzione di un Tavolo tecnico-politico, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per l'avvio di un percorso di revisione della disciplina di province e città metropolitane, anche al fine del superamento dell'esercizio obbligatorio e della semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni.

Parallelamente, nel corso del 2019 è intervenuta sul punto una pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 33/2019), con la quale è stata sancita l'illegittimità costituzionale della previsione che impone ai comuni con meno di 5.000 abitanti di gestire in forma associata le funzioni fondamentali, laddove non consente ai comuni di dimostrare che, in quella forma, non sono realizzabili economie di scala o miglioramenti nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento. Ad avviso della Corte, l'obbligo imposto ai comuni sconta un'eccessiva rigidità, perché dovrebbe essere applicato anche in tutti quei casi in cui: a) non esistono comuni confinanti parimenti obbligati; b) esiste solo un comune confinante obbligato, ma il raggiungimento del limite demografico minimo comporta il coinvolgimento di altri comuni non in situazione di prossimità; c) la collocazione geografica dei confini dei comuni (per esempio in quanto montani e caratterizzati da particolari fattori antropici, dispersione territoriale e isolamento) non consente di raggiungere gli obiettivi normativi.

5.3.3.1 Gli incentivi in tema di unioni e fusioni di comuni

Numerose disposizioni, soprattutto di carattere finanziario, sono state emanate per incentivare dal punto di vista finanziario, i processi di aggregazione e di gestione associata delle funzioni, con particolare riguardo alla fusione di comuni.

In particolare, per favorire la fusione dei comuni, l'articolo 15, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede che lo Stato eroghi appositi

contributi straordinari per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, commisurati a una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. Con il decreto-legge n. 90 del 2014, il contributo straordinario in questione è stato esteso alle fusioni per incorporazione. Dal 2018 il contributo spettante ai comuni risultanti da fusione o da fusione per incorporazione è commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 – ultimo anno di assegnazione dei contributi erariali ordinari, poi soppressi dalla normativa sul federalismo fiscale – nel limite massimo di 2 milioni di euro di contributo per ciascun beneficiario (articolo 1, comma 17, lettera *b*), della legge n. 208 del 2015).

Le risorse finanziarie per la concessione di contributi alle unioni e fusioni di comuni, stanziata da numerose provvedimenti legislativi, sono iscritte al capitolo 1316/Interno (Fondo ordinario).

Tra i numerosi contributi, si ricordano qui quelli autorizzati negli ultimi anni dalle disposizioni di cui:

- all'articolo 42, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019: 30 milioni di euro per il 2019 per la fusione di comuni;
- alla Sezione II della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019): incremento di risorse per la concessione del contributo alle fusioni di comuni, nell'importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;
- all'articolo 52, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021: incremento, di un importo pari a 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2021, delle risorse destinate all'erogazione del contributo decennale a favore delle fusioni dei comuni.

5.3.4 Roma Capitale

Va ricordato che l'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, come riformato nel 2001, riconosce Roma quale capitale della Repubblica e rimette alla legge statale la disciplina del suo ordinamento.

In prima attuazione del dettato costituzionale, la legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale (articolo 24) ha configurato, in luogo del comune di Roma, il nuovo ente territoriale "Roma capitale", dotato di una speciale autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione e "fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane".

In attuazione della delega contenuta nella legge n. 42 del 2009, sono stati emanati due decreti legislativi: il decreto legislativo n. 156 del 2010 per la parte relativa agli organi di governo, cioè l'Assemblea capitolina, la Giunta capitolina e il Sindaco; il decreto legislativo n. 61 del 2012 (successivamente modificato dal decreto legislativo 26 aprile 2013, n. 51) per la disciplina del conferimento di funzioni amministrative a Roma capitale.

Successivamente, la legge n. 56 del 2014 ha recato un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo l'istituzione delle città metropolitane e la ridefinizione del sistema delle province. Nelle regioni a statuto ordinario, le città metropolitane hanno sostituito le province in dieci aree urbane: Roma Capitale, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria.

Nel corso dell'attuale legislatura, la I Commissione della Camera ha avviato l'esame di alcune proposte di legge sull'ordinamento della città di Roma. Alcune proposte sono finalizzate a modificare l'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. Parallelamente, altre proposte di natura ordinaria incidono sull'assetto ordinamentale della città metropolitana di Roma e del comune di Roma, a Costituzione invariata, al fine di rafforzarne ruolo e poteri.

Una prima proposta di natura costituzionale (A.C. 1854) reca una nuova disciplina della Città di Roma, capitale della Repubblica. A tal fine, la proposta di legge – modificando l'articolo 114 della Costituzione – prevede che:

- la Città di Roma abbia i poteri dei comuni, delle città metropolitane e delle regioni ordinarie;
- la Città di Roma possa conferire con legge le proprie funzioni amministrative a municipi;
- la legge dello Stato, sentiti gli enti interessati, stabilisca forme di coordinamento tra la Regione Lazio e la Città di Roma.

La proposta di legge costituzionale A.C. 2938 è finalizzata a istituire la regione denominata "Roma capitale della Repubblica". A tal fine, viene integrato l'elenco delle regioni recato dall'articolo 131 della Costituzione con una XXI regione, Roma Capitale appunto. Viene al contempo mantenuta la regione Lazio; la nuova regione di Roma, dunque, verrebbe a essere compresa all'interno del territorio della regione Lazio. Si modifica, inoltre, l'articolo 132, primo comma, della Costituzione, elevando da 1 milione a 2 milioni il numero minimo di abitanti necessario per l'istituzione di nuove regioni.

La proposta di legge costituzionale A.C. 2961, invece, integra il terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione, prevedendo la possibilità di attribuire all'ente Roma Capitale ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, anche legislativa, con una procedura analoga a quella prevista per le regioni a statuto ordinario dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (che disciplina l'autonomia differenziata). In base a tale proposta di legge costituzionale il perimetro dell'attribuzione delle ulteriori forme di autonomia riguarda:

- le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, per le quali le regioni hanno potestà legislativa che esercitano nell'ambito dei principi fondamentali la cui determinazione è riservata alla legislazione statale;
- la materia della tutela dei beni culturali, riservata ordinariamente in via esclusiva alla legislazione statale (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione).

Con la proposta di legge costituzionale A.C. 3118, si novella il citato articolo 114 attribuendo uno *status* costituzionale a Roma capitale, che diviene un nuovo ente autonomo costitutivo della Repubblica con un proprio statuto e con propri poteri e funzioni. Si modifica, conseguentemente, l'articolo 117 della Costituzione, da un lato conferendo a Roma capitale la potestà legislativa e regolamentare nelle materie attribuite alla competenza delle regioni, ad eccezione della tutela della salute, e dall'altro attribuendo allo stesso ente esclusiva potestà legislativa e regolamentare in alcune specifiche materie, quali rapporti internazionali e con l'Unione europea di Roma capitale, protezione civile, governo del territorio, valorizzazione e gestione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali, agricoltura. Ulteriori modifiche sono apportate, infine, agli articoli 118, 119 e 120 della Costituzione, al fine di consentire – con riferimento a Roma Capitale – il conferimento di funzioni amministrative, il riconoscimento di autonomia finanziaria e l'esercizio di poteri sostitutivi da parte del Governo.

Parallelamente, la I Commissione della Camera ha avviato l'esame di alcune proposte di legge di natura ordinaria, che modificano l'ordinamento vigente della città di Roma sotto diversi aspetti.

In particolare, con la proposta di legge A.C. 2893 vengono introdotte disposizioni in materia di governo della città metropolitana di Roma, modificando a tal fine la legge n. 56 del 2014. Più in dettaglio, le modifiche mirano a disegnare una nuova forma di governo dell'ente città metropolitana di Roma, rivedendo il sistema elettorale degli organi.

La proposta di legge A.C. 2923 ridefinisce lo *status* dell'ente territoriale Roma Capitale, stabilendo espressamente che a tale ente sono attribuite tutte le competenze proprie delle città metropolitane e ogni altra competenza prevista dalla legislazione vigente per l'ente Roma capitale. A tale fine, è prevista la soppressione degli esistenti organi della città metropolitana di Roma Capitale, con il contestuale trasferimento delle funzioni da essi esercitate agli organi di governo di Roma Capitale. La proposta di legge reca, inoltre, la ricostituzione della provincia di Roma, comprendente i comuni del territorio dell'attuale città metropolitana, e assegna al comune di Roma il compito di adottare specifiche misure per rafforzare il decentramento municipale.

La proposta di legge A.C. 2931, infine, conferisce nuovi poteri al comune di Roma capitale, prevedendo la possibilità di intervento diretto in diversi ambiti (trasporto pubblico locale, gestione dei rifiuti, accesso ai fondi dell'Unione europea). Viene contemporaneamente ridefinito il Tavolo di raccordo interistituzionale per Roma capitale, quale sede permanente di confronto tra Stato, Regione Lazio e Roma Capitale, istituendo altresì – presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – l'Ufficio per Roma capitale, al fine di coordinare le azioni del Governo nel territorio di Roma.

Riguardo all'ordinamento di Roma Capitale, la Ministra per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, nell'audizione del 26 maggio 2021, ha affermato di aver costituito un apposito gruppo di lavoro presso il Ministero, coordinato dal professor Francesco Saverio Marini, dedicato alla

definizione dell'ordinamento di Roma Capitale e, dunque, all'attuazione dell'articolo 114 della Costituzione. L'obiettivo è quello di dotare la città di Roma di poteri, funzioni e risorse necessarie a esercitare il suo ruolo di capitale.

Per quel che concerne il finanziamento del comune di Roma, in quanto sede della Capitale, va ricordato che ancora oggi esso è basato su trasferimenti speciali e sulle risorse del Fondo di solidarietà comunale.

Si ricorda, al riguardo, che la questione degli oneri che gravano sul comune di Roma quale sede della capitale dello Stato è oggetto di una specifica norma recata dalla legge n. 42 del 2009, che, all'articolo 24, comma 5, lettera *b*), rimette alla disciplina delegata la "assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica".

In attuazione di tale disposizione, il decreto legislativo n. 61 del 2012, costituente il secondo decreto su Roma capitale, dettava le regole per la determinazione dei costi connessi al ruolo di Roma Capitale della Repubblica (articolo 2), rinviando a tal fine a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo. La norma prevedeva che, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, venisse determinato il maggior onere derivante per il Comune di Roma dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, tenuto conto anche dei benefici economici che derivano da tale ruolo e degli effetti che si determinano sul gettito delle entrate tributarie statali e locali. La determinazione dei suddetti maggiori oneri contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri doveva essere effettuata sulla base di una proposta elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, adottata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Il decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei ministri, tuttavia, non è stato mai adottato e l'articolo 2 del decreto legislativo n. 61 del 2012 è stato abrogato dal decreto legislativo n. 10 del 2016.

Allo stato attuale, al Comune di Roma, in quanto Capitale della Repubblica, viene assegnato un contributo annuo ai sensi della legge n. 1280 del 1964, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 963, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene, in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale, che è stato di volta in volta rideterminato nel corso degli anni da successivi provvedimenti legislativi. Esso risulta attualmente pari a 296,4 milioni di euro annui. Per le medesime finalità, successivi contributi sono stati autorizzati in favore del comune di Roma a decorrere dal 2002 (articolo 27, comma 3, della legge n. 448 del 2001), per un importo di 123,29 milioni di euro, per adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene quale sede

della Capitale. Più di recente, l'articolo 1, comma 531, della legge n. 190 del 2014 (legge di bilancio per il 2015) attribuisce a Roma Capitale, a decorrere dal 2015, un ulteriore contributo di 110 milioni di euro annui quale concorso dello Stato agli oneri che lo stesso Comune sostiene in qualità di capitale della Repubblica.

Attualmente, dunque, il Comune di Roma, per far fronte agli oneri che Roma sostiene come Capitale della Repubblica, riceve una contribuzione speciale, al di fuori del meccanismo perequativo, di circa 530 milioni di euro annui. Per il resto, al pari di tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario, il Comune di Roma partecipa alla ripartizione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale.

Come osservato dal Presidente della Commissione tecnica dei fabbisogni standard, Giampaolo Arachi, l'attuale struttura del finanziamento di Roma Capitale, articolato su diversi fondi, crea una serie di criticità per la città e un'asimmetria nei confronti degli altri comuni. In particolare, la partecipazione del Comune di Roma al riparto del Fondo di solidarietà comunale "tende ad offuscare gli effetti perequativi del FSC e a creare delle asimmetrie per il fatto che non è possibile dividere in modo netto l'impatto delle attività svolte dal comune di Roma come capitale d'Italia dalle normali funzioni fondamentali svolte da tutti i comuni"⁵⁰. A causa della sua dimensione, Roma assorbirebbe a regime il 15 per cento di tutte le risorse perequative del Fondo di solidarietà comunale con evidenti effetti distorsivi. Il Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard ha sottolineato, pertanto la necessità di una riorganizzazione dei trasferimenti per il Comune di Roma, con l'uscita della Capitale dal Fondo di solidarietà comunale e la previsione di un fondo incrementale. Ciò avrebbe il duplice vantaggio di poter trattare le esigenze di finanziamento aggiuntive della Capitale in modo più adeguato e di garantire una prospettiva di maggiore prevedibilità e certezza delle risorse.

La necessità di un corretto riconoscimento delle specificità del comune di Roma è stata espressa anche dalla Viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli⁵¹, la quale, in linea con quanto qui esposto, ha rimarcato l'opportunità di definire un regime speciale che collochi il comune al di fuori del Fondo di solidarietà comunale, riordinando complessivamente i trasferimenti esistenti.

⁵⁰ Cfr. l'audizione del 6 ottobre 2021 (in particolare, il documento allegato al resoconto stenografico della relativa seduta).

⁵¹ Cfr. l'audizione del 9 giugno 2021.

5.4 La finanza degli enti territoriali nel quadro del disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale

Alcune novità in tema di finanza degli enti territoriali potrebbero intervenire a seguito dell'approvazione del disegno di legge di delega sulla riforma fiscale (A.C. 3343).

In particolare, all'articolo 7, il disegno di legge, indica i principi e i criteri direttivi che devono guidare il Governo nella riforma della fiscalità comunale e regionale sia nella sua componente personale sia nella componente immobiliare.

Nel corso dell'indagine conoscitiva condotta dalle Commissioni finanze di Camera e Senato sul tema della riforma, i soggetti auditi hanno evidenziato anzitutto che il processo di riforma dell'Irpef non dovrebbe prescindere, tra l'altro, dalla revisione delle addizionali regionali e locali. Sono stati auspicati interventi di semplificazione della loro struttura, mantenendo ferma la possibilità per gli enti territoriali di fissare un'aliquota di addizionale costante per tutti i livelli di reddito all'interno di un *range* prefissato a livello centrale. Si è, inoltre, da più parti proposto di eliminare tali addizionali, da sostituire con altrettante sovrainposte – ritenute meno distorsive – vale a dire prelievi aggiuntivi commisurati in percentuale all'importo dovuto dal contribuente a titolo di Irpef. Le Commissioni parlamentari, nel documento conclusivo dell'indagine, concordano sulla trasformazione delle addizionali degli enti territoriali in sovrainposte, ossia prelievi aventi come base imponibile il debito di imposta erariale, e non la stessa base imponibile Irpef; la manovrabilità delle sovrainposte dovrebbe rimanere in capo all'ente territoriale all'interno di un *range* predefinito.

Il disegno di legge reca anzitutto una delega al Governo per la revisione delle addizionali comunali e regionali all'Irpef, prevedendo la sostituzione delle vigenti addizionali con altrettante sovrainposte⁵² (dunque applicabili al debito d'imposta e non, come nell'attuale sistema, alla base imponibile del tributo erariale). La riforma deve concedere agli enti territoriali specifici margini di manovrabilità, con l'obiettivo di garantire un gettito corrispondente all'attuale (calcolato sulla media delle aliquote comunali, ovvero sulla misura dell'aliquota di base per l'addizionale regionale). Inoltre, sono previste specifiche regole per le regioni sottoposte a piani di rientro per disavanzi sanitari.

In proposito, il consigliere dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Alberto Zanardi, nell'ambito dell'audizione del 20 ottobre 2021, ha specificamente affrontato la tematica dell'imposizione locale in rapporto alla delega fiscale.

⁵² Dubbi sulla corretta qualificazione – nell'ambito del disegno di legge recante la delega fiscale – del nuovo prelievo in termini di sovrainposta sono stati espressi dal professor Andrea Giovanardi, ordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi di Trento, e dal professor Dario Stevanato, ordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi di Trieste, rispettivamente, nelle audizioni del 3 e dell'11 novembre 2021.

In materia di addizionali degli enti territoriali, in particolare, ha rilevato che il passaggio da prelievi aggiuntivi, commisurati non più alla base imponibile dell'imposta erariale ma direttamente al debito di imposta erariale, evita il sovrapporsi di differenti strutture di progressività, lasciando al livello centrale l'esclusività nella determinazione del sistema di aliquote e scaglioni del prelievo personale sui redditi, da applicarsi sull'intero territorio nazionale, e quindi nello stabilire la progressività dell'imposta. L'introduzione di una sovraimposta, secondo il consigliere Zanardi, implicherebbe per gli enti decentrati una minore libertà decisionale: il prelievo locale è infatti in questo caso condizionato dalle scelte centrali in termini non solo di base imponibile – come avviene per l'addizionale – ma anche di struttura degli scaglioni, delle aliquote e del sistema di detrazioni. Dall'altro lato, la sovraimposta è comunque coerente con l'esigenza di lasciare agli enti decentrati un qualche spazio di manovra nella determinazione del tributo e, in questo senso, è preferibile rispetto alla compartecipazione al gettito.

Nella sopracitata audizione, il consigliere Zanardi ha messo in evidenza che, per le regioni, la riforma prevede l'applicazione di un'aliquota base in grado di ricostituire per il complesso delle regioni lo stesso gettito ottenibile con quella base dell'addizionale all'Irpef e la possibilità di manovrare tale aliquota entro limiti prefissati; sul fronte municipale, si stabilisce l'introduzione di una sovraimposta i cui limiti di manovrabilità devono essere determinati in modo da garantire ai comuni nel loro complesso un gettito corrispondente a quello attualmente derivante dall'applicazione dell'aliquota media dell'addizionale all'Irpef.

Lo stesso Zanardi ha quindi rilevato che, secondo questo sistema, per le regioni non dovrebbero emergere cambiamenti sulla capacità fiscale standard, ossia quella assicurata dal gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di base. Potrebbe invece cambiare lo sforzo fiscale potenzialmente esercitabile da questi enti a seconda di come verranno fissati i limiti di manovrabilità della sovraimposta. Appare diversa la situazione per i comuni. Ad avviso del consigliere Zanardi, infatti, stando al testo del disegno di legge, la sovraimposta dovrebbe consentire per l'intero comparto un gettito al massimo pari a quello oggi determinato dall'aliquota media dell'addizionale. Di conseguenza, nei comuni che oggi adottano aliquote di addizionale più elevate di quella media dell'intero comparto l'applicazione dell'aliquota massima della sovraimposta porterebbe a un gettito inferiore a quello garantito dall'attuale addizionale (cfr., in particolare, il documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione del 20 ottobre 2021).

Nell'ambito del ciclo di audizioni condotto dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale è stato messo in risalto il rischio che si verifichi, per effetto della richiamata riforma delle addizionali, una riduzione dei margini di autonomia degli enti territoriali. In particolare, ad avviso del professor Dario Stevanato, "l'introduzione di una "sovraimposta" funzionante alla stregua di una addizionale in senso proprio

all'Irpef, in luogo delle attuali addizionali regionali, determinerebbe altresì una riduzione degli attuali già esigui spazi di autonomia tributaria delle regioni, in nome di una omogeneità e uniformità nell'andamento del prelievo progressivo sui redditi su tutto il territorio nazionale"⁵³. Analoghe considerazioni sono state svolte dal professor Andrea Giovanardi⁵⁴. Secondo il professor Paolo Liberati, "il passaggio dall'addizionale alla sovrainposta implicherà comunque una variazione della struttura del prelievo; mentre è infatti immediato immaginare un'applicazione progressiva dell'addizionale – misurata sulla base imponibile – risulta di assai più complessa articolazione, e anche di difficoltà concettuale, la previsione di un'applicazione progressiva di una sovrainposta commisurata al gettito"⁵⁵. Inoltre, il professor Liberati ha sottolineato che la sostituzione delle addizionali all'Irpef con le sovrainposte va valutata anche in relazione alla revisione dell'imposizione personale sui redditi nella direzione del modello duale (che, sostanzialmente, prevede la tassazione dei redditi di lavoro con aliquote progressive e la tassazione degli altri con aliquota proporzionale), in quanto "la previsione di un sistema duale avrebbe l'effetto di restringere ulteriormente la base imponibile Irpef – e il gettito che da essa direttamente deriva – con la conseguenza che le sovrainposte agirebbero sulla componente redditi in misura più parziale rispetto al sistema precedente"⁵⁶. Sul punto della progressività, il professor Dario Stevanato, ha rilevato che, per effetto del "passaggio dell'Irpef a un sistema perfettamente duale, con i soli redditi di lavoro tassati ad aliquote progressive, e tutti gli altri tassati con aliquota proporzionale, il principio di progressività risulterà ulteriormente attenuato e ancor più recessivo rispetto ad altre esigenze di politica tributaria con esso contrastanti"⁵⁷. La professoressa Floriana Margherita Cerniglia, invece, ha messo in luce che "il passaggio del prelievo aggiuntivo delle

⁵³ Cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione dell'11 novembre 2021. Secondo il professor Stevanato, in sostanza, "la possibilità che le regioni hanno attualmente di stabilire aliquote differenziate per ammontare di reddito, disporre detrazioni in favore della famiglia maggiorando quelle statali, nonché disporre detrazioni dall'addizionale in luogo di sussidi, voucher, buoni e altre misure di sostegno sociale (cioè in sostanza delle *tax expenditures* di livello regionale), come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 68/2011, verrebbe meno".

⁵⁴ In particolare, ad avviso del professor Giovanardi "la ricordata trasformazione in sovrainposta-addizionale in senso stretto fa venire meno i poteri previsti nell'art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011, dalla possibilità di maggiorare l'aliquota di base (primo comma), a quella di disporre detrazioni a favore della famiglia e sussidi per coloro che vivono in famiglie che non possono usufruire delle detrazioni (quinto comma), a quella di disporre altre detrazioni e sussidi aventi funzione di sostegno sociale (sesto comma)" (cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione del 3 novembre 2021).

⁵⁵ Cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione del 10 novembre 2021.

⁵⁶ Si tratta di osservazioni riportate ancora nel sopracitato documento depositato in occasione dell'audizione del 10 novembre 2021, ove si rileva altresì che "l'insistenza sull'addizionale (o sovrainposta) Irpef otterrebbe comunque l'indesiderato effetto di chiamare a raccolta per il finanziamento delle spese regionali e comunali una platea limitata di contribuenti".

⁵⁷ Cfr. il documento allegato al resoconto stenografico della seduta dell'11 novembre 2021.

regioni al gettito (o debito d'imposta) avrebbe il vantaggio di lasciare inalterato il grado di progressività deciso dal livello centrale a cui spetterebbe la determinazione del sistema delle aliquote sugli scaglioni. Di contro, le regioni avrebbero minori gradi di libertà"⁵⁸.

Con riferimento alla fiscalità immobiliare, l'articolo 7 del disegno di legge prevede che, in attuazione dei principi del federalismo fiscale e per rafforzare la responsabilizzazione e la trasparenza nella gestione della finanza locale, venga rivisto l'attuale riparto tra Stato e comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ed eventualmente degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari. Tale revisione deve avvenire senza oneri per lo Stato, compensando eventuali variazioni di gettito per i diversi livelli di governo attraverso la corrispondente modifica del sistema dei trasferimenti erariali, degli altri tributi comunali e dei fondi di riequilibrio.

Nel corso della richiamata indagine conoscitiva condotta dalle Commissioni riunite di Camera e Senato sono state formulate diverse proposte sulla fiscalità immobiliare. Il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ha effettuato, in particolare, alcune simulazioni sulla rimodulazione di tale prelievo, in ottemperanza al principio di separazione delle fonti di finanziamento dei diversi livelli di governo. Nella documentazione depositata ha rilevato che – in base agli ultimi dati – il gettito Imu derivante dagli immobili di gruppo D (come si è detto, riservato allo Stato) ammonta a circa 3,7 miliardi di euro.

Si segnala, poi, che l'articolo 5 del disegno di legge delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi volti al graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), salvaguardando il finanziamento del fabbisogno sanitario⁵⁹. Tra le varie ipotesi che sono state prospettate sul progressivo abbandono dell'Irap è emersa quella relativa alla sostituzione di tale imposta con un'addizionale all'imposta sul reddito delle società (Ires), i cui effetti sul versante redistributivo andrebbero accuratamente valutati in considerazione della diversa base imponibile delle due imposte, data l'esigenza di assicurare il finanziamento del fabbisogno sanitario.

In merito all'ipotesi prefigurata di un'addizionale all'Ires, il consigliere dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Alberto Zanardi, ha richiamato l'attenzione proprio sulla necessità di un'attenta considerazione degli effetti redistributivi che

⁵⁸ Cfr. il documento allegato al resoconto stenografico della seduta del 10 novembre 2021.

⁵⁹ Secondo i dati forniti dal consigliere dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Alberto Zanardi, l'Irap nel 2019 ha prodotto un gettito di circa 24 miliardi di euro (di cui poco meno del 42 per cento deriva dalle amministrazioni pubbliche e circa 600 milioni dall'esercizio delle leve fiscali messe in atto dalle regioni). Conseguentemente, il gettito effettivo ad aliquota standard sulla base imponibile del settore privato da compensare sarebbe pari a circa 13,7 miliardi di euro (cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione del 20 ottobre 2021).

deriverebbero dalle differenze tra le due imposte⁶⁰. Sul tema, il professor Paolo Liberati ha rilevato che, in ogni caso, “sarebbe opportuno dotare le Regioni di una forma di tributo che sia meno esposta alle politiche nazionali, rafforzando un regime di separazione delle fonti non solo formale, ma di natura sostanziale”, rimarcando altresì che l’abolizione dell’Irap dovrà “tener conto della necessità di ulteriori o diverse coperture del fabbisogno sanitario regionale”⁶¹. A giudizio del professor Dario Stevanato, poi, “il superamento dell’Irap a favore di una addizionale o maggiorazione di aliquota Ires darebbe luogo a una diversa ripartizione dei carichi tributari e a una riduzione della sfera di autonomia tributaria regionale, data la maggiore manovrabilità oggi riconoscibile all’Irap, rispetto a quella che connoterebbe una maggiorazione di aliquota o una addizionale Ires”⁶². Considerazioni analoghe sono state svolte – nella memoria prodotta in audizione – dal professor Andrea Giovanardi, secondo il quale “il superamento dell’IRAP non potrà che influire negativamente sui margini di autonomia tributaria riconosciuti alle regioni”⁶³. Inoltre, sempre secondo il professor Giovanardi, “la base imponibile dell’IRES è diversa dalla base imponibile dell’IRAP”. Il che prefigura effetti redistributivi dal punto di vista territoriale, in ragione del fatto che solo l’Irap (in forza dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997) riconduce la base imponibile a ciascuna regione in dipendenza dell’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dislocato nei vari territori. Infatti, come riferito dal professore nel corso dell’audizione del 3 novembre 2021, l’Irap colpisce le imprese per dove esse lavorano e per dove ci sono gli stabilimenti, quindi in relazione al costo del lavoro. Con un’addizionale Ires, invece, si fa riferimento alla sede legale. Con la conseguenza – come puntualizzato nella memoria consegnata alla Commissione sempre in data 3 novembre 2021 – che “se ne avvantaggeranno quindi le regioni che dispongono nel loro territorio del maggior numero di sedi legali delle società, segnatamente Lombardia e Lazio, con conseguente necessità di impostare meccanismi perequativi che, tuttavia, come ha segnalato l’UPB, funzionerebbero solo per la parte del prelievo considerata come *standard*”. Pertanto, va attentamente analizzata l’agevole fattibilità d’impostazione dei correlati meccanismi perequativi.

Da ultimo, l’articolo 6 prevede una delega legislativa per modificare la disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale, al fine di modernizzare gli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati, nonché per addivenire a un’integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale. Dalla disposizione non sono attesi effetti finanziari sul lato delle entrate, in quanto

⁶⁰ Cfr., in particolare, il documento allegato al resoconto stenografico dell’audizione del 20 ottobre 2021.

⁶¹ Cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell’audizione del 10 novembre 2021.

⁶² Cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell’audizione dell’11 novembre 2021.

⁶³ Cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell’audizione del 3 novembre 2021.

è prevista l'invarianza della base imponibile dei tributi, la cui determinazione continuerà a basarsi sulle risultanze catastali vigenti⁶⁴.

In conclusione, è necessario affrontare l'esame del disegno di legge recante la delega fiscale e la relativa fase attuativa con grande attenzione, al fine di garantire la tutela sostanziale e non formale del federalismo fiscale assicurando il rispetto dei principi di autonomia e responsabilità degli enti territoriali.

5.5 La perequazione infrastrutturale

La perequazione infrastrutturale costituisce uno dei pilastri dell'impianto del federalismo fiscale disegnato dalla legge n. 42 del 2009, benché sia rimasta – come i livelli essenziali delle prestazioni – in una permanente fase di transizione. Al riguardo, appare significativo quanto riferito dalla professoressa Floriana Margherita Cerniglia, la quale, nel rilevare che la perequazione infrastrutturale è stata negli anni totalmente accantonata, ha osservato che la crisi del 2009 ha portato a una caduta della spesa in conto capitale, con effetti particolarmente pesanti per i bilanci locali, in quanto gli enti decentrati “gestiscono circa il 60% di tutta la spesa in conto capitale”⁶⁵ delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, l'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 prevede l'attuazione della perequazione infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, ai fini del recupero del *deficit* infrastrutturale del Paese

⁶⁴ Quanto alla portata redistributiva di un'eventuale riforma, il consigliere dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Alberto Zanardi, nel richiamare l'incapacità dell'attuale sistema catastale di restituire un'adeguata valorizzazione degli immobili e quindi l'iniquità nella distribuzione del prelievo connessa agli scostamenti tra il valore catastale e l'effettivo valore dell'immobile, ha osservato che l'asimmetria della distribuzione di tali scostamenti, “che evidenziano una concentrazione delle maggiori sperequazioni su segmenti circoscritti di immobili, sembrerebbe suggerire che a parità di gettito si avrebbero più avvantaggiati che svantaggiati” (cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione del 20 ottobre 2021). Il professor Paolo Liberati ha precisato che, sul piano applicativo, “sarebbe però in generale opportuno che la revisione delle rendite catastali non tenda ad un avvicinamento eccessivo ai valori effettivi di mercato, in ragione del fatto che tali valori sono soggetti ad ampia variabilità che dovrebbe comunque essere trattata in qualche forma ai fini di una tassazione equa e della certezza del gettito per i Comuni” (cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione del 10 novembre 2021).

⁶⁵ Cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione del 10 novembre 2021. Nella documentazione prodotta dai rappresentanti della Corte dei conti, in occasione dell'audizione del 27 ottobre 2021, si legge che “le previsioni di spesa per investimenti, riferite agli enti locali per il quadriennio appena trascorso, registrano un incremento da 39,8 mld del 2017 a 55,8 del 2020 pari al 40% sull'intero periodo di riferimento”, anche se “risulta sempre ampio il divario tra le risorse stanziare e quelle effettivamente impegnate che, dopo un'inversione di tendenza, torna ad aumentare nel 2020”. Inoltre, il Meridione fa registrare “le maggiori difficoltà ad impegnare le risorse stanziare”, mentre “il Nord Est, pur presentando una migliore capacità di impegno, riporta un peggioramento dell'indice” (cfr. il documento allegato al resoconto stenografico della relativa audizione).

nella fase transitoria di attuazione del processo federalista. Tale attuazione deve avvenire, in coerenza con l'azione strutturale a sostegno della rimozione degli squilibri economici e sociali, tramite la realizzazione di interventi speciali finanziati con le risorse aggiuntive (e non sostitutive rispetto a quelle del bilancio ordinario) previste dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

L'azione si concentra in due fasi:

- censimento delle mancanze infrastrutturali e dei divari a livello territoriale;
- programmazione degli interventi utili a realizzare un benessere infrastrutturale omogeneo tra i territori del Paese.

Si rammenta che l'articolo 22 della legge n. 42 del 2009, nel suo testo originario, prevedeva, in sede di prima applicazione, una ricognizione degli interventi infrastrutturali riguardanti:

- la rete stradale, autostradale e ferroviaria;
- la rete fognaria;
- la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas;
- le strutture portuali e aeroportuali;
- le strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche.

Il compito di effettuare la ricognizione veniva attribuito al Ministro dell'economia e delle finanze, "d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia". Ai fini della ricognizione, si indicavano i seguenti elementi di cui tener conto: estensione delle superfici territoriali; densità della popolazione e delle unità produttive; particolari requisiti delle zone montane; carenze della dotazione infrastrutturale di ciascun territorio; valutazione della specificità dei territori insulari; *deficit* infrastrutturale e di sviluppo; valutazione della rete viaria, soprattutto quella del Mezzogiorno.

Nella formulazione precedente era disciplinata una fase transitoria (definita agli articoli 20 e 21 della medesima legge n. 42 del 2009), nella quale si prevedeva l'individuazione, sulla base della richiamata ricognizione, di interventi perequativi che tenessero conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Siffatti interventi da effettuare nelle aree sottoutilizzate avrebbero dovuto essere individuati nell'allegato infrastrutture al Documento di programmazione economico-finanziaria.

In sede di prima applicazione, è stato emanato il decreto interministeriale 26 novembre 2010 (*Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), volto a disciplinare la ricognizione degli interventi – propedeutica alla perequazione infrastrutturale – riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali e aeroportuali, nonché i servizi afferenti al trasporto pubblico locale e al collegamento con le isole.

La disciplina recata all'articolo 22 della legge n. 42 del 2009, rimasta per lungo tempo inattuata, è stata di recente modificata da una serie di interventi normativi, che hanno introdotto numerose innovazioni.

In prima battuta, la materia è stata ridefinita dall'articolo 1, comma 815, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020), che ha novellato il citato articolo 22 (inserendo, nel testo originario, i commi da 1-*bis* a 1-*sexies*). Nel rivisitare la disciplina, è stato specificato che la finalità degli interventi perequativi, consistente nel recupero del *deficit* infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, avrebbe dovuto riguardare anche le aree infra-regionali, al fine di colmare eventuali divari riferiti a territori situati in regioni che, nelle restanti parti, siano adeguatamente dotate di capitale fisico. Il compito di effettuare la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti è stato così demandato a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (mentre nel testo originario veniva attribuito al Ministro dell'economia e delle finanze) da adottarsi entro il termine del 30 giugno 2021.

La legge di bilancio per il 2021 ha inoltre previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del "Fondo perequativo infrastrutturale" per il finanziamento delle infrastrutture necessarie ad assorbire il divario infrastrutturale, con una dotazione complessiva pari a 4,6 miliardi di euro per gli anni dal 2022 al 2033.

Successivamente, è intervenuto l'articolo 59 del decreto-legge n. 77 del 2021 che, nel testo presentato alla Camera, riformulava l'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 con la finalità di semplificare il procedimento di perequazione infrastrutturale. Nel corso dell'esame parlamentare, tale articolo è stato tuttavia radicalmente modificato, sicché, in luogo di una nuova disciplina, esso ha disposto un mero slittamento dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 del termine entro cui, da un lato, avrebbe dovuto essere effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali e, dall'altro, avrebbero dovuto essere definiti gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture.

Da ultimo, l'articolo 15 del decreto-legge n. 121 del 2021 ha rivisitato nuovamente il testo del citato articolo 22 della legge n. 42 del 2009, riscrivendo il procedimento di perequazione infrastrutturale e riprendendo, in gran parte, l'impostazione dell'originario testo dell'articolo 59 del decreto-legge n. 77 del 2021.

In base alla formulazione ora vigente, il comma 1 dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 distingue due tipologie di ricognizione dirette ad assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree

geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché a garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi⁶⁶:

- a) una prima tipologia, riguardante le infrastrutture statali, è demandata al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed è da effettuarsi entro il 30 novembre 2021 (in luogo del 31 dicembre stabilito dalla normativa previgente), sentite le amministrazioni competenti e le strutture tecniche del Ministro per il Sud e la coesione territoriale. La nuova disciplina mira alla ricognizione del numero e della classificazione funzionale delle strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, nonché alla ricognizione del numero e dell'estensione, con indicazione della relativa classificazione funzionale, delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche. Rispetto al testo previgente non figurano più “le reti elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas”;
- b) una seconda tipologia di ricognizione riguarda le infrastrutture non di competenza statale. Alla ricognizione provvedono gli enti territoriali, nonché gli altri soggetti pubblici e privati, per quanto di rispettiva competenza, con la facoltà di avvalersi del supporto tecnico-amministrativo dell'Agenzia per la coesione territoriale. La ricognizione è comunicata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 30 novembre 2021. Queste ultime trasmettono poi la predetta documentazione, unitamente agli esiti della ricognizione effettuata sulle infrastrutture di propria competenza, nei successivi cinque giorni, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che, a sua volta, predispone il documento di ricognizione conclusivo da comunicare, entro il 31 dicembre 2021, al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Dalla documentazione prodotta dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in occasione dell'audizione del 13 ottobre 2021, si evince che – ai fini dell'attività di ricognizione delle infrastrutture di competenza del Ministero – le analisi tecniche effettuate hanno individuato nella fonte Istat “Indicatori territoriali di dotazione infrastrutturale-Atlante Statistico Territoriale delle Infrastrutture” e negli indicatori di accessibilità, sul modello di quelli elaborati dalla Banca d'Italia⁶⁷, il principale riferimento statistico per lo svolgimento di tale attività

⁶⁶ Nel testo previgente (articolo 22, comma 1, lettera b)), si prevedeva che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sarebbero stati definiti gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture.

⁶⁷ Cfr. M. Bucci, E. Gennari, G. Ivaldi, G. Messina e L. Moller, *I divari infrastrutturali in Italia: una misurazione caso per caso*, in “Questioni di Economia e Finanza”, n. 635, luglio 2021. Secondo la documentazione fornita dal Ministro, gli indicatori di accessibilità “rapportano l'offerta infrastrutturale alla domanda di mobilità” e, in particolare, “permettono di: catturare l'essenza stessa

ricognitiva. Secondo quanto riportato nella suddetta documentazione ministeriale, ai fini della ricognizione, gli indicatori di offerta devono essere rapportati alla domanda di mobilità che, a sua volta, può essere rappresentata con la superficie territoriale, la popolazione, il livello di attività economica: occorrono quindi una lettura integrata e un approccio olistico, perché i diversi fattori di scala possono produrre graduatorie molto diverse tra regioni in termini di adeguatezza della dotazione infrastrutturale⁶⁸.

Agli esiti della fase ricognitiva, si demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2022:

- la definizione dei criteri di priorità e delle azioni da perseguire per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo risultante dalla ricognizione. A tal fine, occorre avere riguardo alle carenze infrastrutturali, anche con riferimento agli aspetti prestazionali e qualitativi, sussistenti in ciascun territorio, con particolare attenzione alle aree che risentono di maggiori criticità nei collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale della dotazione infrastrutturale sussistenti in ciascun territorio, all'estensione delle superfici territoriali e alla specificità insulare e delle zone di montagna e delle aree interne, nonché dei territori del Mezzogiorno⁶⁹, alla densità della popolazione e delle unità produttive;
- l'individuazione dei Ministeri competenti e della quota di finanziamento, con ripartizione annuale, a valere sulle risorse del Fondo perequativo infrastrutturale.

Per il finanziamento delle infrastrutture necessarie ad assorbire il divario infrastrutturale, come detto, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo perequativo infrastrutturale, con una dotazione complessiva di 4,6 miliardi di euro per gli anni dal 2022 al 2033 (100 milioni di euro per il 2022, 300 milioni di euro per ciascun anno dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro per ciascun anno dal 2028 al 2033).

Ai fini della realizzazione dell'obiettivo della riduzione dei divari tra i diversi territori, si prevede un'azione di coordinamento tra la pluralità di strumenti e fondi disponibili per tale finalità, tenendo conto di quanto

delle infrastrutture di trasporto (il tempo di percorrenza); sintetizzare sia la dotazione fisica sia aspetti qualitativi e prestazionali dei sistemi di mobilità”.

⁶⁸ Cfr. il documento allegato al resoconto stenografico della seduta del 13 ottobre 2021.

⁶⁹ Quanto alla situazione del Mezzogiorno – nella documentazione messa a disposizione della Commissione in occasione dell'audizione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, del 13 ottobre 2021 – si riporta che: il 40 per cento delle famiglie “indica difficoltà di collegamento con i mezzi pubblici e la qualità del servizio offerto è più bassa”; è più elevata “la quota di famiglie che dichiara di vivere in abitazioni in cattive condizioni, con strutture danneggiate o con problemi di umidità”; viene disperso il 48 per cento dell'acqua immessa in rete e risulta “più elevata la quota di famiglie che dichiara irregolarità nell'erogazione del servizio (18%) o che non si fida di bere l'acqua del rubinetto (40%)”.

previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano complementare.

Si segnala che il Fondo perequativo infrastrutturale non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016, che introduce, al fine di favorire il riequilibrio territoriale, il criterio di assegnazione preferenziale di risorse ordinarie a favore degli interventi nei territori delle regioni del Mezzogiorno (cosiddetta regola del 34 per cento). La disposizione, in particolare, stabilisce che le amministrazioni centrali dello Stato siano tenute ad assicurare l'obiettivo di destinare agli interventi nelle regioni del Mezzogiorno un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento (corrispondente, cioè, al 34 per cento degli stanziamenti complessivi).

Entro il 30 aprile (30 giorni dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), ciascun Ministero assegnatario delle risorse deve adottare un apposito piano di intervento, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, che individui:

- gli interventi da realizzare, che non devono essere già oggetto di integrale finanziamento a valere su altri fondi nazionali o dell'Unione europea, corredati del codice unico di progetto (Cup);
- l'importo del relativo finanziamento;
- i soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione degli interventi da effettuare;
- il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione;
- le modalità di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti dell'opera da finanziare.

Il Piano è infine comunicato alla Conferenza unificata.

È previsto un monitoraggio in relazione alla realizzazione degli interventi da effettuarsi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, che contempla specifici obblighi per le amministrazioni pubbliche e per i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche.

In base a tale sistema, tutti gli enti beneficiari degli incentivi sono obbligati a detenere e ad alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e alla programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento e allo stato di attuazione di tali opere e interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere. I soggetti attuatori sono altresì obbligati ad alimentare il sistema informatico "Monitoraggio delle opere pubbliche" nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap).

Nella tavola che segue è riportata, in sintesi, la tempistica degli adempimenti di cui alla nuova formulazione dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009:

<i>Termine (entro)</i>	<i>Adempimenti</i>
30 novembre 2021	Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili effettua la ricognizione di alcune tipologie di infrastrutture statali.
30 novembre 2021	Gli enti locali trasmettono alla propria regione e alla propria provincia autonoma la ricognizione delle infrastrutture non statali di loro competenza.
5 dicembre 2021	Le regioni trasmettono la ricognizione delle infrastrutture non statali di loro competenza (unitamente a quelle pervenute dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati) alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
31 dicembre 2021	La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome trasmette il documento di ricognizione conclusivo (da essa predisposto), al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
31 marzo 2022	È adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri di priorità e le azioni da perseguire per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo risultante dalla ricognizione.
30 aprile 2022 (Entro 30 giorni dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri)	È adottato, con decreto del Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-regioni, un apposito Piano che individua gli interventi da realizzare. L'individuazione di tali interventi avviene anche sulla base di una proposta non vincolante da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Il Piano è comunicato alla Conferenza unificata.

La necessità del recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree del Paese è stata sottolineata, nell'audizione del 16 giugno 2021, dalla Ministra per il Sud e la coesione territoriale, Maria Rosaria Carfagna, la quale ha rilevato che le risorse attualmente messe in campo per la perequazione infrastrutturale sono davvero ingenti e potranno contribuire a colmare il *gap* delle regioni meridionali, se utilizzate in sinergia con i fondi strutturali e il Fondo per lo sviluppo e la coesione (che hanno lo scopo di ridurre i divari infrastrutturali, economici e sociali delle aree meno prospere del Paese) e secondo una logica di complementarità rispetto agli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il nuovo percorso rende possibile – secondo la Ministra – la ricognizione delle infrastrutture in tempi certi

nonché la programmazione in tempi brevi di interventi di riequilibrio infrastrutturale per strade, ferrovie locali, scuole e ospedali.

Al riguardo, il consigliere dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Alberto Zanardi, ha evidenziato la preoccupazione che il meccanismo e lo scadenziario molto stringenti stabiliti nel decreto-legge n. 121 del 2021 possano peraltro “condurre a rilevazioni poco omogenee in assenza di adeguate linee operative fissate in anticipo per i diversi livelli di governo”⁷⁰.

Per quanto concerne le risorse a disposizione per il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, va ricordato che, oltre al neo costituito Fondo perequativo infrastrutturale, sono funzionali al raggiungimento dell'obiettivo diversi altri strumenti finanziari che si aggiungono alle risorse ordinariamente stanziati nel bilancio dello Stato: il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Piano nazionale complementare, il Fondo per lo sviluppo e la coesione, i Fondi strutturali europei (in particolare, il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr)).

Come messo in luce dal consigliere dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Alberto Zanardi⁷¹, se si considerano tutte le fonti di finanziamento testé richiamate, le risorse con le quali potranno essere finanziati interventi aggiuntivi e speciali per ridurre i divari infrastrutturali ammontano in totale a circa 156 miliardi di euro: 50 miliardi di euro del nuovo Fondo di solidarietà comunale (sino al 2027); 51,2 miliardi di euro del nuovo Fesr (sino al 2027); 4,6 miliardi di euro del neo costituito Fondo perequativo infrastrutturale (sino al 2033); almeno 40 miliardi di euro provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (assegnati al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili); 10 miliardi di euro assegnati al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili a valere sulle risorse del Piano complementare (sino al 2026). Da una diversa angolazione, il consigliere Zanardi ha osservato che “il rilievo che la perequazione infrastrutturale ha tra gli obiettivi del PNRR traspare dalla quota delle risorse assegnate al MIMS: circa 33,5 miliardi (oltre il 17,5 per cento del totale delle risorse del RFF), di cui circa 15 miliardi relativi a progetti già in corso e 18,5 a nuovi progetti”. Se si tiene conto anche della “quota di spettanza del MIMS sulle risorse aggiuntive convogliate dal FSC nel PNRR (circa 6,2 miliardi), diventano circa 40 i miliardi disponibili nel PNRR per interventi di infrastrutturazione”⁷².

Circa le risorse assegnate al Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, quale amministrazione titolare, il Ministro Enrico Giovannini, nell'audizione del 13 ottobre 2021, ha sottolineato che, ai fini del superamento del divario infrastrutturale, “il 50% dei 40 miliardi di euro

⁷⁰ Cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione del 20 ottobre 2021.

⁷¹ Cfr. ancora il documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione del 20 ottobre 2021.

⁷² Cfr. il più volte richiamato documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione del 20 ottobre 2021.

finanziati dal NGEU va alle regioni del Mezzogiorno; tale percentuale sale al 63% se si considerano unicamente le “nuove risorse”. Per il Piano Complementare (circa 10 miliardi di euro⁷³) la percentuale di risorse destinate alle regioni del Mezzogiorno è pari al 91%⁷⁴.

Oltre alle risorse a diretta titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Piano nazionale di ripresa e resilienza e il Piano complementare assegnano risorse anche ad altri Ministeri che concorrono agli obiettivi di infrastrutturazione e perequazione, in particolare al Ministero della salute, al Ministero dell’istruzione, al Ministero della transizione ecologica e al Ministero dell’università e ricerca, i quali sovrintendono, in particolare, a funzioni interessate da processi di transizione ecologica e digitale. Confluisce, inoltre, nelle risorse a disposizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, circa un terzo (15,6 miliardi di euro) delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2021-2027, autorizzate nell’importo di complessivi 50 miliardi di euro dall’articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2021.

Come rilevato dal Presidente della società Sose S.p.A., Vincenzo Carbone, “il PNRR offre al nostro Paese una grande opportunità per poter colmare i gap infrastrutturali esistenti tra i diversi territori, che si traducono in diversi livelli di servizi pubblici offerti dalle Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni”⁷⁵. Nel corso degli ultimi mesi, secondo quanto riferito in audizione, la Sose S.p.A. ha fornito supporto al Ministero dell’economia e delle finanze per analizzare i settori e le possibili azioni di intervento nell’ambito delle funzioni e dei servizi considerati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza degli enti territoriali, grazie all’esperienza acquisita nell’ambito dei fabbisogni standard degli enti territoriali. Le analisi svolte da Sose S.p.A. – in particolare sugli asili nido e sugli altri servizi svolti dai comuni – non si sono limitate ad analizzare i *gap* infrastrutturali, ma hanno riguardato anche la quantità di risorse correnti necessarie per permettere che le infrastrutture realizzate possano funzionare. Infatti, “Per far in modo che gli investimenti realizzati nell’ambito del PNRR determinino un reale incremento di servizi locali sarà necessario garantire il finanziamento adeguato della gestione corrente e mettere in atto il monitoraggio dei servizi svolti”⁷⁶.

Ad avviso del consigliere dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Alberto Zanardi, vista l’ampia dotazione finanziaria, assume rilevanza strategica l’azione di coordinamento delle diverse fonti di finanziamento, durante tutte

⁷³ Si tratta, come già ricordato, di fondi assegnati al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sui 30,6 miliardi di euro disponibili nel Piano complementare.

⁷⁴ Cfr. il documento allegato al resoconto stenografico della relativa seduta.

⁷⁵ Cfr., il documento allegato al resoconto stenografico dell’audizione del 21 ottobre 2021.

⁷⁶ Cfr., in particolare, l’anzidetto documento allegato al resoconto stenografico dell’audizione del 21 ottobre 2021.

le fasi, dalle linee generali di azione, alla scelta dei progetti da finanziare, al monitoraggio degli avanzamenti, sino alla conclusione delle opere con la relativa messa in funzione. Lo stesso consigliere Zanardi ha pertanto sottolineato: “Anche se l’esigenza di coordinamento è un punto chiave che riguarda tutti gli interventi, sulle spese in conto capitale tocca la sua rilevanza massima perché errori e approssimazioni nella messa a terra delle opere sono difficilmente reversibili. Il tema del coordinamento si è già posto durante i cicli di programmazione passati nelle relazioni tra FSC e FESR e, all’interno del quadro europeo, in quelle tra il FESR, il Fondo sociale e i Programmi di cooperazione territoriale; tuttavia adesso merita ancora più attenzione perché deve realizzarsi tra un maggior numero di fondi chiamati a intermediare molte più risorse, ciascuno con aspetti specifici di *governance* e con diverse riserve di destinazione. La riflessione su come ottimizzare il coordinamento dovrebbe prendere in considerazione anche i tre fondi creati con le leggi di bilancio per il 2017, 2019 e 2020 che, pur non avendo espliciti obiettivi di perequazione tra territori, mirano anch’essi al rilancio degli investimenti infrastrutturali, sono attivi sui medesimi orizzonti lunghi di tempo e, soprattutto, hanno una dotazione finanziaria complessiva iniziale di quasi 111 miliardi solo in parte attribuiti e utilizzati”⁷⁷.

5.6 Il federalismo demaniale

Il decreto legislativo n. 85 del 2010 ha delineato un articolato percorso di individuazione e di attribuzione, a titolo gratuito, a diversi livelli di governo territoriale di beni immobili, demaniali o patrimoniali, di proprietà dello Stato, prevedendo modalità diverse di attribuzione, in funzione dei beni e delle amministrazioni che curano la gestione dei vari immobili. Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal decreto legislativo n. 85 (beni patrimoniali trasferibili), iscritto più volte all’ordine del giorno della Conferenza unificata, non ha registrato l’acquisizione dell’intesa prescritta. Analogamente, lo schema di decreto del direttore dell’Agenzia del demanio recante l’elenco dei beni esclusi dal trasferimento (articolo 5, comma 3) ha riportato il parere negativo della Conferenza.

Di fronte a tale *impasse*, il legislatore ha in taluni casi emanato, nell’ambito di provvedimenti di urgenza, norme che hanno interessato singole tipologie di beni (quali, ad esempio, i beni culturali), al fine di accelerarne il trasferimento. Scaduto il termine di tre anni per l’emanazione di provvedimenti correttivi e integrativi del decreto legislativo n. 85 del 2010 previsto dalla legge n. 42 del 2009, il legislatore ha introdotto una procedura

⁷⁷ Cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell’audizione del 20 ottobre 2021.

semplificata per il trasferimento agli enti territoriali di immobili, attraverso l'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013.

La nuova procedura ha delineato un meccanismo diretto di interlocuzione tra enti territoriali e Agenzia del demanio, che valorizza la verifica delle effettive esigenze, ovvero delle opportunità di utilizzo degli immobili. Trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrano nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.

Parallelamente, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010, è stata data attuazione al cosiddetto federalismo demaniale culturale, per il trasferimento a titolo gratuito di beni dello Stato di grande pregio e valore storico-artistico agli enti territoriali. L'*iter* prevede il passaggio dei beni, a titolo gratuito, sulla base di un progetto di recupero che ne garantisce anche la tutela, la salvaguardia e la conservazione.

Secondo i dati presentati in audizione dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri *pro tempore*, Giancarlo Giorgetti, il 29 maggio 2019, tra procedura ordinaria (4.997) e federalismo demaniale culturale (142) sono stati trasferiti 5.139 immobili per un valore di 1,83 miliardi di euro, con riferimento a 1.324 enti territoriali.

Da ultimo, nella Relazione sulla *performance* del 2020 dell'Agenzia del demanio (febbraio 2021) si evidenzia che, nel corso del 2020, sono stati trasferiti 275 beni – per un valore di 55,1 milioni di euro – con le procedure di federalismo demaniale. Le procedure concluse per attuazione del federalismo culturale (con o senza trasferimento) sono state 122. Per quanto concerne l'attività di monitoraggio dell'utilizzo dei beni, al 31 dicembre 2020 risultano complessivamente completate 4.491 verifiche, di cui 657 nell'anno. Nella predetta Relazione si sottolinea che il ritardo delle attività rispetto a quanto pianificato (880 monitoraggi previsti) è stato dovuto al mancato riscontro, da parte di numerosi enti locali, alle richieste dell'Agenzia del demanio finalizzate a verificare l'effettivo utilizzo dei beni trasferiti. Al fine di superare tale problematica, pertanto, a partire dal prossimo esercizio si procederà a programmare delle visite congiunte con gli enti locali presso gli immobili trasferiti.

6. IL SOSTEGNO AGLI ENTI TERRITORIALI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA PANDEMICA

La situazione determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha comportato la necessità, nel corso degli anni 2020 e 2021, di una serie di interventi straordinari di sostegno alla finanza degli enti territoriali, al fine di garantire il finanziamento delle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni ed evitare che l'insorgere della pandemia potesse comportare un indiscriminato deterioramento degli equilibri di bilancio degli enti territoriali.

Numerosi sono stati, pertanto, gli interventi a ristoro delle minori entrate o delle maggiori spese nonché i provvedimenti di carattere fiscale, ovvero finanziario-contabile, che sono stati varati in stretta correlazione con la pandemia (quali anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali, agevolazioni per la rinegoziazione dei mutui, utilizzo dell'avanzo libero di amministrazione per spese emergenziali e altri), anche al fine di introdurre misure di flessibilità nella gestione del bilancio.

Secondo quanto riportato nell'audizione della Viceministra Castelli del 9 giugno 2021:

- le regioni hanno beneficiato di risorse, sia in ambito sanitario che in ambiti non sanitari, per circa 24 miliardi di euro nel 2020 e oltre 7 miliardi nel 2021;
- gli enti locali hanno beneficiato di interventi complessivamente pari a 15,6 miliardi di euro nel 2020 e a 4,9 miliardi di euro nel 2021;
- in particolare, a ristoro delle maggiori spese hanno ottenuto 1,6 miliardi di euro nel 2020 e 0,9 miliardi di euro nel 2021. A ristoro delle minori entrate sono state stanziare risorse per 6,1 miliardi di euro nel 2020 e per 3 miliardi di euro nel 2021. Infine, per altre tipologie (anticipazioni di liquidità e rinegoziazione mutui) sono stati previsti 7,9 miliardi di euro nel 2020 e 1 miliardo di euro nel 2021.

6.1 Il sostegno alla finanza regionale

Le misure di sostegno alla finanza regionale adottate a partire dall'esercizio 2020, sono indirizzate a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e sono dirette principalmente ai seguenti obiettivi:

- compensare la perdita di entrate tributarie connessa all'emergenza sanitaria, attraverso il Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome;

- intervenire nel pagamento delle quote capitale, in scadenza nel 2020, per i prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti attraverso la sospensione del pagamento;
- ampliare la capacità di spesa, grazie alla possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione, e rendere più flessibili alcune regole di contabilità.

Altre misure sono state adottate per le sole regioni a statuto ordinario con il fine di sostenere il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da Covid-19.

6.1.1 La compensazione della perdita di entrate tributarie

Il Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome è stato istituito con l'articolo 111 del decreto-legge n. 34 del 2020. La relativa disciplina è stata successivamente modificata e integrata dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e dalla legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, commi 823-826, della legge n. 178 del 2020).

Il Fondo è destinato a compensare la perdita di entrate tributarie connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato, e ha una dotazione complessiva di 4.300 milioni di euro per il 2020, di cui di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

La ripartizione tra le regioni è stata effettuata con due accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-regioni il 20 luglio 2020: uno con le regioni a statuto ordinario (repertorio atti n.114 Csr) e l'altro con le regioni a statuto speciale e le province autonome (repertorio atti n.115 Csr).

Per le regioni a statuto ordinario, in attuazione dell'accordo del 20 luglio 2020, il citato articolo 111 del decreto-legge n. 34 del 2020, al comma 2-*quinques*, determina, in un'apposita tabella, le quote del Fondo di spettanza di ciascuna regione, per un importo totale di 1.700 milioni di euro, suddiviso in una prima quota pari a complessivi 500 milioni di euro e in una seconda quota pari a complessivi 1.200 milioni. Il comma 2-*sexsies* definisce le regole per la contabilizzazione dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario.

Le risorse del Fondo – secondo quanto stabilisce l'articolo 1, comma 823, della legge di bilancio per il 2021 – sono vincolate alla esclusiva finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Per quanto concerne la verifica delle effettive minori entrate tributarie incassate dalle regioni a statuto ordinario, entro il 30 settembre 2021 deve essere determinato l'importo dell'effettivo minore gettito, tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori, registrato nell'esercizio 2020 (il termine, inizialmente fissato al 30 giugno 2021 dall'articolo 111, comma 2-*septies*, del decreto-legge n. 34 del 2020, è stato così prorogato dall'articolo 11-*quater*, comma 4, del decreto-legge n. 52 del 2021).

Analogamente, si dovrà procedere alla verifica delle minori entrate per l'esercizio 2021; attualmente il relativo termine è fissato al 30 giugno 2022 (articolo 1, comma 825, della legge n. 178 del 2020).

Per le regioni a statuto speciale e le province autonome, in attuazione del menzionato accordo del 20 luglio 2020, il comma 2-*bis* dell'articolo 111 del decreto-legge n. 34 del 2020 stabilisce che il ristoro delle minori entrate viene attuato per 2.404 milioni di euro come riduzione del contributo alla finanza pubblica dovuto dalle autonomie speciali, mentre 196 milioni di euro costituiscono erogazioni dal Fondo. Il decreto-legge riporta altresì le quote spettanti a ciascuna autonomia.

Per compensare la perdita di entrate tributarie a causa dell'emergenza sanitaria anche per l'anno 2021, è intervenuto un altro accordo tra il Governo e le autonomie speciali il 5 novembre 2020 (repertorio atti n. 188/Csr), in attuazione del quale la legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 805, della legge n. 178 del 2020), riduce di 100 milioni di euro il contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 2021, a titolo di compensazione della perdita di gettito, e stabilisce gli importi per ciascun ente in un'apposita tabella.

La stessa legge di bilancio per il 2021, inoltre, al comma 806 dell'articolo 1, stabilisce l'accantonamento di 300 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, per l'attuazione dei punti 9 e 10 dell'Accordo quadro del 20 luglio 2020, vale a dire per la revisione degli accordi bilaterali tra lo Stato e le autonomie, in particolare con la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Sardegna (soprattutto in riferimento alla costituzione del tavolo tecnico-politico per la condizione di insularità) e la Regione siciliana (per la revisione delle norme di attuazione in materia finanziaria). Per l'anno 2021 la somma di 300 milioni di euro è comprensiva dei 100 milioni di euro destinati alla riduzione del contributo alla finanza pubblica per lo stesso anno.

Con il decreto-legge n. 41 del 2021, infine, è stato stabilito (articolo 23, comma 2, come modificato dall'articolo 57, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021) un incremento di 260 milioni di euro per l'anno 2021 delle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome destinato a compensare la perdita di entrate tributarie connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale importo aggiuntivo è destinato a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

di Trento e di Bolzano. A seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 73 del 2021, il ristoro delle minori entrate è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica dovuto da ciascun ente, nella misura indicata nella tabella inserita nel testo normativo.

6.1.2 Interventi relativi al pagamento delle quote capitale

L'articolo 111 del decreto-legge n. 18 del 2020 stabilisce la sospensione del pagamento della quota capitale, la cui scadenza ricada nell'anno 2020, dei prestiti contratti dalle regioni con il Ministero dell'economia e delle finanze o con la Cassa depositi e prestiti prima della sua trasformazione in società per azioni.

La norma – estesa alle regioni a statuto speciale dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 – prevede che le maggiori risorse a disposizione delle regioni, in virtù della sospensione del pagamento dei mutui, dovranno essere utilizzate per finanziare misure di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economici colpiti dall'epidemia in corso. L'utilizzo dei risparmi di spesa è possibile previa variazione di bilancio da parte della giunta, da approvare in via amministrativa (in deroga alla disciplina contabile che prevede che le variazioni di bilancio siano effettuate con legge). La disciplina contempla, inoltre, la possibilità che, in sede di Conferenza Stato-regioni, siano ceduti spazi finanziari a beneficio delle regioni maggiormente colpite dall'emergenza in corso, da utilizzare per la realizzazione di investimenti, fermo restando, in ogni caso, la disciplina del pareggio di bilancio.

La sospensione dei pagamenti disciplinata dall'articolo 111 non riguarda le quote capitale dei mutui attivati in relazione alle anticipazioni di liquidità cui la regione ha fatto ricorso per il pagamento dei debiti commerciali scaduti (ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35).

6.1.3 Ampliamento della capacità di spesa e semplificazioni contabili

Un'altra misura di sostegno è stata adottata con il decreto-legge n. 73 del 2021 in considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria, riguardo all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione da parte delle regioni e delle province autonome che si trovino in disavanzo di amministrazione.

L'articolo 56, comma 2, del citato decreto, consente ai suddetti enti, per l'anno 2021, di utilizzare le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, secondo la disciplina prevista dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge n. 145 del 2018, ma senza l'obbligo di scorporare dal

disavanzo la quota minima obbligatoria accantonata per il Fondo anticipazione di liquidità.

Nella sostanza si amplia la capacità di spesa delle regioni e delle province autonome di un importo pari alle quote del Fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione. Le regioni e le province autonome in disavanzo possono, quindi, utilizzare la maggiore disponibilità finanziaria, nel corso del 2021, sia per spese correnti sia per spese di investimento.

Nel contesto delle misure di semplificazione e di allentamento delle regole contabili, un cenno va fatto anche alla disposizione che consente alle regioni e alle province autonome, per il 2020 e il 2021, di procedere alle variazioni del bilancio di previsione con atto dell'organo esecutivo in via di urgenza, salva successiva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare (articolo 109, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020).

6.1.4 I contributi alle regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie colpite dalle restrizioni

L'articolo 32-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020, assegna alle regioni a statuto ordinario un contributo per il finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, ripartito tra le regioni secondo quanto stabilito dal medesimo testo normativo.

Il contributo non incide sugli obiettivi di finanza pubblica a carico di ciascuna regione (che rimangono, quindi, quelli stabiliti dalla legge di bilancio 2019) né concorre alla determinazione del saldo di bilancio di ciascuna regione (la cui disciplina è dettata dal comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 nell'ottica di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali).

Il contributo è vincolato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza dovuta al Covid-19, nel senso che le risorse che avrebbero dovuto essere destinate al rimborso dei prestiti e che, invece, vengono liberate a seguito dell'assegnazione del contributo debbono essere utilizzate per tale finalità. La regione, ove non abbia provveduto entro il 31 dicembre 2020 al suddetto ristoro, è tenuta a riversare le risorse non utilizzate al bilancio dello Stato. Le variazioni di bilancio, necessarie all'utilizzo delle suddette risorse, possono essere autorizzate tramite delibera della giunta regionale, in deroga alla disciplina ordinaria, che prevede la competenza dell'organo assembleare.

Analogo contributo è attribuito per l'anno 2021 dall'articolo 32-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020 (come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge n. 41 del 2021). Il contributo pari a 110 milioni di euro

è ripartito tra le regioni a statuto ordinario dal medesimo decreto-legge ed è destinato direttamente al ristoro delle categorie soggette a misure restrittive adottate per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

6.2 Il sostegno alla finanza locale

La situazione originata dalla pandemia ha comportato la necessità di un sostegno finanziario agli enti locali indirizzato alla compensazione della perdita di gettito delle entrate proprie, connessa all'emergenza sanitaria, che è stato garantito mediante l'istituzione di un apposito Fondo per assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane. Le relative risorse sono state stanziare principalmente dal decreto-legge n. 34 del 2020 ("decreto Rilancio") e dal decreto-legge n. 104 n. 2020 ("decreto Agosto") e, per quanto riguarda l'anno 2021, dal decreto-legge n. 41 n. 2021 ("decreto Sostegni").

Le norme volte a contenere gli effetti della crisi sanitaria hanno anche introdotto misure di flessibilità nella gestione del bilancio, destinando a spesa corrente emergenziale risorse non di parte corrente, da coprire, in parziale deroga alle disposizioni del Tuel, con l'utilizzo dell'avanzo libero, nonché con i proventi da concessioni edilizie o da sanzioni in materia edilizia. Importanti misure di carattere fiscale e agevolativo legate all'emergenza sono state introdotte anche dalla legge di bilancio per il 2021, così come altre disposizioni sono intervenute a sostegno del debito degli enti territoriali.

Infine, la condizione di incertezza sulla dimensione delle perdite di gettito da entrate proprie degli enti territoriali nonché circa le risorse integrative disponibili – in un quadro caratterizzato dalla necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti e organismi pubblici nella straordinaria situazione di emergenza sanitaria – ha determinato numerose proroghe di termini relativi ad adempimenti contabili degli enti territoriali.

6.2.1 La compensazione della perdita di entrate locali

A seguito delle conseguenze finanziarie determinate dalla diffusione del Covid-19, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali degli enti locali sono state garantite, sia nel 2020 che nel 2021, mediante la costituzione di un apposito Fondo che ha assicurato agli enti locali il ristoro delle minori entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 rispetto ai fabbisogni di spesa, per un complesso di risorse pari a 5,2 miliardi di euro nel 2020 e a 1,5 miliardi di euro nel 2021.

Il Fondo è stato istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 3,5 miliardi di

euro per l'anno 2020, destinati per 3 miliardi di euro in favore dei comuni e per 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane.

Al fine di monitorare la tenuta delle entrate locali è stato istituito con decreto ministeriale 29 maggio 2020 un tavolo tecnico, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di monitorare gli effetti dell'emergenza da Covid-19 sulla tenuta delle entrate locali e sull'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla perdita di gettito rispetto ai fabbisogni di spesa di ciascun ente.

I criteri e le modalità di riparto del Fondo per i due comparti dei comuni, da un lato, e delle province e città metropolitane, dall'altro, sono stati definiti con il decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2020 (cfr. Allegato A per il comparto comuni e Allegato B per il comparto province e città metropolitane) a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta 15 luglio 2020.

La ripartizione dei 3,5 miliardi di euro del Fondo tra i singoli enti beneficiari di ciascun comparto è stata effettuata con il successivo decreto 24 luglio 2020.

La dotazione del Fondo è stata successivamente integrata di 1,67 miliardi di euro per l'anno 2020 – di cui 1,22 miliardi di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane – dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 (“decreto Agosto”), per garantire agli enti locali un ulteriore ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza.

L'assegnazione delle risorse previste dal decreto-legge n. 104 del 2020 è stata effettuata previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto delle risultanze dei lavori del tavolo tecnico, nonché del riparto delle risorse iniziali del Fondo già effettuato con il decreto 24 luglio 2020. Il decreto del Ministro dell'interno 11 novembre 2020 ha provveduto al riparto di un acconto di 500 milioni di euro, mentre con il successivo decreto ministeriale 14 dicembre 2020 è stato ripartito il saldo delle risorse (1.170 milioni di euro).

Il Fondo è stato poi rifinanziato per l'anno 2021 dall'articolo 1, comma 822, della legge di bilancio per il 2021, che ne ha incrementato la dotazione di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore di province e città metropolitane. Da ultimo, la dotazione del Fondo per il 2021 è stata ulteriormente incrementata di 1 miliardo di euro dall'articolo 23 del decreto-legge n. 41 del 2021 (“decreto Sostegni”). Le risorse sono assegnate per 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e per 150 milioni di euro in favore di province e città metropolitane.

Con il decreto ministeriale 14 aprile 2021 sono stati individuati i criteri e le modalità di riparto ed è stato ripartito, per l'anno 2021, l'acconto del fondo (pari a

220 milioni di euro); con il decreto ministeriale 30 luglio 2021 è stato ripartito il saldo di 1.280 milioni di euro delle risorse incrementali per l'anno 2021, sulla base di criteri e modalità che hanno tenuto conto, oltre che dei lavori del Tavolo tecnico, anche delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 inviata dagli enti al Ministero dell'economia e delle finanze. Gli allegati al decreto contengono le note metodologiche di individuazione dei criteri e delle modalità di riparto del saldo e gli importi spettanti sia ai comuni sia alle province e alle città metropolitane.

Ai fini della verifica della perdita di gettito delle entrate locali e dell'andamento delle spese dei singoli enti locali, è previsto l'obbligo di una certificazione, entro precisi termini, volta ad attestare che la citata perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all'emergenza da Covid-19, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome di ciascun ente locale o della regione o provincia autonoma in cui insiste il suo territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale.

Per la certificazione finalizzata ad attestare la effettiva perdita di gettito 2020, è stato fissato il termine perentorio del 31 maggio 2021. Il termine per la certificazione relativa alla perdita di gettito 2021 è fissato al 31 maggio 2022.

Le certificazioni saranno tenute in considerazione ai fini della successiva verifica a consuntivo dell'effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, in modo da procedere all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, con conseguente rettifica delle somme originariamente attribuite. Tale termine è stato rinviato al 30 giugno 2022, dall'articolo 1, comma 831, della legge n. 178 del 2020.

È inoltre prevista una sanzione di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro i suddetti termini. La sanzione consiste in una riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) o del Fondo di solidarietà comunale, commisurata al ritardo con cui gli enti producono la certificazione, da acquisire al bilancio dello Stato in tre annualità. Le suddette riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione nel caso di invio tardivo della certificazione.

La percentuale di riduzione dei fondi, come ridefinita dall'articolo 1, comma 830, lettera *b*), della legge di bilancio per il 2021, è: dell'80 per cento delle risorse attribuite, in caso di presentazione tardiva entro il mese di giugno; del 90 per cento, in caso di presentazione della certificazione entro il mese di luglio; del 100 per cento delle risorse attribuite, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione entro il suddetto mese di luglio.

Le risorse assegnate a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali sono vincolate alla finalità esclusiva di

ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge n. 18 del 2020 (che consente, in deroga alla normativa vigente, di impiegare le risorse svincolate per interventi volti ad attenuare la crisi del sistema economico regionale derivante dagli effetti, diretti e indiretti, dell'epidemia in corso) né sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897-898, della legge n. 145 del 2018 (applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione). Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

6.2.2 Ulteriori ristori per le perdite di gettito, agevolazioni e sostegni

Appositi fondi sono stati istituiti per ristorare gli enti locali in relazione a perdite di gettito da entrate proprie, dovute a esenzioni e sospensioni disposte da provvedimenti emergenziali in ragione dell'emergenza sanitaria. A questi interventi si sono aggiunte diverse altre misure volte a introdurre specifiche forme di sostegno, nonché semplificazioni e agevolazioni di carattere finanziario e contabile.

6.2.2.1 Imposta municipale propria

La prima rata dell'Imu 2020 è stata abolita per alcune attività produttive particolarmente colpite dalla pandemia. Sono stati esentati, tra l'altro, gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e gli stabilimenti termali, così come gli agriturismi, i villaggi turistici, gli ostelli della gioventù e i campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività. L'agevolazione è stata disposta anche per gli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni (articolo 177 del decreto-legge n. 34 del 2020).

La seconda rata dell'Imu 2020 è stata abolita: per le categorie immobiliari interessate dall'abolizione della prima rata, ivi comprese le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D/2); per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili (articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020); per gli immobili in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione delle attività economiche disposta in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria, e cioè dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi; tale abolizione è estesa alla vendita al dettaglio e servizi alla persona

nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto (articolo 9, 9-*bis* e 9-*ter* del decreto-legge n. 137 del 2020).

Quanto alla prima rata dell'Imu 2021, essa è stata abolita: per le attività produttive particolarmente colpite dalla pandemia, in analogia a quanto disposto per la prima rata 2020 (articolo 1, commi 599-600, della legge n. 178 del 2020); per i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal decreto-legge n. 41 del 2021, ovvero i soggetti passivi titolari di partita Iva che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo (articolo 6-*sexies* del decreto-legge n. 41 del 2021).

L'intera Imu 2021 non è dovuta per gli immobili a uso abitativo, posseduti da persone fisiche e concessi in locazione, per cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021. La medesima esenzione per il 2021 si applica nel caso in cui la convalida di sfratto sia stata emessa dopo il 28 febbraio 2020 e l'esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. I soggetti destinatari dell'agevolazione hanno diritto al rimborso della prima rata pagata per il 2021 (articolo 4-*ter* del decreto-legge n. 73 del 2021).

L'Imu dovuta per gli anni 2021 e 2022 è stata abolita per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020).

In relazione alle susesposte esenzioni dell'Imu, è stato istituito un apposito Fondo di ristoro nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una originaria dotazione di 76,55 milioni di euro per l'anno 2020, quale strumento di sostegno ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall'abolizione della prima rata dell'Imu 2020 (articolo 177, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020), ripartito con decreto ministeriale 22 luglio 2020.

La dotazione è stata incrementata di 85,95 milioni di euro per il medesimo anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per effetto dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, che ha abolito la seconda rata Imu 2020 per alcune categorie di immobili, essenzialmente inerenti alle attività del turismo e dello spettacolo (si veda. *supra*), nonché l'Imu dovuta per gli anni 2021 e 2022, per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (per il riparto, si vedano il decreto 10 dicembre 2020 e il successivo decreto 20 agosto 2021).

Ulteriori 112,7 milioni di euro per l'anno 2020 sono stati stanziati nel Fondo di ristoro in relazione all'estensione dell'abolizione della seconda rata Imu 2020 a ulteriori categorie di immobili (articolo 9 del decreto-legge n. 137 del 2020). L'articolo 9-*bis* del medesimo decreto-legge n. 137 del 2020 ha previsto, inoltre, un'ulteriore integrazione delle risorse del Fondo per

garantire ai comuni il ristoro della perdita di gettito conseguente all'abolizione della seconda rata dell'Imu, di 31,4 milioni di euro per l'anno 2020, da incrementare fino a un massimo di ulteriori 23,7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante riparto del Fondo appositamente istituito, per l'adeguamento della copertura necessaria a garantire determinate misure agevolative introdotte dallo stesso decreto-legge, per un totale di risorse incrementalmente pari a 167,8 milioni di euro (cfr. per il riparto il decreto ministeriale 16 aprile 2021).

Per l'anno 2021 la legge di bilancio (articolo 1, commi 599-601, della legge n. 178 del 2020,) ha rifinanziato il Fondo di ristoro per i comuni con un incremento di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021, in relazione all'esenzione della prima rata dell'Imu 2021 per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli (ripartito parzialmente, per 63,1 milioni, con il decreto ministeriale 24 giugno 2021). Il Fondo per i ristori è stato ulteriormente rifinanziato con il "decreto Sostegni", che ha esentato dal pagamento della prima rata dell'Imu 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto previsto dal decreto medesimo, cioè i soggetti passivi titolari di partita Iva che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni, per un importo di 142,5 milioni di euro per il 2021 (cfr. il decreto ministeriale 13 agosto 2021).

Da ultimo, in relazione all'esenzione introdotta dal decreto-legge n. 73 del 2021 dell'intera Imu 2021 per gli immobili a uso abitativo, posseduti da persone fisiche e concessi in locazione, per cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità, è stato istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo destinato al ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'agevolazione in parola, la cui dotazione è pari a 115 milioni di euro per il 2021.

6.2.2.2 Imposta di soggiorno e contributo di sbarco

Per l'anno 2020 è stato istituito un Fondo per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco (articolo 180 del decreto-legge 34 del 2020). Il Fondo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, è stato incrementato di 300 milioni di euro per il 2020 (articolo 40 del decreto-legge 104 del 2020). Il saldo del riparto del Fondo è stato effettuato con il decreto ministeriale del 14 dicembre 2020. Per l'anno 2021 il Fondo ha una dotazione di 350 milioni di euro (articolo 25 del decreto-legge n. 41 del 2021, come modificato dall'articolo 55 del decreto-legge n. 73 del 2021). Alla ripartizione delle risorse si è provveduto con decreto del Ministro dell'interno 8 luglio 2021.

6.2.2.3 Ex Tosap e Cosap e canoni patrimoniali

Il legislatore, nella situazione di emergenza, ha esonerato gli esercizi di ristorazione, ovvero di somministrazione di pasti e bevande, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria fino al 31 dicembre 2021 (articolo 30, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 41 del 2021). Analogamente, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (di cui al Titolo X del decreto legislativo n. 114 del 1998) sono stati esonerati fino al 31 dicembre 2021 dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate. Tali esoneri erano stati originariamente previsti dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 (articolo 181, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020), quindi prorogati a tutto il 2020 (articolo 109 del decreto-legge n. 104 del 2020) e, per il 2021, inizialmente stabiliti fino al 31 marzo 2021 (articolo 9-ter del decreto-legge n. 137 del 2020).

Un primo riparto del Fondo per il ristoro dovuto all'esenzione dalle ex Tosap e Cosap per le occupazioni temporanee per il commercio su aree pubbliche (articolo 181 del decreto-legge n. 34 del 2020) di 127,5 milioni di euro per il 2020 è stato effettuato con il decreto ministeriale 22 luglio 2020. Il Fondo è stato incrementato di 89,4 milioni per il 2020 dall'articolo 109 del decreto-legge n. 104 del 2020. Il secondo riparto a saldo è stato effettuato con il decreto ministeriale 10 dicembre 2020. A seguito dell'esonero per gli esercizi di ristorazione, ovvero di somministrazione di pasti e bevande, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (ex Tosap e Cosap) anche per il primo trimestre del 2021, è stato previsto un ulteriore Fondo per il ristoro per le minori entrate dei comuni a seguito degli esoneri da pagamento dei canoni, con una dotazione complessiva pari a 165 milioni per l'anno 2021 (articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge n. 137 del 2020 e articolo 30 del decreto-legge n. 41 del 2021). Con il decreto ministeriale 14 aprile 2021 è stato effettuato un primo riparto per l'importo di 82,5 milioni di euro per l'anno 2021.

Infine, i soggetti che esercitano le attività di circo equestre e di spettacolo viaggiante sono stati esonerati per tutto il 2021 dal pagamento dei canoni dovuti per concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico (articolo 65, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 2021).

6.2.2.4 Tassa sui rifiuti

A differenza di quanto avvenuto per la disciplina dell'Imu – le cui agevolazioni in ragione dell'emergenza pandemica sono state disposte *ex lege* – nel corso del 2020 il legislatore non ha espressamente previsto

esenzioni e agevolazioni per la Tari, lasciando ai comuni la possibilità di manovrare la tariffa nell'ambito dell'autonomia ordinariamente riconosciuta dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013), che consente di disporre esenzioni e riduzioni in relazione alle fattispecie ritenute dall'ente locale meritevoli di tutela, a prescindere da una minore produttività di rifiuti delle utenze. In tali ipotesi, l'ente deve finanziare la misura facendo ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune e, quindi, diverse dai proventi del tributo.

Per l'anno 2021, invece, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari, o della Tariffa di natura corrispettiva, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni, nell'esercizio delle rispettive attività, in relazione all'emergenza epidemiologica (articolo 6 del decreto-legge n. 73 del 2021). Al riparto del Fondo tra gli enti interessati si è provveduto con il decreto ministeriale 24 giugno 2021.

6.2.2.5 Sostegno al trasporto pubblico locale

Per compensare le imprese di trasporto pubblico locale (nonché di trasporto ferroviario regionale) che hanno subito riduzione dei ricavi tariffari in conseguenza dell'emergenza dovuta al Covid-19 è stato istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020 (comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 2020). Il Fondo è stato incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 44 del decreto-legge n. 104 del 2020). Il decreto-legge n. 41 del 2021 (articolo 29) ha rifinanziato il Fondo con ulteriori 800 milioni di euro per l'anno 2021.

6.2.2.6 Sostegno al debito

Gli interventi concernenti la gestione del debito hanno accordato agli enti locali ampie facoltà di rinegoziazione o di sospensione del pagamento della quota capitale sia dei cosiddetti "mutui Mef" gestiti da Cassa depositi e prestiti (articolo 112 del decreto-legge n. 18 del 2020 "Cura Italia"), sia dei mutui bancari in scadenza nel 2020 (articolo 113 del decreto-legge n. 34 del 2020, "decreto Rilancio"), con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 204, comma 2, del Tuel. In caso di adesione ad accordi tra Abi e associazioni di enti locali che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in scadenza nel 2020, la sospensione può avvenire anche in deroga alle norme previste dal Tuel per i mutui contratti con enti diversi da Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il credito sportivo e in deroga alle norme in tema di rinegoziazione dei mutui con

emissione di titoli obbligazionari o con strumenti derivati (articolo 113 del decreto-legge n. 34 del 2020).

In proposito, va ricordata l'importante novità introdotta dall'articolo 1, comma 796, della legge di bilancio per il 2021 che restringe l'ambito degli atti che possono dare luogo a indebitamento ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, escludendo le operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione del debito che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali.

6.2.2.7 Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali

Per assicurare un'anticipazione di liquidità destinata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili di regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, l'articolo 115 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha istituito un Fondo con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020.

Le modalità operative del Fondo sono demandate a una convenzione tra Ministero dell'economia e delle finanze e Cassa depositi e prestiti. L'articolo 21 del decreto-legge n. 73 del 2021 ha rifinanziato il Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali con 1 miliardo di euro per il 2021, destinando l'incremento alla Sezione diretta ad assicurare liquidità agli enti locali, alle regioni e alle province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari. Le anticipazioni in questione non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive in favore degli enti richiedenti, poiché costituiscono un mero strumento di pagamento di debiti conseguenti a spese che hanno già una relativa copertura di bilancio (in coerenza con quanto stabilito, da ultimo, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 80/2021).

L'esigenza di accelerazione del pagamento dei debiti era stata già presa in considerazione dalla legge di bilancio per il 2020, che, all'articolo 1, comma 555, ha previsto per gli anni 2020-2022 l'incremento del limite massimo di anticipazioni di tesoreria a 5 dodicesimi delle entrate correnti.

6.2.2.8 Agevolazioni contabili

Per il 2020 e 2021 sono state introdotte una serie di disposizioni in materia contabile per gli enti territoriali, volte ad ampliare la capacità di spesa in relazione all'emergenza sanitaria. Si tratta, in particolare:

- della facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti (articolo 109 del decreto-legge n. 18 del 2020). L'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge n. 41 del 2021 ha esteso all'anno 2021 la possibilità per gli enti locali

- (come anche per le regioni) di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica in corso in deroga alle disposizioni vigenti;
- della facoltà di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte dell'organo esecutivo, determinate quote dell'avanzo vincolato di amministrazione. Tale facoltà è stata prevista, per il 2020, dal comma 1-*ter* dell'articolo 109 del decreto-legge n. 18 del 2020; successivamente, è stata estesa al 2021 dall'articolo 1, comma 786, della legge n. 178 del 2020;
 - dell'autorizzazione a utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza.

6.2.2.9 Sostegno agli enti in difficoltà finanziaria

Tra gli interventi diretti a contrastare gli effetti della pandemia vanno ricordati anche quelli specificamente rivolti ai comuni interessati da grave criticità finanziaria (riequilibrio e dissesto). La normativa emergenziale si è mossa secondo due direttrici: da un lato, quella del differimento di termini procedurali; dall'altro, quella del sostegno finanziario, sia attraverso anticipazioni sia mediante finanziamenti aggiuntivi.

Il decreto-legge n. 18 del 2020 ("Cura Italia") ha differito una serie di termini amministrativo-contabili relativi al dissesto e al riequilibrio (articolo 107). Sono state posticipate al 30 giugno 2020: la deliberazione dello stato di dissesto (articolo 246, comma 2, del Tuel); la deliberazione di attivazione delle entrate proprie (articolo 251, comma 1, del Tuel); la presentazione al Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (articolo 259, comma 1, del Tuel), la presentazione di nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (articolo 261, comma 4, del Tuel); la deliberazione del bilancio stabilmente riequilibrato (articolo 264, comma 1, del Tuel); la delibera del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 243-*bis*, comma 5, del Tuel); l'esame e la formulazione di rilievi o richieste istruttorie e l'impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 243-*quater*, commi 1, 2 e 5, del Tuel).

Il decreto-legge n. 34 del 2020 ("decreto Rilancio") è intervenuto (articolo 106-*bis*) a sostegno dei comuni in dissesto con l'istituzione di un Fondo alimentato con 20 milioni di euro per il 2020. La platea dei beneficiari viene individuata con riferimento alla data del 15 giugno 2020 per stabilire la condizione di dissesto.

Inoltre, per i comuni interessati dalle disposizioni del Titolo VIII del Tuel (deficitari, in riequilibrio o in dissesto) sono state introdotte norme volte a superare alcune disposizioni che in passato, nell'intento di contenere squilibri

di bilancio, hanno imposto un irrigidimento nelle politiche assunzionali, consentendo a tali enti, “prima di bandire concorsi per nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo”, di “riattivare e portare a termine eventuali procedure concorsuali sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa, a seguito della acquisizione della condizione” di criticità finanziaria (articolo 118-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020). Nella stessa direzione va ricordata la disposizione del decreto-legge n. 183 del 2020, che consente (articolo 1, comma 9), agli enti locali strutturalmente deficitari, in predissesto o in dissesto di concludere le procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato, già programmate e autorizzate per l’anno 2020, entro il 30 giugno 2021.

Con l’articolo 17 del decreto “Semplificazioni” (decreto-legge n. 76 del 2020) si è inoltre intervenuto in modo significativo anche sulla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La disposizione più rilevante è quella dettata dal comma 2 del predetto articolo, con la quale sono stati sospesi i termini per l’attuazione del dissesto guidato.

Si rammenta che, in base alla normativa vigente, la mancata presentazione del piano entro il termine di 90 giorni, il diniego dell’approvazione del piano, l’accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell’ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l’assegnazione al consiglio dell’ente, da parte del prefetto, del termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto.

Questi termini sono stati sospesi fino al 30 giugno 2021 qualora l’ente locale abbia presentato un piano di riequilibrio in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020 o abbia rimodulato o riformulato il piano nel medesimo periodo.

Infine, il decreto-legge n. 104 del 2020 (articolo 53) è intervenuto a sostegno degli enti in *deficit* strutturale in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115/2020. La nuova disciplina prevede l’istituzione di un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario e che risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, il cui *deficit* strutturale è imputabile a caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative. I parametri strutturali indicati dalla norma per misurare le difficoltà del comune sono: l’ultimo Indice di vulnerabilità sociale e materiale (Ivsm), calcolato dall’Istat, superiore a 100 e la relativa capacità fiscale *pro capite*, determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2018, inferiore a 395. Il Fondo per il sostegno ai comuni in *deficit* strutturale è stato incrementato di 100 milioni

di euro per il 2021 e di 50 milioni per il 2022 dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 775-777).

Come messo in evidenza dalla Corte dei conti (Sezione delle autonomie) nella Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali 2019-2020 (delibera n. 11/2021), “la norma segna un’inversione di tendenza nell’approccio alle criticità finanziarie degli enti locali e in particolare dei Comuni”, recependo specifiche indicazioni del giudice delle leggi in ordine al risanamento del *deficit* strutturale imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio: in tal modo, si “cambia il paradigma che ha guidato gli interventi normativi che hanno prodotto una stratificazione nel tempo di norme maggiormente orientate dall’imposizione di vincoli, finalizzati alla compressione della spesa senza considerare il contesto territoriale”. Secondo la Corte, questa impostazione “si inserisce in un contesto normativo che dovrebbe realizzare forme di federalismo fiscale nonostante gli enti situati nei territori con gettito fiscale carente non dispongano di capacità adeguate per l’accertamento e riscossione; non sia completa la fissazione di standard nei servizi pubblici locali, debbano essere realizzati investimenti per adeguare la rete (servizio idrico) e le necessarie infrastrutture (raccolta e smaltimento dei rifiuti); i servizi sociali siano diffusi in modo disomogeneo e l’impatto dei condizionamenti illegali nel tessuto sociale e produttivo di alcuni territori sia sottovalutato”.

Nonostante i consistenti apporti finanziari indirizzati verso il sistema degli enti locali, per compensare la perdita di gettito e le maggiori spese indotte dalla crisi pandemica, 55 comuni hanno proceduto nel 2020 all’attivazione di procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, ovvero alla deliberazione del dissesto. Il segnale non è positivo – per la Corte dei conti – poiché con il ritorno alla normalità e l’avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza le criticità sommerse e anestetizzate dai sostegni potrebbero manifestarsi con maggiore intensità e ostacolare il piano di investimenti che, per una quota non irrilevante, dovrà essere attivato nei territori.

L’importanza di rafforzare il sostegno agli enti in crisi finanziaria è stata, tra l’altro, evidenziata in occasione dell’audizione del 23 settembre 2021 dei rappresentanti dell’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (Anci). In proposito, è stato auspicato un perfezionamento degli attuali “criteri di accesso per effetto dei quali almeno 150 comuni sono rimasti esclusi dagli stanziamenti aggiuntivi, pur risultando in condizioni in tutto simili agli attuali beneficiari”. Da un punto di vista più generale, inoltre, è stata segnalata l’urgenza di pervenire a “una riforma della disciplina delle crisi finanziarie (riforma del Tit. VIII Tuel), sulla base dei criteri già circolati con bozze informali prodotte negli ultimi due anni”⁷⁸.

⁷⁸ Cfr. il documento allegato al resoconto stenografico della relativa seduta.

6.2.2.10 Altri finanziamenti a favore di comuni e province

Nel quadro delle misure connesse all'emergenza sanitaria, sono stati assegnati ai comuni fondi aggiuntivi, utilizzabili con procedure semplificate, per misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche (800 milioni di euro nel 2020 e 500 milioni di euro nel 2021, ai sensi dell'articolo 19-*decies* del decreto-legge n. 137 del 2020 e dell'articolo 53 del decreto-legge n. 73 del 2021).

Il Fondo per le politiche della famiglia è stato incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020 allo scopo di destinare una quota di risorse ai comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, nonché allo scopo di contrastare, con iniziative mirate, la povertà educativa (articolo 105 del decreto-legge n. 34 del 2020).

È stato istituito inoltre un fondo, con una dotazione pari a 70 milioni di euro, per contribuire alle spese di sanificazione e disinfezione dei locali degli enti locali (articolo 114 del decreto-legge n. 18 del 2020).

Alcune risorse sono state direttamente attribuite ai comuni maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria, come ad esempio quelli ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (articolo 112 e 112-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020).

Un contributo di 165 milioni di euro nell'anno 2020 è stato destinato alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali e ai servizi educativi in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni da parte dei fruitori a causa del Covid-19 (articolo 233, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020).

Il Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne è stato incrementato di 60 milioni di euro per il 2020 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per consentire ai comuni delle predette aree di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore conseguenti al manifestarsi dell'emergenza sanitaria. Un ulteriore incremento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è stato disposto al fine di realizzare interventi di sostegno per le popolazioni residenti nei comuni svantaggiati (articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 2020).

Diverse misure del decreto-legge n. 104 del 2020 sono state indirizzate a incentivare la spesa per investimenti degli enti locali, in particolare anticipando l'erogazione di risorse. In primo luogo, è stato anticipato l'arco temporale di riferimento per l'assegnazione delle risorse relative ad attività di progettazione degli enti locali. Altre misure hanno riguardato la concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa

in sicurezza degli edifici e del territorio, con l'obiettivo di operare una rimodulazione delle risorse. Sono stati quindi incrementati i fondi assegnati ai comuni per il 2021 per investimenti destinati a opere di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile; sono state altresì rimodulate le spese per finanziare interventi di manutenzione straordinaria e di incremento dell'efficienza energetica delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado di province e città metropolitane. Infine, è stato istituito un fondo per la messa in sicurezza di ponti e viadotti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

7. IL REGIONALISMO DIFFERENZIATO

Nel ciclo di audizioni svolto dopo il mese di ottobre 2019 la Commissione ha proseguito il lavoro di approfondimento sul tema del riconoscimento alle regioni a statuto ordinario, con legge dello Stato, di forme di “autonomia differenziata”, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Il tema – è bene ricordarlo – si era imposto al centro del dibattito istituzionale sul rapporto tra Stato e regioni a seguito delle iniziative intraprese dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna nella parte conclusiva della XVII legislatura.

Com’è noto, la procedura per l’attribuzione di forme di autonomia differenziata è delineata dalla Carta costituzionale nei suoi elementi principali. In assenza di una puntuale normativa di attuazione⁷⁹, le modalità con cui le tre regioni hanno attivato il percorso di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono state diverse.

Le Regioni Lombardia e Veneto hanno svolto il 22 ottobre 2017, con esito positivo, due referendum consultivi sull’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. La Regione Emilia-Romagna si è invece attivata, su impulso del Presidente della Regione, con l’approvazione da parte dell’Assemblea regionale, il 3 ottobre 2017, di una risoluzione per l’avvio del procedimento finalizzato alla sottoscrizione della prescritta intesa con il Governo.

Il 28 febbraio 2018, il Governo all’epoca in carica ha sottoscritto con le regioni interessate tre distinti accordi preliminari che hanno individuato i principi generali, la metodologia e un primo elenco di materie in vista della definizione dell’intesa.

Con l’avvio della XVIII legislatura, nel mese di giugno 2018 il Ministro per gli affari regionali e le autonomie *pro tempore*, Erika Stefani, ha formalmente riaperto i negoziati relativi alle intese. Nel frattempo, tutte e tre le regioni con le quali sono state stipulate le cosiddette pre-intese hanno manifestato l’intenzione di “ampliare il novero delle materie da trasferire”. Contestualmente, numerose altre regioni hanno espresso la volontà di intraprendere un percorso per l’ottenimento di ulteriori forme di autonomia.

⁷⁹ La legge di stabilità per il 2014 ha introdotto alcune disposizioni di attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative solo alla fase iniziale del procedimento per il riconoscimento di forme di maggiore autonomia alle regioni a statuto ordinario. In particolare, la legge ha previsto un termine di sessanta giorni entro il quale il Governo, anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, è tenuto ad attivarsi sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell’intesa (articolo 1, comma 571, della legge n. 147 del 2013).

Nel corso del 2019, con riferimento alle richieste pervenute e al procedimento per la definizione delle intese, si è aperto un ampio dibattito, di cui si è dato in gran parte conto nella Relazione semestrale della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale approvata il 24 ottobre dello stesso anno.

Tra le questioni sulle quali si è focalizzata la discussione rientrano quelle concernenti le modalità del coinvolgimento degli enti locali, il ruolo del Parlamento e l’emendabilità in sede parlamentare del disegno di legge rinforzato che contiene le intese, il rispetto del principio di sussidiarietà nonché l’ampiezza delle materie che possono essere oggetto di devoluzione, anche al fine di evitare che l’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, si risolva in un’attribuzione fittizia di autonomia speciale alle regioni ordinarie. Su quest’ultimo aspetto, nella recente audizione del 10 novembre 2021, il professor Paolo Liberati ha rilevato che un’ipotesi di federalismo differenziato che coinvolga gran parte o addirittura tutte le materie indicate all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione “avrebbe l’effetto di trasformarsi in un federalismo indifferenziato, con il rischio che le attuali problematiche siano solo riprodotte su più larga scala”⁸⁰.

I temi cui si è accennato sono stati ulteriormente approfonditi in relazione all’esigenza di associare il conferimento delle ulteriori forme e condizioni di autonomia sia alla previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie oggetto di devoluzione, sia alla definizione di strumenti di perequazione, ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione.

Le suesposte questioni sono state richiamate anche in occasione delle audizioni svolte dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie *pro tempore*, Francesco Boccia, presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale nonché presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali⁸¹, rispettivamente, il 13 novembre 2019 e il 30 settembre 2020. In tali audizioni, si annunciava, innanzi tutto, l’intenzione del Governo di presentare un disegno di legge in cui definire gli interventi di attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tenendo conto delle previsioni costituzionali e del modello di perequazione delle regioni a statuto ordinario definito dalla legge n. 42 del 2009 e dal decreto legislativo n. 68 del 2011.

⁸⁰ Cfr. il documento allegato al resoconto stenografico della relativa seduta. In particolare, secondo il professor Liberati “il ricorso alle forme di ulteriore autonomia dovrebbe essere inizialmente limitato a quelle competenze per le quali, da parte delle Regioni, sia in un certo senso verificabile la maggiore efficacia nella gestione, in modo che i risultati ottenuti con specifiche regole e procedure siano estendibili – in tempi variabili – anche ad altri enti territoriali”.

⁸¹ L’audizione dinanzi alla Commissione parlamentare per le questioni regionali ha avuto luogo nell’ambito dell’Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del “regionalismo differenziato” ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione avviata dalla Commissione, cui si accennerà più avanti.

Si è così avviato un percorso che ha visto il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio predisporre uno schema di disegno di legge quadro, sottoposto alla Conferenza Stato-regioni. All'esito del confronto, il disegno di legge in questione, oltre a fornire una cornice di garanzia sotto il profilo della trasparenza e dell'omogeneità delle procedure di stipula, avrebbe dovuto prevedere:

- la determinazione – nelle materie oggetto di attribuzione ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione – dei livelli essenziali delle prestazioni o degli obiettivi di servizio uniformi su tutto il territorio nazionale e dei fabbisogni standard;
- una puntuale ricognizione del patrimonio infrastrutturale riferito alle reti stradali, autostradali, ferroviarie e di comunicazione, nonché alle strutture portuali e aeroportuali, con l'obiettivo di assicurare l'uniformità, su tutto il territorio nazionale, della dotazione infrastrutturale (da conseguirsi attraverso la perequazione infrastrutturale), favorendo la crescita di quei territori che versano in condizione di ritardo;
- la previsione di tempi certi per l'avvio dell'autonomia differenziata, attraverso il conferimento delle funzioni e la definizione dell'assetto finanziario, infrastrutturale e amministrativo, per garantire in modo omogeneo i diritti civili e sociali a tutti i cittadini, a prescindere dal territorio di residenza.

Il disegno di legge, recante “Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, è stato inserito dal Governo *pro tempore*, nella Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2020, tra quelli collegati alla manovra di bilancio. Il tema dell'autonomia differenziata è stato trattato, altresì, all'interno del Programma nazionale di riforma 2020, nel quale è stato confermato come prioritario, anche alla luce dell'emergenza sanitaria ed economica determinata dalla pandemia, l'obiettivo della “definizione preliminare dei livelli essenziali nelle materie oggetto di autonomia”.

Inoltre, si è dato conto dell'intenzione di proseguire nel processo di definizione di strumenti perequativi – con attenzione anche a quelli infrastrutturali – finalizzati alla riduzione del divario tra il Nord e il Sud del Paese, in modo da realizzare le condizioni per portare coerentemente a compimento il modello fondato sull'autonomia, nel rispetto dei principi di coesione e solidarietà.

Parallelamente, al fine di esaminare i vari aspetti legati al percorso di attuazione del regionalismo differenziato, anche la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha svolto, tra marzo 2019 e marzo 2021, un'indagine conoscitiva nell'ambito della quale sono stati ascoltati

rappresentanti del Governo, rappresentanti degli enti territoriali nonché studiosi ed esperti della materia.

In corrispondenza al rapido svilupparsi dell'emergenza sanitaria, il processo relativo all'autonomia differenziata ha subito un inevitabile rallentamento. L'argomento è stato tuttavia affrontato nelle audizioni svolte dalla Ministra per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale il 26 maggio 2021 e presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali il 13 luglio 2021.

La Ministra Gelmini ha informato, in particolare, dell'istituzione di un'apposita commissione di studio, coordinata dal professor Beniamino Caravita di Toritto, con il compito, tra gli altri, di esprimersi sul cosiddetto disegno di "legge quadro", che intende fornire garanzie di trasparenza e omogeneità delle procedure, anche al fine di sciogliere le questioni giuridiche e politiche irrisolte. La stessa Ministra ha quindi rinsaldato l'impegno del Governo a non disperdere il lavoro svolto sinora e a proseguire sulla strada del conferimento, *ex* articolo 116, terzo comma, della Costituzione, di maggiori competenze alle regioni, con apposita "clausola di salvaguardia" per quelle che ne hanno fatto già richiesta. Al contempo, ha evidenziato che se si vuole "dare gambe al progetto di regionalismo differenziato, la definizione dei fabbisogni *standard* rappresenta un passaggio cruciale, così come lo è la definizione dei meccanismi perequativi, che assicurino il conseguimento dei LEP (livelli essenziali di prestazione), affinché i diritti fondamentali di cittadinanza vengano garantiti a ogni cittadino, indipendentemente dal luogo di residenza"⁸².

In tale contesto, la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2021 ha inserito il disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" tra i collegati alla manovra di bilancio 2022-2024. Sul punto, anche la Corte dei conti – in occasione dell'audizione del 27 ottobre 2021 dinanzi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale – ha segnalato che "sarebbe auspicabile l'adozione di una legge-quadro per fissare criteri omogeni per la devoluzione delle funzioni"⁸³.

Quanto ai contenuti del predetto disegno di legge – in sede di audizione del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga – è stata evidenziata, in particolare, la necessità di prevedere una clausola di salvaguardia "in analogia a quella prevista per i tributi regionali dalla lettera *t*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in base alla quale gli interventi statali sulle basi imponibili o altre

⁸² Cfr. l'audizione del 26 maggio 2021.

⁸³ Cfr. il documento allegato al resoconto stenografico della relativa seduta.

modifiche di disciplina relative ai tributi erariali compartecipati od oggetto di aliquota riservata a favore della regione sono possibili a parità di funzioni conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi”⁸⁴.

Nel corso delle recenti audizioni di esperti svolte dalla Commissione è stato affrontato anche il tema delle modalità di finanziamento delle funzioni oggetto di trasferimento (che devono assicurare il rispetto dei principi di cui all’articolo 119 della Costituzione), con particolare riguardo alla previsione di compartecipazioni o riserve di aliquota al gettito dell’Irpef o di altri tributi erariali che sia maturato sul territorio regionale. In ordine a questo profilo, il professor Liberati ha segnalato che questa modalità di finanziamento, “avrebbe l’effetto di favorire la frammentazione del sistema tributario nazionale rispetto a tributi che – oltre a quello di finanziare competenze regionali – assolvono anche ad obiettivi centrali”⁸⁵. Il professor Andrea Giovanardi ha espresso, invece, l’avviso che lo strumento da utilizzarsi per trasferire alle regioni ad autonomia differenziata le risorse a fronte delle competenze trasferite, in attuazione dell’articolo 14 della legge n. 42 del 2009 non può che essere individuato “nelle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali riferibile al territorio (eventualmente declinate anche come riserve d’aliquota), che è uno dei mezzi di finanziamento specificamente individuati nell’art. 119, secondo comma, Cost. per garantire le risorse in grado di finanziare integralmente le funzioni attribuite alle autonomie (art. 119, quarto comma, Cost.)”⁸⁶. A giudizio del professor Dario Stevanato, le riserve di aliquota, rispetto alle compartecipazioni al gettito, “presentano dei maggiori margini di flessibilità e manovrabilità da parte delle regioni, e parrebbero pertanto da preferire quale strumento di maggiore autonomia tributaria degli enti decentrati e di minore interdipendenza rispetto alle scelte di politica fiscale effettuate dal legislatore statale”⁸⁷.

Il professor Giovanardi e il professor Stevanato, nelle rispettive audizioni del 3 e dell’11 novembre 2021, hanno poi affrontato la questione controversa delle maggiori risorse di cui potrebbero beneficiare le regioni ad autonomia differenziata – per effetto di un eventuale incremento del gettito delle

⁸⁴ Cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell’audizione del 22 settembre 2021. “In caso contrario – si specifica nel citato documento – verrebbe lesa l’applicazione dell’art. 119 della Costituzione ovvero l’esercizio delle funzioni attribuite con particolare riferimento a quelle che implicano la definizione dei LEA. Tale clausola di salvaguardia è prevista a carattere generale. Ove dovesse essere inserita una clausola specifica per le Regioni ad autonomia differenziata, deve essere contestualmente garantita la neutralità finanziaria complessiva per il comparto regionale”.

⁸⁵ Cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell’audizione del 10 novembre 2021.

⁸⁶ Cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell’audizione del 3 novembre 2021.

⁸⁷ Cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell’audizione dell’11 novembre 2021.

compartecipazioni – rispetto a quelle fissate inizialmente in base alla spesa storica, ai fabbisogni standard o ad altri parametri⁸⁸.

Un cenno va riservato infine all'opportunità, evidenziata in particolare dal professor Liberati, di coordinare gli sforzi per il completamento dell'assetto ordinario del federalismo fiscale – che palesa importanti ritardi sul piano della definizione dei livelli essenziali, della fiscalizzazione dei trasferimenti e dei sistemi di perequazione – con i progetti di federalismo asimmetrico, in modo da evitare “il rischio che anche il processo di federalismo differenziato da un lato si areni su un lungo regime transitorio, dall'altro che si innesti su divari già esistenti favorendone l'amplificazione”⁸⁹.

⁸⁸ Si tratta, in particolare, delle maggiori risorse che potrebbero essere trattenute dalle regioni ad autonomia differenziata in un contesto in cui il prodotto interno lordo regionale crescesse e, con esso, anche il gettito da riconoscersi alle regioni medesime sotto forma di compartecipazione. In questi casi, l'obiezione avanzata in ordine ai progetti di differenziazione riguarda il fatto che le regioni dotate di autonomia differenziata avrebbero più risorse rispetto a quelle necessarie allo stretto finanziamento della spesa storica o dei fabbisogni standard, sottraendole quindi agli obblighi di solidarietà e perequazione. Gli auditi, nell'argomentare in senso contrario a tale possibile rilievo, hanno ravvisato l'opportunità di favorire soluzioni in grado di valorizzare i principi di autonomia finanziaria e di territorialità dei tributi. In particolare, secondo il professor Stevanato, “un aumento del PIL su base regionale darebbe luogo ad un aumento di gettito e conseguentemente a maggiori risorse per la regione ad autonomia differenziata, ma, proprio per il modo in cui funzionano le compartecipazioni, una parte di tale maggior gettito, generato sul territorio, sarebbe incamerato dallo Stato e potrebbe essere utilizzato per la perequazione”. Viceversa, ove si ponesse un limite alle risorse trattenibili sul territorio, vi sarebbe “un disincentivo a un loro uso efficiente, da parte delle regioni ad autonomia differenziata, onde promuovere lo sviluppo economico, posto che il maggior gettito prodotto da buone pratiche amministrative dell'ente decentrato verrebbe interamente incamerato dallo Stato” (cfr. il documento allegato al resoconto stenografico della seduta dell'11 novembre 2021).

⁸⁹ Cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione del 10 novembre 2021.

8. CONCLUSIONI

8.1 L'evoluzione del processo di riforma tracciato dalla legge n. 42 del 2009

La presente Relazione delinea uno scenario che manifesta marcate differenze rispetto a quello cui si riferiva la Relazione approvata dalla Commissione nel 2019.

L'insorgere dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha rapidamente e profondamente mutato il quadro delle priorità politiche con conseguenze significative anche sul processo di attuazione del federalismo fiscale. Inoltre, il repentino rallentamento delle attività economiche, a seguito delle restrizioni dirette a contenere l'ondata pandemica, ha fortemente inciso sulle finanze degli enti territoriali.

L'improvvisa perdita di base imponibile e, conseguentemente, di gettito per le casse delle autonomie territoriali è stata compensata da un consistente sforzo del bilancio statale, che ha permesso di reintegrare le risorse perse a livello locale e di assicurare il mantenimento, sul piano quantitativo e qualitativo, dei servizi e delle prestazioni, pur in un contesto di aumentato fabbisogno complessivo per gli effetti sanitari (prima) e sociali (poi) della crisi. In questa direzione hanno operato, ad esempio, il Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali e il Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome istituiti con la finalità di controbilanciare le diminuzioni di gettito correlate all'emergenza sanitaria.

Dal punto di vista del volume delle risorse, i dati del Ministero dell'economia e delle finanze, già richiamati nelle pagine precedenti, mostrano che – considerate tutte le tipologie di interventi messi in campo per fronteggiare gli effetti della pandemia a livello territoriale (ristoro di minori entrate o maggiori spese, anticipazioni di liquidità, rinegoziazione di mutui) – la finanza regionale e locale ha beneficiato di un consistente sostegno (circa 24 miliardi di euro nel 2020 e oltre 7 miliardi di euro nel 2021, quanto alle regioni; più di 15 miliardi di euro nel 2020 e quasi 5 miliardi di euro nel 2021, quanto agli enti locali).

La descritta situazione finanziaria ha reso inevitabile il ripristino, in una certa misura, di interventi di finanza derivata, seppure a carattere emergenziale e transitorio, in controtendenza rispetto all'obiettivo di fiscalizzazione dei trasferimenti statali⁹⁰.

⁹⁰ Secondo quanto evidenziato, nel corso dell'audizione del 27 ottobre 2021, dai rappresentanti della Corte dei conti, nel 2020 l'esigenza di far fronte alla crisi pandemica ha comportato

La progressiva ripresa delle attività produttive e l'auspicabile ritorno a una situazione di normalità sul piano economico e finanziario, unitamente ai benefici attesi dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dovrebbero consentire di superare definitivamente la fase emergenziale sul versante della finanza territoriale, in modo da rilanciare il cammino verso la piena attuazione del federalismo fiscale e la valorizzazione del principio di autonomia, *in primis* sul piano della flessibilità impositiva (anche sulla base di una revisione dei tributi che potrebbe avere luogo nell'ambito della prevista riforma fiscale)⁹¹.

In ogni caso, come sottolineato nella precedente Relazione (oltre che in quelle approvate dalla Commissione nel corso della XVII legislatura), è essenziale portare a conclusione la perdurante e complessa fase di transizione del processo di riforma, che rappresenta un sostanziale elemento di continuità con il passato.

Nel perseguimento di tale risultato è opportuno ovviare al carattere di "provvisorietà" che sembra connotare più di un aspetto della disciplina vigente. Non si può trascurare, del resto, che – nel decennio successivo all'approvazione della legge n. 42 del 2009 (prima ancora che si manifestasse l'emergenza epidemiologica) – sono intervenute disposizioni di natura congiunturale, straordinaria, se non derogatoria legate soprattutto a lunghe fasi di crisi finanziaria, che hanno avuto l'effetto di produrre una non trascurabile frammentazione e instabilità del quadro normativo. Parallelamente, non sono mancate spinte alla centralizzazione delle decisioni politiche e amministrative in contrapposizione alle esigenze di autonomia e alle istanze degli enti territoriali sub-statali.

8.2 I livelli essenziali delle prestazioni

Come univocamente segnalato nelle audizioni svolte dalla Commissione, uno dei fattori che ha maggiormente ostacolato la piena realizzazione

considerevoli aumenti dei trasferimenti dello Stato legati alla perdita di gettito di alcuni tributi locali, determinando una riduzione degli indicatori che caratterizzano il livello di autonomia finanziaria degli enti locali (che si erano mostrati pressoché costanti nel triennio precedente). Analogamente, anche per le regioni a statuto ordinario, l'indice di autonomia finanziaria ha subito, nel corso del 2020, una flessione dovuta alla pandemia da Covid-19, che ha prodotto la diminuzione dei tributi propri e l'aumento della spesa ("effetto forbice") compensato dai trasferimenti erariali emergenziali.

⁹¹ Quanto all'impatto della crisi pandemica, il professor Francesco Porcelli ha rilevato quanto segue: "Di fronte a una possibile variazione strutturale della capacità fiscale e dei fabbisogni standard nei territori più colpiti dagli effetti socio-economici della pandemia, sarebbe opportuna una riflessione in merito alla adeguatezza delle attuali fonti di finanziamento dei comuni. In particolare, in vista del venir meno dei ristori bisognerà monitorare gli equilibri di bilancio negli enti più colpiti e, parallelamente, adeguare, se necessario, i trasferimenti perequativi alla nuova distribuzione degli squilibri fiscali lungo il territorio. In un'ottica di medio lungo periodo, inoltre, bisognerà considerare come incideranno sulla struttura delle entrate gli interventi infrastrutturali" di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (cfr. il documento allegato al resoconto stenografico della seduta dell'audizione del 3 novembre 2021).

dell'architettura prefigurata dalla legge n. 42 del 2009 è costituito dall'assenza di una chiara individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché degli standard da assicurare con riferimento alle funzioni fondamentali.

La mancanza dei livelli essenziali delle prestazioni (o l'incompletezza degli stessi, laddove essi presentino un contenuto generico e privo di un'indispensabile specificazione quantitativa) incide sulla modulazione dei fabbisogni standard e sui meccanismi di redistribuzione delle risorse destinate alla perequazione, oltre che su un'adeguata valutazione della corrispondenza fra risorse disponibili e fabbisogni⁹².

Conseguentemente, l'introduzione dei citati livelli essenziali delle prestazioni, accompagnata da un'idonea immissione di fondi perequativi statali, è un passaggio cruciale, conformemente a quanto stabilito dalla legge n. 42 del 2009, per addivenire a una ripartizione di risorse che sia correttamente ancorata ai fabbisogni standard e alle capacità fiscali.

Assolvere a tale adempimento significa dare attuazione all'articolo 117 della Costituzione, che – al secondo comma, lettera *m*) – affida alla legislazione esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, con il proposito di favorire la piena fruizione dei diritti di cittadinanza. La mancata o lacunosa definizione dei livelli essenziali, nel disattendere i precetti costituzionali, priva la finanza decentrata di quello che dovrebbe rappresentare uno dei capisaldi del federalismo fiscale, frenando il progetto volto a coniugare il superamento della spesa storica e delle sue inefficienze con meccanismi di responsabilizzazione, trasparenza, buona amministrazione ed equità sociale.

La definizione dei livelli essenziali delle prestazioni – come emerso nell'ambito dell'attività conoscitiva della Commissione – risulta necessaria, in particolare, per quelle funzioni fondamentali, solitamente a domanda

⁹² Come rilevato dalla Corte dei conti, le difficoltà collegate al completamento del federalismo fiscale risiedono in larga parte “nelle condizioni propedeutiche e in particolare nella definizione dei livelli essenziali nelle prestazioni (LEP) legate ai diritti di cittadinanza per le funzioni comunali e regionali extra-sanitarie e la connessa determinazione dei fabbisogni standard che sono a fondamento del sistema di perequazione” (cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione del 27 ottobre 2021). Secondo il professor Paolo Liberati: “Il ritardo accumulato nell'attuazione della L. 42/2009 con riferimento ai Lep – dovuto in parte anche alle conseguenze della crisi finanziaria del 2008 – ha infatti avuto (e continua a produrre) importanti riflessi almeno su due fronti: il primo riguarda la capacità dei fabbisogni standard di rappresentare le effettive esigenze degli enti territoriali; il secondo è relativo alla struttura del finanziamento che manifesta alcune incoerenze sia nel livello sia nella tipologia di fonti destinate alla copertura delle diverse funzioni di spesa”. Il medesimo ha osservato, altresì, che la carenza relativa ai livelli essenziali delle prestazioni “solleva incertezze sul complessivo assetto del federalismo fiscale, dato che la definizione dei livelli essenziali dovrebbe essere funzionale al calcolo dei fabbisogni standard, e questi ultimi necessari per determinare un coerente quadro di finanziamento” (cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione del 10 novembre 2021).

individuale, per le quali sussiste un'ampia discrezionalità in ordine all'attivazione e al livello di fornitura dei servizi⁹³. Si tratta di funzioni, strettamente correlate ai diritti civili e sociali, che afferiscono a materie come l'assistenza, l'istruzione o il trasporto pubblico locale. In questi ambiti, in assenza dei livelli essenziali delle prestazioni, i fabbisogni standard sono oggetto solo di stime provvisorie e prudenziali, posto che non ci si può basare in modo affidabile sul livello storico di servizio e che lo stesso potrebbe non risultare coerente con la tutela dei diritti civili e sociali.

Sono comunque diversi gli aspetti che, in materia di livelli essenziali delle prestazioni, danno luogo a situazioni di incertezza e che necessitano di iniziative tese a fornire puntuali indicazioni. Tra i settori più interessati da questi nodi applicativi rientrano quelli dell'istruzione e del trasporto pubblico locale. Nel caso dei servizi afferenti all'istruzione, resta da chiarire, in primo luogo, se debba esservi la garanzia di livelli essenziali per tutti i servizi non obbligatori inclusi in questa funzione (quali la mensa, il trasporto scolastico, il *pre-post* scuola, i centri estivi). Inoltre, sempre in tema di istruzione, è stata rimarcata l'importanza di una definizione dei livelli essenziali con riferimento al complesso delle prestazioni erogate dai vari gradi di governo (tenuto conto che molti servizi resi dagli enti locali hanno carattere complementare rispetto all'istruzione statale). Questioni da dipanare emergono anche nel campo del trasporto pubblico locale, ove, ad esempio, è opportuno stabilire se prevedere livelli essenziali delle prestazioni per tutti i territori o solo per le realtà connotate da particolari caratteristiche strutturali e socio-economiche, valutando, in altri termini, se i livelli essenziali debbano far riferimento alla presenza di una rete di trasporto pubblico urbano (necessariamente limitata ai centri di maggiori dimensioni) o se la tutela dei diritti civili e sociali debba concretizzarsi in un più generale sostegno pubblico alla mobilità locale⁹⁴.

La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni – alla quale è verosimilmente collegato il raggiungimento di standard di servizi in media superiori a quelli attualmente garantiti ma anche a un tendenziale aumento dei fabbisogni – deve conciliarsi con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e con la necessità di evitare tensioni sugli equilibri di bilancio. A tal fine, sarebbe opportuno seguire percorsi di graduale applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni, come, tra l'altro, prescritto dalla legge delega,

⁹³ Viceversa – ripercorrendo quanto già si è avuto modo di evidenziare – per le funzioni fondamentali relative all'erogazione di servizi indivisibili prestati a beneficio della collettività nel suo insieme, la standardizzazione potrebbe realizzarsi prendendo come riferimento i livelli medi storicamente rilevati di indicatori quantitativi e qualitativi (visto che per tali funzioni esistono già obblighi normativi che implicitamente definiscono un livello standard di prestazioni da garantire).

⁹⁴ Le sopra richiamate questioni concernenti i livelli essenziali delle prestazioni sono state diffusamente sottoposte all'attenzione della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Giampaolo Arachi, nell'audizione del 25 giugno 2020.

fissando, come è avvenuto recentemente in alcuni settori, obiettivi intermedi e meccanismi di monitoraggio.

Su queste e su analoghe problematiche va intensificata l'azione da parte di tutte le istituzioni a vario titolo coinvolte per approntare soluzioni soddisfacenti, sul piano tecnico e politico, e dare così definitiva attuazione a una parte fondamentale della legge n. 42 del 2009.

8.3 Lo stato di attuazione del federalismo fiscale nei diversi comparti territoriali

Ferma restando l'esigenza di assicurare un'appropriata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, quale presupposto imprescindibile per portare a compimento il processo di riforma, è bene precisare che l'attuazione del federalismo fiscale si caratterizza per differenti gradi di avanzamento – con fattori di criticità non sempre uniformi – nei vari ambiti territoriali (regioni, province e città metropolitane, comuni).

8.3.1 Le regioni

Per quanto concerne il comparto regionale, risulta necessario un deciso intervento che consenta di rendere operative le indicazioni della legge n. 42 del 2009 e di affrontare i numerosi punti ancora irrisolti.

Le previsioni del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (recante “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”), che avrebbero dovuto indirizzare l'assetto del federalismo fiscale regionale – con il superamento della finanza derivata e l'attivazione degli strumenti perequativi – non hanno trovato attuazione e, al momento, l'applicazione delle stesse è rinviata al 2023.

A tale proposito, le questioni nevralgiche attengono all'individuazione dei trasferimenti erariali da fiscalizzare (ossia da sopprimere e sostituire con entrate tributarie) in favore delle regioni a statuto ordinario, alle modalità attraverso le quali procedere alla fiscalizzazione, all'attribuzione alle regioni di una quota del gettito riferibile al concorso delle stesse all'attività di recupero fiscale dell'Iva e alla configurazione dei meccanismi di perequazione.

Su tali temi – che è indispensabile approfondire con il contributo di tutti gli attori coinvolti e sui quali la Commissione si propone di continuare a svolgere un monitoraggio costante – può costituire un'utile sede di confronto il Tavolo tecnico, a composizione mista Stato-regioni, appositamente istituito

presso il Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione della legge di bilancio per il 2019.

Sul fronte della ricognizione dei trasferimenti erariali da fiscalizzare, è argomento dibattuto quello relativo al perimetro delle risorse da considerare, alla luce della riduzione dei trasferimenti derivante dal contributo alla finanza pubblica richiesto al comparto, a partire dal 2010, a seguito della crisi economica⁹⁵.

In ordine alle modalità attraverso le quali procedere alla fiscalizzazione, le difficoltà sono collegate anzitutto alla rideterminazione dell'addizionale regionale all'Irpef, che, in base al disposto dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2011, deve garantire invarianza di gettito per il complesso delle regioni, con conseguente riduzione delle aliquote dell'Irpef di competenza statale, mantenendo inalterato il prelievo fiscale complessivo. La norma ha fatto registrare non poche criticità applicative, soprattutto se si considera che la riduzione delle aliquote dell'Irpef finirebbe per riguardare le sole regioni a statuto ordinario, producendo due scale di aliquote diverse (cosiddetto doppio binario) e ingiustificate discriminazioni tra i contribuenti⁹⁶. È auspicabile che tali profili problematici siano affrontati e definiti dal legislatore, anche nell'ambito di una più complessiva rivisitazione del sistema fiscale, con soluzioni appropriate, eque e tali da lasciare adeguati spazi per l'esercizio dell'autonomia di entrata in conformità ai principi costituzionali. In questa prospettiva, vanno attentamente valutate anche le disposizioni del recente disegno di legge recante la delega fiscale, che prevede la sostituzione dell'attuale addizionale regionale con una sovrainposta all'Irpef⁹⁷.

Analoghe difficoltà si riscontrano rispetto a quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 68 del 2011, che prevede il superamento dell'attuale meccanismo di compartecipazione regionale all'Iva, nell'ottica di garantire il principio di territorialità delle entrate⁹⁸, una migliore

⁹⁵ Il tema, all'attenzione del sopraindicato Tavolo tecnico, è stato messo in luce, in particolare, nell'audizione del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, del 22 settembre 2021.

⁹⁶ Tale criticità è stata evidenziata dalla Viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli, nell'audizione del 9 giugno 2021.

⁹⁷ Nel paragrafo della Relazione dedicato al disegno di legge recante la delega fiscale, sono state esposte le posizioni e le indicazioni fornite dagli esperti auditi dalla Commissione, con particolare riferimento al rischio che la prospettata sovrainposta regionale (così come quella comunale) produca una riduzione del margine di autonomia tributaria in nome di una maggiore uniformità del prelievo progressivo sui redditi (cfr., in particolare, le audizioni del professor Andrea Giovanardi e del professor Dario Stevanato, rispettivamente, del 3 e dell'11 novembre 2021, i quali hanno rimarcato altresì l'esigenza di coordinare la nuova disciplina con il dettato della legge n. 42 del 2009, che non prevede per le regioni sovrainposte né addizionali in senso proprio).

⁹⁸ La mancata valorizzazione del principio di territorialità dei tributi è stata evidenziata nell'audizione dell'11 novembre 2021 dal professor Dario Stevanato, secondo il quale le compartecipazioni al gettito di tributi erariali, finora concepite secondo logiche di tipo perequativo,

allocazione delle risorse, una razionalizzazione delle spese e una maggiore responsabilizzazione degli enti. Su questo terreno, la mancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei relativi fabbisogni standard (nei settori extra-sanitari) – ai quali va saldato il sistema di compartecipazione – costituisce uno dei principali motivi che impediscono di dare coerente attuazione alla norma⁹⁹.

Appare necessario, poi, superare gli ostacoli che si sono palesati sul versante dell'attribuzione alle regioni di una quota del gettito riferibile al concorso nell'attività di recupero fiscale in materia di Iva, prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2011, con particolare attenzione all'individuazione di parametri oggettivi diretti a misurare lo sforzo di contrasto all'evasione di ciascuna regione.

Venendo alle modalità attraverso le quali procedere alla perequazione delle risorse, è stata sollevata l'esigenza di ponderare adeguatamente le differenze delle capacità fiscali, in modo da ridurre i divari rispetto ai territori con minore capacità fiscale per abitante e garantire l'integrale copertura delle spese concernenti i livelli essenziali delle prestazioni¹⁰⁰.

Sul piano della perequazione, come emerso in varie audizioni, grande interesse catalizza il trasporto pubblico locale, con specifico riguardo alla voce più significativa dei trasferimenti da fiscalizzare, costituita dal finanziamento di parte corrente, posto che attualmente il trasporto pubblico locale non è riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni se non per la parte in conto capitale. Considerata l'entità del finanziamento in questione (4,9 miliardi su 7 miliardi di euro complessivi), pare condivisibile l'avvio di una riflessione sull'eventuale inclusione delle spese relative al trasporto pubblico locale di parte corrente tra quelle inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni, anche per evitare un possibile definanziamento del comparto che abbia ripercussioni sull'esecuzione dei contratti di servizio di trasporto, soprattutto per le regioni con minore capacità fiscale.

È altresì necessario proseguire il lavoro di analisi dei dati per pervenire alla determinazione dei fabbisogni standard per il comparto regionale. In merito a ciò, come già segnalato nei paragrafi precedenti, sono affiorati profili problematici – alla luce dell'attuale configurazione del quadro normativo (di cui al decreto-legge n. 50 del 2017 e al decreto legislativo n. 68 del 2011) – nell'esatta individuazione delle materie da considerare per la stima dei fabbisogni.

finiscono per funzionare alla stregua di trasferimenti (cfr., in particolare, il documento allegato al resoconto stenografico della relativa seduta).

⁹⁹ Anche questa difficoltà è stata segnalata dalla Viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli, nell'audizione del 9 giugno 2021.

¹⁰⁰ Si tratta di un aspetto che ha avuto risalto nell'ambito dell'audizione del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, del 22 settembre 2021.

Rispetto al sistema delle entrate tributarie delle regioni, alcuni degli esperti auditi dalla Commissione hanno osservato che i vincoli stringenti all'istituzione di tributi propri, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, comportano una inevitabile riduzione dei margini di autonomia¹⁰¹. In più, negli anni, gli spazi di manovra si sono ridimensionati anche a causa dell'attivazione di misure che hanno prodotto la riduzione della base imponibile dell'Irap, soprattutto in relazione alla deducibilità del costo del lavoro, con la conseguenza che tale tributo, da imposta sul valore aggiunto, è divenuto imposta che colpisce i soli profitti e interessi passivi delle imprese. Tra l'altro, il disegno di legge recante la delega per la riforma fiscale – come già evidenziato nel relativo paragrafo – prevede un percorso di graduale superamento dell'Irap che dovrebbe comunque realizzarsi con modalità tali da garantire un adeguato finanziamento del sistema sanitario¹⁰².

Quanto all'utilizzo del gettito tributario, resta il fatto che la gestione sanitaria assorbe una parte preponderante delle risorse, con un'incidenza della relativa spesa pari a circa l'80 per cento di quella complessiva per la quasi totalità delle regioni, cui però non corrisponde una uniforme assistenza sul territorio nazionale per quantità e qualità¹⁰³. Tra l'altro, nonostante la standardizzazione dei trasferimenti sanitari e l'individuazione dei livelli

¹⁰¹ Tale criticità è stata sottolineata dal professor Dario Stevanato nell'audizione dell'11 novembre 2021 (cfr., in particolare, il documento allegato al resoconto stenografico della relativa seduta). Quanto alla giurisprudenza costituzionale, anche il professor Andrea Giovanardi, nell'audizione del 3 novembre 2021, ha osservato che prevale una lettura del dato costituzionale tesa a valorizzare la funzione statale di coordinamento finanziario rispetto alle ragioni dell'autonomia (cfr., in particolare, il documento allegato al resoconto stenografico della relativa seduta). Il professor Michele Belletti, nel rilevare che il federalismo fiscale presuppone una finanza non più derivata ma diretta (di entrata e di spesa) da parte degli enti territoriali, ha puntualizzato che occorre favorire, anche sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, un coordinamento finanziario "virtuoso", che riconosca misure premiali per quanto attiene alla gestione dei servizi pubblici, ovvero un modello basato sul cosiddetto autocoordinamento, ossia un coordinamento non più di dettaglio ma per obiettivi, nell'ambito del quale siano le regioni a decidere come ripartire i "tagli" e i risparmi, eliminando le indicazioni puntuali di vincoli alla spesa (cfr. l'audizione dell'11 novembre 2021).

¹⁰² Come già evidenziato nelle pagine precedenti, con riferimento alla prospettata soppressione dell'Irap (e alla sua sostituzione con altre forme di prelievo), è stato paventato il rischio di una compressione dell'autonomia tributaria delle regioni (cfr. in particolare, le audizioni del professor Andrea Giovanardi e del professor Dario Stevanato, rispettivamente, del 3 e dell'11 novembre 2021).

¹⁰³ Si tratta di dati ed elementi di valutazione – in parte già richiamati – forniti dai rappresentanti della Corte dei conti nella già menzionata audizione del 27 ottobre 2021 (cfr., in particolare, il documento allegato al resoconto stenografico della relativa seduta). Con riferimento alla destinazione dell'aliquota base di Irap e addizionale Irpef alla copertura della spesa sanitaria, il professor Paolo Liberati ha osservato quanto segue: "Come anche riportato dalla Corte dei conti nel *Rapporto sul Coordinamento della Finanza Pubblica* del 2020, il grado di condizionamento esercitato dal vincolo sanitario corrisponde a circa 2/3 del gettito complessivo di Irap e addizionale Irpef. Lo spazio di manovra tributaria delle Regioni appare dunque limitato alla quota non sanitaria di tali tributi, al gettito della tassa automobilistica regionale, e al gettito dei tributi minori" (documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione del 10 novembre 2021).

essenziali di assistenza (LEA), durante il ciclo di audizioni sono stati messi in evidenza elementi di incoerenza nell'attuale modello di determinazione e finanziamento del fabbisogno sanitario.

Tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'attuazione del federalismo fiscale regionale, secondo quanto prospettato dal Governo in sedi di audizioni¹⁰⁴, dovrebbe scandirsi in diverse fasi, che contemplano, dapprima, l'aggiornamento della normativa e la soluzione dei limiti tecnico-giuridici nonché l'individuazione dei trasferimenti da fiscalizzare con incremento di aliquote o misure alternative (entro dicembre 2022) e, successivamente, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei fabbisogni standard (entro dicembre 2024). Su questa tempistica, tuttavia, gravano le incertezze legate alla concertazione delle soluzioni fra i diversi livelli di governo, al rispetto dei vincoli di finanza pubblica e ai tempi dell'attività legislativa.

Da ultimo, in un più ampio quadro di decentramento, si segnala l'esigenza di proseguire con decisione nel cammino finalizzato a dare attuazione al regionalismo differenziato di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione¹⁰⁵. La questione continua a essere tra quelle che più alimentano il dibattito in ordine alla valorizzazione dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta, atteso che il cosiddetto regionalismo asimmetrico non ha ancora trovato una concreta ed effettiva declinazione. Su questo argomento, appare essenziale giungere a rapidi progressi in una cornice che assicuri il pieno rispetto dei principi costituzionali e che consenta di conciliare i profili di autonomia con la previa garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni per tutti i cittadini, dell'efficienza dell'azione amministrativa, della gestione responsabile e trasparente delle risorse e della coesione economica e sociale.

A tal fine, è utile sviluppare il confronto nel solco della leale collaborazione tra i livelli di governo e della piena partecipazione di tutti i soggetti istituzionali interessati dai complessi procedimenti decisionali che riguardano la materia. Sulla base di questo metodo costruttivo, dovrebbero trovare una soluzione, condivisa e pienamente rispondente alle varie istanze, tutti i nodi di natura sostanziale e procedurale, connessi all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Sono, infatti, numerose le questioni che permeano il dibattito, a partire dai profili afferenti

¹⁰⁴ Cfr., in tal senso, l'audizione della Viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli, del 9 giugno 2021.

¹⁰⁵ Come già illustrato, il nesso tra assetto del federalismo differenziato e struttura ordinaria del federalismo è stato analizzato dal professor Paolo Liberati, secondo il quale il percorso di differenziazione dovrebbe "in via propedeutica portare a completamento l'assetto ordinario del federalismo fiscale, per evitare che le differenziazioni già interne a quest'ultimo si ripercuotano sull'evoluzione dell'intero quadro di decentramento". A tal fine, a giudizio del professor Liberati, il completamento dell'impianto del federalismo fiscale "appare indispensabile affinché le forme di federalismo differenziato possano eventualmente dispiegare le loro potenzialità" (cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione del 10 novembre 2021).

all'ampiezza delle funzioni da trasferire, al ruolo del Parlamento, alle modalità di coinvolgimento degli enti locali, al soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, al rispetto del principio di sussidiarietà e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (se del caso, tramite strumenti di monitoraggio e rendicontazione)¹⁰⁶. In particolare, nell'ambito del processo di sviluppo dell'autonomia differenziata e della conseguente devoluzione di ulteriori competenze al livello di governo regionale, emerge l'opportunità di approfondire il tema del ruolo spettante allo Stato in relazione alle esigenze di coordinamento e al soddisfacimento delle "istanze unitarie", secondo i principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale.

In sintonia con l'approccio di cui si è detto si pone l'iniziativa della Ministra per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, volta a istituire una commissione di studio con il compito di verificare la possibilità di affrontare i diversi aspetti del regionalismo differenziato nell'ambito di un disegno di legge quadro, partendo dal lavoro di concertazione tra Stato e autonomie già svolto nel corso della XVIII legislatura¹⁰⁷.

Rimane comunque inderogabile – in relazione al procedimento di differenziazione di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione – la previsione di strumenti adeguati per il finanziamento delle funzioni oggetto di trasferimento, in linea con l'articolo 119 della stessa Costituzione, con i principi propri del federalismo fiscale e con le previsioni della legge n. 42 del 2009, che, all'articolo 14, sancisce la necessità di provvedere all'assegnazione delle risorse occorrenti a fronte dell'attribuzione alle regioni di forme e condizioni particolari di autonomia. A tale riguardo, tra le ipotesi avanzate è stata prospettata quella di ricorrere a compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al territorio (o anche a una riserva di aliquota sulla base imponibile degli stessi tributi, con analogo riferimento alla maturazione sul territorio regionale)¹⁰⁸.

¹⁰⁶ Su quest'ultimo aspetto è stato posto l'accento dai rappresentanti della Corte dei conti nell'audizione del 27 ottobre 2021. Sul punto, il professor Paolo Liberati ha evidenziato: "Se da un lato l'ulteriore differenziazione si giustifica con considerazioni di efficienza e maggiore aderenza a sistemi di preferenze locali, dall'altro i maggiori vantaggi di queste pratiche potrebbero essere colti solo nella misura in cui il governo centrale sia in grado di attivare procedure di coordinamento e monitoraggio dell'operato delle Regioni. È ragionevole assumere, sotto questo profilo, che alla maggiore autonomia delle Regioni non debba corrispondere una riduzione del ruolo dello Stato centrale, ma piuttosto una modificazione dei suoi compiti, inclusi quello del controllo e delle verifiche di adempimento" (cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione del 10 novembre 2021).

¹⁰⁷ Tale scelta è stata illustrata dalla Ministra Gelmini nell'audizione svoltasi il 26 maggio 2021.

¹⁰⁸ Come ricostruito più dettagliatamente in precedenza, il tema è stato affrontato nel corso di diverse audizioni e, segnatamente, in quelle del professor Giovanardi e del professor Stevanato (svolte, rispettivamente, nelle sedute del 3 e dell'11 novembre 2021). Nel rinviare pertanto a quanto già esposto, si riporta di seguito – a solo scopo riepilogativo – un passaggio della memoria messa a disposizione della Commissione dal professor Stevanato: "Poiché l'art. 116 comma 3 Cost.,

8.3.2 Le province e le città metropolitane

Per ciò che attiene al comparto delle province e delle città metropolitane, si registrano significativi ritardi nell'attuazione del modello di federalismo fiscale prefigurato dal decreto legislativo n. 68 del 2011.

Gli obiettivi fissati hanno fortemente risentito delle manovre di finanza pubblica poste in essere a partire dal 2010 per fronteggiare la crisi finanziaria e delle iniziative di riforma istituzionale intraprese nella scorsa legislatura, che prevedevano una forte riduzione delle risorse garantite alle province in vista del ridimensionamento delle funzioni fondamentali alle stesse attribuite.

Il processo di attuazione del federalismo fiscale, riepilogando quanto già diffusamente esposto, si è intersecato con le novità introdotte dalla legge n. 56 del 2014, che ha previsto l'istituzione delle città metropolitane e la revisione del sistema e delle funzioni delle province quali "enti di area vasta". La nuova disciplina è stata configurata come transitoria, nelle more della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, che avrebbe dovuto portare alla soppressione delle province. L'esito referendario del 2016 (da cui è scaturito il mantenimento dell'ente provinciale) ha prodotto, tuttavia, una situazione segnata da evidenti disarmonie negli assetti istituzionali e finanziari, acuite dalla sovrapposizione di normative regionali eterogenee che hanno spesso prodotto un accentramento di funzioni al livello di governo regionale¹⁰⁹. In ordine a tali criticità, sarebbe opportuno valutare un intervento di riorganizzazione, anche sul piano istituzionale, che punti al

sull'autonomia differenziata, impone di rispettare i principi di cui all'art. 119 Cost., al finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni si dovrebbe provvedere – escluso che le regioni debbano reperire tali risorse istituendo nuovi tributi propri o inasprando quelli esistenti – attraverso l'attribuzione di apposite compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali. Le bozze di intesa predisposte dalle regioni che hanno avviato le richieste a norma dell'art. 116 comma 3 Cost. prevedono appunto lo strumento delle compartecipazioni o quello delle aliquote riservate (o riserve di aliquota) su tributi erariali. Sul punto, anche la recente bozza di legge-quadro sull'autonomia differenziata, che il gruppo di lavoro istituito dal Ministro per gli Affari Regionali con d. m. 25 giugno 2021 ha predisposto, prevede che le risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate in termini di compartecipazione o riserva di aliquota al gettito di tributi erariali maturati nel territorio regionale, in coerenza con l'art. 119, quarto comma, della Costituzione" (cfr. il documento allegato al resoconto stenografico della relativa audizione).

¹⁰⁹ Il Presidente dell'Unione delle Province d'Italia (Upi), Michele de Pascale, nell'audizione del 15 settembre 2021, ha puntualizzato che l'incertezza del quadro ordinamentale ha condizionato "fortemente anche le leggi regionali che hanno provveduto al riordino delle funzioni provinciali e di area vasta nel 2015" e che la gran parte di tali leggi "ha riaccentrato in capo alla Regione o ad enti/agenzie strumentali regionali le funzioni di area vasta, in attesa dell'abolizione delle Province dalla Costituzione". Secondo il Presidente de Pascale, la situazione è ancora più disarmonica "se si allarga lo sguardo alle discipline del tutto disomogenee sugli enti di area vasta che sono state approvate nelle Regioni a statuto speciale e che hanno portato alla completa abolizione delle Province nel Friuli Venezia Giulia e al loro commissariamento degli enti in Sicilia e Sardegna" (cfr. il documento allegato al resoconto stenografico della seduta).

consolidamento delle funzioni fondamentali, in linea con i principi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione.

I fondi a disposizione delle province, come detto, sono stati consistentemente erosi nel corso degli anni per effetto delle misure di riduzione delle risorse, degli strumenti tesi a garantire una stretta osservanza degli obiettivi di bilancio (quali il patto di stabilità interno) e, dopo l'approvazione della menzionata legge n. 56 del 2014, dei provvedimenti volti a conseguire risparmi di spesa corrente.

In particolare, le ragguardevoli riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, attuate in un'ottica di contenimento della finanza pubblica, hanno inciso negativamente sulle finalità programatorie e perequative. Solo negli ultimi anni, e con più vigore a seguito dell'emergenza causata dal Covid-19, sono state varate – a fronte della forte diminuzione di risorse correnti a titolo di concorso alla finanza pubblica – misure straordinarie volte a ristorare, almeno in parte, gli enti per i “tagli” decisi dal legislatore statale.

Sostanziali e persistenti incongruenze connotano la struttura e i criteri di funzionamento del citato Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale (attivato dopo la soppressione dei trasferimenti erariali avvenuta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2012), che, nel disegno originario, avrebbe dovuto avere carattere transitorio fino all'istituzione del vero e proprio fondo perequativo previsto dal decreto legislativo n. 68 del 2011¹¹⁰.

Inoltre, il gettito tributario del comparto – che continua ad essere rappresentato in larga misura dall'imposta provinciale di trascrizione (Ipt) e dall'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (Rca)¹¹¹ – offre, come emerso nel corso delle audizioni, ridotti margini di autonomia agli enti beneficiari, in ragione della limitata manovrabilità delle aliquote (già portate da molti enti ai livelli massimi) e delle peculiari dinamiche della base imponibile, la quale riflette

¹¹⁰ Il Presidente dell'Unione delle Province d'Italia, Michele de Pascale, ha rilevato che “In termini complessivi, considerando le diverse manovre finanziarie e/o spending review, il fondo è attualmente azzerato, o ancor meglio è un “fondo negativo” dove a fronte di 427 milioni recuperati dallo Stato, ne vengono erogati solo 184 milioni, per quei pochi enti che ancora dispongono di una assegnazione effettiva e non solo nominale del fondo sperimentale” (cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione del 15 settembre 2021).

¹¹¹ Come è stato rappresentato in occasione dell'audizione del 9 giugno 2021 della Viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli, “il gettito annuo dei due tributi sopra indicati (IPT e RCA) è di circa 4 miliardi di euro e rappresenta la quasi totalità delle entrate tributarie di province e città metropolitane” (cfr. l'Appendice del documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione).

oscillazioni ascrivibili al ciclo economico e alle politiche poste in essere a livello statale¹¹².

Una decisa accelerazione verso una maggiore coerenza del quadro di riferimento è stata impressa dalla legge di bilancio per il 2021, che ha introdotto disposizioni volte a stabilire nuove modalità di finanziamento delle province e delle città metropolitane a decorrere dal 2022, con l'istituzione di due fondi unici (uno per le province e uno per le città metropolitane), nei quali far confluire i contributi e i fondi di parte corrente attualmente attribuiti a tali enti. La richiamata normativa realizza un'operazione finanziariamente neutrale, lasciando inalterato l'importo complessivo delle risorse. Le modalità di riparto prevedono, sulla base di un'istruttoria svolta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, che si tenga progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, in modo da superare i criteri storici di attribuzione delle risorse.

Conclusivamente e in estrema sintesi, il comparto delle province e delle città metropolitane richiede, con sollecitudine, un'integrale e corretta applicazione di quanto disposto dalla legge n. 42 del 2009.

Quest'obiettivo postula una revisione dell'attuale assetto finanziario che restituisca spazi di autonomia agli enti del settore, in linea con i principi che informano il federalismo fiscale. In tale contesto, è indispensabile superare le criticità descritte – anche attraverso una valorizzazione delle sedi di confronto (ad esempio, quella rappresentata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica¹¹³) – e ancorare i meccanismi di finanziamento alla piena operatività di livelli essenziali delle prestazioni, fabbisogni e capacità fiscali standard, e fondi perequativi.

In quest'ottica va valutata positivamente la tabella di marcia indicata dal Ministero dell'economia e delle finanze, che prevede di procedere con la revisione delle capacità fiscali e la definizione dei fabbisogni standard entro dicembre 2021 e con la fissazione dei criteri perequativi di assegnazione dei due nuovi fondi entro il primo trimestre del 2022¹¹⁴.

¹¹² Questa criticità è stata rimarcata ancora dal Presidente dell'Unione delle Province d'Italia, Michele de Pascale, nell'ambito dell'audizione tenutasi il 15 settembre 2021 (cfr., in particolare, il suddetto documento allegato al resoconto stenografico della seduta).

¹¹³ L'esigenza di valorizzare il ruolo della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita in seno alla Conferenza unificata, è stata segnalata, in particolare, dal Presidente dell'Unione delle Province d'Italia, Michele de Pascale, nella sopracitata audizione del 15 settembre 2021.

¹¹⁴ Cfr. l'audizione della Viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli, del 9 giugno 2021.

8.3.3 I comuni

Nel comparto comunale il federalismo fiscale si presenta in fase più avanzata rispetto a quanto è dato registrare con riferimento agli altri ambiti territoriali¹¹⁵.

Com'è noto, i comuni delle regioni a statuto ordinario hanno beneficiato dei maggiori progressi compiuti nella fiscalizzazione dei trasferimenti erariali aventi carattere di continuità e generalità, nonché dell'avvio di un processo perequativo che si basa sul riparto del Fondo di solidarietà comunale.

L'attribuzione con criteri perequativi di quote crescenti del predetto Fondo ha tuttavia incontrato notevoli difficoltà, connesse sia alla forte riduzione delle risorse disponibili – a causa del contributo degli enti locali alle manovre di consolidamento della finanza pubblica – sia alla mancata determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, che ha reso inevitabile la scelta di parametrare il fabbisogno al livello storico dei servizi, con ciò inficiando l'obiettivo di superare le differenze territoriali esistenti.

Il Fondo ha quindi operato, negli anni, come un sistema di redistribuzione essenzialmente “orizzontale”, nel quale i fabbisogni standard non sono stati concretamente utilizzati come parametro per verificare la coerenza fra l'ammontare delle risorse assegnate e la spesa richiesta per l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni in condizioni di efficienza. In assenza di fondi aggiuntivi statali (la perequazione “verticale”), lo strumento perequativo ha sostanzialmente continuato a produrre il trasferimento di risorse dai comuni con elevate basi imponibili e bassi fabbisogni a comuni con ridotte basi imponibili e alti fabbisogni, ostacolando l'allontanamento dal criterio della spesa storica nonché l'individuazione di soluzioni concordate tra tutti gli attori in gioco¹¹⁶.

Il percorso di attuazione del federalismo comunale ha registrato, tuttavia, significative novità a partire dal 2019.

¹¹⁵ Tale aspetto è stato messo in luce, in particolare, dalla Ministra dell'interno, Luciana Lamorgese, secondo la quale “il disegno federalista risulta più avanzato con riferimento ai Comuni per i quali, fin dal 2011, è stata effettuata la fiscalizzazione dei trasferimenti erariali, con l'attribuzione di gran parte del gettito dell'imposta municipale propria, l'IMU, ed è stato altresì introdotto un fondo perequativo, il fondo di solidarietà comunale basato su due pilastri costituiti dal fabbisogno standard e quindi le risorse necessarie per garantire il livello essenziale dei servizi fondamentali a favore della comunità locale e dalle capacità fiscali che sono delle risorse proprie disponibili” (cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 21 luglio 2021). In sintonia con tali considerazioni, il professor Francesco Porcelli, nella richiamata audizione del 3 novembre 2021, ha osservato che il comparto più vicino “alla meta” è quello dei comuni, con un'attuazione del federalismo fiscale pari al 66 per cento, seguito dal comparto regionale con un'attuazione del 58 per cento.

¹¹⁶ In questo senso, cfr. la più volte menzionata audizione della Viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli, del 9 giugno 2021.

In primo luogo, sono state delineate tappe più graduali nell'applicazione del meccanismo di perequazione basato su fabbisogni e capacità fiscali, posticipando il raggiungimento del 100 per cento della perequazione all'anno 2030 (in luogo del 2021) e prevedendo un incremento del 5 per cento annuo della quota percentuale del Fondo da distribuire tra i comuni su base perequativa. Al termine della fase transitoria, dunque, la componente tradizionale del Fondo di solidarietà comunale sarà integralmente commisurata alla differenza fra fabbisogni standard e capacità fiscale standard. Contestualmente, è stata introdotta una progressione anche del cosiddetto *target* perequativo, che non sarà limitato al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile, ma crescerà progressivamente (anch'esso del 5 per cento annuo) sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dal 2029.

Inoltre, si sono registrati importanti sviluppi sul versante della revisione dei fabbisogni standard, con l'obiettivo di commisurare gli stessi a livelli di servizio standard da garantire sul tutto il territorio nazionale, così da sopperire al limite costituito dall'assenza dei livelli essenziali delle prestazioni. Tale processo ha interessato inizialmente il servizio "asili nido" per essere poi esteso alla funzione "servizi sociali", nell'ambito della quale sono state sterilizzate le differenze regionali (cosiddette *dummy*), prendendo come parametro di riferimento il livello di servizi e la spesa standard delle realtà più virtuose.

È stato quindi avviato, con la legge di bilancio per il 2021, un percorso di convergenza nei livelli quali-quantitativi dei servizi – in particolare, per la funzione sociale e gli asili nido – che è finanziato con risorse aggiuntive statali nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale e accompagnato da meccanismi di monitoraggio, nell'ottica di assicurare un potenziamento delle prestazioni nelle aree più deficitarie senza penalizzare gli enti che hanno già raggiunto livelli ottimali di servizio.

L'approccio appare in linea con il dettato normativo della legge n. 42 del 2009, che, come evidenziato più volte nel corso della Relazione, prevede un graduale percorso di avvicinamento ai livelli essenziali delle prestazioni con l'indicazione di obiettivi intermedi (i cosiddetti obiettivi di servizio), secondo un modello che dovrebbe essere valorizzato ed esteso a tutte le materie riconducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali di competenza comunale, in un quadro di crescente intervento statale diretto alla copertura dei costi degli enti finanziariamente più deboli.

Il procedimento seguito dal legislatore in ordine all'assegnazione e all'utilizzo delle maggiori risorse statali per il potenziamento degli asili nido e dei servizi sociali, con l'enucleazione di obiettivi e tempistiche, è del resto funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Quest'ultimo, ad esempio, come già si è avuto modo di ricordare, assegna per il finanziamento del piano asili nido e delle scuole per l'infanzia

(Missione n. 4), rilevanti risorse (4,6 miliardi di euro), la cui erogazione da parte dell'Unione europea è condizionata al raggiungimento, in tempi circoscritti, di precisi standard di servizio, in una prospettiva di riequilibrio territoriale.

A partire dalla fine del 2019, ulteriori novità hanno interessato le dinamiche di funzionamento del Fondo di solidarietà comunale e i fabbisogni standard. È stata elaborata, infatti, una nuova metodologia di calcolo dei fabbisogni standard del servizio di “Smaltimento rifiuti” ed è stata rivista la metodologia per la funzione “Viabilità e territorio” (che ha portato a considerare come variabile di riferimento per il calcolo del fabbisogno il numero complessivo delle unità immobiliari, in luogo della popolazione, con maggiore attenzione ai flussi turistici e ai comuni di piccole dimensioni). In più, è stata predisposta una metodologia che esclude ogni riflesso, sul piano perequativo, dei fabbisogni standard e della capacità fiscale relativamente alla componente “rifiuti”, cosicché gli aggiornamenti dei fabbisogni standard riferiti a tale componente non abbiano effetti sul Fondo di solidarietà comunale, in applicazione del principio “chi inquina paga”, pur continuando a indirizzare la tariffa sui rifiuti (Tari).

In ogni caso, il corretto funzionamento degli strumenti perequativi, nell’ottica di assicurare l’integrale copertura delle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni in condizioni di efficienza e di efficacia, richiede il conseguimento di ulteriori traguardi.

In primo luogo, occorre proseguire il lavoro finalizzato alla standardizzazione dei fabbisogni, con particolare riguardo all’offerta di posti negli asili nido, ai servizi non obbligatori complementari all’istruzione (come la mensa e il trasporto scolastico, incluso quello per gli studenti diversamente abili) e alla funzione del sociale. Quindi, va completato il percorso di convergenza nei livelli quali-quantitativi dei servizi offerti, anche attraverso l’applicazione di strumenti di monitoraggio e misure correttive e sanzionatorie per il caso di scostamento dagli indicatori di riferimento.

Appare, poi, opportuno perfezionare la metodologia di calcolo della capacità fiscale standard, specificatamente in relazione ad alcune entrate minori tributarie ed extra-tributarie (cosiddetta capacità residuale)¹¹⁷, come l’imposta di soggiorno e i proventi di servizi a domanda individuale, nonché al cosiddetto *tax gap* dell’Imu (differenza tra gettito potenziale e gettito effettivo ad aliquota base), che avvantaggia i comuni con bassa capacità di riscossione e contrasto all’evasione.

¹¹⁷ Secondo i dati forniti dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Giampaolo Arachi, nell’audizione del 6 ottobre 2021 il valore di tale componente “si colloca intorno ai 4 miliardi e rappresenta circa il 20% della capacità fiscale standard complessiva, al netto della componente rifiuti, che viene perequata nell’ambito del FSC” e il gettito storico “è superiore ai 9 miliardi, evidenziando il ruolo fondamentale di queste entrate nel quadro delle risorse proprie dei comuni” (cfr. il documento allegato al resoconto stenografico della relativa seduta).

Non si possono tralasciare neppure le contraddizioni connesse sia alla componente ristorativa (per le risorse perdute dai comuni a seguito di modifiche dell'imposizione immobiliare), sia alla componente riferita a riduzioni, rettifiche e accantonamenti, che continuano a essere agganciate a criteri storici e che sono fonte di sperequazioni sul piano territoriale e dimensionale (sotto quest'ultimo profilo, a danno dei comuni più piccoli).

Va osservato, altresì, che il processo di superamento del criterio della compensazione delle risorse storiche in funzione di un modello fondato sui fabbisogni standard dovrebbe prevedere un coinvolgimento più ampio dei comuni delle regioni ad autonomia speciale. In questa prospettiva, si inseriscono le novità concernenti la determinazione dei fabbisogni standard dei comuni della Sicilia¹¹⁸ (che insieme a quelli della Sardegna partecipano al Fondo di solidarietà comunale), nonché le recenti disposizioni volte a includere gli enti locali delle regioni a statuto speciale nelle rilevazioni in materia di determinazione di costi e fabbisogni standard.

Infine, deve essere assicurato un impegno maggiore in tema di coordinamento tra gli interventi perequativi riconducibili al Fondo di solidarietà comunale e gli ulteriori interventi di finanziamento, sia di parte corrente sia in conto capitale, volti al potenziamento dei servizi¹¹⁹.

Sul terreno tributario, sono stati compiuti sforzi di razionalizzazione e semplificazione con la riforma dell'imposizione locale immobiliare di cui alla legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), che ha unificato l'Imu e la Tasi, e con l'istituzione del canone unico patrimoniale. Complessivamente, i comuni restano comunque dotati di una piuttosto limitata autonomia tributaria, alla luce dell'esiguità dei margini residui di manovra sulle imposte devolute (anzitutto l'Imu e l'addizionale all'Irpef)¹²⁰. Potenziali novità sono collegate al disegno di legge di delega fiscale, con particolare riferimento all'Imu (per effetto della riforma del catasto) e alla trasformazione dell'addizionale comunale all'Irpef in sovraimposta.

Una peculiare attenzione deve essere dedicata alla situazione dei piccoli comuni. Per questi ultimi è stata sottoposta all'attenzione della Commissione l'esigenza di intraprendere iniziative per differenziare gli adempimenti burocratici rispetto a quelli prescritti per i comuni di maggiori dimensioni, per garantire i servizi minimi attraverso le necessarie dotazioni di personale

¹¹⁸ Su questo punto, elementi di aggiornamento sono stati forniti dai rappresentanti della società Sose – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. nel corso dell'audizione del 21 ottobre 2021.

¹¹⁹ Tutte le varie questioni sopra richiamate circa i progressi da realizzare con riferimento ai meccanismi perequativi sono state diffusamente trattate, in particolare, nell'ambito dell'audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Giampaolo Arachi, del 6 ottobre 2021.

¹²⁰ Questo profilo è stato rilevato dal Consigliere dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Alberto Zanardi, nell'audizione del 20 ottobre 2021.

e per semplificare il meccanismo di finanziamento di opere e investimenti (promuovendo una razionalizzazione del sistema dei controlli)¹²¹.

Nel comparto municipale permane, infine, l'esigenza di affrontare il tema dello statuto finanziario della Città di Roma, considerate le specificità (riconosciute dall'articolo 114 della Costituzione) che caratterizzano il ruolo della Capitale. In particolare, appare utile valutare se, nell'alveo di una riorganizzazione dei relativi trasferimenti statali, sia opportuno collocare la Capitale al di fuori del campo di applicazione del Fondo di solidarietà comunale. L'attuale sistema di finanziamento del Comune di Roma, infatti, nel tentativo di tener conto degli oneri che esso sostiene come Capitale della Repubblica, prevede consistenti contributi speciali al di fuori del meccanismo perequativo, originando criticità sia sul piano della corretta valutazione dei fabbisogni (posto che quelli collegati al ruolo di Capitale non sono stati aggiornati) sia sul fronte della programmazione e della certezza delle risorse disponibili. A ciò si aggiunge il fatto che la presenza di Roma tra gli enti cui destinare le risorse del Fondo di solidarietà comunale si presta a produrre asimmetrie e squilibri rispetto agli altri comuni, anche in ragione delle caratteristiche dimensionali della Capitale.

Complessivamente, alla luce di quanto sin qui rappresentato, l'ottimizzazione dell'assetto finanziario dei comuni passa dal raggiungimento di ulteriori tappe nella direzione del definitivo superamento del criterio della spesa storica, del finanziamento integrale delle funzioni fondamentali, del rafforzamento della perequazione "verticale", della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, del perfezionamento delle regole di contabilità¹²², del sostegno ai territori svantaggiati, alle realtà

¹²¹ Con riferimento ai punti sopra enucleati, sono state sollecitate iniziative dall'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia nell'audizione tenutasi il 28 ottobre 2021, in occasione della quale sono intervenuti la Presidente Franca Biglio e il consulente dell'Associazione Roberto Gregori (cfr., in particolare, il documento allegato al resoconto stenografico della relativa seduta). Una maggiore attenzione per le specificità dei piccoli comuni è stata richiesta anche dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci), secondo la quale occorre assicurare "la salvaguardia della dinamica delle risorse dei Comuni di minore dimensione con particolare riguardo alle aree interne più esposte al rischio di spopolamento" (cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione del 23 settembre 2021). In tale contesto, si segnala che è in corso l'esame parlamentare di una proposta di legge (A.C. 1356 e abb.), che prevede, tra l'altro, un intervento di semplificazione in materia di controllo di gestione per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

¹²² In particolare, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci) ha evidenziato l'urgenza di perfezionare alcune regole contabili, ad esempio attenuando i vincoli relativi al Fondo per i crediti di dubbia esigibilità (Fcde) e prevedendo incentivi al recupero di crediti tributari e tariffari, nonché rivedendo la "disciplina restrittiva circa l'utilizzo degli avanzi vincolati per gli enti in complessivo disavanzo o, che limita in modo spesso paradossale l'utilizzo di risorse disponibili per investimento (da trasferimento e da accensione di prestiti) e per spese correnti vincolate (in particolare, i trasferimenti in campo sociale e scolastico in capo agli enti capofila di funzioni svolte in forma sovracomunale)" e infine consentendo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione a regime e non solo in fase emergenziale (cfr. il già citato documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione del 23 settembre 2021).

più piccole e agli enti che risultano in crisi a causa delle fragilità strutturali del relativo tessuto socio-economico¹²³.

Innegabili circuiti virtuosi possono essere innescati grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza, in un contesto che favorisca l'autonomia e la responsabilità degli enti locali, generando le condizioni necessarie a un utilizzo efficiente delle risorse anche attraverso processi di semplificazione, in particolare in tema di appalti, di strumenti di programmazione e di reclutamento di personale qualificato.

Con riferimento all'implementazione e al perfezionamento dei risultati raggiunti, si conferma determinante l'apporto tecnico offerto da organismi ed enti che, con elevata competenza ed esperienza, si occupano della materia, a partire dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla società Sose S.p.A. e dall'Istituto per la finanza e l'economia locale – Fondazione Anci.

8.4 Il percorso della perequazione infrastrutturale

Una delle sfide più impegnative riguarda la perequazione infrastrutturale di cui all'articolo 22 della legge n. 42 del 2009, nell'ottica di recuperare il divario attualmente esistente tra le diverse aree geografiche del Paese, anche infraregionali, e di assicurare analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e di servizi connessi.

Il divario infrastrutturale, infatti, si traduce, con riferimento a tutti i comparti territoriali (comuni, province, città metropolitane e regioni), in sensibili squilibri sul piano economico e sociale e in un *deficit* di beni e servizi per cittadini e imprese.

Le recenti previsioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 121 del 2021, che ha novellato il citato articolo 22 della legge n. 42 del 2009 (già oggetto di precedenti correttivi), sono preordinate a dare una spinta propulsiva verso il succitato obiettivo e a compiere ulteriori e tangibili passi in avanti.

¹²³ Ciò in linea con quanto osservato dalla Corte costituzionale, secondo la quale l'intervento diretto dello Stato deve essere rivolto al *deficit* strutturale imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio (e non alle patologie organizzative), attraverso l'attivazione dei meccanismi di solidarietà previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione (sentenze n. 115/2020 e n. 4/2020). Si segnala, al riguardo, che l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci) ha indicato tra gli aspetti che restano ancora irrisolti quelli relativi all'accelerazione del "percorso di ristrutturazione del debito locale" e al rafforzamento dei "dispositivi di sostegno agli enti in crisi finanziaria", rilevando, più in generale, come già ricordato, l'esigenza di pervenire a una riforma della disciplina delle crisi finanziarie (cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione del 23 settembre 2021).

La rivisitazione di tale parte della legge delega è anzitutto funzionale ad accelerare e semplificare¹²⁴ l'indispensabile ricognizione delle infrastrutture presenti sul territorio nazionale, nella consapevolezza della complessità dell'operazione, che è destinata a coinvolgere tanto le amministrazioni centrali quanto quelle sub-statali e che necessita di uno stretto coordinamento tra i diversi livelli istituzionali coinvolti.

La suddetta attività è prodromica all'individuazione dei criteri di priorità e delle azioni da perseguire per colmare il ritardo infrastrutturale e di sviluppo, nonché all'attribuzione delle quote di finanziamento. Quest'ultima delicata tappa dovrà tener conto di molteplici fattori, quali le criticità nei collegamenti con le reti di trasporto su gomma e ferro di carattere nazionale, l'estensione territoriale, le specificità insulari, delle aree montane e interne e del Mezzogiorno, nonché la densità di popolazione e di unità produttive.

Il nuovo procedimento è costruito su una tempistica che dovrebbe portare, entro la metà del 2022, all'adozione, da parte di ciascun Ministero e sulla base di un'intesa in Conferenza Stato-regioni, del Piano degli interventi da realizzare, attingendo alle risorse (4,6 miliardi di euro per gli anni 2022-2033), che confluiscono nel Fondo perequativo infrastrutturale¹²⁵.

Si tratta di un programma che è coerente con l'impostazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che punta al recupero del *gap* infrastrutturale tra le varie aree geografiche del territorio nazionale, destinando considerevoli risorse, in particolare alle regioni del Mezzogiorno (nella misura di almeno il 40 per cento delle risorse "territorializzabili", ossia degli investimenti con una destinazione territoriale specifica). Si pensi, solo a titolo esemplificativo, agli importanti interventi contemplati dal Piano per la mobilità locale sostenibile e per il potenziamento della rete ferroviaria.

All'obiettivo della perequazione infrastrutturale è comunque opportuno che concorrano in maniera aggiuntiva, sinergica e coordinata, oltre alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano complementare nazionale, anche quelle dei tradizionali programmi di coesione nazionali ed europei (a partire dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo europeo di sviluppo regionale)¹²⁶.

¹²⁴ Secondo la Ministra per il Sud e la coesione territoriale, Maria Rosaria Carfagna, "La criticità rilevante nell'immediato è quella della semplificazione dei procedimenti e della celere progettazione e realizzazione delle opere" (audizione del 16 giugno 2021).

¹²⁵ Come riportato nella memoria consegnata alla Commissione dalla professoressa Floriana Margherita Cerniglia nel corso dell'audizione del 10 novembre 2021, il Fondo, "anche se ha una dotazione limitata, segna l'avvio del processo di perequazione infrastrutturale e uno scadenziario per la stima dei *gap*" (cfr. il documento allegato al resoconto stenografico della seduta).

¹²⁶ Quest'aspetto è emerso, in particolare, nell'audizione del consigliere dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Alberto Zanardi, del 20 ottobre 2021.

8.5 Le opportunità offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza

Alla luce di quanto sopra riportato, la Commissione ritiene imprescindibile proseguire, con decisione, nel percorso volto a una piena affermazione dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui all'articolo 119 della Costituzione, nell'ottica di superare il modello fondato sulla spesa storica (fonte di inefficienze), di favorire una maggiore responsabilizzazione degli eletti nei confronti delle rispettive comunità¹²⁷, di assicurare una trasparente gestione delle risorse pubbliche e di implementare la quantità e qualità dei servizi resi al cittadino, nel rispetto dei principi di equità, solidarietà e coesione.

Il perseguimento di questi ambiziosi traguardi, in relazione ai quali la Commissione intende approfondire ogni sforzo e fornire il proprio contributo in termini di esperienza e proposte, può trovare un rinnovato slancio nei prossimi mesi. Un nuovo impulso alla compiuta e coerente attuazione del federalismo fiscale può senz'altro scaturire – oltre che da un proficuo confronto sulle questioni ancora insolute del disegno recato dalla legge n. 42 del 2009, nonché sui temi strettamente correlati, come il regionalismo differenziato – anche dal progressivo superamento dell'emergenza epidemiologica e dalla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza¹²⁸.

In merito a quest'ultimo strumento, è utile ricordare che una parte significativa delle varie Missioni del Piano coinvolge le autonomie territoriali sia indirettamente come soggetti beneficiari, sia direttamente in qualità di soggetti attuatori. Lo spettro delle materie interessate è molto ampio e spazia – in via del tutto esemplificativa – dai trasporti alla tutela del territorio, dagli asili nido agli edifici scolastici, dalla sanità alle politiche del lavoro fino ai servizi sociali¹²⁹.

¹²⁷ L'esigenza di ricollegare il tema dell'autonomia a quello della responsabilità è stata richiamata, in special modo, nell'audizione dell'11 novembre 2021 dal professor Michele Belletti, il quale ha sottolineato che la piena attuazione di una reale autonomia tributaria e finanziaria, di entrata e di spesa, deve essere correlata a “forme precettive di responsabilità”.

¹²⁸ Nell'Appendice al documento prodotto dai rappresentanti della Corte dei conti in occasione dell'audizione del 27 ottobre 2021, si rappresenta che “gli ingenti investimenti pubblici derivanti dal PNRR, unitamente alla maggiore fiducia e a livelli di domanda più elevati, incentiveranno gli investimenti privati, e traineranno la ripresa” (cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione).

¹²⁹ Nell'audizione del 20 ottobre 2021 il consigliere dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Alberto Zanardi, ha quantificato il valore finanziario delle misure (riconducibili al Dispositivo di ripresa e resilienza (RRF)), che gli enti territoriali dovranno gestire come soggetti attuatori in un intervallo compreso tra circa 66 e 71 miliardi di euro (34,7-36,9 per cento del complesso delle risorse RRF destinate all'Italia). Valori sostanzialmente analoghi sono stati stimati dai rappresentanti della Corte dei conti nell'ambito della più volte menzionata audizione del 27 ottobre 2021.

Il conseguimento degli obiettivi stabiliti per le diverse linee di investimento sarà quindi legato, da un lato, alla capacità delle amministrazioni centrali di allocare coerentemente i fondi tramite la predisposizione di bandi e avvisi pubblici e, dall'altro, all'adeguatezza delle strutture sub-statali di governo nel dare corso con efficacia ai necessari adempimenti sul versante della programmazione e della gestione¹³⁰.

In ogni caso, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ribadendo quanto già evidenziato, agisce su un duplice piano: da una parte, contempla rilevanti progetti e interventi sostenuti da una cospicua iniezione di risorse che concorrono ad alimentare la crescita, anche del sistema economico locale, e quindi l'ampliamento delle basi imponibili; dall'altra, prevede, tra le riforme "abilitanti" il completamento – entro il primo quadrimestre del 2026 – dell'assetto del federalismo fiscale, a partire dagli obiettivi già individuati dal decreto legislativo n. 68 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, le province e le città metropolitane.

In ordine all'orizzonte temporale indicato dal Piano, pur tenendo conto della complessità delle questioni da affrontare, non si può non sottolineare l'opportunità di pervenire, al più presto, al completamento del processo di riforma della finanza decentrata, che ha subito molte battute di arresto e che appare essenziale per giungere a un più maturo assetto dei rapporti finanziari tra i livelli di governo, per promuovere l'innalzamento del livello dei servizi erogati sul territorio nazionale e per garantire la piena fruizione dei diritti di cittadinanza.

A tale proposito, come già accennato, importanti e precisi riferimenti sono rinvenibili nel cronoprogramma prospettato dal Ministero dell'economia e

¹³⁰ L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci) ha evidenziato la necessità che gli enti locali siano messi nelle condizioni di utilizzare effettivamente le risorse che saranno erogate attraverso apparati e regole profondamente rinnovati. A tal fine, la stessa Associazione ha posto l'accento sui seguenti obiettivi: "1. finanziamenti diretti e non intermediati a sostegno degli investimenti, con il recupero di una più ampia discrezionalità amministrativa in capo ai Ministeri che li regolano; 2. le semplificazioni al codice degli appalti, da consolidare ed ampliare; 3. un'ampia semplificazione degli strumenti di programmazione degli enti locali, in parte anticipata per gli enti di minore dimensione; 4. lo snellimento dei monitoraggi sui fatti finanziari e sulle opere pubbliche, ancora troppo complessi e spesso duplicati, che devono comunque essere assistiti da sistemi telematici efficienti e di facile uso; 5. l'allentamento dei vincoli sulle assunzioni di personale qualificato, anche in deroga ai criteri introdotti dall'art. 33 del dl 34/2019, in corso di estensione alle Città metropolitane e alle Province; 6. un lungimirante governo della spesa e dei vincoli di parte corrente, che riguardano "infrastrutture di servizio" altrettanto cruciali, dai servizi sociali territoriali, agli asili nido, alla gestione dell'urbanistica e dell'ambiente, rafforzando e ampliando l'intervento "verticale" dello Stato nel Fondo di solidarietà comunale e nei fondi relativi alle Città metropolitane e alle Province" (cfr. il documento allegato al resoconto stenografico dell'audizione del 23 settembre 2021). Con riferimento all'impegno richiesto alle amministrazioni decentrate dagli adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza, si sono pronunciati, nell'audizione del 27 ottobre 2021, anche i rappresentanti della Corte dei conti, i quali hanno rilevato che un aspetto determinante "nell'attuazione delle misure contenute nel piano che interessano le amministrazioni locali riguarda la capacità gestionale degli enti e soprattutto le concrete potenzialità attuative, il profilo progettuale ed esecutivo" (cfr. il documento allegato al resoconto stenografico della relativa seduta).

delle finanze, ove si prevede, una volta definiti i livelli essenziali delle prestazioni entro i prossimi mesi, il completamento del federalismo provinciale entro il primo trimestre del 2022 e di quello regionale entro la fine del 2024.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	385
Sulla pubblicità dei lavori	385
Audizione di un collaboratore di giustizia	385

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza del presidente MORRA.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.58.

Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 20.44.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

Audizione di un collaboratore di giustizia.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione di un collaboratore di giustizia, accompa-

gnato dal proprio legale di fiducia e dispone la secretazione dell'intera seduta.

L'audito e il proprio legale di fiducia espongono, con riferimento alle proprie esperienze, alcune circostanze riguardanti la situazione dei collaboratori di giustizia e dei loro familiari nel quadro dei programmi di protezione.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, il PRESIDENTE, i deputati Piera AIELLO (Misto) e PAOLINI (Lega), nonché il senatore ENDRIZZI (M5S).

L'audito e il proprio legale di fiducia forniscono i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 23.14.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, dott. Daniele Franco 386

Mercoledì 15 dicembre 2021. – Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 11.50.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, dott. Daniele Franco.

Il Comitato procede all'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, dott.

Daniele FRANCO, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE e i deputati DIENI (M5S), Enrico BORGHI (PD) e VITO (FI).

Il Ministro FRANCO ha quindi svolto l'intervento di replica.

La seduta termina alle 13.20.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	387
Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».	
Audizione, in videoconferenza, del prefetto di Agrigento, dottoressa Maria Rita Cocciufa, con particolare riferimento alla situazione presso il centro di accoglienza « Villa Sikania » di Siculiana <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	387
AVVERTENZA	388

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Eugenio ZOFFILI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming*, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».

Audizione, in videoconferenza, del prefetto di Agrigento, dottoressa Maria Rita Cocciufa, con partico-

lare riferimento alla situazione presso il centro di accoglienza « Villa Sikania » di Siculiana.

(Svolgimento e conclusione).

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, introduce l'audizione.

Maria Rita COCCIUFA, *prefetto di Agrigento*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, Eugenio ZOFFILI, *presidente*, e i senatori Cristiano ZULIANI (L-SP-PSd'Az) e Tony Chike IWObI (L-SP-PSd'Az).

Maria Rita COCCIUFA, *prefetto di Agrigento*, replica alle considerazioni e ai quesiti posti.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	389
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 dicembre 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.15 alle 8.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	390
Audizione del Presidente dell'Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici (AIRP), Stefano Carloni, sul tema dei flussi paralleli di rifiuti	390
AVVERTENZA	391

AUDIZIONI

Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i parlamentari possono partecipare all'odierna audizione in videoconferenza.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Presidente dell'Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici (AIRP), Stefano Carloni, sul tema dei flussi paralleli di rifiuti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce

l'audizione, in videoconferenza, del Presidente dell'Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici (AIRP), Stefano Carloni, sul tema dei flussi paralleli di rifiuti. Partecipano all'audizione Renzo Servadei, Segretario generale, e Guido Gambassi, Vice-segretario.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora l'auditò dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa l'auditò che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Stefano CARLONI, *Presidente dell'Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici (AIRP)*, Stefano SERVADEI, *Segretario Generale*, e Guido GAMBASSI, *Vicesegretario*, intervenendo da remoto svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il depu-

tato Alberto ZOLEZZI (M5S) e Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Stefano CARLONI, *Presidente dell'Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici (AIRP)*, e Guido GAMBASSI, *Vicesegretario*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	392
Variazioni nella composizione della Commissione	392
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Indagine conoscitiva sull'attuazione della disciplina dell'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni, nonché sulla situazione delle detenute madri: audizione di esperti .	392

Mercoledì 15 dicembre 2021. – Presidenza del vicepresidente SIANI. – Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la professoressa Lina Caraceni, docente associato di diritto processuale penale e di diritto penitenziario presso l'Università degli studi di Macerata e il professor Pasquale Bronzo, docente associato di procedura penale presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della procedura informativa che sta per iniziare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla web TV Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, neanche da parte degli auditi, tale forma di pubblicità

è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Il PRESIDENTE fa presente che in data 30 novembre, la Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Roberto Rampi, in sostituzione della senatrice Paola Boldrini, dimissionaria. A nome di tutti i componenti della Commissione, ringrazia la senatrice Paola Boldrini e dà il benvenuto al senatore Rampi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'attuazione della disciplina dell'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni, nonché sulla situazione delle detenute madri: audizione di esperti.

Il PRESIDENTE avverte che con le audizioni odierne iniziano i lavori della indagine conoscitiva in titolo. Dopo oltre quarant'anni dall'entrata in vigore della legge n. 354 del 1975, la cosiddetta legge sull'ordinamento penitenziario, che all'articolo 79 specificava che « Le norme della presente

legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge », finalmente nel 2018, è intervenuta una organica riforma della disciplina relativa all'applicazione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, ad opera del decreto legislativo 2 ottobre 2018 n. 121.

L'indagine conoscitiva si propone di valutare l'impatto di tale riforma, verificando il rispetto dei diritti fondamentali dei minori nel sistema della giustizia minorile, con particolare riguardo alla condizione dei minori detenuti in carcere e alla concreta gestione delle carceri minorili. Attraverso lo strumento conoscitivo ci si propone inoltre di approfondire il problema della detenzione delle madri di figli minori e del trattamento penitenziario previsto in tali casi.

Passando alla seduta odierna, fa presente che la Commissione ascolterà la professoressa Lina Caraceni dell'Università degli studi di Macerata, che è collegata da remoto, e il professor Pasquale Bronzo, dell'Università degli studi di Roma La Sapienza.

Ringrazia ambedue gli auditi invitandoli a contenere la durata degli interventi così da consentire ai commissari di porre questi.

Il professor Pasquale BRONZO osserva preliminarmente come il sistema penitenziario minorile preveda un trattamento individualizzato sulla base della personalità del minore. In tale sistema alla pena detentiva è riconosciuto un ruolo del tutto residuale. Il decreto legislativo del 2018 ha colmato una lacuna ultraquarantennale dell'ordinamento a motivo della quale si rilevava una netta aporia tra la fase processuale, dopo il 1988 contraddistinta da un processo a misura di « ragazzo » e la fase dell'esecuzione segnata invece dalla applicazione della normativa prevista per gli adulti. La riforma del 2018, tuttavia, ha solo in parte dato attuazione alla legge delega, con interventi che in taluni casi si sono sostanzianti nel recepimento di istituti già consolidati nella prassi, quali ad esempio il programma educativo. Inoltre il de-

creto prima dell'intervento della Corte costituzionale, che ne ha dichiarato l'incostituzionalità in parte qua, riproduceva alcune delle preclusioni, presenti nell'ordinamento penitenziario, all'accesso alle misure di comunità, quali quelle legate ai cosiddetti reati ostativi. Si sofferma quindi sul tema della ultrattività delle norme penitenziarie che consente in alcuni casi motivati da ragioni di pericolo di anticipare ai 18 anni l'applicazione – precoce – della normativa per gli adulti. Nel suo complesso il sistema della esecuzione penale minorile appare efficiente, come è confermato dalla limitata percentuale di minori detenuti in istituti penitenziari rispetto al numero complessivo di minori in esecuzione di pena. Il carcere quindi è, nel caso di minori, l'*extrema ratio*. A ciò si aggiunga che l'assenza di problemi legati al sovraffollamento consentono di attuare interventi educativi più efficaci anche in ragione del rapporto tra operatori ed educatori e numero di giovani detenuti. Dopo aver svolto alcune considerazioni sull'importanza del ruolo del mediatore culturale, in ragione della presenza di un ampio numero di detenuti stranieri, osserva come da altri punti di vista il trattamento dei minori sia più complesso di quello dei soggetti maggiori di età, in primo luogo dovuti alla brevità delle pene normalmente scontate dai minori che rendono più difficile la completa attuazione di un programma educativo – formativo. A ciò si aggiunga che per le ragioni su esposte che riconoscono al carcere carattere residuale, la popolazione minorenni detenuta è più « problematica » della popolazione detenuta in genere.

Conclude soffermandosi sulle criticità del sistema e in particolare sulla preclusione, dovuta a ragioni oggettive e non alla pericolosità soggettiva, dei detenuti minori e giovani adulti extracomunitari all'accesso alle misure di comunità. Occorre quindi avviare a questa intrinseca contraddittorietà del sistema attraverso un vero e proprio welfare che potenzi il collocamento in comunità pubbliche e del privato sociale.

La professoressa Lina CARACENI rileva come sia difficile valutare l'effettivo impatto della riforma del 2018 in quanto

all'indomani della sua entrata in vigore la crisi epidemiologica e le misure limitative adottate ne hanno in parte sterilizzato l'impatto.

Il decreto legislativo n. 121 del 2018, nel quadro della giurisprudenza della Corte costituzionale, delinea un sistema penitenziario minorile fondato su tre pilastri: la prevalenza delle esigenze di recupero del minore rispetto al profilo punitivo; la scelta di un approccio trattamentale flessibile e individualizzato e infine la rimozione di ogni preclusione all'accesso ai benefici penitenziari e alle misure di comunità in una logica educativa.

Anche sul piano lessicale è importante il contributo del decreto legislativo. Nel testo infatti il legislatore ha preferito optare per il termine « misure penali di comunità », in luogo di « misure alternative alla detenzione » al fine di valorizzare il ruolo della comunità e del recupero del detenuto al di fuori della realtà carceraria. Dopo aver svolto alcune considerazioni su alcune criticità del sistema e in particolare la presenza di alcuni limiti all'accesso alle misure di comunità legati alle soglie di pena, si sofferma sulla centralità del progetto educativo e della formazione professionale, che ove possibile può essere svolta anche all'esterno dell'istituto. Il vigente ordinamento penitenziario minorile, poi, si propone di rafforzare i legami del soggetto detenuto con il mondo esterno, prevedendo visite prolungate da svolgersi in aree a ciò preposte. Conclude sottolineando l'esigenza di modificare il sistema vigente anche alla luce delle indicazioni formulate dalla Corte costituzionale nella sentenza – monito n. 231 del 2021.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

La senatrice Maria SAPONARA (L-SP-PSd'Az) chiede agli auditi di chiarire se al di là delle finalità educative del sistema nella realtà tali obiettivi siano conseguiti e se effettivamente i minori usciti dal circuito penale riescano a reinserirsi nella società. Domanda poi se per ragioni educative-rieducative sia ipotizzabile prevedere un

prolungamento della detenzione intramuraria.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) chiede quali siano i reati per i quali più frequentemente i detenuti minori e giovani adulti si trovino a scontare in carcere la loro pena. Sottolinea poi come le esigenze educative non debbano però eccessivamente limitare il profilo punitivo che è alla base della condanna. Solo attraverso una piena responsabilizzazione dei ragazzi si può ipotizzare il recupero. Dopo aver svolto alcune considerazioni sul tema del rapporto tra numero di educatori e popolazione detenuta, sottolinea l'esigenza di rafforzare in ambito carcerario le attività di istruzione scolastica.

Il presidente SIANI ritiene che al di là delle condivisibili finalità dell'ordinamento penitenziario minorile sarebbe necessario intervenire a monte investendo in serie politiche per l'infanzia, e limitando le situazioni di disagio che spesso sono prodromiche all'ingresso nel circuito criminale di tanti ragazzi e ragazze.

La senatrice Paola BINETTI (FIBP-UDC) ritiene che il sistema attuale sia troppo incentrato su profili educativi basati su forme di sostegno psicologico e pedagogico e poco su modalità di *coaching*, di affiancamento del giovane detenuto nel processo di recupero.

Il PRESIDENTE non essendovi ulteriori domande o richieste di intervento dichiara conclusa la discussione e dà la parola agli auditi per brevi repliche invitandoli a rispondere più diffusamente per iscritto.

Il professor Pasquale BRONZO osserva come le misure di comunità non siano una alternativa meno lieve alla realtà carceraria, anzi la presenza di controlli e valutazioni talvolta hanno indotto alcuni giovani detenuti a richiedere il ritorno in istituto. Relativamente ai reati negli ultimi anni, rileva come siano aumentati i crimini di minori che tradizionalmente risultavano commessi da adulti.

La professoressa Lina CARACENI sottolinea come il sistema già preveda forme di affiancamento e di intervento strutturato e complessivo sul minore. Relativamente alla possibilità di estendere la detenzione per ragioni rieducative evidenzia come si tratti di una soluzione incompatibile con i principi costituzionali.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle 9.35.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	3
Verifica dei poteri relativa alla elezione suppletiva svoltasi nel collegio uninominale 12-Siena della XII Circoscrizione (Toscana)	4
Verifica dei poteri relativa alla elezione suppletiva svoltasi nel collegio uninominale 11-Roma-Quartiere Primavalle della XV Circoscrizione (Lazio 1)	4
Esame delle cariche ricoperte e delle funzioni svolte da deputati ai fini del giudizio sulle ineleggibilità	4
Deliberazioni in materia di convalida delle elezioni di deputati	4

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA	
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Perugia nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (procedimento n. 2089/19 RGNR – n. 311/20 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 20) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-07262 Fogliani e altri: Iniziative per sopperire alla carenza dell'organico della Polizia di Stato nel territorio del Veneto orientale	8
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	34
5-07263 Magi: Misure per consentire la rapida definizione delle domande di regolarizzazione di lavoratori stranieri ancora in attesa di esame	9
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	35
5-07264 Sarro e Siracusano: Iniziative per il potenziamento dell'organico della Questura di Messina	9
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	36
5-07265 Fornaro: Iniziative per risolvere la situazione di un gruppo di migranti pakistani richiedenti lo <i>status</i> di rifugiato che da tempo stazionano in piazza Mazzini a Vercelli ..	10
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	37
5-07266 Montaruli e altri: Misure volte a fornire supporto e tutela alle migranti oggetto di violenze familiari	10
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	38

5-07267 Elisa Tripodi e altri: Sulle vicende concernenti il decesso del migrante Wissem Abdel Latif	11
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	40
5-07268 Marco Di Maio: Iniziative per incentivare fusioni e aggregazioni tra comuni	11
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	42
Sull'ordine dei lavori	12
SEDE LEGISLATIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	12
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3319 Governo, approvato dal Senato (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	12
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. Emendamenti C. 3208-A e abbinati (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	13
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea. C. 3308 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	14
ALLEGATO 8 (Parere approvato)	44
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021. C. 3318 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	17
ALLEGATO 9 (Parere approvato)	45
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci. C. 3322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
ALLEGATO 10 (Parere approvato)	46
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. Nuovo testo unificato C. 1870 e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	20
ALLEGATO 11 (Parere approvato)	47
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« Legge SalvaMare »). C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	25
ALLEGATO 12 (Parere approvato)	49
SEDE REFERENTE:	
Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego Di Cremnago (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	32
Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità. C. 3353 cost. di iniziativa popolare, approvata, in prima deliberazione, dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	52
Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	68
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. Nuovo testo unificato C. 1870 e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017. C. 3326, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	56
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020. C. 3308 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	59
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021. C. 3318 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	61

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin e C. 2691 Costa (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	63
Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense. C. 2334 Di Sarno e C. 2687 Miceli (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2846 e C. 3096</i>)	67

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania, Viktor Elbling, sulle linee di politica estera ed europea contenute nell'accordo di coalizione del nuovo Governo tedesco	69
---	----

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	70
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021, relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un « Sistema di sistemi » di combattimento aereo di sesta generazione – <i>Future Combat Air System</i> (FCAS). Atto n. 327 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	70
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	79
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2021, finalizzato alla progressiva implementazione di <i>suite</i> operative « multi-missione	

multisensore » su piattaforma condivisa <i>Gulfstream G-550</i> . Atto n. 332 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	71
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 33/2021, concernente l'acquisizione di un'area addestrativa galleggiante per il Gruppo operativo incursori (GOI). Atto n. 338 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	72
RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	72
7-00746 Rizzo: Sulla costituzione di un polo nazionale della subacquea (<i>Seguito discussione e conclusione – Approvazione risoluzione n. 8-00147</i>)	72
<i>ALLEGATO 2 (Testo approvato dalla Commissione)</i>	81
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	76
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018. C. 3325 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	77
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78
 V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE REFERENTE:	
DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate)</i>	111
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	93
SEDE REFERENTE:	
DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	99
<i>ALLEGATO 2 (Correzioni di forma approvate)</i>	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109
<i>ERRATA CORRIGE</i>	109
 VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. Nuovo testo unificato C. 1870 e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	132
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	135

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146
---	-----

VII Cultura, scienza e istruzione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Audizione del Primo ballerino <i>étoile</i> della Scala di Milano, Roberto Bolle (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	147
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Riforma del sistema di reclutamento delle Forze Armate e revisione della legge in materia di riduzione delle dotazioni organiche degli appartenenti alla Difesa. Nuovo testo unificato C. 1870 Ferrari ed abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	148
--	-----

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	149
--	-----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021. C. 3318 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	151
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154
---	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di piano per la transizione ecologica. Atto n. 297 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	155
---	-----

ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	164
--	-----

Proposta di nomina del dottor Luigi Spadone a presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande. Nomina n. 102 (<i>Esame e rinvio</i>)	158
--	-----

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1059-A Foti (<i>Esame e rinvio</i>) ..	161
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163
---	-----

AVVERTENZA	163
------------------	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

RISOLUZIONI:

7-00268 Pentangelo: Sulla realizzazione della linea tramviaria leggera tra Gagnano e Castellammare di Stabia (<i>Discussione e rinvio</i>)	174
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	175
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »). C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	175
---	-----

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018. C. 3322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	176
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019. C. 3324 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	177
SEDE REFERENTE:	
Continuità territoriale con la Sardegna. C. 535 Romina Mura, C. 576 Cappellacci e C. 1525 Marino (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	179
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	179
AVVERTENZA	179
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	180
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	188
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« Legge SalvaMare ») fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	183
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	189
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	185
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-07165 Vianello: Posizione dell'Italia in merito al possibile inserimento del gas e dell'energia nucleare nella cosiddetta « tassonomia verde » europea.	
5-07260 Sut: Posizione dell'Italia in merito al possibile inserimento del gas e dell'energia nucleare nella cosiddetta « tassonomia verde » europea	186
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta congiunta</i>)	190
5-07166 Benamati: Sulla riduzione dei prezzi dell'energia anche mediante l'accelerazione delle installazioni di produzione di energia da fonti rinnovabili	187
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	191
5-07261 Squeri: Ulteriori interventi strutturali e lotta alla speculazione per contrastare l'aumento dei prezzi dell'energia	187
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	192
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la promozione delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione (seguito esame – Rel. Mor)	187

XI Lavoro pubblico e privato**SEDE CONSULTIVA:**

Variazione nella composizione della Commissione	195
---	-----

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 Fregolent e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	195
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	205
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018. C. 3325 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	197
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	206
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. Nuovo testo unificato C. 1870 Ferrari e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	199
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	207
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di obbligo contributivo dei liberi professionisti appartenenti a categorie dotate di una propria cassa di previdenza. C. 1823 Serracchiani (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	201
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-07255 Frate: Interventi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro	202
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	209
5-07256 Viscomi: Tutela dei livelli occupazionali dello stabilimento della società Speedline di Tabina di Santa Maria di Sala.	
5-07259 D'Alessandro: Tutela dei livelli occupazionali dello stabilimento della società Speedline di Tabina di Santa Maria di Sala	202
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	211
5-07257 Invidia: Attuazione del Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro	203
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	213
5-07258 Rizzetto: Provvedimenti per fronteggiare gli effetti del Reddito di cittadinanza sul settore agricolo	203
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	215
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	204
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
Variatione nella composizione della Commissione	217
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. Nuovo testo unificato C. 1870 Ferrari e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	217
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	222

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico (Atto n. 333)	219
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico. Atto n. 333 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	219
---	-----

XIII Agricoltura

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	223
7-00739 Gallinella: Sugli obiettivi del Piano Strategico Nazionale nel quadro della nuova PAC (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	223

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica. C. 174 Paolo Russo, C. 1842 D'Alessandro, C. 2138 Caretta, C. 2647 Caretta e C. 2673 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia	224
--	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Nuovo testo C. 196 Fregolent e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	225
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»). C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	229
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972. C. 3307 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione</i>)	231
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	236
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020. C. 3308 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione</i>)	233
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	237
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019. C. 3324 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione</i>)	234
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	238

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del coordinatore del Tavolo tecnico scientifico nazionale per l'attuazione della strategia per la montagna, Luca Masneri, sulla situazione dei territori montani	239
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

Relazione semestrale di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (<i>Esame e approvazione</i>)	240
ALLEGATO (<i>Relazione semestrale sull'attuazione della legge delega 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale</i>)	242

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	385
Sulla pubblicità dei lavori	385
Audizione di un collaboratore di giustizia	385

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, dott. Daniele Franco	386
--	-----

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	387
Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».	
Audizione, in videoconferenza, del prefetto di Agrigento, dottoressa Maria Rita Cocciufa, con particolare riferimento alla situazione presso il centro di accoglienza « Villa Sikania » di Siculiana (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	387
AVVERTENZA	388

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	389
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	390
Audizione del Presidente dell'Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici (AIRP), Stefano Carloni, sul tema dei flussi paralleli di rifiuti	390
AVVERTENZA	391

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Sulla pubblicità dei lavori 392

Variazioni nella composizione della Commissione 392

PROCEDURE INFORMATIVE:

Indagine conoscitiva sull'attuazione della disciplina dell'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni, nonché sulla situazione delle detenute madri: audizione di esperti . 392

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0168370